UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA in GIURISPRUDENZA

Le riforme dell'appello civile tra efficienza e principio di proporzionalità

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa. Cinzia Gamba
Correlatore: Chir.mo prof. Fabio Rota

Tesi di laurea di
Christopher Lionello
Matr. 493135

Anno accademico 2024/2025

Sommario

CAPITOLO I

TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ: CONTESTO E LOGICHE SOTTESE ALLE RIFORME DELL'APPELLO CIVILE

1. CENNI STORICI SULL'APPELLAZIONE OTTOCENTESCA: IL MODELLO DEL CODICE DEL 1865 1
2. L'ASSETTO DELL'APPELLO NEL CODICE DEL 1940 (ARTT. 339–359 C.P.C.) 5
3. LA C.D. CONTRORIFORMA DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1950, N. 581 E IL RITORNO AL *NOVUM JUDICIUM*: LA CRISI DELLA CONCENTRAZIONE PROCESSUALE. 22
4. RIFORME DELL'APPELLO CIVILE TRA GLOBALIZZAZIONE E POST-GLOBALIZZAZIONE: PROSPETTIVE E LOGICHE DI POLITICA LEGISLATIVA 29

CAPITOLO II

IL GIUDIZIO D'APPELLO NELLA STAGIONE DELLE RIFORME DEL PROCESSO CIVILE

1. LE RIFORME DI CUI ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, AL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 E AL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40: LA CESURA CON LA TRADIZIONE PROCESSUALE DEGLI ANNI CINQUANTA. 38
2. LA RIFORMA DI CUI ALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69: VERSO UN'ASSERITA ATTUAZIONE DELL'ART. 111 COST. NEL SEGNO DELL'EFFICIENZA. 52
3. LA RIFORMA DI CUI AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONV. IN L. 7 AGOSTO 2012, N. 134: L'EFFICIENZA CHE SI FA "FILTRO". LA NUOVA FISIONOMIA DELL'APPELLO TRA ARTT. 342 E 348-BIS SS. C.P.C. 57
4. L'ALBA DI UNA NUOVA STAGIONE DI RIFORMA NEL PERIODO DELLA XVIII LEGISLATURA: IL DISEGNO DI LEGGE *S/1662*..... 67
5. SEGUE. L'ATTUAZIONE DEL PNRR E IL PERSEGUIMENTO DELL'EFFICIENZA NEL PROCESSO CIVILE: LA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021, N. 206. 74
5.1. SEGUE. LA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021, N. 206: DALLA DISCIPLINA DI SETTORE ALLA RIFORMA DI SISTEMA. 78
5.2. SEGUE. L'ATTUAZIONE DEI PRINCÌPI DI DELEGA. DALLO SCHEMA A.G. 407. AL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N.149. 87
5.3. SEGUE. IL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N.149. RIFLESSIONI DOTTRINALI A MARGINE DELLA RIFORMA CARTABIA. 90

6. LA XIX LEGISLATURA E LA CRISI ATTUATIVA DEL PNRR: DAL CORRETTIVO DI CUI AL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024 N. 164 AL D.L. 8 AGOSTO 2025 N.117. L'ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL'APPELLO CIVILE. 97

CAPITOLO III

ATTO INTRODUTTIVO E FILTRI NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

SEZIONE I I PRINCIPI ISPIRATORI E LA SEQUENZA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO D'APPELLO NEL SISTEMA RIFORMATO 109

1. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ COME "STELLA POLARE" IN ATTUAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. 109
1.1 SEGUE. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ IN APPELLO: DALLE PRIME APPLICAZIONI ALLE RIFORME RECENTI 121
2. LA NUOVA FISIONOMIA DELL'ATTO DI APPELLO A SEGUITO DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, NONCHÉ DEL D.LGS. 29 AGOSTO 2024, N. 114 134
2.1. SEGUE. IL REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI D'APPELLO 152
2.2. SEGUE. I REQUISITI DELLA SINTETICITÀ E CHIAREZZA. LA DOPPIA DIMENSIONE DELLA SINTESI NEL GIUDIZIO D'APPELLO: TRA COSTRUZIONE EPISTEMICO-ARGOMENTATIVA E FORMALISMO RIDUZIONISTA 160
3. LA POSIZIONE DELL'APPELLATO: TERMINI A COMPARIRE. TRA INTERVENTI CORRETTIVI E NODI IRRISOLTI 175
3.1. SEGUE. LE SEZIONI UNITE PONGONO FINE ALLE INCERTEZZE SULL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO ADESIVO. LA SENTENZA CASS. CIV., SEZ. UNITE, N. 8486/2024 180

SEZIONE II LA RISTRUTTURAZIONE DEL «FILTRO IN APPELLO» ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

4. L'ATTUALE «DOPPIO FILTRO» DI MATRICE PROCESSUALE 188
5. INTRODUZIONE AI NUOVI MODELLI DIFFERENZIATI DI TRATTAZIONE E DECISIONE. LA RISTRUTTURAZIONE DEL CD. *FILTRO IN APPELLO* IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 193
5.1. SEGUE. CENNI DI ANALISI COMPARATA DEI MODELLI DI FILTRO IN GERMANIA E INGHILTERRA 202
5.2. SEGUE. A) I PRESUPPOSTI. DALLA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ACCOGLIMENTO ALLA MANIFESTA INFONDATEZZA. 219
5.3. SEGUE. B) PREMESSE SULLE MODALITÀ PROCEDURALI. DA GIUDIZIO ANTICIPATO AD «APPELLO *MULTI TRACK*», UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA "PROPORZIONALITÀ". 228
6. LA RIFORMA DELL'IMPROCEDIBILITÀ..... 234

CAPITOLO IV

LA STRUTTURA POLIFOCALE DELLA TRATTAZIONE E DECISIONE NELL'APPELLO RIFORMATO

1. RISTRUTTURAZIONE DELLE FASI DI TRATTAZIONE E DECISIONE. IL RITORNO DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE NEL GIUDIZIO D'APPELLO. 239
1.1. SEGUE. A) IL RITORNO DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE 248
1.2. SEGUE. I POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE, IL RAFFORZAMENTO DEL *CASE MANAGEMENT* 260
1.3. SEGUE. B) LE "*PASSERELLE*" NELL'APPELLO RIFORMATO: MODULAZIONI DEL RITO TRA PROPORZIONALITÀ, FLESSIBILITÀ E COOPERAZIONE 271
1.4. SEGUE. LE "*PASSERELLE*" NEL GIUDIZIO D'APPELLO IN CORTE AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE 276
1.5. SEGUE. LE "*PASSERELLE*" NEL GIUDIZIO D'APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE 293
2. RITI ALTERNATIVI E RITO UNICO MODULATO: UN CONFRONTO SINTETICO SULL'UTILIZZO DELLA PROPORZIONALITÀ TRA PRIMO GRADO E GRAVAME 297
3. ALCUNI TEMI APERTI CIRCA LA NUOVA FASE DI TRATTAZIONE 305
4. LA RESTRIZIONE DEI CASI DI REMISSIONE AL PRIMO GIUDICE 312

CONCLUSIONI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

"Better to reign in Hell than serve in Heaven"

Milton. Paradise Lost.

CAPITOLO I

TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ: CONTESTO E LOGICHE SOTTESE ALLE RIFORME DELL'APPELLO CIVILE

SOMMARIO: 1. CENNI STORICI SULL'APPELLAZIONE OTTOCENTESCA: IL MODELLO DEL CODICE DEL 1865 — 2. L'ASSETTO DELL'APPELLO NEL CODICE DEL 1940 (ARTT. 339–359 C.P.C.) — 3. LA C.D. CONTRORIFORMA DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1950, N. 581 E IL RITORNO AL *NOVUM JUDICIUM*: LA CRISI DELLA CONCENTRAZIONE PROCESSUALE — 4. RIFORME DELL'APPELLO CIVILE TRA GLOBALIZZAZIONE E POST-GLOBALIZZAZIONE: PROSPETTIVE E LOGICHE DI POLITICA LEGISLATIVA

1. Cenni storici sull'appellazione ottocentesca: il modello del codice del 1865

Nozione comune e nozione giuridica di appello, col passare degli anni, e in particolare recentemente, hanno imboccato strade profondamente diverse. Se si chiede al profano, anche ben informato, cosa sia l'appello farà sicuramente riferimento al mezzo di impugnazione atto a contestare le pronunce del giudice di prima istanza circa la loro asserita ingiustizia, al fine di ottenere, da un giudice secondo, un nuovo giudizio che consenta maggiori possibilità in ordine ad una pronuncia più favorevole. Se si pone la stessa domanda al giurista, questi dovrà immediatamente avvertire l'imprecisione di tale definizione e la necessità di rettifica. La nozione di appello è sempre stata attorniata da una cortina d'ombra e soprattutto un importante ruolo lo ha avuto il costante susseguirsi di riforme, le quali hanno in parte snaturato, *recte* deviato, oltre che le funzioni dell'appello anche la sua vera natura fino ad arrivare a posizioni estremiste le quali auspicano una vera e propria abolizione dello stesso[1] vista la sua inefficienza e contrasto con le finalità di una ragionevole durata del processo.

In un'epoca ormai risalente, sotto la vigenza del codice di procedura civile del 1885, la disciplina dell'appello (*recte*, appellazione) trovava la propria collocazione nel Libro primo, Titolo V, Capo II (artt. 481-493). Mutuando alcuni passi dalla relazione illustrativa del Guardasigilli al Re, si poteva ben evincere, in modo chiaro e sintetico, la struttura ontologica del giudizio

[1] CAPPELLETTI, *Doppio grado di giurisdizione: parere iconoclastico n. 2 o razionalizzazione dell'iconoclastia, in Giur. it.,* 1978*,* IV, p. 1 ss., ma anche in generale PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in Atti del XII Convegno Nazionale dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile (1977), Giuffrè, 1980, e in *Riv. dir. proc.* 1978, P. 33 ss

d'appello a quei tempi: «l'appellazione è rivolta a riparare sia l'ingiustizia della sentenza di prima cognizione, sia le omissioni o gli errori commessi dalle parti o dai patrocinanti nel primo giudizio. Ladonde, come l'ingiustizia, le omissioni e gli errori possono avverarsi in qualunque giudizio e in ogni sentenza, così tutte le sentenze, salvo eccezioni speciali sono appellabili: il quale principio rende una verità l'eguaglianza ed elimina le controversie incidenti per determinare il valore. Quindi, ancora, nel giudizio d'appello si può svolgere e compiere, anche mediante appellazione incidentale; l'istruzione della causa, fino al limite imposto dal divieto di proporre nuove domande: le quali domande, come è chiaro, costituirebbero una causa nuova. Il termine ad appellare è stabilito variamente, secondo che trattasi di sentenze de'pretori o de'tribunali giudicanti in materia commerciale (nel qual caso è di trenta giorni), oppure di sentenze dei tribunali civili in materia civile (nel qual caso è di sessanta giorni). Si ebbe riguardo, nel determinarlo, alla natura delle cause e alla qualità delle giurisdizioni. Come abbassi a proporre l'appellazione sia principale, sia incidentale; quali atti abbiansi da presentare; quali siano le conseguenze dell'irregolarità: è stabilito con norme chiare e precise. Queste norme sono animate, quando era utile, dalla larghezza maggiore, come la norma per cui l'appello incidentale è ammesso anche dopo scaduto il termine per appellare; e sono animate, quando era necessario, di giusto rigore, come le norme per cui si impone il rigetto dell'appello, quando l'appellante non presenti i documenti necessari o non comparisca, secondo i casi. Nel giudizio di appello non si ammette, per regola, intervento in causa, perché troppo facilmente la causa potrebbe assumere carattere di novità. Si fa eccezione per l'intervento ordinato dall'autorità giudiziaria, e l'intervento di chi abbia diritto a formare opposizione di terzo: nel primo caso intendendosi che l'intervento non sarà ordinato se non per istruzione necessaria; e, nel secondo, che l'intervento valer debba soltanto ad impedire che il terzo possa ricevere nocumento dalla sentenza. Le disposizioni del codice riguardanti il rinvio della causa dai giudici dell'appello ai primi giudici, mirano a procurare, per una parte, che la causa non sia privata del primo grado di giurisdizione, e, per l'altra, che il giudizio di merito non si rinnovi davanti ai primi giudici quando fosse già stato esaurito. Speciali norme sono prescritte per i casi in cui si contenda di competenza. In appello non si può conoscere del merito della causa, ancorché se ne sia conosciuto in prima istanza, se si dichiari l'incompetenza de' primi giudici. E ciò perché, dichiarata l'incompetenza,

il giudizio di prima istanza si considera come non avvenuto»[2]. Ci si potrebbe domandare per quale motivo della fase di trattazione e decisione nulla venga espressamente riferito; la risposta a tale quesito si rinviene nella relazione illustrativa, nella sezione dedicata al titolo IV del libro I, ove si puntualizza che «secondo il codice, le specie del procedimento sono nettamente due, il formale e il sommario[3][...]. Il procedimento formale è proprio dei tribunali civili, dei tribunali di commercio e delle corti d'appello. Il procedimento sommario è proprio de'conciliatori e de' pretori. Però anche davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio, e le corti d'appello si osserva il procedimento sommario nei casi determinati dalla legge. E sia l'una e l'altra specie di procedimento assume modalità speciali secondo la qualità delle magistrature e la natura delle cause: one il procedimento formale de'tribunali di commercio si differenzia dal procedimento formale de'tribunali civili e delle corti d'appello; e il procedimento sommario de'tribunali civili si differenzia dal procedimento sommario de' tribunali civili, de'tribunali di commercio e delle corti d'appello».[4] Ne derivano due moduli di trattazione: il primo ordinario, il secondo sommario, quest'ultimo configurandosi come eccezione.[5]

---

[2] VACCA. *Relazione sul Codice di procedura civile fatta a S.M. nell'udienza del 25 giugno 1865*. Torino, Ministero della Giustizia, 1865. Disponibile open access:
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CPC_6_RelazioneCPC_Vacca_udienza_25giugno1865.pdf, p. 47

[3] VACCA, op. cit., p. 47

[4] Cfr. VACCA, op. loc. ultt. Citt.

[5] Tradotto tutto ciò in dato normativo, la disciplina dell'appello nel Codice del 1865 si apriva con l'art. 481, che prevedeva i provvedimenti contro i quali l'appello era ammesso, per poi proseguire con l'esecuzione delle sentenze (artt. 482-484) e con i termini per proporre l'impugnazione, distinti tra sentenze dei pretori e dei tribunali civili o commerciali (30 giorni per le prime, 60 giorni per le seconde), da leggersi in raccordo all'art. 467, che stabiliva il *dies a quo* dalla notificazione della sentenza, salvo disposizioni speciali. Veniva quindi disciplinata la posizione dell'appellante e dell'appellato, con riferimento ai limiti di cognizione del giudice d'appello. L'appello si introduceva mediante citazione a cura dell'appellante (art. 486, c. 1 cpv), senza ulteriori specificazioni, salvo al terzo comma la precisazione che, in mancanza di indicazione, si considerava proposto per tutti i capi della sentenza impugnata; se veniva impugnata solo parte della pronuncia, si presumeva l'accettazione degli altri capi, richiamando l'art. 465, co. 4. L'appellato, secondo l'art. 485 co. 2, poteva proporre appello incidentale anche dopo la scadenza del termine per l'appello principale, ma tale impugnazione restava inefficace se l'appello principale era tardivo (art. 487 cpv). L'art. 491 regolava gli interventi, consentendo l'intervento in causa solo a coloro che avessero diritto a formare opposizione di terzo, salvo quanto stabilito dall'art. 205, che autorizzava il giudice a ordinare l'intervento anche d'ufficio. Gli artt. 492 e 493 definivano i limiti della cognizione del giudice di appello: l'art. 492 prevedeva il rinvio al giudice inferiore quando si confermava una sentenza interlocutoria o incidentale, o quando il giudice, riformando la sentenza, non decideva definitivamente il merito (co. 1); poteva disporre il rinvio anche quando ordinava ulteriori atti istruttori (co. 2). L'art. 493 stabiliva che il giudice di secondo grado si pronunciasse solo sulla competenza se solo su di essa si era deciso in primo grado (co. 1) e non poteva conoscere del merito nel caso di incompetenza dichiarata del giudice di primo grado (co. 2). L'art. 490 vietava l'introduzione di domande nuove (nova) e ne disponeva il rigetto anche d'ufficio (co. 1), pur consentendo domande relative a interessi, frutti, accessori e danni successivi alla sentenza di primo grado (co. 2), la proposizione di compensazioni e altre eccezioni alla domanda principale (co. 3), nonché la deduzione di nuove prove (co. 4). Infine, l'art. 482 disponeva che l'esecuzione della sentenza di primo grado non dichiarata provvisoriamente esecutiva restasse sospesa durante il termine per appellare e il giudizio di appello.

La dottrina più autorevole in particolare Chiovenda qualificava l'appello, così delineato, come «l'espediente per passare da un esame all'altro della causa»[6], in *nuce*, una piena parificazione del secondo grado al primo: il giudice dell'appello aveva – a quei tempi – la stessa cognizione, come pure gli stessi poteri istruttori quali spettavano al giudice inferiore ed era chiamato a pronunciarsi *ex novo* sul medesimo rapporto già deciso. Piuttosto in linea con il pensiero Chiovendiano era Calamandrei[7], in quando accostava anch'egli l'appello – per struttura e oggetto – al giudizio di primo grado, specificando inoltre che l'appello fosse da ricondurre alla categoria dei gravami, come figura tipica della stessa definendone in seguito i contorni. Anzitutto Calamandrei riconosceva che mediante l'appello potevano essere fatti valere anche i vizi della sentenza di primo grado che ne comportano l'annullabilità o la revocabilità[8]. In secondo luogo, egli distingueva due modelli teorici di gravame: *a)* il cd. *novum iudicium* (cd. gravame totale), cui sarebbe ispirato l'appello del codice del 1865 e nel quale continuava non solo la fase decisoria ma anche quella istruttoria, allo scopo di porre rimedio anche all'incompletezza dell'attività svolta dalle parti nel grado precedente con la possibilità di introdurre nuovo materiale alla lite. *b)* La cd. *revisio prioris istantiae* (cd. gravame parziale), non nel senso di critica alla prima pronuncia, ma come rinnovazione, senza possibilità di nova, esclusivamente dell'attività decisoria in fatto e in diritto. Come s'accennava poc'anzi, tuttavia la nozione non era così pacifica come appunto sembrerebbe. Mortara[9], a differenza dei giuristi sopra richiamati, mise in evidenza soprattutto quegli elementi che rendevano l'appello affine al ricorso per cassazione. Nell'esaminare il sistema, Mortara, sottolineava proprio nella riapertura della fase istruttoria la caratteristica peculiare del giudizio di appello (in particolare come perfezionamento del diritto della difesa delle parti), accomunando poi l'appello al ricorso al giudice di legittimità nell'insieme dei mezzi ordinari di impugnazione. Questa impostazione di fondo si riverberò, inoltre, nella valutazione

[6] CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Jovene, Napoli, p. 89

[7] CALAMANDREI, *Vizi della sentenza e mezzi di gravame*, 1915, ora in Opere giuridiche, vol. VIII, Dir. proc. civ., a cura di Capecchi, Napoli, Jovene, p. 251 ss., spec. 256 ss. e 261 ss.

[8] Corrobora tale impostazione anche la ricostruzione storica dell'istituto, giacché l'appello, per come oggi lo conosciamo, si è consolidato nelle *ordonnances* francesi del XVII secolo, attraverso la confluenza di due strumenti distinti: a) l'appello di diritto comune, che consentiva un sindacato sulla giustizia della decisione; b) la c.d. *querela nullitatis*, rimedio volto a far valere la nullità assoluta dell'atto, sia essa diretta (ossia incidente sull'atto in sé) sia derivata (ossia discendente da vizi precedenti). È proprio tale unificazione, sancita nelle *ordonnances* seicentesche, ad aver dato origine alla moderna configurazione dell'appello.

[9] MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1926, II, p. 11-12; IV, pp. 200-203.

dei singoli elementi della disciplina del mezzo di impugnazione[10]: anzitutto l'allegazione dei motivi in appello, inizialmente poco valorizzata, veniva poi parificata per funzione a quella, che la legge espressamente prescriveva per il ricorso per cassazione. Inoltre la sentenza impugnabile, pur se emanata in primo grado, era comunque considerata fin dall'inizio pienamente esistente, dotata della normale autorità e soltanto sottoposta alla condizione risolutiva della riforma o dell'annullamento a sèguito del giudizio di impugnazione, così Mortara criticò l'effetto sospensivo derivante dalla proponibilità e dalla proposizione dell'appello (art. 482 del codice di procedura civile del 1865), che gli appariva logico solamente in un sistema fondato sul principio della doppia conforme. Pertanto questo tentativo di assimilare il giudizio d'appello al ricorso per cassazione trovava, una probabile spiegazione nella aspirazione di Mortara alla rivalutazione del giudizio di primo grado. Colto infatti nella disciplina *dei nova* il più importante tratto distintivo tra i due rimedi, risultava più agevole pronosticare la scomparsa dell'appello, una volta che allo scopo di consentire l'esercizio, peraltro non illimitato, dello *ius novorum* sia prevista una nuova fase del processo dinnanzi al medesimo giudice di primo grado[11].

2. L'assetto dell'appello nel codice del 1940 (artt. 339–359 c.p.c.)

Con l'avvento del nuovo codice di procedura civile, Grandi — allora Ministro Guardasigilli — nel discorso pronunciato dinanzi al Senato del Regno il 10 maggio 1940, volle innanzitutto sottolineare come «il codice del 1865, modellato sul codice francese del 1806 [...] fosse stato concepito precipuamente per risolvere un'urgente necessità di ordine politico e unitario, vale a dire l'esigenza di una legislazione processuale uniforme per tutto il territorio del Regno [...]. Le imperfezioni di quel codice furono tuttavia immediatamente avvertite, tanto che, dal 1868 in poi, si susseguirono una serie interminabile di progetti»[12]. Con specifico riguardo all'istituto

10 Nel codice del 1865 la disciplina dell'appello (artt. 486-493 c.p.c. prev.) prevedeva che l'atto introduttivo fosse la citazione (art. 486), con la presunzione che l'appello valesse su tutti i capi della sentenza se non diversamente indicato. L'appellato poteva proporre appello incidentale dopo il termine principale (art. 485). Il giudice d'appello doveva rinviare al primo grado in caso di conferma di sentenze interlocutorie o non definitive, e poteva decidere solo sulla competenza se questa era l'unica questione (artt. 492-493). I "nova" erano vietati, salvo domande su interessi, danni successivi e prove nuove (art. 490). L'esecuzione della sentenza di primo grado restava sospesa durante il termine e il giudizio d'appello (art. 482).

11 Cfr. MORTARA, *Commentario*, cit. II, p. 11 ss.

12 GRANDI, *Il nuovo processo civile: discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940*, Tipografia delle Mantellate, 1940, p.15. Si fa menzione principalmente ai progetti: del deputato Catucci nel 1868, del Mancini nel 1877, del Conforti nel 1878, del Taiani nel 1879, del Villa nel 1880, del Ferraris nel 1891, del Bonacci nel 1893, del Gianturco nel 1897 e 1900. Quest'ultimo divenne finalmente la legge del 31 marzo 1901, la quale, come tutti sanno,

dell'appello, lo stesso Grandi osservava come si rendesse necessario «dare una più armonica disciplina» a tale mezzo di impugnazione.[13] La riforma del giudizio d'appello aveva infatti dato luogo a uno dei problemi più gravi nella preparazione del nuovo codice, laddove il punto centrale della controversia riguardava l'ammissibilità del cd. *jus novorum*. Rammentando quanto suddetto secondo il sistema tradizionale del codice del 1865, il giudizio di appello aveva essenzialmente carattere rinnovativo e doveva consistere in un riesame completo del merito della causa; perciò era ampliamente ammessa, nel giudizio d'appello, la produzione di eccezioni (*non probata propbabo, non deducta deductam*); altra concezione, opposta, attribuiva invece all'appello il carattere di una semplice revisione del procedimento anteriore, il che logicamente importava la preclusione di nuove prove ed eccezioni. Nel tempo però si è andati riconoscendo una tendenza verso la limitazione della libertà di proporre nuove eccezioni e prove in appello, a misura che era più sentita la necessità di imporre una disciplina a processo. Il progetto preliminare al codice del 1940 accolse la tendenza più rigorosa e pose un divieto quasi assoluto alla proposizione di nuove domande ed eccezioni[14]. L'art. 343 c.p.c. nel progetto preliminare del codice del 1940 infatti disponeva che non potevano proporsi, nel giudizio d'appello, «nuove prove, né prodursi nuovi documenti, ma può deferirsi giuramento decisorio. La deduzione di nuove eccezioni e l'offerta di nuovi documenti o mezzi di prova possono essere consentite solo quando la ragione e la possibilità di valersene siano sorte dopo la chiusura del giudizio di primo grado. È sempre proponibile l'eccezione di prescrizione estintiva, nel qual caso però le spese del giudizio saranno a carico della parte che tardivamente la deduca». Dalla relazione illustrativa al progetto preliminare (n.17) si leggeva che la disposizione ora menzionata avrebbe restituito all'appello «la propria naturale funzione di controllo del primo giudizio. Il progetto vuole che nel primo giudizio la controversia sia esposta e discussa in tutti i suoi aspetti, perché solo in questo modo la sentenza del giudice può corrispondere alla verità sostanziale. Non poteva

non raggiunse gli scopi che si proponeva perchè fatta al di fuori di un riordinamento organico di tutto il processo civile. Vi furono quindi il progetto Orlando nel 1909, la legge Finocchiaro-Aprile del 1912; il progetto Chiovenda del 19I9, il pro getto Mortara del 1923, il progetto Rocco, dovuto al Prof. Francesco Carnelutti del 1926, il progetto De Francisci dovuto al Prof. Enrico Redenti, nel 1934, ed infine il progetto Solmi nel 1937.

[13] Cfr. GRANDI, op cit, p. 18 nonché p. 26 ove si fa presente che tutto l'impianto riformatore seguirebbe le direttive tracciate dal Duce secondo il quale «Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che non aspetti· un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo avere naufragato in un mare di carte».

[14] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, Giuffrè, Milano, 1940, p 337

perciò consentirne l'abuso, oggi purtroppo frequente, di dibattiti sommari e parziali in primo grado, per poi riservare all'appello i problemi più salienti e le prove più importanti [...]. L'appello insomma non è più nel sistema del progetto uno svolgimento del procedimento anteriore, ma solo una revisione di esso. Anche il giudizio di appello è del resto organizzato in guisa da mettere in risalto la posizione del giudice e da evitare eccessive dilazioni»[15]. A sèguito delle opposizioni e delle resistenze manifestate dai sindacati forensi, il progetto definitivo si ispirò ad un criterio assai meno rigoroso ed anzi si può dire che sia tornato al concetto tradizionale dell'appello, apportandovi molte limitazioni[16]. Si giunse così al progetto definitivo, il cui art. 356 disciplinava, per quanto attiene allo *jus novorum*, che «la produzione di nuove eccezioni o di nuovi documenti e la proposizione di nuovi mezzi di prova possono essere escluse quando il giudice ritenga che la parte poteva valersene nel giudizio di primo grado e non l'abbia fatto per riservarsene la produzione o la proposizione in grado d'appello, ovvero non l'abbia fatto per grave negligenza». Seguiva un secondo comma relativo alla disciplina delle spese, mentre il terzo comma precisava infine che «il giuramento decisorio può sempre deferirsi nel giudizio d'appello». La relazione del Guardasigilli al Re, con riferimento al progetto definitivo, osservava al n. 244 che «la disciplina dell'appello rimane informata nelle sue linee essenziali al principio fondamentale che l'appello costituisce una revisione del primo giudizio di merito, ma non deve degenerare, come spesso avviene in pratica sotto l'impero del vigente codice e da più parti è stato autorevolmente deplorato, in un vero e proprio nuovo e diverso giudizio, con l'inconveniente di ridurre molte volte il giudizio di primo grado quasi ad un semplice saggio preliminare, impostandosi e svolgendosi poi veramente con pienezza la controversia per la prima volta in grado d'appello. Ho curato peraltro di apportare al sistema del progetto preliminare gli opportuni emendamenti, allo scopo di evitare che l'attuazione pratica dell'accennato principio potesse portare in qualche caso, come da taluno era stato espresso il timore, ad una ingiustificata menomazione della difesa delle parti, in contrasto con l'intendimento precipuo del progetto, che il processo debba costantemente essere rivolto alla ricerca ed alla affermazione della verità sostanziale». Neanche la formulazione in discorso passò, in quanto non trovò approvazione della C.A.L. (Commissione per l'Approvazione delle Leggi), la quale si dichiarò favorevole alla tesi

[15] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione illustrativa al progetto del codice di procedura civile*, 1940, n. 178.
[16] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 338

tradizionale, proponendo di modificare il testo del progetto come segue: «sono ammesse la produzione di nuovi documenti, la proposizione di nuovi mezzi di prova e di nuove eccezioni». (Segue poi un secondo comma relativo alle spese). Il terzo comma, invece, rimaneva inalterato: «il giuramento decisorio può sempre deferirsi nel giudizio d'appello». È interessante notare che negli Atti C.A.L[17] veniva fatto presente che «in ordine al giudizio di appello la commissione, temendo che le esigenze di una giustizia rapida potessero frustrare quelle di una decisione giusta, ha ritenuto non potersi limitare la produzione di nuovi documenti, la proposizione di nuovi mezzi di prova e di nuove eccezioni». Il sistema delineato dal nuovo codice, premesso quanto sopra, chiariva compiutamente il valore e la portata della riforma, il cui cardine risiedeva nell'art. 345 c.p.c. Secondo tale disposizione, «nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono tuttavia essere richiesti gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti successivamente alla stessa. Salvo che sussistano gravi motivi accertati dal giudice, le parti non possono proporre nuove eccezioni, produrre documenti né chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Può sempre deferirsi giuramento decisorio». Nella relazione del Guardasigilli al Re al Codice di procedura civile del 1940, al numero 30, si precisa che «la tendenza alla limitazione delle impugnazioni trova la sua espressione più caratteristica e più energica [...] nell'esclusione, come regola generale, dello *jus novorum* in appello. Di tale innovazione, che suscitò durante i lavori preparatori numerose discussioni e diffidenze, non si può comprendere appieno la portata pratica se essa non viene inquadrata in una visione d'insieme del giudizio di appello; e, in particolare, se la struttura più rigorosa attribuita al giudizio di secondo grado — che così si configura come una *revisio prioris instantiae* — non si armonizza da una parte con la rinnovata impostazione del giudizio di primo grado e dall'altra con la funzione rafforzata del giudizio di cassazione. Tradizionalmente concepita come un *novorum judicium*, ossia come una rinnovazione integrale in fatto e in diritto della prima istanza, la fase di secondo grado trovava la sua ragion d'essere in un processo, come quello finora vigente, nel quale il giudice di primo grado non poteva supplire alle manchevolezze della difesa delle parti né richiamarne l'attenzione sulle questioni da trattare e sui mezzi di prova da proporre. Nel nuovo sistema, invece, la diretta

[17] Cfr. Atti C.A.L. pg. 811

partecipazione del giudice e delle parti, garantita dall'oralità e dall'immediatezza del procedimento, permette che la fisionomia di ogni causa emerga compiutamente già nella prima istanza. Di conseguenza, la limitazione delle nuove deduzioni in appello ai soli casi eccezionali previsti dalla legge — e che la saggezza del giudice saprà sempre contemperare con le esigenze della giustizia (art. 345 c.p.c.) — non sacrifica in alcun modo le giuste ragioni delle parti: alla minore estensione del giudizio di secondo grado corrisponderà infatti una partecipazione più attiva del giudice e, dunque, una difesa più completa e consapevole nella fase di primo grado».

Muovendo dalla premessa, formulata dallo stesso Grandi, circa la necessità di una «disciplina più armonica dell'appello», veniva così delineato un modello di appello inteso come mezzo di impugnazione ordinario più ampio e generale, configurandosi come l'unico gravame in senso stretto, ossia mezzo a critica libera, presente nel nostro ordinamento. Per tale dovendosi intendere l'impugnazione mediante la quale fosse possibile censurare il provvedimento impugnato non solo: i) per la presenza di *errores in procedendo*, allorché si assuma violata una norma processuale; ii) o per *errores in iudicando*, ove si deduca la violazione di una norma di diritto sostanziale; ma anche e semplicemente iii) lamentando che il provvedimento sia ingiusto, ossia non affetto da errori di diritto e, dunque, immune da vizi formali, ma ingiusto nel suo contenuto, in quanto ritenuto frutto di una scorretta valutazione delle prove, dei fatti o del loro inquadramento giuridico, ovvero, più in generale, di una non condivisibile valutazione di merito rimessa alla discrezionalità del giudice. Si volle, inoltre, che, ai fini della validità dell'appello, non fosse sufficiente che l'atto consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione; è infatti necessario – anche quando la sentenza venga censurata nella sua interezza – che siano esposte le ragioni sulle quali l'impugnazione si fonda, con un grado di specificità tale da consentire la correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Tale principio trovava (e trova) la propria giustificazione nella natura del giudizio di appello quale giudizio di impugnazione, volto a contrastare l'argomentata valutazione del fatto e delle sue conseguenze giuridiche contenuta nella decisione impugnata, e non già quale *iudicium novum* a effetto devolutivo generale e illimitato.[18]. Pertanto, salvo i capi e i punti quali non sono stati investiti dall'appello, la sentenza di secondo grado sarebbe stata destinata a sostituirsi a quella di

[18] Cfr. Cass., sez. un., 18 ottobre 1976, n. 3563; Cass., sez. un., 6 luglio 1987, n. 4991; Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9638.

primo grado nel determinare un nuovo regolamento della controversia oggetto di giudizio (cd. carattere sostitutivo).

Per addivenire ad un istituto così delineato, a sèguito del passaggio dall'appellazione degli artt. 481 ss. c.p.c. del 1865 all'appello degli artt. 339 ss. del c.p.c. del 1940, anzitutto era possibile notare *ictu oculi* che le nuove disposizioni recavano un netto distacco rispetto a quelle del codice previgente, segnatamente per la tendenziale e già menzionata esclusione di eccezioni, prove e documenti nuovi, prevista dall'art 345 c.p.c. in contrapposizione con l'art 490 c.p.c. del 1865; così poi vi era la previsione di un meccanismo generale di acquiescenza parziale, racchiuso nell'art 329 c.p.c., non più disciplinato, a differenza del precedente art. 486, come meramente eventuale ed oggi riferito alle parti, anziché ai capi della sentenza; così ancora per la possibilità di appello immediato contro le sentenze parziali, esclusa dall'art 339, ma ammessa invece nel c.p.c. del 1865 dagli artt. 481 e 492. È poi da notare pure che il nuovo codice si fosse preoccupato di precisare aspetti, che la precedente disciplina trascurava tra i quali: la necessità di specificare i motivi di appello (art. 342 c.p.c.)[19] e la decadenza dalle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte (art. 346 c.p.c.)[20]. Pare dunque potersi ritenere, a ben vedere, che l'impostazione codicistica del 1940 in tema di appello abbia finito per accogliere, in buona sostanza, la linea interpretativa minoritaria sostenuta dal Mortara[21]. Rispetto al codice del 1865, il legislatore del 1940 ha poi ulteriormente affinato la fisionomia del giudizio d'appello, rendendone più netti i tratti sistematici. Pertanto la disciplina del secondo grado, nel nuovo codice, si apriva – e si apre tuttora – con l'art 339 rubricato «appellabilità delle sentenze», il quale puntualizzava – oltre a rimarcare la regola generale circa l'appellabilità delle sentenze qualora siano definitive pronunciate in primo grado, «purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 co.2», nonché sancire l'inappellabilità espressamente per quanto riguarda «la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114» ed anche nei confronti delle «sentenze del conciliatore, quando il valore

[19] L'art. 342 c.p.c. nella sua prima versione stabiliva che «l'appello si propone con citazione contenente la esposizione sommaria dei fatti e i motivi *specifici* dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'art 163 se l'appello è proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'art 313 se è proposto davanti al pretore"; differentemente da quanto stabilito dal generico articolo 486 del codice del 1860 secondo il quale semplicemente "l'appello principale è proposto con atto di citazione […]».

[20] RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Jovane Editore, Napoli, 1996, *passim*

[21] *Supra* Cap I par. 1

della causa non eccede lire seicento [...] tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza» (cfr. art. 339 co 2 e 4, c.p.c. del 1940) – la sussistenza di un preciso divieto: «le sentenze parziali possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva» (art. 339, co. 2, c.p.c.), diversamente da quanto previsto dal codice previgente del 1865 che, all'art. 481 c.p.c., consentiva l'appello immediato avverso le sentenze parziali. La regola ora menzionata trovava un'ulteriore e significativa specificazione nell'art. 340, dedicato alla riserva d'appello contro le sentenze parziali. Tale disposizione, infatti, riconosceva alla parte la facoltà di conservare il diritto d'appello avverso una sentenza parziale, a condizione che ne formulasse espressa riserva, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, salvo quanto disposto dall'art. 284.

Diversamente da quanto stabilito dall'art. 486 del codice del 1865, secondo cui «l'appello principale è proposto con atto di citazione […]», e dall'art. 489, già menzionato in relazione al divieto di *nova*, il nuovo codice definiva la struttura e l'oggetto del giudizio d'appello attraverso il combinato disposto degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. In particolare, l'art. 342 — come già osservato — predisponeva un modello di atto d'appello caratterizzato da maggiori requisiti formali e di contenuto rispetto a quello previsto dal codice abrogato; mentre, con riguardo all'art. 345, trovava applicazione la disciplina sopra richiamata in ordine alle nuove allegazioni e ai nuovi mezzi di prova. Di peculiare rilievo risultava poi l'art. 346 c.p.c.[22], il quale sopprimeva la regola secondo cui si ritenevano tacitamente riprodotte, nel giudizio d'appello, tutte le ragioni dedotte dall'appellato in primo grado. Ne conseguiva che il giudice d'appello non era più tenuto a riesaminare le eccezioni e le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado ove non espressamente riproposte, sicché la pronuncia non risultava censurabile per tale omissione. Veniva così eliminato un motivo frequente di censura, giacché — come è stato osservato — «la regola qui contenuta costitui[va] il logico completamento di quella prevista nell'articolo precedente»[23]. Era poi delineata, all'art. 347 c.p.c., la disciplina concernente la forma e i termini per la costituzione in appello, la quale non si discostava in modo significativo da quella previgente, limitandosi a riunire in un'unica disposizione quanto era in precedenza regolato

[22] Così l'art. 346 c.p.c. nella sua formulazione originaria del codice del 1940: «Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate»

[23] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 272

separatamente dagli artt. 485 e 486 del codice abrogato. La norma, infatti, *i)* rinviava, quanto ai termini per proporre appello, a quelli «rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore»; quanto invece *ii)* alle forme della costituzione, prescriveva che «l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata», demandando poi al cancelliere di provvedere, «a norma dell'art. 168», a richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Quanto all'appellato, in forza del rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c. – del quale si dirà a breve – la parte convenuta in appello aveva l'onere di difendersi, costituendosi nel giudizio di secondo grado mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta secondo quanto previsto dall'art. 166 c.p.c.[24]; a norma del medesimo articolo, ai fini della costituzione, l'appellato doveva depositare in cancelleria il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia dell'atto di citazione notificatogli, l'eventuale nuova procura alle liti e gli eventuali nuovi documenti. La comparsa di risposta dell'appellato era comunque connotata dall'avere le stesse caratteristiche e gli stessi requisiti di forma contenuto della comparsa di risposta del convenuto in primo grado, di cui all'art. 167 c.p.c.[25], ovviamente nel rispetto dei limiti previsti alla luce del divieto dello *jus novorum* di cui all'art. 345 c.p.c.[26] Rimaneva, altresì, ferma la possibilità di proporre – «nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332» (art. 343, comma 2, c.p.c.) – il cd. appello incidentale.[27] Si disponeva, inoltre, che «se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa». La disposizione dell'art. 343 c.p.c. completava così il sistema, offrendo una disciplina organica delle diverse ipotesi di

[24] MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, Torino, 2003, p. 449

[25] Così la versione originale dell'art. 167 al codice del 1940 "nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni. Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa".

[26] MONTANALI–CORONA, *L'appello civile*, in *Enciclopedia*, Diretta da Cendon, CEDAM, Padova, 2007, p. 152.

[27] OCCHIPINTI, *L'appello: appellabilità, competenza, atti introduttivi*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella Giappichelli, Torino. 2013, p. 226 ove si osserva che «l'istituto dell'appello incidentale risponde alla duplice finalità di garantire, per un verso, il principio di unicità del giudizio d'impugnazione promosso nei confronti della medesima sentenza e, per l'altro verso, di impedire la *reformatio in peius*, e cioè l'eventualità che la sentenza di primo grado possa essere riformata in senso peggiorativo per l'appellante nel caso in cui l'appellato non abbia formulato appello incidentale nelle forme e nei termini prescritti dalla legge».

impugnazione incidentale, delle quali si dirà più diffusamente nei capitoli che seguono (*cap.* II, *par.* 3.1).

Rimaneva un'ipotesi piuttosto remota ed eccezionale, come lo era appunto nel codice del 1865, quella dell'intervento in appello, ora disciplinata dal nuovo codice all'art 344 c.p.c. Questo articolo riproduceva - e riproduce tutt'ora - la disposizione dell'art 491 del codice abrogato, senza risolvere tuttavia la nota questione se abbia diritto a fare intervento in appello soltanto colui che ha veste per fare l'opposizione di terzo alla sentenza impugnata, ovvero anche chi potrebbe fare opposizione alla successiva prevedibile sentenza d'appello. Nel silenzio del codice La dottrina riteneva di accogliere l'interpretazione più ampia. «E' infatti conveniente che chiunque può acquistare qualità per fare opposizione, possa far valere più semplicemente le proprie ragioni nel giudizio già aperto, anziché promuovere un nuovo gravame»[28].

Di particolare interesse si rivelava l'art. 341 c.p.c., il quale iniziava a delineare lo statuto del giudice d'appello. La norma, rubricata «Giudice dell'appello» e collocata all'interno della disciplina specificamente dedicata al gravame, disponeva che «l'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza». L'importanza della disposizione si coglie, ad avviso di chi scrive, nell'intento del legislatore di offrire una disciplina organica del giudizio d'appello, idonea a ricomprendere in sé tutte le vicende proprie del gravame, e non già a configurarsi quale mero rinvio alle regole del primo grado. In tal modo, si intendeva altresì rimarcare come l'appello non rappresentasse un secondo giudizio pienamente equipollente al precedente, bensì una *revisio*, e dunque un procedimento dotato di una propria autonomia funzionale e strutturale. Seguendo la medesima *ratio* si rivelavano poi fondamentali gli artt. 349 c.p.c. (Nomina dell'istruttore) e l'art. 350 c.p.c. (Attività dell'istruttore)[29]: anche nel processo d'appello era prevista la nomina di un giudice istruttore (art.

[28] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 272

[29] L'art. 349 c.p.c. (nomina dell'istruttore) sanciva che «il presidente designa un componente del collegio per l'istruzione della causa, e fissa con decreto un'udienza per la comparizione davanti a lui. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere». L'art 350 c.p.c. (Attività dell'istruttore) stabiliva che «all'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilità di esso nei casi previsti nell'art. 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la

349 c.p.c.), che aveva il compito di verificare la regolare costituzione del giudizio, di ordinare l'integrazione o la regolarizzazione; di pronunciare anche l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, ove ne ricorrevano i presupposti e in mancanza di opposizioni (art. 350 co.1 e 2 c.p.c.). Egli poteva pure dichiarare la contumacia dell'appellato, provvedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, procedere al tentativo di conciliazione (art. 350 co.3 c.p.c.), disporre in merito alla domanda di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria anche s'urgenza, cioè prima dell'udienza d'impugnazione (art. 351, co.1 c.p.c.), e compiere quindi tutte le attività necessarie per porre il giudizio in istato di essere deciso. Il magistrato «istruttore» nel giudizio d'appello manteneva tale qualifica anche qualora, nella prima fase del giudizio di appello, non avesse compiuto atti di istruzione in senso stretto: egli doveva tuttavia compiere tutti gli atti preliminari alla decisione di merito, opportunamente istruendo la procedura di secondo grado. Il parallelismo col giudice istruttore è evidente, infatti l'istruttore, dopo la pronuncia dei suoi provvedimenti, che avevano tutti la forma di ordinanza (art. 350, ult.co. c.p.c.), invitava le parti a precisare le loro conclusioni e quindi le rimetteva ad una udienza prossima del collegio, prima della quale esse devono naturalmente scambiarsi le comparse a norma dell'art 190 (art. 352 co.2 c.p.c.). I poteri ora menzionati venivano esercitati dal giudice istruttore all'udienza di comparizione, dovendosi, per la disciplina di quest'ultima e della fase di trattazione, far riferimento al rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento dinanzi al tribunale. L'istruttore era poi il giudice relatore in seno al collegio (art. 352 co.2 c.p.c.)[30]. Intimamente connesso alla figura dell'istruttore era poi l'art. 357 c.p.c. (reclamo contro ordinanze), il quale prevedeva l'impugnabilità di alcune ordinanze dell'istruttore; non costituiva un'anomalia del sistema. L'istruttore dell'appello infatti poteva pronunciare ordinanze con carattere di definitività, a differenza di quanto avveniva nel giudizio di primo grado[31]. Non sottoporre ad alcuna impugnazione provvedimenti definitivi di tanta importanza sarebbe stato eccessivo, tanto più che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza, potevano ancora prodursi fatti che fossero in contrasto con quanto in essa

comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357 nei casi ivi previsti».

[30] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 274

[31] Così, ad esempio, nel caso di dichiarazione di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello, quando non sorgono contestazioni (art. 350 co.2 c.p.c.), o nel caso di pronuncia sulla domanda di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.).

stabilito[32]. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 357 c.p.c., secondo cui doveva essere pronunciata sentenza nel caso in cui venisse respinto il reclamo contro l'ordinanza dichiarativa d'inammissibilità o d'improcedibilità, trovava evidente giustificazione nella particolare gravità del provvedimento. In tal modo, in questi casi, non era precluso alle parti il ricorso per cassazione – qualora fossero sussistiti gli estremi – tenuto conto anche della non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile (art. 358 c.p.c.). Orbene l'art. 358 c.p.c. (Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile) aveva suscitato qualche osservazione (come riportato dalla relazione del guardasigilli al re n. 264) essendo sembrato a taluni eccessivamente rigorosa la regola che l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non possa più essere riproposto. Tale regola, peraltro, «la quale del resto [aveva] un valore più teorico che pratico, perché molto raramente [avrebbe potuto] verificarsi l'ipotesi che l'appello sia dichiarato inammissibile od improcedibile prima della scadenza del termine per appellare, [appariva] tuttavia opportuna in quanto la proposizione del gravame [importava] la consumazione definitiva del rispettivo diritto del soccombente»[33]. L'art. 348 c.p.c. appunto disciplinava poi le cause dell'improcedibilità dell'appello, in particolare «l'appello è improcedibile: 1) se l'appellante non si costituisce; 2) se l'appellante non presenta il proprio fascicolo salvo che il giudice, per giustificati motivi, gli conceda nella prima udienza una dilazione; 3) se l'appellante, benché costituito, non comparisce alla prima udienza senza giusto motivo». Già nel codice del 1865 l'improcedibilità per mancata costituzione dell'appellante era prevista nel 489 del codice abrogato. Il contenuto essenziale di questa disposizione è costituito dalla speciale conseguenza (rigetto del gravame) che veniva attribuita alla contumacia dell'appellante.

Per quanto attiene ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria una lunga disamina normativa informava l'abrogato codice, artt. 482-484; in particolare l'esecuzione delle sentenze non definitive esecutive provvisoriamente era sospesa durante il termine concesso per appellare e il giudizio d'appello (cfr. 482 c.p.c. del 1865); quando l'esecuzione provvisoria domandata in

[32] Così, ad esempio, per l'art. 348 n.3 c.p.c. era un caso di improcedibilità dell'appello quello che l'appellante costituito non comparisca in udienza senza giusto motivo: ma poteva avvenire che soltanto dopo la prima udienza, in cui l'istruttore ha già dichiarato con ordinanza l'improcedibilità del gravame, l'appellante potesse giustificare il motivo della mancata comparizione causata da un impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore.

[33] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit. loc. ult. cit.

primo giudizio non fosse stata pronunciata, poteva domandarsi in via incidentale nel giudizio di appello (cfr. 483 c.p.c. del 1865); ed infine qualora fosse stata ordinata l'esecuzione provvisoria fuori dai casi dalla legge indicati, l'appellante poteva chiedere inibitorie all'autorità giudiziaria d'appello, in via incidentale, o in via sommaria, secondo che già sia o no pendente il giudizio d'appello. Lo stesso si verificava se, durante il termine per appellare, o nonostante l'appello, fossero adottati provvedimenti esecutivi per la sentenza di cui non fosse stata ordinata l'esecuzione provvisoria (cfr. art. 484 c.p.c. del 1865). Con l'avvento del codice del 1940 si ebbe, anzitutto, a prevedere all'art. 282 c.p.c. che «su istanza di parte la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi sia pericolo nel ritardo. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrano particolari motivi per rifiutarla». Come riportato nella Relazione al progetto preliminare, n. 15, «si mantiene fermo il principio che le sentenze di primo grado non si possano eseguire prima della scadenza del termine per appellare, né durante il giudizio di appello, salvo che il giudice non le abbia dichiarate provvisoriamente eseguibili». Dalla Relazione al progetto definitivo, n. 19, si evinceva poi che «tra i motivi che possono legittimare l'autorizzazione della provvisoria esecuzione della sentenza rientra, oltre all'ipotesi di pericolo nel ritardo […], anche quella della domanda fondata su titolo autentico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato. Sebbene, infatti, in linea puramente teorica potrebbe rilevarsi che la certezza del titolo inerisce essenzialmente alla sentenza in quanto accertamento giurisdizionale del diritto, ho considerato, tuttavia, che il criterio tradizionale risponde a un'esigenza pratica realmente sentita ed assai diffusa». L'art. 283 appunto prevedeva – superando l'art. 363 del codice abrogato, il quale conteneva un analitico elenco di cause ove era possibile pronunciare in primo grado circa l'esecuzione provvisoria della sentenza - la possibilità della concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello, in particolare «se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata può riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale. Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata». L'art. 351 del novizio

codice prevedeva appunto che «sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'art. 357 […]». Esaurita la fase relativa ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, l'art. 352 c.p.c. disponeva che «l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e rimette a un'udienza prossima al collegio, prima della quale le parti debbano comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190. La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore».

Tuttavia non era, ed è, esente la possibilità che si apra una parentesi istruttoria, anche se remota, in appello ed è appunto l'art. 356 c.p.c. che appunto sanciva, e sancisce tutt'ora, tale possibilità: «il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una nuova prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti». Orbene, l'assunzione di nuove prove, così come la rinnovazione di quelle già assunte in primo grado, avveniva sempre ad opera dell'istruttore d'appello, a differenza di quanto accadeva sotto la vigenza del codice del 1865, in applicazione dell'art. 492 c.p.c., stante il quale il giudice d'appello poteva rinviare la causa al giudice di primo grado per l'ulteriore istruzione, con conseguente perdita di tempo e aggravio per le parti. La disposizione di cui all'art. 356 c.p.c. doveva essere evidentemente interpetrata nel senso indicato, giacché il giudice di appello non avrebbe potuto rimettere la causa con la forma dell'ordinanza ad altri che al primo istruttore, in quanto l'ordinanza sta, di regola, ad indicare che il giudizio non è ancora stato definito, ma deve proseguire. Il testo dell'articolo parlava genericamente di istruttore, perché la norma aveva portata generale e si applica a tutti i giudici d'appello[34].

[34] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 278

Ancora si introduceva (rimanendo poi inalterato) l'art. 355 c.p.c. (provvedimenti sulla querela di falso), stante il quale: «se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale». Accadeva e accade infatti che la parte nei cui confronti è prodotta una scrittura privata possa alternativamente proporre querela di falso al fine di contrastare la genuinità del documento ed ottenere la rimozione del valore giuridico del medesimo con effetti erga omnes, ovvero limitarsi a disconoscere il documento con le modalità di cui agli artt. 214 ss. c.p.c.[35]

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., qualora non si fosse proceduto all'ammissione di mezzi istruttori, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche a norma dell'art. 190 c.p.c. A seguito della precisazione delle conclusioni, era necessaria la fissazione di un'ulteriore udienza di discussione, a seguito della quale il relatore redigeva la motivazione che doveva poi essere approvata dagli altri giudici e infine sottoscritta dal relatore stesso e dal presidente, per essere depositata in cancelleria[36].

Le disposizioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. erano dedicate ai casi di cd. appello rescindente. Come riportato nella Relazione del Guardasigilli, n. 256, si sottolineava anzitutto che, con riferimento all'art. 346 del progetto preliminare, alcuni avevano rilevato come non fosse disciplinata l'ipotesi in cui il giudice d'appello riformasse la sentenza del giudice di primo grado che si fosse dichiarato incompetente. Da qui nella versione finale il legislatore considerò che in realtà l'unico caso non disciplinato fosse quello in cui si tratti di sentenza del conciliatore,

[35] Cfr. UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *La fase di trattazione in grado di appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso – Vaccarella, 2013, cit., p. 276 ss., ove si precisa altresì che «la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono, del resto, istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro. Il primo postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, mentre il secondo, investendo la stessa provenienza del documento, è volto a impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. Di conseguenza, chi contesti l'autenticità della scrittura deve disconoscere la sottoscrizione, al fine di impedire che all'apparente sottoscrittore venga imputata la dichiarazione nella sua totalità; mentre, una volta acquisita l'autenticità della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l'ha sottoscritta, ha l'onere di proporre querela di falso» (v. altresì Cass., 8 febbraio 1980, n. 388).

[36] Cfr. UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *La fase di trattazione in grado di appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso – Vaccarella, 2013, cit., p. 279

perché ad ogni altro provvedeva, in linea generale, l'istituto del regolamento di competenza, che non era applicabile alle sentenze dei conciliatori. L'art. 353 c. 3 c.p.c. veniva quindi a colmare la lacuna disponendo il rinvio al conciliatore nel caso che il giudice d'appello avesse riformato la sentenza con la quale il conciliatore si fosse dichiarato incompetente[37]. Nel commento, al n.256 si leggeva appunto che «è sembrato, infatti, che sarebbe stato sproporzionalmente complicato ed oneroso estendere anche a tale ipotesi l'applicazione del regolamento di competenza, che avrebbe costretto le parti a adire la corte di appello per questioni sulla competenza del conciliatore». Quanto poi al generale istituto dell'appello rescindente, il legislatore mantenne fermo il criterio – già accolto dal progetto preliminare – in virtù del quale «il giudice di appello trattiene la causa per l'ulteriore corso del giudizio in tutti i casi di riforma della prima sentenza, ad eccezione soltanto del caso in cui il giudice primo avesse erroneamente ritenuto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria (art. 360)»[38]. Le norme contenute negli artt. 353 e 354 c.p.c. erano ispirate al razionale intento di evitare, per quanto è possibile, il ritorno in primo grado per la correzione degli errori del procedimento[39]. Il legislatore del 1865 aveva anch'egli accolto il medesimo criterio, ma per la preoccupazione di conciliare questa regola di economia processuale con il principio del doppio grado di giurisdizione, aveva formulato negli artt. 492 e 493 due norme che avevano dato qualche difficoltà all'interprete. Il rispetto del doppio grado avrebbe implicato che il giudice d'appello dovesse rinviare la causa al giudice di primo grado, sia nel caso in cui questi non avesse conosciuto il merito per aver accolto un'eccezione di rito, sia nel caso in cui la prima sentenza fosse nulla per difetto degli elementi costitutivi del rapporto processuale o per vizio di forma o di procedimento. Tuttavia, le norme del codice abrogato non consentivano un'interpretazione estensiva, per cui la cassazione ritenne che il giudice d'appello dovesse trattenere la causa e giudicare nel merito, anche se il primo giudizio fosse affetto da nullità, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui l'illegale costituzione del rapporto processuale avesse prodotto l'inesistenza del giudizio[40]. Per effetto di tale interpretazione, si ritenne che la semplice deliberazione della causa fosse sufficiente a esaurire il primo grado di giurisdizione. Il

[37] Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di Procedura Civile: Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1939, n. 256.

[38] R.G. n. 255

[39] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 276

[40] Cass. 25 febbraio 1938 n. 609 nonché Cass. 17 maggio 1938 n. 1701

codice nuovo, che attribuiva assai minor valore alla garanzia del doppio grado, accolse pienamente il risultato di questa evoluzione giurisprudenziale e non si discostò dai principi ricevuti. Peraltro le regole che erano contenute negli articoli 492 e 493 del codice del 1865 non potevano più trovar cittadinanza nel nuovo sistema: non la prima, per la ragione che non vi erano più sentenze interlocutorie appellabili; non la seconda, perché la sentenza che decide sulla sola competenza poteva essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza, giusta il principio affermato dall'art. 42 al quale facevano eccezione soltanto le sentenze dei conciliatori. Rimanevano dunque solo due ipotesi di difetto di costituzione e di nullità assoluta del primo giudizio, che vanivano appunto considerate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Da queste norme risultava che la rimessione al giudice di primo grado doveva aver luogo soltanto nelle seguenti tre ipotesi: i) quando il primo giudice non avesse pronunciato sul merito, ritenendo erroneamente di non avere giurisdizione ed inoltre quando il conciliatore ha ritenuto di non avere competenza; ii) quando per errore processuale fosse mancato l'intervento di una parte che avrebbe dovuto partecipare al giudizio; si aggiungeva anche la nullità della notificazione della citazione introduttiva, menzionata nell'alinea dell'art. 354, poiché tale nullità era considerata rilevante nel caso in cui avesse cagionato la contumacia del convenuto; altrimenti sarebbe stata sanata; iii) infine nel caso di nullità della sentenza di primo grado. Fuori di questi casi vale la regola che gli errori commessi in primo grado debbono essere corretti in secondo grado, ed anche le nullità dei singoli atti devono essere sanate in questa sede, mediante la rinnovazione (art. 356 c.p.c.)[41].

Tuttavia, la disciplina ora menzionata, seppur decisamente più esaustiva e completa rispetto a quella del codice previgente, poteva — e tuttora può — richiedere integrazione; a tal fine soccorreva l'art. 359 c.p.c., la cui lettera disponeva che «nei procedimenti d'appello davanti alla corte o ai tribunali si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili». Tale norma sottolineava — e tuttora sottolinea — come il paradigma del processo di cognizione civile fosse rappresentato dal procedimento di primo grado davanti al tribunale. A tal fine, si frapponeva un primo rinvio alle

[41] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 277

norme del procedimento innanzi al tribunale per quanto riguardava la possibilità che anche nel giudizio di appello si pronunziassero sentenze parziali. Ciò risultava, beninteso, non solo dall'art. 359 c.p.c., ma anche dall'ultimo comma degli artt. 360 e 361 c.p.c., che prevedevano il ricorso per cassazione contro le sentenze parziali, implicando necessariamente la loro pronuncia in appello[42].

Con l'avvento della Costituzione del 1948, si chiarì come il principio del doppio grado di giurisdizione non avesse trovato cittadinanza nel dettato costituzionale. Di conseguenza, con l'istituto dell'appello si diede attuazione a un principio non sancito a livello costituzionale, ma tradizionalmente riconosciuto dall'ordinamento, in forza del quale ogni controversia poteva essere sottoposta a un duplice esame, sia in fatto che in diritto. Per l'appunto, in sede di decisione del gravame, la controversia, in via di principio, trovava il suo epilogo nella sentenza di appello, nel senso precipuo che l'esame del merito — ferma restando l'ultima istanza di mera legittimità — si arrestava a tale grado del giudizio. Esso postulava, invero, la definitività del secondo esame della lite, escludendo la possibilità che la stessa tornasse al giudice che per primo l'aveva esaminata. Tuttavia, al giudice del gravame era altresì demandato il potere di correggere eventuali nullità, come già accennato, che si fossero verificate nel corso del primo grado del giudizio o nella stessa decisione impugnata. Tale facoltà attribuita al giudice di secondo grado costituiva l'evidente conseguenza di una voluta attenuazione del rigore del principio di doppio grado di giurisdizione. Si era ormai pervenuti ad affermare la regola dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, che nel nostro ordinamento trova espressione nell'art. 161 c.p.c. Secondo tale principio, il giudice d'appello doveva decidere la controversia nonostante le nullità riscontrate nell'attività che aveva condotto alla pronuncia gravata, previa rinnovazione degli atti nulli e senza possibilità di rimettere la causa al primo giudice. Eppure, nonostante l'impostazione seguita dal legislatore, non mancò di prevedere, in via puramente derogatoria, alcune peculiari fattispecie nelle quali era invece espressamente stabilita la rimessione della causa al giudice che per primo l'aveva decisa (cd. appello rescindente). In buona sostanza, si tratta di fattispecie in cui il procedimento di primo grado o non si era affatto svolto — poiché il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto

[42] LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, cit., p. 279

sussistere una preclusione di ordine processuale alla decisione di merito — oppure si era dispiegato irritualmente, ossia in assenza di un presupposto processuale fondamentale, sicché un effettivo giudizio di merito era possibile solo previa sanatoria di tale vizio. In assenza di tali situazioni tassativamente previste dal legislatore, la causa doveva essere trattenuta e decisa dal giudice cui perveniva in sede di gravame.[43]

3. La c.d. controriforma di cui alla legge 14 luglio 1950, n. 581 e il ritorno al *novum judicium*: la crisi della concentrazione processuale.

Nel secondo dopoguerra si pose la questione se mantenere o meno in vigore il codice di procedura civile del 1940; la scelta, come è noto, fu nel senso della sua conservazione, ancorché con le integrazioni e le correzioni introdotte dalla cosiddetta "controriforma" di cui alla legge 14 luglio 1950, n. 581[44]. Con il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, furono pertanto introdotte modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, nonché disposizioni transitorie; tali interventi vennero successivamente ratificati dalla l. 14 luglio 1950, n. 581, e coordinati e attuati dal d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, recante «Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581». La controriforma del 1950 sovvertì letteralmente il sistema processuale, delineando un modello processuale diluito, il quale rovesciava l'impostazione a binario rigido prevista dal codice del 1940. Durante l'attività istruttoria in primo grado, le parti potevano liberamente modificare il *thema decidendum* e il *thema probandum*, nonché chiedere nuove prove o produrre nuovi documenti. Un simile sistema, se consentiva di sfruttare al massimo lo stesso svolgimento del processo in contraddittorio per mettere a punto le proprie strategie di attacco e di difesa in punto di modificazione delle domande, proposizione di nuove eccezioni, richiesta di nuovi mezzi di prova o produzione di nuovi documenti, pagava un prezzo altissimo in punto di razionalità e di ragionevole durata del processo[45]. Per il raggiungimento di tale obiettivo, la controriforma soppresse il regime delle preclusioni dettate in materia di allegazioni, deduzioni e produzioni, incidendo in modo rilevante sulle originarie scansioni di funzionamento del processo e finendo per disarticolarne la struttura, privandola di concentrazione. La nuova

[43] VALITUTTI-DE STEFANO, *Le impugnazioni nel processo civile*, CEDAM, Padova, 1996, *passim*.

[44] Cfr. SCARSELLI, «*In difesa dell'atto di citazione*», in *Judicium*.it , 27 novembre 2019

[45] PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, in *Il Foro Italiano*, vol. 135, n. 11, novembre 2012, p. 325 ss.

normativa ammetteva la possibilità di formulare nuove deduzioni e di procedere a ulteriori produzioni istruttorie per tutto il corso dell'istruzione, «finché il g.i. non abbia rimesso la causa al collegio», come recitava il testo innovato nel 1950 dell'art. 184 c.p.c.[46] Premessa quest'ultima indispensabile dato che l'apertura o meno alle novità in appello discendeva da un'opzione di fondo strettamente connessa alle caratteristiche ed alle finalità del mezzo di impugnazione[47]. Di fatti, la riforma del processo di primo grado, con riferimento in particolare al sistema delle preclusioni, andò sempre di pari passo con la modifica delle norme riguardante l'ampiezza dell'apertura ai nova in appello: il principio della preclusione, per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento con il codice di rito del 1940, si era portato con sé una netta chiusura ai nova in appello, così come la riforma del 1950 che quel principio aveva cancellato aveva riaperto alle novità nel secondo grado di giudizio. La vita del divieto di *nova*, rigidamente imposto dalla precedente versione dell'art. 345 c.p.c. fu, invero, breve. Con la citata controriforma, il secondo comma dell'art. 345 c.p.c. venne sostituito con il seguente testo: «le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio»[48]. Non si poteva, e non si può tutt'oggi, dubitare che l'apertura o meno ai nova in appello fosse questione strettamente connessa alla finalità di tale mezzo di impugnazione: era opportuno osservare, infatti, che il modello delineato dal legislatore del 1950 riprendeva quello del codice del 1865, il quale, tra l'altro, si orientava verso la qualificazione dell'appello come *novum judicium* (*recte*, le parti avrebbero a disposizione tutti gli strumenti difensivi a loro concessi nel primo grado), diversamente da quanto era accaduto nel 1940 con l'avvento del nuovo codice ove si era optato, come noto, per una chiara prospettiva di appello come *revisio prioris istantiae.* Occorre sottolineare come il legislatore del 1950, innovando rispetto al passato, si sia preoccupato, tra l'altro, di eliminare nel testo del codice di rito la qualifica di "sentenza parziale", sostituendola (nella rubrica degli artt. 340 e 361 c.p.c.) con quella di sentenza non definitiva, lasciando tuttavia immutato l'art. 277 c.p.c.[49] Pertanto il collegio e il pretore in veste decisoria potevano

[46] Cfr. MASONI –MARTINO –GRASSELLI, *Il nuovo processo civile*, Torino, Utet Giuridica, 2010. cap. I, § 1.2.
[47] MENGALLI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 230
[48] MENGALLI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 230, nt. 3
[49] Si noti che tale dimenticanza ha creato non pochi problemi di coordinamento

pronunciare, così come il giudice di primo grado, o una sentenza definitiva, o una sentenza non definitiva accoppiata ad ordinanza o una ordinanza. Naturalmente il giudice d'appello pronunziava sentenza definitiva quando definiva il giudizio. Di pari passo, fu emendato l'art. 356 c.p.c., che consentiva al giudice d'appello, trattenuta la causa per la decisione e ritenuta necessaria un'istruttoria o la prosecuzione del procedimento, di pronunciare una semplice ordinanza ovvero una sentenza non definitiva corredata da ordinanza. Tale facoltà era espressamente prevista nell'articolo 356, comma 1, c.p.c.: con l'ordinanza (semplice o accoppiata alla sentenza non definitiva) il giudice d'appello dava dunque disposizioni per l'ulteriore istruzione o per la continuazione della causa e rimetteva le parti davanti all'istruttore. Con la citata riforma, si era altresì provveduto a rimuovere l'obbligatorietà della riserva di impugnazione e ad assicurare quindi l'opportunità di scelta[50] tra impugnazione immediata e, in via alternativa, impugnazione differita, tramite riserva, di tutte le sentenze comunque non definitive. Ancora, l'art. 348 c.p.c., nella sua formulazione originaria, sanciva l'improcedibilità dell'appello in tre ipotesi ben definite: quando l'appellante non si fosse costituito o non avesse depositato il proprio fascicolo, salvo che il giudice, per giustificati motivi e nell'ottica di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, gli concedesse una dilazione durante la prima udienza; e infine, quando, pur essendosi costituito, non fosse comparso alla prima udienza senza giusto motivo. Tale impianto venne radicalmente emendato nella successiva versione della norma, che abbandonò il modello rigido e immediato della declaratoria di improcedibilità per sostituirlo con un meccanismo più graduale e garantista. Si stabilì, infatti, che, qualora l'appellante non si fosse costituito fino alla prima udienza dinanzi all'istruttore, quest'ultimo avrebbe dovuto rinviare la causa ad una successiva udienza – da comunicarsi all'appellante – e che solo in caso di mancata comparizione anche a tale nuova udienza l'appello dovesse essere dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. Si prevedeva poi un ulteriore caso di improcedibilità delineato dal nuovo secondo comma dell'art. 348 co.2 c.p.c. in caso di mancato deposito, da parte dell'appellante costituito, del fascicolo (di secondo grado) alla prima udienza ovvero a quella di rinvio che il

[50] CALIFANO, *L'impugnazione della sentenza non definitiva*, Napoli, Jovene, 1971,.p. 23 ss., il quale ha avuto modo di sottolineare che le innovazioni che hanno rivoluzionato e affinato le impugnazioni avverso la sentenza non definitiva rispondono indubbiamente alle esigenze manifestate dagli operatori del diritto, i quali ritenevano assolutamente inadeguato un impianto normativo che, pur prevedendo molteplici provvedimenti interlocutori, ne vietava un immediato riesame da parte del giudice di grado superiore.

giudice avesse concesso «per giustificati motivi»; disposizione quest'ultima posta al fine di garantire al giudice la conoscenza del provvedimento impugnato[51]. In via preliminare va osservato che la controriforma abrogò l'art. 349 c.p.c., relativo alla nomina dell'istruttore, ancorando tale figura alla disciplina vigente nel primo grado, secondo la quale: la nomina dell'istruttore aveva luogo d'ufficio, a norma dell'art. 168 *bis* c.p.c. o dell'art. 56 disp. att. c.p.c. (a seconda che l'appello fosse stato proposto davanti a un tribunale o a una corte, ovvero davanti a un pretore). La disposizione codicistica dedicata alla trattazione nel procedimento d'appello, art. 350 c.p.c.[52], subì a sua volta un'emenda ad opera della controriforma del 1950: venne infatti confermata la collegialità della fase istruttoria e decisoria, riservando al giudice istruttore la trattazione delle attività preliminari[53], da decidersi con ordinanza reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 357 c.p.c.[54] L'istruttore dichiarava poi – nei casi previsti – con ordinanza, qualora non fossero state sollevate contestazioni, l'inammissibilità dell'appello, ovvero – dopo aver rinviato l'udienza nelle ipotesi stabilite – ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità dello stesso (condannando l'appellante alle spese), ovvero l'estinzione del procedimento d'appello. L'elemento innovativo della controriforma si concretizzava in quanto segue: nel caso in cui fossero sorte contestazioni sull'inammissibilità o sull'improcedibilità o sull'estinzione, il giudice istruttore «provvede a norma dell'art. 187, terzo comma c.p.c.» (art. 350, comma 2, c.p.c.), cioè o rimette le parti al collegio per la decisione immediata della questione o dispone che la questione

[51] BERNINI, *Inammissibilità, improcedibilità ed estinzione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p 141 ss.

[52] Così la norma dell'art. 350 c.p.c. risultante dall'emenda del 1950: «All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilità di esso nei casi previsti nell'articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 nei casi ivi previsti.»

[53] In particolare, il giudice istruttore verificava la regolare costituzione del giudizio e, qualora ne ricorressero i presupposti, ordinava l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., ove si vertesse in un'ipotesi di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti; disponeva, invece, la notificazione dell'atto di appello prevista dall'art. 332 c.p.c. nel caso in cui si vertesse in un'ipotesi di cause scindibili. Qualora poi rilevasse un vizio tale da comportare la nullità della notificazione dell'atto di appello, disponeva che la notificazione fosse rinnovata. In tali evenienze, l'istruttore fissava un'udienza per la prosecuzione del processo, il quale poteva proseguire soltanto se l'ordine impartito avesse avuto esecuzione, ovvero qualora le parti la cui mancanza nel processo aveva determinato l'ordine di integrazione o di notificazione si fossero spontaneamente costituite.

[54] AA.VV. in *Il nuovo appello civile*, a cura di Cecchella, Bologna, Zanichelli, 2017.

sia decisa unitamente al merito[55]; sostituendo pertanto la precedente versione la quale prevedeva semplicemente che in tali casi, l'istruttore, dichiarava «l'inammissibilità dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilità di esso nei casi dell'art. 348, quando a riguardo non sorgono contestazioni». Rimaneva poi immutato il resto *dell'iter*: L'istruttore provvedeva alla riunione degli appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza e, qualora fossero ricorsi gli estremi, dichiarava la contumacia dell'appellato e, nell'udienza fissata per la loro comparizione, delle parti che sono state chiamate ad integrare il contraddittorio. Qualora l'istruttore avesse accertato l'integrità del contraddittorio, procedeva poi al tentativo di conciliazione, ordinando, quando necessario, la comparizione personale delle parti (art. 350, comma 3, c.p.c.). L'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c. disponeva, infine, che «tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357 c.p.c.»; nondimeno, come si avrà modo di osservare, la disposizione richiamata veniva poi a circoscrivere, quanto al reclamo, la portata eccessivamente ampia dell'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c. Di pari passo con la riforma in discorso erano poi le novità circa le modalità con le quali esperire reclamo ai sensi dell'art. 357 c.p.c., la nuova norma sostituiva quasi integralmente la precedente, prevedendo non più un reclamo con procedura autonoma «mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione» bensì veniva stabilito che «il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178, terzo, quarto e quinto comma». Si è sopra osservato che, a norma dell'art. 350, comma 2, c.p.c., all'udienza di comparizione l'istruttore dichiarava con ordinanza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello o l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non fossero sorte contestazioni. Queste ordinanze e quelle sull'esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351 c.p.c., a differenza di tutte le altre per le quali valeva l'art. 177 c.p.c., potevano essere impugnate con reclamo al collegio (o al pretore in sede decisoria) nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si proponeva con le forme previste dall'art. 178 comma 3, 4 e 5 c.p.c.[56] Ma il richiamato comma 3 art. 178 c.p.c. sanciva a sua volta che il reclamo dovesse essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla

[55] ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, voce «Appello (dir. proc. civ.)», Milano, Giuffrè, vol. II, 1958, par. 28, sub «Prima udienza. Attività dell'istruttore».

[56] Cfr. art. 357, comma 1, c.p.c.

comunicazione dell'ordinanza medesima, il che contrastava con quanto disponeva lo stesso art. 357, co. 1, c.p.c. il quale conteneva il richiamo, perché in questa disposizione era stabilito, che il reclamo si sarebbe dovuto proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. L'opinione preferibile era quella che dava sempre la prevalenza alla decorrenza prevista nel testo dell'art. 357, comma 1, c.p.c. (dieci giorni dalla notificazione)[57]. Quindi il reclamo andava proposto con le forme previste nei commi 4 e 5 dell'art. 178 c.p.c. entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della ordinanza, quest'ultima da farsi su istanza di parte. Sul reclamo pronunciava il collegio in camera di consiglio, salvo che trattandosi delle ordinanze di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. (di inammissibilità, di improcedibilità dell'appello o di estinzione del giudizio d'appello), alcuna delle parti (non è quindi necessario l'accordo), prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica (art. 178, comma 5, c.p.c.), avesse proposto istanza al presidente del collegio, perché il reclamo fosse discusso in udienza. In tal caso il presidente avrebbe fissato l'udienza per la discussione, con decreto comunicato alle parti a cura del cancelliere (art. 357, comma 2, c.p.c.). La decisione era pronunciata, come si è prima accennato, con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze di inammissibilità, o di improcedibilità o di estinzione (e ciò per rendere possibile il ricorso per cassazione). Se il reclamo fosse stato accolto, e in tutti i casi di reclamo sulla provvisoria esecuzione (la cui decisione avviene sempre in camera di consiglio), veniva pronunciata una ordinanza (poiché in questi casi il processo proseguiva) non impugnabile[58]. Rammentando che la sentenza di primo grado non era dotata di efficacia esecutiva né durante il termine per proporre appello né per l'intera durata del giudizio di secondo grado, salvo che, su istanza di parte, non fosse stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado a norma dell'art. 282 c.p.c.[59] La clausola di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non poteva essere invece richiesta per la prima volta in appello. La parte interessata poteva soltanto riproporre al giudice d'appello l'istanza di esecuzione provvisoria già avanzata dinanzi al giudice di primo grado,

[57] Si consideri a tal proposito che l'art. 357, comma 1, dopo aver stabilito la decorrenza del termine dalla notificazione, richiamava l'art. 178 per le forme del reclamo; onde doveva ritenersi che il legislatore, per mero errore materiale, avesse richiamato anche il comma 3 di tale articolo, il quale disciplinava invece il termine e la decorrenza del reclamo stesso.

[58] ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, voce «Appello (dir. proc. civ.)», Milano, Giuffrè, vol. II, 1958, par. 30, sub «Ordinanze reclamabili. Pronuncia sul reclamo».

[59] ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, voce «Appello (dir. proc. civ.)», Milano, Giuffrè, vol. II, 1958, par. 29, sub «Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria».

qualora quest'ultimo avesse omesso di pronunciare sull'istanza ovvero l'avesse rigettata. Se, invece, il giudice di primo grado avesse concesso la provvisoria esecuzione, la parte poteva chiedere al giudice d'appello «che revochi la concessione […] e sospenda l'esecuzione iniziata» (art. 283, comma 2, c.p.c.). Queste istanze dovevano essere proposte «con l'impugnazione principale o con quella incidentale» (art. 283, comma 1 e 2, c.p.c.). La riforma del 1950 aveva poi provveduto alla soppressione dell'articolo 284 c.p.c., il principio della proposizione delle istanze di cui sopra con l'impugnazione principale o con quella incidentale, si applicava pertanto anche alle sentenze non definitive[60]. Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria, l'istruttore provvedeva con ordinanza nella prima udienza. Si era già più volte accennato che il giudice di secondo grado – nel caso in cui sussistessero le situazioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. – dovesse rinviare, con sentenza, la causa al primo giudice; anzitutto la controriforma operò un ampliamento delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado: la rimessione avrebbe dovuto essere disposta anche nel caso in cui il giudice di seconde cure avesse riformato la sentenza pronunciata sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c., vale a dire la sentenza resa in camera di consiglio con la quale il giudice di primo grado aveva respinto il reclamo proposto contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione[61]. In relazione al tema in esame, la controriforma dispose altresì un ampliamento del termine assegnato alle parti per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di prime cure, portandolo dal termine perentorio di sessanta giorni a quello di sei mesi. Ci si rese agevolmente conto come un simile modello era destinato rapidamente a fallire; e, in effetti, gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso furono anni bui per lo studio del processo civile[62].

Negli anni settanta, subito dopo l'emanazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, in un momento in cui il movimento sindacale era molto forte, i sindacati ed i partiti politici che li appoggiavano realizzarono un'importante operazione politica volta a sottrarre il processo del lavoro alle disfunzioni del rito cd. ordinario[63]. Tale intervento trovava giustificazione non solo in ragioni di ordine storico, ma anche in esigenze di rango costituzionale; ciò nondimeno, va

[60] ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Milano, Giuffrè, 1956, sub art. 283, p. 277.

[61] ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, voce «Appello (dir. proc. civ.)», Milano, Giuffrè, vol. II, 1958, par. 36, sub «Rimessione al primo giudice».

[62] PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, in *Il Foro Italiano*, vol. 135, n. 11, novembre 2012, pp. 321/322-341/342, p. 325

[63] PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, *op. loc. ultt. citt.*

soprattutto considerato come esso abbia rappresentato l'occasione per sperimentare, nel nostro ordinamento, un nuovo modello di processo. Il nuovo processo del lavoro veniva introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, recante «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie». Il legislatore concepì il rito speciale laburistico in un'ottica marcatamente minimalista, delineando una fase preparatoria talmente articolata da finire quasi per sovrapporsi agli stessi atti introduttivi. Si trattava di un modello creato anche per reazione a quello che era il processo di cognizione della novella del 1950, il quale era stato criticato sotto il profilo della carente articolazione della fase preparatoria, poi solo parzialmente corretta nella prassi applicativa. Si introduceva così un rito speciale caratterizzato da trattazione orale, semplificato nelle forme e concentrato (tendenzialmente in un'unica udienza); tuttavia quel che in tale sede interessa è il fatto che al fine di avere un processo effettivamente concentrato e caratterizzato e da rapporti immediati tra giudice parti difensori e prove, si introduce un rigido sistema di preclusioni[64].

4. Riforme dell'appello civile tra globalizzazione e post-globalizzazione: prospettive e logiche di politica legislativa

L'esigenza di muovere da premesse che leggano le riforme susseguitesi dagli anni Novanta del XX secolo[65] sino a quelle più recenti del secondo decennio del XXI secolo alla luce dei fenomeni storico-politico-sociali rappresenta una *condicio sine qua non* per l'analisi delle sostanziali novità apportate al giudizio d'appello dalle riforme introdotte con i d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. In questa prospettiva, si è inteso arrestare il presente capitolo a seguito di una sommaria ricognizione degli sviluppi che hanno condotto sino agli anni Cinquanta e alla relativa controriforma. La ragione di tale limite temporale si comprende ove si consideri che le riforme successive, a partire dagli anni 90 del XX secolo, maturano sullo sfondo

[64] PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, loc. ult. cit., ove l'A. osserva che «si afferma (secondo una scelta interpretativa subito accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e poi ribadita nel 1977 dalla Corte costituzionale) che l'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio – da formularsi nella più corretta forma del ricorso, e non della citazione – debba, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova relativi ai fatti costitutivi allegati; e che il convenuto, nella memoria difensiva (comparsa di risposta) da depositare in cancelleria dieci giorni prima della prima udienza, debba, a pena di decadenza, articolare la prova contraria, sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i relativi mezzi di prova, nonché "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda"».

[65] *infra* cap. II

di due fenomeni di portata tale da riflettersi profondamente sull'assetto del processo civile nazionale e, per quanto qui maggiormente rileva, sulle impugnazioni, in particolare nei confronti del giudizio d'appello. Il riferimento è, rispettivamente, alla cd. «globalizzazione» e alla fase successiva, sovente definita in termini di «post-globalizzazione». Negli ultimi decenni del 1900 avvenne una vera e propria rivoluzione, rispondente a una precisa configurazione di interessi, che metteva in crisi i tradizionali paradigmi di facile riconoscibilità del potere a cui ci aveva abituato la modernità caratterizzata dalla preminenza degli Stati. A quel punto, non solo le misure giuridiche apprestate dagli stati risultavano in gran parte inservibili a livello globale, «come indumenti rimpiccioliti da un lavaggio sbagliato, ma la stessa trama del potere diventava più complessa e più difficilmente decifrabile […]», così arrivava anche nell'ordinamento italiano quel fenomeno qualificabile come «globalizzazione»[66]. Tra le definizioni che affiorano quanto

[66] Per una disamina chiara del percorso verso la "prima" globalizzazione si rinvia a: GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005; nonché, per ulteriori approfondimenti, a GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2001. In realtà, secondo Galgano, esiste un periodo definito come "post-industriale", durante il quale la globalizzazione avrebbe assunto la sua forma concreta. Negli Stati Uniti, tale fenomeno si manifestò già alla fine degli anni Cinquanta e agli inizi degli anni Sessanta del XX secolo, per poi affermarsi nell'ordinamento italiano intorno agli anni Ottanta. Galgano individua in questo momento l'inizio dell'espansione verso la globalizzazione; in sostanza, si chiude un'era economica e se ne apre un'altra. La società post-industriale si configura anche come la società dell'automazione e del progresso tecnologico, in cui i computer cominciano progressivamente a sostituire molte delle attività umane. Quindi la società della post-industrializzazione apre a nuovi campi economici, anche perché le macchine vanno a sostituire buona parte dell'attività produttiva. In questo periodo si assiste inoltre a quella che può essere definita una "terziarizzazione" della produzione industriale: cresce la classe dei lavoratori impiegati nei servizi e si amplia la categoria dei dirigenti, con la cosiddetta evoluzione neo-manageriale dei «colletti bianchi» negli anni Ottanta. In questa fase, i servizi in espansione non sono più rivolti al consumo individuale, ma sono destinati alle imprese, le quali assumono progressivamente caratteristiche di maggiore complessità, diversificazione produttiva e dimensione transnazionale. Secondo Galgano fondamentale, in quegli anni, è stata l'evoluzione finanziaria dell'economia. In questo contesto, la ricchezza assume una nuova configurazione funzionale all'internazionalizzazione: sebbene il bene immobile, legato a una specifica superficie terrestre, rappresenti pur sempre ricchezza, esso resta statico; la globalizzazione, invece, tende a valorizzare forme di ricchezza mobili e facilmente trasferibili. La ricchezza mobile può essere la proprietà su un bene ma può essere e.g. una società che ha trasferimenti di immobili ma che genera tutta una serie di beni finanziari che possono circolare. Quindi si va verso la creazione di prodotti finanziari, e come sottolinea Galgano, in quest'ottica il contratto cambia di funzione. Il contratto diventa produttore non solo di regole ma anche di prodotti e questo perché il prodotto finanziario viene a crearsi attraverso il contratto. Se un tempo i contratti servivano principalmente a trasferire beni, a partire dagli anni Ottanta, secondo Galgano, essi contribuiscono anche a costruirli, poiché il prodotto finanziario acquista una natura simile a quella di un bene. In sintesi, il periodo post-industriale utilizza i contratti come strumenti per creare e trasferire beni "virtuali", ossia i prodotti finanziari, che assumono la funzione dei tradizionali beni materiali nella circolazione economica. È evidente che questa evoluzione conduce all'affermazione di una globalizzazione di mercato: le economie si configurano come un insieme di mercati finanziari, fenomeno che va ben oltre la mera dimensione comunicativa. Come sottolinea Galgano, se inizialmente le tecnologie favorivano l'espansione della comunicazione, esse diventano rapidamente anche veicolo di prodotti finanziari, generando così nuovi strumenti economici. Chiaramente questo porta ad una circolarizzazione non soltanto di merci ma anche di merci-prodotti finanziari, dei *Know How*, nuovi contratti di *Join Venture* che consentono la collaborazione produttiva al di là dei confini nazionali. In questo contesto si affermano imprese multinazionali e transnazionali, per le quali la nazionalità legata a un territorio non rappresenta più un vincolo. Si supera così la dimensione nazionale, aprendo pienamente alla globalizzazione.

alla globalizzazione, il sociologo Giddens, ne propone una piuttosto chiara e descrittiva mettendo l'accento sulle trasformazioni della società contemporanea che si estende ovunque, in ogni parte del globo, come effetto della globalizzazione[67]. In altri termini, la globalizzazione si sarebbe manifestata, secondo Giddens, attraverso una pluralità di trasformazioni tra loro interconnesse: *i*) sul piano economico, mediante la progressiva eliminazione dei limiti alla circolazione di capitali e merci, che vengono trasferiti oltre ogni confine nazionale e si spostano da una parte all'altra del globo; *ii*) sul piano politico, attraverso un ridimensionamento del ruolo degli Stati-nazione, il cui potere decisionale tende a contrarsi a vantaggio di nuove entità sovranazionali; *iii*) sul piano culturale, con l'emergere di dinamiche di crescente interazione e contaminazione tra ordinamenti e modelli sociali[68]; *iv*) sul piano tecnologico, grazie allo sviluppo e alla diffusione di nuovi sistemi di comunicazione[69]. Un'importante sociologa, Maria Rosaria Ferrarese, ha tuttavia criticato tale ultima definizione di globalizzazione, ritenendola incompleta. Secondo l'A., infatti, la globalizzazione deve essere intesa essenzialmente come «un passaggio di consegne, e dunque di potere, dagli Stati ai mercati»[70], con il progressivo trasferimento di funzioni e capacità decisionali verso questi ultimi. Questa definizione, distaccandosi dalle concezioni meramente descrittive, mette in luce il tratto realmente rivoluzionario del fenomeno, comprensibile appieno solo attraverso l'analisi dei mutamenti, in particolare del loro impatto sulla sfera istituzionale. L'impatto principale è un trasferimento di potere che notiamo per quanto riguarda la sfera delle istituzioni statali e quindi sul piano generale della giuridicità. Come rileva acutamente la Ferrarese la globalizzazione è un fenomeno che non è diretto dal diritto ma

[67] CESAREO, *La società della globalizzazione: regole sociali e soggettività. Una introduzione al tema*, in Vita e pensiero, 1997, III, p. 251 ss. «Secondo Giddens (1992), la tarda modernità (di cui la globalizzazione costituisce elemento centrale), si caratterizza proprio per "lo sradicamento delle attività sociali dalle particolarità dei contesti di presenza". Il concetto di *disembedding*, cioè di sradicamento, riassume, secondo l'autore inglese, le trasformazioni intervenute nel rapporto spazio-tempo e le relative implicazioni nel locale (circostanze di compresenza) e nelle interazioni a distanza (connessioni di presenza e assenza). Giddens sostiene che la globalizzazione si riferisce essenzialmente al processo di "stiramento" subito dalle relazioni tra le forme ed eventi sociali locali distanti, che causa effetti tra loro reciprocamente opposti: da un lato, la contiguità spaziale cessa di essere criterio di regionalizzazione in favore della contiguità tempo reale degli eventi, degli scambi, dei flussi di merci e informazioni; dall'altro lato, la regionalizzazione, cioè la delimitazione di sistemi locali entro il super sistema, vede il sorgere di nuovi ambiti, sia subregionali (società locali, distretti industriali, grandi imprese) sia sovra o transnazionali (l'Unione europea, la NAFTA) in un continuo lavorio che crea nuove identità e determina nuove lacerazioni».

[68] Si pensi, a tal proposito, al semplice fatto che oggi si festeggia comunemente Halloween, mentre appena trent'anni fa tale ricorrenza era pressoché sconosciuta nel nostro Paese. Si tratta di un mutamento culturale, forse non di primaria importanza, ma comunque idoneo a cogliere, in termini concreti, il senso del fenomeno in esame.

[69] GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, il Mulino, Bologna, 1994

[70] FERRARESE, *Poteri nuovi*, Il mulino, Bologna, 2022

è diretto dall'economia[71]. Tale fenomeno ha inevitabilmente determinato una vera e propria mutazione "genetica" del diritto. Con la globalizzazione mutano anche gli attori del processo giuridico: le istituzioni nazionali perdono progressivamente rilevanza a favore di nuovi soggetti, che costituiscono, in sostanza, le nuove istituzioni del contesto globale. Si modificano altresì le modalità di produzione e il funzionamento delle regole giuridiche. Questo fenomeno non cancella la dimensione statale ma ne cambia l'importanza e ne cambia anche la misura d'impatto. In conclusione, la Ferrarese interpreta la globalizzazione come un fenomeno rivoluzionario, caratterizzato da un progressivo passaggio di poteri, dagli Stati al mercato globale, con impatti significativi soprattutto sul piano istituzionale e giuridico. È proprio in questo contesto che il "passaggio di consegne" si manifesta nel panorama italiano e nel processo civile, con l'"ingresso dell'Italia nell'Europa dei diritti", evento che ha reso inevitabile l'adozione di un approccio rinnovato alla giustizia civile[72]. La crisi della giustizia civile, che si manifestò negli anni Novanta, rappresentava, secondo l'ANM, una situazione che «attenta[va] alle garanzie che presidiavano lo svolgimento della vita quotidiana di tutti i cittadini. Favorendo l'astuzia e la prepotenza dei più forti e comprimendo gli interessi dei più deboli, [e in definitiva costituendo] fonte di degrado dei rapporti economici e sociali»[73]. Ne emerge dunque che, più che di una semplice ristrutturazione di un sistema di giustizia volto a garantire le tutele e i diritti dei cittadini, si tratta di intervenire sul cosiddetto «degrado dei rapporti economici e sociali». L'ANM appunto in quest'ottica sottolinea come «una prima serie di interventi deve concernere la disciplina processuale, da porre al passo con le acquisizione più avanzate di altri ordinamenti», aggiungendo che «[…] sembrano necessari interventi volti ad introdurre semplificazioni della struttura attualmente delineata dal codice di rito, anche attraverso incentivi ai contendenti per il contenimento dei tempi processuali e la scelta di moduli più snelli»[74]. Muovendo da tali considerazioni prende forma l'idea di introdurre meccanismi di filtro con funzione di sbarramento, nelle impugnazioni, inizialmente nel giudizio di cassazione[75], e successivamente

[71] FERRARESE, *Poteri nuovi,* passim

[72] ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Deliberazione del comitato direttivo centrale*, Napoli, 7 novembre 1998

[73] ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Deliberazione del comitato direttivo centrale*, cit., loc. cit.

[74] ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Deliberazione del comitato direttivo centrale*, cit., loc. cit.

[75] ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Deliberazione del comitato direttivo centrale*, cit., loc. cit.

«sembrano ormai maturi i tempi per una revisione del giudizio di cassazione. […] Può poi prevedersi la definizione del procedimento in camera di consiglio in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso»

anche in appello. Ancora l'ANM ritiene «[…] opportuna l'introduzione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, che consentano alle parti […] di pervenire a soluzioni consensuali delle liti […]. Strumenti di questo tipo, diffusi in altri ordinamenti […] verrebbero altresì a far emergere le richieste di giustizia che i costi della lite fanno restare sommersi». Da queste poche parole emerge con chiarezza la direzione assunta: un'inclinazione che conduce dall'orizzonte del processo inteso come tutela dei diritti verso un modello più coerente con i fenomeni della globalizzazione, caratterizzato da procedure più rapide, meno dispendiose e, soprattutto, orientate alla risoluzione dei conflitti. Il giudizio d'appello, alla luce di tale contesto, ha progressivamente conosciuto un fenomeno di contenimento strutturale. Inizialmente con la riforma introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, mediante la riduzione della facoltà di deduzione dei cosiddetti "*nova*", con le modifiche introdotte dall'art. 345 c.p.c. che provede non solo il divieto di nuove domande, ma anche di quello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e di nuovi mezzi di prova e con l'eliminazione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione[76]. Successivamente, a partire dalla L. 18 giugno 2009, n. 69[77], per la cassazione, e con la L. 22 giugno 2012, n. 83[78], per l'appello, furono introdotti sofisticati sistemi di "filtro" volti a precluderne in *limine litis* l'accesso. In particolare, in appello si era ed è soliti parlare di "filtri in appello"[79]. A tali meccanismi si affiancava una normativa sempre più rigorosa e dettagliata, che dichiarava l'inammissibilità dell'atto di appello qualora la sua redazione risultasse difforme ai requisiti stabiliti dall'art. 342 c.p.c. Se la globalizzazione può essere descritta come un fenomeno circoscritto comunque a uno spazio fisico, il globo, oggi non possiamo più parlare di globalizzazione *tout court*, bensì di una fase di "post-globalizzazione"[80].

Già Galgano aveva individuato, già Galgano aveva individuato, nell'era della società post-industriale, l'affermazione di una dimensione che supera quella del globo, indirizzandosi verso un nuovo ambito: il cyberspazio. Si tratta di uno spazio non più fisico, ma generato dalla

---

[76] Cfr. FERRI, *L'appello*, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di Taruffo, UTET, 2000, p. 440

[77] *Infra* Cap II par. 2

[78] *Infra* Cap II par. 3 nonché Cap. III par. 4

[79] Si usa il plurale poiché, secondo l'opinione dominante, l'appello, alla luce della riforma di cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, avrebbe introdotto un primo filtro con l'interpolazione dell'art. 342 c.p.c. e un secondo filtro con l'introduzione degli artt. 348-bis ss. c.p.c. (cfr. *infra* Cap. III, par. 4).

[80] Se ci si riflette, la globalizzazione possiede una dimensione fisica, essendo originata dall'idea di circolazione di merci, capitali e persone in tutto il globo; tale fenomeno presenta quindi sia una dimensione fisica sia una dimensione spaziale, seppur di portata globale.

tecnologia; in tal senso, si può affermare che, già nella prima globalizzazione, erano presenti i semi della post-globalizzazione[81]. Con il sostanziale fallimento della globalizzazione, già a partire dalla crisi finanziaria del 2008[82], è emerso chiaramente che il passaggio successivo sarebbe stato quello verso una nuova dimensione, centrata sulle tecnologie emergenti. Le nuove tecnologie sono in grado di sostanzialmente andare a ridurre, se non annullare, sia la dimensione dello spazio sia quella del tempo. Questi fenomeni, nell'usa, pur nascenti da contesti anarchici saranno ben presto cavalcati dal potere, già a partire dagli anni 90[83]. Con l'avvento della post-

[81] Sul punto, anche la Ferrarese aveva intravisto i semi della post-globalizzazione già nel periodo della prima globalizzazione; si rinvia, in particolare, ai volumi FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2000, nonché FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

[82] DORE-PONTERI, *La finanziarizzazione dell'economia globale, in Stato e mercato*, Il Mulino, dicembre 2008, p. 373 ss. ««Finisce un'era nel momento in cui due banche d'affari tagliano i rischi e si trasformano in *holding* bancarie (holding companies)». Così titola *Vinternational Herald Tribune* del 23 settembre 2008, riportando la notizia della richiesta di Morgan Stanley e di Goldman Sachs di rinunciare ai vantaggi moltiplicatori di denaro, mai prima così pericolosi, della leva finanziaria illimitata, delle operazioni fuori bilancio e della segretezza, in cambio della sicurezza relativa di una regolata banca di depositi. Titoli analoghi circa la fine di un'era avrebbero ben potuto comparire settanta anni fa, in seguito alla regolazione del sistema bancario avvenuta sotto la presidenza Roosevelt. Ma è legittimo restare scettici. E tutt'altro che facile invertire i sottostanti processi di finanziarizzazione che hanno in maniera così evidente caratterizzato il capitalismo di libero mercato dalla fine della seconda guerra mondiale, originati principalmente negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna ma poi allargatisi al mondo intero».

[83] Questi fenomeni nascono dalle idee di gruppi poliedrici (costituiti sia da scienziati delle scienze dure p.e. informatici, ingegneri, matematici ma anche politologi, letterari e filosofi) che ad un certo punto hanno cominciato ad elaborare le loro teorie di tipo politico. Questi movimenti, emersi inizialmente negli anni '80 e '90, venivano comunemente associati ai cd. *Cyberpunk* e, in parte, si ricollegavano ai movimenti antagonisti degli anni '70, pur configurandosi come una loro rielaborazione modificata. Parliamo di movimenti rivoluzionari che lavoravano tendenzialmente nell'ombra. Sostanzialmente, questi gruppi elaboravano teorie politiche che trovarono successivamente espressione nei movimenti cosiddetti *Cypherpunk*, ossia comunità più ristrette che iniziarono a considerare la tecnologia non solo come strumento, ma come vero e proprio mezzo di lotta politica e di affermazione di un nuovo modello di potere. Il primo problema affrontato da questi gruppi riguardava la tutela della privacy e il controllo dell'informazione, questioni strettamente connesse alla libertà dell'individuo e alla distribuzione del potere. Già a quell'epoca, seppur embrionale, quei movimenti avanzavano idee rispecchianti una società del controllo fondata su tecnologie e che a questo problema, il quale si rifletteva sull'eliminazione della libertà dell'individuo, era necessario trovare un rimedio. Questi movimenti dunque nascono con un'idea libertaria e si riconnettono chiaramente ad un'idea di tipo anarchico classico ma anche a idee di tipo anarchico capitalistiche. Si arriva all'idea da parte di questi gruppi che una soluzione al problema sopra enucleato sarebbe una sorta di "camuffamento" dato dalla crittografia. Quindi si punta ad aggirare il controllo centralizzato, il quale sicuramente è un controllo che va a favorire molto alcuni soggetti detentori del potere a scapito di tutti gli altri; si tratta di uno strumento, la crittografia, di lotta politica rivoluzionaria. Premesso che una delle informazioni sottoposte al controllo del potere è la moneta, va osservato che anche questa, come tutte le altre informazioni, rappresenta un'informazione di valore. Quindi i *Cypherpunk* avevano pensato di sottrarre tutte le informazioni al potere costituito ma anche il potere sulla moneta. Sulla base di quanto ora detto, questi movimenti teorizzano una società orizzontale il cd. «modello Blockchain»: non più una società dove gli archivi, le informazioni sono controllate dal vertice ma una società nella quale tutti hanno accesso alle informazioni e dove le informazioni non hanno un controllo centralizzato. Questa era dunque l'impostazione che ha portato ad una intensa attività politica e ad una affermazione di visioni che erano in parte anarcocapitaliste, in parte anarchiche pure e che ha generato quella visione di sfondo di tipo politico filosofico che poi ha implementato la ricerca tecnologica degli strumenti, arrivando a parlare di «strumenti tecnologici di tipo politico», definizione coniata da Langdon Winner, i quali avrebbero un impatto dirompente e sarebbero capaci di demolire il potere costituito (a tal proposito si rimanda a WINNER, *Do artifacts have politics?,* in Daedalus, V. 109, n. 1, 1980, p. 26 ss.). È chiaro che questi movimenti, fondati su principi di anarcocapitalismo, furono oggetto di persecuzioni; alcuni dei loro membri furono addirittura incarcerati.

globalizzazione non si parla più della geografia fisica del globo, ma di una dimensione ulteriore, che trascende lo spazio territoriale: quella del cyberspazio, ossia dell'infosfera. i assiste altresì a una progressiva dissoluzione della dimensione temporale, poiché l'"istante tecnologico" tende ad affermarsi quale nuova unità di misura del tempo. Si crea dunque una dimensione di rete, il materiale diventa l'immateriale e il corporeo diventa l'incorporeo della rete. La nuova economia globale della post-globalizzazione è priva di luoghi e quindi si cancella il problema di confini: si trasferisce in altri termini il "campo di battaglia" in un altro luogo, quello creato in via tecnologica. Il cyberspazio diventa una forma di estrazione, indeterminata e il diritto di conseguenza perde il suo dove completamente. Se, dunque, le istituzioni della prima globalizzazione conservavano pur sempre una dimensione tendenzialmente verticistica, il cyberspazio si caratterizza invece per una struttura diversa: una dimensione nella quale il potere non si concentra in centri gerarchicamente ordinati, ma si disperde secondo una logica reticolare. Si afferma così un nuovo modello organizzativo, quello dei nodi e della rete, reso possibile dallo sviluppo delle tecnologie, la cd. *blockchain*. Si tratta un contesto di nodi paritari rispetto ai quali ogni soggetto che partecipa alla rete ha il controllo di tutto ma resta assoggettato al collegamento con i vari nodi. Si parla quindi di dimensioni che annullano i modelli di potere noti e a tal risultato si può pervenire solamente con il trasferimento del tutto nell'infosfera. Nell'ambito delle riforme della giustizia civile – e segnatamente già con quella introdotta dal d.lgs. 149/2022, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206 – è possibile ravvisare una significativa spinta nella direzione ora delineata, espressasi anzitutto nell'elevazione della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali a principio generale[84]. Il principio di sinteticità e chiarezza è stato

D'altronde il loro obiettivo era un sostanziale smantellamento dello stato, di tutte le istituzioni verticistiche; in altri termini, il *leitmotiv* era abbattere il potere costituito, che essi individuavano e personificavano nelle istituzioni statali. Queste istituzioni di vertice, a loro avviso, dovevano essere sostituite con un "processo competitivo di mercato" (idea sottesa all'anarcocapitalismo). Questo processo era costituito da una trama di agenzie, associazioni, organizzazioni private, imprese che si muovevano in maniera reticolare e libera nel contempo erodendo le prerogative dei servizi che tradizionalmente lo Stato avrebbe dovuto garantire, servizi che, peraltro, non sempre si rivelavano efficienti o di rilevante utilità. In sostanza, l'obiettivo era quello di realizzare una completa tabula rasa della dimensione statale, sostituendola con una sfera dominata da un mercato pienamente libero e privo di vincoli centrali. Nei confronti di tali movimenti, inizialmente percepiti come una minaccia, il potere politico finì per riconoscere, con il tempo, l'esistenza di un *quid* di interesse potenziale. Il potere politico, da quel momento, smise di perseguitare tali movimenti e iniziò a osservarli con attenzione. A partire dagli anni '90, negli Stati Uniti, si sviluppò un filone di studi scientifici consolidato attraverso un simposio annuale dedicato alla crittografia, in cui esperti di diverse discipline confrontavano le proprie ricerche sugli sviluppi tecnologici nel settore. Da tale momento, il potere cominciò a intravedere in queste tecnologie un *potenziale strumento di dominio non trascurabile* (corsivi miei) e la necessità di superamento da un mondo globalizzato a un mondo post-globalizzato.

[84] V. *infra* cap III Par. 2.2.

interpretato e disciplinato dal legislatore come parametro funzionale, in sostanza, a favorire l'estrazione dei dati rilevanti dagli atti processuali[85]. A ben vedere, la libertà assoluta nella scrittura e nella costruzione dell'argomentazione rischierebbe di porsi in frizione con l'esigenza di consentire tale operazione di estrazione dei dati. Sinteticità e chiarezza si pongono in sostanza in un senso prodromico dunque al passaggio verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo. Un esempio emblematico è fornito dal D.M. 7 agosto 2023, che introduce l'obbligo di indicare le cosiddette «parole chiave». Inizialmente, tra gli avvocati, suscitò qualche perplessità circa la loro funzione. La *ratio*, tuttavia, è chiara: il giudice richiede le parole chiave perché esse consentono di inserire rapidamente l'atto in un sistema informatico, senza dover procedere alla lettura integrale del documento. Al contempo, un atto sintetico è un atto in cui le parole chiave risultano individuabili con maggiore facilità, rispetto a un documento caratterizzato da una costruzione argomentativa complessa e articolata. Un ulteriore elemento del processo di trasformazione verso un modello di giustizia coerente con l'ottica della post-globalizzazione si riscontra nella nuova fase introduttiva del processo di primo grado, introdotta dal d.lgs. 149/2022 poi emendata dal correttivo di cui al d.lgs. 164/2024[86], che si sviluppa in poche battute concentrate nelle fasi iniziali della causa. Le memorie ex art. 183, comma 6º, c.p.c. perdono la loro collocazione tradizionale successiva all'udienza di trattazione e vengono anticipate[87]. Gran parte dell'attività istruttoria e dell'articolazione argomentativa si svolge dunque in questa fase preliminare, anche al di fuori di un contraddittorio pienamente effettivo e reale, per cui, giunti all'udienza, la trattazione sostanziale del processo risulta sostanzialmente completata. Tutto questo, ragionandoci, sarebbe funzionale all'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale: limitando al massimo le possibilità di trattazione, delle parole che possono rientrare, viene a prefigurarsi un campo più delimitato e molto più semplice da gestire per far funzionare gli strumenti di giustizia predittiva e generativa. E dunque, alla luce di quanto precede, come si può ben comprendere, il legislatore è intervenuto, tuttavia "in modo cauto", riservando uno spazio inteso come scudo, rappresentato dalle impugnazioni. In sostanza, in questo grosso progetto di riforma avviato con il d.lgs. 149/2022 e portato aventi dal d.lgs. 164/2024, il

[85] GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, Giappichelli, 2023, p. 46 ss.
[86] *Infra* Cap I par. 6
[87] Cfr. gli attuali art. 171 bis c.p.c. nonché 171 ter c.p.c.

legislatore ha reso più praticabili le impugnazioni, ristrutturando il ricorso per cassazione ma per quanto interessa in questa sede, l'appello. L'appello è stato reso maggiormente praticabile, è stato razionalizzato ed è stato sostanzialmente sgonfiato rendendolo quasi insussistente il cd. filtro in appello. Pertanto, considerando che il giudizio di primo grado, in un futuro prossimo, sarà gestito in larga parte attraverso l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, si è ritenuto opportuno rendere più praticabile il giudizio di impugnazione, e in particolare l'appello. L'idea, in termini più concreti, può essere sintetizzata così: «non essendo del tutto prevedibile quale esito emergerà dal primo grado, è opportuno garantire che i giudizi di impugnazione siano ben strutturati, in modo da costituire un effettivo strumento di tutela».

CAPITOLO II

IL GIUDIZIO D'APPELLO NELLA STAGIONE DELLE RIFORME DEL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO: — 1. LE RIFORME DI CUI ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, AL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 E AL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40: LA CESURA CON LA TRADIZIONE PROCESSUALE DEGLI ANNI CINQUANTA — 2. LA RIFORMA DI CUI ALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69: VERSO UN'ASSERITA ATTUAZIONE DELL'ART. 111 COST. NEL SEGNO DELL'EFFICIENZA — 3. LA RIFORMA DI CUI AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONV. IN L. 7 AGOSTO 2012, N. 134: L'EFFICIENZA CHE SI FA "FILTRO". LA NUOVA FISIONOMIA DELL'APPELLO TRA ARTT. 342 E 348-BIS SS. C.P.C.— 4. L'ALBA DI UNA NUOVA STAGIONE DI RIFORMA NEL PERIODO DELLA XVIII LEGISLATURA: IL DISEGNO DI LEGGE S/1662 — 5. SEGUE. L'ATTUAZIONE DEL PNRR E IL PERSEGUIMENTO DELL'EFFICIENZA NEL PROCESSO CIVILE: LA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021, N. 206. — 5.1. SEGUE. LA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021, N. 206: DALLA DISCIPLINA DI SETTORE ALLA RIFORMA DI SISTEMA — 5.2. SEGUE. L'ATTUAZIONE DEI PRINCÌPI DI DELEGA. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO A.G.407— 5.3. SEGUE. LA RIFORMA DELL'APPELLO, RIFLESSIONI DOTTRINALI A MARGINE DELLA RIFORMA CARTABIA — 6. LA XIX LEGISLATURA E LA CRISI ATTUATIVA DEL PNRR: DAL CORRETTIVO DI CUI AL D.LGS. 164/2024 AL D.L. 117/2025. L'ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL'APPELLO CIVILE

1. Le riforme di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: la cesura con la tradizione processuale degli anni Cinquanta.

Già da prima della globalizzazione gli stati "sovrani" avevano frequentato le strade del diritto internazionale. Anzi, per circa un secolo, «il diritto internazionale aveva funzionato come un "mite civilizzatore delle nazioni", secondo l'espressione di Maratti Koskenniemi»[88], conducendo non solo alla conclusione di vari trattati internazionali, ma anche ad alcune organizzazioni internazionali, a partire dalla Società Delle Nazioni, nata nel 1919 per iniziativa delle potenze vincitrici del primo conflitto mondiale, per rafforzare la pace, cooperazione e sviluppo, poi fallita. Soprattutto nel secondo dopoguerra, gli slanci verso l'internazionalizzazione si intensificarono, inscrivendosi in un assetto nel quale la sovranità degli Stati si conciliava con una cornice internazionale fondata su fruttuose intese e solidi rapporti commerciali, secondo il disegno che trovò compimento negli accordi di Bretton Woods del 1945, i quali inaugurarono un lungo periodo di pace e prosperità. Tuttavia, gli sforzi rivolti a temperare, se non a superare,

[88] FERRARESE, *Poteri nuovi*, cit., p. 54 ss.

lo schema tradizionale delle sovranità statali serpeggiavano già da tempo tra vari politici e giuristi europei. Fu dunque l'Europa, che la sovranità l'aveva inventata, a proporsi di re-inventarla sulle macerie del secondo conflitto mondiale, con un progetto di natura squisitamente istituzionale, che avrebbe condotto fino all'idea della sovranazionalità, per consolidare la pace, i diritti umani e lo sviluppo economico[89]. Quel progetto, avviato negli anni 50 del Novecento attraverso prime iniziative di cooperazione economica — quali la CECA e, successivamente, la CEE — recava sin dalle origini anche più ampie ambizioni politiche, destinate a trovare progressivo compimento nel processo di integrazione culminato nell'Unione europea. In una prospettiva in parte diversa si collocava invece la globalizzazione affermatasi negli ultimi decenni del Novecento, espressione di un'urgenza prevalentemente economica, alimentata da nuovi interessi commerciali e finanziari che esigevano una progressiva compressione della tradizionale sovranità statale, soprattutto in funzione della promozione delle logiche del mercato. Anche sulla scorta delle importanti innovazioni tecnologiche che permettevano di mettere in scacco la logica dei confini politici, gli stati erano spinti ad atteggiamenti inclini all'internazionalizzazione. Quest'ultima, tuttavia, si collocava entro coordinate del tutto nuove, orientate verso un progetto che individuava nella federazione tra Stati il modello istituzionale più idoneo a favorire lo sviluppo di un'economia progressivamente svincolata dai tradizionali condizionamenti politici[90], e per limitare i poteri degli stati stessi, rimuovendo molte interferenze nella vita economica. Gli Stati — tra cui l'Italia — che, a partire dagli anni Settanta, erano gravati da una profonda crisi economica e di credibilità, anche sotto la pressione degli ambienti internazionali e delle promesse di prosperità legate alla cd. *New Economy*, connessa allo sviluppo delle nuove tecnologie, mostrarono una crescente propensione ad assumere impegni internazionali sempre più stringenti, orientandosi con decisione verso le forme del multilateralismo. Gli ultimi anni del 900 furono anni di grande slancio in tale prospettiva e ridisegnarono, nella direzione ora menzionata, le misure giuridiche, con sensibili scostamenti rispetto al passato[91]. Se fino ad allora

[89] FERRARESE, *Poteri nuovi*, cit. p. 55 ss.

[90] Progetto già preannunciato nel 1939 da Friedrich von Hayek

[91] Come rileva FERRARESE, *Poteri nuovi*, cit. p. 60, «Nel nuovo scenario tendeva a incrinarsi la configurazione formale delle istituzioni internazionali fissata nei manuali di diritto internazionale: esse tendevano ad assumere caratteri istituzionali meno nitidi e definiti e recepivano varie misure di *soft law*, ossia di diritto sprovvisto di forza di sanzioni, che sciola spesso verso zone di diffusa informalità. Ancor più, la tendenza verso tratti informali e ampie zone di *soft law* ha riguardato altre formazioni attive nello scenario del potere pubblico globale, come i cosiddetti "regimi internazionali", o i network globali, ossia gruppi e forum come il G7 o il G20: entità che mostrano un

l'Italia aveva prevalentemente esercitato la propria azione entro i confini del territorio nazionale, in quel periodo anch'essa fu investita dalle dinamiche della globalizzazione e dal conseguente riassetto degli equilibri di potere. Così emerse un interessante fenomeno, definibile in termini di "traslochi", connotato da una spiccata componente di imprenditorialità politica. Questo fenomeno determinò una significativa pluralizzazione dello scenario del potere, pur in un contesto contraddistinto da intensa competizione. [92] Si osservava così una tendenza, anticipatamente individuata da Foucault come «autolimitazione della ragione di governo»[93], per cui il controllo del potere pubblico nazionale tendeva ad attenuarsi, con conseguente «passaggio di consegne» a organismi sovranazionali, quali l'Unione Europea. Questo processo, acutamente indicato come «cambiamento da government a governance»[94], era animato da un chiaro intento di efficienza ed effettività: due termini che corrispondono a uno sguardo economico sul diritto, i quali implicano che le regole siano confezionate in modo da raggiungere i risultati perseguiti, e che lo facciano con il minor dispendio di energie. Alla luce di queste premesse, gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso rappresentarono un periodo di intensa riflessione e confronto sulle tradizionali categorie processualistiche e sugli strumenti tecnici necessari a superare la crisi, sempre più profonda, della giustizia civile. La commissione giustizia del Senato non esitava a descrivere tale situazione di crisi come una tendenza verso l'ingiustizia e l'inefficienza[95], cui si accompagnava la conseguente esigenza di ammodernare una macchina giudiziaria che iniziava progressivamente a manifestare segnali di cedimento. Si decise di non operare per una riforma organica del codice di rito[96] bensì di perseguire obiettivi più limitati e circoscritti volti a fornire

profilo giuridico sfumato, e che tuttavia svolgono ruoli tutt'altro che secondari. […] Formazioni prive d strutture formali e permanenti, che funzionano come reti di collegamento tra stati diversi, e che hanno caratteri fluidi, poco formalizzati, spesso misti tra potere pubblico e privato. Concepite come puri forum di discussione e di progettazione, somigliano alle prolunghe di un tavolo. Che si usano solo in occasioni particolari, e a cui siede un numero variabile degli ospiti. Superata l'occasione, le prolunghe scompaiono sotto il tavolo, ma lasciano comunque una traccia e conseguenze più o meno visibili».

92 FERRARESE, *Poteri nuovi*, cit., p. 27, «Gli abiti di sartoria che indossava il *government*, ossia il potere pubblico (soprattutto leggi e decreti), pur continuando a funzionare a livello nazionale, sono stati in buona sostanza riposti nell'armadio, o addirittura in soggetta, e soppiantati dal ricorso a nuove vesti meno formali, in gran parte riconducibili all'etichetta della governance: un termine dai contorni sfumati […]».

93 NYE JR, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York, Basic, 1990

94 FERRARESE, *Poteri nuovi*, cit., p. 60 ss.

95 MELIADÒ, *Presentazione del convegno*, in *Nuovo processo civile e giudice unico. La giustizia tra crisi e riforme*, a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuffrè, 1998, La commissione giustizia del Senato descrive la crisi degli anni 80-90 del 1900 come «una complicata celebrazione di riti assurdi e spesso indecorosi, indirizzata ad allontanare nel tempo la realizzazione dei diritti, consentendo una sorta di radicamento dell'ingiustizia»

96 Per completezza si rammenta che nel 1981 fu redatto un disegno di legge delega di riforma del codice di procedura civile, in cui il processo a cognizione piena era modellato sul processo del lavoro. Il disegno di legge non

una risposta alle esigenze di innovazione più immediate. In quest'ottica, di «provvedimenti urgenti»[97], si muoveva la prima incisiva riforma del rito ordinario di cognizione contenuta nel d.d.l. 1288, presentato alle Camere dal Guardasigilli, on. prof. Giuliano Vassalli. Dopo un ampio dibattito parlamentare, si giunse all'approvazione della l. 26 novembre 1990, n. 353, significativamente intitolata ai «provvedimenti urgenti per il processo civile». Il legislatore del 1990 in realtà non compì una scelta di campo particolarmente ampia né parve voler considerare l'andamento comparato delle coeve esperienze straniere – segnatamente quelle francese e tedesca, le quali, già negli anni Settanta, avevano dato vita a profonde riforme dei rispettivi ordinamenti processuali; tali interventi, di grande interesse, avevano significativamente rafforzato il ruolo direttivo del giudice, soprattutto sotto il profilo della direzione materiale del processo, avvicinando così il modello a un sistema di contraddittorio libero ma sorvegliato da un giudice "forte" – tuttavia optò per un intervento minore, limitandosi, in definitiva, a espungere la novella degli anni Cinquanta e a ripristinare, in larga misura, l'impianto originario del codice, il tutto ispirato a un criterio di maggiore concentrazione del processo, con l'obiettivo ultimo di accelerarne i tempi e di porre rimedio alla grave crisi che, in quegli anni, affliggeva la giustizia civile[98]. Tra le molteplici innovazioni della legge 353/1990 si segnala anzitutto la reintroduzione, dopo la pessima esperienza della novella degli anni 50, delle preclusioni deduttive ed istruttorie *(*in forza delle innovazioni apportate ai testi degli artt. 183 e 184 c.p.c.)[99].

---

fu sorretto dal governo e finì con l'essere abbandonato senza essere stato mai esaminato dalla commissione giustizia del senato.

97 CAPPONI, *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in Riv trim. dir. e proc. civ., III, 2013, p. 0855 ss. «[…] il legislatore utilizza la decretazione d'urgenza per introdurre norme a contenuto processuale; e tuttavia, fermo restando che proprio in materia processuale tale pratica andrebbe seriamente scoraggiata, va sùbito replicato che in [varie] occasioni s'è fatto ricorso a tale strumento o per rinviare l'entrata in vigore di leggi processuali (com'è avvenuto dopo la l. n. 353 del 1990, Provvedimenti urgenti per il processo civile, sino all'elaborazione di una legge ad hoc che della prima ha appunto regolato soltanto l'entrata in vigore), o per utilizzare uno strumento di produzione semplificata e privilegiata allorché il contenuto del decreto-legge non facesse che riprodurre testi varati da autore voli Commissioni ministeriali, già ampiamente discussi nelle aule parlamentari».

98 DENTI, *Introduzione*, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di Taruffo, Utet, 2000, p. 1: ove viene sottolineato altresì che «Purtroppo, la riforma è mancata nell'altro settore che pure avrebbe richiesto interventi radicali, ossia la revisione delle circoscrizioni giudiziarie».

99 PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, cit., p. 325, ove l'A. precisa il funzionamento del nuovo sistema di preclusioni introdotto dalla riforma del 1990: «Nella comparsa di risposta il convenuto (oltre a prendere "posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda": precetto sfornito di sanzioni esplicite) deve, a pena di decadenza, sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, proporre domanda riconvenzionale e dichiarare di voler chiamare in causa un terzo: tali attività devono essere effettuate venti giorni prima della prima udienza, in quanto si modifica in tal senso l'art. 171, 2° comma; nella prima udienza di trattazione l'attore, a pena di decadenza, deve proporre le eccezioni e le domande che sono conseguenza delle eccezioni del convenuto; ancora nella prima udienza, in cui è previsto come obbligatorio l'interrogatorio libero delle parti, si dovrebbe determinare in modo tendenzialmente definitivo il *thema decidendum* ed il *thema probandum*; se richiesto, al

Come già rilevato, al mutare del modello del giudizio di primo grado corrisponde inevitabilmente un mutamento del giudizio di appello, in particolare del regime dei *nova*. Il modello di gravame che scaturì dalla riforma degli anni 90 risultava senz'altro chiuso ai *nova,* rispetto alla generale apertura che caratterizzava la disciplina previgente. Il legislatore del 1990, nel novellare l'art. 345, co.3 c.p.c., aveva preso come riferimento l'art. 437, co.2, dettato per il rito del lavoro e oggetto dell'intervento di riforma succitato del 1973. Le due disposizioni erano formulate in modo similare[100], pur sussistendo comunque significative differenze. Sia per il rito ordinario che per il rito del lavoro non erano ammissibili «nuovi» mezzi di prova, con l'eccezione del giuramento decisorio, salvo che l'organo giudicante non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione. [101] Solo l'art. 345 c.p.c. prevedeva espressamente tra le deroghe al divieto l'impossibilità per la parte di dedurre (o produrre) la prova. Infine solo l'art. 437 c.p.c. prevedeva una deroga al divieto *dei nova* per il giuramento estimatorio. Volgendo lo sguardo più nel dettaglio agli effetti della riforma sull'art. 345 c.p.c., anzitutto il primo comma veniva emendato sostituendo al «rigetto» delle domande nuove la — tecnicamente più corretta — dichiarazione di inammissibilità. Dunque, alla luce della nuova formulazione, l'introduzione di una domanda nuova — proposta con l'atto di appello o anche formulata in comparsa — doveva essere dichiarata inammissibile anche d'ufficio dal giudice. [102]. A parte questa novità terminologica, la novella del 1990 confermò, nell'art. 345 co.1, I parte, c.p.c., il divieto di domande nuove in appello. D'altra parte, poiché l'oggetto del giudizio di appello coincideva – e coincide tuttora –

termine della prima udienza, il giudice dovrebbe fissare un doppio termine perentorio per le richieste istruttorie e la produzione dei documenti. Il testo originario dell'ultimo comma dell'art. 183 prevedeva inoltre che il giudice "se richiesto, ove ricorrano giusti motivi" (più chiaramente e correttamente il testo della bozza allegata al parere del C.S.M. del 1987 parlava di "complessità della controversia") potesse concedere una appendice scritta per la precisazione della domanda e delle eccezioni e per la controreplica del convenuto alla replica effettuata dall'attore in udienza».

[100] Così la formulazione dell'art. 345 c.p.c. risultante dalla riforma degli anni Novanta: «Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Si riporta, altresì, il testo dell'art. 437, comma 2, c.p.c.: «Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa».

[101] MENGALI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Lusio-Vaccarella, cit., p.257 ss.

[102] Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4712.

almeno tendenzialmente, nella misura in cui domande ed eccezioni siano riproposte, con quello del giudizio di primo grado, non sono ammesse domande nuove, salvo le cosiddette consequenziali, vale a dire quelle che si pongono quale sviluppo logico o cronologico di domande già proposte: interessi, frutti o altri accessori maturarti dopo la sentenza impugnata e risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (*recte* dopo la deliberazione della sentenza impugnata)[103]. Si tenga ben presente che per stabilire quando si ha domanda nuova, si dovrà fare necessariamente ricorso ai principi di identificazione delle azioni (*personae*, *petitum* e *causa petendi*)[104]. Prescriveva poi l'art. 345 co.2 c.p.c., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, che «non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio». Con questa norma il legislatore della riforma ha cercato di adeguare la logica delle preclusioni introdotte nel giudizio di primo grado al giudizio di appello e ha seguito la falsa riga della correlativa disposizione dettata per il processo del lavoro, vale a dire l'art. 437, co. 2, c.p.c., innovando rispetto al liberale regime del secondo comma della precedente versione dell'art. 345 c.p.c.[105] Tuttavia, il perentorio tenore dell'art. 437 c.p.c. («non sono ammesse nuove eccezioni») è stato però temperato dall'apertura alle eccezioni che siano «rilevabili d'ufficio»[106]. L'art. 345, al co. 3, come emendato dalla legge 353/1990, disponeva infine che «non sono ammessi *nuovi* mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio». Due, pertanto, i quesiti da risolvere: i) che cosa debba intendersi per nuovo mezzo di prova; ii) che cosa debba intendersi per indispensabilità. Quanto al primo, la distinzione tra prova "nuova" e prova "non nuova" sarebbe da rinvenire nel senso che: «se la prova è stata in concreto già richiesta e (illegittimamente non ammessa), potrà trovare ingresso nel processo di secondo grado attraverso l'art. 356, comma 1, c.p.c., se invece non è stata oggetto di richiesta istruttoria sarà soggetta ai limiti attinenti alle novità»[107]. Diversamente argomentando, le disposizioni

[103] Così, Cass., 13 dicembre 1988, n. 6775; nonché, in dottrina, Montali – Corona, *L'appello civile*, *op.cit.*, p. 73.

[104] MONTANALI-CORONA, *L'appello civile*, cit., p.72

[105] MONTANALI-CORONA, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.

[106] Cfr. Cass., Sez. Un., 8 gennaio 1997, n. 89, secondo cui il divieto di eccezioni nuove, di cui all'art. 437 c.p.c., deve intendersi riferito alle sole eccezioni in senso stretto, e non anche alle mere difese o alle eccezioni in senso lato.

[107] Cfr. MENGALI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Lusio-Vaccarella, cit., p. 259 ss.

concernenti le novità in appello dovrebbero essere coordinate con quelle relative alle preclusioni del primo grado. Una prova non richiesta in primo grado, pur essendo possibile, se ritenuta «non nuova», non ricadrebbe nell'ambito applicativo delle norme sullo *ius novorum*, ma unicamente in quello delle preclusioni proprie del giudizio di primo grado. Tuttavia è parsa assai preferibile, data la presenza (nonché collocazione sistematica) delle norme di cui all'art. 345 e 437 c.p.c. che altrimenti «sarebbero del tutto inutili»[108], la tesi secondo cui non si debba commistionare il tema dei nova con quello delle preclusioni proprie del primo grado[109]. Tale impostazione è risultata dominante anche alla luce delle fondamentali pronunce delle Sez. Un. nn. 8203 e 8204 del 2005 — rispettivamente dedicate al rito ordinario e al rito del lavoro — le quali hanno ripreso il ragionamento testé richiamato, attribuendo rilievo al significato di prova «indispensabile» quale mezzo idoneo a superare il limite allo *ius novorum*, a prescindere dalla possibilità per le parti di averne richiesto l'ammissione in primo grado. Quanto al requisito di indispensabilità le Sezioni Unite, sempre nel 2005[110], sottolinearono testualmente che «il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale o incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. art. 184, comma 1.; art 420 comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado»[111]. Cionostante, era difficile ammettere che, almeno a livello semantico, una prova indispensabile non fosse anche rilevante; la soluzione che pareva preferibile (ma non dall'unanimità), in via generale risultava quella per cui prova indispensabile fosse una prova rilevante, ammissibile e non superflua[112]. Quanto all'atto d'appello si segnala che, nell'ottica della concentrazione, si è

[108] BALENA, *Le preclusioni istruttorie*, in Giusto proc. civ., 1, 2006, p. 45 ss., ove l'A. critica la tesi della cd. ultrattività delle preclusioni di primo grado ritenendo che il problema dei nova in appello debba essere risolto attraverso l'applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c.

[109] MENGALI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Lusio-Vaccarella, cit., p. 261; nonché G. Balena, *Le preclusioni istruttorie*, op. cit.

[110] Il riferimento è a Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8283

[111] Cass. 20 aprile 2005 n. 8283

[112] RUFFINI, *La prova nel giudizio civile di appello*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 281.

seguita l'emenda di cui al procedimento in primo grado ossia che in base all'art. 342 c.p.c., come modificato dalla legge 353 del 1990, nel giudizio d'appello ordinario, specularmente al primo grado, l'atto introduttivo, aveva la forma di citazione ad udienza fissa; la riforma sancì inoltre, al co. 2 art. 342, che «Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163- bis», pertanto, non vi era dubbio che, nella fissazione della prima udienza con l'atto d'appello, dovessero essere rispettati i nuovi termini. Quanto poi alla costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., questa doveva avvenire secondo le forme e i termini per i procedimenti avanti il tribunale e quindi con le modalità per i procedimenti di primo grado davanti a tale organo giudiziario[113].

La costituzione dell'appellato (poiché anche qui la legge rinviava alle forme e ai termini per il procedimento di primo grado) era da effettuarsi mediante il deposito in cancelleria (ai sensi dell'art. 166 c.p.c.), della comparsa di risposta. Essa doveva avvenire almeno venti giorni (o dieci giorni in caso di abbreviazione) prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello e, appunto, con il deposito in cancelleria del fascicolo che doveva contenere la comparsa di risposta, la copia della citazione d'appello notificata, la procura alle liti nonché eventuali documenti offerti in comunicazione[114]. La disciplina della proposizione dell'appello incidentale si presentava modificata e innovata, in coerenza con la tendenza alla concentrazione delle attività nel giudizio di appello: in particolare esso – a norma del novellato art. 343 c 1 c.p.c. – doveva essere proposto, «a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166», venendo così meno la possibilità di proporlo nella prima udienza o in quelle previste dagli articoli 331 e 332 c.p.c. Si segnala, altresì, la nuova formulazione dell'art. 348 c.p.c., la quale, al fine di perseguire l'obiettivo di limitare l'utilizzo del mezzo di impugnazione, soppresse l'esplicita previsione di improcedibilità per mancato deposito, da parte dell'appellante, del fascicolo e della copia della sentenza impugnata. Nella

[113] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., p. 14, ove si precisa che quanto alla costituzione dell'appellante non era: «più consentito (…) costituirsi fino alla prima udienza, né la costituzione tempestiva dell'appellato può valere ad attribuirgli nuove facoltà. Del resto, la stessa norma dell'art. 348, 2° comma, facendo riferimento a un'altra ipotesi di improcedibilità – ossia alla mancata comparizione alla prima udienza e a quella cui sia stata rinviata la causa – fa menzione di una "anteriore costituzione" dello stesso appellante, che non può essere se non tempestiva».

[114] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., loc. cit. ove si specifica che in sede di costituzione: «L'appellato dovrà pertanto proporre le difese e prendere posizione sui fatti che sono posti a fondamento dell'appello, indicando eventualmente i mezzi di prova, e formulare le eccezioni che non si ritengano escluse dal generale divieto dell'art. 345»

disciplina previgente alla riforma del 90', era consolidato un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, secondo cui la sanzione dell'improcedibilità si applicava anche quando il fascicolo, regolarmente presentato e poi ritirato, non fosse restituito nel termine prescritto; la stessa conseguenza si verificava, inoltre, qualora, pur essendosi l'appellante costituito, non avesse presentato il fascicolo alla prima udienza davanti al giudice istruttore, ovvero, pur presentandolo, in esso mancassero i documenti prodotti in primo grado o la copia della sentenza appellata[115]. Il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. non contemplava più tali previsioni, riducendo le ipotesi di improcedibilità a due, distinte e puntualmente disciplinate nei commi primo e secondo. Alla luce della l. n. 353/1990, l'improcedibilità si configurava, anzitutto, nei casi di mancata o tardiva costituzione dell'appellante, non essendo più consentita né la fissazione di un'ulteriore udienza, né la costituzione tardiva fino alla prima udienza. Se, invece, l'appellante, pur costituito nei termini, non compariva alla prima udienza, il collegio, con ordinanza non impugnabile, doveva rinviare la causa a una nuova udienza, della quale la cancelleria ne dava comunicazione all'appellante; soltanto qualora anche a quest'ultima quest'ultimo non fosse comparso, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. Altre cause di improcedibilità non erano più previste. Permaneva, tuttavia, la questione circa la rilevanza di ulteriori ipotesi di inattività dell'appellante — quali la mancata presentazione del fascicolo, l'omessa inserzione di documenti o di copie della sentenza appellata, o la mancata restituzione del fascicolo prima della decisione — rispetto alle quali la dottrina riteneva che, pur venendo meno la sanzione processuale dell'improcedibilità, tali omissioni potessero rilevare sul piano del merito, conducendo al rigetto dell'appello qualora avessero impedito al giudice di valutare il fondamento del gravame[116].

La riforma aveva inoltre eliminato la figura del giudice istruttore e, conseguentemente, abrogato l'art. 357 c.p.c., che prevedeva la reclamabilità al collegio delle ordinanze dello stesso in materia di procedibilità. La forma della decisione è stata così rimodulata: la pronuncia negativa dell'eccezione di improcedibilità veniva adottata con ordinanza, mentre quella affermativa, in quanto idonea a definire il giudizio, assumeva la forma di sentenza. Ritornati, pertanto, a un modello di appello quale *revisio prioris instantiae* — come voluto dal legislatore degli anni quaranta in sede di redazione del codice — e sanata la deriva verso un *novum judicium* introdotta con la

[115] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., loc. cit.
[116] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., loc. cit.

novella del 1950, ulteriori e significative innovazioni furono apportate al giudizio d'appello dalla riforma degli anni Novanta[117]. Anzitutto, come già accennato, va segnalato il mutamento nella composizione dell'organo giudicante in appello. La l. n. 353/1990 aveva sancito una trattazione integralmente collegiale del giudizio di secondo grado, eliminando la figura del consigliere istruttore[118]. Orbene fissata la rigida collegialità dell'appello, la nuova disciplina imprimeva alla fase di trattazione la massima concentrazione attribuendo al collegio gran parte delle attività già spettanti al giudice istruttore ma imponendo nella prima udienza l'esaurimento di una serie di attività preliminari[119] (cfr. art. 350 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 353/1990). La disposizione in esame si collegava con quella dell'art. 356 c.p.c. la quale introduceva talune emende in coerenza all'applicazione della regola della trattazione collegiale; la norma di cui all'art. 356, co.1 c.p.c. prevedeva che il collegio potesse emanare provvedimenti per l'assunzione di nuove prove, qualora, beninteso, ne avesse valutato affermativamente l'ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; il collegio avrebbe potuto inoltre ordinare la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado[120]. Eliminato il rinvio della causa dinanzi all'istruttore, in tale ipotesi – e in ogni altra in cui il collegio avesse impartito disposizioni comportanti la prosecuzione del procedimento – il collegio stesso pronunciava ordinanza provvedendo a norma degli artt. 191 ss. c.p.c., trovando così applicazione le disposizioni che regolano l'assunzione dei mezzi di prova. Per l'assunzione delle prove, il collegio avrebbe dunque dovuto fissare un'ulteriore udienza dinanzi a sé, essendo esclusa la possibilità di delegare a uno dei suoi componenti il compimento degli atti istruttori[121]. Di fondamentale importanza

---

[117] Cfr. FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., loc. ult. cit.

[118] BERNINI, *L'istruzione e la decisione*, in *Il nuovo appello civile*, diretto da Cecchella, cit., p. 168

[119] Il collegio doveva anzitutto verificare la regolare costituzione in giudizio delle parti e, ove occorresse, ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre la notificazione prevista dagli artt. 331 e 332 c.p.c.; nella stessa udienza, era tenuto a dichiarare la contumacia della parte appellata e, nell'ipotesi di mancata costituzione dell'appellante, l'improcedibilità dell'appello principale. In caso di mancata costituzione dell'appellato, qualora fosse stato rilevato un vizio di nullità della notificazione, il collegio doveva disporre la rinnovazione dell'atto. Esso doveva inoltre provvedere alla riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza e, infine, poteva procedere al tentativo di conciliazione, ordinando, quando necessario, la comparizione personale delle parti. Va rilevato in particolare e sulla traccia del rinvio generale alle norme che regolano il procedimento di primo grado che nell'ambito delle attività dirette a verificare la regolare costituzione in giudizio delle parti, devono attribuirsi al collegio tutti i poteri previsti dall'art. 182 c.p.c. (nonché quelli di cui all'art. 291)

[120] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., p.21.

[121] Per completezza, si rammenta che restano immutate le preclusioni relative alle sentenze non definitive: l'art. 356, comma 1, c.p.c., conferma infatti l'«applicabilità della norma di cui al n. 4 del 2° comma dell'art. 279», prevedendo che, qualora il collegio riformi una sentenza di primo grado definitiva su questioni preliminari o pregiudiziali, pronunciando una sentenza non definitiva, debba con ordinanza disporre per l'ulteriore istruzione della causa.

risultava, poi, l'art. 282 c.p.c., come novellato dalla l. 353/1990, il quale disponeva – ribaltando l'assetto previgente – che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti»; parimenti, l'art. 337, comma 1, c.p.c., in considerazione dell'avvenuta soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, stabiliva che «l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa». L'art. 283 c.p.c., anch'esso novellato dalla l. 353/1990, prevedeva che «il giudice d'appello, su istanza di parte proposta contro l'impugnazione principale o quella incidentale, quando ricorrano gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata». Poiché la trattazione dell'appello era divenuta collegiale, sull'istanza di sospensione - proponibile dalla parte soccombente con l'appello principale o incidentale - doveva provvedere il collegio stesso nella prima udienza di trattazione. La nuova formulazione del testo dell'art. 283 c.p.c., individuava invece una duplice fattispecie del provvedimento inibitorio diretto *i)* o a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza o *ii)* la sua esecuzione. Il criterio distintivo tra le fattispecie era puramente cronologico, con riferimento al momento in cui si fosse compiuto il primo atto di esecuzione[122]. Ciò detto al collegio, esaurite le attività previste nell'art. 350 c.p.c. e eventualmente quelle dell'art. 351 c.p.c. sopra esaminate, poteva prospettarsi l'alternativa di dover provvedere sulle istanze istruttorie delle parti oppure, se esse non sono ammissibili o se non sono proposte istanze di mezzi di prova, di decidere la controversia. In quest'ultima ipotesi il collegio avrebbe dovuto invitare le parti alla precisazione delle conclusioni disponendo per le attività previste dall'art. 190 c.p.c. Nulla innova la legge di riforma circa il contenuto della sentenza d'appello; in tal senso poteva aver luogo una decisione di rito oppure di merito. Il legislatore intervenne, tuttavia, sul secondo comma dell'art. 336 c.p.c., riscrivendolo in termini pressoché coincidenti con la formulazione originaria del codice del 1942. Nel testo originario la norma prevedeva che la riforma della sentenza estendeva i suoi effetti agli atti dipendenti della sentenza riformata; la novella del 1950 aveva subordinato l'effetto espansivo cd. esterno alla riforma in appello con sentenza passata in giudicato ed estendendolo anche ai provvedimenti oltre che agli atti dipendenti. La novità era chiaramente ispirata dall'intento di eliminare incentivi alla proposizione del ricorso per cassazione. Inoltre la sentenza

[122] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, cit., p.22.

di appello estendeva immediatamente i suoi effetti agli atti compiuti dipendenti dalla sentenza riformata e ai provvedimenti emessi.

La l. 353/1990 fu solo l'inizio di un decennio tra i più tormentati e ricchi di iniziative nel campo del processo civile, una legislazione fondata su un asserito parametro di urgenza, che si concluse con un vero e proprio *restyling* del processo civile[123]. Il percorso di riforma volto a fronteggiare la crisi della giustizia civile — segnata da un numero crescente e ormai insostenibile di arretrati — proseguì la propria traiettoria attraverso una profonda ristrutturazione della magistratura onoraria, chiamata a concorrere all'efficienza del sistema giudiziario. Tale processo, avviato nel 1984 e conclusosi nel 2006, incise in modo significativo sull'assetto dei giudici minori e, per riflesso, sulla stessa fisionomia del giudizio d'appello. Da segnalare, anzitutto, che l'emenda agli artt. 339 e 341 c.p.c. — in particolare a quest'ultimo — rivestì un rilievo peculiare. La norma in esame è stata infatti oggetto di un susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno progressivamente ridefinito l'ambito applicativo. In un primo momento, la legge 30 luglio 1984, n. 399, recante «Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore», aveva sancito l'inappellabilità delle sentenze del conciliatore; successivamente, con la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, il legislatore aveva invece previsto l'appellabilità delle sentenze di quest'ultimo innanzi al tribunale[124]. Conseguentemente a ciò, in contrasto con

[123] Tra i principali interventi legislativi che hanno inciso sul codice di procedura civile a partire dal 1990 si segnalano: la l. 26 novembre 1990, n. 353, recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile»; la l. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace; la l. 11 febbraio 1992, n. 128, modificativa dell'art. 413 c.p.c.; la l. 7 giugno 1993, n. 183, sulla trasmissione di atti a mezzo fax; la l. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato; la l. 21 gennaio 1994, n. 53, sulle notificazioni a mezzo avvocato; il d.l. 7 ottobre 1994, n. 57, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, con modifiche alla l. 374/1991, alla l. 353/1990 e agli artt. 166, 168-bis c.p.c. e 76 disp. att.; il d.l. 31 maggio 1995, n. 218, in tema di diritto internazionale privato; il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 534, che introduce, tra l'altro, l'art. 186-quater; la l. 24 febbraio 1997, n. 27, che sopprime l'albo dei procuratori; la l. 27 maggio 1997, n. 141, modificativa dell'art. 83 c.p.c.; la l. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva dei giudici onorari aggregati; il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado; il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in tema di pubblico impiego; la l. 18 giugno 1998, n. 192, sulla subfornitura; la l. 30 luglio 1998, n. 281, sui diritti dei consumatori; la l. 3 agosto 1998, n. 302, che consente la delega al notaio nelle vendite con incanto; e infine il d.l. 21 settembre 1998, n. 328, conv. in l. 19 novembre 1998, n. 339, modificativo della l. 276/1997.

[124] ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 49 ss. «la figura del conciliatore è stata sostituita, per effetto della l. n. 374/1991, con quella del giudice di pace, all'esito di un lungo dibattito relativo alla necessità di riforma del giudice onorario. Per quanto qui rileva, vennero novellati l'art. 113, 2° co., c.p.c., a norma del quale il giudice di pace decideva secondo equità le controversie di valore inferiore a lire un milione, scomparendo ogni riferimento al limite dell'osservanza dei principi regolatori della materia, e, dall'altro, l'art. 339, 3° co., c.p.c., che sanciva l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità necessaria, in tal modo confermando — salve rare eccezioni — una scelta già caratterizzante la disciplina precedente. Per contro, le sentenze rese in cause di valore superiore a tale soglia avrebbero dovuto essere decise secondo diritto e, come tali, sarebbero state impugnabili con l'appello».

l'indirizzo precedentemente seguito dal legislatore in relazione alle sentenze del conciliatore — ricorribili soltanto per Cassazione ai sensi dell'art. 339, 3° comma, nella sua formulazione previgente — le sentenze del giudice di pace divennero possibile oggetto del giudizio d'appello, purché pronunciate su controversie di valore superiore a lire due milioni. Sotto tale limite, le decisioni erano attribuite a un giudizio equitativo e come tali potevano essere oggetto di ricorso per Cassazione[125].

Si giunse dunque ad un ulteriore passaggio — sempre nell'ottica di una riduzione dei tempi processuali, di una maggiore efficienza e di una razionalizzazione dell'apparato giudiziario — con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado». L'art. 1, comma 1, del decreto stabiliva che «L'ufficio del pretore è soppresso[126], fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario». La formulazione dell'art. 341 c.p.c. venne pertanto coordinata alla luce della soppressione dell'ufficio del pretore, con il conseguente trasferimento delle relative competenze al tribunale, in attuazione dell'introduzione del giudice unico di primo grado. Il giudice d'appello, essendo sempre di grado superiore rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata, sarebbe risultato pertanto: il tribunale, in caso di appello avverso le sentenze del giudice di pace appellabili; la corte d'appello, invece, nel caso di appello proposto contro le sentenze del tribunale, sia che questo abbia giudicato in composizione monocratica sia in composizione collegiale. Sempre in attuazione della riforma del giudice unico, il giudice d'appello non sarebbe più stato necessariamente un giudice collegiale: la collegialità veniva infatti mantenuta soltanto dinanzi alla corte d'appello, ma non più dinanzi al tribunale [127]. Alla riforma del giudice unico si dovevano, altresì, le interpolazioni operate sull'art. 351 c.p.c. — volto, beninteso, a recepire l'introduzione della nuova figura — nonché sull'art. 352 c.p.c., recante la disciplina della fase decisoria del giudizio d'appello: sono

[125] FERRI, *Appello nel diritto processuale civile*, 1995, cit., p.21.

[126] In buona sostanza la soppressione del pretore e l'accentramento presso il tribunale miravano a evitare la dispersione di risorse umane e materiali, riducendo il numero di uffici giudiziari e rendendo più coerente la distribuzione delle competenze territoriali.

[127] Cfr. art. 350, 1° co., così come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ai sensi del quale «davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico».

state in conseguenza previste due discipline diverse a seconda che la fase decisoria avvenga davanti alla corte d'appello ovvero davanti al tribunale in funzione di giudice d'appello delle sentenze del giudice di pace. In questo duplice significato deve essere inteso il termine "giudice": come collegio della corte d'appello o come tribunale in composizione monocratica[128].

Nel quadro normativo così delineato, il legislatore è nuovamente intervenuto – a distanza di quasi un decennio – con d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80). In particolare, l'art. 339, comma 3, c.p.c. a séguito dell'emenda *de qua* ha previsto che le sentenze pronunciate secondo equità necessaria[129], a far data dal 2 marzo 2006, sarebbero state appellabili davanti al tribunale in composizione monocratica. Con tale previsione veniva abbandonato il legame che la precedente disciplina aveva per lungo tempo istituito fra sentenza resa secondo equità necessaria e inappellabilità[130]. Va fin da subito posto in luce come il sistema di impugnazione, così come elaborato dalla giurisprudenza anche a seguito della pronuncia della core costituzionale del 2004 n. 206[131], abbia significativamente inciso su tale intervento normativo in quanto l'appello è dato oggi proprio per gli stessi motivi che quella giurisprudenza riconosceva potessero essere posti a base dell'impugnazione per cassazione avverso le sentenze secondo equità necessaria, vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. La *ratio* della modifica in parola risiedeva nell'esigenza di «filtrare l'accesso alla suprema corte delle cause bagatellari, in considerazione del fatto che minore si sarebbe mostrata la percentuale dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate dal tribunale in sede d'appello rispetto a quella dei ricorsi esperiti direttamente contro le sentenze

---

128 MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*: *Il processo di cognizione*, II, Giappichelli, Torino, 2009, p. 489

129 MANDRIOLI–CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Giappichelli, Torino, 2021, «nel nostro ordinamento, il giudizio di equità imposto o necessario riguarda solo il giudizio innanzi al giudice delle cause minori, ossia il giudice di pace, […] ed entro un limite di valore (euro 1.100) della controversia, inferiore al limite di competenza di questo giudice».

130 ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative,* cit., p. 50

131 Con tale decisione la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 113, 2° co., c.p.c., per contrasto con gli artt. 24, co.1 e 101, co.2 , Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace fosse tenuto all'osservanza dei principi informatori della materia. Secondo la Corte, infatti, l'unica concezione dell'equità compatibile con la Costituzione è quella che opera alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva, non potendo il giudizio di equità essere considerato come un giudizio extragiuridico.

in unico grado del giudice di pace»[132]. L'appello previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., emendato dal d.lgs. 40/2006, ne uscirebbe configurato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata, a differenza dell'appello di cui all'art. 339, comma 1, c.p.c., generalmente riconosciuto quale gravame pieno e completo[133]. Il legislatore aveva avvertito pertanto l'esigenza di adattare il giudizio d'appello alla particolare natura della sentenza impugnata e pertanto veniva delineato un appello attraverso il quale, risultava circoscritta la possibilità di far valere errori di diritto, ma anche, non poteva essere «richiesta *sic et simpliciter* una nuova valutazione delle prove (potendo solo gli accertamenti di fatto essere sindacati attraverso il controllo, nei limiti appresso indicati, della motivazione)»[134].

2. La riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69: verso un'asserita attuazione dell'art. 111 Cost. nel segno dell'efficienza.

All'avvenire del XXI secolo il legislatore nazionale, a seguito delle pressioni ricevute dal comitato dei ministri di Europa, ebbe a interpolare l'art. 111. Cost. nel 2001 introducendo a livello costituzionale il parametro della cd. ragionevole durata del processo e con la l. 24 marzo 2001, n 89 (cd. Legge Pinto) il processo sarebbe dovuto durare al massimo tre anni in primo grado, due in appello e uno in sede di legittimità. Tutte queste previsioni programmatiche necessitavano di una loro attuazione sul piano ontologico e così un intervento incisivo sul giudizio d'appello volto a ridurre la durata media era imprescindibile. In tale prospettiva, la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante per l'appunto «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», rappresentò il primo e più incisivo intervento di attuazione delle norme programmatiche in materia di efficienza della giustizia, inaugurando una stagione di riforme ispirate alla semplificazione, alla concentrazione e alla razionalizzazione del giudizio civile, nonché a un più marcato contenimento dei tempi del processo. Quanto all'appello la riforma sembrò altresì recepire, come si vedrà, una serie di problematiche insorte in giurisprudenza e in dottrina dovute alla novella degli anni 90,

---

[132] ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., p.51

[133] CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*: *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, II, Torino, 2021, p. 474; nonché, *ex multis*, ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative,* cit*.,* p. 53; LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile: commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Giuffrè, 2006, p. 61.

[134] ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative,* cit., p. 54

apportando soluzioni di taglio "correttivo". In attuazione del principio della ragionevole durata del processo, la riforma del 2009 introdusse incisive modifiche all'intero impianto codicistico, volte a razionalizzare la struttura del giudizio civile e a ridurre i tempi di definizione delle controversie: *inter alia*, *i)* l'interpolazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., con l'introduzione del principio di non contestazione, operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, all'art. 115 c.p.c., secondo cui «il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». La scritturazione *per tabulas* del principio di non contestazione all'interno del Libro I del codice avrebbe attribuito rango di principio generale a una tecnica di semplificazione probatoria che già trovava un indiretto fondamento normativo nelle disposizioni dettate tanto per il rito ordinario (art. 167 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 416 c.p.c.). L'introduzione del principio *de quo* rispondeva a una chiara finalità di efficientamento della ragionevole durata del processo e, infatti, rispetto a una prima impostazione dottrinale più temperata[135], è andata progressivamente affermandosi – soprattutto ad opera della giurisprudenza – la tesi secondo cui la non contestazione incide direttamente sulla delimitazione del *thema probandum*[136]: il fatto non specificamente contestato diverrebbe dunque incontroverso e pacifico, e pertanto escluso dal perimetro dell'onere probatorio (*recte*, considerato come se fosse provato), realizzando così indirettamente un alleggerimento del lavoro dei giudici. Ulteriore intervento ha riguardato *ii)* la riduzione a tre mesi della maggior parte dei termini per la riattivazione del processo (artt. 50, 296, 297, 305, 307, 353, 392 c.p.c.) e a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione, in luogo del precedente di un anno (art. 327 c.p.c.). Di particolare interesse risultò altresì *iii)* l'introduzione del cd. "filtro in Cassazione", che comportò altresì una modifica dell'ordinamento giudiziario. Quest'ultimo si configurava come un meccanismo fondato sull'attività di una «apposita sezione» (art. 376 c.p.c.), divenuta la sesta

[135] La lettura in questione, favorita principalmente dalla dottrina, agganciava l'effetto della non contestazione sul piano dell'onere della prova, nel senso che se il convenuto non avesse contestato i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda si sarebbe verificato un vantaggio a favore dell'attore che sarebbe stato sollevato dall'onere di dare prova a quei fatti (cd. *relevatio ad onere probandi*). Un vantaggio che si sarebbe giocato sul piano della ripartizione degli oneri di prova, quindi non avrebbe sollevato il giudice dall'accertamento di quel fatto.

[136] Già in epoca risalente — e, dunque, anteriormente all'introduzione del secondo periodo dell'art. 115, comma 1, c.p.c., ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69 — le Sez. Un., con sentenza 9 gennaio 2002, n. 762, avevano affermato che «la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto rende quel fatto incontroverso e non bisognoso di prova, poiché l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua della regola di condotta di cui all'art. 167, comma 1, c.p.c. — che impone al convenuto di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda — espunge il fatto stesso dagli accertamenti istruttori».

sezione civile, cui era attribuito il compito di una preliminare valutazione di ammissibilità, volta a consentire una rapida definizione in camera di consiglio dei ricorsi manifestamente fondati, infondati o inammissibili (art. 360-bis c.p.c.)[137]. *iv)* Fu inoltre introdotto il nuovo procedimento sommario di cognizione[138], inserito dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di rito (artt. 702-bis, 702-ter, 702-quater c.p.c.). L'intento del legislatore era quello di fornire all'attore, per le controversie meno complesse, un procedimento più snello e semplificato rispetto al rito ordinario, ma idoneo a sfociare in un provvedimento — reso in forma di ordinanza — capace, se non impugnato, di acquistare efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c. L'ambito di applicazione del rito non era limitato a determinate materie, potendo essere utilizzato per qualsiasi domanda rientrante nella competenza del giudice monocratico (art. 702-bis c.p.c.), con esclusione delle cause di cui all'art. 50-bis e di quelle attribuite al giudice di pace[139]. *v)* Tra le innovazioni più significative introdotte in chiave di razionalizzazione e accelerazione processuale, merita particolare menzione l'introduzione, ad opera dell'art. 52, comma 4, della legge n. 69/2009, del nuovo art. 81-bis disp. att. c.p.c., rubricato «Calendario del processo». Tale istituto, volto a evitare l'eccessiva diluizione della fase istruttoria, prevedeva la predeterminazione vincolante delle scansioni temporali del giudizio mediante un programma processuale condiviso, il cui rispetto obbligava tutte le parti (per gli avvocati, in particolare, la violazione del calendario costituiva illecito deontologico). La *ratio* dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. risiedeva dunque nell'intento di dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo civile, mediante la compressione dei tempi di trattazione e la razionalizzazione delle attività istruttorie. Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato — e rammentando come, a un modello di primo grado connotato da più rigorose preclusioni, corrisponda fisiologicamente un giudizio di appello maggiormente chiuso *ai nova* — *vi)* la riforma è nuovamente intervenuta sull'art. 345 c.p.c., modificandone il terzo e ultimo comma. Essa ha introdotto, ora *per tabulas*, un ulteriore giro di vite mediante la previsione espressa del divieto di produzione di nuovi

[137] MANDRIOLI–CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*: *Il processo di cognizione*, II, 2021, Giappichelli, Torino, P. 270.

[138] Per una più approfondita disamina in ordine all'ambito applicativo del rito sommario di cognizione monocratico, v. TARASCHI, *Ambito applicativo del rito sommario di cognizione monocratico*, in *IUS* Proc. civ., 2 febbraio 2018.

[139] BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, *I processi speciali e l'esecuzione forzata*, III, Cacucci Editore, Bari, 2019, p. 3 ss.

documenti, fatta salva — beninteso — l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto provvedervi per causa a sé non imputabile, soluzione che, in precedenza, era stata riconosciuta unicamente in via interpretativa. Le già citate sentenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 8202 e 8203 del 2005 avevano espressamente incluso i documenti tra le prove soggette alla limitazione allo *ius novorum* di cui all'art. 345 c.p.c. La legge 18 giugno 2009, n. 69, fece proprio tale orientamento, recependolo *per tabulas* nel comma 3 del medesimo articolo. Rammentando l'annosa questione del requisito dell'«indispensabilità», si poneva il problema di conciliare il documento — quale prova precostituita — con un giudizio, in definitiva, di ammissibilità, rilevanza e non superfluità, che normalmente ha ad oggetto, o quantomeno si forma in via preventiva rispetto alla decisione, le prove costituende. Certo è che, per quanto concerne i documenti, il giudizio di indispensabilità non potrà logicamente precedere l'acquisizione del documento stesso, per l'ovvia considerazione che — al fine di valutarne l'indispensabilità — il giudice deve necessariamente esaminarne il contenuto. Partendo da tale impostazione, si è osservato come appaia discutibile una soluzione che pretenderebbe di far discendere l'inammissibilità del (nuovo) documento, e dunque l'impossibilità di tener conto di esso ai fini della decisione, dal giudizio con cui il giudice, dopo aver esaminato e valutato il contenuto del documento, stabilisca che quest'ultimo non gli è utile o necessario, per l'appunto, per la definizione dell'appello[140]. Ne consegue che il giudice esaminerà sempre la prova precostituita, ponendola eventualmente a fondamento della decisione solo ove la ritenga ammissibile, rilevante e non superflua. Altra tesi invece affermava che anche i documenti fossero assoggettabili ad un preventivo giudizio di ammissibilità e rilevanza[141]. Viste le posizioni della dottrina, in giurisprudenza non poteva non esserci un certo imbarazzo sul come concretamente il giudizio di indispensabilità della prova documentale dovesse essere eseguito. La Cassazione, nel 2011, cercando di sanare il contrasto [142], stabilì che, ai fini del soddisfacimento del requisito di indispensabilità delle prove documentali, «non è necessaria, tuttavia, l'adozione di un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell'ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza d'appello,

[140] Così BALENA, *Le preclusioni istruttorie*, cit., p. 106.
[141] RUFFINI, *La prova nel giudizio civile d'appello*, cit., p. 222 ss.
[142] Il riferimento è a Cass., 15 novembre 2011, n. 23963

dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova è stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio»[143]. *vii*) Premesso quanto sopra in ordine all'art. 115 c.p.c., e in particolare all'interpolazione concernente i «fatti non specificamente contestati», deve rilevarsi che — trattandosi di norma di portata generale — essa troverebbe applicazione anche nel giudizio d'appello. Invero, se l'espressione è intesa nel senso che, di fronte ai fatti allegati *ex adverso*, il convenuto debba proporre una diversa ricostruzione degli stessi, la c.d. mera difesa, pur astrattamente ammissibile, risulterà tuttavia inutile, poiché il giudice d'appello dovrà comunque applicare il disposto dell'art. 115, comma 1, primo periodo. Una contestazione specifica, invece, si tradurrà nell'allegazione di un nuovo fatto e sarà pertanto inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., qualora il fatto sia da qualificarsi come eccezione (salvo che si tratti di eccezione rilevabile d'ufficio); mentre, se il fatto è inquadrabile come fatto secondario, l'allegazione sarà ammissibile anche in sede di gravame, secondo l'orientamento interpretativo prevalente. Ne consegue che la soluzione dipende dalla natura del fatto oggetto di contestazione — principale o secondario — e, sotto tale profilo, non può sottacersi come sia tuttora controverso se l'onere di specifica contestazione riguardi anche i fatti secondari: nell'ipotesi negativa, resterebbe aperta la via alle mere difese[144]. *viii)* La l. 69/2009 incise poi sull'art 353 c.p.c. – relativo all'appello rescindente - in un duplice modo. In particolare modificò la rubrica eliminando il riferimento alle ragioni di "competenza"[145] e abbreviando della metà, come già anticipato, il termine perentorio previsto per la riassunzione del processo che passò da sei mesi a tre mesi Il previgente art. 353, comma 4, c.p.c. contemplava

[143] Cass., 15 novembre 2011, n. 23963, la quale, in altre parole, ha stabilito che: i) la valutazione dell'«indispensabilità» non deve necessariamente precedere l'ammissione della prova; e ii) è sufficiente che il giudice d'appello dia atto in motivazione — anche per implicito — della ragione per cui la prova documentale è stata ritenuta indispensabile ai fini del giudizio.

[144] Cfr. MENGALLI, *I nova in appello*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p 252 ss. Entro tali limiti, la dottrina ha ritenuto ammissibile la c.d. «nuova contestazione», ovvero una *mera difesa*, precisando che: i) qualora un'attività assertiva qualificabile come «specifica contestazione» sia stata già svolta in primo grado e, nondimeno, il giudice abbia ritenuto il fatto pacifico applicando l'art. 115 c.p.c., si ricade nell'ambito delle difese «non nuove» e, conseguentemente, nel rapporto tra sentenza di primo grado e impugnazione; ii) se si ritiene che le preclusioni di primo grado abbiano efficacia *ultrattiva*, e laddove si desuma dall'art. 183 — ovvero dal combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c. — una barriera preclusiva all'attività di contestazione, questa non potrà ritenersi ammissibile in appello, neppure se qualificabile come mera difesa; iii) un'apertura, in sede di gravame, a nuove mere difese o specifiche contestazioni non integranti eccezioni riservate è invece possibile soltanto se si accoglie — come appare più corretto — la tesi secondo cui nel giudizio d'appello possano trovare ingresso tutte le nuove difese non colpite da un espresso divieto ex art. 345 c.p.c.

[145] La rubrica dell'art. 353 c.p.c., anteriormente alla riforma del 2009, recava: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o competenza».

un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice nel caso in cui «il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, [avesse dichiarato] la competenza di quest'ultimo». Pertanto, anche prima della novella del 2009, non era più disciplinata alcuna ipotesi di rimessione al giudice per ragioni di competenza: il quarto comma della disposizione, infatti, si limitava a regolare un caso ormai residuale, circoscritto al pretore in riforma di una sentenza del conciliatore, previsione che, peraltro, risultava già di fatto inapplicabile a seguito della soppressione dell'appello del pretore contro le sentenze del conciliatore. Secondo un'autorevole opinione dottrinale[146], tuttavia, poiché la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede che le sentenze di quest'ultimo siano appellabili davanti al tribunale se di valore superiore a millecinquecento euro e, al contempo, l'art. 46 esclude l'ammissibilità del regolamento di competenza, la previgente previsione dovrebbe ritenersi implicitamente ripristinata — almeno in tale ipotesi — con la conseguenza che, qualora il tribunale, giudicando in grado d'appello su una sentenza declinatoria del giudice di pace, ne riconosca la competenza, dovrebbe disporre la rimessione della causa al primo giudice, al fine di garantire il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione. Scagionato ogni dubbio dalla riforma del 2009, qualora il giudice di pace abbia erroneamente dichiarato la propria incompetenza, il giudice d'appello non dovrà rimettere la causa al primo giudice, ma proseguire con la decisione nel merito, non verificandosi alcuna tassativa ipotesi di appello rescindente.

3. La riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134: l'efficienza che si fa "filtro". La nuova fisionomia dell'appello tra artt. 342 e 348-bis ss. c.p.c.

Tra la metà del 2010 e la metà del 2011 le corti d'appello nel processo civile italiano si trovavano in una situazione molto difficile: 162.940 cause sopravvenute, 145.500 definite, 444.908 pendenti. Nel 68% dei casi si registrava inoltre che il giudizio di appello si concludeva con la conferma di quello di primo grado[147]. A fronte di tale situazione seguì l'ennesima riforma, sempre volta alla riaffermazione del canone della ragionevole durata dei processi, nel 2012 con

[146] CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova, 2009, p.45

[147] CAPONI, *La riforma dell'appello civile*, in *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, conv. con mod. in l. 134/2012)*, A cura di Dalfino-Fabiani-Scarselli-Caponi-Impagnatiello-Pagni*, Il Foro Italiano*, vol. 135, n. 10, 2012, p. 292.

la L. n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante «misure urgenti per la crescita del Paese». La riforma del 2012 introdusse importanti modifiche sulla struttura dell'appello civile, sia sul piano procedimentale sia sul piano dell'atto introduttivo. L'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 perseguiva tre principali obiettivi: i) l'introduzione di un giudizio di inammissibilità per gli appelli che non avessero "ragionevole probabilità" di essere accolti (con l'entrata in vigore dei nuovi artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.); ii) limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; iii) incentivare l'attore ad introdurre la causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis ss. c.p.c.). Si trattò di una riforma diversa dalle altre in quanto dedicata prettamente al giudizio d'appello e non già anche al primo grado. Quanto al primo obiettivo (*recte* l'introduzione di un giudizio di inammissibilità per gli appelli che non abbiano "ragionevole probabilità" di essere accolti) in buona sostanza, ad avviso di chi scrive, la riforma in esame segnò un vero e proprio cambio di rotta: non intervenne più sul consueto art. 345 c.p.c. — o meglio, come si vedrà, si limitò a recepire alcuni correttivi già elaborati dalla giurisprudenza — poiché la disposizione aveva ormai raggiunto il suo apice nella direzione preclusiva ai *nova*. Si decise, pertanto, di orientare l'intervento riformatore verso altri profili del giudizio d'appello, nell'ottica di una più marcata chiusura *in limine litis*. Nella Relazione illustrativa alla legge 134/2012, la quale ha convertito con modifiche, il d.l. n. 83/2012, veniva puntualizzata l'idea circa l'introduzione non già di uno ma di un doppio filtro in sede di appello, il quale avrebbe ricondotto al miglioramento dell'efficienza del sistema delle impugnazioni di merito[148]. Nell'ottica del cd. doppio filtro, il primo di essi era collocato nell'ambito della previsione di cui all'art. 342 c.p.c. a mente della quale, a seguito della novella, la motivazione dell'appello doveva contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In questo modo — deve rammentarsi — la novella attese all'eliminazione dei requisiti originariamente previsti, costituiti: 1) dall'esposizione sommaria dei fatti; 2) dalla specificità dei motivi di appello, i quali erano

[148] V. *infra* cap. III par. 4

precedentemente richiesti dalla previsione di cui allo stesso art. 342 c.p.c. In base all'orientamento emerso dalla riforma del 2012, in ispecie, il concetto di specificità dei motivi di appello di cui alla norma 342 c.p.c., poteva assumere *tre* differenti valenze, *nell'opinio juris* di merito: i) era necessario, in primo luogo, individuare la parte o il capo della sentenza che si impugna (cd. parte rescindente ex art. 342, primo comma n.1, prima parte) e ciò quasi a voler estendere all'appello il requisito dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ii) l'individuazione dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e la sua sottoposizione a critica (art. 342, comma, 1, n.2 c.p.c.), in sostanza, l'avvocato nel redigere l'atto di appello doveva indicare espressamente le circostanze da cui derivava la violazione di legge e dar conto della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, specificando, dunque, in che modo il Giudice violando la norma ha dato una soluzione non conferme alla ratio della norma medesima; iii) infine doveva essere indicato il cd. progetto di sentenza alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (ex. art. 342 comma 1, n.1, seconda parte c.p.c.): pertanto l'appellante doveva redigere l'atto di appello quasi fosse una sentenza[149]. La proposizione dell'atto di appello in modo difforme rispetto alla previsione custodita dalla norma di cui all'art 342 c.p.c., impegnava il giudice a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'appello. Taluno ebbe a rilevare che «la formulazione dei nuovi requisiti di ammissibilità dell'appello non è precipua ed è certamente foriera di bizantinismi interpretativi dei quali si farebbe volentieri a meno»[150]. Detto ciò, a distanza di qualche anno dalla riforma in discorso, si vide, in realtà, come non si fossero registrate significative novità nella rielaborazione del 342 c.p.c., in quanto la stessa corte di cassazione a sezioni unite finì, per confermare la piena applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza, evitando, in definitiva, la deriva verso il cd. progetto alternativo di sentenza[151].

Quanto al secondo filtro, il legislatore procedette all'introduzione, nel codice di rito, delle norme di cui agli artt. 348 bis e ss. c.p.c., che introdussero un nuovo meccanismo processuale, il quale si tradusse in una nuova fase giudiziale, che si pose in chiave preliminare e di ordine

[149] DIANA, *Le impugnazioni civili*, Giuffrè, 2021, p. 225 ss.
[150] GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello, "doppia conforme" e danni collaterali*, in *Foro Padano*, 1/2013, *passim*
[151] Il riferimento è alla sentenza pilota Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199

valutativo del connesso gravame. Oggetto di tale valutazione era una prognosi concernente la fondatezza di merito del mezzo di impugnazione. All'esito della stessa, qualora il giudice d'appello fosse giunto a una prognosi negativa, l'impugnazione veniva sostanzialmente esclusa dall'esame con ordinanza, senza che ne fosse effettuata una valutazione di merito. Di conseguenza il provvedimento che il giudice di prime cure avesse assunto in quella sede medesima, avrebbe dunque conservato il vigore che l'ordinamento gli riconosceva, prima della proposizione del gravame. L'ordinanza, con la quale la corte territoriale avesse provveduto a prestare declaratoria di inammissibilità, poteva altresì ricevere anche impiego nel senso di apprestare a quello stesso provvedimento di prime cure integrazione. Fu, pertanto, escluso che tra i due distinti provvedimenti potesse configurarsi una forma di ricongiungimento, nella quale l'uno si fosse incuneato nell'altro. La pronuncia di inammissibilità, vagliata dal particolare punto di vista logico-giuridico, delineava gli ambiti sui quali rimaneva convergere il contezioso, per non presentare aspetti di irragionevolezza. Nel senso che per il caso in cui si avesse avuto considerazione di un appello carente di possibili *chance* di accoglimento, l'appellante – sul piano sostanziale – sarebbe risultato carente dell'interesse all'impugnazione, la quale non avrebbe potuto che condurre a un esito negativo. Ciò avrebbe, pertanto, aperto la strada alla conclusione secondo cui avrebbe potuto configurarsi il difetto dell'interesse processuale, connesso all'esercizio dell'azione in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c. In tale contesto, detta situazione costituirebbe il fondamento della soluzione conclusiva volta alla declaratoria di inammissibilità. Sul punto, il rinvio rimase nuovamente alla norma di cui all'art. 100 c.p.c., intesa in chiave di principio generale, posto nell'ambito dell'ordinamento e caratterizzante lo stesso giudizio d'appello, per cui al fine di intraprendere l'iniziativa in sede giudiziaria, rimaneva necessario essere forniti di correlato interesse giuridico al relativo esito, in chiave, cioè, di possibilità di conseguire un risultato, il quale restasse utile ed effettivo, che si prestasse a rimanere incline ad apprezzamento sul piano giuridico e non suscettibile di poter essere raggiunto, senza che il giudice non vi avesse apprestato il proprio intervento. Il procedimento di filtro costruito dal legislatore, prevedeva quale oggetto della stessa valutazione prognostica, da porre in essere per opera del giudice di seconde cure, la sentenza resa dal primo giudice di merito, alla luce delle censure che, ad essa, restavano sollevate con lo stesso atto dell'appello. Da questo conseguiva dunque che, nel caso in cui la corte d'appello, all'esito del giudizio prognostico del quale si è

fatto cenno, avesse ritenuto che il mezzo esperito dinnanzi ad essa non avesse posseduto alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, avrebbe reso avvio al procedimento di filtro a conclusione del quale sarebbe stata resa pronuncia di inammissibilità. Si è ritenuto che, relativamente alla sola ipotesi nella quale il procedimento di filtro restasse viziato da anomalie a carattere procedurale da cui fossero scaturite conseguenze negative per la saldezza dello stesso diritto di difesa della parte appellante, rimaneva possibile attendere all'impugnazione in cassazione anche dell'ordinanza di inammissibilità cui si correli la insistenza di vizi propri. Il provvedimento-filtro con cui la corte territoriale risolveva il meccanismo prognostico in esame, era l'ordinanza, l'emanazione della quale era prevista ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Avverso detto provvedimento rimaneva tuttavia esperibile il ricorso per cassazione in talune ipotesi circoscritte. In questo senso si rinviava ad ipotesi specifiche, come il mancato rispetto di previsioni *ad hoc* quali rappresentate dalle disposizioni di cui al co.2 dello stesso art. 348-bis c.p.c., nonché dell'art. 348-ter co.1 c.p.c. Doveva tuttavia trattarsi di vizi, i quali si concludevano compatibili con la logica e la stessa struttura del giudizio ad essi sotteso. Il diritto di difesa rimaneva custodito, come noto, dalla norma cardine dell'art. 24 cost., trovava poi luogo anche nel regime d'impugnazioni straordinarie di cui all'art. 111 cost. Sul punto del quale si è fatto rinvio qui in ultimo, si è sottolineato come, diversamente opinando, si produrrebbe un contrasto con il diritto di difesa a cagione di un tipo di interpretazione dello stesso regime di impugnabilità dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il quale si risolverebbe per l'essere eccessivamente restrittivo, circoscrivendo la possibilità dell'esercizio del mezzo impugnatorio al solo ambito occupato dal provvedimento emesso dal giudice di prime cure, riuscendo così del tutto esclusa l'ordinanza, la quale restava resa in sede di appello. Questo a motivo del fatto, essenzialmente, per cui tale conclusione porrebbe il giudice del grado di appello nella particolare posizione di essere arbitro dell'apprestare, o meno, garanzia alla parte di un giudizio di gravame del tutto sommario ovvero a cognizione piena a seconda, o meno, che giunga alla decisione di utilizzare, o non, il meccanismo che veniva indicato quale filtro in appello. Se ne fatta discendere *nell'opinio juris*, sul fondamento valutativo qui dinnanzi riassunto, l'ammissibilità dell'esperimento del mezzo impiegato dal ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità prestata dalla corte di merito, limitatamente alla deduzione di quei soli casi di *errores in procedendo*, o nei casi in cui si intendeva contestare la

liquidazione delle spese o il riconoscimento del danno da lite temeraria: la sentenza di primo grado nulla aveva da spartire con *errores in procedendo* che riguardassero tali aspetti dell'ordinanza-filtro e sarebbe stata una *fictio juris* far transitare le doglianze rivolte contro questi punti attraverso una forma di impugnazione *per saltum*, o addirittura spingersi a ritenere non sanzionabili gli errori commessi dal giudice d'appello [152]. Vale anche soggiungere, relativamente al ricorso per cassazione contro la sentenza di prime cure per l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi della norma di cui all'art. 348 bis c.p.c., in particolare quando la stessa fosse stata pronunciata in udienza, il relativo termine rimaneva identificato in quello breve ex. art 345 co. 2 c.p.c. e si era ritenuto che la decorrenza avesse luogo dall'udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto essere ai sensi dell'art. 176 c.p.c.[153] Ciononostante, in seguito all'introduzione del «filtro in appello», si assistette a un vero e proprio effetto *boomerang* nei confronti della Cassazione: infatti, una volta aperta la via alla ricorribilità per cassazione dell'ordinanza-filtro, nonché alla possibilità di impugnare — come previsto per tabulas dall'art. 348-ter c.p.c. — la sentenza di primo grado il cui appello fosse stato dichiarato inammissibile, si determinò una duplicazione dei ricorsi per cassazione, con effetti diametralmente opposti rispetto all'intento deflattivo originario della riforma.

Quanto al secondo obiettivo della riforma (limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.) si previse in buona sostanza l'impossibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., laddove l'inammissibilità dell'appello, secondo il nuovo art. 348 bis c.p.c., fosse stata pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata: in buona sostanza si decise di assoggettare allo stesso trattamento la pronuncia di inammissibilità dell'appello e il rigetto dell'appello a cognizione ordinaria (con sentenza)[154].

Quanto al terzo obiettivo della riforma (incentivare l'attore ad introdurre la causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione), il giudizio di primo grado, celebrato secondo le forme di procedimento sommario di cognizione fu incentivato in quanto,

---

[152] TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, 2016, p. 500

[153] DIANA, *Le impugnazioni civili*, cit., p. 212 ss.

[154] CAPONI, *La riforma dell'appello civile*, in *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, conv. con mod. in l. 134/2012)*, A cura di Dalfino-Fabiani-Scarselli-Caponi-Impagnatiello-Pagni., cit., p. 297 ss.

in appello, venne sottratto al meccanismo del filtro d'inammissibilità[155] (348 bis ss. c.p.c.) nonché dalla possibilità di ammissione di nuove prove indispensabili[156].

Infine la riforma operò altresì un intervento di taglio correttivo: innanzi alle difficoltà applicative ed esegetiche connesse al requisito dell'«indispensabilità» di cui all'art. 345 c.p.c. insorti a sèguito della riforma del 2009, la legge 7 agosto 2012, n. 134, ne dispose la soppressione, risolvendo così — anche con riguardo alle prove documentali — l'annoso problema qualificatorio ad esso relativo. L'eccezione secondo cui il giudice non possa ritenere «ammissibili nuovi mezzi di prova» se non informati dal requisito dell'indispensabilità ai fini della decisione è, tuttavia, rimasta ferma nell'art. 437 c.p.c. per quanto concerne il rito del lavoro, anche a sèguito della riforma del 2012.

A fronte di una riforma di tale portata, incidente su un istituto tanto delicato quale l'appello, la dottrina — segnatamente Poli[157] — formulò penetranti rilievi critici nei confronti delle innovazioni introdotte con la riforma del 2012. L'autore, infatti, mosse dall'idea di una *mutatio* del giudizio d'appello, «da un mezzo di gravame ad impugnazione in senso stretto, con evidenti analogie con il giudizio di cassazione», soffermandosi in particolare sull'art. 342 c.p.c. e giungendo alla conclusione che l'appello non rappresenterebbe più, nella configurazione datagli dal codice vigente a seguito della riforma del 2012, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una *revisio* fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata sempre con riferimento all'art. 342 c.p.c.. L'autore osservò anzitutto come la nuova disposizione sembrasse postulare, almeno *prima facie* — ove le previsioni di cui ai punti 1 e 2 fossero intese in termini di alternatività piuttosto che di complementarità — una chiara distinguibilità, all'interno della sentenza impugnata, tra questioni di fatto, considerate al punto 1, e questioni di diritto, richiamate al punto 2, secondo un'impostazione non dissimile da quella sottesa all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., mentre è noto che, sia in astratto ma soprattutto in concreto, le cose stanno in termini assai diversi. Muovendo da tale impostazione, pareva potersi ritenere

[155] Il riformatore ebbe a prevedere altresì un altro caso di esenzione dal meccanismo 348 bis ss. c.p.c. ossia, quando l'appello fosse proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70 co.2 c.p.c, ossia quelle cause in cui è previsto l'intervento necessario del PM, in realtà le ragioni sottese a tale esclusione sembrerebbero piuttosto chiare vista la particolare delicatezza delle relative cause.

[156] Cfr. BALENA, *«La garanzia del doppio grado di giurisdizione»*, in *Stato di diritto e garanzie processuali*, a cura di Cipriani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 256.

[157] Il riferimento è a POLI, *Le riforme del processo civile*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 123 ss.

che «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare» fosse richiesta soltanto nell'ipotesi in cui l'appello sia diretto a censurare il giudizio di fatto, non essendo tale formula riprodotta al punto 2. Ulteriori rilievi critici sulla normativa in parola erano poi rinvenibili nell'osservazione secondo cui, ove il punto 2 fosse stato riferito al solo giudizio di diritto, la richiesta della «indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» sarebbe apparsa sovrabbondante. A tal riguardo, infatti, si sarebbe dovuta ritenere necessaria e sufficiente, da un lato, l'indicazione della questione di diritto che si assumeva mal risolta e, dall'altro, l'indicazione dell'errore commesso dal giudice nella relativa soluzione, ciò anche perché, sebbene in misura assai limitata, avrebbe operato anche nel giudizio di appello il principio *iura novit curia* Secondo Poli, qualora l'appello fosse stato diretto a censurare la ricostruzione del fatto (punto 1), l'atto introduttivo avrebbe potuto considerarsi ammissibile anche in assenza dell'indicazione dettagliata delle ragioni dell'impugnazione, atteso che al punto 1 veniva richiesta esclusivamente l'indicazione delle modifiche che si intendevano apportare alla ricostruzione del fatto. Tuttavia, osserva l'autore, una simile impostazione avrebbe determinato «un sistema attenuato rispetto all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in tema di onere dei motivi specifici di appello», risultando così in contrasto con le finalità della riforma in esame. Alla luce di quanto esposto, l'autore giunse rapidamente a ritenere che la struttura del motivo d'appello apparisse ben più articolata rispetto alla versione antecedente alla legge 134/2012, pervenendo così alla conclusione che i requisiti costitutivi della «motivazione dell'appello», di cui al novellato art. 342 c.p.c., fossero da considerarsi tra loro complementari e non alternativi[158]. Alla luce del

[158] Per una ricostruzione sistematica delle ipotesi di censura dell'appello si veda POLI, *Le riforme del processo civile*, cit., passim, il quale distingue quattro tipologie fondamentali di motivi di impugnazione, articolando per ciascuna un preciso schema redazionale: i) quanto al giudizio di fatto, l'appellante deve individuare la parte del provvedimento censurata (o il singolo accadimento di fatto che si ritiene viziato), gli errori in fatto o in diritto che ne hanno viziato l'accertamento, la loro rilevanza causale, in base a un giudizio di probabilità, e le conseguenti modifiche alla ricostruzione fattuale; ii) quanto al giudizio di diritto sostanziale, deve indicare la parte del provvedimento ritenuta illegittima, le circostanze da cui deriva la violazione normativa e la rilevanza di tali errori ai fini della decisione impugnata, ovvero la causalità degli stessi, nel senso che, ove tali errori non si fossero verificati, quella decisione della questione di diritto e il dispositivo della decisione impugnata sarebbero stati diversi, in base ad un giudizio di probabilità; iii) quanto al giudizio di diritto processuale, occorre specificare la decisione (anche implicita) censurata, gli elementi processuali che ne rivelano l'errore e la rilevanza di tali errori ai fini della decisione impugnata, ovvero la causalità degli stessi, nel senso che, ove tali errori non si fossero verificati, quella decisione della questione di diritto (ed eventualmente l'iter processuale) e la decisione impugnata sarebbero stati diversi, in base ad un giudizio di probabilità; iv) infine, ove l'appello sia fondato su nova ammissibili ai sensi dell'art. 345, commi 2 e 3, c.p.c., l'appellante deve indicare la parte della decisione interessata, la rilevanza di tale prova ai fini della decisione impugnata, ovvero la decisività della stessa, nel senso che, ove tale prova fosse stata assunta nel

progressivo avvicinamento del giudizio d'appello al modello del ricorso per cassazione, parte della dottrina prospettò la possibile estensione anche all'atto di appello del c.d. principio di autosufficienza. Tale requisito, se correttamente inteso, non avrebbe rappresentato un aggravamento meramente formale, bensì una precisazione del principio di «specificità» dei motivi d'impugnazione, funzionale alla precisa individuazione dell'*error* denunciato. L'autosufficienza, in questa prospettiva, non si configurava come vincolo tecnico-giuridico, ma come strumento volto a garantire chiarezza e argomentativa del motivo, in coerenza con la linea giurisprudenziale che ne valorizzava la portata logico-sostanziale, anziché formalistica. In questa medesima ottica di avvicinamento al giudizio di legittimità, è stato osservato – sempre dallo stesso Poli - che l'appellante, nel motivare l'atto di gravame, fosse tenuto altresì a indicare la «rilevanza» degli elementi e delle circostanze da cui fosse derivata la denunciata violazione della legge di formazione del provvedimento. Si è reso necessario, tuttavia, chiarire il significato di tale concetto di rilevanza, affinché orientamenti elaborati in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione non venissero impropriamente estesi anche al giudizio d'appello. In particolare, ove l'impugnazione concerna un *error in procedendo*, il giudice d'appello sarebbe stato chiamato a valutare, in sede di vaglio preliminare, la concreta incidenza e gravità della lesione processuale, ammettendo alla trattazione soltanto gli appelli che avessero evidenziato un effettivo pregiudizio nel procedimento di formazione del provvedimento impugnato (pregiudizio effettivo). In difetto di tale concreta rilevanza, l'appello doveva ritenersi inammissibile, ferma restando l'esigenza di definire con esattezza i limiti e i contenuti di tale giudizio di incidenza effettiva. Quanto all'introduzione del filtro di inammissibilità di cui agli artt. 348-bis e seguenti c.p.c., l'autore partì dalla premessa che, come era avvenuto con l'introduzione dell'art. 360-bis c.p.c.: i) si erano introdotti nel nostro ordinamento processuale modelli del tutto estranei alla nostra

giudizio di primo grado, la decisione impugnata sarebbe stata diversa, in base ad un giudizio di probabilità e le modifiche derivanti da un corretto riesame alla luce del nuovo elemento probatorio. In caso invece di fatto nuovo, l'appellante dovrà indicare: la parte del provvedimento che intende appellare ovvero se si tratta di un fatto a sostegno della fattispecie costitutiva, la decisione di inesistenza della fattispecie costitutiva stessa; la rilevanza di tale fatto ai fini della decisione impugnata, ovvero la decisività dello stesso (*recte*, ove tale fatto fosse stato accertato in primo grado la decisione impugnata sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di probabilità; le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado derivanti da un corretto giudizio di fatto, che tiene conto del nuovo fatto. v) quanto alla richiesta di interessi, frutti, e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la stessa, o la restituzione di quanto si afferma aver indebitamente corrisposto nella sentenza di primo grado, è necessario e sufficiente che l'appellante indichi le rispettive fattispecie costitutive.

cultura e alla nostra tradizione processuale; ii) si erano confuse inammissibilità e merito della domanda d'impugnazione, categorie che la nostra cultura e la nostra tradizione giuridica ritenevano (e tuttora ritengono) nettamente differenziate; iii) dette operazioni si realizzavano con il fine dichiarato di semplificare il lavoro dei giudici dell'impugnazione e con l'intento implicito di ridurre il numero complessivo delle domande di impugnazione. Il risultato che ne derivava era l'emersione di una congerie di complicatissimi problemi interpretativi, che non apparivano risolvibili con i tradizionali strumenti di cui il processualista disponeva, in quanto, come detto, si trattava di modelli del tutto eterogenei rispetto ai principi ed alle categorie del nostro ordinamento processuale. L'autore concluse con una nota quantomai di delusione, osservando che «è vero, soprattutto in materia processuale, che si dovrebbe dar corso a riforme solo quando il non far nulla si rivelerebbe la peggior riforma. E in questo caso vi è il fondato sospetto che sarebbe stato molto meglio lasciare le cose come stavano». Tutti i dubbi sollevati condussero, altresì, al timore che, qualora tali strumenti fossero stati impiegati dai giudici in modo «abusivo» e senza la dovuta cautela, si sarebbero realizzati i rischi di «un'eccessiva discrezionalità» in capo ai giudici, senza possibilità per le parti di esercitare un adeguato controllo, «specie quando si trattasse di inammissibilità di impugnazione, fino al ripudio dei nuovi, macchinosi, insidiosi e complicati meccanismi, ben potendosi conseguire assai più agevolmente – nell'ambito dell'ordinamento processuale considerato nel suo complesso – gli stessi risultati mediante l'utilizzazione dell'art. 281-sexies c.p.c., già dai più invocato per far fronte all'inadeguatezza delle nuove disposizioni»[159]

Premesso quanto sopra, la Commissione europea per l'efficienza e la qualità della giustizia (CEPEJ) emanò, nel 2019, il cosiddetto rapporto sull'efficienza e sulla qualità della giustizia per il biennio 2016-2018, il quale prendeva in esame un periodo in cui, almeno in linea teorica, le criticità connesse all'applicazione, all'ermeneutica e alla gestione delle nuove disposizioni introdotte con la riforma del 2012 si sarebbero ormai dovute sedimentare. Il CEPEJ collocò l'Italia tra i paesi in cui l'arretrato e la durata dei procedimenti costituivano criticità rilevanti,

[159] L'autore d'altro canto conclude «Dal mio punto di vista, per concludere, meno critiche merita la riforma dell'art. 342 c.p.c., a patto che esso venga interpretato coerentemente con il suo scopo – che è semplicemente quello di far emergere con chiarezza dall'atto di appello le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con esclusione di qualsiasi tipo di ingiustificato quanto dannoso formalismo» (POLI, *Le riforme del processo civile*, cit., p. 123 ss.)

richiedendo pertanto un'attenzione specifica. Per la commissione la situazione rischiava di peggiorare notevolmente in futuro nel caso in cui non fossero state adottate misure specifiche dirette a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario in questo ambito. Per ciò che concerneva in particolare l'appello, i tribunali europei avevano ricevuto in media 0,38 nuove cause civili e commerciali per 100 abitanti con un tempo di definizione medio di 244 giorni. Segnando un miglioramento rispetto al 2010, le cause in appello in Italia avevano una durata media di 993 giorni (peggio solo la Grecia). Per quanto riguardava i giudizi in cassazione, la situazione non solo risultava tra le più gravi in Europa ma, cosa altrettanto allarmante, si registrava un peggioramento rispetto al 2010: la durata stimata era salita da 1231 giorni nel 2010 a 1442 giorni nel 2016 (nel resto d'Europa la durata media risultava di soli 238 giorni)[160]. Pertanto era possibile affermare, senza dubbio, che l'obiettivo programmatico sperato di cui alla cd. Legge Pinto nonché voluto dal costituente per mezzo dell'interpolazione dell'art. 111 cost. circa un miglioramento della durata dei processi, non solo non era stato minimamente raggiunto, ma, al contrario, la situazione ha conosciuto un progressivo e costante aggravamento.

4. L'alba di una nuova stagione di riforma nel periodo della XVIII legislatura: Il disegno di legge *S/1662*

Come già si era avuto modo di osservare a seguito della crisi finanziaria del 2008, l'idea tradizionale di globalizzazione – intesa come circolazione di merci, capitali e persone su scala mondiale – si era sostanzialmente dimostrata fallace, rivelando l'inefficacia di una visione che manteneva pur sempre un carattere fisico e spaziale, seppur di portata globale[161]. Nel periodo successivo, con l'incremento esponenziale delle capacità tecnologiche, si affermò gradualmente un nuovo paradigma, definibile in termini di post-globalizzazione. Le nuove tecnologie, infatti, avevano progressivamente ridotto – se non eliminato – le tradizionali barriere di spazio e tempo, grazie allo sviluppo della rete, delle blockchain e delle criptovalute. Tale fenomeno, iniziato negli Stati Uniti già durante gli anni della prima globalizzazione, trovò piena affermazione soprattutto nel secondo decennio del XXI secolo. In questa prospettiva, l'avvento della post-

[160] ABBAMONTE, *Analisi dello stato della giustizia civile italiana in relazione all'ultimo rapporto CEPEJ, biennio 2016-2018*, in Giustiziacivile.com, 3 settembre 2019; Il rapporto è consultabile sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c

[161] v. *retro* cap. I par 4.

globalizzazione implicò un tendenziale superamento della dimensione spazio-temporale tradizionale, iniziando a trasferire molteplici attività – comprese quelle giuridiche – in una dimensione virtuale, ossia il cyberspazio. Sul piano del processo civile, tale trasformazione cominciò a tradursi in tre fenomeni principali: i) una crescente propensione verso metodi alternativi di risoluzione delle controversie; ii) l'erosione progressiva del rituale processuale tradizionale, in favore di maggiore rapidità ed efficienza; iii) la digitalizzazione dei procedimenti, intesa non solo in senso lato ma anche come trasformazione strutturale e profonda del sistema giudiziario.

Premesso quanto sopra, e considerando le suggestioni della post-globalizzazione quale prospettiva suggerita per una più sfumata lettura delle dinamiche che seguiranno, il 23 marzo 2018 ebbe inizio la XVIII legislatura, con il cd. Governo Conte I e con essa la volontà di un riassetto del codice di rito voluta dalle maggioranze parlamentari del governo cd. giallo-verde. A fine 2019 pertanto fu pubblicata la bozza di una «delega al governo per la riforma del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie»[162], presentata a fine il 31 luglio 2019 dall'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede al consiglio dei ministri, senza tuttavia ottenere la diretta approvazione di tali misure. Di lì a breve, l'8 agosto 2019 seguì la crisi di governo, a causa del ritiro del sostegno all'esecutivo da parte della Lega Nord, e dal 5 settembre 2019 entrò in carica il governo cd. Conte II, il quale mantenne – nella legislatura *de qua* - il precedente ministro della giustizia. Tuttavia, essendo mutata la maggioranza parlamentare che sosteneva il nuovo esecutivo, le idee alla base della bozza di delega, approvata "salvo intese", furono destinate ad ulteriore discussione. Erano

[162] Come evidenziato dall'Associazione nazionale magistrati in un documento ufficiale del 9 marzo 2019: «Con riferimento alle preliminari interlocuzioni sulla bozza di legge delega in materia di riforma del rito civile, l'Associazione Nazionale Magistrati ribadisce che l'obiettivo di efficienza del processo civile deve puntare prioritariamente alla effettiva realizzazione degli interventi sulle risorse in termini di copertura degli organici di magistrati e personale amministrativo, di revisione delle piante organiche, di dotazioni materiali ed informatiche che consentano effettiva operatività all'ufficio per il processo. Per questo, avverte che, sino alla loro concreta realizzazione, ogni riforma sul rito, che punti alla rapida definizione delle cause di nuova iscrizione, rischia di non cogliere nel segno, ponendo, anzi, la gran parte degli uffici nella incongrua alternativa di contravvenire ai precisi obblighi CEDU in merito alla definizione dell'arretrato. Negli ultimi otto anni si è assistito ad una netta inversione di tendenza sull'arretrato della giustizia civile e sulla durata media dei processi, come attestano i dati statistici ministeriali, con una sensibile riduzione delle pendenze e la contrazione della durata media dei processi e dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi; ciò che comprova che l'attuale sistema processuale è comunque idoneo a garantire una risposta efficace alla domanda di giustizia.» ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Diritto e processo civile e processi di riforma. L'Anm sulla bozza di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile*, 9 marzo 2019, disponibile in www.associazionemagistrati.it.

presenti tuttavia altri progetti governativi in materia di giustizia (si veda e.g. il dd.l. in materia di spese di giustizia nonché quello afferente alla magistratura onoraria) presentati il 20 maggio 2019. Il primo vero intervento, per così dire, che avrebbe davvero avuto ricadute importanti sull'allora preoccupante stato della giustizia civile, fu dato dalla legge di bilancio del 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), la quale, all'art 1 co. 379, ebbe a prevedere l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità. Disposizione questa che comportava in buona sostanza l'ampliamento delle piante organiche degli uffici giudiziari. Va altresì rilevato che la medesima legge di bilancio prevedeva ulteriori piani di assunzione nel settore della giustizia[163]. Il 9 gennaio del 2020 il ministro della giustizia Bonafede propose al sentato un disegno di legge delega «per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», che assunse il numero *S/1662*. Di particolare importanza è l'analisi di tale disegno di legge, costituente la base di tutti i successivi apporti e modifiche che di lì a poco seguirono. Si prevedeva anzitutto, all'art 1 del suddetto disegno di legge, che: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore [della legge delega in parola], nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge». Erano contemplati interventi sul codice di procedura civile relativi al processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale[164] caratterizzati da un'impostazione – per così dire – prudente, quasi timida. Di

[163] Per un approfondimento, sia consentito rinviare a VELLANI, *I processi civili nel primo Governo della XVIII legislatura*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, I, 385 ss.

[164] Si riporta per completezza il testo dell'art 4 del disegno di legge delega S/1662: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; b) prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso; c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; d) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; prevedere in ogni caso che, al

tutt'altro avviso la legge delega in discorso prevedeva poi all'art. 6 importanti modifiche al giudizio di appello, una vera e propria ristrutturazione. Tornando, dunque, al nostro ambito principale di indagine – l'appello – è opportuno soffermarsi con accuratezza esegetica sull'articolo 6 del disegno di legge delega in questione. Tale disposizione enucleava una serie di princìpi e criteri direttivi volti a orientare la modifica delle norme codicistiche relative al giudizio d'appello, tra i quali si annoveravano, rispettivamente: a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza comunque non superiore a novanta giorni; b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte; c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'art. 348 c.p.c. e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con sentenza; d) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis c.p.c.; e) prevedere che esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria: 1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; 2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi; 3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza; f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo: 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base

termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.

di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti; 2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione; 3) che, in caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte; 4) che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera e), numero 1).

Due chiose appaiono opportune. Anzitutto, un primo *fil rouge* che informava il disegno di legge delega in materia di appello poteva ravvisarsi nella volontà di superare l'impianto introdotto con la riforma del 2012 in tema di filtro in appello (348-bis, 348 ter nonché per quanto concerne il rito del lavoro 436-bis), prevedendo invece modalità di trattazione differenziate in relazione alla natura e alla complessità delle controversie. Con l'eliminazione radicale dell'art 348-ter c.p.c., finiva tuttavia per essere espunta pure la previsione secondo la quale in caso di doppia conforme in fatto, non fosse possibile il ricorso per cassazione dell'art 360 n.5 c.p.c. Un'esclusione siffatta, ove la si fosse riconosciuta come tale, avrebbe integrato essa stessa una violazione di legge, risultando pertanto incompatibile con il principio sancito dall'art. 111, comma 7, Cost. Né alcun legislatore, consapevole di tale incompatibilità, oserebbe oggi ipotizzarne una reintroduzione.[165] In secondo luogo, si intendeva intervenire nuovamente sul tema della cd. inibitoria, mediante una disciplina più incisiva, orientata su criteri rigorosi di ammissibilità dell'istanza. Si rilevava altresì come nessuna disposizione fosse stata dedicata alla rimessione al giudice di primo grado (cd. appello rescindente), tema che, come già rilevato, ha storicamente rivestito particolare interesse per il legislatore riformatore. Positivo risultava, infine, il chiarimento in ordine ai tempi per la riproposizione di domande ed eccezioni non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., attività

[165] Cfr. BOVE*, DDL delega per il processo civile: è vera riforma?*, in *Judicium*.it, 7 aprile 2021

che avrebbe dovuto essere collocata, stando a quanto ivi previsto, al momento del deposito tempestivo della comparsa di risposta, ossia venti giorni prima dell'udienza. Una nota a sé merita un discorso che non tornerà più in *auge*: la bozza del disegno di legge delega aveva previsto – in continuità con la ristrutturazione del primo grado – il cambio di forma dell'atto introduttivo da citazione a ricorso, in funzione di una velocizzazione e snellimento dei processi. Tale previsione sarà tuttavia abbandonata nelle successive riforme. Del resto, forse l'unico modo realmente efficace per migliorare questo aspetto consisterebbe nell'introdurre sanzioni disciplinari per il giudice che non rispetti il termine massimo di legge per la fissazione dell'udienza. «Di particolare rilievo risultò anche l'art. 12 del d.d.l. S/1662, in quanto sanciva criteri direttivi ai fini della «efficienza [e celerità] dei procedimenti civili» – così recitava la rubrica dell'articolo in parola – articolati, rispettivamente, nei seguenti principi: a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte, redatti con il ministero di un difensore, avesse luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici; ma soprattutto, con un risvolto che sarà analizzato nel proseguo della trattazione, i criteri di cui alle lett. d) ed e) della disposizione in analisi, i quali rispettivamente avrebbero richiesto al delegato di: d) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici; e) prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese. Già da quel tempo la dottrina più attenta recepiva con certa riluttanza il criterio di delega, contenuto nel d.d.l. in discorso, circa il principio di sinteticità e chiarezza, in particolare secondo Bove «dubbio, o meglio inquietudine per il futuro, attiene al modo in cui si vorrà attuare l'enunciato principio generale di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, quale declinazione del principio di buona fede e di un dovere di leale collaborazione al buon funzionamento della giustizia. Io spero che esso verrà sanzionato sul piano economico e non processuale, insomma che venga punito economicamente il

comportamento della parte non collaborativa e non che vengano sanzionati gli atti non sintetici con forme di nullità o di inammissibilità nei gradi d'impugnazione»[166].

Un cambio di casacca (dal cd. governo giallo-verde al cd. governo giallo-rosso) denotò, per così dire, una certa instabilità delle idee; tuttavia non fu questo l'evento che più di ogni altro sarebbe stato il vero tallone d'Achille destinato ad incidere davvero sul processo civile, bensì, il fatto che dal 21 febbraio 2020 iniziò un duro biennio per la giustizia dovuto all'avvento della cd. pandemia dovuta al virus SARS-COV2. Questo sostrato storico, cui è ben necessario tenere a mente, portò ad una asserita necessità di distanziamento con la imprescindibile paralisi e rallentamento della giustizia civile, in ogni suo grado, in particolare sospensione dei termini nonché nuove modalità di deposito degli atti e svolgimento delle udienze[167]. Nella prima fase emergenziale gli interventi erano stati rivolti principalmente a sospendere o rinviare le attività processuali, per diminuire i contatti interpersonali e quindi, secondo i più, a ridurre il contagio[168]. Successivamente si venne a delineare un complesso normativo che introdusse, con sempre più marcata incisività, l'impiego degli strumenti telematici nell'amministrazione della giustizia, comprendendo tra essi il deposito degli atti e lo svolgimento delle udienze in forma digitale; misure che, da eccezionali e temporanee, si ben presto si stabilizzarono, assumendo carattere strutturale[169]. Il lettore più attento potrebbe cogliere in tale dinamica una sorta di *déjà-vu*, richiamando alla memoria quanto accaduto negli anni Novanta, quando, sotto il segno dell'urgenza, si susseguirono una serie di

166 BOVE, *DDL delega per il processo civile: è vera riforma*?, cit., p 18.

167 Premesso il movente pandemico, «si assiste così a un fenomeno di compressione del rito attraverso lo sbilanciamento più pervasivo della tecnologia e della digitalizzazione, che con le ultime regole sanitarie è andato a toccare il cuore rituale del processo, ossia le attività di udienza. La transizione è in atto da anni ma la crisi sanitaria, innegabilmente, ha impresso una accelerazione al cambiamento del processo, in quanto è stata "cavalcata" da imponenti programmi politici connessi con il cosiddetto *Great Reset* delineato al *World Economic Forum*, la transizione verde e l'implementazione del capitalismo digitale […]. In virtù delle regole sanitarie asseritamente atte ad impedire il contagio, improntate al principio del "distanziamento sociale", rendere necessario (perlomeno a crisi sanitaria in atto) l'impiego delle forme digitali e del medium tecnologico è stato passo breve. […] Sullo sfondo troviamo la *dominance* digitale europea che costituisce una delle grandi leve del programma politico della Commissione retta dalla presidente Ursula von Der Leyen, improntata alla digitalizzazione, spesso anche illustrata come una delle chiavi che consentono all'operatore umano di avere un impatto ambientale minore […] e dunque funzionale alla transizione verde e sostenibile». (GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit., p. 18). In argomento v. altresì ad esempio SCHWAB-MALLARET, *Covid-19: The Great Reset*, Cologny-Geneva, Wef, 2020, *passim*

168 Si veda, in particolare, l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70; nonché l'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77. Le misure di cui al citato art. 221, inizialmente efficaci fino al 31 ottobre 2020, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2020 ad opera del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, lett. b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in l. 27 novembre 2020, n. 159, e del d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in l. 25 settembre 2020, n. 124.

169 VELLANI, *I processi civili nel prosieguo della XVIII legislatura*, cit., p. 385 ss.

riforme – spesso passate sotto silenzio – che condussero, in via di fatto, a una radicale ristrutturazione del processo[170]. Una nuova crisi di governo era ormai imminente, ma questa volta, considerato il delicato contesto, si optò per la formazione del cosiddetto governo tecnico, presieduto dall'Onorevole Mario Draghi. Contestualmente, la compagine ministeriale subì un rinnovamento significativo, con la nomina della prof.ssa Marta Cartabia a Ministro della Giustizia. Si rammenta tuttavia che le idee alla base della bozza di disegno di legge delega S/1662 erano state approvate "salvo intese", quindi con la possibilità di essere oggetto di modifica.

5. Segue. L'attuazione del PNRR e il perseguimento dell'efficienza nel processo civile: la legge delega 26 novembre 2021, n. 206.

Per una più compiuta comprensione dell'intero quadro, giova ora soffermarsi su un breve *excursus* concernente un profilo di peculiare rilievo: gli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea in relazione ai finanziamenti connessi all'attuazione degli obiettivi del cosiddetto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Benché il diritto processuale continui a rientrare nella competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali, l'interesse dell'Unione Europea per l'efficienza del sistema giurisdizionale civile si rivela particolarmente pregnante, viste le varie implicazioni che esso può avere a livello comunitario ed internazionale. Evidenti quindi le ragioni per cui nell'ambito del cd. *Next generation EU*, la riforma della giustizia civile aveva assunto un ruolo chiave, tant'è che la commissione europea aveva chiesto agli stati membri di redigere il cd. piano di ripresa e resilienza alla luce delle raccomandazioni rivolte negli anni 2019 e 2020[171] a ciascuno stato membro e rimaste inattuate.

---

[170] FERRARESE, *Poteri Nuovi*, cit., p. 157, osserva che in tale contesto «A riportare in primo piano il ruolo politico degli Stati, spesso in veste rinnovata, ad esempio per premiare l'efficienza, è intervenuta una successione di vari shock (terrorismo, crisi finanziaria e specialmente la pandemia) che hanno messo in risalto il ruolo dello "stato salvatore", chiamato, in situazioni particolarmente critiche, a dare risposte e a sanare danni di vario genere. […] Ancor più della crisi finanziaria, la pandemia è stata una (terribile) opportunità per riassettare gli equilibri di potere a favore degli Stati, e in una forma persino più intensa di quanto era accaduto in occasione del terrorismo […]».

[171] La Raccomandazione del Consiglio (UE) 9 luglio 2019, n. 12, rivolta all'Italia, richiedeva che l'Italia adottasse provvedimenti nel 2019 e nel 2021 al fine di: «[…] ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore, ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali». Per una completa disamina degli obiettivi previsti dalla raccomandazione in parola si rimanda a: Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 9 luglio 2019, n. 12, sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia e parere sul Programma di Stabilità 2019, disponibile su: https://www.inapp.gov.it/strumenti-normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-del-consiglio-ue-9-luglio-2019-n-12

Nel piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), l'Italia si impegnò a ridurre la durata del processo civile di circa il 50%. Invero, nel PNRR, si legge che studi empirici «dimostrano che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza, poiché accresce la disponibilità e riduce il costo del credito, oltre a promuovere le relazioni contrattuali con imprese ancora prive di una reputazione di affidabilità, tipicamente le più giovani; consente un più rapido e meno costoso reimpiego delle risorse nell'economia, poiché accelera l'uscita dal mercato delle realtà non più produttive e la ristrutturazione di quelle in temporanea difficoltà; incentiva gli investimenti, soprattutto in attività innovative e rischiose e quindi più difficili da tutelare; promuove la scelta di soluzioni organizzative più efficienti» , mentre una giustizia inefficiente «peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese» e ad una durata dei processi più elevata «si associa una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest'ultima una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema»[172]. Per non creare quello che sarebbe stato un terribile *Moloch*, il quale avrebbe portato alla frizione completa del sistema, la riduzione della durata dei tempi del giudizio civile sarebbe dovuta avvenire in modo graduato, mantenendo le garanzie del giusto processo invariate[173]. Come si avrà quindi avuto modo di intendere il PNRR mirava a garantire l'efficienza dei giudizi civili attraverso la riduzione della loro durata.

Una prima peculiarità meritevole di nota riguardò la fase preparatoria dei progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti europei, come nel caso del *Next Generation EU*, la quale è usualmente caratterizzata da un'articolata complessità e da una definizione puntuale e analitica degli obiettivi. Nel PNRR, invece, tale prassi parve singolarmente disattesa, poiché si rinvengono esclusivamente indicazioni di carattere generale e sommario, rispettivamente: *i)* L'obiettivo di efficienza da raggiungere, *recte* la riduzione di circa il 50% dei tempi del giudizio

[172] Si veda Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA e nella Giustizia, sezione Giustizia, 2021, ove si evidenzia come studi empirici dimostrino che una giustizia efficiente stimola la concorrenza, riduce il costo del credito e incentiva gli investimenti, mentre una giustizia lenta ne peggiora le condizioni e limita la partecipazione delle imprese alle catene globali del valore.

[173] Da notare che il PNRR menziona un ulteriore settore di intervento, Ossia quello dei procedimenti speciali. Nel paragrafo del PNRR dedicato agli «Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali» vengono illustrate solo la ratio e le linee di intervento riguardanti il processo esecutivo, salvo poi fare riferimento – non già in quel paragrafo ma, piuttosto, in quello che avrebbe dovuto essere dedicato alla sola esplicazione delle «modalità di attuazione delle azioni» precedentemente illustrate – ad «ulteriori interventi nel settore del contenzioso della famiglia».

civile di cognizione; maggiore celerità delle procedure esecutive. *ii) Le* linee di intervento riformatore che si intendono adottare per raggiungerlo: a) la riforma dei metodi alternativi della risoluzione delle controversie; b) interventi sul processo civile di cognizione; c) interventi sul processo di esecuzione e sui processi speciali. *iii) I* tempi di attuazione delle riforme. Per intenderci: il PNRR indicava una tempistica per la realizzazione delle riforme sul processo civile, ma non precisava quale fosse l'orizzonte temporale per cui, grazie alle realizzate riforme, fossero attesi gli effetti benefici in termini di riduzione significativa della durata del processo civile di cognizione, nonché di accelerazione del processo esecutivo. Il PNRR, in particolare, non spiegava perché tali riforme avrebbero consentito di raggiungere l'obiettivo di efficienza in termini di riduzione della durata dei giudizi senza fallire, *in toto* o in parte, come i precedenti tentativi[174]. Il compito gravante sulla nuova compagine governativa per il raggiungimento dell'obiettivo concernente la giustizia civile indicato nel PNRR – in questi termini descritto – poteva essere paragonato all'impresa di Odisseo narrata nei poemi omerici.

Con d.m. 12 marzo 2021, venne costituita presso l'ufficio legislativo del ministero della giustizia la commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso. Il compito di quest'ultima commissione era di emendare il disegno di legge delega S/1662, incarico assolto in tempi celeri, trasmettendo le proprie proposte al ministro della giustizia il 24 maggio 2021. L'idea di emendare fu data principalmente dal fatto che mancava il tempo necessario per l'elaborazione e il confezionamento di una nuova proposta; seppur celere si trattava di una via molto complessa in quanto si trattava di intervenire in modo puntuale su di un testo studiato e pensato da un'altra compagine governativa, di cui non è detto che si condividano tutte le linee e modalità di intervento. Il ministro Cartabia controfirmò i singoli emendamenti, senza – salvo alcune piccole correzioni – modificarli nella sostanza e in data 16 giugno 2021 furono depositati in commissione giustizia del senato. Diversi interventi hanno riguardato, in particolare: i) la disciplina degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie; ii) il processo civile di cognizione, nei suoi diversi gradi, nonché il processo di esecuzione; iii) l'arbitrato; iv) l'introduzione – non contemplata nel disegno di legge Bonafede – dell'"Ufficio per il processo"

[174] D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in Giustizia Insieme, 31 maggio 2021

presso i tribunali, le corti d'appello e la Corte di cassazione; v) la disciplina dei procedimenti in materia di famiglia, oggetto di una riforma pressoché integrale. Si è pertanto ampliato notevolmente l'ambito di riforma rispetto all'iniziale disegno di legge S/1662 e peraltro inserendo anche previsioni (come quelle relative alla integrale riforma dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia) che, pur rispondendo ad esigenze reali ed urgenti, non sembravano costituire nel PNRR l'obiettivo principale che l'Italia si proponeva con riguardo alla giustizia civile, vale a dire l'obiettivo di ridurre l'eccessiva durata dei giudizi[175].

Con riferimento alla disciplina dell'appello, anzitutto venne soppresso il meccanismo di cui agli artt. 348-bis ss. c.p.c. (cd. filtro di inammissibilità) stabilendosi che le ipotesi di difetto immediato per manifesta inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione dovessero comunque essere pronunciate con sentenza ricorribile in cassazione, cassando così tutti i problemi processuali che erano sorti dalla possibilità di impugnare in cassazione, per vizi suoi propri, l'ordinanza di cui all'art 348 ter. c.p.c. Altro tema fu la reintroduzione della figura del cd. consigliere istruttore, figura sopita dalla riforma del 1998 ma presente nell'originario codice del 1942. Al consigliere istruttore, in buona sostanza, sarebbero stati demandati i compiti di svolgimento delle udienze di trattazione, istruzione e precisazione delle conclusioni, riservando poi al collegio la decisione, che nel suo iter ricalcherebbe pedissequamente il *restyling* previsto per il primo grado[176].

Il 16 giugno, si diceva poc'anzi, gli emendamenti furono depositati in commissione giustizia del senato, il quale, in data 21 settembre 2021, approvò, con voto di fiducia imposto dal governo, il testo uscito dai lavori della commissione giustizia, largamente emendato. A tale emendamento, com'è ovvio, non mancarono i commenti della più autorevole dottrina, tra cui quello di Proto Pisani, il quale – limitandosi al profilo relativo all'appello – osservò: «si tratta della parte migliore delle proposte, sol che: si sopprimessero i filtri; si aprisse ai *nova*: essenziali per rimediare agli errori di uno dei 245 mila avvocati esistenti; si prospettasse nella relazione l'opportunità di eliminare, di sopprimere tutte le ipotesi di inappellabilità delle sentenze (o provvedimenti analoghi), di primo grado, allo scopo di assicurare l'unico vero filtro – allo stato – immaginabile

[175] GILARDI, *Uno sguardo generale agli emendamenti governativi al ddl 1662/S/XVII*, in Questione Giustizia, 30 novembre 2021, p. 24

[176] GILARDI, *Uno sguardo generale agli emendamenti governativi al ddl 1662/S/XVII*, cit., loc. ult. cit.

al ricorso in cassazione»[177]. Il 24 novembre 2021, con l'approvazione senza modifiche da parte della Camera e anche, questa volta, con voto di fiducia, la «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» diventò legge, rispettivamente l. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata sulla G.U. del 9 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021 (è da notare che dal testo originario suddiviso in 15 articoli, la delega in conseguenza del *maxi* emendamento governativo raggruppava in un unico articolo ben 44 commi)[178]. Un profilo particolarmente interessante, che sarà oggetto di specifico approfondimento nel prosieguo della trattazione, è rappresentato dal fatto che – nel passaggio dal progetto elaborato dalle commissioni tecniche alla fase di approvazione parlamentare – il Senato introdusse, in sede emendativa, la riscrittura del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., collocandola però all'interno della parte della delega dedicata alla riforma dell'appello. Del resto, non sono rare le occasioni in cui, se a intervenire su un testo tanto tecnico – quale una legge delega per la riforma del processo civile – non è un giurista, il rischio di produrre distorsioni indesiderate è tutt'altro che remoto. Ciononostante, a parte alcuni emendamenti al testo della commissione Luiso in sede di approvazione in senato, la L. 26 novembre 2021, n. 206 entrò in vigore.

5.1. Segue. La legge delega 26 novembre 2021, n. 206: dalla disciplina di settore alla riforma di sistema.

Con la L. 26 novembre 2021 n. 206 è stata conferita delega al governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa dei conflitti, al fine di semplificare e rendere più spedito e razionale il processo civile. In buona sostanza, il governo aveva la possibilità di adottare entro il 24 dicembre 2022 uno o più decreti legislativi mediante

[177] PROTO PISANI, *Brevi osservazioni di carattere tecnico e culturale su "Proposte normative e note illustrative" rese pubbliche dal Ministero della Giustizia*, in ProcessoCivile.it, 8 giugno 2021

[178] GILARDI, *La riforma della giustizia civile secondo la legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206*, in Questione Giustizia, 17 dicembre 2021.

novelle al codice di rito e alle leggi processuali speciali. È stato poi previsto che successivamente avrebbe potuto adottare, entro due anni dalla entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati, in attuazione della delega, delle disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[179]. Definito il quadro politico e programmatico entro cui maturò la riforma, si può ora passare all'esame del contenuto della legge delega 26 novembre 2021, n. 206. L'ampiezza della riforma ha richiesto una complessiva rilettura sistematica della materia e pertanto in questa sede si renderà opportuna la sola trattazione della parte della L.26 novembre 2021 in materia di appello, *recte* l'art. 1 c.8 della stessa. La legge di riforma non innova la struttura dell'appello, a cui mantiene il carattere di impugnazione di merito, con il pieno controllo sul fatto e sul diritto della decisione gravata[180] e, passando ora alla specifica analisi dei principi e criteri direttivi, si rileva come al delegato sia stato richiesto di ristrutturare l'istituto nelle modalità che seguono, riassumibili in un insieme organico di criteri di delega riconducibili a un complesso articolato di dieci ambiti specifici:

I) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325 c.p.c. decorrano dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica [art. 1 co. 8 lett. a) L.206/2021]. Trattasi questa di una semplice riconferma di un principio di diritto già ampiamente consolidato in giurisprudenza[181] e che non risulta essere neppure stato oggetto di particolari dibattiti o divergenze interpretative[182]. Tale aspetto ha una rilevanza particolare ai fini della tempestività dell'appello incidentale.

II) Prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile [art. 1 co.8 lett. b) L.206/2021]. Il

[179] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello,* in *La riforma del processo civile: commento alla l. 26 novembre 2021, n. 206,* a cura di Di Marco, Giappichelli, Torino, 2022, p. 107

[180] BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna University Press, Bologna, 2021 p. 9 ss.

[181] Ci si riferisce anzitutto a una nota sentenza della cass. civ., sez. un., n. 6278, secondo la quale "in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art 326 c.p.c. decorre, il termine breve di impugnazione di cui al precedente 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti". La pronuncia delle Sezioni Unite ha confermato un orientamento già consolidato in giurisprudenza, cui si erano uniformate; si vedano, a tal proposito: cass. Civ. sez III 3 giugno 2018, n. 5177; cass. Civ., sez. un., 19 novembre 2007, n. 23829; cass. Civ, sez II, 12 giugno 2007 n. 23829.

[182] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello,* in *La riforma del processo civile: commento alla l. 26 novembre 2021, n. 206,* a cura di Di Marco, cit., loc. ult. cit.

regime previgente in buona sostanza prevedeva che l'impugnazione incidentale tardiva, proposta cioè validamente ma oltre il termine fissato per l'impugnazione, perdesse efficacia soltanto quando dichiarata inammissibile, ora invece la delega *per tabulas* prevede il medesimo effetto anche nel caso di dichiarazione di improcedibilità. La giurisprudenza[183] tuttavia anche in questa sede aveva già provveduto alla equiparazione, ai fini della perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva, delle figure di inammissibilità e improcedibilità dato il fatto che entrambe sono determinate da ragioni che prescindono dal merito della vertenza e dalla volontà della parte che ha proposto l'impugnazione[184]. L'attenta dottrina, tra cui Di Marco, appunto segnalava tuttavia una problematica più di dettaglio circa il se, ai fini dell'art 334, c.2 c.p.c., l'ordinanza di inammissibilità dell'appello (348 bis ss. c.p.c.), pur essendo determinata da ragioni di merito, potesse provocare l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo. Si rammenta che l'inammissibilità dell'impugnazione è ancorata alla carenza di presupposti di natura procedurale e non dipende dal contenuto sostanziale del gravame. In questa prospettiva, l'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 348-bis c.p.c. configurerebbe una fattispecie di inammissibilità solo in senso formale o nominale, giacché ancorata a un giudizio prognostico circa la non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Da ciò discende la fondata opinabilità che un appello principale respinto per tale peculiare forma di inammissibilità – al pari di un appello inammissibile per ragioni strettamente processuali – possa produrre effetti tali da elidere l'efficacia dell'appello incidentale tardivo[185]. Pertanto in questo senso sembrerebbe che il legislatore abbia voluto intendere l'intervento riformatore in commento.

III) Prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico [art. 1 co.8 lett. c) L.206/2021]. Modifica questa che secondo parte della dottrina, nel periodo della delega, sarebbe di non particolare rilievo[186], ma che in realtà si rivelerà, in momento successivo, come una delle più radicali. Di fatti è da

[183] *Ex multis*, Cass., sez. un., 14 apr. 2008, n. 9741; Cass., sez. II, 22 dic. 2005, n. 28422

[184] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello,* in *La riforma del processo civile: commento alla l. 26 novembre 2021, n. 206,* a cura di Di Marco, Giappichelli, Torino, 2022, p. 108

[185] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello,* in *La riforma del processo civile: commento alla l. 26 novembre 2021, n. 206,* a cura di Di Marco, cit., loc. ult. cit.

[186] BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, cit, p. 36.

rilevare che altra parte della dottrina già sollevava perplessità in quanto: radicare una pronuncia così delicata e pericolosa a valutazioni estremamente soggettive ed opinabili, come quelle attinenti alla chiarezza ed alla sinteticità della narrazione a sostegno dell'impugnazione, risulta di difficile armonizzazione con il diritto all'azione di cui all'art 24 cost[187].

IV) Individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo [art. 1 c.8 lett. d) L.206/2021]. In tal senso si coglie l'idea del legislatore in senso deflattivo: orientare la decisione verso uno strumento più semplice, come ad esempio un'ordinanza, limitando la ricorribilità in cassazione[188]. Da notare tuttavia che qualora il decreto legislativo attuativo non tipizzasse alcun mezzo di controllo specifico della declaratoria di improcedibilità, l'appellante soccombente, potrebbe comunque esperire ricorso straordinario per cassazione ex. 111 c 7 cost. in quanto il provvedimento in discorso sarebbe certamente caratterizzato da carattere decisorio, non assoggettamento a specifico mezzo di impugnazione nonché idoneo ad incidere diritti sostanziali.

V) Prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'art 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile [art. 1 co.8 lett. e) L.206/2021]. Come già era l'intento originario, analizzato con lo studio della bozza del disegno di legge Bonafede anche qui si ripropone, in modo molto più sofisticato rispetto alla mera abrogazione degli artt. 348-bis e 348-ter, una rimodulazione del cd. filtro in appello. La delega ha richiesto quindi una significativa semplificazione del sistema con superamento integrale del previgente meccanismo del cd. filtro in appello fondato sull'ordinanza di inammissibilità. Al suo posto, è stato delineato un modello fondato su un "corridoio"

[187] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello,* in *La riforma del processo civile: commento alla l. 26 novembre 2021, n. 206,* a cura di Di Marco, cit., p. 110

[188] BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, cit, loc., cit.

procedimentale privilegiato, che consente di pervenire più celermente alla decisione nei casi in cui il gravame non presenti profili di particolare complessità.

VI) Modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo: 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro [art. 1 co.8 lett. f) n.1) L.206/2021]. Come testé accennato, a seguito dell'attribuzione di generalizzata esecutività delle sentenze dichiarative di primo grado, operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 con l'art 33, il testo storico dell'art 283 c.p.c., dedicato, alla sospensione dell'esecutività della sentenza in grado di appello si limitava a stabilire che: «il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata». La giurisprudenza applicando il parametro dei gravi motivi ha inteso interpretarlo alla stregua dei criteri – tipici dei provvedimenti cautelari – ossia necessità del cd. fumus boni iuris e del periculum in mora; tuttavia ciò sollevava molteplici perplessità soprattutto in ordine al fatto che non si capiva il motivo per cui fosse addirittura richiesto il sindacato sul periculum in mora. Successivamente, come si vedrà meglio nei capitoli che seguono, a quel criterio così labile il legislatore pose mano e individuò con maggiore precisione i criteri cui il giudice d'appello era tenuto a seguire per deliberare sull'istanza di inibitoria (ci si riferisce a tal proposito all'intervento avvenuto con l. 28 dicembre 2005 n. 263, all'art 2 lett. q) ove ha stabilito che i presupposti per la sospensione vadano identificati nella sussistenza di «gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti». Il principio di delega ora in commento pertanto intende modificare la disciplina dell'inibitoria inasprendone i presupposti ma al contempo chiarendoli - in particolare L'impiego della congiunzione "o" (usata dal delegante) non sembra lasciare spazio a dubbi. Ne deriva che la manifesta fondatezza dell'appello basta, da sola, a dare luogo all'inibitoria, senza che debba coesistere anche il profilo del pregiudizio, portando quindi a fondo un percorso che la prassi giurisprudenziale aveva avallato da

tempo[189] - e rendendola applicabile solo alle ipotesi realmente eccezionali. Sempre in tema di inibitoria i criteri di delega prevedono che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'appello [art. 1 co.8 lett. f) n.2) L.206/2021]. Tale principio sancisce *per tabulas* la possibile riproposizione o proposizione dell'inibitoria nel corso del giudizio di appello ma anche con ricorso autonomo, nel caso in cui sussistano elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione, cui è demandato al ricorrente l'onere di indicarli a pena di inammissibilità. La norma pertanto ha inteso superare l'orientamento giurisprudenziale il quale escludeva la riproposizione di un'istanza di inibitoria respinta (ferma restando la non impugnabilità del provvedimento che la concede o la nega). Ne viene pertanto accentuata la natura cautelare della richiesta di sospensione. Il delegante, in tema di inibitoria ha voluto poi sancire è che qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 250 e non superiore ad euro 10.000. l'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [art. 1 co.8 lett. f) n.3) L.206/2021]. Davvero di limpida interpretazione tale ultimo principio è teso a responsabilizzare colui il quale intende richiedere l'inibitoria evitando pertanto istanze pretestuose. L'art. 1 co.8 lett. i) L.206/2021 ha richiesto al delegato di prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'art 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. Il delegante ha inteso alleggerire il compito dei magistrati e dei compiti connessi alla partecipazione delle udienze, assegnandolo al solo consigliere istruttore, figura che – come si vedrà in seguito – va a sostituire il consigliere relatore, la funzione di assistere alla discussione tra le parti e di riferirne al collegio, lasciando

[189] BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile,* cit., p. 37.

impregiudicato il potere del collegio stesso di assumere la decisione. Infine, sempre in tema di inibitoria l'art. 1 co.8 lett. m) L.206/2021 prevede la necessità di introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione. Il principio delega in argomento (lett. m) muove dalla premessa che i consiglieri istruttori, non di rado, potrebbero accorgersi, che nell'analizzare l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, l'impugnazione possa essere immediatamente definita. Tale principio di delega solleva tuttavia una problematica con riferimento all'obbligo per il collegio di assegnare, se richiesto, un termine per il deposito di note scritte, anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione verbale della controversia (ai sensi del 281 sexies c.p.c.). risulterebbe alquanto complicato pertanto individuare il frangente in cui la parte possa chiedere l'attribuzione del termine se la decisione di definire la lite con modulo decisorio semplificato sorge dalla camera di consiglio svoltasi per deliberare sull'inibitoria. Cionostante viene razionalizzata, a questa stregua, la tendenza a facilitare la decisione dell'appello in *limine litis*. Una volta valutata la sussistenza o no della fondatezza dell'impugnazione, ha senso pratico pervenire rapidamente ad una pronuncia, ormai già segnata[190].

VII) Introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistenze a depositare note scritte, senza la fissazione di apposita udienza. [art. 1 co.8 lett. g) L.206/2021]. Sul medesimo istituto interviene anche il principio di cui all'art. 1 c.8 lett. h) L.206/2021, il quale propone richiede di introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la

[190] BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, cit., p. 38.

quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento. Come già evidenziato, il testo originariamente predisposto dalla Commissione Luiso, nel corso del suo iter parlamentare, è stato sottoposto all'esame del Senato, ove, in sede di approvazione, è stata inserita, nell'ambito della delega concernente la disciplina dell'appello, una specifica previsione volta alla revisione del procedimento di correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze. Dubbia quindi resta la collocazione di tale delega però appunto è ipotizzabile il fatto che il legislatore avesse in mente che con l'ampliamento dei casi di ammissibilità di tale procedura sarebbe stato possibile prevenire la proposizione dell'appello. L'art. 1 co.8 lett. g) L.206/2021 pertanto si propone di percepire l'udienza come mera eventualità, suscettibile di essere evitata qualora risulti superflua vuoi perché l'istanza è stata proposta congiuntamente e quindi non vi sono contrati tra parti vuoi perché le note scritte sono ritenute un sufficiente strumento di garanzia per resistere. L'art. 1 co.8 lett. h) L.206/2021 trattasi di un consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale[191], il quale intendeva rendere più flessibile la disciplina del procedimento di correzione per errore materiale, permettendo alle parti di emendare con tale procedura la mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia pacificamente fatto richiesta negli atti difensivi. L'estensione dell'operatività del rimedio 287 e 288 c.p.c. ha l'obiettivo di liberare i giudici di seconde cure dal contezioso connesso alle impugnazioni con riferimento al solo regolamento processuale o che trovano comunque in quest'ultimo il motivo per cui la parte non ha prestato acquiescenza alla sentenza di prime cure. Questa evenienza non è affatto rara, visto che talvolta, specialmente per le controversie di valore contenuto, il carico dei costi processuali assume un'incidenza estremamente accentuata rispetto all'oggetto del contendere È da notare, infine, che il meccanismo che la legge delega mira a introdurre prevede un procedimento di correzione cumulabile con l'appello, nel senso che le disposizioni in punto di spese contenute nella sentenza di primo grado sembrerebbero

[191] Cass, 10 giugno 2020, n. 11052, in cui si afferma che «in base al principio di diritto affermato da questa Corte, infatti, il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese soltanto se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta»; in tal senso già Cass. 14 luglio 2011, n. 15346; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3566.

potersi contestare, dapprima con la proposizione dell'appello e, successivamente, in caso di formazione di un giudicato di conferma, con la procedura 287 e 289 c.p.c. ovviamente ciò non è a ben guardare in linea con una asserito obiettivo di deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia questa procedura non sembrerebbe particolarmente pervasiva visto che, ben difficilmente, la sentenza di primo grado, se appellata, passa gin giudicato entro l'anno dalla sua pubblicazione, di guisa che la duplicazione dei procedimenti si configurerebbe nelle sole remote evenienze di giudizi impugnatori estremamente rapidi[192].

VIII) Prevedere che per la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare l'udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'art 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. [art. 1 co.8 lett. l) L.206/2021] Si intende così sostituire il consigliere relatore con il consigliere istruttore al fine di trasferire al secondo il compito primario di direzione della fase di trattazione. Al collegio tuttavia rimane il potere di revisionare le decisioni assunte dal consigliere istruttore in quanto è al collegio stesso consentito di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova*,* È tuttavia ragionevole ritenere che il collegio possa: i) modificare anche le statuizioni del consigliere istruttore in materia di integrità del contraddittorio, ad esempio disponendo la chiamata di un litisconsorte pretermesso, atteso che tale intervento è funzionale all'adozione della sentenza — riservata alla competenza esclusiva dell'organo collegiale — la quale, in difetto, risulterebbe *inutiliter data*; ii) considerato che anche il deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio attiene all'attività propriamente decisoria, esso deve parimenti ritenersi riservato alla competenza del collegio. Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione ci si chiede se il delegante lo

[192] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio di appello*, in L*a riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di Di Marco, cit., p. 118

abbia inteso nell'ottica dell'obbligatorietà, tuttavia è lecito ritenere che dal tenore letterale la delega in menzione lo intenda di natura facoltativa come potere del consigliere istruttore. Certo, si potrebbe obiettare che vi siano ipotesi in cui la legge faccia riferimento a un potere, celando in realtà un obbligo. Tuttavia, come si vedrà nei capitoli che seguono, sarà possibile cogliere in che modo il delegato abbia interpretato tale previsione.

IX) Prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni [art. 1 co.8 lett. n) L.206/2021]. Per quanto attiene quindi alla fase decisoria la riforma prevede semplicemente che il consigliere istruttore, esaurita la trattazione, fissi un'udienza davanti a sé, ove la causa è rimessa in decisione. Contestualmente, il consigliere assegna termini perentori per il deposito di tre memorie finali, secondo il consueto schema dello scambio tripartito. La sentenza sarà quindi pronunciata dal collegio nei sessanta giorni successivi all'udienza.

X) Riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio [art. 1 co.8 lett. o) L.206/2021]. Da molto non si parlava di riforme del cd. appello rescindente, il delegante ha inteso ridurre la portata dell'istituto riprendendo appunto il *fil rouge* seguito già dal riformatore della l 69/2009.

5.2. Segue. L'attuazione dei princìpi di delega. Dallo schema A.G. 407. al d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149.

Con d.m. 14 gennaio 2022, il ministro Cartabia istituì sette commissioni con competenze differenziate per materia, nominando docenti universitari, magistrati e avvocati, incaricate della

elaborazione degli articolati, che terminarono piuttosto celermente il loro compito[193]. Per quanto interessa in questa sede, il gruppo di lavoro per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche in tema di giudizio di appello e di giudizio di cassazione era costituito da quindici membri tra cui professori universitari di discipline giuridiche, avvocati e magistrati (art. 5 del d.m. 14 gennaio 2022), ed era presieduto dal prof. Paolo Biavati, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bologna. Con la delibera 28 luglio 2022, il consiglio dei ministri, dopo le dimissioni del presidente del consiglio (On. Mario Draghi), prima respinte e poi accolte dal presidente della repubblica, che aveva immediatamente proceduto allo scioglimento delle camere e quindi a chiudere la legislatura, ha adottato lo schema del decreto legislativo recante «misure di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»[194]. Lo schema costituiva l'attuazione della legge delega n. 206 del 2021, a séguito dei risultati di lavoro delle commissioni ministeriali, successivamente trasmesso il 2 agosto 2022 alle commissioni parlamentari competenti per i prescritti pareri. Con la trasmissione alle Camere, il 2 agosto 2022, dello schema di decreto legislativo A.G. 407, il Governo esercitò la delega per la riforma del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, conferitagli dal parlamento con l'approvazione della legge n. 206 del 2021. Lo schema di d.lgs. A.G. 407 si compone di 52 articoli suddivisi in 5 capi, in particolare per quanto attiene al tema di studio il capo II dello schema (artt. 3-4) prevede le modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'art 3 co. 24-29 è dedicato alle modifiche del titolo III del libro II del c.p.c., che disciplina appunto le impugnazioni. Riprendendo alcuni passi dello schema: «in attuazione dei criteri fissati dall'art. 1, comma 8 della legge delega, lo schema di decreto legislativo: apporta modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni, intervenendo, da un lato, sull'art. 326 (decorrenza dei termini) e dall'altro, sull'art. 334 (impugnazioni incidentali tardive) per prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile (comma 25); […] interviene sulle

[193] Per un quadro d'insieme sui lavori preparatori e sull'articolazione dei gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in vista della redazione degli schemi attuativi della legge delega n. 206 del 2021, v. https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2022/01/dmGruppiriforma.pdf

[194] CECCHELLA, *Introduzione alla «giustizia civile» riformata*, in *Il processo civile dopo la riforma. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 1 ss.

disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale. Viene poi rivista la vigente disciplina dei "filtri" nelle impugnazioni, prevedendo per l'appello che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e abrogando l'articolo 348-ter c.p.c. Viene ripristinata la figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale). Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio (comma 26)»[195].

Restava tuttavia l'interrogativo sulla effettiva coerenza della adozione dello schema del decreto legislativo con i cd. "affari correnti" che dovevano contraddistinguere l'azione governativa dopo la crisi, suscitato in particolare dalla decorrenza del termine per il parere delle camere e dalla successiva adozione di un testo, a seguito del parere parlamentare, oltre la data delle elezioni fissate per il 25 settembre 2022. Tuttavia il 21 luglio del 2022, con circolare, il consiglio dei ministri aveva chiarito che tra gli «gli affari correnti» erano compresi «l'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal parlamento e l'azione degli atti urgenti, ivi necessari per fronteggiare le emergenze nazioni, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale

[195] CAMERA DEI DEPUTATI –SERVIZIO STUDI, *«Elementi per la valutazione degli effetti sul sistema giustizia dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della riforma del processo civile (Atto del Governo n. 433)», Dossier, Giustizia n. 215/2*, 2 agosto 2022, disponibile su https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0215.pdf.

e la situazione epidemiologica da covid-19 […] l'attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)». Essendo dunque il decreto legislativo destinato all'attuazione del PNRR, condizione per l'ottenimento degli aiuti dell'UE, *l'iter* di approvazione definitiva dei decreti delegati non poteva subire soluzione di continuità e la riforma della giustizia civile sarebbe di conseguenza andata in porto[196]. A fronte del parere favorevole, sia pure condizionato dall'inserimento di alcune modifiche, espresso dalle commissioni parlamentari, il governo approvò definitivamente il testo del decreto legislativo nella seduta del consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, poi pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022 come d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149. Un emendamento alla legge di bilancio anticipò l'entrata in vigore del d.lgs. n.149/2022, già fissata al 30 giugno (art 35 l. 29 dicembre 2022 n. 197). L'anticipazione prevedeva che tutti i processi che si fossero incardinati in data successiva al 28 febbraio 2023, sarebbero stati soggetti al nuovo regime normativo.

5.3. Segue. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149. riflessioni dottrinali a margine della riforma Cartabia.

Giunti all'epilogo di questo complesso *iter* riformatore, e rinviando ai capitoli successivi l'analisi puntuale delle interpolazioni e aggiunte apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 al giudizio di appello, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'orientamento della dottrina in merito. Addirittura prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, durante il periodo di elaborazione dello schema di decreto A.G. 407, non mancò di levarsi una severa critica da parte di Proto Pisani[197]. Muovendo dalla premessa secondo cui l'intero processo riformatore sarebbe stato condotto con eccessiva celerità, l'A. osservava come, «stante l'ampiezza [della riforma], essa avrebbe richiesto anni ed anni»[198] di lavoro meditato e ponderato. A suo avviso, la riforma non sarebbe stata in grado di incidere efficacemente sui profili indicati dall'Unione europea, anche perché, in taluni passaggi, essa finirebbe per risolvere questioni

[196] CECCHELLA, *Introduzione alla «giustizia civile» riformata*, in *Il processo civile dopo la riforma. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, cit., p. 22 ss.

[197] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I*, agosto 2022, in Questione Giustizia

[198] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I*, cit., p. 2

estranee alle finalità sottese al P.N.R.R., e lo farebbe — aggiunge — «in modo che ritengo non condivisibile»[199]. L'attenzione di Proto Pisani si concentra poi su una questione già in questa sede richiamata, vale a dire la cronica insufficienza dell'organico giudiziario. Al riguardo, l'Autore propone una misura incrementale, suggerendo che «per aumentare l'organico della magistratura si può prevedere un aumento organico al massimo di 50 magistrati all'anno. In dieci anni, cioè, si potrebbe aumentare l'organico di 500 unità»[200]. Quanto al segmento della riforma concernente il giudizio di appello, Proto Pisani esprime un giudizio ambivalente. Se da un lato approva la soppressione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., «infelicemente introdotti su suggerimento di non so chi nel 2012», dall'altro evidenzia come molte delle nuove disposizioni, parimenti alla normativa abrogata, finiscano per «complicare un istituto che dovrebbe essere centrale per assicurare — tramite la possibilità di un riesame da parte di un giudice diverso — la garanzia del diritto di azione e di difesa nel processo civile». Secondo l'A., la commissione governativa avrebbe dovuto orientarsi verso una semplificazione del giudizio, anziché procedere nel senso opposto.[201] A riprova di tale impostazione, Proto Pisani si sofferma sul nuovo art. 348-bis c.p.c., che prevede che gli appelli manifestamente infondati, manifestamente fondati o inammissibili siano decisi, ove possibile, già all'udienza di prima comparizione. Tuttavia — rileva criticamente l'Autore —, la lettura coordinata dei novellati artt. 348-bis, 350, comma 3, e 350-bis c.p.c. lascia emergere che il legislatore, anziché consentire tale elementare semplificazione, prevede un iter procedimentale ben più articolato.[202] E infatti, anche quando il giudice — già alla prima udienza — abbia studiato il fascicolo e constatato la semplicità della definizione della controversia, egli dovrà comunque, «sentite le parti», disporre la precisazione delle conclusioni e «fissare l'udienza davanti al collegio». Una scelta procedurale, questa, che secondo Proto Pisani si fatica a comprendere: «se la decisione è davvero semplice, potrebbe ben essere decisa dal giudice singolo davanti al quale si svolge la prima udienza».[203] E ciò anche in considerazione del fatto che la decisione, all'esito dell'udienza collegiale, potrà essere redatta «in

[199] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I*, cit., loc. cit.
[200] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I*, cit., ult. loc. cit.
[201] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I,* cit., p. 11
[202] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I,* cit., ult. loc. cit.
[203] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I,* cit., ult. loc. cit.

forma sintetica», facendo esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione ritenuti risolutivi ovvero mediante rinvio a precedenti conformi.[204]

Di tutt'altro avviso si mostra Barbazza[205], il quale commenta i risultati della riforma in termini sostanzialmente equilibrati, con una marcata apertura alle sue potenzialità positive. L'Autore muove dalla riformulazione dell'art. 342 c.p.c., osservando come l'introduzione dei principi di sinteticità e chiarezza imponga «all'appellante una maggiore sinteticità e precisione nell'indicazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado». Ciò si traduce in una ricaduta significativa sulla celerità del giudizio d'appello, nella misura in cui «l'indicazione dei predetti presupposti puntualmente delineati per ciascuno dei motivi in maniera precisa, chiara e sintetica incide […] consentendo alla corte di ravvisare su tale atto una situazione di inammissibilità, manifesta infondatezza o fondatezza necessaria per l'utilizzo della procedura semplificata di cui all'art. 350-bis c.p.c.»[206]. Anche Barbazza si sofferma sul nuovo art. 348-bis c.p.c. e sulla conseguente abrogazione del 348-ter, sottolineando come «le modifiche apportate alla disciplina dei filtri nelle impugnazioni prevedono un procedimento più celere in ossequio ai principi ispiratori della riforma»[207]. In particolare, la nuova formulazione dell'art. 348-bis, lett. d), prevede che «nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'appello si proceda alla decisione a seguito della discussione orale della causa»[208]. In tal modo, osserva l'Autore, si realizza un meccanismo che, «consentendo la discussione orale e la decisione mediante una sentenza sinteticamente motivata, anche facendo riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o mediante rinvio a precedenti conformi», riduce sensibilmente i tempi processuali[209]. La novità risulterebbe particolarmente significativa «nel caso in cui la corte si debba pronunciare su un'impugnazione che ha poche probabilità di essere accolta», permettendo di pervenire a una definizione anticipata del giudizio, con l'esposizione orale delle ragioni delle parti già nella fase iniziale dinanzi al collegio[210]. Pertanto — conclude Barbazza — tale innovazione deve essere

---

[204] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I,* cit., ult. loc. cit.

[205] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, in *Il processo civile riformato. Commentario sistematico alla riforma Cartabia*, a cura di Alibrandi–Ruscica, Milano, Giuffrè, 2023, p. 213 ss.

[206] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., ult. loc. cit.

[207] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., p.214

[208] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., p.220

[209] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., p.221

[210] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., loc. ult. cit.

«senz'altro accolta con favore nell'ottica di riduzione dei tempi processuali»[211]. Ulteriore profilo che suscita l'apprezzamento dell'Autore è la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, figura alla quale Proto Pisani non fa invece alcun riferimento. A giudizio di Barbazza, tale previsione si rivela di particolare utilità, anche in relazione alla rimodulazione della fase di trattazione: «occorre accogliere con estremo favore la reintroduzione della figura del consigliere istruttore dinnanzi al quale si svolgerebbe l'intero procedimento di impugnazione, ove nominato, salvo la rimessione della decisione della causa al collegio»[212]. L'attribuzione dell'intera fase istruttoria a un unico soggetto, in luogo dell'intero collegio, contribuirebbe — osserva — «alla semplificazione dell'intero giudizio d'appello e alla celerità dello stesso, sgravando il collegio di un ingente quantitativo di lavoro».[213] Tale assetto, coerente con la delega legislativa, mirerebbe dunque a «non appesantire l'attività del collegio e ad assicurare la celerità di quello che si instaura davanti all'istruttore»[214]. Ancora positiva è la valutazione di Barbazza sull'innovato art. 352 c.p.c., relativo alla fase decisoria del giudizio d'appello. Tale norma — egli osserva — si coordina sia con l'introduzione dell'istruttore sia con la previsione di nuovi termini perentori. Secondo l'Autore, infatti, «l'innovato art. 352 c.p.c. è espressione della ratio acceleratoria sottesa alla presente riforma: prevede che, esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., l'istruttore, quando non ritenga di dover procedere ai sensi dell'art. 350-bis, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione», assegnando alle parti, salvo rinuncia, i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della riforma, anche Mauro Di Marzio[215] ha offerto una riflessione critica sul nuovo assetto del giudizio d'appello, sottolineando come «in questa prospettiva si è inquadrata la sottolineatura della conformazione del giudizio di appello in termini di mero controllo — *revisio prioris instantiae* — sulla sentenza di primo grado, sia attraverso la compressione del regime dei *nova*, sia attraverso l'adozione di moduli decisori semplificati, mediante gli artt. 281-sexies c.p.c. e 348-bis e ter c.p.c., sia attraverso la disincentivazione delle istanze di sospensiva azzardate (e quindi degli appelli proposti al solo

[211] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., loc. ult. cit.
[212] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., p.223
[213] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., p 224
[214] BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, cit., loc. ult. cit.
[215] DI MARZIO, *Il perché di un'ennesima riforma*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, Torino, Giappichelli, 2024, p. 9 ss.

scopo di tentare la sospensiva), destinate ad essere sanzionate ai sensi dell'art. 283 c.p.c.»[216]. Prosegue l'Autore rilevando come «nell'appello, l'intervento principale ha avuto ad oggetto l'art. 342, ossia la norma cardine della relativa disciplina: nella norma ritorna il concetto di specificità, che è rafforzato dal riferimento ai principi di chiarezza e sinteticità». Proprio su tale passaggio, merita di essere richiamata la riflessione di Cinzia Gamba, la quale, in una prospettiva più ampia legata ai processi di digitalizzazione della giustizia, ha evidenziato come i concetti di chiarezza e sinteticità siano oggi soggetti a una duplice interpretazione: da un lato, quella di matrice argomentativa e dottrinale, volta a promuovere una forma argomentativa rigorosa ma intellegibile; dall'altro, quella — opposta — di natura schematico-riduzionistica, introdotta dal legislatore in chiave funzionale e, potenzialmente, in grado di incidere sull'autonomia delle decisioni giudiziarie attraverso meccanismi di gestione tecnologica della giurisdizione[217]. Prosegue poi Di Marzio concludendo che «il legislatore, che tutto può, si è poi cimentato in un tentativo di miracolo, quello di resuscitare siccome Lazzaro il consigliere istruttore, morto però non da quattro giorni, ma da oltre trent'anni; è soppresso, diremmo a questo punto ineluttabilmente, il congegno del filtro in appello per il caso di mancanza di probabilità di accoglimento e sostituito con il nuovo procedimento destinato a concludersi con sentenza e non più con ordinanza di inammissibilità; vengono modificate anche le fasi di trattazione e quella decisoria»[218].

Tuttavia pare corretto a conclusione di questa breve rassegna dottrinale segnalare il parere che lo stesso Paolo Biavati fece nei confronti dello schema di disegno di legge delega A.G 407[219], parere che, per certi versi, riprenda alcune delle osservazioni già formulate da A. Proto Pisani. Biavati — pur non senza valorizzare il lavoro svolto dalla commissione presieduta da lui medesimo — premette che «le mie osservazioni odierne sono, quindi, riferite a ciò che si

---

[216] DI MARZIO, *Il perché di un'ennesima riforma*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., ult. loc. cit.

[217] GAMBA, *Ius dicere e lex technologica*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 46 ss., in cui l'A. offre una lettura articolata dei principi di sinteticità e chiarezza, distinguendo tra un significato argomentativo e dottrinale e uno, invece, schematico-riduzionistico, adottato dal legislatore, che prelude agli sviluppi (più invasivi) legati alla digitalizzazione della giustizia e alle sue ricadute sull'attività decisoria. (v. *infra* cap. III par. 2.2.)

[218] DI MARZIO, *Il perché di un'ennesima riforma*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 10

[219] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile*, in Riv. trim dir e proc. civ, I, 2015, p. 209 ss.

conosce pubblicamente e, pertanto, al testo dello schema»[220]. Con estremo realismo, l'Autore afferma: «Come è noto a chiunque abbia un minimo di esperienza della concreta giustizia civile italiana, le cause del cattivo funzionamento del processo civile dipendono, in modo del tutto prevalente, da problemi strutturali e organizzativi della macchina giudiziaria». L'efficacia di una vera riforma — prosegue — «si misura da quanto si incide su questi aspetti. Le norme processuali incidono in misura molto ridotta: ne è riprova il fatto che il nostro codice non è radicalmente diverso dalle leggi processuali di Paesi a noi vicini, in cui la durata complessiva dei giudizi è decisamente inferiore. Ne è altra riprova il fatto che le numerose riforme degli ultimi venticinque anni (non di rado caratterizzate dalla soppressione di istituti da poco introdotti) non sono riuscite a migliorare il quadro, che, anzi, è andato progressivamente aggravandosi. Noto a chiunque: ma, sembra, non agli esecutivi, che continuano a fare leva sulla riforma delle norme, anziché su quella delle strutture»[221]. A ciò si aggiunge, secondo Biavati, un ulteriore motivo di preoccupazione, ossia «che questa tensione verso la rapidità non si accompagni ad altrettanta cura nel perseguire la qualità della giustizia». La velocità del processo, osserva, non può mai prescindere dalla correttezza della decisione, giacché «la sentenza giusta, in rapporto al diritto positivo vigente, non è semplicemente l'output di un procedimento, quale che sia purché rapido», bensì «la decisione che meglio realizza l'applicazione delle norme in rapporto ai fatti accertati, con la dovuta attenzione»[222]. Per questo motivo, Biavati conclude affermando: «Non riesco davvero a condividere, invece, le scelte del legislatore, quando si immagina di modificare le regole processuali, senza avere prima innovato i profili organizzativi e strutturali dell'amministrazione, con la speranza (illusoria, perché smentita dall'esperienza) di ottenere una maggiore efficienza del processo civile»[223]. Nel medesimo contributo, Biavati si sofferma anche sul giudizio di appello, dichiarando apertamente che «un aspetto che ritengo discutibile riguarda il nuovo depotenziamento dell'appello». Non tanto per la codificazione della giurisprudenza o la tipizzazione dei motivi di gravame, quanto piuttosto per la «prospettata limitazione di mezzi difensivi a favore del soccombente», che emergerebbe dalle disposizioni contenute nei punti b3

[220] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile*, cit., ult. loc. cit.
[221] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., p. 212
[222] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., p. 215
[223] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., p. 216

e b5 dell'art. 2 dello schema delega[224]. A suo avviso, infatti, «l'idea di fondo è che il processo si debba giocare in primo grado e che l'appello debba consistere in una semplice rilettura delle carte», ma questa impostazione rischia di comprimere in modo eccessivo le possibilità di difesa del soccombente, che invece potrebbe legittimamente aspirare a vedere corretta una decisione ingiusta anche all'interno dei già rigorosi limiti dell'art. 345 c.p.c.[225]. Prosegue Biavati sancendo che «In realtà, il lessico dello schema di disegno di legge delega risente di un'impostazione che non esito a definire fuorviante. Si usano parole che normalmente alludono ad un significato positivo per definire scopi che, nella migliore delle ipotesi, si possono qualificare come diminuzione delle garanzie. «Rafforzamento» indica qualcosa che diventa migliore, che cresce: ma qui ciò che si rafforza è il divieto di nuove difese, il che vuol dire, fuori dall'equivoco, che si riducono le possibilità difensive delle parti. «Rigore» è espressione vincente nella stagione della *spending review* e della tutela della moralità pubblica: qui, invece, introduce limiti alle eccezioni (e quindi alle difese) processuali. «Potenziamento» ha ancora una valenza positiva, ma ciò che si vuole potenziare è la «tipizzazione dei motivi di gravame» e quindi la restrizione delle facoltà di critica. […] Queste perplessità non sono superate per l'apertura del legislatore verso una possibile soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento. Al riguardo, va detto, in primo luogo, che il processo civile non è un laboratorio vivente per esercitazioni normative e che deve cessare la deprecabile moda di introdurre modifiche, definite epocali, per poi fare precipitose marce indietro dopo pochi anni. Inoltre, se è vero che la dottrina ha criticato radicalmente la novella del 2012, è anche vero che la giurisprudenza delle corti d'appello ha saputo gestire con delicatezza l'innovazione, applicandola in modo saggio ed evitando quella decimazione degli appelli, temuta degli avvocati, ma forse auspicata in sede ministeriale. Talché, l'eventuale abrogazione degli art. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. sembra soltanto significare la presa d'atto del fallimento di un tentativo e non il ritorno a una visione garantista delle impugnazioni».[226]

[224] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., p. 218
[225] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., p. 219
[226] BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile,* cit., ult. loc. cit.

6. La XIX Legislatura e la crisi attuativa del PNRR: dal correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 al d.l. 8 agosto 2025 n.117. L'attuale configurazione dell'appello civile.

La stagione della XVIII legislatura tramontò il 12 ottobre 2022, lasciando il passo alla XIX legislatura, inaugurata con l'insediamento del cd. Governo Meloni. Le stime del ministero della giustizia, nel monitorare il processo rispetto all'obiettivo del PNNR, hanno evidenziato un *miglioramento* dei tempi di definizione dei processi civili giunti sino alla Corte di cassazione, con una riduzione della durata media dai 2.512 giorni del 2019 ai 2.075 giorni del 2023[227]: significativo come calo (*recte* del 17.4%) ma ancora ben lontano dal 40% fissato dal PNRR per il 2026. Più confortanti appaiono, invece, i dati relativi alla riduzione delle pendenze: per le vertenze iscritte in Tribunale tra il 2017 e il 2022 il calo è stato del 50% nel corso del 2023, mentre per quelle iscritte in Corte d'Appello tra il 2018 e il 2022 il calo è stato del 43,4%. Pur restando lontani dal traguardo del 90%, i risultati conseguiti in un solo anno appaiono incoraggianti, tanto più in considerazione del biennio residuo per il completamento del cronoprogramma europeo.[228] Così, con l'avvicendamento del Governo, è emersa la ferma volontà del Ministro della giustizia Carlo Nordio di intervenire sull'assetto dei processi, tanto penale quanto civile, mediante un correttivo alla riforma Cartabia. E così che, il 31 ottobre 2024, venne emanato il d.lgs. n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, il quale intervenne – in modo piuttosto contenuto – sulla disciplina delle impugnazioni, ritoccando principalmente le disposizioni relative al primo grado, al nuovo processo di famiglia e portando a compimento, in sostanza, il processo di digitalizzazione della giustizia.[229]

---

[227] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR – anno 2023*, 19 aprile 2024

[228] VALPREDA, *I tempi della giustizia civile si sono ridotti grazie al PNRR?*, Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Milano, 28 giugno 2024

[229] Si segnala la riscrittura dell'art. 330 c.p.c., adeguato alla disciplina del procedimento telematico: la novella ha previsto, al comma 1, la possibilità di notificare l'atto di impugnazione anche all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale della parte, oltre che nei luoghi già previsti; ha inoltre chiarito – sempre al comma 1 – la disciplina applicabile nel caso di decesso della parte dopo la notificazione della sentenza ma prima della notificazione dell'impugnazione, stabilendo che, in mancanza di una

Come già accennato, gli emendamenti apportati alla normativa in materia di procedimenti di gravame hanno, per lo più, interessato il coordinamento di alcune nome che erano state riformate a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.149. Le modifiche introdotte dal correttivo sono limitate, salvo alcune eccezioni, ad eliminare alcune imprecisioni emerse a sèguito della cd. *riforma Cartabia*. In modo particolare, gli interventi correttivi hanno interessato: i) il contenuto dell'atto d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.; ii) i termini di costituzione dell'appellato, previsti dall'art. 343 c.p.c. e dall'art. 347 c.p.c.; iii) le pronunce di improcedibilità e di estinzione del processo di appello, disciplinate dall'art. 348 c.p.c. e dall'art. 350 c.p.c. per quanto riguarda i rapporti tra collegio e giudice istruttore nell'appello davanti alla corte d'appello; iv) la pronuncia dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza appellata di cui all'art. 351 c.p.c. sempre a proposito dei rapporti tra collegio e giudice istruttore nell'appello davanti alla corte d'appello; v) la fase decisoria dell'art. 352 c.p.c. con riferimento ai poteri del collegio sempre a proposito dell'appello davanti alla corte d'appello. Sotto il profilo sistematico, ad avviso di chi scrive, appare possibile distinguere due principali direttrici lungo le quali si è articolato l'intervento correttivo: una prima, volta a chiarire e meglio definire i rapporti funzionali tra giudice istruttore e collegio nel giudizio d'appello; una seconda, di coordinamento e di precisazione sistematica di quelle disposizioni che, a seguito della riforma Cartabia, avevano suscitato dubbi interpretativi e difficoltà applicative nella prassi.

Muovendo, dunque, dalla seconda delle due direttrici sopra richiamate, si colloca l'intervento del correttivo sull'art. 342 c.p.c., volto a fugare – come si avrà modo di esaminare più oltre – ogni incertezza interpretativa sorta in relazione alla formulazione della norma nel vigore della riforma Cartabia; in altre parole, si era vista nella locuzione «l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare *a* pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico», la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello in assenza dei predetti requisiti, del resto si ricavava in termini generali dall'art. 121 e dal sesto comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c. Con la nuova formulazione l'obbligo di redazione dell'atto in modo chiaro, sintetico e specifico, posizionati nella prima parte del co.1 dell'art. 342 c.p.c., si slega dalla possibile dichiarazione di

dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, la notificazione vada eseguita presso il procuratore costituito ovvero presso il domicilio precedentemente indicato dal defunto; infine, al comma 3, è stato precisato che, in assenza di tutte le indicazioni previste, la notificazione dovrà avvenire personalmente alla parte, ex artt. 137 ss. c.p.c.

inammissibilità dell'appello. Piuttosto, lungi dal poter rilevare come vizio di invalidità dell'atto processuale, il mancato rispetto nell'atto d'appello del principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe poter essere valutato dal giudice – sempre che l'atto che ne sia affetto abbia comunque raggiunto lo scopo – «soltanto ai fini della decisione sulle spese processuali»[230]. Si perviene, dunque, all'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 342 c.p.c., secondo cui «l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico». Nella relazione illustrativa al d.lgs. 164/2024 viene stabilito che sono fatte salve «le ipotesi in cui [l'appello] sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte»[231]. In realtà in questi ultimi casi il vizio di inammissibilità non deriverebbe dalla corretta applicazione del principio di sinteticità, chiarezza e specificità dell'atto d'appello, bensì dall'incertezza sui motivi di impugnazione proposti, che indubitabilmente determina l'inammissibilità[232]. La sanzione di inammissibilità viene, invece, connessa agli elementi ulteriori dell'atto d'appello, individuati dalla seconda parte dello stesso primo comma, il quale sancisce che «per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Come si diceva in precedenza, trattandosi di un correttivo, il d.lgs. 164/2024 per quanto attiene l'art. 342 c.p.c. non lo ha drasticamente mutato bensì emendato «limitandosi ad evidenziare che, oltre ad indicare il capo della decisione di primo grado impugnato, l'atto d'appello – sempre a pena di inammissibilità – esplicitare le censure in fatto proposte e le violazioni di legge denunciate»[233]. Il tutto respingendo altresì quella interpretazione della norma che ha concepito come doverosa la trascrizione fedele, nell'atto di appello, degli stralci delle sentenze di primo grado a pena d'inammissibilità[234]. Come osservato dalla relazione illustrativa, si tratterrebbe di «modifiche

[230] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 112.

[231] Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di processo civile e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"

[232] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, cit., p. 112.

[233] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, cit., p. 113.

[234] v. Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194 secondo la quale «l'osservanza di tale principio comporta, nel caso in esame in cui si contesta la valutazione di genericità dei motivi di appello alla base del *decisum* di secondo grado, l'onere per

meramente linguistiche, che non intaccano il contenuto della disposizione, ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono, di per sé, requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza, la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza». Quanto poi ai termini minimi a difesa dell'appellato il co.2 art. 342 continua a prevedere che tra il giorno della notificazione della citazione in appello e quello della prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione della citazione si trova in Italia e di centocinquanta se si trova all'estero.

Un ulteriore intervento, parimenti collocabile lungo la seconda direttrice – e dunque riconducibile alla funzione di chiarimento e coordinamento sistematico – ha riguardato il superamento del difetto di coordinamento che, a seguito della riforma del 2022, era emerso tra gli artt. 343, 347 e 166 c.p.c. In proposito, in via preliminare deve ricordarsi che il d.lgs. 149/2022, da un lato, all'art. 343 c.p.c., aveva previsto che il termine per proporre appello incidentale era di almeno 20 giorni prima della prima udienza, ma nel contempo, dall'altro lato, aveva conservato all'art. 347 per la costituzione nel giudizio d'appello il rinvio al termine per il primo grado, per consentire lo svolgimento delle verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., era stato portato a 70 giorni prima dell'udienza. A fronte di queste disposizioni tra loro contrastanti era sorto «il dubbio che l'appellato dovesse costituirsi nel termine ultimo indicato e quindi poco più di venti giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di appello, ma potesse comunque proporre l'appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni

il ricorrente non solo di trascrivere i motivi formulati nell'atto di gravame – come in effetti avvenuto – ma anche di trascrivere o riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva della sentenza di primo grado il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt. 342 e 343 c.p.c.. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico» (Cass. 15/06/2016 n. 12280; Cass. 22/09/2015 n. 18704; Cass. Sez. Un. 09/11/2011 n. 23299).

prima dell'udienza»[235]. L'art. 347 co.1. prima parte, a sèguito dell'intervento del correttivo, esplicita ora che «l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale»[236], e dunque nelle forme e nei termini dell'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore in primo grado. Invece, le altre parti, in particolare l'appellato, si costituiscono nello specifico termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata dall'appellante nell'atto di citazione in appello (e non almeno 70 giorni prima dell'udienza come per la costituzione del convenuto in primo grado). Per il calcolo dei 20 giorni a ritroso della prima udienza, di conseguenza, l'appellato dovrà pertanto «tenere conto o della data d'udienza indicata dall'appellante nella citazione in appello o della nuova data di udienza fissata dal presidente o dal giudice istruttore, laddove egli abbia spostato quella originariamente indicata dall'appellante fino a un massimo di 45 giorni, come gli è consentito dall'art. 349 bis, 2° comma, nell'appello davanti la corte d'appello»[237]. In conseguenza alla emenda dell'art. 347 c.p.c. è stato emendato altresì l'art. 343 c.p.c., il quale disciplinando il modo e il termine dell'appello incidentale, prevede ora che «l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art. 347», ossia almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 349 bis, co. 2. c.p.c.

Passando ora alle modifiche riconducibili alla prima delle due direttrici – e dunque mosse dall'intento di chiarire e rifinire i rapporti funzionali tra giudice istruttore e collegio nel giudizio d'appello – giova rammentare, in via preliminare, che tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla riforma Cartabia in materia di gravame figura senz'altro la riesumazione della figura del giudice istruttore. Questa previsione ha, inevitabilmente, sollevato numerose incertezze applicative circa sia i poteri di questi, sia, più in particolare, i provvedimenti che possono essere adottati dall'istruttore e quelli che sono riservati al collegio. In proposito, giusta la precisazione della relazione illustrativa, deve ritenersi che in linea di principio: da un lato, *a)* al collegio spetta l'adozione dei provvedimenti decisori, cioè potenzialmente idonei a definire il giudizio; dall'altro, *b)* all'istruttore compete l'assunzione dei provvedimenti ordinatori, cioè che

[235] FINOCCHIARO, *Le impugnazioni*, in *Processo civile: la riforma Cartabia dopo il correttivo*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, p. 246.

[236] La norma contempla altresì l'ipotesi in cui sia stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., stabilendo che, in tal caso, il termine di venti giorni per la costituzione decorre dalla data di fissazione di quest'ultima, ove disposta.

[237] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, cit., loc. cit.

consentono la prosecuzione del processo[238]. A ogni modo, per dirimere qualsiasi eventuale dubbio, giova rammentare che l'art. 359 c.p.c. stabilisce che «nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». Per cercare di fare immediatamente chiarezza, il correttivo è intervenuto disciplinando *expressis verbis* la delicata questione, modificando gli articoli 348, 350, 351 e 352 c.p.c.[239] Il correttivo ha dunque inteso porre rimedio, anzitutto, a un difetto di coordinamento concernente il co. 3 dell'art. 348 c.p.c., sostituendo il termine «collegio» con «giudice» — refuso che era stato, peraltro, già superato in via ermeneutica dagli interpreti (nel senso che anche l'istruttore, ove nominato ex art. 349 bis c.p.c., abbia il potere di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione). Ai sensi dei primi due commi dell'art. 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante, dopo aver proposto l'appello, non si costituisce nei termini oppure se, pur essendosi costituito, poi non compare alla prima udienza e neppure alla successiva udienza appositamente fissata. Il d.lgs. 149/2022 aveva poi inserito il succitato terzo comma, stabilendo che l'improcedibilità dell'appello venisse pronunciata con sentenza e che, nel giudizio davanti alla corte d'appello, per il quale lo stesso decreto legislativo ebbe a riesumare la figura del giudice istruttore di cui all'art. 349 bis c.p.c., provvederà il collegio a pronunciare improcedibilità oppure provvederà il giudice istruttore, se nominato, con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 178, co.3,4,5 c.p.c. davanti al collegio, che procede ai sensi dell'art. 308, co.2 c.p.c. In quest'ultimo caso «è stato riprodotto lo stesso modello procedimentale per la dichiarazione di estinzione del giudizio in primo grado nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale»[240]. Nonostante questa emenda, introdotta nel 2022, il secondo comma dell'art. 348 c.p.c. continuava a prevedere che, se l'appellante, pur essendosi costituito, non fosse comparso alla prima udienza, «il collegio», con ordinanza, avrebbe dovuto rinviare la causa ad una successiva udienza, prima di procedere alla dichiarazione di improcedibilità, da dichiarare solo se anche alla nuova udienza l'appellante non fosse comparso. Ed è chiaro che questa formulazione contrastava con quanto stabilito, invece, dal terzo comma dello stesso 348

[238] FINOCCHIARO, *Processo civile: la riforma Cartabia dopo il correttivo*, cit.., p. 247.
[239] FINOCCHIARO, *Processo civile: la riforma Cartabia dopo il correttivo*, cit., ult. loc. cit.
[240] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia,* cit*.,* p. 115

c.p.c., che, attribuiva al giudice istruttore, il potere di dichiarare l'improcedibilità con ordinanza reclamabile al collegio. Per questa ragione, il d.lgs. 164/2024 ha "corretto" l'art. 348 co.2 c.p.c. sostituendo il riferimento al «collegio» con quello al «giudice» (e dunque, il giudice istruttore) come organo al quale è demandato il potere di fissare nuova prima udienza se l'appellante non sia comparso in quella originariamente stabilita. Altri dubbi circa i poteri dell'istruttore sono stati risolti dal correttivo con l'aggiunta all'art 350 c.p.c. dei commi 5 e 6, superando alcune difficoltà sorte nella pratica. L'emenda del correttivo, in questo senso, è volta a meglio definire l'ampiezza dei poteri del giudice istruttore, quando nominato, e ad individuare i provvedimenti la cui pronuncia spetta a lui e quelli la cui pronuncia spetta al collegio, superando in questo modo le incertezze manifestatesi tra gli interpreti e nelle prime esperienze applicative[241]. Con le aggiunte è stato previsto che – a fronte di orientamenti divergenti nei diversi uffici giudiziari – l'estinzione del giudizio di appello davanti alla corte d'appello debba essere dichiarata nello stesso modo in cui viene dichiarata l'improcedibilità in appello (*recte* «nei modi e nelle forme previste dall'art. 348, terzo comma»). E dunque, nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello, se è stato nominato l'istruttore ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. e l'evento estintivo si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 178 co. 3,4 e 5, il quale poi provvede ai sensi del 308 co 2; altrimenti, direttamente dal collegio con sentenza[242]. Viene altresì stabilito, più in generale nel nuovo sesto comma dell'art. 350 c.p.c. – introdotto dal correttivo – che «davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio». Di conseguenza, «nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello, il giudice istruttore, se nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., può adottare oltre ai provvedimenti ordinatori in cui è espressamente prevista la sua competenza, anche quelli di cui all'art. 309 c.p.c., per la mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo, e all'art. 355 c.p.c., a proposito della sospensione necessaria del processo per la proposizione di querela di falso. In tutti gli altri casi, invece, i provvedimenti sono pronunciati dal collegio»[243]. Sulla stessa linea di pensiero di quanto ora detto (*recte*, in ottica

[241] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia,* cit.*,* ult. loc. cit.

[242] BIASUCCI, *Le impugnazioni.* In *Focus sul Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo della riforma Cartabia del processo civile)*, *Questione Giustizia*, dicembre 2024

[243] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia* cit., p. 116.

di chiarire i rapporti tra collegio e giudice istruttore), si segnala – per l'appello di competenza della corte d'appello - l'intervento in materia di inibitoria operato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, all'art. 3, comma 4, lett. g). In buona sostanza vengono attribuiti all'istruttore ulteriori poteri nell'ambito dell'impugnazione; in particolare si menziona l'intervento sul c.3 dell'art. 351 c.p.c. in relazione all'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado o dell'esecuzione, se iniziata, sia adottata prima dell'udienza di comparizione. Il d.lgs. 149/2022 ha provveduto a modificare il primo comma art. 351 c.p.c. stabilendo che sull'istanza di sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza e che, davanti alla corte d'appello, i provvedimenti in questione sono sempre adottati con ordinanza collegiale. In questo caso, inoltre se nominato, il giudice istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. A sua volta, il secondo comma art. 351 c.p.c., ammette la possibilità che, proposto l'appello, la parte chieda, con ricorso al giudice, che la decisione sulla sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione provvisoria sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, aggiungendo che, davanti alla corte d'appello, il ricorso è presentato al presidente del collegio. Orbene a sèguito delle emende introdotte dal correttivo, la prima parte del terzo comma 351, ora prevede che, davanti alla corte d'appello, «il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio». Così «chiarendo, anche se non v'erano eccessivi dubbi in proposito, che, nei giudizi davanti alla corte d'appello, la comparizione delle parti in camera di consiglio si tiene davanti al giudice istruttore, se è stato nominato dal presidente, altrimenti davanti al collegio»[244]. Resta invece fermo che nei giudizi d'appello davanti al tribunale, dove la composizione del giudice è monocratica, «il giudice fissa l'udienza [sempre in camera di consiglio] davanti a sé». Viene comunque ammessa, come in precedenza, la possibilità che con lo stesso decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio (davanti al collegio o all'istruttore o davanti allo stesso giudice monocratico), se ricorrono giusti motivi d'urgenza, il presidente del collegio in corte d'appello o il giudice monocratico nell'appello il tribunale possa disporre provvisoriamente «l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione

[244] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, cit., p. 117.

della sentenza»[245], da confermare, modificare o revocare con ordinanza non impugnabile all'esito dell'udienza in camera di consiglio, pronunciata da parte del collegio (anche se sia stato nominato il giudice istruttore, in quanto ai sensi dell'art. 351 co.1, il provvedimento in questione è sempre collegiale) nell'appello davanti alla corte d'appello e dal giudice monocratico nell'appello davanti al tribunale. Da ultimo il correttivo ha operato una emenda, anche qui piuttosto minimale intervenendo sull'art. 352 c.p.c., sostituendo le parole «l'istruttore» con «il giudice». Nella precedente formulazione, infatti, era dubbio se, laddove fosse stata fissata, da parte del giudice istruttore, l'udienza per la discussione orale davanti al collegio, questo potesse, invece di procedere alla discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegnare alle parti i termini previsti dall'art. *352* c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con la sostituzione del termine «istruttore» con quello di «giudice» si supera tale dubbio interpretativo e si riconosce che, in effetti, questa possibilità debba essere attribuita anche al collegio, tutte le volte in cui esso, valutando la complessità della causa, ritenga di non procedere con la discussione orale della causa e che sia invece opportuno, concedere alle parti i termini previsti dal primo comma dello stesso art. 352 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica[246]. Pertanto esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c., il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i termini perentori. Tale modifica consentirebbe al presidente, che abbia fissato l'udienza davanti a collegio, e che non abbia nemmeno nominato l'istruttore e di assegnare alle parti i termini 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse

[245] FINOCCHIARO, *Processo civile: la riforma Cartabia dopo il correttivo*, cit., p. 248: «la disposizione è assai apprezzabile perché *apertis verbis* spiega come sia ben possibile, prima della nomina dell'istruttore, che i provvedimenti possano essere adottati dal collegio».

[246] Riprendendo i passi della Relazione illustrativa al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 «secondo il testo vigente, infatti, è dubbio che nel caso in cui il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti al collegio questi possa, anziché procedere alla discussione orale, assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. L'intervento ha quindi la finalità di consentire esplicitamente tale soluzione, che potrebbe fornire un'utile risposta nel caso in cui si ravvisi una maggiore complessità della causa e quindi l'opportunità di concedere maggiore spazio alle parti per lo svolgimento delle proprie difese e al collegio per la stesura della motivazione».

conclusionali e le memorie di replica[247]. Alla luce delle seguenti emende il riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio può essere riassunto nel modo che segue.

Quando l'appello è proposto davanti alla corte d'appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, può nominare un consigliere istruttore, designando un componente del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa (cfr. art. 349 bis c.p.c.). Il consigliere istruttore se nominato, svolge la trattazione dell'appello (cfr. art. 350 co.1 c.p.c.); se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, rinvia con ordinanza non impugnabile la causa ad una prossima udienza, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, dichiara l'improcedibilità con ordinanza reclamabile al collegio (cfr. art. 348 co. 2 e 3 c.p.c.). Nella prima udienza di trattazione, l'istruttore, verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza (cfr. art. 350 co 2 c.p.c.). Se nessuna parte ottempera all'ordine impartito, l'istruttore, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza reclamabile al collegio (cfr. art. 350 co. 5 c.p.c.); altrimenti, procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse (cfr. art. 350 co 4 c.p.c.). Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, l'istruttore, fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costitute; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (cfr. art. 350 co. 6 nonché 309 c.p.c.). Se è proposta querela di falso e ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, l'istruttore, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale (cfr. artt. 350 co. 6 nonché 355 c.p.c.). Quando l'istruttore ravvisa che l'impugnazione *è* inammissibile o manifestamente infondata, ovvero manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa, dispone la discussione

[247] BIASUCCI, *Le impugnazioni*. In *Focus sul Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo della riforma Cartabia del processo civile)*, cit., p.3

orale della causa e, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per le note conclusionali antecedentemente alla data dell'udienza. All'adunanza l'istruttore svolge la relazione orale della causa (cfr. artt. 348 bis, 350 co 3 e 350 bis c.p.c.). Sulle istanze di sospensione provvisoria dell'esecuzione della sentenza impugnata, l'istruttore sente le parti in camera di consiglio e riferisce al collegio (cfr. art. 351 c.p.c.). Il collegio, dal canto suo, *i)* delibera la decisione (cfr. art. 350 co. 1 e 352 c.p.c.); *ii)* dichiara improcedibile l'appello con sentenza (cfr. art. 348 co. 1 c.p.c.); *iii)* decide con sentenza i reclami avverso le ordinanze del consigliere istruttore (cfr. art. 348 co 2 e 3 c.p.c.); infine *iv)* adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (cfr. art. 351 co. 1 c.p.c.). Così dunque, ad avviso di chi scrive, l'intervento del correttivo — limitandosi alle modifiche sopra richiamate — pare riflettere una visione di sostanziale continuità e di apprezzamento nei confronti dell'impianto delineato dalla riforma Cartabia, configurandosi, più che come una controriforma, quale intervento di mera armonizzazione e perfezionamento tecnico, nonostante il mutato indirizzo politico del Governo succeduto.

Essendosi tuttavia constatata l'impossibilità di conseguire l'obiettivo delineato dal PNRR in materia di deflazione ed efficientamento della giustizia civile — che, in conformità agli impegni assunti con la Commissione europea, mira a una riduzione del 40% del *disposition time* nel settore civile e del 65% dell'arretrato civile entro il 30 giugno 2026 — con delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, è stato approvato il decreto legge n. 8 agosto 2025 n. 117, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», nell'intento di scongiurare il rischio di non conseguire, alla data del 30 giugno 2026, gli obiettivi previsti dal PNRR ponendo così a rischio i finanziamenti eurocentrici.[248] Con questo obiettivo, e con specifico riguardo al giudizio d'appello, si è ritenuta la «straordinarietà ed urgenza di introdurre disposizioni che incidano sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026», nonché «la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni temporanee […] al fine di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa

[248] MASONI, *Le misure urgenti in materia di giustizia, tra CSM ed obiettivi di PNRR*, Quotidiano di Diritto, Giuffrè, 8 ottobre 2025

e resilienza». Il testo del d.l. 117/2025 si compone di 11 articoli e contiene disposizioni che incidono, come anticipato, sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile[249]. Per quanto qui rileva, l'art 2 d.l. 117/2025, in particolare prevede che presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del PNRR, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno una prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento (comma 1)[250]. Il d.l. n. 117/2025 è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 233 del 7 ottobre 2025. Tale intervento legislativo sembra recepire — *recte*, far proprie — quelle indicazioni, o meglio quei suggerimenti, già da tempo avanzati dalla dottrina, sia in occasione dell'entrata in vigore della riforma Cartabia[251], sia in epoca anteriore, secondo cui non è l'intervento meramente processuale a garantire una effettiva riduzione dei tempi della giustizia, bensì l'incremento dell'organico giudiziario, segnatamente dei magistrati. In tale prospettiva, ci si augura che le future iniziative del legislatore non si risolvano nell'ennesima deriva di carattere procedurale — come dimostrato dalle riforme succedutesi dagli anni Cinquanta del secolo scorso fino all'apice rappresentato dall'introduzione del filtro di ammissibilità dell'appello con la riforma di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 134 —, ma si orientino finalmente verso un serio e strutturale intervento sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sull'effettivo potenziamento dell'organico.

In epilogo si fa menzione che i successivi capitoli saranno dedicati all'analisi sistematica degli istituti toccati in misura più significativa dalle più recenti riforme, rispettivamente d.lgs. 149/2022 alla luce del correttivo di cui al d.lgs. 164/2024. L'approfondimento sarà dunque volto non soltanto a valutarne la portata innovativa, ma anche a verificarne la coerenza interna e la tenuta alla luce della prassi applicativa e delle prime interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

---

[249] REDAZIONE GIUFFRÈ, *Misure urgenti in materia di giustizia: il decreto-legge in Gazzetta Ufficiale*, IUS processo civile, Giuffrè, 11 agosto 2025

[250] Misure urgenti in materia di giustizia: il decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, *op cit, p. 2.*

[251] *Ex multis*, PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile*, passim

CAPITOLO III

ATTO INTRODUTTIVO E FILTRI NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

SOMMARIO: *SEZIONE I I PRINCIPI ISPIRATORI E LA SEQUENZA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO D'APPELLO NEL SISTEMA RIFORMATO* — 1. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ COME "STELLA POLARE" IN ATTUAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO — 1.1 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ IN APPELLO: DALLE PRIME APPLICAZIONI ALLE RIFORME RECENTI — 2. LA NUOVA FISIONOMIA DELL'ATTO DI APPELLO A SEGUITO DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, NONCHÉ DEL D.LGS. 29 AGOSTO 2024, N. 114 — 2.1. SEGUE. IL REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI D'APPELLO — 2.2. SEGUE. I REQUISITI DELLA SINTETICITÀ E CHIAREZZA. LA DOPPIA DIMENSIONE DELLA SINTESI NEL GIUDIZIO D'APPELLO: TRA COSTRUZIONE EPISTEMICO-ARGOMENTATIVA E FORMALISMO RIDUZIONISTA — 3. ASPETTI RIFORMATI CIRCA LA POSIZIONE DELL'APPELLATO: TERMINI A COMPARIRE. TRA INTERVENTI CORRETTIVI E NODI IRRISOLTI — 3.1. SEGUE. LE SEZIONI UNITE PONGONO FINE ALLE INCERTEZZE SULL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO ADESIVO. LA SENTENZA CASS. CIV., SEZ. UNITE, N. 8486/2024 *SEZIONE II LA RISTRUTTURAZIONE DEL «FILTRO IN APPELLO» ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ* — 4. L'ATTUALE «DOPPIO FILTRO» DI MATRICE PROCESSUALE — 5. INTRODUZIONE AI NUOVI MODELLI DIFFERENZIATI DI TRATTAZIONE E DECISIONE. LA RISTRUTTURAZIONE DEL CD. FILTRO IN APPELLO IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ — 5.1. SEGUE. CENNI DI ANALISI COMPARATA DEI MODELLI DI FILTRO IN GERMANIA E INGHILTERRA — 5.2. SEGUE. A) I PRESUPPOSTI. DALLA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ACCOGLIMENTO ALLA MANIFESTA INFONDATEZZA. — 5.3. PREMESSE SULLE MODALITÀ PROCEDURALI. DA GIUDIZIO ANTICIPATO AD «APPELLO *MULTI TRACK*», UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA "PROPORZIONALITÀ" — 6. LA RIFORMA DELL'IMPROCEDIBILITÀ

Sezione I I principi ispiratori e la sequenza introduttiva del giudizio d'appello nel sistema riformato

1. Il principio di proporzionalità come "stella polare" in attuazione della ragionevole durata del processo.

L'esigenza di addivenire a un gravame – e più in generale a un processo - dotato di maggiore, speditezza, razionalizzazione e semplificazione, ha indotto il legislatore a valorizzare criteri e principi già noti tanto all'ordinamento interno quanto a quello sovranazionale. Come è stato efficacemente osservato, «la giurisdizione non è da concepire solo come funzione dello stato moderno diretta all'attuazione del diritto nel caso concreto, ma anche – in primo luogo come servizio pubblico diretto alla composizione delle controversie secondo giustizia»[252]. Essendo dominante, in questa prospettiva, l'utilità aspirata da chi agisce (o si difende in giudizio) non si

[252] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in Riv. trim. dir. e proc., 2011, p. 390 ss.

può tralasciare un fondamentale aspetto: le risorse che il sevizio della giustizia può destinare al soddisfacimento di questa esigenza individuale nella singola controversia devono essere bilanciate[253], non solo con un astratto interesse pubblicistico al buon funzionamento della giurisdizione come funzione statale, bensì con le risorse da riservare al soddisfacimento delle altre esigenze parimenti individuali, di cui sono portatori le parti (attuali o potenziali: quindi anche i cittadini) nelle altre controversie indirizzate (o da indirizzare) alla cognizione del giudice statale[254]. Pertanto, poiché la capacità complessiva di risposta del sistema giudiziario – come evidenziato nel capitolo precedente – risulta inferiore al fabbisogno di tutela, l'effettività del rimedio giurisdizionale nella singola controversia, intesa quale congruità del rimedio al bisogno individuale di tutela nel caso singolo, si configura come variabile dipendente dalla necessità di assicurare l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, vale a dire un'allocazione tendenzialmente ottimale delle risorse rispetto ai risultati medi che il sevizio della giustizia è chiamato a realizzare nella gestione dei processi. Si delinea così una progressiva riconsiderazione della giustizia anche nella sua dimensione di servizio pubblico, che sarà fondamento di istanze di efficienza provenienti direttamente dai fruitori del servizio *de quo*. Questi sviluppi reagiscono anche sulla stessa elaborazione e conformazione dei principi giuridici del processo, che tengono oggi più che in passato ad accogliere al loro interno la prospettiva di una «gestione efficiente delle scarse risorse dedicate alla giustizia»[255]. Primo tra tutti risulta dal già noto inserimento del principio, tra le garanzie costituzionali, della «ragionevole durata del processo», in esso si deve leggere direttamente la costituzionalizzazione del principio di efficienza[256]. Ragionevole durata

253 MERONE, *L'evoluzione delle Civil Procedure Rules tra case e costs management: all'alba del general pre-action protocol e della seconda riforma Jackson*, in Riv. Dir. Proc., 2025, p. 1375 ss. «I diversi ordinamenti europei sono accomunati, da tempo, dall'esigenza di fronteggiare la crescente domanda di giustizia, in un contesto di progressiva e tenace contrazione delle risorse disponibili»

254 CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., p. 390 ss.

255 CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., loc. ult. cit.

256 CARPI, *Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 105 ss., secondo il quale già dalla seconda metà del XX secolo – grossomodo a partire dagli anni '70 - nella cultura giuridica italiana comincia a diffondersi l'idea che l'efficienza della giustizia civile coincida con l'effettività della tutela giurisdizionale; e che quest'ultima rientri tra le garanzie fondamentali dei precetti costituzionali. Di tale avviso è altresì ANSIANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova University press, 2021, p.35; ancora, GIOVANNINI, *Il principio di proporzionalità: genesi, sviluppo e applicazioni pratiche*, p. 110-128, *De Iustitia*, 2019 «Il principio di proporzionalità veniva comunque utilizzato, come si è detto, sotto l'egida della ragionevolezza»; ancora secondo CAPONI, in momento successivo il principio di proporzionalità può essere ambientato nell'esperienza processuale italiana come «un aspetto del valore costituzionale della efficienza nella disciplina del processo, che si desume dall'affermazione della sua ragionevole durata (art. 111, comma 2, cost.)» CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., p. 398

e processo breve non sono un'endiadi, anzi: la nozione di «processo breve» si presenta come eminentemente astratta, prescinde dalla multiforme varietà delle controversie che sono sottoposte al giudice; per contro la nozione di processo dalla «durata ragionevole» risulta, all'opposto, intrinsecamente relazionale, riceve senso proprio di tale varietà e si rapporta al diverso grado di complessità delle controversie[257]. Ai fini dell'attuazione dell'efficienza del processo la dottrina[258] aveva richiamato tre fattori principali: *i)* il fattore legislativo, caratterizzato dall'esistenza di una disciplina legislativa processuale e ordinamentale moderna e tecnicamente adeguata a rispondere alla domanda di giustizia proveniente dalla società civile; *ii)* il fattore delle risorse,[259] consistente nella predisposizione di risorse umane e materiali in misura sufficiente ad applicare nel modo migliore la disciplina legislativa; e *iii)* il fattore culturale[260], inteso come l'insieme degli atteggiamenti, dei valori e delle competenze professionali e civiche che orientano il comportamento dei soggetti coinvolti nel processo. Quest'ultimo incide tanto sulla qualità dell'offerta del sevizio di giustizia quanto sulla stessa qualità della domanda. Da un lato, sul fronte della domanda di giustizia statale, proveniente dalla società civile, è evidente che essa non dipende unicamente da fattori economici, ma anche in parte da fattori culturali come ad esempio: il grado di lealtà, correttezza e buona fede che caratterizza le relazioni sociali ed economiche in un certo momento storico. Dall'altro, sul fronte dell'offerta del servizio di giustizia, l'adeguatezza tecnica della disciplina legislativa serve ma nel momento in cui venga essa accompagnata dalla capacità e dalla competenza professionale degli avvocati, dei magistrati, del personale ausiliario. Si coglie, dunque, come la disponibilità di risorse o il tecnicismo normativo risultino insufficienti se non accompagnati dalla capacità e dalla competenza

---

257 CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche,* cit., p. 390 ss.; nonché confermato in momento successivo ID, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., n.3, 2022, p. 717 ss.

258 CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche,* cit., loc. cit.

259 Così CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., p. 1153 ss. secondo il quale «molte volte si è ripetuto che il funzionamento della giustizia civile non dipende prevalentemente dalla disciplina legislativa, bensì da fattori di ordine materiale, in particolare dalla disponibilità di risorse e dall'organizzazione degli uffici giudiziari».

260 In argomento si veda *ex multis*, TARUFFO, *Cultura e processo*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2009, p. 63 ss, che richiama l'idea di un metodo riformatore che faccia del processo civile lo strumento per perseguire obiettivi di giustizia sostanziale, in coerenza con la specificità e reciproca diversità del «contesto politico e culturale oltre che economico e perfino etico»; in continuità DONDI-ANSANELLI, *Qualche ulteriore rilievo su cultura del processo, comparazione e riforme*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, 1437 ss. evidenziano come un «effettivo programma di riformulazione normativa, necessita tuttavia di una sua qualificazione forte per il tramite di richiami, collegamenti, coscienze di analoghe opzioni e realtà processuali esterne a quella italiana, dalle quali derivare – o comunque non escludere di derivare – suggestioni, in una logica di raffronto approfondito e consapevole»

professionale di organizzare in modo efficiente l'impiego, assumendo il fattore culturale un ruolo centrale nell'equilibrio del sistema[261]. Alla luce di quanto esposto, pare necessario sviluppare strumenti concettuali che abbraccino e pongano in relazione queste tre componenti, cercando di trovare non già una soluzione per ciascuno di essi in maniera "isolata" bensì creare una passerella che colleghi tutti e tre, dando peso a ciascuno di essi. Il discorso, pertanto, si articola su due livelli complementari: a monte, riguarda la disciplina del singolo processo, richiamando prevalentemente il fattore legislativo; a valle, si concentra sull'insieme dei processi, mettendo in rilievo l'importanza del fattore organizzativo e del fattore culturale. Ciò che in questa sede si propone, in chiave concettuale e preliminare, consiste in premesse di politica legislativa, necessarie per una visione non più limitata al singolo dato normativo, ma inserita in un quadro macroscopico in cui le norme costituiscono il microcosmo attuativo di un progetto complessivo. Al fine di bilanciare i tre fattori summenzionati e, più in generale, di creare «una passerella tra il discorso sulla disciplina del singolo processo e gli interessi, considerati nel loro complesso, di coloro che sono terzi rispetto alla singola vicenda processuale, cioè degli altri utenti potenziali o attuali del sevizio giustizia, interessi che si appuntano sulla gestione efficiente dell'insieme dei processi»[262], entra in gioco un primo criterio cardine di orientamento nell'esercizio dei pubblici poteri, quello del principio di proporzionalità.

In ordine alla previsione giuridica del principio di proporzionalità, esso si colloca entro un sistema di normazione multilivello. Ed in tal senso, l'art. 5 TUE, l'art. 117 cost., l'art. 49 della Carta di Nizza e l'art. 7 CEDU sono fattispecie richiamate dal legislatore al fine di attribuire al summenzionato principio uno status giuridico, oltre che sociale. Per ben comprendere il principio di proporzionalità è necessario muovere dalle sue radici, le quali non derivano dal diritto interno bensì dal diritto unionale[263]. Il principio di proporzionalità, originariamente ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia[264], è oggi formulato, come si preannunciava, dall'art. 5, n. 4., TUE, come segue «il contenuto e la forma dell'azione dell'unione

[261] MERONE, *L'evoluzione delle Civil Procedure Rules tra case e costs management: all'alba del general pre-action protocol e della seconda riforma Jackson*, cit., p. 1375 ss.

[262] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., loc. cit.

[263] Secondo alcuni, in particolare GIOVANNINI, *Il principio di proporzionalità: genesi, sviluppo e applicazioni pratiche*, cit., p. 3 «le origini del principio sono senza dubbio di matrice tedesca, ma è solo attraverso l'attività della giurisprudenza europea che tale principio ha avuto sviluppo nell'ordinamento interno».

[264] V. le sentenze del 20 febbraio 1979, c. 122/78, Buitoni, e del 13 dicembre 1979, c. 44/79, Hauer

europea si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi Trattati». Tale principio regola l'esercizio di tutte le competenze dell'UE, assicurando che vi sia corrispondenza tra i mezzi adoperati e il fine da raggiungere[265]. Nella giurisprudenza unionale è invalsa la formula secondo cui il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell'unione siano idonei a «realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti»[266]. In quest'ottica il principio di proporzionalità costituisce, quindi, un «correttivo» alla c.d. dottrina del margine di apprezzamento[267]. Nell'ordinamento italiano la proporzionalità era del tutto sconosciuta: il principio ha avuto ingresso dapprima nel diritto amministrativo con l'art. 1 co. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ma è proprio grazie alle applicazioni della corte di giustizia che è stato impegnato in altri settori, come quello penale[268].

Anche le fonti di *soft law* hanno contribuito in modo significativo alla progressiva affermazione del principio di proporzionalità, offrendo un impulso rilevante alla sua emersione nel settore processuale civile, in connessione con le crescenti istanze di efficienza. Da questo punto di vista osservare che *l'European Law Institute* (ELI) e *l'International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) nel 2020[269] hanno adottato delle regole modello europee di

---

265 DRAETTA-BESTAGNO-SANTINI, *Elementi di diritto dell'unione europea: "parte istituzionale ordinamento e struttura dell'unione europea"*, Giuffrè, 2018, p 60

266 Tra le varie sentenze della corte di giustizia si menzionano: C.358/14 del 4 maggio 2016, Polonia c. Parlamento e consiglio, e C-647/14 del 6 settembre 2016, Slovacchia e Ungheria c. consiglio.

267 CHIAPPETTA, *Il principio di proporzionalità, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit. p. 201 ss.

268 GIOVANNINI*, Il principio di proporzionalità: genesi, sviluppo e applicazioni pratiche*, cit., p.3. Si noti che il principio di proporzionalità nel diritto penale trova il suo *prius* nel principio di offensività: la pena deve essere perfettamente proporzionata alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo. L'art. 133 c.p. dà indicazioni al giudice circa la commisurazione della pena. Il giudice, nella commisurazione della pena ha una discrezionalità "vincolata", la quale poggia su determinati elementi. In questo senso il principio di proporzionalità coinvolge invero sia il legislatore, ossia quando inserisce nell'ordinamento una fattispecie di reato, che deve vedere il tipo di bene tutelato e studiare una sanzione[268] (proporzione della sanzione), e il principio deve inoltre essere rispettato dal giudice laddove la sanzione si muove tra un minimo e un massimo edittale. Non a caso risulta appunto che tra i fini della pena, in diritto penale, vi sia anche quello cd. retributivo, stante il quale la pena deve essere perfettamente proporzionata alla gravità del reato e all'elemento soggettivo.

269 Cfr. AA.VV., *Eli-Unidroit model european rules of civil procedure from trasnational principles to european rules of civil procedure*, Oxford University press, 2021, *passim*. Nel 2004, Unidroit, insieme all'*American Law Institute* (*ALI*), pubblicò i *Ali-Unidroit Principles on Transnational Civil Procedure*. Tali Principi offrivano un modello di equilibrio tra differenti famiglie e tradizioni giuridiche, ma non erano adattati alle esigenze di specifiche aree del mondo, e in particolare non alle peculiarità dei sistemi giuridici europei. Per questa ragione l'*European Law Institute* (*ELI*) e

procedura civile.[270] Le *rules ELI-Unidroit* ruotano su due pilastri normativi che si equilibrano l'uno con l'altro. Il primo è collocato fuori dal processo ed è costituito dal fondamento stesso della cultura e delle civiltà europee nell'età moderna, ossia dalla centralità acquisita della libertà e dell'individuo nei diversi ambiti della vita. Sul piano della giustizia civile, ciò si traduce nella promozione rigorosa dell'iniziativa e del ruolo permanentemente attivo delle parti nel comporre consensualmente la controversia o singoli aspetti di essa. Il secondo pilastro, invece, è radicato all'interno della giustizia civile ed è costituito dall'inserzione e bilanciamento dinamici tra principio di cooperazione e principio di proporzionalità, che danno forma dall'interno al tessuto delle regole[271]. In quest'ottica, le *rules ELI-Unidroit* costituiscono un complesso di previsioni-tipo ad impostazione codicistica (a contenuto rigorosamente tecnico), da utilizzarsi come parametri unitari di riferimento e di eventuale raffronto (quantomeno *de jure condendo*), non soltanto per la disciplina regolatrice degli organi di giustizia europei, ma anche per le legislazioni interne dei diversi paesi membri dell'unione europea[272]. Analizzando più nel dettaglio le *Model*

Unidroit hanno unito le forze per elaborare le presenti *Eli-Unidroit Model Rules of European Civil Procedure*. L'idea era quella di andare oltre la mera formulazione di Principi e di sviluppare regole più dettagliate, tenendo conto degli strumenti giuridici già esistenti a livello dell'Unione europea, delle tradizioni giuridiche europee e degli sviluppi normativi in atto nel continente, così da produrre un quadro di riferimento e una fonte di ispirazione per una vasta gamma di soggetti, in particolare legislatori e responsabili delle politiche pubbliche. Questa ambiziosa idea è fiorita nel testo che abbiamo l'onore di presentare. Il progetto trae origine da un workshop internazionale organizzato a Vienna nell'ottobre 2013, su iniziativa dell'allora Segretario Generale di *Unidroit*, José Angelo Estrella Faria, e di Christiane Wendehorst, all'epoca Vicepresidente dell'ELI e una delle autrici di questa prefazione. Nel corso di oltre sette anni di intenso lavoro, circa cinquanta esperti internazionali provenienti dall'Europa e da altri continenti, nonché rappresentanti di numerose istituzioni e organizzazioni, sono stati coinvolti in questo impegnativo sforzo collettivo, che ha coperto l'intero spettro della procedura civile: dalla notificazione degli atti alle impugnazioni, includendo – con un approccio decisamente innovativo – anche alcune forme di procedimenti collettivi. Nel pieno della pandemia da Covid-19 – una delle crisi sanitarie, economiche e sociali più traumatiche vissute dal nostro continente da generazioni – l'ELI e UNIDROIT hanno continuato a operare nella prospettiva di un sempre maggiore grado di unificazione e modernizzazione delle regole giuridiche. Il Consiglio dell'*ELI*, il 15 luglio 2020; i membri dell'ELI, il 5 agosto 2020; e, poco dopo, il Consiglio Direttivo di Unidroit, il 24 settembre 2020, hanno formalmente approvato le *ELI–Unidroit Model Rules on Civil Procedure*, portando così a compimento un progetto comune che rappresenta un eccellente esempio della cooperazione tra *ELI* e *Unidroit* e che mostra il potenziale per ulteriori iniziative future.

[270] CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., p. 717 ss. chiarisce che il fine di queste regole è «di disegnare più dettagliate regole modello europee sul processo civile, basandosi su esperienze pionieristiche, sulle tradizioni costituzionali dei processi comuni agli stati membri, così come sviluppate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ex art. 6 della convenzione europea e art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il fine è di produrre un quadro di riferimento e di generare una fonte di ispirazione per una vasta gamma di attori, in particolare legislatori e politici».

[271] CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., loc. ult. cit.

[272] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in Riv. Dir. Proc., 2025, p. 443 ss.; così anche CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., loc. ult. «il progetto si è aperto un varco tra un obiettivo attualmente privo di possibilità realistiche di essere accolto negli ordinamenti nazionali, quale un codice modello europeo di procedura civile, e la situazione corrente, qual è quella originata dall'intreccio tra interventi normativi frammentari dell'unione europea e diversità tra gli

European Rules of Civil Procedure, a seguire la definizione dell'ambito di applicazione (Capo I), si colloca il Capo II dedicato «principi» fondamentali che orientano l'intero testo. l principio inaugurale – a cui è interamente dedicata la Sezione I (artt. 2 ss.) – è rappresentato dalla c.d. «cooperazione»:[273] «le parti, i loro avvocati e la corte cooperano al fine di una giusta (*fair*), efficiente e rapida composizione della controversia»[274]. La formulazione riflette bene l'unitarietà essenziale della cooperazione, tuttavia nello svolgimento dinamico della trama delle regole, «il principio di cooperazione segue il ritmo vitale della controversia. Prima di tutto la cooperazione è tra le parti (e inizia fuori dal processo) e poi tra le parti e il giudice».[275] Se scopo del principio di cooperazione si traduce nel garantire una risoluzione giusta, efficiente e rapida (*recte* entro un termine ragionevole, commisurato al grado di complessità concreta della controversia), esso non potrà realizzarsi senza una ripartizione equilibrata e proporzionata delle risorse destinate alla gestione dell'insieme dei processi[276]. In questa prospettiva, la Sezione II (artt. 5 ss.) viene di conseguenza dedicata al principio di proporzionalità. Pur riconoscendo la rilevanza del ruolo collaborativo delle parti e dei rispettivi difensori[277], vi si individuano altresì due specifiche regole aggiuntive di particolare rilievo. Da un lato, le sanzioni comminate per l'inosservanza del principio in questione devono essere « […] proporzionate alla gravità della violazione, all'entità del danno causato e al grado di responsabilità dell'autore della violazione […]» medesima[278]; dall'altro, le spese processuali, da quantificarsi e da liquidarsi al termine del giudizio, devono, a loro volta, in quanto possibile, essere « […] ragionevoli e proporzionate al valore della controversia, alla natura e alla complessità del procedimento, alla loro importanza per le parti e

ordinamenti processuali nazionali… si è così' promossa l'idea di elaborare blocchi di regole su aspetti centrali della disciplina, da comporre in un quadro di coerenza».

273 Si noti che già dagli anni '60 del XX secolo nella dottrina processualistica si parlava di principio di cooperazione quale «principio che caratterizza puntualmente tutta l'organizzazione del processo». V. GRASSO*, La collaborazione nel processo civile,* in Riv. dir. proc. 1966, p. 580 ss

274 Cfr. AA.VV, *Eli-Unidroit model european rules of civil procedure from trasnational principles to european rules of civil procedure*, cit., p. 28 ss.

275 CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., p.727

276 CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., p. 728

277 Cfr. Art. 6 («Le parti e i loro difensori devono cooperare con il giudice per promuovere un processo di risoluzione della controversia proporzionato alla causa trattata»)

278 Cfr. Art. 7 («Le sanzioni per mancata osservanza delle previsioni contenute nelle presenti regole devono essere proporzionate alla gravità della violazione, all'entità del danno causato e al grado di responsabilità dell'autore della violazione»)

al pubblico interesse»[279]. Se le regole ora delineate sembrano riguardare appunto una proporzionalità diretta nei confronti del legislatore, come appunto criterio ispiratore, dall'altro se si guarda all'art. 5 si può notare una proporzionalità diretta nei confronti del giudice. Stando alla lettera dell'art. 5, rubricato «Ruolo del giudice», il principio si esprime nei termini seguenti: «il giudice deve garantire che il processo di risoluzione della controversia sia proporzionato alla causa trattata. Nel determinare se la proporzionalità sia rispettata, il giudice deve valutare la natura della causa, l'importanza e la complessità del caso in esame e della necessità di dare attuazione al suo dovere generale di gestione del procedimento in tutti i suoi aspetti, tenendo conto di una buona amministrazione della giustizia». Rispetto agli ALI-Unidroit *principles* del 2005, vista l'assenza di previsioni generali *ad hoc*, era chiaro che l'esigenza fondamentale di *proportionality*, nelle vesti dogmatiche di «principio», dovesse praticamente manifestarsi e reputarsi operante in materia di *provisionale* «*masures*» oltre che nella concreta determinazione delle *sanctions* da irrogarsi durante il giudizio. All'interno delle ELI-Unidroit *model rules* del 2020, quel medesimo canone assume una portata meglio generalizzata e più decisa, appunto in veste di principio introduttivo e generale. Quindi si possono trarre tre conclusioni dall'apparato delineato dalle *Model European Rules of Civil Procedure: i)* la proporzionalità come criterio che informa le parti durante la loro reciproca collaborazione; *ii)* proporzionalità come potere-dovere del giudice nella gestione della causa; *iii)* proporzionalità come principio di politica legislativa nei confronti del legislatore[280]. La cooperazione e la proporzionalità, disciplinate rispettivamente ai capi I e II della sezione II dell'apparato delle *Model European Rules of Civil Procedure*, postulano reciproco bilanciamento. Nella loro formulazione, esse offrono base "normativa" al tentativo di trovare un equilibrio dinamico, da un lato, tra l'ambito dei poteri riconosciuto alle parti come proiezione processuale della loro autonomia privata e del carattere normalmente disponibile dei rapporti giuridici oggetto del processo civile, e dall'altro, i poteri del giudice, che è chiamato a

[279] Cfr. Art. 8 ("per quanto possibile, le spese processuali devono essere ragionevoli e proporzionate al valore della controversia, alla natura e alla complessità del procedimento, alla loro importanza per le parti e al pubblico interesse")

[280] Di taglio più ampio, DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, in Riv. Trim. dir e proc civ., 2017, p. 1035 ss, «l'analisi sulla proporzionalità si caratterizza fondamentalmente e fisiologicamente per la sua ampiezza: essa consiste nella valutazione della "non eccessività" di una misura amministrativa (o legislativa) ed è svolta, tanto dalla stessa amministrazione (o dal legislatore), ex ante, quanto dal giudice, ex post. Affinché vengano inclusi in maniera pregnante e nella loro complessità i valori, interessi o diritti che dall'adozione della misura sono coinvolti, il soggetto decidente mette in campo il suo potere discrezionale, ponderando e contemperando il loro differente "peso" secondo criteri determinati».

trattare la singola disputa senza perdere di vista la massa dei processi, nell'ottica di una buona (*proper*) amministrazione della giustizia. Sul versante della disciplina dei poteri del giudice tale equilibrio dinamico trova espressione in quella che si può definire la clausola generale di flessibilità, con cui si apre l'art. 49: al fine della «buona gestione del processo» il giudice non è gravato di obblighi, ma di poteri-doveri da esercitarsi «ove necessario», vale a dire nell'ottica di un attivo *case management*.

Premesso dunque che a livello sovranazionale coesistono fonti di *hard law* e *soft law* finalizzate a disciplinare e incentivare l'applicazione del principio di proporzionalità, sorge la necessità di riflettere su come esso possa tradursi concretamente nell'ordinamento nazionale. Occorre osservare, richiamando Dworkin, che «i principi hanno una dimensione che le regole non hanno: la dimensione del "peso o dell'importanza"».[281] In altre parole i principi sono standard di giustizia o di equità o di altra dimensione della morale, e non devono essere tali da essere trattati dalle norme positive. Muovendo da tale premessa non risulterà di difficile comprensione l'affermazione per cui la dottrina italiana è oggi concorde nel ritenere quello di proporzionalità un «principio generale di diritto pubblico […] costantemente applicato dai giudici» oltre che contemplato in numerose norme di settore[282]. Ciò premesso nel linguaggio scientifico per «proporzionalità» si intende un concetto «inter-relazionale»[283], capace cioè di esprimere la «relazione che intercorre fra cose o grandezze» fra di loro «proporzionali», in reciproca «corrispondenza di misura», tali da proporre un loro (più o meno) evidente legame funzionale"[284]. Infatti proporzione[285], deriva dal latino *proportio – onis*, ricavato dalla locuzione

[281] DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, il mulino, Bologna, 2010, p. 54; si veda altresì COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in riv. Dir. Proc., 2025, p. 443 ss. «la "proporzionalità" si è, via via, affermata – a livello europeo, ed anche da noi, nella comprovata assenza di codificazioni normative esplicite – come categoria ermeneutica generale, da utilizzarsi (ove occorra) nell'attività interpretativa delle norme (ed in particolare, aggiungasi, nell'esegesi costruttiva di quelle super-primarie)»; si veda altresì DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, cit., loc. cit., secondo la quale la proporzionalità come principio «non si presta a ricevere una precisa definizione normativa».

[282] DE PORTO, *Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit., p. 359

[283] CAPASSO, *Il principio di proporzionalità e la «negative expected value suits» exception*, in riv. dir. proc., 2025, p. 1403 ss. «In matematica, una «proporzione» è una relazione tra due quantità che variano secondo un rapporto costante; ma, anche in senso più generale, la «proporzionalità» può essere definita come la qualità di corrispondere in grandezza o quantità a qualcos'altro: si tratta, dunque, di un concetto relativo, che necessariamente richiede un secondo termine per essere definito».

[284] Lessico universale italiano, XVII, PIEV-PROS, P. 728 ss.

[285] Se ci si volge all'etimo, e all'impiego anche filosofico del termine proporzionalità, ci si avvede che questo ha una portata e una valenza tutte sue, in sede di primissima approssimazione, ad una precisa opera di "misura".

pro portione («secondo la porzione»), si andrebbe in altre parole a segnare una corrispondenza di misura fra due o più cose che siano fra loro legate funzionalmente o comunque in stretta relazione, in particolare, convenienza di misura e di forma delle parti fra loro o rispetto al tutto, armonica distribuzione delle parti.[286] In altre parole, «la "proporzionalità" sottende, come primo *step*, «un giudizio valutativo di raffronto, fondato su di una prudente comparazione fra entità ontologicamente "diverse", nella loro corrispondenza "proporzionale", che non giunge mai a porre in discussione […] la loro oggettiva diversità […]». Tale nozione può essere reinterpretata in due modi: in senso positivo, come ricerca di un equilibrio corretto tra queste entità; in senso negativo, come esclusione di qualsiasi sproporzione irragionevole tra di esse [287]. Se in questo senso deve essere intesa la proporzionalità essa si compone, nell'ontologico, di una valutazione discrezionale diretta a far equilibrare le rispettive misure, pur oggettivamente difformi, in cui siffatte entità vengono confrontate e paragonate; «non a caso, dunque, le *Rules* di cui parliamo si affidano in *toto* al giudice, con ciò caratterizzandone (e rafforzandone ancor più) i poteri di direzione del processo»[288]. Così dunque nell'ottica di una buona amministrazione della giustizia, la proporzionalità varrebbe ad orientare quell'ampio dovere giudiziale, condizionandone incisivamente l'esercizio concreto [289] . Calandosi più specificamente nella dimensione processuale, la c.d. *procedural proportionality* — nei suoi significati tanto *endo*-processuale quanto *pan*-processuale, come emergenti dall'esperienza anglosassone della *Woolf* e della *Jackson Reform*[290] — impone alle Corti di modulare quantità di procedura e impiego delle risorse giudiziarie in

---

Riprendendo Aristotele «il giusto è un che di proporzionale» (ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, V, p 1131a, trad. Mazzarelli, in *I classici del pensiero*, diretto da V. Mathieu, Milano, 1987, p. 231); in altre parole riprendendo DI GASPARE «per Aristotele nell'etica Nicomachea non si tratta "tanto di stabilire in astratto quale debba essere il comportamento giusto derivante dall'esercizio della virtù nella sua completezza, quanto piuttosto di misurare, sulla base di parametri che emergono dalle concrete circostanze, quanto dovuto ad ognuno. […]. Sarà il contesto politico in ragione dei rapporti di forza tra confliggenti valori che definirà quella misura» (DI GASPARE, *Suum unicuique tribuere? Alle origini della giustizia distributiva*, in Amministrazione in cammino, 2014)

[286] Lessico universale italiano, XVII, PIEV-PROS, cit. loc. ult. cit.

[287] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in riv. dir. proc., 2025, p. 443 ss.

[288] COMOGLIO*, Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., loc. cit.

[289] COMOGLIO*, Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., loc. ult. cit.

[290] Cfr. WOOLF, *Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, HMSO 1995; ID, *Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, HMSO 1996 dove in sostanza: il concetto di proporzionalità ha costituito il cuore dell'iniziativa di Lord Woolf, volta a migliorare l'accesso alla giustizia e ad utilizzare in maniera più efficiente le risorse giudiziarie nel Regno Unito, abbandonando *l'one-size-fits-all'approach* sino ad allora seguìto, ma rivelatosi non più efficace a fronte della crisi del sistema di giustizia civile, e adottando l'opposta idea secondo cui il procedimento va adattato alla natura e alla portata di ciascuna controversia.

funzione della controversia *sub iudice*, secondo una valutazione necessariamente casistica (c.d. proporzionalità endoprocessuale). E, ancor prima, negli ordinamenti — come il nostro, ai sensi dell'art. 111, primo comma, Cost. — in cui la produzione delle regole processuali è rimessa al legislatore, essa esige che sia quest'ultimo a predisporre i parametri entro i quali il giudice è chiamato a svolgere tale valutazione[291] (c.d. proporzionalità pan-processuale). In Italia, tuttavia, ogniqualvolta si dia corso alla complessa elaborazione di progetti riformistici volti a una nuova codificazione dei «processi giurisdizionali», l'enunciazione preliminare delle «regole» relative ai loro «principi fondamentali» tende sovente a tradursi nella previsione di forme combinate di utilizzazione — diretta o indiretta[292] — del principio di proporzionalità in quanto tale[293] da parte del legislatore, secondo la prospettiva della proporzionalità pan-processuale. La fase successiva è quella decisoria vera e propria, in cui la proporzionalità assume rilevanza endo-processuale: qui, il giudice è chiamato ad una ponderata operazione di confronto fra entità differenti. Da un lato, si configura e si apprezza la dimensione finalistica del tema decisorio; dall'altro, vi si paragona il grado di «serietà» e di «complessità», nonché «l'importanza» intrinseca, della *res litigiosa*. «Se il risultato di tale confronto si profila come oggettivamente "proporzionato", lo è, di conseguenza, anche il tenore del provvedimento da adottare»[294]. Nel contesto del processo civile, la proporzionalità ha trovato inizialmente riconoscimento nella categoria delle «tutele differenziate»[295]. In altre parole, richiamando il principio di eguaglianza sostanziale, sancito

---

291 CAPASSO, *Il principio di proporzionalità e la «negative expected value suits» exception*, cit., p. 1403 ss

292 In questo senso, i ELI-*Unidroit Principles* offrono indicazioni ai legislatori nazionali: l'art. 5 dei Principles fissa come parametri valutativi di riferimento la natura, l'importanza e la complessità di ogni controversia. Tali parametri presuppongono e postulano una lettura della realtà processuale capace di orientare concretamente il giudice nell'accertamento e nell'analisi di tutti i dati — sia strutturali sia funzionali — della singola controversia, da considerare e successivamente utilizzare comparativamente a fondamento della pronuncia. Si tratta, in altri termini, di una premessa cognitiva sine qua non, da sottolineare come antecedente logico necessario.

293 Ad es. Nel nostro ordinamento l'art. 0.8 (Efficienza del processo civile) del Progetto di riforma del c.p.c., redatto (come autorevole proposta) nel 2009 da Proto Pisani e dai suoi Collaboratori. Il cit. art. 0.8, facendo seguito all'art. 0.7 (Effettività della tutela giurisdizionale), così dispone: «Efficienza del processo civile. È assicurato un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi» (corsivo aggiunto)

294 Così COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., p. 443 ss. il quale concluse nel senso che «la fondamentale garanzia, per lo stesso giudice, di attuare efficacemente, con il principio di «proporzionalità», «*the proper administration of justice*», nel contesto del suo istituzionale «management duty», gli viene offerta dalla misura (più o meno esaustiva) in cui egli riesca a motivare, caso per caso, la propria scelta decisoria, dando conto con efficacia degli apprezzamenti e dei confronti valorativi all'uopo previamente effettuati».

295 Si pensi ad es. ai molteplici riti speciali presenti nel nostro ordinamento (e.g. il rito del lavoro), laddove il rapporto tra mezzo e fine è proporzionato anche se la misura è differenziata per la tipologia di destinatari (o gruppi di destinatari) ad esempio i lavoratori. La misura, in altri termini, per ragioni di uguaglianza sostanziale, deve differenziarsi, pena, il venir meno della proporzionalità.

dall'art. 3 co. 2º Cost., si afferma che il bilanciamento con le risorse dello Stato non mira a garantire a tutti lo stesso trattamento, ma a ciascuno ciò che gli è dovuto.[296] A tal proposito, la differenziazione processuale, in base al principio di proporzionalità, non solo risulta costituzionalmente legittima, ma addirittura «doverosa» qualora «si renda necessari[a], […] per eliminare squilibri o privilegi presenti a livello sociale o socio-economico»[297]. In periodi più recenti, il principio di proporzionalità processuale ha assunto configurazioni nuove rispetto al modello "tradizionale" fin qui descritto, pur rimanendo fondata sull'idea dell'«ognuno ciò che gli spetta»[298]. L'innovazione risiede nella valorizzazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, accanto all'uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 co. 2º Cost. Si può argomentare, come si avrà modo di vedere, che l'introduzione di filtri di vario tipo per l'accesso al giudice di secondo grado (artt. 342 e 348-bis c.p.c.) e al giudice di legittimità (art. 360-bis c.p.c.) costituisca una concreta modalità di attuazione del principio di proporzionalità: un'impugnazione priva di fondamento apparente può infatti essere respinta in *limine litis*, senza la necessità di una decisione approfondita sul merito[299]. Si giunge, dunque, a concepire la proporzionalità processuale come frutto di un bilanciamento «ragionevole e proporzionato» con l'obiettivo della «massima espansione delle tutele» di tutti i diritti coinvolti, senza però il sacrificio totale di nessuno, poiché di ciascuno deve essere preservato il nucleo essenziale[300].

---

296 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?*, *passim*

297 DI PORTO, *Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, a cura di Perlingieri-Fachechi cit., p. 368

298 Platone in un brano delle Leggi separa l'uguaglianza geometrica dall'uguaglianza aritmetica, affermando che: «si deve mantenere il giusto criterio […] fra diseguaglianza sproporzionata e uguaglianza altrettanto spoporzionata». Nel senso che «non devono essere attribuiti uguali diritti a uomini non uguali, ma occorre guardarli in ragione delle virtù e dei meriti ascrivibili a ciascuno» di essi (PLATONE, *Leggi*, VI 756 E-758 A). Sul punto si veda MELCHIORRE, *Dialettica del senso. Percorsi di fenomenologia ontologica*, Milano, 2002, p. 96: l'uguaglianza geometrica vale nel senso della proporzionalità o della correlazione analogica delle differenze dove i molti sono sottesi nella sottesa generatività dell'uno. L'intero filo conduttore delle Muse è ispirato alla concezione meritocratica di una «giustizia […] che dà più a chi vale di più, e che dà meno a chi vale di meno, distribuendo a ciascuno quel che gli spetta secondo la sua natura» (PLATONE, *Leggi*, VI, 757 B-C). Per una più completa disamina del tema si rinvia a COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Giappichelli, Torino, 2000

299 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?*, p.71, il quale aggiunge che «a conferma di quanto precede, proprio con riferimento ai filtri introdotti al giudizio di legittimità, la Cassazione ha […] affermato che si deve attuare, in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, un adeguato bilanciamento tra il diritto delle parti al ricorso per cassazione per violazione di legge ex. art. 111 Cost. e concreta possibilità di esercizio della funzione del giudice di legittimità, a garanzia a sua volta del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge (art. 3 cost.)». La pronuncia in questione è Cass. Sez. Un, 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro.it, 2010, I, c. 3333

300 GIORGINI, *Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit., p. 525 ss.

1.1 Segue. Il principio di proporzionalità in appello: dalle prime applicazioni alle riforme recenti

Il principio di effettività, letto quale bilanciamento dei canoni di cooperazione e proporzionalità[301], è tradizionalmente declinato secondo una prospettiva di «interpretazione orientata alle conseguenze»[302]. Un simile impianto ermeneutico conduce, a una articolazione tripartita: a) come diritto di accesso alla tutela giurisdizionale; b) come diritto ad avere strumenti processuali che si conformino alla situazione da tutelare; c) come diritto ad ottenere tutela in tempi ragionevoli[303]. L'applicazione del principio di effettività quale esito del canone di proporzionalità rappresenta il punto di approdo di un'evoluzione rispetto alla tradizionale matrice fondata in via esclusiva sull'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 co. 2º cost.. Quest'ultima si è storicamente tradotta, sul piano legislativo, nell'adozione della tecnica della c.d. «tutela giurisdizionale differenziata», intesa come previsione di «più riti strutturati in modo da rispondere a esigenze di tutela proprie di determinate situazioni sostanziali».[304] L'assetto attuale, invece, si fonda su un più articolato bilanciamento tra eguaglianza sostanziale ed effettività della tutela giurisdizionale. Già con la L. 18 giugno 2009 n. 69, il legislatore Italiano iniziò ad applicare i principi ora in menzione – in effetti l'ispirazione unionale e concettuale alla cooperazione ed alla proporzione già era presente data la vigenza se non già degli *Eli-Unidroit principles* degli *Ali-Unidroit principles* nonché di una dottrina già nutrita tesa all'efficienza[305] - utilizzando il giudizio in cassazione come banco di prova e procedendo a un vero e proprio *restyling* dello stesso: i) ristrutturando in chiave di maggior semplicità l'atto introduttivo (abrogando, come si vedrà l'art. 366 bis c.p.c.) e dall'altro ii) introducendo il meccanismo noto

---

301 V. *Supra*, Cap. II. par. 1.

302 MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, Riv. Dir. Proc., p. 1 ss., ora in Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 91 ss.

303 CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in riv. trim. dir e proc civ., 2019, p.1 ss., il quale inoltre puntualizza: «potremmo dire che la storia del nostro sistema processuale, dall'emanazione del codice di rito del 1940 e della carta costituzionale, può essere letta come il tentativo di tenere insieme questi tre profili dell'effettività, essendo evidente che l'attuazione dei primi due può indirettamente mettere in crisi il conseguimento del terzo».

304 PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in Foro it. 1973, V, 205 ss.; Id., *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in Foro it., 2006, 53 ss.

305 Senza pretese di completezza si rinvia a: COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, cit., loc. cit.; CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile, prime note sistemich*e, cit., p. 389 ss.; VERDE, *Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente*, in riv. trim. dir. e proc., 2024, pp. 35 ss.

come cd. «Filtro in cassazione»[306]. L'idea sottesa appariva, invero, di immediata percezione: il giudizio di proporzionalità era rimesso al giudice, chiamato a esercitarlo sulla base di parametri normativi inizialmente connotati da una certa elasticità. In tale prospettiva, tutto si concentrava sulla qualità dell'atto introduttivo: ove esso risultasse meritevole, superava il vaglio; diversamente, non oltrepassava il filtro, con conseguente arresto anticipato del giudizio[307]. Preso atto che tanto il giudizio d'appello quanto il giudizio di cassazione venivano qualificati «l'elemento di maggiore inefficienza della giustizia italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese»[308]; dopo l'introduzione del c.d. filtro in cassazione si intervenne, a distanza di tre anni, a rimodellare anche il giudizio d'appello mediante il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito – con modificazioni – dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. Con riguardo al giudizio d'appello, si era già iniziato a registrare un progressivo superamento di quella che era divenuta una costante: la reiterata emenda dell'art. 345 c.p.c. in tema di *nova*. Tale mutamento rifletteva l'intento del legislatore da un lato di incidere direttamente sull'art. 342 c.p.c. e dall'altro di introdurre un vero e proprio «filtro di inammissibilità preventiva», imperniato, in sostanza, su una declinazione del principio di proporzionalità letta in chiave egualitario-efficientistica. In altre parole: collegare all'atto introduttivo la sanzione processuale dell'inammissibilità che avrebbe condotto gli appelli «con ragionevole probabilità di accoglimento» - e non «manifestamente infondati», come invece accadeva per il filtro in cassazione - così come proposti e valutati in *limine litis*, verso la trattazione piena ed ordinaria, viceversa per gli appelli che fossero stati valutati privi di tale requisito, verso una inammissibilità preventiva dichiarata con ordinanza (che non privava del tutto la tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento di primo grado, il quale poteva beninteso essere impugnato con ricorso per cassazione). In tale prospettiva legislatore riformulò l'art. 342 c.p.c. e contestualmente introdusse gli artt. 348-bis e 348-ter

[306] Per una accurata ricostruzione del c.d. filtro in cassazione, senza pretese di completezza: GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in riv. Trim. dir. proc. Civ., 2010, p. 37 ss.; CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in Corriere giur. 2009, p. 1443; CARPI, *L'accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 776; POLI, *Il cd. filtro di ammissibilità del ricorso in Cassazione*, in Riv. dir. proc. 2010, 363 ss.; RICCI, *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Giappichelli, Torino, 2009; BRIGUGLIO, *«Ecco il "filtro"!»*, in Judicium.it., 2012; LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione, 2011, in giustizia civile*, p. 017 ss.; SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016, in questione giustizia*, 2016; SASSANI, *Da corte a Ufficio smaltimento: ascesa e declino della "suprema",* in Judicium.it., 2016; PANZAROLA*, Ultimissime sul giudizio di cassazione (a proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197)*, in Giustizia insieme, 2016; COSTANTINO, *Suprema Corte: una cura sbagliata che incide sui diritti*, in Giuda dir., n.47, 2016, 10 ss.

[307] In tal senso si è espressa la già citata Cass. Sez. Un, 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro.it, 2010, I, c. 3333

[308] In questi termini la relazione illustrativa al il d.l. 22 giugno 2012, n. 83

c.p.c. Le modifiche vigenti dai primi mesi del del 2012 (1 febbraio 2012, mercè la l. n. 183/2012) miravano già a riaffermare la necessità di una trattazione e di una decisione il più possibile concentrate in appello, prevedendo *inter alia* «la possibilità d'una sentenza scritta a verbale, semplificata e con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.».[309] La ragionevole proposta – che si era delineata nell'estate del 2012, durante il biennio di conversione in legge del d.l. 83/2012, di estendere l'applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c., quale modulo decisorio in appello proprio per le impugnazioni manifestamente infondate o fondate, serbando intatta l'efficacia normalmente sostitutiva della pronuncia resa in seconde cure e così accantonando gli inutili e complicati giochetti processuali del ricorso per cassazione *per saltum* o diacronistiche "doppie conformi" ex. art. 348-ter c.p.c. - non aveva sortito l'effetto sperato e le norme, partorite dal lavoro degli uffici ministeriali, sono pressoché rimaste tali e quali anche dopo la conversione in legge.[310] Tuttavia l'iniziale abbandono dell'idea di creare un "modulo decisorio accelerato" per gli appelli manifestamente infondati/fondati, potrebbe trovare giustificazione proprio nelle parole della legge delega, in particolare, nella L. 134/2012, la relazione illustrativa sanciva che l'art. 34 della legge in questione, rubricato «Appello», «è volto a migliorare l'efficienza delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, che, allo stato, violano pressoché sistematicamente i tempi della ragionevole durata del processo». L'accento posto sull'obiettivo della «ragionevole durata del processo» sembra aver indotto il legislatore a una scelta più drastica. Un ulteriore spunto interpretativo, in tal senso, si rinviene nei principi allora vigenti, sebbene con natura *soft law*, sanciti dalle ALI-UNIDROIT, e in particolare nella *rule* 17.2, secondo cui «*sanctions should be reasonable and proportionate to the seriousness of the matter involved and the harm caused, and reflect the extent of participation and the degree to which the conduct was deliberate*». Da questo punto di vista, il legislatore ha inteso che la proporzionalità, applicata nel filtro in appello e motivata dalle pressioni connesse alla ragionevole durata del processo, assumesse una connotazione marcatamente sanzionatoria.

Benché non sia possibile equiparare – come taluni autori tendono a fare[311] – il ricorso per cassazione e l'appello, il ricorso per cassazione e l'appello e, quindi, per quanto qui rileva, gli atti introduttivi e i meccanismi di filtro presenti nei rispettivi ambiti, pare tuttavia possibile

[309] TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 466
[310] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.
[311] V. ad es. POLI, *i limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, cit., *passim*

ricostruire una lettura argomentata tra questi strumenti, utilizzando come *tertium comparationis* i principi di proporzione e collaborazione. Ancora una volta emerge il tema dell'efficienza come *fil rouge* nell'ottica complessiva delle impugnazioni (appello e giudizio di legittimità): un valore che, sebbene il legislatore proclami come obiettivo evidente e quasi lapalissiano, nella realtà si dovrebbe realizzare attraverso i canoni della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo. Tali canoni, a loro volta, trovano il loro punto di raccordo nei principi di proporzionalità e di collaborazione, che guidano l'interprete e il legislatore nella concreta attuazione del modello processuale riformato. Riprendendo la relazione illustrativa alla l. 69/1990, nella parte delle osservazioni generali circa gli obiettivi di riforma, viene fatto presente che il decreto legislativo effettua «interventi di semplificazione e razionalizzazione del sistema processuale» segnando «un radicale cambio di passo rispetto alla tendenza evidenziata dalla legislazione precedente» e il tutto anche «nell'ottica di un recupero di garanzie reso necessario dalla riforma dell'art. 111 della costituzione». L'esperienza portò dunque alla già citata riforma del 2012 con la quale si introdusse anche in appello un meccanismo di filtro che si differenziava dal cd. filtro in cassazione, sul versante processuale, per il fatto che il primo non consisteva in un percorso di trattazione «più snello», come il secondo, che prevedeva, per i casi di mancato superamento, il passaggio attraverso un'apposita sezione, e, per quelli positivamente valutati, il percorso di trattazione ordinario, bensì in una chiusura anticipata in *limine litis* della causa mediante ordinanza dichiarativa di inammissibilità (artt. 348-bis ss. c.p.c.). Di pari passo con quanto avvenuto con la l. 69/2009 per l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, si decise di prevedere espressamente quanto all'atto introduttivo del gravame, *recte* con la riformulazione dell'art. 342 c.p.c.[312] da parte della l.134/2012, che «la carenza di specificità dei motivi di appello, ed a *fortiori* l'omessa indicazione degli stessi, determina[sse] l'inammissibilità dell'appello»[313]. Come avvenuto nel ricorso per cassazione, il criterio della indispensabile specificità del ricorso – che trova la propria ragione d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di

[312] Si riporta in seguito la riformulazione dell'art 342 così come scaturente dalla riforma del 2012 "[I]. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (2) [II]. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163- bis.

[313] CONSOLO, *spiegazioni di diritto processuale civile*, II, cit., p.489

valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte – si estende anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. Da ciò discende, pertanto, che «ove il ricorrente denunci la falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c., conseguentemente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello, per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro rimpianto specifico, non solo i motivi formulati a sostengo del gravame, ma – a pena di inammissibilità – anche, e soprattutto, il contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base degli errori denunciati»[314]. È stata così recepita la soluzione più radicale, che concepisce i motivi d'appello quale condizione di deducibilità nel merito dell'impugnazione[315]. Ne consegue che l'atto introduttivo del gravame, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 134/2012, doveva essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: l'appello deve indicare espressamente le parti del provvedimento che si vuole impugnare (profilo volitivo); «deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo al profilo del fatto (profilo argomentativo) [deve individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure][316]; il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità)»[317]. La riforma nel suo complesso richiedeva all'appellante una critica molto più attenta e puntuale, rispetto al passato, dei capi che intende impugnare, indicando in quali errori, di fatto e di diritto, sarebbe incorso il giudice di primo grado nella motivazione della sentenza o da quali vizi processuali essa sarebbe affetta[318]. In questa prospettiva si è giunti a sostenere che l'appello, per essere ammissibile, dovesse

[314] Cass., civ. sez. II, 29/10/2021, n.30773; nonché Cass. civ. sez. VI, 31/08/2021, n.23611 secondo la quale "Il ricorrente che censuri la genericità dell'atto di appello deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte in ossequio alla necessità di trascrivere o riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva della sentenza di primo grado il cui contenuto costituisce imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del principio di specificità dell'appello."

[315] L'idea prospettata è che l'introduzione di tali motivi di inammissibilità abbia comportato l'istituzione di un secondo meccanismo di filtro distinto e autonomo, cfr. infra Cap. III, sez. II.

[316] Si anticipa che il c.d. progetto alternativo di sentenza sarà oggetto di una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199), le quali lo espungeranno dai requisiti di forma e contenuto dell'atto d'appello. Ad avviso di chi scrive, la richiesta di un c.d. progetto alternativo di sentenza oltrepasserebbe i limiti del dovere di mera collaborazione, finendo per sostituire la parte al giudice nell'esercizio delle sue prerogative decisorie e determinando, così, una evidente interferenza.

[317] App. Roma, sez. lav., 15 gennaio 2013, in Nuova proc. Civ., 1, 2013; negli stessi termini, App. Potenza, sez. lav., 24 aprile 2014, ivi, 5, 2013; v. anche App. Reggio Calabria, 8 maggio 2014, ivi, 3, 2014.

[318] PAPPALARDO, *L'appello*, in Il *processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 334

conseguire il risultato di limitare il lavoro assegnato al giudice dell'appello «ad un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui s'imponga l'emendamento, giusta l'impostazione dell'atto di appello, delle parti modificate con l'operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado»[319] e ciò al fine di facilitare e sveltire il lavoro del giudice nel rispetto della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 co. 2, cost.[320] Ancora, con maggior attenzione al piano funzionale rispetto al quello formalistico, si è sostenuto che la nuova norma non «prescrive l'uso di formule sacramentali», comunque predefinite per la redazione dell'atto d'appello, ma «richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti della sentenza e non solo del dispositivo che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base della richiesta, il risultato finale che l'appellante vuole conseguire e che deve trovare espresso quantomeno nelle conclusioni» [321]. Sarebbe dunque rispettato il principio di strumentalità delle forme: lo scopo del novellato 342 c.p.c. è infatti raggiunto quando l'appellato ha indicato con chiarezza dall'atto di appello quali sono le decisioni di questioni (parti di sentenza), di fatto e/o di diritto che l'appellante intende impugnare, e i vizi di legittimità, formale e/o sostanziale della sentenza appellata (gli *errores in Judicando* e/o *procedendo*) che l'appellante stesso intende proporre con l'atto d'appello [322]. Vista la necessità di un atto chiaro, la conseguenza è che la chiarezza non può andare di pari passo con atti che si perdano in lungaggini di analisi, in altre parole inizia quella che è l'affermazione in via giurisprudenziale del principio di sintesi vuoi nell'atto del ricorso per cassazione[323] vuoi nell'atto d'appello già a partire dal

[319] App. Salerno, sez. lav., 1° febbraio 2013, in Nuova proc. Civ., 2, 2013; seguita da App. Verona, sez. III, 28 maggio 2013, ivi, 4, 2013; v. anche App. Reggio Calabria, 8 maggio 2014, ivi, 3, 2014

[320] POLI, *le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in riv. Trim. dir e proc civ, 2016, p. 44 ss.

[321] App. Roma, sez, II, 8 maggio 2015; App Bologna, sez., III, 11 ottobre 2014 (citata nella motivazione di App. Roma, sez, II, 8 maggio 2015).

[322] Contra. App. Reggio Calabria, 8 maggio 2014, in nuova proc. Civ., 3, 2014, secondo la quale "è da escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici *errores in procedendo o in iudicando*, esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto".

[323] *Ex multis*, Cass.civ., sez. lav., 06/08/2014; nonché Cass. civ. sez. lav., 15/11/2016 (la quale a sua volta richiama Cass. n. 19100 del 2006): "L'osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione"; n. 17698 Cassazione civile sez. I, 30/12/2021, n.41956 secondo la quale «Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'articolo 366, comma 1, nn. 3) e 4), del codice di procedura civile, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto

2016[324]. Ed è proprio nel giudizio di legittimità che la sinteticità assume un valore strutturale, strettamente connesso al principio di autosufficienza del ricorso[325]. Questa impostazione mostra con particolare evidenza come sinteticità e autosufficienza non siano meri requisiti formali, ma strumenti finalizzati alla tutela della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione: solo un ricorso che selezioni il necessario e renda immediatamente intelligibili i fatti e le censure consente al giudice di legittimità di esercitare con effettività il proprio compito di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto. Se per la Suprema Corte la sintesi riveste funzione strumentale alla nomofilachia, anche nell'appello assume un ruolo centrale in quanto la sua assenza rischierebbe di pregiudicare a valle l'intellegibilità delle questioni sottoposte all'esame del giudice[326] e a monte addirittura lo svolgimento del contraddittorio processuale[327]. Premesso quanto ora detto, sinteticità, chiarezza e specificità, finiscono per condividere un comune denominatore: il precipitato applicativo del principio di efficienza, declinato nelle sue componenti della collaborazione e della proporzione; sulla base di questa idea, sia il filtro in cassazione sia il filtro in appello – unitamente agli interventi volti a imporre una stesura più rigorosa e strutturata dell'atto introduttivo – sono istituti diversi ma uniti da un preciso e comune disegno riformatore. Poiché i meccanismi di filtro furono concepiti con caratteristiche comuni — in primis il loro operare *in limine litis* — lo strumento imprescindibile per la valutazione preliminare del giudice non poteva che essere l'atto introduttivo. Quest'ultimo, in

della vicenda *sub iudice* posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'articolo 360 del Cpc. L'inosservanza di tale dovere comporta, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (articolo 111, comma 2, della Costituzione), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui».

[324] Ci si riferisce principalmente alla sentenza apripista Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297

[325] Tale collegamento viene esplicitato dalla Suprema Corte in una massima divenuta paradigmatica, secondo cui «il ricorso nel quale il ricorrente, anziché riportare una sommaria esposizione dei fatti, riproduca pedissequamente atti e documenti del giudizio di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza, salvo che il coacervo dei documenti integralmente trascritti – purché facilmente individuabile e isolabile – possa essere espunto dall'atto; una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali del ricorso, l'autosufficienza deve poi essere valutata secondo i criteri ordinari e in relazione ai singoli motivi» (Cass. civ. sez. II, 12/02/2016, n.2846 in Foro it. 2016, 6, I, 2112)

[326] V. Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297

[327] Così GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit. p. 50 «la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stressi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e pacifico svolgimento del contraddittorio processuale»

una prospettiva più ampia, si configura quale applicazione del principio di collaborazione tra le parti e il giudice: un atto ben articolato consente infatti al giudicante di cogliere con maggiore immediatezza la struttura della controversia, favorendo la speditezza e la razionalità del processo. Soltanto attraverso un atto così strutturato il giudice potrà valutare, secondo un criterio di proporzionalità, se la causa debba arrestarsi in *limine* ovvero sia meritevole di proseguire. Nati tra dubbi e vissuti con perplessità, i meccanismi di filtro così delineati hanno cessato di vivere con l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022. La nuova proposta riformatrice, in realtà, non intende cancellare il nucleo originario — ossia l'inasprimento dei requisiti dell'atto introduttivo e l'introduzione di strumenti di selezione processuale — bensì declinarlo in modo diverso. Attraverso un'applicazione coerente dei princìpi di proporzionalità e cooperazione, non più declinati in ottica sanzionatoria, il legislatore ha inteso costruire modelli procedurali differenziati, capaci di garantire percorsi di trattazione più celeri o ordinari a seconda della natura della controversia. In materia di appello, ciò si traduce nel recupero di quell'idea, a suo tempo non accolta, di estendere l'applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c. quale modulo decisorio destinato alle impugnazioni manifestamente fondate o infondate. In tale prospettiva, un atto introduttivo redatto con criteri di sintesi e chiarezza permette al giudice, sin dall'esame *in limine litis*, di valutare — alla luce di un giudizio fondato incentrato sulla proporzionalità — il percorso processuale più adeguato alla causa sottoposta al suo esame. Il ripensamento operato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206, si colloca in questa direttrice, incidendo tanto sulla conformazione dell'atto introduttivo quanto sul meccanismo di filtro.[328] In particolare, la l. 26 novembre 2021, n. 206 imponeva al legislatore delegato, con riferimento al giudizio d'appello, di «prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico»[329] e che «[…] l'impugnazione che non ha ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata […]»[330]. In altri termini la riforma determina una rinnovata calibratura del principio di proporzionalità. Sotto tale prospettiva la Relazione della commissione Luiso ricorda che, in

[328] Cfr. Rel. illustrativa. al. d.lgs. 149/2022, p. 33 ss.
[329] Cfr. art. 1, co. 8, *lett. c),* l. 26 novembre 2021, n. 206
[330] Cfr. art. 1, co. 8, *lett. e),* l. 26 novembre 2021, n. 206

generale, «risponde a tale obiettivo, innanzitutto, l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte»[331]. Con specifico riguardo al gravame, da un lato si intende rafforzare, l'ora generale canone di sinteticità e chiarezza, ribadendo la necessità di «intervenire sia nella fase introduttiva, rendendo più stringenti le tecniche di formulazione e i motivi di appello, che devono peraltro rispondere ai canoni di sinteticità e chiarezza, […]. Indi, si prevede una rimodulazione dell'articolo 342 c.p.c. con una migliore enucleazione dei criteri cui deve uniformarsi l'atto introduttivo del gravame»[332]. D'altro canto, la Relazione della Commissione Luiso, in stretta connessione con le nuove modalità di redazione dell'atto, aveva ribadito la scelta del «mantenimento del c.d. "filtro" che, in caso di manifesta infondatezza dell'appello per motivi di merito ma anche di rito [così recependo sul punto la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità], consentirà al consigliere istruttore alla prima udienza di trattazione di fissare l'udienza di discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.»[333]. L'obiettivo della riforma pare chiaro: per un verso, la realizzazione di una maggiore specificazione (da non confondere con analisi) all'interno degli atti iniziali delle circostanze di fatto della controversia nonché dei loro supporti probatori e, per altro verso, nella modulazione di tali atti a seconda degli *standard* di complicazione/complessità della singola controversia; il tutto, come si dirà, al fine di rendere questo *incipit* coerente con l'esigenza di configurare per l'intero percorsi processuali *ad hoc* per tipi reciprocamente molto diversificati di controversie[334]. Il legislatore ha ritenuto di seguire il parere della Commissione Luiso[335]: la formazione scaturente dalla norma di cui al 342 c.p.c. con l'emenda apportata dal D.lgs. 149/2022, prevede che l'appello debba contenere le indicazioni stabilite nell'art. 163 c.p.c. ed «essere motivato e, per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». il legislatore ha quindi avvertito la necessità di risolvere i problemi della pratica creati dalla riforma dell'art. 342 c.p.c.,

[331] Cfr. Relazione Commissione Luiso, 2021, passim
[332] Cfr. Relazione Commissione Luiso, 2021, passim
[333] Cfr. Relazione Commissione Luiso, 2021, passim
[334] DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura,* riv. Trim di dir e proc civ., 2021, pp. 927 ss.
[335] D'ALESSANDRO, *la riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, passim

al tempo della l. 7 agosto 2012, n. 134 con la quale i requisiti di forma dell'atto vennero quindi aumentati e dettagliati e, per di più, trasformati da presupposto di validità[336]. La nuova formulazione ha perseguito l'obiettivo di «schematizzare meglio i contenuti dell'appello», di conseguenza eliminando le incertezze create dal precedente tenore dell'art. 342 c.p.c. che, nella parte in cui stabiliva che l'atto di appello dovesse «contenere l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», confondeva gli elementi di fatto e quelli di diritto, poiché le circostanze cui fa riferimento la norma non possono che consistere negli aspetti di fatto prospettati al giudice[337]. L'art. 342 c.p.c. distingue ora invece nettamente l'oggetto dell'appello, cioè il capo di sentenza impugnato, le censure in fatto e le ragioni di diritto e ciò «dovrebbe agevolare la stesura dell'atto che diviene più simile all'atto introduttivo del primo grado»[338]. La norma dà indicazioni precise anche sui modi di esposizione delle ragioni che la parte vuol far valere richiedendo che i motivi di appello siano esposti in maniera chiara, sintetica e specifica, consentendo «alla controparte e al giudice di individuare senza sforzi interpretativi i punti impugnati e le ragioni della doglianza»[339], in altre parole trattasi di un *favor* al principio di «collaborazione»[340] da parte dell'appellante nei confronti dell'appellato e del giudice. Il tutto è prodromico alla valutazione, sempre in *limine litis*, che il giudice, in vesti di ca*se manager* sarà tenuto ad operare alla luce del ristrutturato filtro. In appello, il legislatore, in ottemperanza al principio di delega [lett. e), comma 8 dell'unico articolo del d.lgs. 149/2022] ha abolito il filtro di inammissibilità per le impugnazioni che non hanno una «ragionevole probabilità di essere accolte» che era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. sostituendolo con un diverso "filtro" - per così dire - «attuato nelle fome di un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di inammissibilità o manifesta fondatezza o infondatezza»[341]. Il legislatore sembrerebbe comunque aver accolto il consiglio della commissione Luiso, di mantenere un filtro per le ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità prevedendo un modello

336 D'ALESSANDRO, *la riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, passim

337 PAPPALARDO, *L'appello*, in il *processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 343 ss.

338 D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., passim

339 D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss., il quale inoltre aggiunge che la previsione «costituisce una specificazione in materia di appello del più generale principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali posto dall'art. 121 c.p.c.»

340 A ben pensare la necessaria redazione degli atti in forma sintetica corrisponde ad un parametro già avvertito dalla giurisprudenza che talvolta ha indicato anche fonti diverse a tale dovere, ad esempio, che esso discenda dall'obbligo di lealtà gravante sui difensori ex art. 88 c.p.c. (cass. 2 marzo 2012, n. 3338)

341 D'ALESSANDRO, *la riforma del giudizio di appello: il rito ordinario,* passim

semplificato di decisione.[342] La relazione illustrativa spiega che si è ritenuto opportuno sostituire la declaratoria di inammissibilità con una pronuncia di merito in considerazione del fatto che il tempo necessario per lo studio del fascicolo e la preparazione del provvedimento è sostanzialmente identico nei due casi, è stato abrogato il filtro di inammissibilità per le impugnazioni non dotate di una ragionevole probabilità di accoglimento sostituendolo con una più veloce forma procedimentale di definizione della controversia[343]. In tal modo si è arrivati a due principiali risultati concernenti la sostituzione della «formula generica di «ragionevole probabilità di accoglimento» con quella dotata di maggiore specificità di «manifesta infondatezza», utilizzata già per il ricorso in cassazione e che riguardava in pratica le ipotesi di abuso del diritto di azione e, infine, prevedere la definizione dell'appello con una sentenza e non più sulla base di una deliberazione sommaria»[344].

Il *leitmotiv* che ha informato la riforma, come ora descritta, del giudizio d'appello — e, per taluni profili, anche del giudizio di cassazione — sarebbe comune: l'onere di motivazione specifica aveva sostanzialmente comportato un «allungamento a dismisura degli atti di impugnazione»[345], fenomeno che rendeva indispensabile una misura di contenimento. Se, per via giurisprudenziale, nel giudizio di legittimità si era già affermato il principio di sinteticità[346], nondimeno molteplici fattori continuavano a operare in senso contrario.[347] Analoghe tensioni si

[342] Relazione Commissione Luiso, 47.

[343] Come si vedrà appunto nei par. che seguono, in sostanza, stabilisce il testo vigente dell'art. 348 bis c.p.c., che il giudice, se ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., cioè nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. Se è proposta impugnazione incidentale, si può provvedere con il modello della decisione a seguito di discussione orale solo se la manifesta infondatezza o l'inammissibilità ricorrono sia per l'impugnazione principale sia per quella incidentale, altrimenti il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

[344] PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., 353 e 354

[345] COREA, *A proposito di "principi e regole in epoca di utilitarismo processuale": (recensione alla raccolta di scritti di Andrea Panzarola),* in Riv trim dir e proc, 2024, 1359 ss.

[346] V. *infra.* CAP. II par. 1.1

[347] Tra i fattori che ostavano all'ingresso della sinteticità nel giudizio di legittimità prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022: il principio di autosufficienza, pur nella versione *light* promossa da un indirizzo della stessa Corte; l'onere di dimostrare che la sentenza impugnata, pur conformandosi a un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia meritevole di essere cassata per approdare a un superamento di quell'orientamento (o che, pur in apparenza conformandosi a esso, in realtà se ne sia discostata); la tendenza ad affermare casi di giudicato implicito, che sospinge gli avvocati a impugnare capi della sentenza rimasti "nella penna" del giudicante o a sforzarsi che su un dato punto non vi è stata pronuncia e non si possa formare il giudicato; l'onere di indicare quale esatto punto degli atti difensivi dei gradi di merito è stata svolta una particolare deduzione in fatto, rispetto alla quale si affermi che la sentenza non abbia trattato la relativa questione; il divieto di concentrazione dei motivi, che induce i ricorrenti a riproporre sotto diversi profili, con inevitabili ripetizioni, la stessa questione sulla base delle diverse violazioni in cui una sentenza può incorrere in relazione ai numeri, 3,4,5 dell'art. 360 c.p.c..

registravano con riferimento all'atto di appello ex art. 342 c.p.c.: sebbene una parte significativa della giurisprudenza e della dottrina avesse evidenziato le difficoltà interpretative derivanti dalla riformulazione del 2012, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva escluso la necessità di un vero e proprio "progetto alternativo di sentenza", ritenendo fermi gli approdi già maturati sotto il vigore della disciplina previgente[348]. Addirittura il cd. formalismo ingiustificato che informava la maggior parte delle letture della norma – non a caso definita "criptica" di cui al 342 c.p.c., così come scaturente dalla riforma del 2012 – si era fondato su «cautele, per la verità, anche rese opportune da pronunce di inammissibilità frutto di interpretazioni viziate da formalismo ingiustificato e peraltro in contrasto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, col principio del giusto processo[349] imposto dall'art. 111 cost.»[350]. Quanto al sistema del c.d. filtro in appello introdotto nel 2012, esso ha mostrato un sostanziale fallimento per almeno tre ordini di ragioni: i) la fallacia incorsa a fronte dell'impugnabilità sia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità e della sentenza di primo grado[351]; ii) il discutibile e aleatorio criterio della «non ragionevole probabilità di accoglimento»; iii) soprattutto, l'intrinseca tensione con il principio di proporzionalità, posto che la fondamentale garanzia — anche per il giudice — di attuare efficacemente il canone della *proper administration of justice*, nell'ambito del proprio *management duty*, «gli viene offerta dalla misura (più o meno esaustiva) in cui egli riesca a motivare caso per caso, la propria scelta decisoria, dando conto con efficacia degli apprezzamento e dei confronti valorativi all'uopo previamente effettuati» [352]. Alla luce di ciò, un'ordinanza «succintamente motivata» risulterebbe carente, poiché non offrirebbe garanzie sufficienti alla parte cui è addossata e, al contempo, non consentirebbe al giudice di giustificare adeguatamente le proprie scelte in ordine al principio di proporzionalità. Il d.lgs. 149/2022 «posto che il canone

[348] V. Infra. Cap. II. Par. 2.

[349] Cass., 16 novembre 2005, n. 23220 «quanto al principio del giusto processo che «non sono ammesse interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito».

[350] D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario, in giustizia civile*, p. 323 ss. precisa che questo eccesso di cautele era reso opportuno «da pronunce di inammissibilità frutto di interpretazioni viziate da formalismo ingiustificato, e peraltro, in contrasto, secondo la giurisprudenza di cassazione, col principio del giusto processo imposto dall'art. 111 cost., per il quale non sono ammesse interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga a una decisione di merito».

[351] Le quali in sostanza avevano comportato un notevole appesantimento dei ricorsi per cassazione.

[352] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti di processo civile europeo*, cit., p. 433 ss.

di proporzionalità nell'impiego delle risorse giudiziali impone di calibrare i modelli di trattazione della causa rispetto al carattere semplice o complesso della causa»[353], ha optato per una ricalibrazione di detto principio nel senso di: prevedere per il giudizio d'appello non più una chiusura "secca" per le impugnazioni ora considerate «manifestamente infondate», bensì la possibilità di modulare il rito, scegliendo tra corsia di trattazione-decisione ordinaria o accelerata, sulla base di una valutazione fondata su un atto introduttivo informato da parametri di sinteticità e chiarezza, come ora sancito dall'art. 342 c.p.c., *per tabulas*. La sinteticità e la chiarezza opereranno appunto, come si avrà modo di dettagliare, come elemento di collaborazione tra parti e giudice, permettendo di far sì che atti sintetici consentano al giudice una comprensione profonda della causa e di verificare con immediatezza se essa superi o meno il ristrutturato filtro di inammissibilità. La "proporzionalità", nella chiave di lettura sin qui proposta, si situa e si afferma come «espressione primaria del *case management* giudiziale, imponendosi quale situazione-tipo, in cui al giudice viene suggerito dalle stesse norme l'esercizio (ben s'intende, anche d'ufficio) dei suoi poteri-doveri di valutazione discrezionale e di raffronto comparativo, a supporto delle decisioni direttive all'uopo ipotizzabili»[354]. Da ultimo preme altresì sottolineare che questo mutamento d'impostazione segna il passaggio da una concezione della proporzionalità di matrice sanzionatoria a una declinazione fondata sul controllo della Corte e sulla cooperazione («*cooperation*») tra parti e difensori, finalizzata al perseguimento di una risoluzione della controversia «*fair, efficient and speedy*». L'art 5 degli *Eli-UNIDROIT Principles* consiglia ai legislatori processuali degli ordinamenti nazionali, che il giudice assuma un ruolo di vero e proprio *manager* nella concretizzazione di una proporzionalità che contempli la complessità, nonché la natura e l'importanza della controversia[355]. Sembrerebbe, dunque, che il legislatore nazionale abbia inteso tener conto di tale fonte di *soft law*, perlomeno nella riforma dell'appello, segnando un cambiamento di prospettiva rispetto ai precedenti *ALI-UNIDROIT Principles*, nei quali la proporzionalità era concepita in chiave essenzialmente sanzionatoria.

[353] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., p. 403
[354] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti di processo civile europeo*, cit., p. 433 ss.
[355] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti di processo civile europeo*, cit., loc. ult. cit.

2. La nuova fisionomia dell'atto di appello a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nonché del d.lgs. 29 agosto 2024, n. 114

Il legislatore, nel riformare il giudizio d'appello, sembra essersi soffermato anzitutto in modo particolare sul principio di cooperazione, in sintonia con le indicazioni provenienti dagli ELI-UNIDROIT *Principles*. Tale cooperazione si manifesta, anzitutto, nel rapporto tra appellante e giudice: il primo, attraverso la formulazione del gravame secondo il nuovo modello delineato dal riformato art. 342 c.p.c., dovrebbe mettere il secondo nelle condizioni di cogliere con precisione e celerità le questioni controverse e di selezionare, di conseguenza, in modo proporzionato il percorso di trattazione più adeguato alla vertenza.

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appello si propone mediante citazione [356] . Benché presenti contenuti sostanzialmente simili a quelli della citazione introduttiva del giudizio ordinario di primo grado, l'atto d'appello se ne discosta nei soli profili resi necessari dalla sua natura di gravame. Gli elementi di forma e di contenuto dell'atto d'appello si individuano principalmente in due ambiti: da un canto, attraverso il rinvio all'art. 163 c.p.c., che disciplina l'atto di citazione nel giudizio di primo grado; dall'altro, mediante la necessaria esposizione della motivazione, che si configura quale requisito formale e contenutistico peculiare del giudizio di impugnazione. Venendo ora alla struttura della motivazione, giova preliminarmente rammentare come l'insieme dei motivi d'appello costituisca la motivazione *recte*, l'oggetto stesso del gravame. I motivi d'appello costituiscono elemento di forma-contenuto dell'atto di appello, individuando il capo della sentenza oggetto di gravame e sviluppando la relativa censura. Esso consente di delimitare le statuizioni rispetto alle quali la parte è rimasta soccombente; ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, le quali, se trascurate, passano in giudicato. Contestualmente, il motivo d'appello serve a censurare l'errore commesso dal giudice di primo grado nella decisione assunta sul capo impugnato e a dimostrare analiticamente tale errore mediante la *pars destruens*, operando una critica puntuale della motivazione che sostiene la statuizione gravata, così da confutare le ragioni poste a fondamento della decisione sfavorevole.

[356] Si è già avuto modo di osservare come il c.d. d.d.l. Bonafede avesse prospettato la sostituzione della citazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con la forma del ricorso. Tale progetto, tuttavia, fu abbandonato e non ebbe mai seguito.

Non v'è chi, d'altro canto, ha ribadito che guardando al concreto funzionamento del giudizio di appello non si può negare che, nella quasi totalità dei casi, e salve le ipotesi di *nova* ammissibili, l'appellante, nel censurare specificamente – come si vedrà – la sentenza di primo grado, propone uno dei motivi indicati dall'art. 360, nn.1-5, c.p.c., come emerge dalla lettura delle sentenze della suprema corte in tema di motivi specifici d'appello. Secondo tale tesi, anche il motivo d'appello consiste pertanto in un fatto determinato relativo al procedimento di formazione della sentenza, affermato dall'appellante e idoneo, se dimostrato, a provocare la caducazione della sentenza impugnata; fatto che si concretizza – come appena detto, nella quasi totalità dei casi – *nell'error* commesso dal giudice di primo grado, in *Iudicando* o in *procedendo*, secondo la classica contrapposizione dei motivi di ricorso per cassazione[357].

I motivi d'appello[358] si presentano come una costruzione particolarmente complessa[359] ed è su questa costruzione che il legislatore delle riforme ha inteso incidere in chiave rafforzamento dell'efficienza. Il *quantum appellatum* e il *quia appellatum* rappresentano le due direttrici fondamentali su cui si articola il gravame. In particolare*: i)* l'«indicazione del capo della sentenza da impugnare» – oggi, più precisamente, dello «specifico capo» della decisione gravata – attiene al *quantum appellatum*; *ii)* le diverse tipologie di censure, proponibili alternativamente con riguardo alla ricostruzione del fatto ovvero alla violazione di legge, concernono invece il *quia appellatum*.

---

357 POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, cit., p. 447.

358 Cass. SS.UU., 29 gennaio 2000, n. 16: la Cassazione aveva già statuito sulla funzione dei motivi d'appello che «scopi dell'atto di appello sono, oltre alla costituzione del rapporto giuridico processuale di impugnazione, quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la denuncia della sua pretesa ingiustizia. […] La costituzione dell'appellato, nel giudizio di appello, idonea a raggiungere uno dei suoi scopi (costituzione del rapporto giuridico processuale), è inidonea a raggiungere l'altro (impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata), che si consegue solo con il comportamento dell'appellante conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., senza alcuna possibilità per l'appellato di rimuovere gli effetti derivanti dall'inosservanza di quest'ultima norma, né per l'appellante di rimediare alla nullità attraverso la specificazione dei motivi in corso di causa. […] Il giudice, rilevato il vizio dell'atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio di impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione, e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata». L'atto di appello privo dei motivi non consente «al giudice di accedere all'esame nel merito, della *revisio prioris instantiae* richiesta». L'allegazione del motivo permette dunque l'individuazione della parte di sentenza impugnata e di cui si può ottenere il riesame, in quanto è proprio grazie a tale allegazione che essa è sottratta al giudicato: l'allegazione del motivo, in altre parole, impedisce la formazione del giudicato sulla parte di sentenza cui si riferisce.

359 Cass. civ., Sez. III, ord., 12 gennaio 2024, n. 1341, in Rv. 669796-01, secondo cui «il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.».

Nella trattazione si seguirà un ordine logico, iniziando dalla qualificazione del *quantum appellatum* per poi proseguire con l'analisi della più complessa articolazione del *quia appellatum*. Si impone, dunque, una rinnovata attenzione all'atto introduttivo. È bene sottolineare, tuttavia, che sino all'intervento del d.lgs. 114/2024 tale norma è stata oggetto di ripetuti ritocchi – talvolta di portata più modesta, talaltra più incisiva – risultando in ogni caso costantemente interpolata. Ebbene per capire senso e portata degli interventi preme una ricostruzione a ritroso: muovendo dall'attuale disciplina, per poi soffermarsi sulla *ratio* attraverso l'esame delle modifiche introdotte dalle riforme meno recenti. Ciò in quanto – come si avrà modo di evidenziare – gli orientamenti consolidatisi in dottrina e in giurisprudenza in passato si rivelano tuttora applicabili anche alla nuova formulazione della norma *de qua*. Ciononostante, occorre subito sottolineare come l'art. 342 c.p.c., pur essendo stato oggetto di riforma, non abbia visto mutare la propria struttura, ma soltanto affinarsi nella forma. Ebbene, la precedente formulazione, introdotta nel 2012, dell'art. 342 c.p.c., laddove richiedeva «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», presentava un particolare difetto ovverosia quello di "frullare" insieme concetti eterogenei, dal momento che l'indicazione delle parti del provvedimento oggetto di appello attiene – come già noto – al *quantum appellatum*, l'identificazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto attiene al *quia*[360]. Arrivando dunque alla semplice conclusione che l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto altro non sono che facce della stessa medaglia, ma se così è non ci sarebbe ragione che l'indicazione della parte che si intende appellare sia riferita alla ricostruzione del fatto e non alla violazione di legge. Da questo punto di vista si ritiene corretto che il legislatore abbia isolato l'indicazione del capo (specifico) della decisione di primo grado che si intende impugnare rispetto alla tipologia delle censure spendibili, alternativamente concernente la ricostruzione del fatto o la violazione di legge, di cui se ne parlerà a beve. Secondo l'attuale formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. «l'appello si propone con citazione contente le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c.[361] e deve essere motivato in

[360] DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *La riforma del processo civile. Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 17 ss.

[361] L'art 342 c.p.c. contiene l'espresso rinvio – superfluo, tenuto conto del rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c. alle norme del giudizio ordinario di primo grado – alle prescrizioni dell'art 163 c.p.c., concernenti l'atto di citazione.

modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate ai fini della decisione impugnata». L'ultima riforma, introdotta con d.lgs. 164/2024, parrebbe operare un minimo intervento di aggiustamento rispetto al testo previgente (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)[362]. L'emendamento, che, *prima facie* sembrerebbe essere puramente formale in realtà ha eradicato quella interpretazione della norma che aveva concepito come doverosa la trascrizione fedele, nell'atto di appello, degli stralci delle sentenze di primo grado a pena di inammissibilità[363]. Invero, già da tempo la Cassazione si era attestata su un orientamento di segno marcatamente formalistico state il quale «in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli

Ovviamente il rinvio ha da essere inteso nei limiti della compatibilità. Perciò l'atto d'appello, riservando al seguito della trattazione l'esame dei nn. 3 e 4 art. 163 c.p.c., deve necessariamente contenere: i) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale l'appello è proposto (art. 163, c.1., n.1, c.p.c.); ii) il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora dell'appellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; se l'appellante o l'appellato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato l'atto d'appello deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (art. 163, c.1., n.2 c.p.c.); iii) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione (art. 163, c.1., n.5 c.p.c.); tale disposizione va coordinata con l'art 345 c.p.c. che, come noto, esclude l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; può però sempre deferirsi giuramento decisorio; iv) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata (art 163, c.1, n 6. c.p.c); v) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione (art 163, c.1, n.6 c.p.c.); vi) l'invito al convenuto a costituirsi entro un termine cui meglio se ne parlerà successivamente (infra cap. II. Par. 3) in quanto oggetto di una tematica piuttosto complessa e non lineare; vii) la sottoscrizione a norma dell'art 125 c.p.c. (163 c.2. c.p.c.). In mancanza degli elementi ora enunciati la citazione in appello è nulla secondo la previsione dei c.1. e 4 art 164 c.p.c. Da notare è tuttavia che la mancante o errata indicazione della sentenza appellata non è causa di nullità dell'atto di impugnazione, in quanto tra i requisiti dell'atto di impugnazione non è previsto, a differenza di quanto stabilito dall'art 366 n2 c.p.c. per il ricorso per cassazione, l'indicazione della sentenza impugnata (cass. Civ. 22 marzo 1995, n. 4570).

[362] Così disponeva l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: «l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»

[363] BIASUCCI, *Le impugnazioni*, cit., loc. cit.

artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate»[364]. Tuttavia, già una sentenza anteriore aveva, in qualche modo, anticipato l'intuizione del legislatore del correttivo[365]stabilendo che: «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». Riprendendo quest'ultimo orientamento e facendolo proprio, la relazione illustrativa al d.lgs. 164/2024 ha sancito che «ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)». Il legislatore ha voluto, in buona sostanza, dirimere il dubbio circa un sostanziale appesantimento dell'atto d'appello, rimuovendo quelli che non sarebbero altro che inutili formalismi, anticipando una possibile ma incerta futura sentenza della suprema corte a sezioni unite in tale ultimo senso. Tuttavia, in coerenza con le numerose pronunce della suprema corte[366], le quali hanno affermato che dovrebbero evitarsi «gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi», la norma lascia presupporre che l'individuazione del capo di sentenza impugnato abbia una rilevanza solo ai fini dell'art. 329 c.p.c., con la conseguenza che l'oggetto dell'appello continua ad essere il rapporto sostanziale controverso in primo grado devoluto al giudice superiore attraverso i motivi specifici di impugnazione; che questi non costituiscono l'oggetto

364 Cass., 04 febbraio 2019, n. 3194

365 Cass., 30 maggio 2018, n. 13535

366 Cass. 19 marzo 2019, n. 7675, secondo cui «non può considerarsi aspecifico, e deve quindi ritenersi ammissibile, il motivo di appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale da porre il giudice in condizione – senza necessità di esplorare le vicende processuali in assenza di parametri di riferimento – di cogliere natura, portata e senso della critica, *non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi o riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti*, purché queste risultino investite ed evocate in modo non equivoco dalla censura, diversamente da quanto previsto per l'impugnazione a critica vincolata»; Cass., 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., sez. un., 5 aprile 2017, n. 8845; Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27189.

del giudizio[367], ma sono solo il mezzo tramite il quale si individuano la parte del rapporto sostanziale controverso in primo grado devoluta al giudice superiore (sulla quale cioè questi dovrà pronunciarsi di nuovo), nonché le questioni (di fatto e di diritto) tramite il cui riesame il giudice di appello potrà e dovrà conoscere *ex novo* del rapporto sostanziale; che dunque la limitazione della cognizione del giudice di appello, il cui sguardo viene rinchiuso dalla griglia delle censure mosse alla sentenza impugnata, non significa che questa vada identificata (neppure in prima battuta) come oggetto del giudizio di secondo grado.[368] A corroborare quanto appena sancito sono anche le recentissime dei tribunali di merito dal seguente tenore: «l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro e inequivocabile, il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso»[369]. Un'altra pronuncia ha poi ribadito che «il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere inteso in modo formalistico, ma in relazione alla finalità di consentire un'individuazione chiara e precisa dell'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del gravame, l'appellante è tenuto a indicare, senza formalismi, i capi della sentenza impugnati, i passaggi argomentativi che li sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al ragionamento seguito dal giudice di prime cure»[370]. Come si può dunque rilevare, l'intervento operato sull'art. 342 c.p.c. dal c.d. Correttivo Nordio presenta, una rilevante portata pratica, in quanto idoneo a orientare l'esegesi della disposizione verso un progressivo superamento di canoni eccessivamente formalistici e, soprattutto, "*iper*-analitici" (in attuazione dei principi di cooperazione e proporzionalità), cosa che preoccupa – si vedrà – soprattutto in seno alla qualificazione del requisito di sinteticità, pertanto una prima apertura in questo senso può auspicabilmente incentivare a letture migliorate dell'art. 342 c.p.c., in una chiave maggiormente argomentativa.[371]

---

[367] A differenza di quanto avviene invece per i motivi di ricorso per cassazione

[368] RASCIO, *Principio di acquisizione e onere della prova nel giudizio di appello*, in Riv. dir. proc., 1° aprile 2024, p. 649.

[369] Trib. Salerno, 19 giugno 2025, n. 2717

[370] Tribunale di Termini Imerese, 06/06/2025, n. 821

[371] Si segnala altresì Cass., ord., 11 aprile 2024, n. 9802, secondo cui «colui il quale intenda proporre appello non è obbligato ad indicare i passi della motivazione della sentenza impugnata da censurare, le modifiche da apportare alla stessa e ad esporre un progetto alternativo di sentenza, tenuto conto – anche nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. – della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».

Proseguendo nell'esame dell'art. 342 c.p.c., va osservato come la disposizione preveda espressamente che «per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata». Sul requisito di specificità del capo si è già detto quanto necessario; resta tuttavia da interrogarsi sulla qualificazione del concetto di «capo della decisione», questione che non costituisce una mera lucubrazione dottrinale, ma presenta precise e rilevanti ricadute pratiche in tema di ammissibilità dell'impugnazione. Anzitutto, è opportuno rammentare che il legislatore, già in occasione della c.d. riforma Cartabia, aveva emendato la norma in discorso sostituendo la dicitura «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare» con quella «il capo della decisione di primo grado che viene impugnato», poi, come noto, ulteriormente modificata dal c.d. Correttivo Nordio in «lo specifico capo della decisione impugnato». Il legislatore della cd. Riforma Cartabia, come si è già avuto modo di fare cenno circa il *quantum appellatum*, ha inteso sostituire l'indicazione «parti del provvedimento che si intende appellare» con quella di «capo della decisione di primo grado». «Parte» e «capo» non possono essere intese come *endiadi* ma, beninteso, hanno caratteri profondamente diversi circa la loro portata. Muovendo dalla ormai desueta formulazione dell'art. 342 c.p.c., *pre*-Cartabia, si rendeva necessaria l'indicazione della «parte» del provvedimento che s'intendeva appellare, tuttavia non vi era – ed è - uniformità di vedute in relazione al significato della locuzione «parte della sentenza»[372] (contenuta peraltro, tutt'ora, negli artt. 329 c.2 e 336 c.p.c.). Così potrebbe essere intesa ogni singola questione, ogni domanda sostanziale, oppure, come ritenuto "preferibile" dalle Sezioni Unite «ogni singola statuizione risolutiva di una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia sì da dar luogo ad un *decisum* del tutto indipendente da quelli resi sulle altre questioni, cui debba riconoscersi carattere interpretativo»[373]. A seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 342 c.p.c. recupera il termine «capo» di sentenza, già presente nell'art. 486 c.p.c. del 1865. Anzitutto, per ricostruire il perimetro di portata di un «capo» è da escludere che né la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né l'individuazione e l'interpretazione della *regula iuris* applicabile alla fattispecie costituiscono «capo» della sentenza di primo grado. Se si considera, peraltro, che

[372] AA.VV., *Memento 2025: Diritto Processuale Civile*, a cura della redazione Giuffrè, Giuffrè, Milano, 2025, p. 593.
[373] Cfr. Cass. sez. un. 16/10/2008, n 25246

queste attività danno luogo alla soluzione di una «questione»[374], riuscirebbe autorizzata la conclusione che nella disposizione in analisi il termine «capo» debba essere inteso nell'accezione restrittiva di decisione su domanda. Preso atto di ciò raffrontando, singolarmente, i concetti di capo e quello di parte di cui agli artt. 329, c.2, e 336, c.1, c.p.c., sono possibili due precise ricostruzioni[375]:

I) Secondo una prima linea interpretativa, maggiormente in linea con il c.d. diritto vivente, il concetto di «capo» di cui all'art. 342 c.p.c. si identifica con quello di «parte» di cui agli artt. 329, c.2, e 336, c.1. c.p.c. il legislatore avrebbe così chiarito che la minima unità strutturale in relazione alla quale può operare il meccanismo dell'acquiescenza parziale è la statuizione su domanda. Ciò implica che, al di sotto di questo livello, la limitazione della cognizione del giudice d'appello alle questioni investite dai motivi e, correlativamente, il consolidamento delle altre, debbano essere giustificate *aliunde* (al limite in base allo stesso art. 342 c.p.c.).[376]
II) Secondo una seconda e più preferibile linea interpretativa, si intuisce tra il concetto di «parte» e quello di «capo» un rapporto di genere a specie[377]. Il concetto di «capo», inteso quale statuizione su domanda, non si identificherebbe così con quello di parte, ma rappresenterebbe soltanto una delle possibili concretizzazioni di tale nozione, quella

---

374 Sulla cortina d'ombra che circonda la differenza tra *capo* e *questione* si rinvia a SPANZINI, *Carnelutti e Calamandrei tra il "capo" e la "questione" (ovverosia, Chiovenda, la terza legge di Newton e la poesia di donne)*, in Riv dir. proc., 4, 2024, p. 1213 ss., laddove l'A. fa presente che «Il concetto di 'capo', che Carnelutti aveva erroneamente identificato con quello, 'da lui amorevolmente indagato', di 'questione', doveva invece mantenere una sua autonomia. Esso non solo non doveva finire in polvere, ma doveva conservare il significato che 'ha ed ha sempre avuto nel nostro diritto positivo', senza poter essere confuso 'col significato, seducente ma personalissimo, in cui può essere adoprato nella terminologia di qualche studioso'. 'Sulla esatta definizione del concetto di "capo"' – soggiunse Calamandrei – non era quindi 'il caso di insistere', e concluse evidenziando che 'solo l'esperienza dirà se i grandi vantaggi del nuovo sistema […] saranno tali da far dimenticare i pregi che […] erano propri del sistema attuale'; pregi dei quali egli non voleva fare 'l'elogio funebre, anche perché a siffatte malinconiche forme di discorso, che si contentano di ricordare le virtù del defunto, non va mai accompagnata la speranza di contribuire a richiamarlo in vita'».

375 BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in Riv. dir. proc., II, pp. 643 ss.

376 Tra i sostenitori di tale impostazione, v. GAMBA, *L'art. 342 e la sintesi*, in Riv. Trim. Dir e Proc. Civ., cit., II, p. 526 ss. p. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2017; Di Marzio*, I motivi di appello con annessi e connessi*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni,* a cura di *Giordano-Panzarola,* cit., p. 74 secondo cui «è assai più plausibile dire che il peso della sostituzione della parola 'parte' con la parola 'capo' è semplicemente pari a zero»; CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 450 ss.

377 A sostegno di una differenziazione terminologica tra i concetti di capo e parte BOCCAGNA-RASCIO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Gli interventi relativi al giudizio d'appello*, in Giur. it., 7, 2025 p. 1678 ss. Quanto alla parte "volitiva", si assiste alla sostituzione del termine capo (già utilizzato dall'art. 486 c.p.c. del 1865) con quello di *parte*, preferito dal legislatore del 1940 e tuttora presente, tanto nell'art. 329, 2° comma, in tema di acquiescenza impropria, quanto nell'art. 336, 1° comma, in tema di effetto espansivo c.d. interno. Ne deriva il venir meno della precedente omogeneità terminologica tra le disposizioni sul frazionamento della sentenza ai fini dell'impugnazione, con la conseguente necessità di delineare il rapporto tra le due nozioni di capo e di parte.

rappresentata, appunto, dalla decisione di ciascuna delle domande cumulate nel medesimo processo[378]. E ciò a ben pensare, conformemente al «significato proprio delle parole»[379]. Invero il termine «parte» fa generico riferimento alla frazione di un tutto, mentre «capo» allude più specificamente a ciascuna unità facente parte di un complesso o di una pluralità di persone o cose. Resterebbe così aperta la possibilità di riferire il termine «parte» utilizzato dall'art. 329, c.2. c.p.c., non soltanto alla pronuncia su domande cumulate, ma anche alla soluzione di singole questioni[380], e così da ricondurre i limiti della cognizione al giudice d'appello ad un fenomeno di formazione progressiva del giudicato (anche sé non identico) a quello che opra a livello di «capi» di domanda. Questa impostazione sembra peraltro sorretta da un orientamento della suprema corte in via di consolidamento[381].

Ponendosi, tuttavia, non già in una prospettiva di lettura atomistica del singolo lemma, bensì in un'ottica sistematica, già a partire dal riferimento alle «parti del provvedimento» contenuto nella versione dell'art. 342 c.p.c. del 2012, l'esegesi della disposizione aveva progressivamente imboccato una diversa traiettoria ermeneutica. La tesi definibile tradizionale muoveva da un concetto di appello come "gravame", caratterizzato da un effetto devolutivo automatico pieno e riferiva la nozione di "parte di sentenza", in relazione alla quale opera l'acquiescenza ex. art. 329, comma 2, c.p.c., alla statuizione su singole domande. La conseguenza di questa presa d'atto comportava che l'oggetto della domanda dell'appellante vertesse immediatamente e direttamente sulla riforma di quei capi della sentenza sui quali l'appellante è rimasto

---

[378] BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, cit., p. 646 ss.

[379] Sulla questione v. RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, cit., secondo il quale: «A me pare significativo che: *capo*, nell'accezione che qui interessa, viene definito come "ciascun elemento singolo di un collettivo", mentre la definizione di *parte* risulta essere "elemento, frazione di un insieme, porzione"; che le differenti etimologie sono così evidenti, da non dover essere ricordate. *Capo*, dunque, sembra più indicare ciò che risulta, dopo la separazione, come entità singolarmente perfetta, in grado di svolgere la propria esistenza indipendentemente dagli altri capi ("capo di bestiame"); invece per la *parte*, pur non potendosene escludere questo valore, l'indipendenza dall'insieme di appartenenza non è caratteristica peculiare. Così *parte*, più di *capo*, può indicare (anche) la soluzione di questioni nella sentenza che pronuncia sulla domanda».

[380] Per un'analoga ricostruzione v. GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2024, p. 901 ss. la quale osserva che «il giudicato non si determina su di un singolo "fatto", bensì su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'àmbito della controversia. Secondo tale lettura, coerentemente, la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329 c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione contenuta nella sentenza impugnata che non sia stata espressamente o implicitamente investita da una censura specifica, bensì soltanto le statuizioni suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'àmbito della controversia».

[381] Tale orientamento muove consolidamento già muovendo dalle sentenze Cass., Sez. Un. 19 aprile 2016, n. 7700 nonché Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799

soccombente, in relazione ai motivi addotti, intesi questi ultimi però globalmente. In base a questa ricostruzione quindi, i motivi d'appello dovevano in sostanza rivestire la funzione di identificare i capi o parti di sentenza che l'appellante intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado; entro tali limiti sarebbero però automaticamente devolute anche tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate, o comunque conoscibili dal giudice di primo grado, che costituiscono o possono costituire antecedente logico necessario ai fini della pronuncia sull'esistenza o inesistenza della parte del rapporto sostanziale controverso devoluto al giudice d'appello[382]. La disputa interpretativa sul piano giurisprudenziale si era assestata, negli anni appena prima della cd. riforma Cartabia, sull'orientamento più analitico, rigoroso e restrittivo, condizionando la costruzione interpretativa dell'oggetto dell'impugnazione e del correlato elemento dei motivi di impugnazione. In tal modo, «ha dato cioè luogo alla costruzione che, per eterogenesi dei fini, ha determinato le degradazioni patologiche emerse nella prassi»[383]. Quanto alle "parti di provvedimento", «l'interpretazione prevalente ha accolto la nozione coincidente non già con i singoli capi della decisione, bensì con tuti i singoli segmenti o "sottocapi" che compongono la sentenza»[384]. In questo senso, ad esempio, si è chiaramente espressa la giurisprudenza, la quale ha sancito che «per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione»[385]. L'art. 342 c.p.c. integrato con il parametro della sintesi, nella versione varata dalla riforma Cartabia avrebbe tuttavia portato a un sostanziale cambio di rotta, nel senso che influenzava la lettura dell'elemento seppur nuovo del "capo", in altre parole: «i termini "chiaro e sintetico" e "capo di decisione" nella stessa disposizione apparivano idonei a promuovere il superamento dell'approccio "rigoroso e restrittivo" improntato alla frammentazione e, quindi, all'analisi, che faceva coincidere il capo di decisione con la statuizione su singola questione, secondo la tesi prevalente della giurisprudenza»[386]. Pertanto, durante la stagione del riformato art. 342 c.p.c. sotto la c.d. riforma Cartabia, il «capo» della decisione

[382] CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili: struttura e funzioni*, Padova, 1973, p. 292, 584, 590; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 146 ss.; Id., *Note sull'effetto devolutivo*, in Giur. it., 1961, IV, p. 153 ss., spec. p. 160

[383] GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, cit. p. 901 ss.

[384] GAMBA, "*L'art. 342 e la sintesi*", in Riv. trim. dir e proc civ, 2022, cit., p. 525 ss.

[385] Così App. Roma, 15 gennaio 2013

[386] GAMBA, *"L'art. 342 e la sintesi",* in Riv trim. dir e proc civ, 2022, cit., loc. ult. cit.

veniva interpretato in senso sintetico, come decisione quale statuizione su domanda, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato ovvero, se in rito, di definire processualmente la domanda stessa. Ciò sarebbe altresì la traduzione in norma di una linea interpretativa mossa dalla Suprema corte e mutuata dalla stessa dalla dottrina, secondo la quale «il giudicato non si determina su di un singolo fatto» bensì su una statuizione minima di sentenza, «costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto», suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'àmbito della controversia. Secondo questa lettura, coerentemente, la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329 c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che non sia stata espressamente o implicitamente investita da censura specifica, bensì solo le statuizioni suscettibili di acquisire autonoma efficacia nell'àmbito della controversia[387]. Così, l'appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita al motivo di gravame[388]. Tale impostazione, di cui alla scaturente dal combinato interpretativo tra sintesi e "capo" sarebbe altresì avallata dallo spirito insito nel legislatore nel senso di applicazione dei canoni di proporzionalità e di cooperazione, nel senso che: una contrapposta lettura in senso analitico e non sintetico dell'ora menzionato "capo" porterebbe a un atto nuovamente *iper*-analitico. Il giudice, in altre parole, si vedrebbe, un atto particolarmente dettagliato, sconfinante in una eccessiva prolissità, derivante dalla patologica visione analitica, che altro sarebbe se non una "non applicazione" dei cannoni di proporzione e cooperazione in ottica di efficienza. Così il riformatore di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sembrava aver posto fine a tale visione analitica perseguendo i già menzionati canoni di proporzione e cooperazione attraverso, in questo caso, la lettura in chiave di sintesi del "capo", così' capace di capace di evitare le conseguenze costituite da atti introduttivi «patologicamente lunghi,

[387] Così Cass., 28 settembre 2012, n. 16583.

[388] Cass., 16 maggio 2017, n. 12202; nello stesso senso cfr. Cass., 29 ottobre 1998, n. 10832, in Orient. giur. lav., 1998, I, 879 ss.

irrazionali, affastellati e poco comprensibili»[389]. Sebbene un cambio positivo quello operato dalla succitata riforma di cui al d.lgs. 149/2022, il d.lgs. 164/2024, nondimeno, sembra aver cambiato l'impostazione inziale, in quanto parrebbe aver restituito una connotazione analitica al capo di decisione, sottolineata anche dalla qualificazione "specifico". Il cambio di collocazione dell'espressione «specifico capo della decisione impugnato» nell'art. 342 c.p.c., rispetto alla versione del 2022 — che prevedeva il «capo della decisione» in un numero autonomo prima dei punti 2) e 3), rispettivamente dedicati alle censure relative alla ricostruzione dei fatti e alle violazioni di legge — ha un duplice effetto: oltre a perseguire lo scopo già menzionato di evitare l'inutile trascrizione, nell'atto d'appello, di larghi tratti della motivazione del provvedimento impugnato, il correttivo ha eliminato il capo della decisione dall'elenco destinato all'individuazione dei motivi, lo ha associato all'aggettivo qualificativo «specifico» e lo ha collocato nel primo comma[390]. Rispetto a tale lettura, altri autori hanno attribuito un'ampiezza minore e più analitica all'effetto devolutivo dell'appello, il cui operare è stato limitato alle singole questioni oggetto di statuizione e alle specifiche censure rispettivamente impugnate e proposte delle parti. Una lettura, "restrittiva e rigorosa"[391], che influisce tanto sull'oggetto quanto sui motivi di impugnazione. Il "capo" o "parte" di sentenza, si identifica con la singola statuizione su domanda. Da tali presupposti, inoltre, viene dedotto che i motivi specifici di impugnazione sono chiamati a rivestire duplice funzione: da un lato, delimitano le parti della sentenza impugnata, individuando non già i capi di domanda, bensì le singole questioni oggetto di statuizione investite dall'impugnazione, e determinano così i limiti della devoluzione, ex. art. 346 c.p.c., e l'operare dell'acquiescenza, ex. art. 329 c.p.c.; dall'altro, indicano le ragioni o specifiche censure che, in fatto e in diritto, sostengono la richiesta della sentenza appellata[392]. Pertanto, in base alla disposizione "corretta", non ci sarebbero più sostanziali novità rispetto alla più risalente elaborazione interpretativa, di matrice analitica, precedente alla riforma Cartabia: del resto, con

[389] Nel senso di efficienza e minor appesantimento dell'atto mediante la lettura in chiave sintetica GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, cit., loc. cit., la quale inoltre fa presente che «il requisito prescrittivo di sintesi, nel suo significato complesso, appariva collegato con la lettura ermeneutica del n. 1) dell'art. 342 c.p.c. poc'anzi richiamata, che sembrava idonea a rispecchiare meglio la volontà del legislatore, in quanto corrispondente a un oggetto di decisione non analitico (statuizione su singola questione) bensì sintetico».

[390] GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024. p. 901 ss.

[391] Cass., sez. un., 6 giugno 1987, n. 4991

[392] Per una puntuale ricostruzione sul punto si rinvia a GAMBA, *L'art. 342 e la sintesi*, in Riv. trim. dir e proc., 2024, passim

la sostituzione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., è stato osservato, l'appellante ha l'onere di individuare lo specifico capo della decisione impugnato con ciascun motivo di appello. In altri termini «l'appellante è gravato dall'onere di individuare i micro-capi della decisione calata sulla domanda giudiziale, corrispondente alle singole questioni di fatto e di diritto, che l'appellante assume essere state risolte in senso a sé sfavorevole ed in relazione alle quali intende esercitare il riesame del giudice di appello, allo scopo di provocare la riforma della statuizione sulla domanda ed una nuova e diversa 1decisione sulla *res iudicanda*"»[393]. Il risultato derivante da questo "ritorno alle origini" consiste nel ritorno a un atto con le connotazioni di «elevata complicazione tecnica e di matrice analitica»[394] ; critica quest'ultima da appuntare nei confronti del correttivo il quale, come ora dimostrato, in questo caso non si è dimostrato un corrigendo ma un errando.

Riservando ad un paragrafo autonomo la disamina della seconda parte del primo periodo dell'art. 342 c.p.c., possiamo ora soffermarci sulla dettagliata analisi del *quia appellatum*. Con la riforma Cartabia si è proceduto a una completa riscrittura dei requisiti necessari a strutturare la censura nella parte relativa al *quia appellatum*, superando l'impostazione introdotta con la riformulazione del 2012. Quest'ultima, infatti, aveva modificato l'art. 342 c.p.c. in termini tali da renderne l'interpretazione complessa e problematica, generando incertezze e perplessità tanto in dottrina quanto nella prassi applicativa. A tale situazione ha posto rimedio il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che, con felice intuizione, ha riscritto l'art. 342 c.p.c.[395], restituendogli chiarezza e

393 GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, cit., loc. cit., la quale, inoltre, osserva che l'intervento correttivo presenta «connotazioni di elevata complicazione tecnica e di matrice analitica, che caratterizzano da svariati decenni, con progressivo irrigidimento interpretativo, l'evoluzione del sistema processuale civile».

394 GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, cit., ult. loc. cit.

395 Il testo previgente dell'art. 342 c.p.c. (come risultante dalla riforma introdotta dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) recitava: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». L'applicazione della novella introdotta con la l. 7 agosto 2012, n. 134, aveva portato la giurisprudenza di merito a ritenere che non fosse sufficiente individuare la parte della sentenza impugnata, formulare la censura e dimostrare l'errore, ma che fosse altresì necessario presentare una *proposta di decisione corretta*, così da consegnare al giudice d'appello il lavoro già compiuto. Tale orientamento trovava giustificazione nella nuova formulazione del n. 1), laddove si richiedeva di indicare «le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», formula intesa come onere di proporre un progetto alternativo di sentenza.

Questa interpretazione è stata tuttavia sconfessata dalle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, le quali hanno chiarito che «le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata devono essere chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge», ma che «resta tuttavia

liberandolo da quel tenore criptico che ne aveva contraddistinto la precedente formulazione. Di fatti nell'articolazione della motivazione dell'appello, opportunamente, vengono separate le censure rivolte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, dalla denuncia delle eventuali violazioni di legge (sostanziale o processuale) che egli avrebbe compiuto[396]. Pertanto, l'appellante può alternativamente – ed esclusivamente – dolersi o della ricostruzione dei fatti ovvero di violazioni di legge. Prima di procedere all'esame delle singole censure, occorre soffermarsi su una pronuncia di massima importanza resa dalle Sez. Un. nel 2017[397], con la quale si è affermato che «gli approdi interpretativi cui la giurisprudenza della Corte era già pervenuta all'indomani della riforma del 2012 debbano essere oggi confermati, con le precisazioni che seguono». In tale occasione, la Suprema Corte ha riaffermato – richiamando orientamenti già maturati sotto il vigore del testo previgente – che l'atto di appello deve necessariamente contenere, accanto alla parte volitiva, una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado[398].

In questa prospettiva, il legislatore ad oggi ha stabilito che, per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'atto di appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e,

escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». In tal modo, la Corte ha ribadito che non è richiesto un progetto alternativo di sentenza, ma che dall'analitica dimostrazione dell'errore del giudice di primo grado si debba comunque poter desumere, «anche solo in via implicita ma chiara e univoca», la corretta soluzione della questione. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che «va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», con la conseguenza che «la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado».

Sul piano sistematico, la riforma del 2012 si era ispirata al § 520, Abs. 3 ZPO, pur adattandolo alla diversa funzione dell'appello italiano, il quale non mira ad assicurare la "giustizia" della decisione, come nel modello tedesco, ma a rimediare agli errori del giudice di primo grado. In tale ottica, il legislatore sostituì il requisito dei motivi specifici con la previsione che la citazione in appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità, «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Come è stato osservato, «i requisiti di forma dell'atto vennero quindi aumentati e dettagliati e, per di più, trasformati da presupposto di validità, come avveniva per i "motivi specifici", in condizione di ammissibilità» (D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., p. 321).

396 CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 93 ss.

397 Il riferimento è a Cass. 16 novembre 2017, n. 27199

398 Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, la quale, dopo un'ampia ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatasi in tema di atto di appello, ha affermato la continuità interpretativa dell'art. 342 c.p.c., ritenendo tuttora valide le elaborazioni già sviluppatesi sotto il vigore del testo previgente alla riforma del 2012.

in relazione ad esso, deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il primo aspetto [art. 342 c.1. n.1)] si riferisce alle cc.dd. *quaestiones facti*: l'appellante deve spiegare perché *i)* il giudice abbia errato nell'operare la ricostruzione del fatto e *ii)* come esso avrebbe dovuto essere invece ricostruito. Ci si potrà interrogare sul cosa il legislatore voglia intendere circa il significato di «ricostruzione del fatto», ebbene non vi era notizia – prima dell'interpolazione intervenuta nel 2012 all'art 342 c.p.c. – di questa terminologia nel codice di rito civile; tuttavia, di «ricostruzione dei fatti» discorre più vote il codice di rito penale. A ben guardare, quando l'art. 332 c.p.p. definisce il contenuto della denuncia, stabilisce che la stessa debba contenere, «quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti». Ancora, l'art. 347 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria, nel riferire la notizia di reato, indica «coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti»[399]. Ebbene pare ora il momento di richiamare una norma che il più delle volte parrebbe dimenticata, ci si riferisce all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile rubricato «interpretazione della legge», questi al suo primo comma recita: «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Orbene, secondo autorevole dottrina[400], «tenuto conto che non è ragionevole, in mancanza di una precisa giustificazione, assegnare alla medesima locuzione significati diversi nei diversi ambiti della legge, è senz'altro lecito ritenere che la "ricostruzione del fatto" attenga al fatto nella sua oggettività. La "ricostruzione del fatto", nel contesto della sentenza civile assoggettata ad impugnazione, è allora cosa ben diversa

[399] Altri riferimenti circa la «ricostruzione dei fatti» si possono rinvenire sparsi nel codice di rito penale, rammentiamo: l'art. 348 e 349 c.p.p., i quali aggiungono che la polizia giudiziaria deve ricercare "le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti"; l'art. 372 c.p.p. recita che in determinati procedimenti "non sono ammesse domande sulla vita privata della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto". Vieppiù, oltre che nel codice di rito penale è possibile di nuovo rinvenire il lemma "ricostruzione dei fatti" anche nello stesso codice penale ove negli articoli 474, 517-qinquies e 605 è prevista una diminuzione della pena per chi aiuta alla "raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti".

[400] DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di Giordano – Panzarola, cit., p. 75

dall'indicazione delle "ragioni di fatto", ossia dalla motivazione *in facto*, richiamata dall'art. 132 c.p.c.; la "ricostruzione del fatto" non è che una parte della motivazione in fatto: essa consiste nella esposizione degli "enunciati fattuali" o "enunciati giudiziali non qualificativi", ossia dei "fatti ordinari" o "fatti bruti". Fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice semplicemente il predicato di "vero" o "falso"»[401]. Preso atto di ciò dunque, da un lato – oltre ad essere individuato il capo del provvedimento impugnato che si intende appellare, come già noto – nell'atto di appello, ove venga denunciato un errore di fatto, non sarà sufficiente denunciare l'ingiustizia della decisione, ma grava sull'appellante anche l'onere, a pena di inammissibilità, di puntualizzare le censure - discostandosi quindi ancora una volta da un atto connotato da analiticità bensì un atto "ragionato" che permetta al giudice una pronta cognizione della censura - proposte alla ricostruzione dei fatti di causa ritenuta corretta, con riferimento alla quale viene chiesta la riforma del provvedimento appellato[402], ciò riprendendo l'ancor valida interpretazione della corte di cassazione sull'art. 342 c.1 n 1), quest'ultima sulla base del previgente art 342 c.p.c.

Per quanto riguarda il secondo aspetto [art. 342 c.1. n.2)] esso attiene alle censure in diritto cc.dd. *quaestio juris*, *recte* «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», in mancanza delle quali il giudice investito dell'impugnazione non potrà d'ufficio mutare la qualificazione giuridica del rapporto ovvero richiamare norme diverse da quelle applicate in prime cure. Tuttavia, nel caso in cui fosse devoluta al giudice di seconde cure la *queaestio juris* mediante apposita doglianza, questi potrà individuare o interpretare la norma anche in modo difforme da quanto proposto dall'appellante, con l'ovvia e obbligatoria cautela di sottoporre alle parti "la terza via" da lui ravvisata in ossequio al principio di cui all'art. 101 comma secondo, c.p.c.[403]. Premesso tutto ciò v'è da premettere che la violazione della legge

[401] Utile a completamento di tale complesso discorso, è l'esempio riportato da DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di Giordano – Panzarola, cit., loc. ult. cit.: «una cosa è stabilire che il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro viaggiava a 45 km/h, il che ricade nella ricostruzione del fatto; altra cosa è affermare che, nelle condizioni date (caratteristiche del manto stradale, ora del giorno e conseguente condizione di luce, entità del traffico e quant'altro), quella velocità era ciò nondimeno prudente o imprudente e che, per questo, il conducente è o non è responsabile, ed in quale misura: il che ricade nella ragionata valutazione del fatto ed attiene altresì alla motivazione che il giudice ha adottato per accogliere o respingere la domanda».

[402] MANDRIOLI–CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, Torino, 2025, p. 431.

[403] FERRANDI, *Il motivo specifico e la riproposizione di questione*, in *Il nuovo appello civile*, opera diretta da Cecchella, Zanichelli, Torino, 2017, p. 41 ss.

non deriva da una qualche circostanza, ma si colloca nell'ambito del procedimento intellettuale che conduce il giudice alla decisione. Poiché *l'humus* della nozione di "violazione di legge" è rappresentato dal ricorso per cassazione, appare opportuno richiamare la giurisprudenza formatasi sul punto innanzi alla Suprema Corte. Secondo tale orientamento, il vizio di violazione di legge ricorre: *I)* nell'ipotesi di erronea negazione o affermazione dell'esistenza (o inesistenza) di una norma; *II)* nell'attribuzione ad essa di un significato non appropriato; mentre, con riferimento alla falsa applicazione, esso si configura alternativamente *III)* nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente – in quanto, sebbene rettamente individuata ed interpretata, riferita ad altra ipotesi – ovvero *IV)* nell'attribuzione, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche contraddittorie rispetto alla pur corretta interpretazione della norma stessa[404]. Ebbene l'atto d'appello dovrà contenere, in caso di censure in diritto: a) un profilo volitivo, con cui l'appellante indicherà esplicitamente i capi della pronuncia da impugnare, come già noto, e o singoli segmenti o sottocapi che la compongono, quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alle decisioni; b) un profilo argomentativo[405], volto a suggerire le modifiche che, a detta dell'appellante, dovrebbero essere apportate alla sentenza, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto; c) un profilo censorio, teso a palesare le ragioni della supposta violazione di legge posta in essere dal giudice di prime cure e da ultimo e) un profilo di causalità che ponga in risalto il rapporto di causa ed effetto tra la violazione di legge dedotta e l'esito della lite[406]. L'art. 342 c.p.c. c.1 n.2), diversamente da quanto accade per l'art 360 nn. 3) e 4), non distingue tra violazione della legge processuale e violazione della legge sostanziale, sicché è senz'altro da ritenere che la violazione di legge cui si riferisce tale norma abbia tratta non solo agi *errores in iudicando*, ma anche agli *errores in procedendo*, anch'essi deducibili con l'appello, sebbene entro limiti circoscritti, non potendosi far valere – secondo l'approccio che ormai emerge dall'art. 101 c.p.c. - mere nullità processuali che non abbiano

[404] DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di Giordano – Panzarola, cit., p. 78

[405] Cass. civ., Sez. I, ord., 29 febbraio 2024, n. 5417, secondo cui «nel giudizio d'appello, l'atto di impugnazione deve contenere non solo una parte volitiva ma anche una parte argomentativa volta a dimostrare l'erroneità della statuizione adottata dalla decisione impugnata; la mera riproduzione delle argomentazioni svolte in primo grado senza contrastare specificamente la motivazione del Tribunale rende inammissibile il motivo d'appello».

[406] FERRANDI, *Il motivo specifico e la riproposizione di questione*, in *Il nuovo appello civile*, opera diretta da Cecchella, cit., loc. ult. cit.

avuto ricadute nella decisione di merito adottata[407]. Non è tutto. L'art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c., esige altresì che l'appellante illustri la rilevanza dell'errore commesso dal giudice ai fini della decisione impugnata. Si tratta, probabilmente, di una precisazione di cui il legislatore avrebbe potuto fare a meno; nondimeno, in una sorta di funzione pedagogica ha ritenuto opportuno inserirla. La superfluità di tale previsione emerge dal rilievo che una sentenza, pur erroneamente motivata *in iure*, può nondimeno risultare conforme a diritto, come dimostra, con riguardo al giudizio di legittimità, l'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Anche nel giudizio di appello, del resto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice, fermi i fatti, può emendare la motivazione della sentenza impugnata qualora la ritenga errata[408]. Una lettura in tal senso delle censure *in iure* di cui all'art. 342 c.p.c. si pone coerentemente nel solco del superamento di impostazioni di carattere *iper*-analitico, valorizzando, invece, profili di sintesi idonei a consentire al giudice — anche alla luce della cooperazione prestata dall'appellante — una comprensione efficiente della rilevanza della censura proposta e, conseguentemente, l'individuazione di una modalità di trattazione ad essa maggiormente proporzionata[409].

A questo punto può dunque ritenersi soddisfatto anche il requisito di cui al rinvio all'art. 163, n. 4), c.p.c. — *recte*, della *causa petendi* — atteso che le prescrizioni di cui all'art. 342, comma 1, non integrano altro se non la *causa petendi* dell'atto di appello[410]. In conclusione, riprendendo i passaggi di una sentenza ormai vetusta, ma ancora significativa[411], la Corte aveva osservato che la distinzione tra «giudizi di cassazione e di revocazione, da una parte, e giudizio d'appello, dall'altra – i primi promuovibili soltanto per motivi predeterminati dalla legge e caratterizzati dall'efficacia rescindente della pronuncia di accoglimento, il secondo a cognizione piena, nel senso che a giustificarlo è sufficiente la soccombenza e che la cognizione del giudice di secondo

[407] DI MARZIO, *L'appello civile*, cit., p. 185.

[408] DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di Giordano – Panzarola, cit., loc. cit.

[409] Per completezza resterebbe da chiarire un ulteriore profilo, ossia la collocazione della denuncia relativa all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa. A ben vedere, tale censura si pone al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione della norma di legge in senso stretto, trovando invece sede nel n. 2 dell'art. 342 c.p.c. Il discrimine tra le due ipotesi – da un lato, la violazione di legge in senso proprio, derivante da un'erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, dall'altro, l'erronea applicazione della legge conseguente a una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal rilievo che soltanto quest'ultima doglianza, e non anche la prima, si fonda sulla contestata valutazione delle risultanze di causa.

[410] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 430

[411] Cass. Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991

grado non trova limiti fissati in via generale» – non deve far dimenticare che anche il giudizio di appello è un giudizio di impugnazione. In tale contesto, «la cognizione del giudice ha quell'ampiezza che le deriva dal suo oggetto concreto, determinato dall'appellante, e che al di fuori delle deduzioni di parte si estende soltanto all'esame delle questioni rilevabili d'ufficio, per dettato di legge».

2.1. Segue. Il requisito della specificità dei motivi d'appello

Quanto sinora esposto sembrerebbe già di per sé porre il giurista in non trascurabile difficoltà; difficoltà che, tuttavia, si rivela ancor più acuita dalla presenza di tre precisi "canoni redazionali", sanciti *per tabulas* dal legislatore. Volutamente riservati a una trattazione autonoma, i canoni della sinteticità, della chiarezza e della specificità costituiscono, invero, il vero e proprio nodo gordiano delle più recenti riforme. È bene cominciare con la trattazione del criterio di specificità dei motivi d'appello. La presenza del requisito di specificità dei motivi d'appello risultava già sancita *per tabulas* anche nel regime anteriore la riforma del 2012[412]. Con la riforma del 2012 si ebbe l'eliminazione del richiamo generico ai motivi specifici dell'impugnazione, tuttavia negli sviluppi del modello del processo civile d'appello, si sottolinea la valorizzazione che si è intesa riservare alla specificità dei motivi. Il principio di specificità dei motivi dell'impugnazione è parso così costituire, al contempo, l'approdo esegetico cui si era soliti ricondurre la disciplina previgente e, altresì, l'espressione testuale consacrata nella lettera dell'art. 342 c.p.c., come novellato dalla riforma del 2012[413]. La già nota sentenza Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, nella ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali anteriori alla riforma del 2012, perviene alla conclusione di una sostanziale pacificazione circa la portata del principio di specificità dei motivi di gravame. Muovendo da una risalente sentenza della cassazione del 1987[414], passando successivamente nel 1993 per le sezioni unite[415], e per l'arresto

[412] Invero, già il testo dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione previgente alla riforma del 2012, prescriveva testualmente che «l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'art. 163».

[413] *Ex multis*, OCCHIPINTI, *L'appello: appellabilità, competenza, atti introduttivi*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 220 ss. secondo la quale «la giurisprudenza valutava come necessario che le ragioni sulle quali si fondava il gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che potesse bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel secondo grado». In tal senso Cass., 31 maggio 2011, n. 12032, in *Giuda dir.*, 2011, p. 37 ss.

[414] Cass. n. 4991 del 1987

[415] Cass. sez. un. n. 9268 del 1993

delle stesse sezioni nel 2000[416], si evince che, anche in assenza di motivi vincolati, l'atto d'appello deve contenere (quasi per funzione fisiologica), un supporto argomentativo idoneo a scardinare la pronuncia di prime cure, evidenziandone così l'ingiustizia. Il che, per un canto, enfatizza la natura dell'appello come *revisio prioris instantiae* e, dall'altro, nell'ottica del *tantum devolutum quantum appellatum*, contribuisce a identificare con chiarezza i capi di sentenza impugnati. La successiva questione vagliata dalla Corte ha ad oggetto il parametro su cui commisurare il grado di specificità che, proprio in ragione della finalità dell'appello, teso ad incrinare e superare la pronuncia di prime cure, dovrà essere tanto più alto quanto più specifica sarà la parte motiva della sentenza appellata. Ancorché la modifica sia stata radicale sul piano letterale, nella sostanza, come già evidenziato, non molto è cambiato. Le annotate Sez. Un., ma anche la dottrina, riportando l'appello nei suoi naturali confini e restituendo una certa serenità ai pratici, hanno optato per una lettura meno formalistica della novella. [417] Con la riforma di cui al d.lgs. 149/2022 è, nonostante fosse già *ius receptum*, stato ristabilito expressis *verbis* il canone di specificità dei motivi d'appello; requisito che non ha subito modifiche neppure a seguito del correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. In base all'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c.: «l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo […] specifico»[418]. La qualificazione del canone di specificità, comunque, resta immutata; di conseguenza, occorre fare riferimento alla sentenza pilota delle Sez. Un. del 2017[419], facendo tesoro degli orientamenti già consolidatisi in tempi risalenti – *recte*, antecedenti alla riforma del 2012 – i quali costituiscono condizione necessaria e sufficiente ai fini della redazione di un atto di gravame rispettoso del canone di specificità richiesto dal legislatore. Riprendendo una salda giurisprudenza, sul requisito di specificità dei motivi, ricorrono tre principi: *i)* «per la regola secondo la quale l'obbligo di motivazione e l'onere di allegazione sono correlativi, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito una volta per tutte in via generale. Il criterio sarà, infatti fornito in concreto dal grado di specificità che avrà assunto la motivazione del

[416] Cass. sez. un. n. 16 del 2000

[417] ANIELLO, *Arresto definitivo (?) sulla forma-contenuto dell'atto di appello*, *nota a Cass., 16 novembre 2017, n. 27199*, in Giust. civ., 2018

[418] Si osservi, inoltre, che il requisito di specificità dei motivi è richiesto anche dall'art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro, mentre non è espressamente previsto dall'art. 366 c.p.c. con riguardo al ricorso per cassazione.

[419] Ci si riferisce ancora una volta a Cass. sez. un. 16 novembre 2017 n. 27199

giudice di primo grado»[420]; *ii*) «tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono»[421] *iii*) «non possono essere poste sullo stesso piano, al fine di delimitare l'onere di specificità, le questioni inerenti all'accertamento del fatto, relativamente al quale opera il principio del giudicare *iuxta alligata et probata*, e quelle di mera interpretazione della norma giuridica, alla cui soluzione presiede il principio *jura novit curia*[422]». Tre principi che, lungi dal costituire enunciazioni autonome o meramente descrittive, si risolvono in una declinazione unitaria del principio di proporzione applicato all'atto di appello, imponendo all'appellante un onere di specificità calibrato (*recte*, proporzionato), da un lato, sulla struttura e sul grado di analiticità della motivazione del provvedimento impugnato e, dall'altro, sulla diversa natura delle questioni devolute, in modo da porre il giudice nelle condizioni di esercitare efficacemente la propria funzione decisoria nell'alveo del principio di proporzione. Mentre il terzo principio si mostra chiaro nella sua portata, i primi due richiedono un'esegesi più dettagliata. Il primo di questi principi (*supra*, *i)* presenta una duplice valenza; esso opera, in particolare, su due distinti livelli. *a)* Ad un primo livello quando in giudizio sorgono una molteplicità di questioni in punto di fatto o di diritto: se la sentenza contiene una pluralità di statuizioni sull'esistenza o inesistenza dei fatti principali e/o secondari, e sull'individuazione ed interpretazione delle norme coinvolte, non è possibile distinguere tra fatto e fatto e/o norma e norma, tra statuizione e statuizione, per cui, per ciascuna statuizione di cui si contesta la giustizia o legittimità, è necessario proporre (almeno) uno specifico motivo di censura. *b)* Al secondo livello, il principio in commento, opera nel senso che, anche qualora sia impugnata una sola statuizione su un punto di fatto o di diritto, il motivo di impugnazione deve essere indicato in modo specifico, pur con le differenze chiarite nel secondo dei due principi richiamati. Quanto ora esposto suggerisce all'interprete la prospettiva entro cui svolgere l'indagine per ciascun

[420] Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991, cit.; nonché, *ex multis*, Cass., 14 giugno 2000, n. 8098; Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 19 gennaio 1999, n. 464; Cass., 16 settembre 1999, n. 9803; Cass., 26 giugno 1998, n. 6335.

[421] Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; nonché, *ex multis*, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., 27 luglio 2000, n. 9867; Cass., 21 febbraio 1997, n. 1599; Cass., 30 maggio 1995, n. 6066; Cass., 14 febbraio 1976, n. 587.

[422] Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991, cit.; nonché, *ex multis*, Cass., 18 dicembre 1995, n. 11934.

motivo: la prescrizione di specificità, infatti appare strettamente correlata all'assolvimento della funzione del motivo, che in tanto può raggiungere il suo scopo in quanto sia formulato in termini specifici tali da permettere l'esatta individuazione *dell'error* o comunque della violazione che si assume viziare la sentenza[423]. Al fine di determinare il grado di specificità necessario perché il motivo raggiunga il proprio scopo, all'interprete può risultare di ausilio considerare la tipizzazione dei vizi contenuta nell'art. 360 c.p.c., che — come già ricordato — rappresenta, nella maggior parte dei casi, il paradigma delle censure dedotte anche con l'atto di appello.[424] Con riferimento agli *errores* in *procedendo* e in *judicando* elencati nell'art 360 nn. 1-5 c.p.c., *l'error* commesso dal giudice, secondo la prospettazione della parte impugnate può infatti essere individuato esattamente solo attraverso l'indicazione anche delle ragioni, delle argomentazioni adottate per persuadere della sua verificazione nel caso di specie[425]. Pertanto, la *ratio* del requisito di specificità già delineata, in via giurisprudenziale, dovrebbe risiedere nella sua funzione di consentire l'esatta identificazione della violazione che fonda la riforma/annullamento; esatta identificazione, che rappresenta anche il metro per accertare l'idoneità al raggiungimento dello scopo dell'allegazione volta per volta considerata e, infine, l'adempimento del dovere di cooperazione, declinato in chiave di rafforzamento dell'efficienza. Corollario di quanto sopra è il principio — più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità — secondo cui non è

[423] In questo senso Cass. 10 gennaio 1996 n. 169 nonché Cass. 9 giugno 1986 n. 3816

[424] Analizzando più nel dettaglio, a pena di "genericità", ossia di indeterminatezza dei motivi — sia nel giudizio d'appello sia in quello di cassazione — si osserva quanto segue: *a)* Nel caso di ricorso proposto per violazione e falsa applicazione di legge ex art 360 n.3, c.p.c., ove «non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo sarà inammissibile poiché non consente alla corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione» (Cass., 12 maggio 1998 n. 4777; nonché Cass 1° dicembre 1999 n. 13359). *b)* Nel caso in cui si denunci la nullità della sentenza, ai sensi del n 4) dell'art. 360 c.p.c., ad esempio per omissione di pronuncia «da parte del giudice del merito circa la novità della domanda innanzi a quest'ultimo giudice esplicitamente denunziata, ha l'onere di indicare non solo quale sia la domanda alla quale specificatamente intende riferirsi e quale ne sia la caratteristica di novità rispetto alle originarie domande, ma anche di offrire il riferimento agli atti del processo dal quale la novità stessa possa desumersi» (Cass., 24 marzo 1999, n. 2773). *c)* nel caso in cui si denunci il vizio di motivazione per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o per la mancata ammissione di mezzi di prova, il ricorrente «ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate ovvero di indicare specificamente le deduzioni di prova non ammesse (Cass., 4 maggio 2000, n. 5608; nonché Cass., 26 gennaio 2001, n. 1100). *d)* Nel caso si denunci la violazione di lege in ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base della sentenza impugnata, è necessario che il ricorrente «specifichi il contenuto delle prove stesse e i motivi della loro inidoneità ex lege a fornire il supporto probatorio della decisione adottata sulla base di esse in sede di merito, in guisa da porre il giudice di legittimità in condizioni di effettuare le valutazioni di sua competenza» (Cass. 26 gennaio 2001, n. 1109)

[425] A tal proposito, la Suprema Corte, in tema di giudizio d'appello, ha precisato che il requisito della specificità dei motivi postula, anche con riguardo alla statuizione del giudice di primo grado in materia di giurisdizione, seppur in forma succinta, l'indicazione degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado (Cass., 25 febbraio 1992, n. 2303).

possibile rinviare l'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto d'appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione[426]. Spostando l'analisi sul secondo dei principi suesposti (*supra ii*) - stante il quale il motivo può dirsi specifico quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte quelle dell'impugnante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime[427] - si tratta, in buona sostanza, di un criterio empirico e descrittivo, che in realtà serve proprio a stabilire quando accanto al motivo sussista effettivamente l'argomentazione, e dunque solo di riflesso se il motivo indicato consente l'individuazione precisa della violazione denunciata. Così descritto, tale criterio potrà essere soddisfatto quando in base a un giudizio *ex ante*, l'eventuale fondatezza dell'argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata[428]. Non si può invece ritenere specifico un motivo quando, da un lato, viene indicato solo l'oggetto indiretto dell'appello (ad esempio, l'obbligo della USL o del medico convenzionato di mantenere o ridurre entro il massimale consentito il numero degli assistiti), e dall'altro lato la questione prospettata non contenga una determinazione precisa dell'errore che avrebbe viziato la sentenza[429].

Pertanto il requisito della specificità consiste nell'esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto di ciascuna censura ed è strumentale alla corretta determinazione del motivo e,

---

426 DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 64.

427 Sul tema si veda DI MARZIO, *I motivi d'appello con annessi e connessi*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit. ult. loc. cit., il quale muove da un esempio piuttosto chiaro di quanto ora esposto: «se il giudice di primo grado ha stabilito che l'automobile rosso-bordeaux appartiene al convenuto e non ha dato la precedenza all'automobile verde bosco dell'attore, sicché l'attore vince la causa, e il convenuto propone appello affermando che è sua l'autovettura verde bosco, mentre quella rosso-bordeaux, che non ha dato la precedenza, appartiene all'attore, il motivo è certo specifico e, se vero, il giudice ha indubitabilmente preso fischi per fiaschi; se invece il convenuto afferma che la sua autovettura non è verde bosco ma verde pisello, può darsi pure che il giudice fosse daltonico, ma certo il motivo non è specifico, anche se in effetti il veicolo è color Kawasaki […]» Conclude DI MARZIO con il principio secondo cui «è l'appellante che deve indicare al giudice d'appello perché la sentenza di primo grado è erronea. Non è il giudice che deve andare a caccia dell'errore che l'interessato non ha compiutamente denunciato».

428 A titolo esemplificativo, è stato ritenuto specifico il motivo con cui l'appellante, avverso la statuizione del giudice di primo grado il quale aveva ritenuto che il mancato esaurimento dell'esperimento oggetto della prova, determinato da fatto imputabile al datore di lavoro, non avrebbe potuto impedire il consolidamento del rapporto, deduceva che non si poteva comunque sostenere che il rapporto fosse ormai definitivo, atteso che dalla c.t.u. risultava che il ricorrente aveva espletato un numero di giorni di servizio di gran lunga inferiore a quelli previsti dal contratto collettivo. In tal caso, il giudice d'appello non incorre in vizio di ultrapeitzione qualora, per ragioni giuridiche diverse da quelle dedotte dall'appellante – in particolare, l'applicabilità al caso di specie del principio di libera recedibilità del rapporto, salvo il diritto alla retribuzione dei giorni residui – abbia negato il consolidamento del rapporto (Cass., 18 novembre 1995, n. 11934)

429 POLI, *I limiti delle impugnazioni ordinarie*, cit., p. 474; nonché Cass. 21 gennaio 1987, n. 553.

conseguentemente, al raggiungimento dello scopo dell'indicazione dei motivi. Il motivo si considera indicato con sufficiente specificità quando consente di individuare con precisione la violazione della legge contestata nel provvedimento impugnato; in tal senso, si può affermare che lo scopo è raggiunto quando l'argomentazione dedotta, se fondata, priverebbe di base logica la motivazione della sentenza impugnata[430]. Recentemente, la Suprema Corte ha puntualizzato che il requisito della specificità non deve tradursi in mera confusione. Essa ha infatti affermato il principio secondo cui «è inammissibile l'appello che, pur formalmente rispettoso del requisito di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., presenti un'esposizione disorganica e non chiaramente articolata, solo quando tale disorganicità impedisca effettivamente alla Corte d'appello di individuare gli errori oggetto di censura. In tale evenienza, è richiesto al giudice del gravame un impegno di comprensione e di decisione sul merito»[431]. In una recentissima pronuncia, la Corte ha ribadito che è preferibile che «al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, così da consentire una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e permettere al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure. Non è necessaria l'allegazione di ulteriori profili fattuali o giuridici, qualora le ragioni esposte determinino già una chiara contestazione delle statuizioni del primo giudice».[432] Tutto ciò, aprendo sempre più verso quanto si era già anticipato, costituisce una linea interpretativa dell'intera impalcatura dell'art. 342 c.p.c., ovvero un'ermeneutica in chiave argomentativa volta a contrastare le derive formalistiche, le quali da tempo avevano contaminato l'intero dispositivo. In coerenza con quanto fin qui evidenziato, parte della dottrina rileva come l'onere di specificità del motivo si atteggerebbe allo stesso modo, oltre che nei giudizi di appello, anche in quelli di cassazione, salvo eventualmente per quanto attiene di profili – del tutto indipendenti rispetto a quelli che qui rilevano – della completezza e riferibilità del motivo stesso

[430] Cass., 22 febbraio 2024, n. 4752. Il principio di specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per garantire la corretta amministrazione della giustizia e salvaguardare la funzione nomofilattica della Corte, è necessaria l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati e l'esposizione analitica delle ragioni su cui si fonda il gravame.

[431] Cass., 8 luglio 2024, n. 18542

[432] Cass., 17 marzo 2025, n. 7125

alla sentenza impugnata, in relazione al principio della cd. autosufficienza del ricorso (e sempreché i medesimi siano classificabili come profili della "specificità")[433].

Il rigore con cui si ritiene debba essere adempiuto l'onere di specificare i motivi d'appello discende dalla necessità che sia il soccombente, in base alla regola di autoresponsabilità e tenuto conto della cooperazione insita tra lo stesso e il giudice del gravame, ad indicare le questioni e le ragioni per le quali manifesta la volontà di ottenere un riesame di secondo grado. Tale esigenza di specificità tuttavia non comporta che il giudice d'appello si trovi dinnanzi all'alternativa secca tra riformare la sentenza in piena aderenza alle deduzioni svolte dall'appellante o confermare la pronuncia gravata. Invero, in relazione a ciascun micro-capo (cioè questione o nodo logico-giuridico di questione) devoluto alla sua cognizione e all'interno della specifica violazione denunciata, egli conserva una certa libertà di movimento. Il giudice d'appello potrà e dovrà così considerare anche "sotto-profili" diversi fa quelli indicati nell'atto di appello (purché allegati in prime cure ed emergenti dagli atti del processo), e argomentazioni differenti da quelle svolte dall'impugnate. Non potrà dunque rigettare l'appello affermando che la soluzione alla questione controversa che l'appellante ha proposto con il proprio motivo d'appello non è persuasiva[434]. Tutto ciò è stato chiarito nella già citata sentenza delle Sez. Un. del 2017[435]. Le sezioni unite hanno criticato, come già anticipato precedentemente, l'orientamento della giurisprudenza di merito (che aveva trovato avallo solo in alcune pronunce della Suprema corte) secondo cui l'art 342 c.p.c., in vista dell'ammissibilità del gravame, avrebbe onerato l'appellante anche di formulare quello che veniva definito un «progetto alternativo di decisione»[436], che, se non

[433] POLI, *I limiti delle impugnazioni ordinarie*, cit., p. 475. Secondo l'autore, le conclusioni cui si è ora pervenuti trovano significativa e puntuale conferma nell'analisi dell'appello penale, per il quale la legge prescrive che, a pena di inammissibilità, nell'atto di impugnazione debbano essere enunciati, oltre ai capi o punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione, anche «i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (cfr. artt. 581 e 591, c. 1, sub c), c.p.p.). A tal proposito, in dottrina e in giurisprudenza si afferma costantemente che, imponendo l'indicazione dei motivi specifici, ossia delle ragioni di fatto e di diritto, il legislatore intende che siano prospettati gli elementi alla base delle censure mosse al provvedimento impugnato, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuarne i rilievi e di esercitare, in tal modo, il proprio sindacato.

[434] CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, II, cit., p. 495.

[435] Ancora una volta ci si riferisce a Cass. sez. un. 16 novembre 2017 n. 27199

[436] Cass. 11 aprile 2024, n. 9802 Colui il quale intenda proporre appello non è obbligato ad indicare i passi della motivazione, della sentenza impugnata, da censurare, le modifiche da apportare alla stessa e ad esporre un progetto alternativo di sentenza, tenuto conto – anche nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. - della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

persuasivo, avrebbe condotto al rigetto del gravame, nonostante la soluzione offerta dal giudice di primo grado potesse dirsi parimenti disputabile. Le stesse sezioni hanno invece chiarito che in alcun modo può dirsi necessario, in vista dell'ammissibilità e pure della fondatezza dell'appello, che l'appellato individui l'esatta decisione della lite. Egli deve puntualmente individuare le questioni (tante o poche) che vorrà sottoporre al riesame del giudice d'appello, e dimostrare che la decisione di primo grado al riguardo è erronea (dialogando dunque con la soluzione adottata dal giudice di primo grado al riguardo; non sarà invece ammissibile l'appello che si limiti a riproporre le tesi già svolte in primo grado ed ivi rigettare con motivazioni con cui l'appellante non si confronta)[437]. Così dunque cooperazione e proporzionalità incorporano la sintesi ideale di più componenti intellettive[438], tra cui la specificità, conferendo all'atto di appello una fisionomia calibrata e funzionale alla valutazione, anch'essa informata da proporzionalità, circa il percorso di trattazione più confacente all'impugnazione presentata. Il d.lgs. 30 ottobre 2024 n. 164 collocando i canoni redazionali della specificità, nonché della sinteticità e della chiarezza, in posizione antecedente rispetto alla previsione della sanzione di inammissibilità, ha fugato ogni dubbio, chiarendo che tali requisiti non costituiscono condizioni di ammissibilità dell'atto d'appello e che, pertanto, il loro vizio non può comportare l'inammissibilità del gravame.[439] Un chiarimento solo apparente, come si avrà modo di approfondire nella sede dedicata alla sintesi e alla chiarezza (*cap. II, par. 2.2.*), la pretesa chiarezza interpretativa offerta dal legislatore correttivo con tale emenda si rivela, a ben vedere, solo parziale, anzi apparente, lasciando aperti spazi di riflessione tutt'altro che secondari.

---

[437] Cfr. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, vol. II, cit., loc. cit.; DI MARZIO, *Speciale decreto correttivo del processo civile: commento alle novità in vigore dal 26 novembre 2024*, in *IUS* Processo Civile, 2024, secondo il quale «nell'art. 342 c.p.c. i requisiti di chiarezza e sinteticità vengono estrapolati dall'ambito al quale si riferisce esplicitamente la sanzione di inammissibilità: novità certamente apprezzabile».

[438] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., p. 443 ss.

[439] CARRATTA – CONSOLO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Anche il "correttivo" si rivela, per vari aspetti, un "corrigendo"*, in *Giur. it.*, 7, 2025, p. 1663.

2.2. Segue. I requisiti della sinteticità e chiarezza. La doppia dimensione della sintesi nel giudizio d'appello: tra costruzione epistemico-argomentativa e formalismo riduzionista

Volutamente è stata lasciata in epilogo la trattazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Con il d.lgs. 149/2022, è stato introdotto, nel primo periodo dell'art. 342 c.p.c., il sintagma: «l'appello deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico […]». Siccome la precedente formulazione della norma (anteriore al d.lgs. 149/2022) aveva generato un effetto collaterale di rilievo – vale a dire atti d'appello contraddistinti da un eccessivo grado di analiticità e da una complessità tecnica marcata – ne è conseguito un aggravio per le corti, che ha in larga misura frustrato la razionalità e l'effetto deflattivo perseguito (già dalla riforma del 2012). La giustapposizione di stringenti requisiti di forma-contenuto, sanzionati a pena di inammissibilità, incentrati su segmenti minuziosamente individuati e su censure analiticamente strutturate, unitamente al rigoroso requisito di specificità dei motivi (tale da poter condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'atto *de quo*), ha trasformato l'attività difensiva in un esercizio connotato da un elevato grado di difficoltà tecnica. Nella prassi il risvolto negativo si è concretizzato in una serie di atti introduttivi del gravame che, nel timore di incorrere in "errori per difetto", hanno finito per riversare un numero eccessivo di argomenti, spesso in modo non razionale né coerente, adottando uno stile *iper*-analitico e ridondante[440]. Un chiaro esempio di quanto ora menzionato si rinviene in una nota sentenza della S.C. del 2016[441]: in tale occasione la Corte si pronunciò su un ricorso nel quale «la sezione dedicata all'"esposizione sommaria" si sviluppava per quarantuno pagine, di cui circa quaranta costituite dalla mera trascrizione di brani dell'atto di appello»[442]. La S.C. giunse, nel caso *de quo*, ad affermare che una «tale tecnica redazionale non

[440] GAMBA, *L'art. 342 e la sintesi*, cit., p.525

[441] Il riferimento è a Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297

[442] Più nel dettaglio la Corte ha argomentato nel senso che «I diciotto motivi di impugnazione, contenuti in centoventuno pagine, si traducevano a loro volta in un confuso e mastodontico "copia e incolla", privo di qualsiasi coerenza argomentativa […]. La parte del ricorso intitolata fatto e svolgimento del processo (da pag. 10 a pag. 51) si risolve infatti nella trascrizione di stralci dell'atto di appello della CELUC Libri del 19 dicembre 2005, interpolata con l'integrale trascrizione di taluni documenti (cfr. pagg. 26 e 44) e seguita da una descrizione del processo di primo grado che si risolve in un mero rinvio ai motivi di ricorso (pag. 49, § 207) e da una descrizione del processo di secondo grado priva delle indicazioni necessarie per l'individuazione del *devolutum*, non venendo indicate né le statuizioni della sentenza di primo grado investite di impugnazione, né le censure proposte con l'appello. […] D'altra parte, anche i motivi di ricorso – che si sviluppano per 191 pagine (facendo ascendere il numero delle pagine complessive dell'atto di impugnazione, compreso il sommario e l'indice, a 251) – risultano redatti con una

è compatibile con i principi che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità, elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del disposto dell'articolo 366 c.p.c.»[443] Da ciò, la Cassazione è pervenuta a una sorta di antidoto – elaborato per via giurisprudenziale[444] – incentrato su parametri di sinteticità e chiarezza[445], al fine di evitare situazioni come quella ora descritta. Secondo la S.C. «il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva comporta per il ricorrente per cassazione il rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del dritto di difesa di cui all'art. 24 cost., nel ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art 111 c. 2 cost. e in coerenza con l'art 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo stato che le parti di oneri processuali superflui»[446]. La regola in questione, in assenza di disposizioni normative espresse, era stata affiancata a una sanzione che nei casi più gravi era traducibile nella inammissibilità del gravame. La ragione di tale scelta risiede nell'aver ricondotto il requisito di sintesi alla corretta costruzione dei motivi di impugnazione, conforme alla legge, con la conseguenza che la sanzione è stata indirettamente mutuata da quella, normativamente prevista, relativa all'erronea applicazione delle regole relative agli elementi di forma contenuto degli atti di impugnazione[447]. Il concetto giurisprudenziale di sintesi pone le sue fondamenta sull'argomentativa e sulla razionalità, non bisogna pertanto cedere alla tentazione di far coincidere il concetto di sintesi con la più rozza brevità[448]. La S.C. pertanto ha posto i canoni di concisione, di razionalità dimostrativa nella costruzione dei motivi

alluvionale riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente pretende di riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito del presente giudizio, nonché di altri giudizi, civili e penali, tra le stesse parti». (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297)

443 Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297

444 La regola in questione, *recte* la redazione in forma sintetica degli atti processuali, corrisponde ad una necessità sempre avvertita dalla giurisprudenza che talvolta ha indicato anche fonti diverse a tale dovere ritenendo, ad esempio, che esso discenda dall'obbligo di lealtà gravante sui difensori ex. art. 88 c.p.c. (Cass., 2 marzo 2012, n. 3338). In questo senso, D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss.

445 In altre parole, chiarezza e sinteticità andrebbero intese nel senso che l'esposizione sia «chiara, cioè facilmente e univocamente intelligibile, e sintetica, dunque non prolissa e priva di inutili ripetizioni». D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio d'appello: il rito ordinario*, cit., loc. ult. cit.

446 Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297

447 GAMBA, *L'art. 342 e la sintesi*, cit., p. 530.

448 In questo senso, D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio d'appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss., il quale aggiunge che «in una società che, per molteplici ragioni, tende a rendere sempre più complesso e difficile lo svolgimento di ogni attività economica e sociale dei privati, assoggettandola a un numero crescente di controlli e di oneri formali, gli atti processuali che tale complessità devono necessariamente riflettere non potranno essere brevi».

di impugnazione nonché di pregnanza-incisività argomentativa sul piano materiale come elementi fondanti la regola della sinteticità e chiarezza[449]. In questo senso, il canone di sinteticità chiarezza implica una necessaria costruzione argomentativa dei motivi di impugnazione funzionale a recuperare razionalità e rigore, scongiurando l'eccesso di attività strategico-difensive in senso retorico: possono, dunque, ritenersi rispettosi del canone di sintesi quegli atti che si articolano in prevalenza su "*buoni*" argomenti in senso materiale, ben delineati, in modo chiaro e conciso, secondo un principio di dimostrazione rigorosa della (asserita) fondatezza delle censure poste a fondamento dei motivi di gravame[450]. Invero, parte della dottrina ha osservato che il canone di chiarezza e sinteticità degli atti integra un vero e proprio «principio immanente del processo». Tale approdo troverebbe conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ricordato come il requisito della sinteticità sia stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) che è espressione di un criterio generale del diritto processuale destinato ad operare anche nel processo civile perché funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e il principio di leale collaborazione tra parti processuali e tra queste e il giudice[451]. In questo senso si riteneva l'applicabilità, sostenuta da una parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, anche ai procedimenti regolati dal c.p.c.[452] Da notare, tuttavia, che i principi di sinteticità e chiarezza, nei loro risvolti pratici, sono stati declinati dal legislatore amministrativo in chiave diversa e marcatamente formalistica rispetto alla sinteticità emersa in via giurisprudenziale per il processo civile. L'art. 7-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha interpolato il comma 2 dell'art. 3 c.p.a. con

[449] Si noti, a tal proposito, che quanto al processo amministrativo il Consiglio di Stato aveva elaborato una linea giurisprudenziale sostanzialmente analoga, statuendo che la *ratio* della sinteticità «non risiede nel numero di pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un conetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto – ricorso, memoria, o, infine, sentenza, chiamato ad esaminare» (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900). Il consiglio di stato, in buona sostanza, aveva ricondotto l'ottemperanza della sintesi nel giusto bilanciamento tra lunghezza dell'atto e complessità delle questioni che la difesa è chiamata ad affrontare (GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit., p. 49); un equilibrio che non si esaurisce in una mera misura quantitativa, ma si configura quale espressione sistematica e congiunta dei principi di proporzionalità e di cooperazione processuale, destinati a operare in modo integrato nella conformazione dell'atto.

[450] GAMBA, *L'art. 342* e la sintesi, cit., p. 533.

[451] *Ex multis*, Cass. 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., ord. 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 964; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698

[452] D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio d'appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss.

l'inciso «secondo quanto disposto dalle norme di attuazione». In tal senso, l'art. 13-ter Disp. Att. c.p.a. rappresenta oggi l'applicazione più radicale ed incisiva dei principi *de quibus*[453]. Su tali premesse, l'evoluzione della disciplina nel processo amministrativo ha progressivamente conferito alla sinteticità un'impronta marcatamente formalistica: l'art. 13-ter disp. Att. c.p.a. fissa limiti dimensionali vincolanti per gli atti, prevedendo che il giudice consideri solo le parti entro tali limiti, introducendo così una deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato[454].

Addentrandosi più da vicino nella trama dell'appello civile, si osserva come, seppur in forma non del tutto esplicita e nell'ambito di taluni orientamenti minoritari, fosse già stata delineata la ricostruzione secondo cui: «la parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto»[455]. Cominciava già nel 2011 a diffondersi nel processo civile una prospettiva rigorosamente formalista, mutuata dal processo

---

[453] CICALESE, *Chiarezza e sinteticità negli atti processuali di parte prima e dopo la riforma Cartabia*, in Giust. Civ., 21 luglio 2023, p. 4

[454] Senza pretese di completezza: L'art 13 disp. Att. c.p.a. ricalca fedelmente il modello introdotto dall'art 120, c.6., c.p.a., il quale limitatamente alla sola materia dei procedimenti di affidamento dei lavori pubblici, prevedeva che l'estensione degli atti processuali di parte fosse circoscritta a limiti dimensionali individuati in un apposito decreto attuativo emanato dal presidente del consiglio di stato, «sentiti il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti»; ad oggi, invece, l'applicazione della disciplina è stata estesa a tutti gli atti processuali amministrativi, a prescindere dalla materia in cui essi sono redatti. Stando poi all'ultimo comma dell'art 13 disp Att. c.p.a, «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientrati nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione». Il legislatore insomma ha introdotto, con una tecnica creativa e prima d'ora mai vista, una novità assoluta addirittura in tutto il panorama europeo. Parliamo di una eccezione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cui applicazione è indiscussa sulla base degli artt. 34 c 1 e 39 c.p.a – stabilendo che tutti gli elementi sovrabbondanti possano semplicemente essere "inutilizzati" dal giudice nell'esercizio della propria cognizione. Impostazione poi che risulterà mitigata attraverso specifici correttivi rinvenibili sia nel decreto attuativo emanato nel 2016 dal presidente del consiglio di stato Pajno sia nella giurisprudenza amministrativa che lo ha applicato.

[455] V. Cass., 26 maggio 2011, n. 11617

amministrativo[456], in ordine ai parametri di sintesi e chiarezza. Il varco d'accesso al processo civile di tali criteri era da rinvenire nell'art 111 c. 2 cost, stante il comune interesse di tutti i giuristi operanti nei settori amministrativistico e civilistico a una ragionevole durata del processo. In questo senso l'insinuazione nel processo civile del principio di sintesi e chiarezza, così interpretato, sarebbe altresì da considerarsi come precipitato del «principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice»[457]. Più in generale, tale prospettiva trovava in parte conferma anche in alcuni protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio Nazionale Forense e la Corte di Cassazione già a partire dal 2015, nei quali il principio di sinteticità e chiarezza, in chiave formalistica, veniva richiamato come parametro nella redazione degli atti processuali[458].

Con la c.d. Riforma Cartabia, come si accennava poc'anzi, è stata tradotta la regola della sinteticità e della chiarezza nell'art 342 c.p.c., *per tabuas*[459]. Tuttavia la Relazione illustrativa chiariva che la legge ha tentato di trovare un equilibrio tra le esigenze di efficienza del sistema e quelle di tutela effettiva delle parti, tenendo conto che i canoni di chiarezza e sinteticità non possono arrivare a comprimere l'esercizio del diritto di azione e le esigenze difensive delle parti e che le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo di una sentenza che decida nel merito. Come si è avuto modo di accennare, l'intervento del d.lgs. 164/2024, oltre che a separare ancor meglio la componente "volitiva" da quella "argomentativa" dei motivi d'appello[460], mira, *prima facie*, a chiarire che

---

456 Si noti che, sebbene la vera e propria svolta formalistica nel processo amministrativo sia intervenuta con il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, fin dall'origine l'interpretazione di tale canone nel processo amministrativo era comunque improntata a criteri formalistici.

457 D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio d'appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss; nonché CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., 717 ss.

458 TARUFFO, "*Note sintetiche sulla sinteticità"*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., II, 2017, p. 453 ss. Vanno ricordati i «protocolli d'intesa» come quello del 16 dicembre 2016, con cui si limita a 15 pagine la misura delle memorie in vista della trattazione camerale in Cassazione, ma soprattutto quello intercorso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, relativo alla redazione dei ricorsi in Cassazione in materia civile e tributaria, nel quale si dice che debbono essere utilizzati fogli A4 con caratteri di tipo corrente, con un'interlinea di cm. 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina (indicazioni che valgono anche per controricorsi e memorie). Si dice poi che la parte del ricorso relativa alla giustificazione dei motivi di impugnazione non può superare il limite massimo di 30 pagine

459 L'art. 342 c.p.c. così come interpolato nel 2022 dal d.lgs.149/2022 recitava: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico […]».

460 Come già evidenziato *supra* Cap. III par. 2, l'indicazione del capo impugnato viene infatti anteposta ai due punti che prevedono l'indicazione delle ragioni di fatto e/o di diritto dell'impugnazione

l'eventuale inosservanza, nella redazione degli stessi, del dovere di chiarezza e sinteticità non possa dar luogo a inammissibilità dell'impugnazione. [461] A tal fine, il riferimento all'inammissibilità, che nella versione originariamente introdotta dal d.lgs. 149/2022 precedeva quello ai principi di sinteticità, chiarezza e specificità («per ciascun motivo deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico»), viene "ricollocato" dopo il richiamo a detti principi, in modo da poter essere riferito esclusivamente alla mancata individuazione dello "specifico capo" della decisione impugnato nonché delle questioni di fatto e/o di diritto censurate[462]. Il principio di sinteticità e chiarezza trova dunque esplicita consacrazione normativa nell'art. 342 c.p.c., di conseguenza esso può dirsi pienamente accolto. Si pone tuttavia nuovamente il problema circa la qualificazione di detto canone. Premesso che, come sopra esposto, su tale principio si sono delineate nel tempo due distinte linee interpretative, la sua qualificazione rappresentava – oggi più che allora – una sorta di tensione tra opposti, ossia tra due anime contrapposte. La prima accezione, di matrice giurisprudenziale e argomentativa, valorizza la sintesi come strumento di ragionamento e chiarezza espositiva[463]; la seconda, di matrice legislativa, schematica e riduzionista, ne fa strumento di rigido formalismo, volto a un controllo meramente estrinseco degli atti.

Nel contesto della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, il legislatore, tuttavia, ha operato una sistematica introduzione del principio di sinteticità e chiarezza, con una tecnica legislativa pressoché creativa, pur chiaramente orientata a una sinteticità di tipo formalistico-riduzionista. Anzitutto ha *i)* interpolato l'art 121 c.p.c. ampliandolo di un secondo comma, a norma del quale «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico»; *ii)* l'ora citato art. 121 co. 2º

[461] BOCCAGNA –RASCIO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Gli interventi relativi al giudizio d'appello*, cit., p. 1678. Dello stesso avviso CARRATTA – CONSOLO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Anche il "correttivo" si rivela, per vari aspetti, un "corrigendo"*, cit., p. 1663, ove si osserva che: «Anche con riferimento alle impugnazioni, senz'altro opportuno appare l'intervento sull'art. 342. Il correttivo, infatti, fuga qualsiasi dubbio ed esplicita che i canoni di "chiarezza, sinteticità e specificità" dell'atto d'appello non sono requisiti di ammissibilità (anche se non avevamo alcun dubbio in proposito) e dunque che il loro vizio non può comportare l'inammissibilità dell'appello proposto».

[462] Si noti che analogo intervento non ha riguardato l'art. 366 c.p.c., in tema di contenuto del ricorso in cassazione, la cui immutata formulazione ("Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: [...] 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano") diviene così un indice (non sapremmo quanto decisivo) della volontà del legislatore di differenziare, quanto alle conseguenze dell'inosservanza del dovere di chiarezza e sinteticità, le due impugnazioni.

[463] Tra i sostenitori di questa tesi, nel senso di, in sostanza, attribuire grande rilievo al tema della sinteticità e chiarezza si veda ad. Es.: PANZAROLA, *sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali civili. Un invito opportuno, non un principio generale del processo civil*e, in *La sintesi negli atti giuridici*, a cura di Conte-Di Marzio p. 121 ss.

c.p.c. è stato poi integrato e specificato con l'aggiunta di cinque commi (e la soppressione di uno) all'art 46 disp. Att. c.p.c.; *iii*) infine, come già noto, gli artt. 342 e 366 c.p.c., relativi alla forma dell'appello e del ricorso per cassazione, sono stati emendati in modo che gli atti di impugnazione, «a pena di inammissibilità» (sanzione poi espunta dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164 per quanto riguarda l'art. 342 c.p.c. ma non per il ricorso per cassazione, quale tuttora permane), contengano l'esposizione dei motivi di appello «in modo chiaro, sintetico e specifico» ovvero «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione». L'art. 121 c.p.c. così come emendato dal d.lgs. 149/2022 rubricato, peraltro, «libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti», al nuovo comma 2º recita che «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». Anzitutto una ricognizione di carattere generale: il nuovo parametro di sintesi e chiarezza di cui all'art. 121 c.p.c. viene riempito di contenuto dall'art. 46 disp. Att. c.p.c., che ne specifica le modalità applicative[464]. L'integrazione di cui all'art. 46 disp. Att. c.p.c., oltre a precisare analiticamente il contenuto del criterio di cui al comma 2º art. 121 c.p.c., avverte preliminarmente, al sesto comma, che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione[465] dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo». Al contempo, al quarto comma, l'art. 46 dispone in modo organico e coerente che «il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti […]. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale». È proprio la violazione di questi ultimi criteri e limiti che comporterà la succitata sanzione di cui al comma sesto dell'articolo in analisi. Nel luglio 2023 il ministero della giustizia ha provveduto ad approvare uno schema[466] poi trasmesso al

[464] Non appare azzardato un parallelismo con il processo amministrativo, considerato che la strutturazione della norma novellata di cui all'art. 121 c.p.c. ricalca pedissequamente quella dell'art. 3, comma 2, c.p.a.: se da un lato quest'ultimo ha subito un'integrazione ad opera dell'art. 13-ter delle disposizioni di attuazione c.p.a., dall'altro l'art. 121 c.p.c. è stato integrato e precisato dall'art. 46 delle disposizioni di attuazione c.p.c.

[465] Comma modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha inserito le parole «e dei limiti».

[466] Si tratta del Protocollo n. 3761 del 24 maggio 2023 del Ministro della Giustizia - All. n. 2

C.S.M e al C.N.F. per il relativo parere. A seguito di tale *iter* il tutto sfociò nel decreto 7 agosto 2023, n.110; entrato poi in vigore il 26 agosto 2023[467]. In particolare, l'art 2 del decreto 7 agosto 2023, n.110, stabilisce una vera e propria scaletta redazionale: una sequenza obbligata di sezioni che vanno dall'intestazione con l'indicazione dell'ufficio giudiziario e della tipologia di atto, fino alle conclusioni e alle richieste accessorie, passando per le parti, le parole chiave, gli estremi del provvedimento impugnato, la chiara distinzione tra esposizione in fatto e motivi in diritto, il riferimento ai documenti e ai mezzi di prova, nonché la puntuale individuazione dei capi di decisione oggetto di impugnazione[468]. Pertanto è previsto – in altre parole – che le parti in fatto e le parti in diritto dell'atto siano incluse in due distinte sezioni dello stesso, così come, nelle impugnazioni, i capi della sentenza ed i relativi motivi per i quali vi si chiede la riforma; *a)* nella parte in fatto, inoltre, devono essere riportati precisi riferimenti numerici ai documenti ivi richiamati, preferibilmente apponendovi anche collegamenti ipertestuali che ne facilitino la consultazione, mentre *b)* nella parte in diritto, devono essere esposte le questioni processuali e di merito trattate con il richiamo alle relative norme di legge ed ai precedenti giurisprudenziali che si assumono essere rilevanti. *c)* Infine è necessario che la parte esponga analiticamente le proprie conclusioni e che, altresì, alleghi all'atto un indice (il cd. *foliario*) contenente un elenco dei documenti citati nella parte motiva con la medesima denominazione e numerazione ivi riportata[469]. Dopo aver inquadrato la cd. scaletta redazionale, il decreto prosegue al suo articolo 3, con una norma quale lascia più che altre perplessi. Rubricato «limiti dimensionali degli atti processuali», l'art. 3 prevede che «l'esposizione è contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione […]. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi»[470]. Segue poi l'art. 6 rubricato «tecniche redazionali», in particolare

[467] Si osservi come, all'esame del decreto in questione, emerga un evidente *déjà-vu*: la sua struttura riprende, in parte, il *modus operandi* previsto dall'art. 13-ter disp. Att. del c.p.a., il quale stabilisce criteri e limiti dimensionali rigorosi, espressi in pagine e caratteri.

[468] Cfr. decreto 7 agosto 2023, n. 110, art. 10.

[469] CICALESE, *Chiarezza e sinteticità negli atti processuali di parte prima e dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 8

[470] Il decreto prosegue con una disciplina ancor più rigorosa, quasi matematica. In particolare, l'art. 4 chiarisce che, nel computo dei limiti dimensionali, devono essere esclusi tutti gli elementi "formali" dell'atto, ossia quelli privi di contenuto argomentativo e funzionali esclusivamente a qualificarne la veste esteriore, come gli avvertimenti

viene stabilito che «gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinali».

Chiarito l'impianto normativo ora vigente, preme una riflessione di fondo. Come già notato il legislatore in ottica della mancanza di tempo e della necessità di pervenire all'obiettivo di efficientamento della giustizia civile di cui al P.N.N.R., ha sicuramente pensato a ridurre la dimensione degli atti del processo civile – con l'ottica beninteso di un'implantazione di un criterio di sinteticità e chiarezza in senso formalistico – cosicché la lettura di atti più stringati e strutturati in modo eguale, portasse a un minor carico di lavoro per gli uffici giudiziari. Una più raffinata indagine tuttavia collega la sinteticità formalistica ad un altro dato ovverosia il paradigma della digitalizzazione. Già le previsioni in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali civili, all'art. 16 bis, c.9 *octies*, d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in l. 17 settembre 2012, n. 221, prescrivevano la redazione in forma sintetica tanto degli atti di parte che dei provvedimenti del giudice: il tutto in funzione di consentire un deposito telematico più agevole. Poi anche il disegno di legge delega n. 2284 AS (approvato il 10 marzo 2016), aveva fissato i criteri direttivi «in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile», prevedendo «l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice», anche in vista dell'adeguamento delle nome processuali all'introduzione del P.C.T. (art 1 co.2). Vieppiù. Il 17 dicembre 2015, come anticipato, fu approvato un protocollo di intesa tra Corte di Cassazione e consiglio nazionale forense, inerente la "redazione dei ricorsi" (per cassazione), una regolamentazione beninteso di carattere convenzionale. In tale protocollo si prevedeva la redazione dei ricorsi secondo una determinata articolazione schematica. Un'idea questa che richiama il fenomeno che, «più specificamente, come ha messo in evidenza uno studio qualche anno fa», prende il nome di «modularizzazione degli atti giudiziari»[471]. Sebbene maggiormente diffuso nel Regno Unito, il

previsti dalla legge, la relata di notifica, l'intestazione e la sottoscrizione dei difensori. L'art. 5, rubricato "Deroghe ai limiti dimensionali", prevede la possibilità di superare tali limiti, principalmente in relazione a controversie di particolare complessità — valutata anche "in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti" — con l'obbligo per il difensore di esporre sinteticamente nell'atto le ragioni che giustificano il superamento dei limiti.

[471] GAMBA, *Ius dicere et lex tecnologica,* cit., p. 55

fenomeno si incontra progressivamente anche in alcuni ordinamenti dell'Europa continentale. Così, oltre ai Paesi assoggettati all'influenza britannica (Cipro, Malta e Gibilterra), si riscontra anche in Lettonia, Lussemburgo e Portogallo. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo consente attualmente di proporre ricorso esclusivamente mediante la compilazione di un articolato formulario online [472], reso disponibile sul sito ufficiale della Corte, suddiviso materialmente secondo gli elementi di forma e contenuto della domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di tutela in relazione alla presunta violazione di uno o più diritti umani.[473] Il *trend* in Italia, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 ma anche del correttivo alla stessa di cui al d.lgs. 164/2024, rimane la tendenza alla modularizzazione, con la conseguenza che il principio di sinteticità e chiarezza, dovrebbe condurre verso atti – anche nel panorama interno – ricalcanti le modalità schematiche e rigide dei ricorsi nei confronti della corte EDU, se non peggio. La ragione delle novità «si spiega più agevolmente in considerazione della implementazione degli strumenti di IA nell'ambito delle attività giurisdizionali». Alcuni commentatori più 'informati'[474], in effetti mettono in luce con specifico riguardo alle novità dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 46 disp. att. un inciso che rende precisamente l'idea della direzione verso cui si sta muovendo il tutto: «la redazione degli atti e delle sentenze per campi, l'ampliamento contenutistico e della platea degli aventi accesso alle banche dati, risultano essenziali per sperimentare, nei prossimi anni, forme di giustizia predittiva[475] quanto all'esito della lite sulla scorta dei precedenti e della giurisprudenza dei gradi superiori, utili anche nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nonché alla selezione, accorpamento e gestione dei casi da parte dell'ufficio per il processo prima dell'istruttoria. L'uso dell'intelligenza artificiale nelle fome del *machine learning* e del *deep learning*, può, in prospettiva, garantendo una conoscenza in tempo reale dei precedenti, dei *trend*, dell'esito finale delle controversie (dalla fase di mediazione e quella di esecuzione), assicurare quella prevedibilità delle decisioni che

[472] Sul tema ci si permette di rinviare a DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene, 2018, p. 95 ss., laddove l'A. propone un approfondimento sul tema della modularizzazione degli atti di ricorso dinnanzi alla corte EDU.

[473] GAMBA, *Ius dicere et lex tecnologica*, cit., p. 55

[474] SARRAO D'AQUINO, *semplificazione ed efficienza del processo civile nella legge 203/2001, note critiche e prospettive*, in giustizia insieme, 18 luglio 2022.

[475] GARAPON-LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, 2021, p. 171: «Per giustizia predittiva si intende la capacità attribuita alle macchine o a strumenti tecnologici di mettere in moto rapidamente, in un linguaggio naturale, il diritto pertinente per trattare un caso, di contestualizzarlo secondo specifiche caratteristiche e di anticipare la probabilità delle decisioni che potrebbero essere assunte».

costituisce il fattore chiave per la definizione del contenzioso oltre che del miglioramento della qualità della giurisdizione»[476]. Si arriva alla conclusione che attraverso la schematicità, molto più affine al linguaggio delle macchine rispetto a testi particolarmente articolati (e talvolta confusi), è possibile una migliore codificazione in dati. Con la sinteticità, letta nella sua componente formalistica, si riduce quindi il contenuto degli atti processuali e si porta a una sorta di algoritmo costante sinonimo di una riproduzione continua dello stesso schema, ma con diverso contenuto, funzionale pertanto alla facilitazione della riduzione a dati degli atti giudiziari al fine di favorire la loro scrittura in modalità digitale. Ciononostante, questa linea sembrerebbe essersi rallentata con il d.lgs. 164/2024: l'intervento sull'art. 342 c.p.c. fugherebbe qualsiasi dubbio ed esplicita che i canoni di "chiarezza, sinteticità e specificità" dell'atto d'appello, intesi nella loro componente formalistica, non sono requisiti di ammissibilità — sebbene ciò non fosse in alcun modo dubbio — e che, pertanto, il loro eventuale vizio non può comportare l'inammissibilità dell'appello proposto.[477] Da ciò emerge un'idea che lascia spazio, a chi non adotti una visione pessimistica, a un percorso verso un ritorno all'argomentativa[478].

Proprio con riguardo a quest'ultimo tema è da notare che la dottrina, già in periodo immediatamente successivo al d.lgs. 149/2022, abbia sostanzialmente recuperato quella componente argomentativa tipica della sintesi. Ci sono alcuni punti fermi elaborati dalla stessa, e che si rifanno a un momento precedente rispetto alle ultime riforme, affondando le loro radici nella costruzione della dimostrazione: *i)* in primo luogo, «delle raccomandazioni alla concisione che il legislatore rivolge alle parti del processo, e in particolare al giudice, non si è mai ritenuto possibile ricavare 'un principio di ordine generale da porre al centro dell'ordinamento processuale' né tantomeno 'una regola generale applicabile anche agli atti di parte, per i quali

[476] GAMBA, *Ius dicere et lex tecnologica*, cit., p. 57

[477] Anche se, come già anticipato, l'intervento del correttivo in realtà non ha del tutto fugato invece quella tendenza all'analisi cosa che invece con la riforma Cartabia si poteva intuire, il riferimento è in particolare alla "indicazione dei capi specifici" che s'intendono impugnare. Si veda a tal proposito GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., loc. ult. cit.

[478] Corrobora il tutto anche un indirizzo proveniente dalla Cassazione a sezioni unite penali. Si segnala, a tal proposito, Cass., sez. Un. pen., 27 ottobre 2016, n. 8825, depositata il 22 febbraio 2017, con la quale la Cassazione, in materia di appello penale, ha ricostruito un principio di sinteticità e chiarezza in senso argomentativo. In particolare, i motivi devono essere tali da «esplicitamente enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità, con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

invece l'art. 121 c.p.c. prevede in linea di principio la libertà delle forme' e della congruità delle forme rispetto allo scopo»[479]. *ii*) In secondo luogo, la sinteticità–chiarezza «era considerata un concetto vago e indeterminato, difficilmente specificabile, avente una dimensione quantitativa e una qualitativa. Del resto, l'etimologia della parola porta alla luce il significato complesso, in quanto 'sintesi' deriva dal latino tardo *syntesi(m)*, a sua volta proveniente dalla parola greca *sy'ntesis* 'composizione, ordinamento': il verbo greco corrispondente è *syntithènai*, che significa 'mettere insieme', in quanto composto da parti 'sy'n, "sin" e 'tithenai' "mettere". Inoltre, laddove l'analisi è la scomposizione in parti di una realtà o di un dato di osservazione, la sintesi si configura come la riconduzione a una unità esplicativa, qualitativa e quantitativa, dei risultati ottenuti dall'analisi[480]: in altri termini, dal punto di vista logico-filosofico, 'sintesi' si contrappone all'analisi, e non alla brevità»[481]. In uno spettro più ampio sarebbe necessario considerare un dato più di altri, nel senso che la sintesi negli atti, compone quel processo che caratterizza la "dialettica"[482], nel senso di quel momento intermedio di qualsiasi processo razionale, definito come il «superamento immanente in cui la natura unilaterale e limitata delle determinazioni della comprensione si espone per ciò che è, cioè come la loro negazione»[483]. La dialettica[484], in altre parole designa il moto del movimento logico, il momento vero e proprio della progressione, il

[479] GAMBA, *Ius dicere et lex tecnologica*, cit., p. 48

[480] GAMBA*, Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello,* cit., p. 901 ss. ove l'A. compie una rassegna dei significati di sintesi e analisi secondo la quale: «Sintetizzare, in questo senso, significa accedere ad un processo di ricomposizione delle parti analizzate secondo un ordine, una ratio, al fine di raggiungere una visione d'insieme o una comprensione più completa e più approfondita del fenomeno iniziale oggetto di riflessione. Quando si compie una sintesi si coglie come le parti si colleghino per formare un tutto coerente, ovvero quale sia l'ordine che realizza la ricomposizione, superando la dimensione della semplice aggregazione di elementi. L'analisi consiste nello scomporre un oggetto sottoposto a osservazione nelle sue componenti, mentre la fase che pone in luce le relazioni e le interazioni che sussistono tra gli elementi scomposti rappresenta l'opposto e il correlato denominato "sintesi" nella dimensione dialettica. Per questa ragione, l'analisi e la sintesi rappresentano fasi complementari, interrelate, contrapposte ma anche collegate della riflessione filosofica e gnoseologica, che si completano e si compenetrano reciprocamente nello sviluppo dialettico».

[481] GAMBA, *Ius dicere et lex tecnologica*, cit., loc. ult. cit.

[482] v. BÉGUIN, *Dictionnaire Hegel.*, *Éditions Ellipses, Paris*, 2022. Da questo punto di vista Hegel fa un passo dedicato "ai tre lati" del logico, cioè "di qualsiasi concetto o di tutto ciò che è vero in generale: 1) la comprensione, è il momento della fissità e dell'isolamento delle determinazioni […]; 2) la comprensione è negata dal momento dialettico o "negativamente razionale" che rende esplicita l'auto-contraddizione delle determinazioni della comprensione […]. 3) Questa auto-contraddizione porta al momento speculativo o "positivamente razionale" che ricattura queste determinazioni contraddittorie in una totalità che ne mostra la logica interna.

[483] v. BÉGUIN, *Dictionnaire Hegel.*, *Éditions Ellipses,* Paris*,* cit., loc. cit.

[484] Se si guarda all'etimo del termine dialèttica deriva dal gr. διαλεκτικὴ (τὲχνη), lat. *dialectĭca* o *dialectĭce,* essa viene proprio descritta come «Arte del dialogare, del discutere, come tecnica e abilità di presentare gli argomenti adatti a dimostrare un assunto, a persuadere un interlocutore, a far trionfare il proprio punto di vista su quello dell'antagonista» (voce: "Dialettica", in Enciclopedia Treccani)

momento attorno al quale si articola la possibilità di una deduzione categorica[485]. Per pervenire quindi a una dialettica in questo senso, nel processo civile d'appello, l'atto di gravame è informato da una sintesi conseguenza dell'analisi volta a «considerare le cose in se stesse» e di raggiungere una vera conoscenza di esse.[486] La sintesi, nella sua componente argomentativa, dunque, si inscrive nel processo del conoscere, il quale, a monte, è orientato all'acquisizione della conoscenza; appunto riprendendo Hegel: «se infatti il conoscere è lo strumento per impadronirsi dell'Assoluto, viene fatto di pensare che l'applicazione di uno strumento a una cosa, anziché lasciarla com'essa è per sé, vi imprima una forma e inizi una alterazione. Oppure, dato che il conoscere non sia uno strumento della nostra attività, ma un mezzo passivo attraverso il quale giunga a noi la luce della verità, tuttavia nemmeno così riceviamo quest'ultima com'essa è in sé, anzi com'essa è in e mediante tale mezzo»[487]. In altri termini, la dialettica sarebbe la natura stessa del pensiero che si sviluppa secondo proprie leggi ma in modo conforme allo sviluppo della realtà anzi rappresentandone la struttura stessa; è quindi movimento e sviluppo che da un concetto astratto e limitato (affermazione o tesi) passa al suo opposto (negazione o antitesi) per giungere a una sintesi (negazione della negazione) che conserva elementi fondamentali dei precedenti e opposti momenti, i quali peraltro non sarebbero mere astrazioni concettuali bensì pensieri concreti, determinazioni storiche, effettive formazioni culturali, sociali, ecc.[488] Se in tali termini deve essere intesa la componente argomentativa della sintesi, ben si comprende come essa si sottragga tanto alla sua declinazione formalistico-legislativa quanto alla correlativa sanzione — imperniata sul regime delle spese in caso di violazione — per ancorarsi, piuttosto, all'effettiva costruzione, nel caso *de quo*, dei motivi di gravame, quale momento intrinseco della loro coerenza e tenuta razionale.

Il vero nodo interpretativo, alla luce di quanto esposto, va ricondotto alla seguente questione: poiché la sintesi in senso formalistico — ossia quella riconducibile all'art. 46 disp. att. c.p.c. — non può in alcun modo fungere da parametro per comminare la sanzione dell'inammissibilità, ci si può piuttosto chiedere se la sintesi in senso argomentativo non debba essere intesa quale

[485] v. BÉGUIN, *Dictionnaire Hegel.*, *Éditions Ellipses,* Paris cit., loc. cit.

[486] v. BÉGUIN, *Dictionnaire Hegel.*, *Éditions Ellipses,* Paris cit., loc. cit.; in questo senso Heglel ereditò l'idea di Platone, *recte* «considerare le cose in se stesse».

[487] HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, La nuova Italia, 1996, p. 47

[488] V. Enciclopedia Treccani, voce: "Dialettica"

componente essenziale non già del primo periodo del comma 1 dell'art. 342 c.p.c., bensì dei numeri 1) e 2) del co. 2 del medesimo articolo in quanto - per mezzo della sintesi in senso argomentativo, della chiarezza (ed anche della specificità) - in essi non si dovrebbe rinvenire un mero cumulo disorganico di argomenti critici che si traduca in un accostamento disorganico di argomenti critici, bensì una rielaborazione degli elementi, argomenti critici componenti il motivo d'appello, mediante una rielaborazione sintetica che integri una sorta di dimostrazione compiuta e completamente elaborata[489] (*recte*, «vertente sull'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado unitamente al percorso dimostrativo, sviluppato per esteso, in contrapposizione alla motivazione del provvedimento»[490]) . Il risultato della carenza così delineata sarebbe una impugnazione priva di una costruzione difensivo argomentativa che consenta a un atto di impugnazione di essere correttamente configurato nei suoi elementi di forma contenuto, e quindi ammissibile[491]. Tale prospettiva consentirebbe, peraltro, di ancorare la nozione di sintesi alla corretta configurazione dei requisiti di forma-contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, da intendersi in chiave di sinteticità funzionale e non meramente quantitativa. Ne conseguirebbe che, ove la carenza di sintesi incidesse in misura tale da compromettere la specificità o l'intellegibilità dei motivi di gravame, essa potrebbe determinare — in via indiretta — un effetto ben più incisivo, idoneo nei casi più gravi a riflettersi sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione. Sul punto è stato evidenziato — riprendendo un'osservazione di Scarselli — come «corra un filo sottilissimo tra un atto di impugnazione che sia privo dei requisiti di cui ai

[489] Cass., civ., sez. trib., 20 maggio 2025, n. 13358 (ud. 23 aprile 2025, dep. 20 maggio 2025), secondo cui addirittura «il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità esprime un principio generale del diritto processuale, oggi espressamente recepito nell'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., restandone pregiudicata l'adeguata intellegibilità delle questioni ove renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente inammissibilità della doglianza». Pur riguardando tale pronuncia il principio di sinteticità e chiarezza nel ricorso per cassazione, a soluzioni analoghe si può pervenire nel giudizio d'appello (*ex multis*: Cass., 13 febbr. 2023, n. 4300; Cass., Sez. U., 30 nov. 2021, n. 37552; Cass., 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., 14 febbr. 2025, n. 3800).

[490] GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit. p. 901 ss.

[491] In altre parole, affinché l'impugnazione risulti adeguatamente strutturata nei suoi elementi di forma e contenuto, "è necessario accedere a un processo di ricomposizione degli elementi enucleati per analisi secondo un ordine, al fine di raggiungere una visione d'insieme, organica e approfondita del fenomeno oggetto di osservazione o di riflessione. È altresì necessario consentire al giudice di appello di disporre di una dimostrazione che gli permetta di comprendere una sorta di teorema sostenuto dalla parte, configurabile nei seguenti termini: 'il giudice di primo grado, in relazione al capo di decisione X, è incorso in errore; l'errore è fondato sulle seguenti ragioni; l'impugnante dimostra la sussistenza delle ragioni anche mediante la decostruzione della motivazione'. Il motivo di impugnazione nasce dalla sintesi che, in questa accezione, si traduce nella costruzione di un percorso dimostrativo e argomentativo complesso, mentre la mera giustapposizione di una pluralità di argomenti contro la decisione di prime cure non integra un motivo di appello, perché costituisce un'attività argomentativa ferma al primo stadio, quello dell'analisi" (GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, *cit*., loc. cit.).

[al comma 2º] dell'art. 342 c.p.c. e un atto che, pur contenendoli, li esponga in modo non chiaro, ovvero non sufficientemente sintetico o specifico»[492]. Come appunto accennato in precedenza anche la specificità[493] di concerto con la sintesi e chiarezza, nel senso profondo e non formalistico del termine, non costituirebbe mero requisito di quantità o stile ma rappresenterebbe una vera e propria condizione ontologica della motivazione e pertanto, detto in altri termini: componente sufficiente e necessaria, dei nn. 1) e 2) dell'art. 342 c.p.c., cui carenza beninteso resta assistita dalla sanzione della inammissibilità. Dimostrata quindi la vera portata della sinteticità, della specificità e della chiarezza, si può altresì comprendere il perché dell'indagine così approfondita svoltasi fin ora. Alla domanda, su come debba essere soddisfatto, alla luce dell'intervento correttivo, il requisito della sinteticità e della chiarezza, offre nuovamente risposta la dottrina, affermando che «si può sostenere come l'intervento del decreto correttivo sull'art. 342 c.p.c. abbia lasciato integro un duplice piano della regola della sintesi, quale declinazione dell'art. 121 c.p.c.: il piano della sinteticità formale-schematica e quello della sinteticità argomentativo-complessa»[494]. Tuttavia, rimane ancora un ultimo aspetto da chiarire: si è avuto modo di dimostrare che sinteticità, chiarezza e specificità costituiscono declinazioni profonde e interconnesse del loro rispettivo valore. Esse non vengono richieste in via alternativa, ma concorrono tra loro, rendendo necessario un bilanciamento attento e un rispetto triplice – e di pari dignità – di tali requisiti. Così detto saranno da considerarsi criteri concorrenti e – riprendendo un termine proprio del diritto internazionale privato e processuale[495] – *miscelati* tra di loro. Orbene, il combinato — *recte* miscela — dei tre requisiti di sinteticità, chiarezza e specificità, nel loro senso argomentativo ma anche formalistico, dovrebbe pertanto tradursi come segue: «l'impugnante è tenuto a svolgere, in modo specifico, razionale e possibilmente incisivo, una vera e propria attività dimostrativa, con *sequitur logico* valido e coerente, attività che si snoda da una tesi ("censura — il giudice di primo grado ha sbagliato per le seguenti ragioni"), prosegue con un percorso dimostrativo compiuto e giunge a una conclusione, ossia l'asserita

[492] GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, loc. cit..; nonché SCARSELLI, *I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149*, in Giustizia insieme, 2023, p. 241 ss.

[493] Per una ricostruzione più approfondita del requisito di specificità, si rinvia al paragrafo 2.1 del capitolo II.

[494] GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., p. 901 ss.

[495] MOSCONI – CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, CEDAM, 2020, p. 18 ss., dove si analizzano i "metodi di coordinamento miscelati", con i quali si intende conferire pari dignità e attenzione a requisiti giustapposti sul medesimo piano valoriale, generando così una "miscela".

fondatezza della censura, dalla quale si ricavi, sia pure indirettamente, quale dovrebbe essere la corretta soluzione: ciò che consente al giudice dell'impugnazione di acquisire piena comprensione e possibilità di valutazione della fondatezza della censura, in quanto essa è articolata in modo conforme alla legge e razionalmente argomentata»[496].

Per concludere, è stato dimostrato che «la chiarezza e la sinteticità, quali condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, "uscite dalla porta" del decreto correttivo, sembrano essere "rientrate dalla finestra"»[497] e che il «correttivo, pertanto, ha semplicemente riportato indietro nel tempo le lancette dell'orologio, facendo venire meno le potenzialità positive della riforma senza essere riuscito a correggerle, magari trovando una formula normativa che consentisse di porre limiti alla discrezionalità del giudice ingenerando un percorso positivo di maggiore congruità argomentativa nella prassi delle impugnazioni»[498]. In questa prospettiva, si auspica quantomeno un intervento della S.C., ovvero del legislatore, volto a delineare un perimetro entro il quale la discrezionalità giudiziale, nell'irrogare la sanzione di inammissibilità intrinseca alla sintesi in senso argomentativo, possa esercitarsi senza degenerare in applicazioni arbitrarie[499].

3. La posizione dell'appellato: termini a comparire. Tra interventi correttivi e nodi irrisolti

La posizione dell'appellato non è stata oggetto di particolari modifiche da parte del legislatore delle ultime riforme. Il convenuto appellato deve, comunque, prestare attenzione alle modifiche, dapprima operate dal d.lgs. 149/2022 ed in seguito dal d.lgs. 164/2024, concernenti i termini a comparire e la propria costituzione. In tale prospettiva, il legislatore delegato è anzitutto intervenuto sull'art. 342, co. 2, c.p.c., con riguardo ai termini minimi a difesa dell'appellato. L'intervento si è reso necessario per superare la precedente formulazione che si limitava a richiamare l'art. 163-bis c.p.c. ossia la disposizione sui termini minimi a difesa del convenuto in

---

496 GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., loc. cit.

497 GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., loc. cit.

498 GAMBA, *Il "correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., loc. cit.

499 Una possibile soluzione auspicabile consisterebbe nel definire margini di operatività della discrezionalità entro i quali il giudice possa valutare l'adempimento dell'onere di sintesi in senso argomentativo — e, parallelamente, del canone di specificità. In tal contesto, il principio di proporzionalità potrebbe offrire un concreto ausilio, svolgendo la funzione di «correttivo e limite alla dottrina del margine di apprezzamento» (CHIAPPETTA*, Il principio di proporzionalità*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit. p. 203), come anticipato (v. *supra*. Cap III par. 1).

primo grado[500]. Dunque il legislatore ha abbandonato la tecnica del rinvio, ed ha scelto di fissare appositi termini a comparire in appello. La ragione di tale scelta, sarebbe da rinvenire nella circostanza che il nuovo termine a difesa stabilito nel primo grado tiene conto delle tempistiche per le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis nonché per l'eventuale scambio delle memorie nn. 1, 2 e 3 del nuovo art. 171-ter, c.p.c., il che non è previsto in appello[501], sì da giustificare un termine a difesa per l'appellante più ristretto[502]. Così il nuovo termine a difesa dell'appellante viene identificato dall'art. 342 co. 2, c.p.c., in 90 giorni liberi tra il giorno della citazione in appello e quello della prima udienza di trattazione, se il luogo di notificazione è in Italia, ovvero 150 giorni se si trova all'estero[503]. Non sono mancate, in dottrina, perplessità in ordine all'emenda in discorso giacché la previsione di un termine trimestrale ha scarsa o nulla ragion d'essere, in una situazione in cui «l'appellato non ha altro da fare che replicare all'atto d'appello, che tendenzialmente non può contenere sostanziali novità rispetto a quanto già dibattuto nel giudizio di primo grado».[504] Tuttavia, secondo una lettura innovativa ma sistematicamente fondata, il termine potrebbe ritenersi ragionevole qualora in appello si aprisse anche alla possibilità prevista dall'art. 171-ter c.p.c., con il conseguente ulteriore spazio difensivo, consistente nello scambio di tre scritti difensivi, ipotizzabile per il tramite del rinvio alle norme del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 359 c.p.c.[505] Al di là della questione quantitativa relativa al termine a difesa, l'intervento riformatore ha generato ulteriori incertezze sul piano del

---

[500] CARRATTA, *Le riforme dell'appello civile*, cit., p. 97

[501] *Ex multis*, PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 345; DI MARZIO, *Il pasticcio dei termini per la comparizione-costituzione*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 101; CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., p. 97.

[502] L'art. 163-bis, come emendato dal d.lgs. 149/2022, ora sancisce che «tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all'estero».

[503] La riforma del 1990 ha introdotto nell'art. 342 c.p.c. il co. 2, il quale stabiliva che: «tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori da quelli previsti dall'art. 163-bis». Lo stesso comma 2 stabilisce invece oggi che: "tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 se si trova all'estero».

[504] DI MARZIO, *Il pasticcio dei termini per la comparizione-costituzione*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 101. il quale altresì aggiunge che «il tutto con la complicazione che ricade sull'operatività della sospensiva, giacché il lungo termine a comparire rende sovente indispensabile la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione della sentenza impugnata prima ancora dell'udienza, con evidente spreco di energie, sia per le parti che per il giudice». Tale critica appare ulteriormente corroborata dal fatto che l'attività principale cui l'appellato è tenuto, a pena di decadenza, consiste nella eventuale proposizione dell'appello incidentale, mentre la riproposizione delle domande e delle eccezioni, anche non rilevabili d'ufficio, è consentita – secondo la giurisprudenza – fino all'udienza.

[505] V. *infra* Cap. IV par. 3

coordinamento sistematico, segnatamente con riguardo al termine di costituzione dell'appellato. Le modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 hanno dato luogo a un intreccio normativo caratterizzato da una certa opacità sistematica, in punto di termine per la costituzione dell'appellato, da ricostruirsi attraverso il combinato disposto degli artt. 342, 343 e 347 c.p.c. La situazione a seguito della riforma risultava così articolata: *i*) l'art. 342 c.p.c., nel descrivere il contenuto dell'atto d'appello rinvia, come noto, alle «indicazioni prescritte dall'art 163 c.p.c.». Quest'ultima disposizione, come novellata dal d.lgs. 149/2022, prevede al secondo comma, n. 7), quale elemento di forma-contenuto dell'atto di citazione, l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. *ii*) L'art. 343 c.p.c. — che disciplina le modalità e i termini dell'appello incidentale — era stato a sua volta emendato[506] dallo stesso decreto, stabilendo che «l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis c.2». *iii*) Diversamente, l'art. 347 c.p.c. non era stato inciso dalla riforma e continuava a disporre che la costituzione in appello dovesse avvenire «secondo le forme e i *termini* per i procedimenti davanti al tribunale».

Questa situazione normativa, segnata da una certa opacità, ha dato luogo a due diverse ricostruzioni. Secondo una prima ricostruzione, ai fini dell'individuazione del termine di costituzione dell'appellato era da considerarsi esclusivamente, il combinato disposto degli artt. 342, primo comma, c.p.c. (per il tramite del rinvio dell'art 163, co.3, n7 c.p.c.) e 347 c.p.c., il quale sembrava individuare il termine per la costituzione dell'appellato in *settanta* giorni prima dell'udienza. Una seconda ricostruzione riteneva invece rilevante l'art. 343 c.p.c., che, nel disciplinare forme e termini dell'appello incidentale prevedeva - senza più alcun espresso riferimento alla costituzione - l'onere dell'appellato di depositare la comparsa di risposta non in settanta giorni bensì in *venti* giorni prima dell'udienza. Previsione quest'ultima che pareva essere altresì coerente con la modifica dell'art 342, co. 2 c.p.c., come già menzionato, il quale aveva l'intenzione di conservare l'originaria misura del termine a comparire[507]. L'antinomia così

[506] Cfr. art. 343 c.p.c., previgente formulazione: «L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166».

[507] BOCCAGNA-RASCIO, *Processo civile: I correttivi alla riforma Cartabia – Gli interventi relativi al giudizio d'appello*, in Giur. it., 7, 2025 p. 1678 ss.

configuratasi veniva risolta per via interpretativa nel modo seguente: considerando che il termine a comparire è di novanta giorni, mentre quello per la costituzione dell'appellato è di venti, l'art. 343 c.p.c. rinvia al deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale, la quale, per sua natura, è unica. L'interpretazione prevalente tendeva a riconoscere in ciò una forma di abrogazione implicita e parziale dell'art. 347 c.p.c., ai sensi dell'art. 15 prel., laddove la prescrizione di osservare le «forme e i termini» si traduce in realtà nel rispetto delle sole "forme", i termini essendo già determinati espressamente altrove[508]. Tuttavia, una soluzione rimessa alla sola elaborazione interpretativa non appariva appagante *de iure condendo*, come attestano alcune pronunce emerse nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022. A tal proposito, risulta opportuno richiamare il decreto emesso nel maggio 2023 dal Tribunale di Caltanissetta[509]. Il provvedimento in esame dopo aver rilevato che «ai sensi del novellato art. 163 c.p.c., co. 3, n. 7, la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di *settanta* giorni prima dell'udienza indicata, secondo le forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.», osservava che, «nel caso di specie, risulta assegnato al convenuto un termine per costituirsi pari a soli *venti* giorni prima dell'udienza di prima comparizione». Alla luce di ciò il giudice «ha ritenuto opportuno disporre sin d'ora – al fine di contenere i tempi del processo, secondo gli intenti della citata riforma – la rinnovazione della citazione, onerando la parte attrice di emendare le predette ragioni di nullità dell'atto», assegnando contestualmente un termine perentorio per procedere «conformandosi alle prescrizioni dei novellati artt. 163 e 163-bis c.p.c.». Tramite tale esempio si può limpidamente notare l'errore, in quanto come già summenzionato l'invito a "settanta giorni" sarebbe, oltre che irragionevole, immotivato[510]. Alla luce di tutto ciò pare lecita una riflessione. Qualora l'appellato avesse deciso di avvalersi di tale termine di venti giorni per il deposito della comparsa (e non vi sarebbe stata ragione per negargli tale facoltà), ci si chiedeva quale atto dovesse essere depositato nel diverso — e ben più gravoso — termine dei *settanta* giorni anteriori (beninteso, seguendo la logica dell'ora menzionato disorientamento). Per dimostrare il paradosso di tale ultima situazione la dottrina più attenta ha

[508] DI MARZIO, *Il pasticcio dei termini per la comparizione-costituzione*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 103

[509] Trib. Caltanisetta, decreto, 9 maggio 2023, n. 676

[510] VILLA, *Anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione*, in Judicium.it, 31 maggio 2023, secondo il quale anche post riforma l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.

tentato di ricostruire il tutto nei seguenti termini: seguendo il dato normativo, occorrerebbe ritenere che l'appellato debba costituirsi in giudizio con comparsa di risposta almeno *settanta* giorni prima dell'udienza ai sensi del combinato disposto degli articoli 347 e 166 c.p.c., in un sistema in cui il termine a comparire è dichiaratamente quello di novanta giorni. Successivamente, e fino a venti giorni prima dell'udienza, l'appellato avrebbe avuto poi la possibilità di integrare la propria costituzione con l'appello incidentale. Opinione quest'ultima - sottolinea la dottrina - che è talmente «assurda» da indicare che si tratta solo di mancanza di coordinamento normativo.[511] Alcuni autori evidenziano con maggior fermezza il carattere paradossale della situazione, definendola una «barocca reiterazione di due atti, il secondo integrativo del primo»[512]. Tale assetto si traduceva in un appesantimento dell'attività difensiva e decisoria. In primo luogo, esso gravava sulla parte che si doleva, costretta a predisporre due distinti atti — e non un'unica comparsa — con un inevitabile incremento, peraltro non necessario, dei costi processuali. In secondo luogo, l'onere si rifletteva sul giudice, chiamato a confrontarsi con una integrazione successiva dell'atto di appello che non consentiva, *ictu oculi*, una valutazione unitaria del gravame ai fini delle scelte di modulazione del rito fondate sugli atti introduttivi, compreso l'appello incidentale[513]. In tale prospettiva, la successiva proposizione di un appello incidentale era idonea a incidere in modo significativo sulla percezione giudiziale della complessità della controversia, della sua urgenza ovvero della manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione. Emblematico, al riguardo, è il rilievo attribuito dall'art. 348-bis c.p.c. all'appello incidentale, segnatamente al comma 2, ove si prevede che, a fronte di una impugnazione principale manifestamente infondata, ma di una impugnazione incidentale che tale non sia, la valutazione in termini di proporzionalità risulti necessariamente mutata, con conseguente esclusione del percorso accelerato e devoluzione della causa al rito ordinario di trattazione.

A fronte di tutto ciò ebbe a intervenire il d.lgs. 164/2024, il quale mise ordine al guazzabuglio normativo ora descritto. Il correttivo, ha anzitutto emendato l'art. 347 co.1. c.p.c. nel senso di

---

511 SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in Judicium.it, 2 maggio 2023, nt. 11

512 VILLA, *Anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione,* cit., nt. 4

513 Sul tema della scelta operata dal giudice, secondo il canone di proporzionalità, in relazione al percorso di trattazione e decisione più idoneo per l'appello di cui si tratta, si rinvia infra al cap. IV, par. 1.3.

prevedere che mentre *a)* l'appellante si costituisce in giudizio «secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale», *b)* le altre parti si costituiscono in appello, «secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale», ma nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. Ancora, il correttivo è intervenuto contestualmente sull'art. 343 c.p.c. sostituendo l'espressa indicazione del termine (di venti giorni prima dell'udienza) per la proposizione dell'appello incidentale con un richiamo al novellato art. 347 c.p.c. Ci si sarebbe potuti attendere, a questo punto, un intervento correttivo anche sul combinato disposto degli artt. 342, co. 1 c.p.c., e 163, co. 3, n. 7 c.p.c., che prescrive l'invito al convenuto a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, intervento che, tuttavia, non ha avuto luogo. Senza particolari torsioni normative, il difetto di coordinamento risulta facilmente suturabile per via interpretativa, nel senso che segue: l'atto di appello deve contenere l'invito all'appellato a costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello o di quella fissata a norma del 349-bis c.p.c. Tuttavia, dello stesso combinato disposto, sembra altresì inapplicabile all'atto di appello la parte dell'art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. relativa all'avvertimento secondo cui la costituzione tardiva comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. Al riguardo, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale che esclude, in mancanza di una disposizione *ad hoc*, la possibilità di adattare il contenuto dell'avvertimento in discorso alle decadenze conseguenti alla tardiva costituzione dell'appellato[514].

3.1. Segue. Le Sezioni Unite pongono fine alle incertezze sull'appello incidentale tardivo adesivo. La sentenza Cass. civ., Sez. Unite, n. 8486/2024

Avverso la medesima sentenza, l'impugnazione dell'appellato è ammessa esclusivamente in forma incidentale[515], in tal caso quest'ultima deve essere proposta con comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 343 c.p.c. L'impugnazione incidentale può, inoltre, essere promossa tardivamente: l'art. 334 c.p.c. stabilisce, a tal proposito, che «le parti, contro le quali è stata proposta

[514] BOCCAGNA-RASCIO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Gli interventi relativi al giudizio d'appello*, cit., p. 1678 ss. La Cassazione ha a tal proposito sancito che «L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata» (Cass. ord., 10 marzo 2022, n. 7772)

[515] DI MARZIO, *L'appello civile*, cit. p. 218

impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza». Prosegue poi la norma sancendo – al suo secondo comma – il principio stante il quale l'appello incidentale tardivo in tanto rimane in piedi, in quanto l'appello principale sia ammissibile, rimanendo altrimenti esso colpito da inefficacia. La tematica che viene affrontata si riconnette al *fil rouge* dell'efficienza dell'appello civile in quanto, l'appello incidentale tardivo trova *ratio* nel consentire alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se questa è accettata anche dalla controparte con analogo comportamento, «senza dover subire la decadenza dal diritto di impugnazione o gli effetti della propria acquiescenza»[516]. In altri termini, per favorire la stabilizzazione della sentenza si elimina il rischio, per la parte che non intende impugnala, di non poter più farlo nel caso in cui sia l'altra parte a prendere l'iniziativa di metterla in discussione[517]. L'istituto consente «un apprezzamento integrale ed unitario del risultato del giudizio sfavorevole e favorevole»[518] in termini di globalità, per cui fin dall'origine manca l'interesse ad impugnare, il quale «sorge soltanto e per la prima volta per effetto dell'azione altrui che rimette in discussione la parziale vittoria dell'impugnato»[519]. In questa prospettiva, può ravvisarsi un'ulteriore ratio dell'istituto, che sembra ispirato a logiche di cooperazione tra le parti, idonee, almeno in astratto, a favorire una definizione anticipata della lite, in una sorta accettazione concordata dell'esito decisorio: la rinuncia di una parte, subordinata all'accettazione dell'altra[520], potrebbe determinare il venir meno di ogni residuo interesse all'impugnazione, con conseguente tendenziale realizzazione dell'obiettivo di efficienza del sistema processuale, poiché l'interesse stesso all'impugnare verrebbe così a cadere addirittura *ante limine impugnationis*. Sotto il profilo dei limiti di carattere oggettivo viene a qualificarsi una particolare sottocategoria dell'istituto in menzione, trattasi del c.d. appello incidentale tardivo *adesivo*, il quale così qualificato dal momento che esso mira a rimuovere «lo

[516] GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 17 ss., utilizza l'immagine della provocazione: lo scopo dell'impugnazione tardiva è quello di "consentire a chi non si è fatto "provocatore" di appellare anche se fuori termine"; più in generale l'autore fa riferimento ad una ratio di eguaglianza delle parti in termini di "parità delle armi ricostruita" (p. 19), non trattandosi di una violazione del giudicato formale, ma di "naturale conseguenza dell'interesse della parte ad impugnare soltanto se e dopo che abbia impugnato l'avversario"

[517] AMEDEI, *Le impugnazioni incidentali*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 108 ss.

[518] GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, cit., p. 40 ss.

[519] GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, cit., p. 41 ss.

[520] AMEDEI, *Le impugnazioni incidentali*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., loc. cit.

stesso capo di sentenza impugnato in via principale»[521] . La questione si incentra sull'interesse ad impugnare: in linea teorica l'appellante adesivo trae tale interesse non dall'impugnazione principale, ma dalla sentenza stessa. Ne consegue che anche l'appello incidentale adesivo non dovrebbe sfuggire all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, non potendo essere perciò proposto sotto forma di appello incidentale tardivo. Su tale ultima questione si è innestato un recentissimo orientamento della Cassazione a Sez. Un., il quale ha offerto una lettura innovativa dell'art. 343 c.p.c.[522] L'orientamento in esame trae origine da una precedente pronuncia del 2007 [523], la quale ha sostanzialmente svolto una funzione di apripista rispetto ad alcune ipotesi di appello incidentale tardivo di natura adesiva. La Corte, in quell'occasione, aveva infatti aperto ad un orientamento il quale temperava i principi summenzionati: «sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile […][quando] rivesta le forme della impugnazione *adesiva* rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause

[521] Corte App., Venezia, 15 ottobre 2012 definisce l'impugnazione incidentale tardiva adesiva «quella diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l'impugnazione principale»

[522] Ci si riferisce alla sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486, la quale affronta una situazione complessa riassumibile nei seguenti termini: a seguito della proposizione dell'appello principale da parte di Tizio, notificato il 29 novembre 2011, il coobbligato Caio si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 29 dicembre 2011, contenente appello incidentale, con il quale domandava, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto tanto delle pretese creditorie quanto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti. Nel giudizio d'appello interveniva altresì Leonessa Investimenti S.r.l., in qualità di assuntrice del concordato fallimentare, proponendo appello incidentale condizionato. In tale contesto si costituiva anche Sempronio, il quale, all'udienza del 25 gennaio 2012 (differita ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. al 26 gennaio 2012), depositava comparsa recante «di fatto» un'impugnazione incidentale, adesiva a quella principale di Tizio. Tale costituzione, tuttavia, avveniva direttamente in udienza, dunque oltre i termini previsti dall'art. 334, comma 1, c.p.c. Inoltre, lo stesso Sempronio, con autonomo atto di citazione notificato proprio il 26 gennaio 2012 a Leonessa Investimenti S.r.l., impugnava la sentenza di primo grado, sollecitandone la riforma mediante il rigetto delle pretese risarcitorie del Fallimento. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 14 giugno 2016, n. 2346, riunite le diverse impugnazioni, accoglieva i gravami proposti da Tizio, Caio e Sempronio, riformando integralmente la pronuncia di prime cure. Con specifico riguardo alla posizione di Sempronio, la Corte si soffermava sull'eccezione di inammissibilità sollevata da Leonessa Investimenti S.r.l., secondo cui l'interesse di costui ad impugnare sarebbe sorto unicamente in conseguenza dell'appello incidentale proposto da Caio. Nella complessa situazione succitata la Suprema Corte si è trovata innanzi la necessità di analizzare la posizione di sempronio il quale «deduce l'applicabilità al caso di specie del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella già indicata sentenza n. 24627 del 2007, ritenendo irrilevante il fatto che nella pronuncia la Corte di legittimità si sia specificamente occupata di stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e che abbia individuato nell'impugnazione principale la fonte dell'interesse ad impugnare» (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486).

[523] Il riferimento è a Cass. Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627

scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale».[524] Alla luce di tale chiave di lettura, la Cassazione, con la sentenza resa a sezioni unite nel 2007, aveva enunciato il principio secondo cui «l'impugnazione incidentale tardiva va sempre concessa contro le sentenze di condanna di coobbligati solidali, anche quando le loro posizioni siano sicuramente coincidenti e non si verifichi tra esse alcun rapporto di interrelazione che dia luogo a cause dipendenti»[525]. Per quanto riguarda l'interesse ad impugnare, nella sentenza Cass. Sez. Un. 8486 del 2024 la questione si fondava sulla considerazione secondo cui l'accoglimento del gravame del secondo coobbligato «avrebbe comportato al terzo coobbligato il venir meno di coobbligati solidali con cui ripartire l'esito negativo della soccombenza»[526]. La questione si presenta particolarmente complessa, poiché il principio affermato dalle Sez. Un. nel 2007, in tema di ammissibilità del ricorso incidentale tardivo adesivo, è stato ritenuto estensibile non soltanto all'appello principale proposto da uno dei coobbligati solidali, ma anche all'appello incidentale avanzato da un diverso coobbligato, ritenuto idoneo a determinare l'insorgenza, in capo a un ulteriore obbligato solidale, di un nuovo ed autonomo interesse ad impugnare, in conseguenza della possibile ulteriore restrizione del novero dei condebitori. La Corte osserva che il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2007, relativo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva adesiva in un processo caratterizzato da pluralità di parti, ha incontrato un significativo ostacolo in una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite del 2020[527]. E pertanto, la questione esaminata si riduce a stabilire se: *a)* l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva, proposta nei confronti della parte investita dell'impugnazione principale, in considerazione del fatto che l'interesse a proporla sorge dall'impugnazione principale stessa (la quale, se accolta, determinerebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale); *b)* oppure se essa possa essere

[524] Cass. Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627

[525] Cass. Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627

[526] Cass., Sez. Un., n. 8486 marzo 2024. In altri termini, per meglio chiarire, l'impugnazione adesiva proposta da Caio (secondo coobbligato) rispetto all'appello principale di Tizio (primo coobbligato) finirebbe per aggravare la posizione di Sempronio (terzo coobbligato), in misura ancor maggiore rispetto a quanto già determinato dall'impugnazione principale, poiché potrebbe comportare il venir meno di un ulteriore (ed ultimo) coobbligato, lasciandolo esposto da solo all'intera condanna

[527] Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903

esperita — avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 334, comma 1, c.p.c. e al carattere riflesso, e non diretto, dell'interesse suscitato nell'obbligato solidale dall'impugnazione principale del coobbligato — soltanto dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.[528] L'elemento di assoluta novità, una volta superato il discrimine tra le due opzioni sopra indicate nel primo senso (*supra. a)*), si dovrebbe concretizzare nel fatto che «la sentenza impugnata ha applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2007 a una situazione diversa: quella in cui un terzo coobbligato aderisce, mediante appello incidentale tardivo, all'appello incidentale del secondo coobbligato, il quale a sua volta aveva proposto appello adesivo avverso la sentenza principale del primo coobbligato»[529]. Le questioni da analizzare sono quindi due: a) verificare se il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24627 del 2007 possa essere confermato; b) valutare, in seconda battuta, se lo stesso principio possa essere applicato anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione non principale, ma incidentale adesiva. Anzitutto, per saggiare la prima questione la corte, individua due principali tematiche di interesse *i)* la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione incidentale tardiva e *ii)* i limiti oggettivi di tale impugnazione, nei processi con pluralità di parti, nella peculiare fattispecie delle obbligazioni solidali cd. paritarie o a interesse comune. Dopo aver ricostruito le fondamenta del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2007, la Cassazione ha evidenziato come «un diverso orientamento della Corte abbia negato che l'art. 334 c.p.c. sia applicabile al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ritenendo, pertanto, non ammissibile, nelle cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva proposta da un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma». Da un canto, il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24627/2007 è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, secondo cui il coobbligato solidale possiede un reale interesse a proporre appello incidentale tardivo, funzionale sia a tutelare la propria posizione sia a garantire l'integrità dell'assetto complessivo delle situazioni giuridiche dedotte in causa, nell'ottica di una soluzione unitaria del rapporto comune[530]. Sotto il profilo dell'interesse

[528] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486

[529] Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486.

[530] Si vedano, tra le più significative: Cass., Sez. L, n. 9264 del 9/04/2008; Cass., 30 aprile 2009 n. 10125; Cass., 26 giugno 2009, n. 15050; Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010 n. 18049; Cass., 30 marzo 2011 n. 5146; Cass., 29 marzo 2012 n. 5086; Cass., SU, n. 18752 del 7/08/2013 (sempre in senso solo reiterativo); Cass., 9 dicembre 2014, n.

all'impugnazione, la Corte ha specificato, richiamando la sentenza Cass. n. 25285/2020, che «nel caso delle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto; infatti, proprio perché il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perché il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che ha un interesse specifico che sorge dall'impugnazione del coobbligato, poiché quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge»[531]. Dall'altro canto, la Corte rileva tuttavia che all'orientamento giurisprudenziale, adesivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007, se ne è contrapposto un altro[532] secondo cui, «a fronte dell'impugnazione principale, proposta da un coobbligato contro la sentenza di condanna in solido, l'altro coobbligato, pur avendo il potere di impugnare in via incidentale adesiva, non può farlo quando siano spirati i termini lungo o breve per proporre impugnazione»[533]. La soluzione passa attraverso l'inquadramento delle c.d. obbligazioni solidali a interesse comune nell'ambito delle cause "scindibili" [534] di cui all'art. 332 c.p.c., a patto che *i)* non sia stata da alcuna parte richiesta la pronuncia sulle pretese di regresso o *ii)* sulla ripartizione nei rapporti interni. Essendo nella causa in esame sottesa un'obbligazione solidale paritaria, a interesse comune, per individuare chi sia legittimato a proporre appello incidentale tardivo contro la sentenza pronunciata in tale contesto, diventa imprescindibile partire dal presupposto secondo cui la pluralità di cause, cumulate (in tali ipotesi) e successivamente decise con la medesima pronuncia, rientra pacificamente nella disciplina delle cause scindibili[535] (art. 332

25848; Cass., 16 novembre 2015 n. 23396; Cass., 25 gennaio 2018, n. 1879; Cass., 12 marzo 2018 n. 5876; Cass., 9 luglio 2020 n. 14596; Cass., 11 novembre 2020, n. 25285; Cass., 5 settembre 2020, n. 26139

[531] Cass. civ. n. 25285/2020

[532] Si vedano, tra le più significative: Cass., 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass., 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020 n. 23903.

[533] In sostanza, secondo tale pronuncia «l'art. 334 c.p.c, […] si riferisce esclusivamente all'impugnazione incidentale in senso stretto, ovverosia a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c.; quando, invece, il ricorso incidentale abbia contenuto adesivo a quello principale, la parte che lo propone è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'*art. 327,* primo comma, c.p.c.»

[534] *Ex multis*: Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14700; Cass., 30 agosto 2011, n. 11795; Cass., 12 febbraio 2016, n. 2854

[535] Ciò discende dal fatto che la scindibilità, in sede di gravame, del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario applicativo dell'art 1306 c.1. c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un

c.p.c.). Premesso pertanto che l'art. 334 c.p.c. attribuisce il potere di impugnare in via incidentale tardiva a colui che riceve l'impugnazione o a coloro che sono chiamati ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art 331 c.p.c., «non può dirsi che la sola lettera del 334 c.p.c.»[536] sia, di per sé, impeditiva rispetto a quei tipi di obbligazioni caratterizzate da vincolo di solidarietà «ad interesse comune»[537]. In particolare, il coobbligato non impugnante, a cui sia notificata l'impugnazione principale, può proporre gravame incidentale tardivo. Ciò in quanto, «con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un'obbligazione comune connotata da una *eadem ratio*, in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che – per effetto dell'impugnazione altrui diretta contro il creditore – lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva: Proprio per tali ragioni, si sostiene che il dettato del comma 1 dell'art. 334 c.p.c. "*minus dixit quam voluit*"[538]. Viene dunque a chiarirsi concretamente la natura di tale interesse: «con riferimento, per l'appunto, ad un'obbligazione solidale "paritaria" – si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante[539], che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore[540]. Ed è in quest'ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione del soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 100 c.p.c.) la legittimazione del coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva: la proposizione di questo gravame, legato o anche solo condizionato all'esito di quello principale e ai motivi con esso formulati, garantirebbe in ogni caso un risultato decisorio uniforme circa l'esistenza e il modo di essere dell'obbligazione solidale, funzionale a un corretto riparto dell'obbligazione in sede di regresso (non si tratterebbe propriamente di una contro-impugnazione, ma di un'impugnazione tardiva dal contenuto adesivo)»[541]. La Corte, in questa

coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rimasti estranei alla controversia. Tale principio di cui al 1306 c.1 c.c. non costituirebbe altro che il riflesso della legittimazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbligato e, ancor prima, del concetto stesso di solidarietà, per effetto della regola generale secondo cui il creditore può domandare a ciascuno dei coobbligati l'adempimento dell'intera obbligazione.

[536] Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486

[537] Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486

[538] Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486

[539] Pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o – secondo parte della dottrina – condizionato

[540] In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna

[541] Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486

sede, viene dunque a confermare l'ormai consolidato principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2007[542], precisando tuttavia che: «è, dunque, la prospettiva dell'interesse – qualificato e concreto, e non insito unicamente nell'evitare un "pregiudizio di fatto" derivante dall'esito del giudizio conseguente al gravame principale – ad impugnare (dal cui esercizio discende l'acquisizione della qualità di parte che fa valere uno *ius quo utimur*) che legittima il coobbligato solidale, a cui venga notificata l'impugnazione principale, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c.»[543]. La Corte fornisce dunque risposta ai due quesiti sopra menzionati. Al primo quesito (*sup a*), riconferma l'orientamento già espresso nel 2007, motivando la sua rilevanza per quanto riguarda la «salvaguardia degli assetti generali di un istituto di particolare rilievo»[544]. Quanto al secondo quesito (sup b), la Corte ha precisato che la risposta segue logicamente da quella resa al primo: «ritenendosi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato in solido, in conseguenza dell'impugnazione principale proposta dal primo coobbligato, non vi sono ragioni per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale del terzo coobbligato, in quanto egli si trova, nei confronti del secondo, nella medesima situazione in cui quest'ultimo si colloca nei confronti del primo, quale che sia la ragione per cui si ritenga ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del secondo». [545] La corte allora ha enunciato il principio, innovativo, secondo il quale «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale

[542] Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627.

[543] Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486 Così stando le cose si andrebbe pertanto ad avere un'interpretazione della norma maggiormente garantista nonché un'efficace economia processuale, «evitando la moltiplicazione di processi a causa di sentenze che producono effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi delle impugnazioni, pur essendo il giudizio iniziato *ab origine* nei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, quantomeno in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), dei pregiudizi che si originano dalla formazione di giudicati interni o soggettivamente parziali»

[544] In tale contesto, la corte enuncia il principio secondo cui «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale».

[545] Si intende dire che ove, ad esempio, la ragione dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva del secondo coobbligato venisse ravvisata (come avevano fatto le Sezioni Unite nel 2007) nella perdita del diritto di regresso del secondo coobbligato nei confronti del primo in caso di accoglimento dell'impugnazione principale proposta dal primo, il terzo coobbligato, a fronte dell'impugnazione incidentale tardiva del secondo, si troverebbe esposto non solo al rischio, conseguente alla proposizione dell'impugnazione principale, della perdita del diritto di regresso nei confronti del primo, ma, a seguito dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato, all'ulteriore rischio della perdita del diritto di regresso anche nei confronti del secondo.

tardiva»[546]. Va infine osservato che l'orientamento sviluppatosi a partire dalla sentenza delle Sez. Un n. 8486/2024 ha trovato immediata menzione e conferma già in una recentissima pronuncia della Cassazione.[547]

Sezione II La ristrutturazione del «filtro in appello» alla luce del principio di proporzionalità

4. L'attuale «doppio filtro» di matrice processuale

Nel quadro dell'intervento attuato nel 2012 mediante la l. n. 134/2012 — di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 83/2012 — merita di essere richiamata la Relazione illustrativa, nella quale si chiarisce che la riforma era orientata al miglioramento dell'efficienza del sistema delle impugnazioni, anche di merito, attraverso l'introduzione di un meccanismo di «doppio filtro». E nondimeno, pur in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso, una parte significativa della dottrina[548] aveva efficacemente rilevato come il giudizio di appello non fosse in realtà presidiato da un unico meccanismo selettivo, bensì connotato dalla presenza di un vero e proprio «doppio filtro», operante su piani distinti, ma al contempo intimamente coordinati e reciprocamente interdipendenti[549]. I due «filtri» condividerebbero medesima *ratio*, da intendersi «come un procedimento di scrematura degli atti d'appello "in entrata", compendiabili, rispettivamente, nella ristrutturazione e nell'introduzione ex novo degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.»[550]. Si delinea, in tal modo, un vero e proprio sistema di «filtro in appello», strutturato secondo una logica binaria: *i*) da un canto prevedendo, a pena di inammissibilità, specifici

---

[546] Cass., Sez. Un. 28 marzo 2024, n. 8486, d'altra parte «la stessa lettera dell'art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa

[547] Il riferimento è a Cass, 08 settembre 2025, n. 24761

[548] TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, in riv. trim. dir e proc. civ., 3, 2015, p. 1067 ss.; GALLETTO, *"Doppio filtro", "doppia conforme" e danni collaterali*, cit., p. 1 ss.; TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in riv. dir. proc., 3, 1 maggio 2015, p. 751; DE FEO, *Filtro in appello*, in La nuova proc. civ., 2013

[549] Anche in giurisprudenza alcune pronunce sembrano confermare l'esistenza di un meccanismo di «doppio filtro» in appello, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Messina, sentenza 12 gennaio 2021, n. 19, secondo la quale la «recente novella [ha introdotto] il "doppio filtro in appello"», nonché dal Tribunale di Monza, Sez. I, sentenza 25 marzo 2014, secondo cui «per comprendere la ratio della riforma occorre partire dalla Relazione Illustrativa, ove è specificato che lo scopo sotteso all'introduzione del doppio filtro in appello è quello di assicurare un miglioramento dell'efficienza del sistema delle impugnazioni, anche di merito, posto che esse "allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo"».

[550] TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit., loc. cit.

requisiti di forma-contenuto dell'appello (art. 342 c.p.c. già come emendato dalla l. n. 83 del 2012) *ii*) dall'altro introducendo una nuova peculiare ipotesi di inammissibilità dell'appello (art. 348 bis ss. c.p.c.)[551]. Il primo filtro, qualificabile come «filtro nel rito»[552] o cd. «filtro formale»[553] aveva funzione di sbarramento procedurale[554]. Collocato nell'alveo dell'art. 342 c.p.c., esso si traduceva, nell'intenzione del legislatore del 2012, in un rigoroso controllo di ammissibilità fondato sui requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello la proposizione del gravame in difformità rispetto alle prescrizioni ivi previste — stabilite a pena di inammissibilità[555] — imponeva al giudice di fissare udienza di precisazione delle conclusioni e di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con sentenza. In tale prospettiva il «filtro formale» esauriva la propria funzione in quanto «premessa dell'applicazione del secondo filtro»[556], svolgendo al contempo il ruolo di freno alla discrezionalità del giudice in sede di applicazione del secondo filtro ex art. 348 bis c.p.c.[557] Il secondo filtro — definito «filtro del merito» [558] o «filtro sostanziale»[559] — trovava invece collocazione negli artt. 348-bis ss. c.p.c., introdotti dalla riforma del 2012. In sostanza, se il giudice del gravame[560], in sede di prima udienza, sulla base di una prognosi negativa basata su un criterio di «ragionevole probabilità» (art. 348-bis c.p.c.)[561], avesse ritenuto che le motivazioni dell'atto non fossero sufficientemente fondate nel merito, avrebbe

---

551 GALLETTO, *"Doppio filtro", "doppia conforme" e danni collaterali*, cit., p. 1 ss.

552 Definizione quest'ultima utilizzata da CAVALLINI, *Verso una giustizia «processuale»: il «tradimento» della tradizione*, in Riv. dir. proc., 2, 2013, p. 316. Vi è chi parla di «ostacolo»: cfr. SERRETTI, *La corsa ad ostacoli in appello: il nuovo doppio filtro*, in www.altalex.com, 26 novembre 2013; LUDOVICI, *Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile*, in www.judicium.it, p. 4.

553 DE FEO, *Filtro in appello*, cit., passim

554 TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit., loc. cit.

555 Per chiarezza ci si permette di riportare il dispositivo di cui all'art. 342 c.p.c. come sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. Con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

556 TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit., loc. cit.

557 Discrezionalità, quest'ultima che come si è più volte detto era di particolare ampiezza data il parametro di cui all'art. 348-bis c.p.c. di cui alla riforma del 2012 della «non ragionevole probabilità di accoglimento» e d'altro canto dalla non chiara formulazione dell'art. 342 c.p.c. sempre come emendato dalla riforma in parola.

558 Così GALLETTO, *"Doppio filtro", "doppia conforme" e danni collaterali*, cit nonché TICCHI, *considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit., loc. cit.

559 De Feo, *Filtro in appello*, cit., passim

560 Beninteso, una volta superato positivamente il vaglio del c.d. filtro in rito

561 Per una più completa disamina sul parametro della «non ragionevole probabilità di accoglimento» ci si permette di rinviare a cap. II par. 5.2.

dovuto pronunciarne l'inammissibilità con un'ordinanza succintamente motivata (ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.)[562].

Il quesito che ora ci si pone è relativo al "se" e "come" sia cambiata la qualificazione suesposta di "doppio filtro" in appello alla luce delle ultime riforme di cui al d.lgs. 149/2022 nonché del d.lgs. 164/2024. Va preliminarmente osservato che un sistema di «doppio filtro» sembra tuttora sussistere, sebbene abbia subito significative metamorfosi rispetto al passato[563]. Muovendo dal «filtro formale», l'art. 342 c.p.c., così come risultante dalle riforme più recenti — d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024 — continua, sebbene con una completa rivisitazione rispetto alla formulazione di cui alla riforma del 2012, a prevede uno sbarramento in rito per la carenza dei requisiti previsti dallo stesso a «pena di inammissibilità». In tale contesto, i requisiti stessi sono stati ricalibrati, con la rimozione di quelli che, sotto la vigenza della riforma del 2012, davano luogo a una formulazione dell'atto d'appello che, come parte della dottrina osservava, «non è perspicua ed è certamente foriera di bizantinismi interpretativi dei quali si farebbe volentieri a meno»[564]. Con la riscrittura dell'art. 342 c.p.c. e la più accurata definizione, da parte del legislatore, dei requisiti *ivi* previsti, il filtro formale dovrebbe trovare un'applicazione più contenuta rispetto a quanto avveniva sotto il profilo delineato dalla riforma del 2012. Quanto al funzionamento del meccanismo, va osservato che, in precedenza, i provvedimenti di inammissibilità dovevano «essere pronunciati con sentenza secondo le regole ordinarie»[565] ossia «dichiarata all'esito del normale *iter* decisorio, con sentenza», seguendo pertanto le disposizioni dell'art. 352 c.p.c., come vigente sotto la riforma del 2012. In tale contesto, il giudice, secondo il potere attribuitogli dall'art. 352 co. 6 c.p.c., «quando non provvede ai sensi dei commi che

[562] Cfr. artt. 348 bis e ter così come redatti nella vigenza della riforma del 2012

[563] Anche nella giurisprudenza successiva alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022 sembra confermata l'esistenza di un sistema di «doppio filtro», come evidenziato da Trib. di Napoli Nord, Sez. II, sentenza, 22 maggio 2023, n. 2104, secondo la quale «il giudice di Appello, in ossequio al sistema del doppio filtro in appello, è tenuto a verificare, in *primis*, il rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto, richieste a pena di inammissibilità; in secondo piano, è tenuto ad effettuare un vaglio di tipo prognostico riguardante la ragionevole probabilità che le doglianze dell'appellante non vengano dichiarate infondate»

[564] GALLETTO*, "doppio filtro", "doppia conforme" e danni collaterali*, cit. p.4

[565] Cass. 27 agosto 2003, n. 12537 secondo la quale: "deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz 'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 c.p.c., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 c.p.c.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, c.p.c."

precedono, può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»[566]. A seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 348-bis c.p.c., ora rubricato «Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello», stabilisce che «quando il giudice ravvisa che l'impugnazione è inammissibile […] dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.». In altre parole, la decisione sull'inammissibilità viene sempre adottata a seguito della cd. «corsia rapida», determinata dal combinato disposto degli artt. 348-bis, 350, co. 3, e 350-bis c.p.c. In sede di prima udienza (art. 350 c.p.c.), dopo aver espletato gli adempimenti previsti dall'art 350 co. 2º, c.p.c., «quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 348-bis» – ossia in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello – «il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale ai sensi dell'articolo 350-bis c.p.c.», il quale prevede che, in tali circostanze, il giudice «proced[a] ai sensi dell'articolo 281-sexies». Rimane dunque intatta l'architettura del c.d. «filtro formale» ove tuttavia modificata ne risulterebbe la *ratio* laddove da un lato permane certamente la funzione di «premessa all'applicazione del secondo filtro»[567], dall'altro viene meno la finalità di freno alla discrezionalità del giudice nell'applicazione di quest'ultimo, originariamente collegata all'indefinito parametro di cui all'art. 348-bis c.p.c. della «non ragionevole probabilità di accoglimento», ora superato. D'altro canto, residuerebbe uno spazio tutt'altro che marginale per l'esercizio di una discrezionalità in capo al giudicante qualora si adottasse l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. che innalza i requisiti di sinteticità e chiarezza, nella loro dimensione argomentativa, a condizioni previste «a pena di inammissibilità»[568], con conseguente espansione del perimetro di funzionamento del «filtro formale»[569]. A voler dare una lettura in chiave maggiormente innovativa sembrerebbe che il primo filtro sia posto come guardiano del principio di "cooperazione": la parte sarebbe, in altri termini, richiesta di cooperare con il giudice garantendo a quest'ultimo la presenza di un atto d'appello dotato almeno dei requisiti richiesti «a pena di inammissibilità» dal legislatore all'art. 342 c.p.c. La violazione di tali requisiti comporterebbe il mancato superamento del "filtro formale", con la conseguenza del passaggio, ai sensi dell'art. 350, comma 3 c.p.c. alla cosiddetta «corsia rapida» -

[566] In ogni caso può adottare la decisione sull'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. "con sentenza concisamente motivata, nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c." (SANTAGADA, *Il giudizio d'appello riformato e l'introduzione del filtro*, cit., 611 ss.)

[567] TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit. p. 1067 ss

[568] Per una analisi più completa ci si permette di rimandare a cap. II par. 2.2.

[569] V. *supra* Cap III Par. 2.2.

una sostanziale compressione, in chiave proporzionale, della trattazione e della decisione - che si conclude con decisione a seguito di discussione orale secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.

Il secondo "filtro", inizialmente denominato come "sostanziale" si differenzia di gran lunga con la sua precedente formulazione, cambiandone sostanzialmente la modalità di funzionamento[570]: nella vigenza dell'art. 348-bis c.p.c., così come emendato dalla riforma del 2012, il meccanismo poggiava su un criterio strettamente collegato a un'ampia discrezionalità del giudice, consistente nella cosiddetta «non ragionevole probabilità di accoglimento». In tale contesto, la conseguenza derivante da questa prognosi era la sostanziale non meritevolezza di trattazione della causa in caso di mancato superamento del filtro sostanziale, rendendo così "proporzionato" il carattere «sanzionatorio» dell'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., conclusiva del gravame. Il nuovo filtro, introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, lungi dall'essere definibile «sostanziale», è più correttamente qualificabile come «processuale», in quanto quest'ultimo, se «prima dotato di carattere decisorio nel merito del gravame»[571] stante il criterio della «non ragionevole probabilità di accoglimento», ora è incentrato sulla «manifesta infondatezza», *recte* una «valutazione […] di tipo procedurale e afferisce all'esercizio dei poteri di direzione del processo che fanno capo al giudice»[572]. Il «filtro processuale» conserva tuttavia, la logica del "filtro", volto alla «rapida definizione degli appelli senza speranza»[573] ma lega, nella sostanza, questa rapida definizione non più ad una chiusura anticipata bensì ad una "corsia rapida" – fondata sul "nuovo" parametro della «manifesta infondatezza» - di trattazione e

[570] GAMBA, *Il correttivo della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., nt. 53, rileva che: «La sostanziale abrogazione del filtro (radicalmente trasformato) ha tolto al giudice d'appello la necessità di compiere immediatamente, nelle prime battute del processo, una valutazione di merito prognostica funzionale alla possibile emanazione di un provvedimento, l'ordinanza di inammissibilità, con il connesso meccanismo complesso di cui all'art. 348-ter c.p.c. La valutazione richiesta dall'attuale articolo 348-bis c.p.c. è di tipo procedurale e afferisce all'esercizio dei poteri di direzione del processo che fanno capo al giudice. Le due situazioni sono strutturalmente differenti, dato che la prima poteva sfociare in una ordinanza di inammissibilità, la seconda situazione, invece, implica una migliore modulazione del rito ed è quindi di tipo procedurale. Per il giudice è sufficiente un giudizio preventivo globale che sia funzionale a indirizzare la causa sui binari della modalità di trattazione più idonea, secondo parametri di proporzionalità e di economia processuale»

[571] TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit. p. 1067 ss

[572] GAMBA, *Il correttivo della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., ult. loc. cit.

[573] DI MARZIO, *Fase decisoria e ristrutturazione del filtro*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 127 ss.

decisione ex art. 350 bis c.p.c.[574], in altre parole una migliore e proporzionale modulazione del rito. Il secondo filtro, in ultima analisi, appare strettamente connesso al principio di «proporzionalità», nel senso che, una volta acquisita la dimensione concreta della causa e superato il primo filtro, il giudice procede a una valutazione, fondata sul parametro della "manifesta infondatezza", finalizzata a individuare il percorso processuale più proporzionato e adeguato alla vertenza.

I due filtri restano, d'altra parte, intrinsecamente connessi da un rapporto logico-funzionale. In quest'ottica «la soluzione più ragionevole sarebbe quella per cui debba prima operare il vaglio ex art. 342 c.p.c., avente ad oggetto la natura rituale e preparatoria del contenuto formale dell'atto, per poi procedere con il vaglio successivo ex. art. 348-bis c.p.c.»[575], tuttavia epurata dalla riforma quell'intrusione "nel merito". Il legislatore sembra aver optato per entrambi i filtri un riallineamento nelle conseguenze del mancato superamento traducibile in una "migliore modulazione del rito"[576] in ottica di proporzionalità.

5. Introduzione ai nuovi modelli differenziati di trattazione e decisione. La ristrutturazione del cd. *filtro in appello* in conformità al principio di proporzionalità

Confermata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164, ed introdotta già dal d.lgs. 10 ottobre 149/2022 attuativo di una precisa e imperativa delega in tema, la ristrutturazione del cd. filtro di inammissibilità ex. art. 348 ss., c.p.c.[577], è stata una vera e propria novità nel panorama dell'appello riformato[578]. Il criticato istituto nato dalla riforma del 2012 per mezzo del cd. decreto "Cresci Italia" (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134) «volto

[574] Così il nuovo art. 350 bis c.p.c. «Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

[575] TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, cit., loc. cit.

[576] GAMBA, *Il correttivo della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio d'appello*, cit., ult. loc. cit.

[577] La conferma che si tratti ancora di un vero e proprio filtro si ricava, inoltre, dal co. 2 dell'art. 348-bis c.p.c., il quale dispone che: «Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza». In altre parole: se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma - ossia si intraprende la strada della corsia rapida - solo quando ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma per entrambe le impugnazioni.

[578] Va rilevato, a questo proposito, che il riferimento concerne il «filtro di inammissibilità sostanziale» di cui agli artt. 348-bis e ss., ormai superato. v. *supra* cap. III par. 4

a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo», è stato rimodulato e nella sostanza ristrutturato. L'istituto già dalla sua introduzione non godeva di grande fama ed inoltre s'aggiunga che tale innovazione null'altro era che un *simulacro* preso in prestito dall'esperienza tedesca ed inglese: come già si poteva leggere nella relazione illustrativa al d.l. 22 giugno 2012, n. 33 per far fronte all'inefficienza del sistema di gestione del contenzioso, «una soluzione ispirata ai modelli inglese e tedesco […], è quella di congeniale un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso»[579]. Tuttavia – ed è questo il vero motivo dell'impiego del lemma *simulacro* – accadeva, come ha avuto modo di rilevare anche la Cassazione, che non sempre la *voluntas legislatoris* coincidesse con la *voluntas legis*, così come effettivamente tradottasi nel testo legislativo[580]. Ed infatti, accanto a un art. 348-bis c.p.c. imperniato su un discutibile (ma soprattutto indefinito) criterio di "filtro", si collocava un art. 348-ter c.p.c. caratterizzato da una formulazione di estrema complessità, pressoché senza eguali nel panorama europeo. La prassi forense, alimentata dall'incertezza interpretativa, aveva così condotto ad un fenomeno distorsivo: in presenza dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., gli avvocati, nel dubbio circa l'oggetto dell'impugnazione, ricorrevano sistematicamente per cassazione sia contro la sentenza (di primo grado) sia contro l'ordinanza, con il risultato di una sostanziale inversione di rotta verso l'inefficienza[581].

L'applicazione del principio di proporzionalità come «valutazione dell'impiego di una risorsa per il conseguimento di un processo efficiente, in altri termini per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra la protezione degli interessi individuali coinvolti nella singola vicenda processuale e la protezione degli interessi collettivi alla gestione razionale dell'insieme dei processi»[582], avrebbe evidentemente dovuto trovare applicazione – quanto al giudizio d'appello – attraverso «la calibratura dei modelli di trattazione della causa rispetto al carattere semplice o

[579] Dalla relazione illustrativa al d.l. 22 giugno 2012, n 33

[580] Cfr. Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n.1914

[581] DI MARZIO, *Fase decisoria e ristrutturazione del «filtro»*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 127

[582] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile*, cit. p. 7 ss.

complesso della controversia sottoposta alla cognizione del giudice»[583]. L'idea sottesa a tale impostazione risulterebbe dunque riassumibile nella prospettiva di una molteplicità di modelli di trattazione e decisione della causa, calibrati sulle caratteristiche della singola controversia; deve tuttavia rilevarsi come lo sforzo compiuto dal legislatore — con la riforma di cui alla l. 134/2012[584] — nel tentativo di dare attuazione al principio di proporzionalità così inteso appaia, nella sostanza, rimasto privo di effettivo successo. La proporzionalità, così come ora intesa, non equivale a un meccanismo di tipo *aut aut*, nel quale la prognosi di una «non ragionevole probabilità di accoglimento» si risolva nella chiusura *sic et simpliciter* del gravame. Un simile esito, infatti, non integrerebbe una modulazione dei percorsi di trattazione e di decisione in base alla proporzione tra la causa e il modello decisorio, ma una valutazione giudiziale anticipata produttiva della *finis litis* (in appello) in relazione a quello specifico grado di giudizio[585]. Il fallimento dell'obiettivo deflattivo perseguito dal legislatore risulta evidente: la mancata attuazione del principio di proporzionalità ha condotto a un assetto processuale inefficiente, come dimostrato dalla situazione di marcata criticità in cui versavano, in particolare, i giudizi di gravame e di legittimità. Si deve inoltre rilevare come a complicare ulteriormente il quadro contribuisse la stessa modalità di redazione degli atti introduttivi e, più in generale, l'assetto dei requisiti richiesti ai fini della valutazione giudiziale nell'ambito del sistema di filtro. In particolare, l'art. 342 c.p.c., riformato contestualmente nel 2012 e caratterizzato — si è già ricordato — da una formulazione complessa e per molti versi criptica, finiva per tradursi, sul piano della prassi difensiva, nella necessità di predisporre atti di appello di dimensioni estremamente ampie e analitiche[586]. Poiché tale atto, unitamente alla comparsa di risposta e agli eventuali appelli incidentali, costituiva il fondamento della valutazione prognostica demandata al giudice[587], esso

---

583 CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile*, cit., loc. ult. cit., L'A. fa inoltre presente che «proprio questo è il terreno in cui il principio di proporzionalità, nella sua variante tesa alla calibratura dei modelli di trattazione della causa rispetto al carattere semplice o complesso della controversia sottoposta alla cognizione del giudice, si realizza in molti sistemi europei».

584 Tale intento era già emerso con la riforma del c.d. «filtro in Cassazione», attuata dalla l. n. 69 del 2009

585 Considerazioni del tutto analoghe si impongono, senza ombra di dubbio, anche con riferimento al sistema del cd. "filtro in cassazione", il quale, pur nelle sue peculiarità, presentava in comune l'esito di una chiusura definitiva del giudizio qualora fosse stato applicato il filtro fondato sui parametri di cui agli artt. 360-bis ss. c.p.c.

586 In tal senso senza pretesa di completezza si vedano, Giordano-Panzarola*, Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, cit., p. 47 ss.; RONCO, *Il processo civile riformato*, Zanichelli, 2023, p. 280 ss.; nonché GALLETTO, "Doppio filtro", passim, secondo il quale quanto alla formulazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. di cui alla riforma del 2012 «La formulazione dei due nuovi requisiti di ammissibilità dell'appello non è perspicua ed è certamente foriera di bizantinismi interpretativi dei quali si farebbe volentieri a meno».

587 M. Di Marzio*, L'appello civile*, cit., p. 370 ss.

non poteva che rappresentare un ulteriore fattore di frizione rispetto alle esigenze di efficienza del sistema. Ciò tanto più in un contesto processuale connotato da una lettura sostanzialmente "difensiva", se non apertamente non collaborativa, del principio immanente di cooperazione, nella quale le parti tendevano prevalentemente a strutturare le proprie difese in funzione di evitare la declaratoria di inammissibilità, a fronte di requisiti di contenuto non del tutto chiari, così come delineati dall'art. 342 c.p.c. nella versione risultante dalla riforma del 2012.

La ristrutturazione del filtro prese forma attraverso un ripensamento del principio di proporzionalità, precedentemente declinato in chiave sanzionatoria, e ora inteso nella sua applicazione "pura". Questa nuova lettura del principio, oltre a trovare spunto nella dottrina dell'epoca[588], ricevette un impulso decisivo nel 2020 con l'adozione delle regole modello europee di processo civile ELI–UNIDROIT. Nel contesto di tali disposizioni di *soft law*, giova anzitutto richiamare, tra le poche regole di carattere introduttivo qualificate come *principles*,[589] in primo luogo il principio di cooperazione, che l'art. 2 così definisce: «le parti, i loro avvocati e il giudice cooperano al fine di promuovere una risoluzione equa, efficiente e rapida della controversia»[590] nonché, in secondo luogo, il principio di proporzionalità, inteso in linea con una nozione già elaborata dalla dottrina italiana in epoca anteriore[591] – dovere fondamentale del giudice di garantire, con la collaborazione delle parti e dei loro difensori che il processo sia sempre «[…] proporzionato alla causa trattata»[592], tenendo sempre conto della necessità di attuare il «dovere generale di gestione del procedimento», per una «buona amministrazione della giustizia»[593]. Tale impostazione trova ulteriore conferma nel riconoscimento di un ruolo attivo del giudice, espressamente sancito dall'art. 4 delle medesime ELI-UNIDROIT rules il quale testualmente prevede che «spetta al giudice la gestione attiva ed efficace del procedimento […]»[594]. Il quadro complessivo può, pertanto, essere efficacemente riassunto nei seguenti termini: «la scelta di un modello di trattazione e l'altro è affidata al giudice, in collaborazione con le parti e rientra fra i

---

588 v. *supra* cap. III par. 1.1.

589 Così COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti di processo civile europeo*, cit. p. 443 ss.

590 Cfr. *ELI-UNIDROIT* Rules capo I, art. 2

591 *Ex multis* Caponi*, il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., p. 390 ss.; GIOVANNINI, *Il principio di proporzionaltà: genesi, sviluppo e applicazioni pratiche*, cit., p. 110 ss.; DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, cit., p. 1035 ss.

592 Cfr. *ELI-UNIDROIT Rules*, art. 5, comma 1°.

593 Cfr. *ELI-UNIDROIT Rules*, art. 5, comma 2°, in correlazione con l'art. 4.

594 Cfr. *ELI-UNIDROIT Rules*, art. 4, comma 1°.

suoi compiti di direzione formale del processo»[595]. Sulla base delle premesse sin qui svolte, con la legge delega n. 206 del 2021 il legislatore delegato è stato chiamato a ristrutturare l'ipotesi di inammissibilità dell'appello di cui al previgente art. 348-bis c.p.c. nonché del relativo procedimento ai sensi dell'art 348-ter c.p.c., in modo da prevedere «che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e […] che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante a rinvio a precedenti conformi»[596]. L'attuazione della delega prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha costituito un'operazione tutt'altro che semplice. Anzitutto, il nuovo art. 348-bis c.p.c. conserva la logica del "filtro" – tant'è che nel corso della trattazione non s'è mai accennato ad una "abrogazione" bensì ad una "ristrutturazione" – volto alla rapida definizione degli appelli "senza speranza", *recte* manifestamente infondati (o inammissibili); con ciò emendando altresì il parametro pressoché indefinito della «ragionevole probabilità di accoglimento». Quest'ultima novità, ossia l'utilizzo della formula «manifesta infondatezza» in luogo della più generica «ragionevole probabilità di accoglimento», ha consentito di riallineare l'istituto al parametro già impiegato per il filtro in Cassazione, ancorandolo con maggior rigore all'ambito dell'abuso del diritto, vale a dire all'ipotesi di impiego abnorme dello strumento processuale[597]. Il vero *novum* della ristrutturazione risiede però nell'idea del legislatore di aver costruito un vero e proprio snodo modulare nelle fasi di trattazione e di decisione del gravame laddove, in sostanza: le vertenze ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 348-bis c.p.c. seguiranno un binario più rapido e semplificato (la c.d. "corsia accellerata"), distinto rispetto a quello ordinario, riservato, oltre che ad alcune ipotesi che saranno esaminate, alle cause non manifestamente infondate o inammissibili[598]. Il ristrutturato filtro[599] prevede che le vertenze le quali imboccano la c.d. corsia rapida siano comunque trattate e decise secondo un determinato modello, a differenza del precedente sistema, in cui l'intero processo veniva troncato in *limine litis* sulla base di una superficiale valutazione prognostica *ex actis*. Da questo punto di vista, un conto è il momento in cui il giudice

[595] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile. Prime note sistemiche*, cit. p. 9 ss.
[596] Legge delega 26 novembre 2021, n. 206, art. 8, comma 8, lett. e).
[597] PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 354
[598] Quanto alla forma di inammissibilità "ordinaria" o "in rito", si rinvia a quanto già esposto *supra*, nel paragrafo dedicato
[599] Ristrutturazione confermata e mantenuta tale dal d.lgs. 164/2024

d'appello sceglie il modulo decisorio da applicare, sul presupposto che l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato, altro conto è il momento con cui decide la causa, a mezzo di una pronuncia che, evidentemente non è in alcun modo pregiudicata dalla scelta del rito. Ciò implica che nulla impedisce che il giudice d'appello disponga la discussione orale ai sensi dell'art. 384 bis c.p.c. e poi accolga in pieno l'appello riformando la sentenza di primo grado, ovvero dia corso alle richieste istruttorie[600]. Particolare rilievo assume in questa sede il principio di cooperazione, suggerito dalle ELI-UNIDROIT *rules* ed in particolare dall'art. 2 delle stesse, a mente del quale «le parti, i loro avvocati e il giudice cooperano al fine di promuovere una risoluzione equa, efficiente e rapida della controversia». Da questo punto di vista si può intravedere un duplice ruolo della cooperazione: in primo luogo, quello delle parti, chiamate a «contribuire alla corretta gestione del procedimento»[601]; in secondo luogo, quello del giudice, al quale spetta del giudice al quale spetta «la gestione attiva ed efficace del procedimento»[602], garantendo al contempo «che le parti godano di un pari trattamento»[603]. L'art. 2 impone alle parti l'obbligo di cooperare nella conduzione del contenzioso nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia. Il comportamento di una parte nei confronti della corte, del proprio avversario o di altre parti deve promuovere una risoluzione efficiente, rapida ed equa della controversia, il che include anche l'adozione di misure appropriate per risolvere la disputa durante lo svolgimento del processo[604]. Tale dovere di cooperazione appare chiaramente concretizzato negli atti introduttivi del gravame, nei quali la cooperazione delle parti — come altresì proposta dall'art. 3 ELI-UNIDROIT *principle*s[605] — si manifesta al momento della presentazione dell'impugnazione al giudice. In altri termini la cooperazione, declinata nel contesto dell'appello riformato, si esplicherebbe in un atto che permetta al giudice di comprendere in modo celere ma comunque completo l'impugnazione presentata dalle parti e

---

600 DI MARZIO, *Fase decisoria e ristrutturazione del «filtro»*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola cit., p. 118

601 Cfr. *ELI-UNIDROIT Principles*, capo II sez. I art 3 lett. b)

602 Cfr. *ELI-UNIDROIT Principles*, capo II sez. I art. 4

603 Cfr. *ELI-UNIDROIT Principles*, capo II sez. I art 4

604 *ELI-UNIDROIT* model european rules of civil procedure, from transational principles to european ruoles of civil procedure, oxford university press, p. 28 ss. "R*ule 2 also imposes the duty to co- operate on parties to conduct litigation in the interest of the proper administration of justice. A party's conduct towards the court, their opponent or other parties or non- parties must further the efficient, speedy, and fair resolution of the dispute, which also includes taking appropriate steps to settle their dispute in the pre- commencement phase and during proceedings*".

605 Cfr. *ELI-UNIDROIT Principles*, capo II sez. I art. 3

che, come suggerito dall'art. 4 *ELI-UNIDROIT principles* (*Role of the court – the general case management duty)* d'altro canto attribuisce alla corte «una responsabilità generale nella gestione attiva dei casi». La corte risolverebbe questa gestione attiva attraverso uno studio non superficiale del caso devoluto in appello, bensì approfondito, fondato su atti introduttivi completi, ma redatti secondo requisiti di sinteticità, chiarezza e specificità[606], che costituiscano *l'humus* necessario per giungere alla decisione più adeguata e proporzionata. Più nel dettaglio la cooperazione richiesta alle parti si esplicherebbe nella redazione degli atti introduttivi dell'atto ex. art. 342 c.p.c. ma anche dell'eventuale appello incidentale e della comparsa, in quanto costituiscono gli atti sui quali il giudice alla prima udienza prenderà la decisione (proporzionata) sul percorso di trattazione e decisione più confacente. Ebbene la collaborazione da parte dell'appellante principale, dell'appellante incidentale e dell'appellato sta dunque nel proporre un appello che si rifà alla sintesi e chiarezza (ma anche informato da specificità), nella sua duplice componente argomentativa e dimensionale, un atto che, in altri termini, non si componga di un numero spropositato di pagine ma anche che sia confacente a un canone di sintesi inteso come contrario di analisi[607]. Così potrebbe ritenersi soddisfatto il dovere delle parti di cooperazione con il giudice, laddove quest'ultimo senza particolari difficoltà possa cogliere tutte le caratteristiche dell'appello presentato e, sulla base di tali elementi, assumere la responsabilità delle proprie decisioni, informate dal principio di proporzionalità, sul proseguimento del gravame. Tale gestione attiva è stata resa possibile dal legislatore, il quale ha conferito al giudice il potere di attuarla mediante l'introduzione dei nuovi percorsi di trattazione e decisione previsti dagli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c. (la cosiddetta "corsia accellerata") nonché dall'art. 350 c.p.c. (la cosiddetta "corsia ordinaria"). La scelta di attribuire diversi percorsi, fondati su una selezione operata dal giudice, sarebbe confacente a quanto altresì suggerito dall'art. 5 *ELI-UNIDROIT*, a mente del quale «nel determinare se un processo è proporzionato, la corte deve tenere conto della natura, dell'importanza e della complessità del caso particolare e della necessità di adempiere al proprio dovere generale di gestione in tutti i procedimenti, con la dovuta attenzione alla corretta amministrazione della giustizia» [608]. La "proporzionalità", nella

606 V. *supra* cap. II par. 2; 2.1.; 2.2 di questo testo.
607 V. supra Cap III par. 2.2.
608 Cfr. *ELI-UNIDROIT rule* 5

(apparente) novità dogmatica, si situa e si afferma nelle predette regole-modello come espressione primaria del *case management giudiziale*, «imponendosi quale situazione-tipo, in cui al giudice viene suggerito dalle stesse norme l'esercizio (ben s'intende, anche d'ufficio) dei suoi poteri-doveri di valutazione discrezionale e di raffronto compartivo, a supporto delle decisioni direttive all'uopo ipotizzabili»[609]. La normativa interpolata con prudenza dal legislatore nazionale, affida al giudice del gravame la selezione dell'una o dell'altra corsia[610] e quindi la possibilità di un *case management* fondato su di un canone proporzionalità. È proprio l'art. 348-bis c.p.c. a prevedere, quale criterio di selezione tra corsia rapida o ordinaria la manifesta infondatezza o inammissibilità. Vieppiù il legislatore non ha inteso introdurre il parametro di filtro come unica ipotesi di corsia rapida, ma ha voluto ampliare le ipotesi di utilizzo della stessa anche ad altri casi, cui lo stesso con una valutazione imperniata sulla proporzionalità, ha inteso meritevoli di una trattazione in questo senso delineata. Il riferimento è all'interpolato art. 350 co. 3 c.p.c. che oltre a prevedere l'ipotesi in cui si passi alla corsia rapida nel caso di manifesta infondatezza o inammissibilità, prevede che il giudice possa incanalare nella stessa corsia l'impugnazione «quando appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa»[611].

---

[609] COMOGLIO, *il principio di proporzionalità nei modelli più recenti di processo civile Europeo*, cit. p. 443 ss.

[610] Cfr. gli artt. 348-bis, 350, comma 3, e 350-bis c.p.c., con riferimento alla c.d. corsia veloce; nonché gli artt. 350 e 352 c.p.c., in relazione alla corsia ordinaria.

[611] L'evoluzione appena delineata nel giudizio d'appello non costituisce, peraltro, un fenomeno isolato, ma si inserisce in un disegno riformatore unitario che trova un'evidente conferma anche nel giudizio di cassazione. Anche in tale sede, infatti, il legislatore del d.lgs. 149/2022 successivamente confermato dal d.lgs. 164/2024, ha operato una profonda ristrutturazione dei meccanismi di selezione circa i modelli di trattazione e di decisione, muovendosi lungo il medesimo asse concettuale già tracciato in appello: cooperazione delle parti, proporzionalità della risposta processuale e centralità del case management giudiziale. La riforma di cui al d.lgs. 149/2022 ha abolito la cd. sezione filtro, la quale era stata introdotta con la l. 69/2009 allo scopo di sottoporre ad un vaglio preventivo tutti i ricorsi in cassazione che permettesse di separare (filtrare appunto) quelli palesemente inammissibili o manifestamente fondati o infondati, da decidere e smaltire immediatamente dalla stessa sezione filtro col procedimento semplificato di cui all'art. 380-bis c.p.c., da quelli da essere decisi nelle forme ordinarie da parte di una delle cinque sezioni semplici. In sua sostituzione la riforma ha previsto che, salve le limitate ipotesi di decisione in pubblica udienza, la trattazione dei ricorsi avvenga da subito avanti alle singole sezioni nelle forme e nei modi del procedimento in camera di consiglio regolato dal nuovo art. 380-bis 1 c.p.c., ma che ogni sezione abbia il potere di optare per il cd. procedimento accelerato introdotto dal nuovo art. 380-bis c.p.c., al fine di decidere in tempi auspicabilmente molto più rapidi i giudizi in cui viene ravvisata "la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto". Si è previsto dunque, in sostanza, eliminata la sezione sesta – la quale operava unitariamente come barriera-filtro rispetto a tutti i ricorsi proposti, salvo quelli che il primo presidente destinava alle sezioni unite (art. 376 co.1, c.p.c.), un «dispositivo di scrematura e accelerazione della decisione attivabile da ogni singola sezione in presenza dei presupposti fissati dalla legge». La peculiarità, differentemente dal modus operandi della riforma in seno al giudizio d'appello è che, nel giudizio di legittimità sembrerebbe essersi dato più peso al principio di cooperazione rispetto alla proporzione. In sostanza sotto il profilo strettamente procedimentale la novità più eclatante di questa parte della riforma del giudizio di cassazione consiste

In attuazione della delega[612] e confacente con il principio di proporzionalità[613], risulta l'ulteriore emenda operata dal legislatore il quale ha stabilito inoltre che il provvedimento che definisce gli appelli di cui all'art. 348-bis c.p.c. assumerà la forma di sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la quale, nonostante possa avvalersi di una motivazione in forma sintetica («anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi») resta ricorribile per cassazione[614]. Il tutto quindi abbandonando il modello di delibazione troppo sommaria dell'atto introduttivo e della relativa decisione con ordinanza[615]; eliminando definitivamente la "asserita necessità" di prevedere un

nell'aver abolito il rito camerale previsto dal previgente art. 380-bis c.p.c. per le ipotesi in cui il giudizio era definito dalla cd. sezione filtro, oggi soppressa, e nell'aver previsto che nell'ambito del procedimento camerale unitario previsto per la trattazione di tutti i processi dinnanzi alle singole sezioni del nuovo art. 380-bis.1 c.p.c. la causa possa essere decisa nelle forme accelerate di cui al novellato art. 380 bis c.p.c., rubricato appunto «procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati». La peculiarità di tale nuova procedura risiede nel fatto che, prima della fissazione dell'adunanza per la decisione in camera di consiglio, «il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto», dopodiché, comunicata la proposta ai soli difensori delle parti, e quindi senza la partecipazione del p.m., «entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391», ossia dichiara l'estinzione del processo; se invece «la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis», e cioè decide la causa nelle forme camerali ordinarie, ma «quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica – le sanzioni di cui al – terzo e [...] quarto comma dell'articolo 96». In entrambi i giudizi, appello e ricorso per cassazione, si è dimostrato come il principio di cooperazione assuma un ruolo decisivo; nel giudizio di legittimità esso trova una delle sue più incisive concretizzazioni nel meccanismo della proposta di definizione anticipata formulata dal presidente di sezione o dal consigliere delegato. Tale proposta — comunicata ai soli difensori delle parti — attiva un modello di cooperazione fortemente responsabilizzante, che orienta il comportamento del ricorrente attraverso una calibrata combinazione di premialità procedimentale e conseguenze sfavorevoli (una sorta di *carrot stick approach*), chiamandolo a scegliere consapevolmente se sollecitare la decisione o lasciare estinguere il processo, con i correlati effetti anche sul piano sanzionatorio. Si configura così una collaborazione "nella proporzione": se nell'appello la valutazione proporzionale rimane appannaggio esclusivo del giudice, nel giudizio di legittimità l'ultima parola spetta alle parti, le quali, cooperando in maniera responsabile e pienamente consapevoli delle conseguenze procedimentali e sanzionatorie, possono confermare o ricalibrare la scelta proporzionata operata dal giudice. In tal modo, il meccanismo della proposta di definizione anticipata diventa uno strumento di responsabilizzazione attiva del ricorrente, che, decidendo se sollecitare la decisione o lasciare estinguere il ricorso, partecipa direttamente alla modulazione del percorso processuale secondo criteri di efficienza e proporzionalità.

612 Si segnala altresì che l'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c. non ha visto lo spirare del tema della cd. doppia conforme prevista dall'ex art. co.4 348-ter c.p.c., «quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma», esattamente la stessa disposizione è stata traslata nell'art. 360 c.p.c. dedicato alle sentenze impugnabili e ai motivi di ricorso per cassazione ora giustapposta nel nuovo comma 4.

613 Ciò discende dal fatto che la corretta applicazione del principio di proporzionalità si manifesta nella sua adeguata giustificazione da parte del giudice, e solo dalla motivazione del provvedimento è possibile comprendere il ragionamento seguito.

614 PAPPALARDO, *L'appello*, in *il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 357 ss.

615 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 486, critica in senso negativo l'ordinanza ormai superata di cui agli artt. 348-bis ss.: «Come ricorda proverbialmente Tacito — che in una lettera si scusava con un amico di non aver avuto

procedimento *ad hoc* – come prima disciplinato dall'art. 348-ter c.p.c.- per le ipotesi 348 bis c.p.c.: il giudice semplicemente disporrà la discussione orale della causa a norma dell'art 350 bis – come si vedrà – e il procedimento seguirà le regole ivi dettate. Da questo punto di vista la motivazione dunque si inserisce nella giustificazione del giudice della sua discrezionalità sulla scelta del percorso, e dunque se si guarda alle funzioni della motivazione: «se la decisione come conclusione del giudizio è l'insieme degli enunciati nel quale sono espresse le scelte finali e definitive alle quali il giudice è pervenuto all'esito decisorio, la motivazione serve per fornire una giustificazione proprio del procedimento decisorio»[616]. Ne consegue che la ricalibratura del provvedimento da ordinanza "succintamente motivata" a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. costituisce non soltanto un momento di responsabilizzazione delle scelte dell'organo giudicante, ma anche un'occasione di riflessione – nonché giustificazione - sul fondamento della sua discrezionalità in ordine all'adeguatezza e proporzionalità del percorso seguito e sulla coerenza complessiva del ragionamento giuridico che sottende la decisione, rendendo esplicito e trasparente il processo attraverso cui il giudice perviene alle determinazioni finali. Il modello che emerge da tutta l'analisi finora compiuta sembrerebbe, dunque, coerente con i suggerimenti dati dalle regole modello ELI-UNIDROIT: la cooperazione, attuata anche mediante la redazione di atti conformi a requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, si traduce sostanzialmente in una partecipazione attiva delle parti alla gestione del processo, mentre la proporzionalità funge da criterio ordinatore delle scelte giudiziali, orientando il *case management* verso soluzioni differenziate e calibrate sulle caratteristiche della singola controversia.

5.1. Segue. Cenni di analisi comparata dei modelli di filtro in Germania e Inghilterra

Come già anticipato, l'obiettivo di incrementare l'efficienza del processo attraverso il ricorso al principio di proporzionalità non costituisce un approdo recente, ma trova un significativo

tempo per essere sintetico — la concisione e la sintesi richiedono tempo, talvolta persino più tempo della prolissa lungaggine costruita mediante collage, composizioni e giustapposizione di massime giurisprudenziali tratte, copiate e assemblate da sovrabbondanti e sempre aggiornate banche dati online. Questo approccio trasforma gli atti giudiziari in un repertorio casistico, poco incisivo, scarsamente pertinente e certamente lontano dalla chiarezza e dalla sintesi. Illudersi che bastino aggettivi che invitino alla concisione o alla sintesi nella motivazione dei provvedimenti — siano essi sentenze, ordinanze o decreti — è vana speranza, poiché si trascura la fase cognitiva centrale del procedimento decisionale, passaggio obbligato e ineludibile dello *ius dicere*, che non può essere aggirato o eliminato come una "forca caudina" da evitare a ogni costo».

[616] GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit., p. 268 ss.

tentativo di manifestazione con l'introduzione del filtro di inammissibilità in appello prevista dal d.l. n. 83/2012. Riprendendo i passi della relazione illustrativa al d.l. 83/2012, la quale dopo aver ribadito che già da quegli anni la situazione di gestione del contenzioso era di gran lunga precaria, rammenta che «una soluzione ispirata ai modelli inglese e tedesco, è quella di […] congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso». Come si avrà modo di approfondire, e con le opportune premesse di ordine comparatistico, le esperienze inglese e tedesca – richiamate dalla relazione illustrativa – contemplano un meccanismo volto allo stralcio (*recte* filtro) degli appelli ritenuti non meritevoli di accedere a un pieno scrutinio nel merito. Si tratta, in altri termini, di sistemi di filtro il cui caposaldo è rappresentato dal principio di proporzionalità, declinato prevalentemente in chiave sanzionatoria; non a caso, nell'elaborazione dei cd. *ALI-UNIDROIT Principles*, si è osservato come «il modello processuale tipico sia quello angloamericano».[617]

Spostando ora l'attenzione sull'ordinamento anglosassone, in via preliminare, occorre osservare che le fonti del diritto processuale civile inglese sono eterogenee. Accanto alla legislazione primaria, la fonte di maggiore rilievo è rappresentata dalla normativa secondaria, dalla quale ha preso forma una sorta di "codice di procedura civile". A quest'ultima si affiancano le c.d. *Practice Directions*, che contengono regole sull'applicazione pratica del codice di procedura civile: strumenti assimilabili, per certi versi, alle disposizioni di attuazione del nostro ordinamento, ma con un grado di dettaglio e articolazione ben più marcato. Per comprendere appieno la funzione delle impugnazioni nel diritto processuale civile inglese, occorre anzitutto sottolineare una peculiarità fondamentale: l'assoluta centralità del giudizio di primo grado. Nel modello anglosassone, infatti, tutte le decisioni emesse in primo grado non sono soltanto immediatamente esecutive, ma si considerano già *final*[618], ossia come se fossero passate in

[617] Rammentando beninteso, che in quel periodo vigevano i cd. *ALI-UNIDROIT Principles, e non ancora gli ELI-UNIDROIT principles,* in essi si parlava del principio di proporzionalità – unicamente nella *Rule* 17.2 («*Sanctions should be reasonable and proportionate to the seriousness of the matter involved and the harm caused and reflect the extent of participation and the degree to which the conduct was deliberate*») – esclusivamente in chiave sanzionatoria, nel senso che l'entità delle sanzioni doveva essere commisurata, in particolare, alla rilevanza differenziale delle questioni dedotte in giudizio e al pregiudizio arrecato dalla condotta da reprimere (COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., p. 443 ss.).

[618] A tal proposito si rimanda a GLANNON, *Civil Procedure: examples e explanations,* Aspen publisching, 2023, p. 541 ss.

giudicato[619]. Ciò si spiega con il fatto che, in generale, un appello procede al grado successivo di giudice civile[620]. Quasi tutti gli appelli richiedono che il giudice, di regola colui che ha pronunciato il provvedimento in primo grado, conceda la sua autorizzazione (precedentemente nota come *leave* ora denominata *permission*). Se il giudice di grado inferiore rigetta la richiesta di *permission*, una nuova domanda di *permission* può essere presentata al giudice dell'appello. Al contrario, se l'autorizzazione è concessa, può essere revocata dal giudice dell'appello.[621] Pertanto, il sistema delle impugnazioni nell'esperienza anglosassone non conosce l'automatismo che caratterizza il nostro ordinamento; la sentenza di primo grado nasce, dunque, come tendenzialmente definitiva, fino a prova contraria, ossia laddove venga concessa l'autorizzazione a proporre impugnazione. Questo sistema di "*filtri*", fino *all'access of Justice Act* del 1999, non aveva cittadinanza nell'ordinamento inglese, anzi con la sola eccezione della camera dei *lord*, le impugnazioni potevano generalmente essere proposte senza alcun preventivo vaglio di ammissibilità. La riforma fu principalmente frutto delle proposte formulate da Lord Woolf e Sir Bowman nel corso degli anni '90, finalizzate ad assicurare l'economicità dell'amministrazione della giustizia inglese. In linea di principio, in Inghilterra, come si è poc'anzi accennato, la *permission to appeal* può essere richiesta al giudice *a quo*; in caso di esito negativo, è poi possibile esperire un ultimo tentativo dinanzi all'ufficio giudiziario competente per l'appello[622].

Come stabilito dalla *rule* 4.1 delle *Practice Directions*, le quali ultime integrano e dettagliano il contenuto della Parte 52 delle *Civil Procedure Rules*, il giudice che pronuncia la sentenza impugnabile può concedere il *permission to appeal* già nell'udienza in cui la decisione viene resa[623]. A tal fine, può altresì disporre un rinvio, volto a consentire alla parte di predisporre adeguatamente l'istanza di autorizzazione. Di regola qualora il giudice *a quo* neghi il permesso, ovvero la richiesta non sia stata formulata in udienza, la decisione sulla *permission* spetta al giudice

---

619 Cfr. CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Judicium.it*, 2012, p. 1539 ss. ove l'A. sottolinea come «in questa esperienza non ha mai trovato terreno fertile l'idea che la controversia giudiziaria sia di regola una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una "rivincita" in grado di appello e molto frequentemente anche una «bella» dinanzi ad una corte suprema»

620 A seconda dei casi: *district judge to circuit judge, or Master to High Court judge, or circuit judge to High Court judge, or High Court judge to Court of Appeal*

621 ANDREWS, *Andrews on civil processes. Court Proceedings*, I, Intersentia, 2017, p. 426

622 Si noti che un sistema analogo è presente in Galles

623 v. COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION), Guide 2025 - Courts and Tribunals Judiciary, disponibile in open access

competente per l'appello, seguendo un *iter* procedimentale che varia a seconda dell'organo adito: per la *County Court* e la *High Court* trova applicazione la regola 52.4 CPR, mentre per la *Court of Appeal* la disciplina è dettata dalla regola 52.5 CPR. Orbene, è possibile distinguere rispettivamente tra: i) filtro al *first appeal* e ii) filtro al *second appeal*.

A. *per quanto riguarda il filtro al first appeal*. Nell'*Access to Justice Act*, la sezione 52.6, rubricata per l'appunto «*Permission to Appeal Test – First Appeals*», stabilisce che l'accesso al grado superiore è consentito solo qualora il permesso all'appello venga accordato a determinate condizioni ("*permission to appeal may be given only where*"): *a)* la corte ritiene che l'appello abbia una reale prospettiva di successo ("*the court considers that the appeal would have a real prospect of success'*"); *b)* se vi siano altre convincenti ragioni per le quali l'appello debba essere deciso ("*there is some other compelling reason for the appeal to be heard*")[624]. Questi criteri forniscono un *filtro* per prevenire tentativi di utilizzo del sistema d'appello che siano una perdita di tempo, privi di sostanza, senza speranza, immeritevoli e costosi, come spiegato da Sir Andrew Morritt nella Corte d'Appello nel caso Colley[625]. Da un punto di vista processuale, gli appelli civili avverso decisioni di primo grado richiedono che il giudice (vuoi il giudice di primo grado, vuoi il giudice dell'istanza d'appello designata) conceda la *permission*. Quando l'appellante tuttavia dovesse richiede l'autorizzazione al giudice d'appello, nelle summenzionate ipotesi, la relativa istanza deve essere proposta nell'atto di appello. Tale richiesta deve essere presentata normalmente entro 21 giorni, termine che non può essere prorogato per accordo tra le parti.[626] A tal proposito la *rule* 52.3 (2) e (3) secondo la quale: il rifiuto dell'ammissione da parte del giudice di primo grado non osta alla ripresentazione da parte dell'appellante della propria istanza innanzi al giudice d'appello[627]. In quest'ultimo caso, l'istanza, inoltrata per

[624] I criteri ora menzionati sono stati oggetto di esame nel caso JD (Congo) v *Secretary of State for the Home Department* [2012] EWCA Civ 327, [2012] 1 WLR 3273., al quale si rimanda. Si noti che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente il possesso di uno soltanto dei due requisiti precedentemente menzionati; in altri termini, tra essi sussiste un rapporto di alternatività

[625] Cfr. Colley v Council for Licensed Conveyancers [2001], secondo cui «*there is […] no reason in justice why a person should be entitled to occupy the time of the court, and put opposing parties to expense and trouble, in conducting appeals which have no real prospect of success and where there is no other compelling reason why the appeal should be heard*»

[626] ANDREWS, *Andrews on civil processes. Court Proceedings*, I, cit., p. 427

[627] La *rule* 52.2 stabilisce che "(2) *Unless the appeal is within paragraph (1)(c), an application for permission to appeal may be made—(a) to the lower court at the hearing at which the decision to be appealed was made or any adjournment of that hearing; or (b) to the appeal court in an appeal notice*". La *rule* 52.3 prevede che *«[…] where the lower court refuses an application for permission to appeal»*.

iscritto, viene valutata *inaudita altera parte*; nel caso in cui venisse rigettata, all'appellante residua una "*ultima chance*" potendo richiedere che questa venga discussa oralmente[628] (s'aggiunga peraltro che quest'ultima rivalutazione sarà tendenzialmente compiuta avanti ad un magistrato diverso da quello che ha deciso per il rigetto). Tuttavia, per snellire il processo di concessione della *permission* all'interno della Corte d'Appello, esiste un'eccezione: se la *permission* viene richiesta alla Corte d'Appello e viene respinta nella fase cartacea, e la Corte d'Appello ritiene che la richiesta sia totalmente priva di merito, quest'ultima potrà emettere un'ordinanza secondo cui non può essere presentata alcuna ulteriore richiesta affinché la questione venga riesaminata in un'udienza orale[629]. Ove l'udienza per la discussione orale sull'istanza di accesso all'appello abbia luogo, sarà necessaria l'instaurazione del contraddittorio e ne verrà data comunicazione all'appellato. La sua partecipazione tuttavia non è obbligatoria e se avviene deve essere limitata a evidenziare vizi processuali che attengono alla presentazione dell'istanza di *permission* o al mancato soddisfacimento da parte dell'appellante dei requisiti richiesti per l'autorizzazione. Il fine di quest'ultima udienza è unicamente persuasivo: infatti l'udienza non è deputata a una trattazione orale della causa in appello, ma solo a persuadere la corte della necessità di siffatta trattazione. La decisione sulla *permission* di appellare non è impugnabile e il rigetto non necessita di una motivazione estesa e dettagliata[630]. Tale regola lascia sottendere una ampia discrezionalità del giudice[631] quanto

---

628 Cfr. CPR 52.3(2) e (3) nonché Practice Direction 52A 4.1.; in tal caso, la richiesta che l'istanza di autorizzazione sia esaminata in udienza orale deve essere proposta entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto reso su base cartolare.

629 ANDREWS, *Restrictions on Appeals in English Law*», *Nobody's Perfect*, *Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters*, Uzelac-van Rhee (eds.), Cambridge – Antwerp – Portland, 2014, p. 76; nonchè ID, *Andrews on civil processes. Court Proceedings*, I, cit., loc. ult. cit., secondo cui «*From 1 April 2013, the following constraint aff ects the process of seeking permission to appeal from the appeal court. Where a paper application for permission is refused by a judge of the Court of Appeal, or of the High Court, or a Designated Civil Judge, or a Specialist Circuit Judge, and it is considered that the application is 'totally without merit', that judge can order that the applicant may not request the decision to be reconsidered at a hearing'. Th is is an attractive filter upon hopeless further applications for permission. This change does not aff ect the earlier possibility of seeking permission from the relevant lower court*».

630 Pertanto, una parte che intenda ottenere la *permission to appeal* contro una decisione di primo grado «ha raggiunto il punto di non ritorno» dopo aver presentato domanda al giudice di primo appello previsto e aver esaurito le possibilità di presentare una richiesta cartolare e successivamente una domanda orale definitiva, qualora tali istanze siano state respinte. Non esiste alcuna possibilità di ricorrere «a un livello superiore» per ottenere un ulteriore riesame della domanda di *permission*.

631 Cfr. ORTOLANI, *L'appello nel diritto inglese*, in *Il nuovo appello civile* a cura di Cecchella, loc. cit., secondo cui «è interessante, tuttavia, notare come il diverso spazio di discrezionalità di cui gode l'autorità giudiziaria nell'ordinamento inglese possa costituire una sorta di contrappeso alla severità del meccanismo del filtro, specie in casi nei quali non sia agevole determinare la probabilità di accoglimento senza procedere a un'indagine approfondita della controversia. In particolare, in presenza di liti di particolare complessità, la *Court of Appeal* ha talvolta deciso

all'applicazione dei criteri selettivi di filtro d'accesso all'appello. L'attento giurista non può non aver notato come appunto quest'ultimo inciso possa aver conferma ancor più se ci si sofferma più attentamente ai concetti – indeterminati – di reale prospettiva di successo dell'appello e di altre convincenti ragioni, in presenza delle quali il (*first*) *appeal* dovrebbe essere deciso nel merito. Tale ultimo aspetto deve essere ben tenuto a mente infatti con riguardo alla «reale prospettiva di successo dell'appello» si confrontano così nel *case-law* prime discussioni favorevoli ad una più blanda applicazione del criterio selettivo, che dovrebbe pertanto colpire i soli appelli pretestuosi, ovvero proposti per mero capriccio della parte (*fanciful appeal*)[632]; e pronunce più recenti, inclini ad una applicazione più rigorosa del filtro, superabile soltanto ove l'appellane dimostri la maggiore probabilità di accoglimento dell'appello che di suo rigetto[633]. Per quanto riguarda «le altre convincenti ragioni» in presenza delle quali l'appello dovrebbe essere deciso: si tratta di un criterio che funziona da parametro di "chiusura" del sistema stante il quale, esso viene ricondotto di regola al vaglio sulla rilevanza per così dire pubblica, ovvero oltre il caso concreto, della questione sottesa all'impugnazione proposta»[634]. Ancora, il criterio ora in analisi può altresì essere utilizzato, come già si accennava in via generale, nei casi in cui l'accoglimento dell'impugnazione sia precluso dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali della *court of appeal*, ma si intenda consentire il successivo appello alla corte suprema. A tal proposito dovrebbe essere noto che i precedenti giurisprudenziali nell'ordinamento anglosassone sono fonte del diritto e possono avere spesso efficacia vincolante, a causa del cd. *stare decisis*. La *court of appeal*, in particolare non è libera di ignorare un orientamento consolidato espresso dalla corte stessa in casi precedenti, sebbene esso non sia condiviso dai giudici nel caso di specie. In questa ipotesi, tuttavia, rimane sempre la possibilità di una successiva impugnazione innanzi alle

---

di risolvere il problema della *permission* solo all'esito della discussione del caso, vanificando così di fatto la *ratio* di "restrizione all'ingresso" implicata nella *Rule* 52.6

632 Court of Appeal – Civil Division, 21 ottobre 1999, *Swain v. Hillman*, in *All ER*, 2001, vol. 1, p. 91, punto 7: «*The word 'real' […] direct[s] the court to the need to see whether there is a 'realistic' as opposed to a 'fanciful' prospect of success*».

633 High Court – Family Division, 13 gennaio 2012, caso N.L.W. v. A.R.C, in EWCH, 2012, p. 55, punto 8: «*the concept of a real prospect of success must mean, generally speaking, that it is incumbent on an appellant to demonstrate that is more likely than not that the appeal will be allowed at the substantive hearing*». Il maggior rigore qui abbracciato viene confermato da Id., 13 giugno 2013, caso H v. G, in EWHC, 2013, p. 2136, punto 32, ove si sottolinea che «*to allow permission to appeal in any case where the application is not capricious, whimsical or absurd is to set the threshold too low. It does not […] give effect to the rule that simply requires a real prospect of success to be shown*».

634 Di questo avviso Court of Appeal – Civil Division*, 19 dicembre 2011,* caso *Hutcheson v. Popdog Ltd, in EWCA Civ, 2011, p. 1580.*

supreme court, che potrà legittimamente modificare il precedente orientamento. La corte d'appello, pertanto, può far leva sulle «altre convincenti ragioni» per rigettare l'appello contro una cd. "sentenza suicida", che potrà in seguito essere riformata dalla corte suprema.

B. *Ancora a maglie più strette di quanto non potesse già esserlo il first, il cd. second appeal*[635], oggi risulta di sola competenza della court of appeal of England and Wales[636], quale che sia la decisione [637] appellata, ai sensi della CPR 52.13.: a) sollevi un'importante questione di principio o pratica (*would raise an important point of principle or practice);* b) o vi siano altre convincenti ragioni in presenza delle quali l'appello dovrebbe essere deciso (*there is some other compelling reason for the court of appeal to hear it*)[638]. Ora in questa sede si può notare una grande differenza rispetto al *first appeal* in quanto il second è possibile richiederlo e pertanto essere rilasciato dalla sola corte d'appello, quale giudice *ad quem*.

Vieppiù, in questo quadro discrezionale, indeterminato e stringente, sono previste le seguenti possibilità al giudice dell'impugnazione *i)* pur ove il *permission to appeal* sia stato concesso, la facoltà di revocare[639] anche d'ufficio tale permesso; *ii)* la possibilità di stralciare in tutto in parte l'appello[640] *iii)* di imporre condizioni[641] alla sua proposizione o continuazione[642]. Tutto quanto

---

635 Cfr. *Tanfern Ltd v Cameron-MacDonald* [2000] 1 WLR 131, [44]: in questa pronuncia la *Court of Appeal* rilevò la decisione del Parlamento di limitare l'accesso ai secondi appelli mediante l'imposizione di criteri rigorosi, che la Court of Appeal deve applicare nel valutare se concedere la permission per un secondo appello. Il Civil Procedure Rules prevedono che, nel caso di un secondo appello prospettato dinanzi alla Court of Appeal, sia richiesta la permission dalla Court of Appeal per qualsiasi appello a quella corte avverso una decisione della High Court pronunciata anch'essa in sede di appello.

636 Nel caso Barnstaple Boat Co v Jones [2007] EWCA Civ 727; [2008] 1 All ER 1, [1]–[6], la Court of Appeal osservò di avere il potere di revocare una permission per un secondo appello già concessa da un Lord Justice; tuttavia, sulla base dei fatti specifici del caso, la corte ritenne che la permission fosse stata correttamente concessa.

637 È da notare che ancora più limitati poi sono quelli presso la corte suprema, per arrivare alla quale bisogna fare lo stesso passaggio: ottenere un'autorizzazione dal giudice d'appello ovvero, se negata, dalla corte suprema stessa.

638 ANDREWS, *Andrews on civil processes. Court Proceedings*, I, cit., p. 430 il quale altresì precisa che «From 1 April 2013, the prospective appellant must identify in the grounds of appeal the important point of principle or practice, or the compelling reason, said to justify the grant of permission for a second appeal (before the Court of Appeal)».

639 La possibilità di revoca resta comunque uno strumento caratterizzato da eccezionalità ed è fine ad una correzione di vizi o ingiustizie derivanti da una istanza di *permission* che risulti, lite pendente, volutamente fuorviante.

640 La possibilità di stralcio è un cd. *inherent jursdiction power* (potere intrinsecamente riconosciuto alla corte: quest'ultimo deve essere esercitato ove l'appello – in pendenza di causa – risulti vessatorio o espressione di un abuso del processo e l'appellante rifiuti di ritirarlo. (Court of Appeal – Civil Division, 23 febbraio 2001, Turner v. Haworth Associates, in EWCA Civ, 2001, p. 370, point. 28.)

641 La possibilità di imporre condizioni attiene principalmente alle cd. *security for cost* (recte, cauzioni), collegate di regola alla concessione dell'inibitoria dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, di norma titolo immediatamente esecutivo (come noto). Nel caso in cui venisse condizionato il *permission* al versamento di una cauzione e quest'ultima non venisse onorata, la *permission to appeal* verrebbe negata o revocata, impedendo, la decisione nel merito dell'appello.

642 Cfr. CPR. 52.9-10

sin qui esaminato si riflette altresì sulla peculiare configurazione e sulla rilevanza del giudizio di primo grado nell'ordinamento anglosassone: in tale prospettiva, quest'ultimo si presenta come un processo marcatamente analitico [643], mentre nell'ordinamento italiano si riscontra una concezione tendenzialmente opposta, che vede un primo grado piuttosto prosciugato e caratterizzato da concentrazione. Tale impostazione si riverbera inevitabilmente anche sul giudizio d'appello, in quanto incide sulle modalità e sull'ampiezza con cui le parti esercitano il potere di impugnazione. Molto spesso la dottrina ha sottolineato che ci sono ordinamenti, come quello inglese, che puntano a rendere efficiente il primo grado[644] perché è l'unico modo di evitare l'appesantimento dell'appello [645]. Ora, a ben considerare, viene in rilievo un meccanismo complessivamente improntato a una significativa armonia interna del sistema. Il processo anglosassone, potendo contare – come già rilevato – su un giudizio di primo grado strutturalmente solido, subordina l'accesso al grado di impugnazione a un vaglio preliminare rappresentato dal *permission to appeal*. Tanto nel caso del *permission* to *first appeal* quanto in quello, ancor più restrittivo, del *permission to second appeal*, il rigetto dell'istanza si traduce, in termini sostanziali, nell'applicazione di una misura selettiva a contenuto sanzionatorio, laddove la "sanzione" consiste nell'impossibilità di iniziare l'impugnazione a fronte di un gravame che non soddisfi i parametri normativi di ammissibilità[646]. In particolare, per *il first appeal*, la *permission* può

[643] V. GLANNON, *Civil procedure: Examples and Explanations*, cit., passim

[644] Come osserva CAPONI per quanto riguarda il primo grado: «nelle *Civil Procedure Rules* inglesi l'obiettivo prioritario di trattare la causa secondo giustizia implica, tra l'altro, trattare la causa in modo proporzionato al suo valore, alla sua importanza, alla complessità delle questioni che essa solleva, alla situazione economica di ciascuna parte, nonché assegnare ad essa una quota adeguata delle risorse del giudice, tenendo conto della necessità di riservare risorse ad altre cause (CPR 1.1). Le CPR codificano già nel loro primo paragrafo il principio di proporzionalità nell'impiego delle risorse giudiziarie secondo un duplice profilo: da un lato, in relazione alle caratteristiche proprie di ciascuna causa; dall'altro, in rapporto al complesso delle altre cause pendenti. In quanto dimensione dell'obiettivo prioritario di trattare le cause secondo giustizia, il giudice è tenuto ad osservare il principio di proporzionalità tanto nell'interpretazione delle norme quanto nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali». Da questo principio discende che «la disciplina del processo ordinario di cognizione si articola frequentemente in una molteplicità di modelli di trattazione della causa, calibrati sulle caratteristiche della singola controversia dedotta in giudizio. Si tratta di una pluralità di modelli di trattazione all'interno di una sequenza procedimentale unitaria. La scelta fra un modello di trattazione e l'altro è affidata al giudice, in collaborazione con le parti, e rientra fra i suoi compiti di direzione formale del processo. È quello che accade nel processo civile inglese, attraverso la scelta tra small *claim track*, *fast track*, *multi track*» (CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile*, cit., p. 6 ss.). In sostanza, L'efficienza deriva altresì dalla congiunta presenza di un ampio spazio lasciato al principio di proporzionalità, dei significativi poteri di *case management* affidati al giudice e del principio di cooperazione; letti insieme, tali elementi consentono di orientare il processo verso un'effettiva economicità ed efficacia.

[645] Il modello anglosassone va anche letto in questa dimensione, è un modello molto forte perchè attribuisce necessariamente un peso forte al primo grado perché è tendenzialmente idoneo a generare sentenze tendenzialmente definitive, salvo non riuscire ad inserirsi in questi spazi di impugnazione molto limitati.

[646] ORTOLANI, *L'appello nel diritto inglese*, in *Il nuovo appello civile,* a cura di Cecchella, p. 282 ss.

essere accordata soltanto qualora la corte ritenga che l'appello presenti una reale prospettiva di successo (*the court considers that the appeal would have a real prospect of success*), ovvero ricorrano altre convincenti ragioni per le quali l'impugnazione debba essere esaminata (*there is some other compelling reason for the appeal to be heard*); mentre, per il *second appeal*, è richiesto che l'impugnazione sollevi un'importante questione di principio o di pratica (*would raise an important point of principle or practice*) ovvero che sussistano altre convincenti ragioni che giustifichino l'intervento della *Court of Appeal* (*there is some other compelling reason for the court of appeal to hear it*). L'ampiezza e l'indeterminatezza di tali criteri attribuiscono, in tal modo, significativi spazi al *case management* del giudice chiamato a pronunciarsi sulla *permission*, consentendogli di calibrare l'accesso al grado di impugnazione in funzione della qualità, della serietà e della rilevanza del gravame proposto. In questa prospettiva, il sistema inglese offre una concreta attuazione di quella declinazione del principio di proporzionalità che – come successivamente sistematizzato dalla *Rule* 17.2 dei ALI-UNIDROIT *Principles* – opera quale criterio di commisurazione della risposta processuale, sia essa espressa in termini di *sanction* ovvero di *permission*, rispetto all'impugnazione proposta[647].

Cambiando prospettiva e volgendo l'attenzione all'ordinamento tedesco, giova premettere che la *ZPO* (*Zivilprozessordnung*), nella versione novellata del 2001[648], prevedeva al §522 un articolato sistema di filtro[649] (*Zulässigkeitsprüfung*), così strutturato: il giudice deve esaminare d'ufficio se l'appello sia stato proposto avverso una sentenza appellabile e se esso sia stato introdotto e motivato nel rispetto dei termini e delle forme stabilite dalla legge. In difetto di tali requisiti, l'appello è da rigettarsi (*verwerfen*) in quanto inammissibile (*unzulässig*). La decisione sull'inammissibilità deve essere adottata nel rispetto del contraddittorio. Ove essa intervenga all'esito di trattazione orale, assume la forma della sentenza (*Urteil*), la quale, laddove sia autorizzata dal giudice d'appello alla *Revision* (ai sensi dei §§ 542, cpv. I, e 543 *ZPO*), può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema federale (*Bundesgerichtshof*: *BGH*). Qualora, invece, la

[647] Si tratta, in sostanza, di una diversa declinazione del principio di proporzionalità rispetto a quella adottata nel primo grado di giudizio; a tal proposito ci si permette di rinviare alla *nt. 634*.

[648] Il riferimento è al *Gesetz zur Reform des Zivilprozesses* (*Zivilprozessreformgesetz – ZPO-RG*) del 27 luglio 2001, il cui testo è disponibile in open access sul sito ufficiale del *Bundesgesetzblatt: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#/switch/tocPane?_ts=1768468226304*

[649] In realtà l'idea di questo sistema "filtro" non costituiva di per sé, già dalla sua introduzione, una vera e propria idea innovativa ma anzi: per un verso, era frutto di un lungo e intenso dibattito politico sull'accesso alla *Berufung* (giudizio d'appello) e sui metodi di sua definizione; dall'altro, di un organico ripensamento del sistema delle impugnazioni

trattazione orale non abbia luogo, la decisione assume la forma dell'ordinanza (*Beschluss*), risultando in tal caso, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, impugnabile mediante reclamo per ragioni di diritto (*Rechtsbeschwerde*)[650]. Già in tale assetto normativo si coglie, con chiarezza, la previsione di una più celere definizione nel merito dell'appello, ossia una definizione con ordinanza senza previa trattazione orale[651]. In questa prospettiva si colloca l'intervento del legislatore del 2001, che introdusse i § 522, cpv. II e III *ZPO*, i quali, nella loro formulazione originaria, stabilivano quanto segue: il giudice d'appello era tenuto a rigettare immediatamente l'impugnazione nel merito mediante ordinanza (*Zurückweisungsbeschluss*), ove fosse unanimemente[652] convinto che: i) l'appello non presentasse alcuna prospettiva di successo; ii) la causa fosse priva di fondamentale rilievo; iii) una decisione d'appello, previa trattazione orale, non fosse necessaria né ai fini dell'evoluzione del diritto, né a garanzia dell'uniformità della giurisprudenza[653]. Ne consegue che il meccanismo poteva, in sostanza, essere così ricostruito: il giudice di seconde cure, una volta effettuata la verifica pregiudiziale di ammissibilità dell'appello ai sensi del § 522, cpv. I *ZPO*, era tenuto ad accertare se la *Berufung* potesse essere rigettata nel merito senza previa trattazione orale — e dunque mediante ordinanza, in linea di principio non impugnabile — in presenza cumulativa dei tre requisiti sopra richiamati. A tal fine, il tribunale dell'impugnazione, ovvero il suo presidente, era tenuto a comunicare previamente alle parti l'intenzione di procedere al rigetto dell'appello, unitamente ai motivi posti a fondamento di tale determinazione, assegnando alle stesse un termine per

650 DALLA BONTÀ, *L'appello nel diritto tedesco, in Il nuovo appello civile*, diretto da Cecchella, cit. p. 304

651 In particolare, il § 522, cpv. II ZPO mirava ad ovviare all'in conveniente, per il giudice d'appello, di dover in ogni caso decidere la *Berufung* con trattazione orale, non ammettendo la normativa previgente possibilità di definirla celermente mediante ordinanza, ove l'impugnazione proposta, pur ammissibile, apparisse sin da principio debole, ovvero priva di successo.

652 Posta la necessaria concomitanza di tutti e tre i requisiti richiesti per escludere la trattazione orale dell'appello, si evince che, nell'intenzione del legislatore tedesco — quantomeno in astratto — potrebbe verificarsi che un appello, pur privo di qualsiasi prospettiva di successo, debba comunque essere deciso mediante trattazione orale. Ciò avverrebbe in ragione del rilievo fondamentale della causa o della necessità che la sua decisione in appello contribuisca all'evoluzione del diritto o all'uniforme applicazione della norma.

653 PATTI, *Codice di procedura civile tedesco – Zivilprozessordnung*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 335; nonché DALLA BONTÀ, *L'appello nel diritto tedesco*, in *Il nuovo appello civile*, diretto da Cecchella, cit., p. 308. Si tenga presente che i requisiti sopra richiamati rispondono a due logiche distinte: i) la prima, corrispondente al requisito di cui al n. 1) § 522, cpv. II, concernente l'assenza di qualsiasi prospettiva di successo, attiene al caso concreto e alla valutazione dell'impugnazione nel merito; ii) la seconda, riferibile ai requisiti nn. 2 e 3 del medesimo comma — relativi alla causa priva di fondamentale rilievo e alla circostanza che una decisione previa trattazione orale non sia necessaria né ai fini dell'evoluzione del diritto, né a garanzia dell'uniformità della giurisprudenza — mira invece a misurare il "peso" giuridico della causa, ossia la rilevanza della sua decisione in appello rispetto all'evoluzione e all'uniforme applicazione del diritto.

prendere posizione. L'ordinanza di rigetto doveva, inoltre, essere motivata, laddove le relative ragioni non risultassero già compiutamente esplicitate nella preventiva comunicazione della volontà di rigetto [654]. Non era prevista, in via generale, l'impugnabilità dell'ordinanza. Nondimeno, attraverso la *fictio* dell'equiparazione tra *Zurückweisungsbeschluss* e sentenza di rigetto nel merito dell'appello corredata dal diniego di ammissione alla *Revision*, essa poteva divenire oggetto di *Nichtzulassungsbeschwerde*, sebbene nei limiti propri di tale peculiare mezzo di impugnazione. In particolare, il *BGH*, ai sensi del § 544 *ZPO*, era chiamato a esaminare il *Zurückweisungsbeschluss* esclusivamente ai fini dell'accesso dell'impugnante alla *Revision*, e dunque limitatamente alla verifica del rilievo fondamentale della causa ovvero della necessità di una decisione in funzione dell'uniformità applicativa o dell'evoluzione del diritto. Solo qualora avesse riscontrato un errore del giudice d'appello nella valutazione di tali profili, il *BGH* avrebbe potuto ammettere l'impugnante alla *Revision*. Su tale assetto si innestava, tuttavia, un vivace dibattito dottrinale, circa l'effettiva operatività dei suddetti limiti di vaglio con riferimento all'ipotesi, del tutto peculiare, di reclamo ex § 544 *ZPO* avverso un *Zurückweisungsbeschluss*. Ebbene, se parte della dottrina fu netta nell'escludere qualsiasi possibile altro vaglio da parte del *BGH* sul *Zurückweisungsbeschluss*, altri furono pronti a diversificare[655]. Ci si potrebbe, a questo

654 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. p. 464

655 DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello,* cit., p. 143, la quale approfondisce l'aleatorietà insita al reclamo dell'ordinanza, «Innanzitutto, per un verso, si evidenziò come, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità sui motivi di accoglimento del *Nichtzulassungsbeschwerde*, il BGH avrebbe potuto dare accesso alla revisione, dietro reclamo contro il *Zurückweisungsbeschluss*, anche allorché riscontrasse i seguenti qualificati errori commessi dal giudice d'appello: a) errori di diritto tali da apparire reiterabili o imitabili, dal giudice che vi è incorso o da altri (anche mediante copiatura o generalizzazione del la motivazione, errata, del provvedimento impugnato); b) errori consistenti in violazioni di garanzie fondamentali relative al diritto al giusto processo (v. diritto al giudice naturale precostituito per legge; al contraddittorio; divieto di arbitrarietà). L'ammissione alla Revisione concessa dal BGH si giustificherebbe, in tali casi, per la probabilità pressoché nulla che il giudice d'appello che sia incorso nei suddetti errori ritenga di dover ammette la parte alla *Revision*. Per altro verso, taluna dottrina indagò sul se e in che modo il BGH potesse vagliare, in sede di *Nichtzulassungsbeschwerde* contro il *Zurückweisungsbeschluss*, anche la corretta applicazione, ai fini di un loro uniforme interpretazione, delle (altre) due condizioni negative di sua emissione: la "manifesta mancanza di qualsiasi prospettiva di successo" (§ 522, cpv. II n. 1 ZPO) e la "mancata necessità di dare trattazione ora le all'appello" (§ 522, cpv. II n. 4 ZPO). La risposta al quesito non poteva che prendere le mosse dalla giurisprudenza costante di legittimità, che ritiene ammissibili alla (uniforme) interpretazione questioni di diritto sorte nella controversia, solo se rilevanti ai fini della (correttezza della) decisione. Ebbene, la manifesta mancanza di qualsiasi prospettiva di successo dell'appello e l'assenza di necessità di darsi trattazione orale allo stesso sono rilevanti ai fini della decisione solo in specifici isolati casi. Con riguardo alla prima, si potrebbe pensare all'ipotesi in cui il giudice d'appello, nel valutare la mancanza di qualsiasi prospettiva di successo dell'appello, si sia mosso da parametri così apertamente errati, da dare l'impressione non solo di un rifiuto ingiustificato e irragionevole dell'accesso alla seconda istanza, ma anche di un suo svolgimento processuale segnato dall'arbitrarietà. Con riguardo, invece, alla condizione della mancata necessità di una trattazione orale dell'appello, questa potrebbe accedere al vaglio del BGH, in sede di *Nichtzulassungsbeschwerde*, soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnante riesca a dimostrare che il rifiuto della trattazione orale gli abbia impedito l'ingresso in seconda istanza di argomentazioni che avrebbero potuto evitare l'emissione di una decisione errata. Dimostrazione questa possibile soltanto allorché

punto, interrogare se la disciplina sin qui delineata si ponesse in contrasto con il principio del contraddittorio (*Anspruch auf rechtliches Gehör*), sancito all'art. 103, co. 1 *GG* (*Grundgesetz*).[656] Tale principio risulterebbe più che soddisfatto dal momento che la corte d'appello ha l'obbligo di comunicare preventivamente alle parti l'intenzione di rigetto nel merito dell'impugnazione, e dei relativi motivi, con conseguente possibilità per l'appellante di prendere posizione sul punto dentro un determinato termine[657]. In questa prospettiva, può utilmente richiamarsi quell'autorevole ricostruzione secondo cui «si è ormai consolidato l'assunto secondo cui il diritto costituzionale ad essere ascoltati in giudizio si concreta nel diritto delle parti a partecipare al processo, ossia ad incidere sul suo svolgimento e sul suo esito attraverso la possibilità di prendere posizione, in fatto e in diritto, sulla controversia. Altro approdo fermo della giurisprudenza della *Bundesverfassungsgericht* è che tale "dialogo" tra i protagonisti del processo – le parti da un lato e il giudice dall'altro – possa realizzarsi secondo modalità differenti. […] È compito del legislatore, pertanto, stabilire non già se, bensì come il principio del contraddittorio debba essere garantito, definendone le forme di attuazione nel necessario bilanciamento con gli interessi contrapposti in gioco».[658] Tuttavia questa forma di attuazione del contraddittorio, mediante previa comunicazione dell'intenzione di rigetto nel merito dell'impugnazione, con relativi motivi, e la conseguente possibilità per l'appellante di prendere posizione sul punto, si rivelava nella prassi, un'applicazione del tutto fittizia[659] ed anche le motivazioni date al *Zuruckweisungsbeschluss* si mostravano stereotipate.[660] Nella giurisprudenza dei *Länder*, inoltre, si riscontrava una dicotomia applicativa a seconda del luogo in cui si intendeva instaurare il giudizio di secondo grado. L'applicazione giurisprudenziale del § 522, cpv. II *ZPO* costituiva la

il giudice d'appello abbia motivato il *Zurückweisungsbeschluss* con argomenti assolutamente diversi da quelli indicati nella previa comunicazione all'appellante della sua in tenzione di rigettare nel merito l'impugnazione e da quelli spesi dal l'appellante nella sua presa di posizione su quest'ultima. Nel quadro delle riflessioni dottrinali descritte, si intende pertanto come, pur a fronte della modifica del regime di impugnabilità del *Zurückweisungsbeschluss*, rimanesse di fatto scoperta la possibilità di ottenere dal BGH un chiaro indirizzo sull'applicazione del pur rivisitato § 522, cpv. II ZPO. Aperto, però, nel 2011, era quanto meno l'accesso al BGH».

656 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 103: «*(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. (2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. (3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden*».

657 ZUCK, *Die Zurückweisung der Berufung durch Beschluss. Was geht beim BVerfG?* (Teil 1), in NJW, 2010, p. 1860

658 Cfr. *Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung vom* 21.10.2011, secondo cui «*auf der einen Seite hat die Vorschrift zu der beabsichtigten Verfahrensbeschleunigung geführt und dadurch dem Missbrauch der Berufung als Mittel der Prozessverschleppung entgegengewirkt*».

659 DALLA BONTÀ, *L'appello nel diritto tedesco, in Il nuovo appello civile*, diretto da Cecchella, cit. p. 304

660 ZUCK R., *Die Berufungszurückweisung durch Beschluss und rechtli ches Gehör*, in NJW, 2006, p. 1703 ss.

più immediata concretizzazione, sul piano ontologico e nella prassi forense, del parametro dell'«assenza di qualsiasi prospettiva di successo» dell'appello quale presupposto dell'ordinanza di rigetto; le analisi statistiche di tale parametro dimostravano, tuttavia, una marcata disomogeneità applicativa, tanto tra i diversi distretti delle corti d'appello, quanto tra le singole sezioni di una medesima corte, lasciando emergere con evidenza l'ampiezza — e al contempo la criticità — della discrezionalità giudiziale[661]. Non mancavano poi corti che si prestassero ad un uso distorto dell'istituto, desiderose di liberarsi più velocemente ed agevolmente del contenzioso pendente, non trattando la causa[662]. La dottrina ascriveva siffatte differenze - *recte* da un lato corti che si prestassero all'abuso dell'istituto e dall'altro corti più premurose[663] nel suo utilizzo - alla valutazione soggettiva del requisito della «assenza di qualsiasi prospettiva di successo». Premesso quanto sopra, nel 2011, a fronte di tale situazione, entrò in vigore la riforma del § 522 *ZPO*, introdotta con il *Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung* e pubblicata nel *Bundesgesetzblatt I* del 21 ottobre 2011, n. 2082, con efficacia dal 27 ottobre 2011[664]. Dal progetto di legge appunto si fa menzione che da un lato, la disposizione di cui al § 522 *ZPO* ha portato all'accelerazione prevista circa la formazione del giudicato e quindi ha contrastato l'uso improprio del ricorso come mezzo per ritardare il procedimento; d'altra parte, le statistiche dei tribunali civili mostrano chiaramente che le corti d'appello applicano la disposizione in modo molto diverso nonostante la sua natura obbligatoria. Ciò comportava il rischio di frammentazione del sistema di giustizia civile, che può compromettere la fiducia delle parti in causa[665]. Con la riforma del 2011, introdotta mediante il *Gesetz zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung*, il legislatore è intervenuto in maniera incisiva sulla disciplina in esame. In

---

661 *Statistisches Bundesamt*, *Fachserie 10, Reihe 2.1, Zivilgerichte, Rechtspflege*, 2004, p. 88 ss.

662 Sul punto, cfr., tra gli altri, per dettaglio e profondità di ricognizione: NASSALL, *Verfassungsgerichtliche Lawinensprengung? – Das BVerfG und die Berufungs-Beschlusszurückweisung*, in NJW 2008, p. 3390 ss.

663 Si evidenzia dunque la possibilità di un cd. *forum shopping* da parte degli appellanti verso i distretti più rigorosi nell'adozione del *Zurückweisungsbeschluss*. Tale *forum shopping* si realizzava, ove possibile, mediante proroghe di competenza a favore di fori di primo grado appartenenti a distretti di corti d'appello più inclini ad ammettere la trattazione orale dell'impugnazione, la conseguente decisione con sentenza e, quindi, l'accesso alla *Revision*.

664 Gesetz zur Änderung des § 522 *der Zivilprozessordnung*, *Bundesgesetzblatt* I, 21 ottobre 2011, n. 2082, disponibile open access: *https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/ZPO522/bgbl111208 2.pdf*

665 Cfr. Gesetz zur Änderung des § 522 *der Zivilprozessordnung vom 21.10.2011*: «*Auf der einen Seite hat die Vorschrift zu der beabsichtigten Verfahrensbeschleunigung geführt und dadurch dem Missbrauch der Berufung als Mittel der Prozessverschleppung entgegengewirkt. Auf der anderen Seite zeigt die Zivilgerichts-Statistik deutlich, dass die Berufungsgerichte die Vorschrift trotz ihres zwingenden Charakters sehr unterschiedlich anwenden. Dieses birgt die Gefahr einer Zersplitterung der Zivilrechtspflege, wodurch das Vertrauen der Rechtsuchenden beeinträchtigt werden kann.*».

primo luogo, è stata espressamente prevista la possibilità, per l'appellante, di impugnare l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità mediante «lo stesso mezzo di impugnazione che sarebbe ammissibile in caso di decisione con sentenza» (*Gegen den Beschluss nach Absatz 2 Satz 1 steht dem Berufungsführer das Rechtsmittel zu, das bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre*). La medesima novella del 2011 ha, altresì, ulteriormente irrigidito i già stringenti presupposti per il rigetto dell'appello ai sensi del § 522, cpv. II *ZPO*: da un lato, è stato precisato, al n. 1), che l'impugnazione deve risultare *manifestamente* priva di qualsiasi prospettiva di successo (die *Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat*); dall'altro, è stato introdotto un nuovo n. 4), che richiede che non sia necessaria alcuna trattazione orale (*eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist*). In altri termini, il giudice d'appello avrebbe potuto optare per l'ordinanza (anziché per la sentenza) di rigetto nel merito dell'impugnazione solo se, oltre la presenza dei tre requisiti già previsti (§ 522, cpv. II nn. 1-3 *ZPO*), constatasse che nel caso concreto non dovesse aversi trattazione orale[666]. Intimamente connesso alla nuova impugnabilità dell'ordinanza è, poi, l'irrigidimento dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di seconde cure in relazione al *Zurückweisungsbeschluss*: la novella impone, infatti, di far «riferimento agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza appellata, esponendo eventuali modifiche od integrazioni apportate», rafforzando così la trasparenza e il controllo sulla decisione. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa alla riforma del 2011 del § 522, l'introduzione della possibilità di impugnare il *Zurückweisungsbeschluss* mirava, nelle intenzioni del legislatore, a contenere le applicazioni eccessivamente divergenti della disposizione. Parallelamente, l'inasprimento del requisito relativo alla mancanza di prospettive di successo — reso evidente dall'inserimento dell'aggettivo *offensichtlich* — rispondeva all'esigenza di restringere l'ambito operativo del rigetto ai sensi del § 522, cpv. II *ZPO*. La medesima relazione chiarisce, inoltre, il significato di tale irrigidimento: un appello deve ritenersi manifestamente privo di possibilità di successo non soltanto quando il suo esito negativo sia, per così dire, immediatamente percepibile ("scritto in fronte"), ma anche

[666] DALLA BONTÀ, *L'appello nel diritto tedesco*, in *Il nuovo appello civile*, a cura di Cecchella, cit. p. 310; nonché ID, *Contributo allo studio del filtro in appello*, p. 149 secondo la quale «la constatazione da parte del giudice di seconde cure, oltre alla sussistenza delle altre tre condizioni già previste (v. § 522, cpv. II nn. 1-3), del fatto che all'appello proposto non debba darsi trattazione orale (v. § 522, cpv. II n. 4)» […] «Trattazione orale, secondo la Relazione illustrativa, infatti, avrebbe dovuto senz'altro aversi, al di là della sussistenza o meno delle altre condizioni di adozione del *Zurückweisungsbeschluss* (§ 522, cpv. II nn. 1-3 ZPO), in ipotesi di cause aventi "significato esistenziale", quali quelle, ad es., di responsabilità medica»

quando, all'esito di un esame accurato — ancorché non eccessivamente approfondito — delle questioni di fatto e di diritto sollevate dall'appellante, esso risulti infondato. Come già anticipato, il rimedio prescelto dal legislatore del 2011 per rendere impugnabile il *Zurückweisungsbeschluss* è quello medesimo previsto per le sentenze di rigetto nel merito dell'appello che negano l'ammissione alla *Revision*[667], ossia la c.d. *Nichtzulassungsbeschwerde* ai sensi del § 544 ZPO [668]. Tale rimedio può concludersi con il rigetto del reclamo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, confermata dal giudice di secondo grado — sentenza che, ove di condanna a prestazioni patrimoniali, risulta peraltro già provvisoriamente esecutiva. In caso di accoglimento della *Nichtzulassungsbeschwerde*, invece, il procedimento prosegue direttamente dinanzi al *BGH*, con decorrenza del termine nei confronti dell'impugnante per la deduzione dei motivi di *Revision*. Ora, il § 522, cpv. II *ZPO* si fonda, in ultima analisi, sull'idea di limitare l'accesso pieno all'istanza d'appello nei casi in cui gli interessi di tutela giuridica sottesi non giustifichino un completo dispiegarsi del sindacato del giudice di seconde cure. In questa prospettiva, analogamente a quanto accade per ogni atto processuale, anche nella proposizione dell'appello si danno ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza dell'impugnazione risulti evidente ovvero accertabile all'esito di un esame accorto, ancorché non eccessivamente approfondito, delle questioni di fatto e di diritto sollevate; in tali casi, il rigetto senza udienza orale si configura quale risposta, in linea generale, adeguata ed efficiente. Tuttavia, un simile meccanismo deve essere strutturato e applicato in modo conforme alle funzioni giurisdizionali e ai principi dello stato di diritto:[669] in altri termini, il rigetto senza trattazione orale può essere

---

667 Il *Zurückweisungsbeschluss* deve intendersi in altre parole come provvedimento avente lo stesso oggetto e stessa natura della sentenza di rigetto nel merito dell'appello. Come tale sentenza, esso decide *i)* sulla fondatezza dell'impugnazione e *ii)* sulle due condizioni di ammissione alla revisione (il rilievo fondamentale della causa; la necessità di una decisione per la garanzia di uniformità della giurisprudenza ed evoluzione del diritto) ed infine *iii)* conclude definitivamente un grado di giudizio.

668 La *ratio* dell'introduzione di tale possibilità di impugnazione risiede, da un lato, nel preservare la funzione di controllo del *Bundesgerichtshof*, al fine di garantire l'uniformità del diritto; dall'altro, nell'assicurare un'interpretazione coerente dei presupposti di ammissione, realizzando così un accesso paritario all'istanza di revisione (SCHEUCH – LINDNER, *Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof*, parere/memoria indirizzata al *Deutscher Bundestag*, *Rechtsausschuss*, Karlsruhe, 5 maggio 2011.)

669 PFEIFFER, *Stellungnahme zu den Entwürfen der Bundesregierung, der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des § 522 ZPO, Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, 9.5.2010,* Universität Heidelberg, 2010, secondo il quale:
«*Wie bei allen Prozesshandlungen gibt es auch bei der Einlegung von Berufungen Fälle, in denen dem Rechtsmittel seine mangelnde Zulässigkeit oder Begründetheit „auf die Stirn" geschrieben ist. Die Zurückweisung ohne mündliche Verhandlung ist eine grundsätzlich angemessene und zugleich effektive Antwort auf derartige Fälle. Sie muss allerdings in funktions- und rechtsstaatsgemäßer Weise ausgestaltet und angewandt werden*».

inteso come misura selettiva proporzionata, idonea a sanzionare l'iniziativa processuale infondata e, al contempo, a preservare le risorse giudiziarie, garantendo l'efficienza del processo, ma solo a condizione che siano assicurate adeguate garanzie di controllo e di correttezza procedimentale. È proprio in tale ottica che si colloca l'intervento riformatore del 2011, volto a ridurre — se non ad eliminare — il rischio di errori giudiziari insito nel modello originario del § 522, commi II e III *ZPO*, il quale, pur fondato sul requisito dell'unanimità, non prevedeva meccanismi sufficientemente incisivi di controllo, né attraverso l'udienza orale né mediante un effettivo scrutinio dell'atto appello[670]. La riforma del 2011 ha, dunque, perseguito un equilibrio tra esigenze di efficienza e garanzie processuali, mantenendo i benefici del § 522, cpv. II *ZPO* e, al contempo, attenuandone le criticità: da un lato, ampliando in modo appropriato l'ambito dei procedimenti nei quali è richiesta la trattazione orale e limitando l'operatività del filtro mediante l'introduzione del n. 4) del § 522[671], in funzione degli interessi di tutela delle parti; dall'altro, rafforzando sensibilmente le garanzie processuali, attraverso l'inasprimento dell'onere motivazionale del *Zurückweisungsbeschluss* — con la necessità di un espresso riferimento agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza appellata e delle eventuali modifiche o integrazioni —, l'irrigidimento del requisito della mancanza di probabilità di successo, che deve ora presentarsi come manifesta (*offensichtlich*), nonché l'introduzione di un controllo giurisdizionale mediante la *Nichtzulassungsbeschwerde* ex § 544 *ZPO*. Tali interventi hanno complessivamente rafforzato le garanzie di correttezza processuale, al punto che il quadro normativo non ha conosciuto, dal 2011 ad oggi, modifiche di rilievo. In sintesi, il modello delineato dal § 522 *ZPO* del 2001 rifletteva un delicato bilanciamento tra il principio di proporzionalità e quello del contraddittorio: da un lato, il legislatore tedesco intendeva garantire che l'appello non potesse trasformarsi in uno strumento per dilatare indebitamente i tempi processuali, dall'altro,

---

[670] PFEIFFER, *Stellungnahme zu den Entwürfen der Bundesregierung, der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des § 522 ZPO, Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages,* cit., p.2.

[671] Si disse così che, sebbene la Relazione illustrativa indicasse come ipotesi di necessaria trattazione orale soltanto gli appelli in controversie da responsabilità medica, tale indicazione non doveva ritenersi tassativa; analogamente, non tutti gli appelli su liti da responsabilità medica dovevano essere necessariamente trattati oralmente. La trattazione orale si giustifica solo quando appare che essa costituisca l'unico mezzo idoneo a realizzare efficacemente il contraddittorio, menomato se relegato a una discussione scritta. Ne consegue che la trattazione orale dell'appello dovrebbe aversi, ad esempio, anche nei casi in cui il giudice dell'impugnazione intenda basare la propria decisione su una qualificazione giuridica diversa da quella del giudice di prime cure, ma irrilevante in termini di risultato finale, riqualificazione che non potrebbe essere 'discusso' appropriatamente per via scritta (HEßLER, *§ 522, Rn 40*, in *Zöller Kommentar*; LINDNER, *Stärkung der Rechtsmittelkontrolle*, p. 945).

riconosceva formalmente alle parti la possibilità di partecipare al processo mediante la *comunicazione preventiva* dell'intenzione di rigetto e dei motivi sottostanti. Tuttavia, come osservato, nella prassi tale forma di contraddittorio si traduceva spesso in una *fictio*, con motivazioni standardizzate e limitata possibilità effettiva di intervento da parte dell'appellante. La riforma del 2011 ha cercato di trasformare questa *fictio* in un effettivo bilanciamento, rafforzando le garanzie del contraddittorio senza compromettere l'efficienza processuale. In tale prospettiva, il principio di proporzionalità assume una funzione chiaramente sanzionatoria: il rigetto immediato dell'appello, mediante *Zurückweisungsbeschluss*, non costituisce un mero atto formale, ma una misura mirata a sanzionare l'impugnazione infondata o manifestamente priva di prospettive di successo, preservando al contempo le risorse giudiziarie. In altre parole, il § 522, nella sua formulazione aggiornata, realizza un equilibrio dinamico tra due esigenze talvolta contrapposte: da un lato, assicurare alle parti un processo realmente informato dal contraddittorio; dall'altro, contemperare tale tutela con l'esigenza di prevenire procedimenti dilatori e appelli manifestamente privi di fondamento. Il rigetto immediato, dunque, non è solo uno strumento di efficienza, ma una vera e propria applicazione pratica del principio di proporzionalità, che consente al giudice di modulare la sua risposta in funzione dell'interesse sostanziale alla giustizia, garantendo un'effettiva disciplina del processo senza sacrificare le garanzie costituzionali. In questo contesto si intravede un'impostazione affine a quella anglosassone, in cui il principio di proporzionalità[672] assume declinazioni differenziate a seconda del grado di giudizio. In particolare, anche nell'appello tedesco, come già evidenziato nell'esperienza anglosassone, il principio di proporzionalità assume una dimensione chiaramente "sanzionatoria": esso mira a selezionare gli appelli meritevoli di un esame pieno e a scoraggiare quelli manifestamente privi di probabilità di successo (*die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat*), senza mai venire meno al rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali che presidiano l'intero processo.

[672] CAPONI*, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit. p. 398 sottolinea che: «Nell'esperienza giuridica che lo ha maggiormente elaborato, quella tedesca, il principio di proporzionalità richiede che l'adozione di un provvedimento per il perseguimento di un certo scopo sia appropriata (*geeignet*, cioè in grado di realizzare lo scopo o quanto meno di agevolarne in modo sensibile la realizzazione), necessaria (*erforderlich*, cioè che non vi sia alcun altro mezzo migliore per raggiungere lo scopo) e adeguata (*angemessen*, ovvero proporzionata in senso stretto, cioè che gli effetti collaterali negativi arrecati dal provvedimento non siano sproporzionati rispetto ai vantaggi da esso arrecati, ciò che richiede una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi)».

5.2. Segue. A) I presupposti. Dalla ragionevole probabilità di accoglimento alla manifesta infondatezza.

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, aveva imposto al legislatore delegato, all'art. 1, comma 8, lett. e), di «prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata […]». Muovendo da tale prescrizione, il legislatore delegato è intervenuto sul tessuto normativo dell'art. 348-bis c.p.c., riformulandolo nei termini seguenti: «Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis». Tale assetto è rimasto successivamente immutato, senza interventi correttivi, anche all'esito dell'adozione del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Poiché il giudizio di proporzionalità rimesso al giudice non si atteggia quale esercizio *ad libitum* della discrezionalità, ma risulta strutturalmente ancorato a criteri normativi, il parametro su cui esso si fonda assume rilievo centrale; ne consegue che, al fine di cogliere il senso e la portata sistematica dell'interpolazione relativa ai presupposti applicativi del filtro, appare preliminarmente necessario interrogarsi sulle ragioni che hanno condotto a tale scelta emendativa. Con l'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni in l. 7, agosto, 2012, n.134, anche in Italia il legislatore ha inteso mettere a punto un nuovo strumento – modulato appositamente per l'appello e disciplinato dagli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. – ove, leggendo i lavori preparatori che hanno preceduto la promulgazione dell'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 convertito in l 7 agosto 2012, viene sottolineata la mancanza, nell'ordinamento previgente, di sanzioni per gli appelli gravemente infondati, ovvero di meccanismi di selezione per l'accesso all'appello[673]. Quindi sottesa vi era sostanzialmente l'idea di una *sanction*, la quale, in *nuce,* si rifaceva all'idea di cui alla *rule* 17.2 delle ALI-UNIDROIT secondo la quale «l'entità delle sanzioni da determinarsi andava commisurata, particolarmente, alla rilevanza differenziale delle questioni in causa e al pregiudizio provocato dalla condotta da perseguire». Viene così ad introdursi un meccanismo di filtro basato su di una regola decisionale

[673] Si veda per tutti il parere direttivo della associazione nazionale tra studiosi del processo civile, agevolmente disponibile in Internet

improntata al criterio della cd. «ragionevole probabilità di accoglimento»[674], fine a una valutazione proporzionale che il giudice d'appello era chiamato a compiere in *limine litis,* sulla base degli atti di causa tra cui la sentenza impugnata, l'atto d'appello e la comparsa di risposta, al fine di comprendere quali cause fossero meritevoli di essere trattate pienamente e quali invece avessero costituito semplice ostacolo in quanto *ab origine* fallaci[675]. Queste ultime, in quanto espressive di una sproporzione tra la trattazione ordinaria e il contenuto dell'appello proposto, risultavano pertanto destinate a essere "sanzionate" mediante ordinanza dichiarativa di inammissibilità, con conseguente definizione anticipata del giudizio di gravame, in funzione di salvaguardia della buona amministrazione della giustizia[676]. Anzitutto l'art. 348 bis c.p.c. come introdotto dalla riforma del 2012 sanciva che «fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta»[677]. Il meccanismo in analisi si è basato sull'introduzione di una nuova causa di inammissibilità la quale, a differenza delle ipotesi di inammissibilità che attengono

[674] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit., osserva, in una prospettiva più ampia, che non è la prima volta che il legislatore ricorre a formule così aleatorie: «né miglior partito si trae da formule stereotipe, come quella americaneggiante dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" (*beyond any reasonable doubt*) — utilizzata nella ricostruzione del nesso eziologico in sede penale — o, ancor meno, da quella civilistica del "più probabile che non": si tratta di espressioni vaghe e prive di reale contenuto, che valgono soltanto a conferire un'etichetta postuma ai ragionamenti inferenziali propri del giudizio di fatto, inevitabilmente affidati al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve razionalmente giustificare le conclusioni cui perviene alla stregua dell'intero materiale istruttorio acquisito».

[675] MOCCI, *Il "filtro" in appello, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, cit., p. 2013 ss.; nonché DI MARZIO, *L'appello civile nel rito ordinario, sommario e del lavoro*, cit., p. 365 ss.

[676] DI MARZIO, *L'appello civile nel rito ordinario, sommario e del lavoro*, cit. p. 363 ss.

[677] L'art. 348 bis c.p.c. poi proseguiva poi sancendo due ipotesi in cui il passaggio attraverso il meccanismo di filtro fosse escluso, in particolare i casi in cui: «*a)* l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma" nonché *b)* l'appello è proposto a norma dell'art. 702 quater», in sostanza, nella prima ipotesi la ratio si rinviene nel fatto che le cause ex art. 70 riguardano peculiari ambiti ove – vista la delicatezza degli interessi in causa - è previsto l'obbligo di intervento del pubblico ministero, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio; nella seconda ipotesi invece, trattandosi di cause già introdotte in primo grado attraverso l'ormai vetusto rito sommario, la *ratio* si rinveniva in un controbilanciamento nell'impostazione del rito e dunque una necessaria verifica piena del gravame.

principalmente ad elementi rituali[678], investe l'infondatezza nel merito[679]. Tale valutazione nel merito era fondata sulla base di un giudizio prognostico, il quale doveva portare alla prosecuzione ovvero alla dichiarazione di inammissibilità con ordinanza all'udienza ex. art. 350 c.p.c. L'art. 348 ter c.p.c., disciplinando lo svolgimento processuale, muoveva dalla premessa che «all'udienza di cui all'art 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art 348 bis, primo comma». In sostanza le disposizioni introdotte dal legislatore hanno provveduto all'introduzione di un meccanismo processuale, traducibile in una nuova fase giudiziale (cd. *pre*-camera di consiglio[680]) che si poneva in chiave preliminare e di ordine valutativo[681] del connesso gravame, con il risultato di costituire una sanzione che consistesse nell'immediata definizione del giudizio. [682] L'oggetto della valutazione prognostica in discorso era rappresentato, in via principale, dalla sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, esaminata alla luce delle censure ad essa mosse con l'atto di appello. Ne discendeva che, ove non fosse stato ravvisato un adeguato rapporto di proporzione tra i contenuti dell'impugnazione e la sua meritevolezza, apprezzata secondo il parametro della «ragionevole probabilità di accoglimento», si sarebbe determinata una sproporzione tale da rendere superflua la trattazione di un appello manifestamente immeritevole, con conseguente sanzione consistente nella declaratoria di inammissibilità

[678] I casi di inammissibilità dell'appello debbono ricavarsi dai principi generali sulle impugnazioni e segnatamente: *i*) quando l'appello sia proposto contro un provvedimento inappellabile (in carenza assoluta del potere impugnatorio), ovvero avverso una sentenza impugnabile solo con altro mezzo, o ancora per mancanza di legittimazione ad appellare; *ii*) quando l'appello sia proposto fuori termine (per avvenuta decadenza dall'impugnazione); *iii*) quando l'appello principale sia proposto da soggetto che aveva prestato acquiescenza alla sentenza; *iv*) in caso di appello differito avverso sentenza non definitiva nei cui confronti non sia stata formulata tempestiva riserva di impugnazione; *v*) nei casi previsti dagli artt. 331 e 334 c.p.c.: si tratta di inammissibilità che il giudice d'appello deve dichiarare a seguito dell'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti. *vi*) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, intervenuta nel corso di un giudizio risarcitorio da essa stessa introdotto, integra un'ipotesi di inammissbilità. Tale condotta, infatti, è interpretata come una rinuncia tacita alla pretesa creditoria, con la conseguenza che non può configurarsi alcuna successione nella posizione sostanziale oggetto del processo. Da ciò deriva, inoltre, che i soci, della società estinta non sono legittimati ad impugnare l'eventuale sentenza di primo grado (*ex multis*, Cass, 16 novembre 2016, n. 23269; Cass, ord., 29 luglio 2015, n. 1578; Cass, 24 dicembre 2015, n. 25974; nonché Corte d'appello di Napoli, 11 aprile 2019). *vii*) L'inammissbilità deve essere altresì pronunciata, come noto, qualora non siano rispettati i requisiti , stabiliti *expressis verbis*, a pena di inammissibilità, di cui all'art. 342 c.p.c.

[679] *Ex mutlis*, CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., p. 525 ss.

[680] DI MARZIO, *L'appello civile nel rito ordinario, sommario e del lavoro*, cit. p. 369

[681] Valutazione che si fondava sui requisiti di cui all'art. 348 bis come introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. In l. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 54, c.1, lett a)).

[682] POLI, *La evoluzione dei giudizi d'appello e di cassazione alla luce delle più recenti riforme*, in Riv. Trim. di dir. e proc. Civ, 1, 2017, p. 128 ss. Da qui l'idea della «previsione della ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, da pronunciarsi nella fase iniziale del giudizio di secondo grado»

mediante ordinanza succintamente motivata. Analizzando più nel dettaglio, il parametro che il giudice era tenuto ad utilizzare ai fini della valutazione prognostica risultava complesso nella sua semplicità, in altre parole: l'indagine sul come qualificare la «ragionevole previsione di accoglimento» si fondava su un dato indeterminato[683]. Ricostruendo *a contrario*, il concetto di ragionevole probabilità escludeva a priori «tutte le ipotesi in cui il gravame fosse *ictu oculi*

[683] Chi scrive ritiene di fondamentale importanza riportare le tesi interpretative che si erano formate al fine di dimostrare il caos che attorniava l'indefinito canone della "ragionevole probabilità di accoglimento". In questo senso si contrapponevano, con l'introduzione del parametro, cinque differenti tesi le quali cercavano di dare contenuto all'indeterminatezza della «ragionevole probabilità di accoglimento». *i*) Una prima Tesi è quella della cd. *probabilità giurisprudenziale*: essa utilizza il contesto giurisprudenziale rapportato al momento in cui si presenta la domanda. In sostanza, questa tesi tende a qualificare una pretesa come ragionevolmente probabile di accoglimento, laddove emergano altre pronunce giurisprudenziali di segno positivo; un procedente conforme a ciò che si chiede, in altre parole. Se così fosse stato, all'atto introduttivo si sarebbe dovuto insinuare un elemento di forma contenuto in più ossia "evidenziare un precedente conforme, preferibilmente a livello di giurisprudenza nomofilattica, di un precedente in linea con le pretese vantate, purché riferibile a un caso analogo", questa tesi avrebbe portato ad un atto introduttivo del gravame un po' a mezzavia tra *common law* e *civil law*. I sostenitori di tale tesi la giustificavano in modo piuttosto convincente riprendendo quanto sancito dal legislatore, *per tabulas,* all'art 348-ter c.p.c. ove è data possibilità di motivare l'ordinanza di inammissibilità utilizzando precedenti conformi. *ii)* Un'altra tesi è quella cd. *dei due terzi*; tale teoria prende nome dai componenti del collegio giudicante, in altre parole: la ragionevole probabilità sussisterebbe quando i 2/3 del collegio giudicante ritengano fondata la questione, almeno in via logica, guardando la documentazione ed ascoltando le parti alla prima udienza. Tesi quest'ultima interessante ma che a ben pensare non aveva fondamento logico-giuridico: è pretesa del legislatore "una" ragionevole probabilità e non "ragionevoli probabilità", arrivando dunque a ritenere che basterebbe – accogliendo tale tesi – per superare in senso positivo il filtro, anche il giudizio prognostico favorevole di 1/3 del collegio ed inoltre sarebbe errato non considerare i casi in cui la vertenza fosse da giudicare in composizione monocratica. *iii)* Terza tesi è quella cd. *della manifesta infondatezza*. Riprendendo l'orientamento della corte di appello di Roma che praticava in prima udienza una sorta di filtro basato sulla infondatezza, è stato evidenziato che la pretesa ad una ragionevole probabilità di accoglimento potrebbe ben coincidere con quella di manifesta infondatezza; tale tesi tuttavia non tiene conto del fatto che la ragionevole probabilità richiede un'indagine più pertinente che deve andare al di là di ciò che è manifesto (e soprattutto se si pensa al fatto che per cogliere una probabilità si debba approfondire di più che si trattasse solo della manifesta infondatezza) ed inoltre la normativa positiva richiede un ragionamento in positivo (una ragionevole probabilità) e non in negativo (manifesta infondatezza). *iv)* Quarta tesi è quella definita *della sola ragionevolezza*. Questa ricostruzione pone l'accento esclusivamente sulla ragionevolezza: se la domanda proposta è ragionevole, allora ha una probabilità di essere accolta. è ragionevole la domanda che contiene un'adeguata motivazione, richiesta espressamente dall'art 342 c.p.c., il quale ha eliminato il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti ed alla specificità dei motivi. Tale tesi si riteneva piuttosto convincente in ragione del fatto che il nuovo art. 342 c.p.c. pretende la motivazione dell'atto e non più esposizione sommaria dei fatti unitamente ai motivi specifici ed altresì dal fatto che la modifica in favore della motivazione poteva essere letta come volontà di far passare dal filtro di inammissibilità solo l'atto congruamente motivato. Tuttavia ciò che destava quale rilievo era che bisognava tener altresì conto che la ragionevolezza pretesa dall'art 348 bis c.p.c. era accompagnata alla probabilità, non essendo pertanto possibile, a pena di *vulnus* della lettera della legge una lettura isolata da quest'ultimo requisito. *v)* Ultima tesi è quella del cd. *fumus boni Juris rafforzato*, secondo questa tesi la ragionevole probabilità ben potrebbe essere associata al requisito del *fumus boni Juris*, strutturalmente necessario all'emissione di un'ordinanza cautelare: per lo più, il fumus viene definito come l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*, id est: il diritto preteso deve apparire verosimile alla luce degli elementi di prova sussistenti; la valutazione è sommaria, intendendo con ciò allo stato delle produzioni documentali presentate. La tesi tuttavia parla di *fumus boni Juris* rafforzato in quanto è richiesto un *quid pluris*: non solo la ragionevolezza, ma anche e soprattutto una probabilità; non solo possibilità ma probabilità, che è qualcosa di diverso sul piano statistico. Il *fumus boni Juris* si accontenta della parvenza del diritto, ovvero della sua credibilità o ragionevole esistenza rapportata al singolo caso, oppure addirittura di un'opinione di credibilità, diversamente, la ragionevole probabilità pretende un *quid pluris* statistico.

fondato» [684] (p.e. i casi di una denuncia in sede di gravame di violazioni del litisconsorzio necessario[685]). Considerato quanto detto, l'affiancamento a un termine già interminato quale «probabilità» di un termine altresì interminato quale «ragionevole» comportava in capo al giudicante un notevole parametro di discrezionalità[686]. Volgendo all'etimologia di "probabilità", emerge che il termine deriva dal latino *probabilitas* e va correttamente inteso come «condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere»[687]. Indagando più a fondo il matematico Th. Bayes determinava il valore della probabilità di un evento come il grado di fiducia che una singola persona attribuisce al verificarsi dell'evento stesso sulla base delle proprie conoscenze e delle informazioni di cui dispone. D'altro canto, l'aggettivo, «ragionevole» fonda le proprie radici dal latino *rationabilis* (derivato di *ratio-onis* "ragione"), e afferisce all'avere «un buon fondamento giustificato»; ne deriva che: la decisione in ordine alla prosecuzione o meno da parte del giudice del gravame fondata sulla «ragionevole probabilità» si tradurrebbe con una sua, discrezionale, prognosi fondata in *limine litis* su di un parametro di *chance* di accoglimento corroborate appunto un buon fondamento giustificativo. V'è da aggiungere altresì un elemento di ulteriore complicazione: è stato osservato, principalmente dalla dottrina, che «assenza di ragionevole probabilità di accoglimento non significa *manifesta infondatezza*: questa presuppone che l'iniziativa impugnatoria mostri *ictu oculi* la propria inanità, quella può aversi ogni qual volta l'impugnazione non palesi *ictu oculi* la sua serietà, con una gamma di variabili ampia quanto è ampia e sfuggente la nozione di ragionevolezza» [688]. Alla luce delle considerazioni che precedono, la «ragionevole

---

[684] MOCCI, *Il "filtro" in appello, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, cit., loc. ult. cit.

[685] Cass., 18 febbraio 2010, n. 3933

[686] Non mancano critiche sul tema. Tra queste, TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 473, secondo il quale «non vi sono criteri razionali (né di logica formale né, tantomeno, di tipo quantitativo) per definire un concetto intrinsecamente contraddittorio, che accosta impropriamente due termini che la logica e l'epistemologia hanno cura di mantenere ben distinti: il ragionevole o (il che, nell'ambito della *quaestio facti*, semanticamente equivale) il verosimile non possiede statuto di verità, consistendo nella mera plausibilità ipotetica di una proposizione descrittiva di un fatto che la parte assume come accaduto e intende provare in giudizio; il probabile, invece, costituisce la corretta declinazione epistemologica del vero, nel senso di ciò che risulta dimostrato dalle prove acquisite in istruttoria secondo canoni probabilistici e in base a un grado di convincimento difficilmente quantificabile e razionalizzabile a priori».

[687] Vocabolario Treccani, voce "probabilità"

[688] IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in Foro it., 2012 – L'A., oltre a ribadire l'orientamento – ormai consolidato – che distingue nettamente la «manifesta infondatezza» dalla «non ragionevole probabilità di accoglimento», ha altresì proposto una lettura del parametro, rimasta minoritaria, secondo cui «la formula utilizzata dall'art. 348-bis c.p.c. evoca un parallelismo con il fumus boni iuris rilevante a tutt'altri fini, quasi che il giudice d'appello possa dichiarare inammissibile il gravame tutte le volte che questo, a una prima deliberazione prognostica, pur non apparendo manifestamente infondato, non mostri ragionevoli chances di successo. Il che, com'è facile comprendere, per un verso dischiude spazi pericolosamente ampi di applicazione della norma». Il richiamo al fumus boni iuris – tipico presupposto cautelare e, di regola, estraneo ai parametri concernenti giudizi volti a conseguire

probabilità di accoglimento» avrebbe dovuto essere ricompresa in un giudizio di ordine sfavorevole, riferito alla fondatezza concernente il merito dell'impugnazione. E ancora, v'è da aggiungere che al fine di escludere l'ingresso della dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, resta necessario che insista, la condizione utile per la sussistenza di almeno una sola probabilità (ragionevole) di accoglimento, arrivando dunque a dare al filtro – sì come strutturato nel 2012 – carattere di giudizio anticipatorio (qualificazione quest'ultima sorretta dalla normativa afferente alle caratteristiche del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità in menzione). Il parametro così descritto andava dunque a porsi in tensione con il principio (desumibile anche dalla CEDU) secondo il quale: una volta concesso il grado di impugnazione, l'accesso allo stesso non può dal legislatore essere precluso in forza di valutazioni eccessivamente discrezionali[689]. Ciononostante, pur a fronte delle rigorose ricostruzioni dottrinali, a anni dall'introduzione si è progressivamente consolidato, in giurisprudenza[690], l'orientamento fondato sulla cd. tesi della manifesta infondatezza, per due principali ragioni. Da un canto, è possibile rilevare che il filtro non ha mai realmente attecchito tra i magistrati, i quali ne hanno fatto un ridotto uso: il provvedimento con cui veniva dichiarata l'inammissibilità ex 348-bis c.p.c. veniva percepito

un accertamento idoneo al giudicato – viene dunque inteso, nella prospettiva dell'autore, quale clausola di contenimento della discrezionalità giudiziale in una fase processuale con rilevanti ricadute sulle parti.

689 Di questo avviso, *ex multis*, si v. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 542.

690 *Ex multis* Corte d'appello Roma, Ord., 30 gennaio 2013, «La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, che a mente dell'art. 348-bis c.p.c. conduce alla dichiarazione della sua inammissibilità, deve risolversi nella verifica della sua manifesta infondatezza»; Cass., Ord., 27 marzo 2014, n. 7273 «L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame […]»; Cass., 17 aprile 2014, n. 8940 «L'articolo 348-bis, quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito»; Cass, Ord., 12 gennaio 2015, n. 233 «In merito all'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello […] se emanata per manifesta infondatezza nel merito del gravame»; Cass., ord., 26 settembre 2018, n. 23151 «L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione […]»; Tribunale Pisa , 8/05/2018, n. 419, « L'art. 348 bis c.p.c. si riferisce […] al caso in cui l'appello non abbia ragionevole probabilità di essere accolto per manifesta infondatezza nel merito […]»; Cass, Ord., 22 maggio 2019, n. 13835 «E' inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un "*error in judicando*", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello […]»; Corte appello Milano, 30 ottobre 2020, n. 2784 « La ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello implica sempre una cognizione piena della manifesta infondatezza dell'impugnazione». Alcune pronunce di merito isolate, tuttavia, avevano recentemente riesumato l'alternatività tra manifesta infondatezza e la tesi del *fumus boni iuris* (cfr. Trib. Torre Annunziata, 2 ottobre 2023, n. 2521): «Il filtro per le impugnazioni, introdotto dalla L. 134/2012, consistente nella ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiararne direttamente l'inammissibilità, si realizza sia nella manifesta infondatezza dell'appello sia nel *fumus boni iuris*, ossia come "apparenza del diritto", vale a dire la verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta, o, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi».

come modalità decisoria oprante non «al posto di» ma «oltre a». Da questo punto di vista pertanto il meccanismo del filtro era stato giudicato come un insostenibile aumento del carico di lavoro dei giudici d'appello, per lo più concentrato in un momento, quello della prima udienza, il quale già richiede un notevole impegno[691]. Dall'altro lato, ove tale valutazione fosse comunque destinata a svolgersi nell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., unitamente alle ulteriori attività ivi previste, la giurisprudenza — avuto riguardo al complesso delle incombenze gravanti sul giudice — ha ritenuto preferibile adottare una nozione di «ragionevole probabilità di accoglimento» non particolarmente elaborata, bensì netta e di più agevole applicazione, sostanzialmente coincidente con quella di «appello manifestamente infondato»[692] (*id est*, un appello che, *prima facie*, non presenta alcuna, nemmeno minima, probabilità di essere accolto). Inoltre, ampliando il discorso in una prospettiva di diritto comparato, si è potuto osservare – nel paragrafo che precede - come anche nell'ordinamento inglese non siano mancate divergenze interpretative in ordine al requisito del *permission to first appeal*, con particolare riguardo alle *real prospect of success*[693]. Analogamente, in Germania, prima della riforma del 2011, si era addirittura generato un vero e proprio fenomeno di *forum shopping* verso le corti reputate più "lassive" nell'interpretazione dell'indefinito criterio secondo cui «l'appello non ha alcuna prospettiva di successo». In maniera lungimirante, il legislatore tedesco mutò tuttavia rotta con l'intervento riformatore, introducendo un parametro maggiormente rigoroso, che subordina l'accesso all'impugnazione all'assenza manifesta di prospettive di successo (*die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat*). In buona sostanza, anche in Italia, l'applicazione giurisprudenziale del filtro fondato sulla «ragionevole probabilità di accoglimento» ha finito per riprodurre l'idea –

---

691 Cfr. DI MARZIO, *Fase decisoria e ristrutturazione del «filtro»*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 127

692 *Ex multis*, Cass., 17 aprile 2014, n. 8940, secondo cui «il legislatore ha immaginato il procedimento decisorio sommarizzato come da adottarsi *in limine litis*, id est quando è manifesta l'infondatezza in rito o in merito dell'appello»; Corte app. Ancona, sez. II, 28 ottobre 2019, n. 1535, la quale ha precisato che «l'art. 348-bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione di rito»; Cass., sez. VI, ord., 22 settembre 2014, n. 19944; Trib. Pisa, 8 maggio 2018, n. 419, secondo cui «l'art. 348-bis c.p.c. si riferisce sia al caso in cui l'appello non abbia ragionevole probabilità di essere accolto per manifesta infondatezza nel merito sia al caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione di rito»; Corte app. Milano, sez. I, 30 ottobre 2020, n. 2784, ove si osserva che «la norma di cui all'art. 348-bis c.p.c. introduce un'ipotesi di inammissibilità dell'appello affidata al preventivo esame del giudice di secondo grado, il quale compie una valutazione circa la probabilità che l'impugnazione possa essere accolta. La ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello implica sempre una cognizione piena della manifesta infondatezza dell'impugnazione».

693 Cfr. CPR 52.3 *lett. a)*

ormai consolidata *per tabulas* nel § 522 ZPO – della manifesta infondatezza. Risulta ora evidente la *ratio* della scelta legislativa di recepire l'indicazione proveniente dalla Commissione Luiso[694], poi cristallizzata nella legge delega 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 8, lett. m): da un lato, la conferma del filtro limitatamente alle ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità, corredato da un modello decisorio semplificato; dall'altro, l'abrogazione del previgente filtro di inammissibilità fondato sulla carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, sostituito con una più veloce forma procedimentale di definizione della controversia[695]. L'attuale disciplina dunque risolve i problemi posti dalla precedente normativa perché sostituisce la formula generica di ragionevole probabilità di accoglimento con quella dotata di maggiore specificità di manifesta infondatezza[696], utilizzata già per il ricorso per cassazione[697] e che riguarda in pratica le ipotesi di abuso del diritto di azione[698]. Tuttavia, come è stato notato da una parte della dottrina, «l'impatto della riforma, se innova sul piano delle norme, non si traduce in un diverso atteggiamento: per il legislatore del 2021-22, non diversamente da quello del 2012, le impugnazioni, anche se non si possono considerare un evento eccezionale, non costituiscono però neppure un dato, per così dire, fisiologico e comune di un giudizio»[699]. Ciononostante, superando comunque l'impiego atecnico della nozione di inammissibilità[700], la riforma ha operato un intervento di riassetto: rammentando quanto già riportato in precedenza: secondo la lezione classica, sono inammissibili le impugnazioni che risultano carenti dei presupposti processuali necessari per avanzare correttamente una critica alla decisione gravata. Invece «il legislatore del 2012 prevedeva che il giudice svolgesse una valutazione a tutto tondo

694 Relazione Commissione Luiso, cit., 47

695 D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio d'appello*, cit., p. 12 ss.

696 AA.VV., *Il giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile, percorso ragionato per avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo Giappichelli, 2023, p.162 «Per ciò che concerne l'inammissibilità, si ritorna ad una valutazione di inammissibilità in senso proprio e non di infondatezza mascherata».

697 Si comprende, allora, la ragione di un'iniziale ricognizione di carattere panoramico sulle riforme del giudizio di cassazione e di quello di appello, giacché proprio tale sguardo d'insieme consente di mettere in luce, una volta di più, la continuità del disegno del legislatore riformatore, volto a ricomporre in termini coerenti i parametri di filtro del ricorso per cassazione e dell'impugnazione di secondo grado.

698 PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 353 ss.

699 AA.VV., *Il giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile, percorso ragionato per avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, cit., loc. cit.

700 PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 349 ss. secondo la quale «l'impasse era rappresentata da una commistione, senza criterio alcuno, di due concetti che richiedevano giudizi e criteri di valutazione completamente differenti tra loro: da un lato, l'inammissibilità, ancorata a vizi di natura formale o procedurale e, dall'altro, la non ragionevole probabilità di accoglimento, che necessitava, incontestabilmente, di una valutazione nel merito dell'impugnazione proposta»

dell'impugnazione: sia per ragioni procedurali, che, soprattutto nel merito»[701]. Per dieci anni si era venuta a creare una situazione paradossale, ove il merito del motivo di appello era assunto quale requisito di ammissibilità: l'impugnazione che non avesse mostrato *ictu oculi* una ragionevole probabilità di accoglimento (profilo di merito), sarebbe incorsa nella sanzione dell'inammissibilità (utilizzata per sanzionare vizi formali e procedimentali)[702]. In altri termini: si crea oggi una maggior chiarezza e diversificazione tra gli elementi di merito e quelli di rito presenti nella norma: il nuovo art. 348 bis c.p.c. esordisce differenziando le fattispecie di inammissibilità da quelle di manifesta infondatezza («quando ravvisa che l'appello è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice […]»), trattandole separatamente, delineando due casi – si può dire – in cui il giudice deve prendere una via alternativa alla trattazione ordinaria, che conduca, in ogni caso, al rigetto dell'appello[703]. Si supera, dunque, l'impostazione sanzionatoria sottesa all'art. 348-bis c.p.c., attraverso una netta distinzione tra le ipotesi di inammissibilità e quelle di manifesta infondatezza. Viene così abbandonata l'intersezione della seconda nella prima, e con essa l'idea stessa della manifesta infondatezza quale "sanzione" processuale; impostazione che, come si dirà tra breve, costituisce *l'humus* per una rinnovata concezione del filtro, fondata su una chiara scissione dei percorsi di trattazione della causa alla luce dei menzionati principi di cooperazione e proporzione. Con il cambio di parametro dalla ragionevole probabilità di accoglimento alla manifesta infondatezza, si assiste a uno slittamento concettuale, il quale da un lato, agevola sensibilmente l'attività del giudice, riducendo l'ampiezza della prognosi richiesta; dall'altro, circoscrive in modo non trascurabile il rischio che il ricorso al parametro della non ragionevole probabilità di accoglimento si traduca in un controllo eccessivamente invasivo e discrezionale sul merito della controversia[704]. In una prospettiva costantemente orientata all'efficienza, la restrizione dell'orizzonte valutativo — dalla

---

[701] AA.VV., *Il giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile, percorso ragionato per avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, cit., loc. ult. cit.

[702] In termini: BALENA*, Le novità relative all'appello nel d.l. n 83/2012,* cit., p. 338

[703] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 140 ss.; nonché PAPPALARDO, L'appello, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 357 ss. «non v'è più la commistione che si registrava nel vecchio 348 bis c.p.c., all'indomani della l.n. 134/2012, tra elementi di rito e di merito, ove il secondo (non ragionevole probabilità di accoglimento) era il presupposto necessario e bastevole per configurare un'ipotesi di inammissibilità (sanzione in rito)».

[704] SANTAGADA, *Il giudizio di appello riformato e l'introduzione del filtro*, cit., p. 611 ss.; VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in riv. trim. dir. proc., 2014, p. 715 ss.; MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in giust. Proc. Civ., 2014, p. 675 ss.

ragionevole probabilità di accoglimento alla manifesta infondatezza — si accompagna alla contestuale riscrittura dei requisiti dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c., oggi espressivi di un più marcato principio di cooperazione tra giudice e parti. In particolare, l'introduzione degli obblighi di sintesi e chiarezza dell'atto di impugnazione, se colti nella loro intrinseca dimensione argomentativa (la quale, secondo una parte della dottrina già richiamata, potrebbe persino — ove gravemente carente al punto da inficiare l'intero impianto dell'atto — integrare una causa di inammissibilità), è funzionale a porre il giudice nelle condizioni di cogliere con immediatezza il *thema decidendum*. Ne consegue che la verifica circa la sussistenza di una manifesta infondatezza, idonea ad attivare il meccanismo di filtro, dovrebbe potersi svolgere senza eccessive difficoltà o lungaggini, consentendo così un esercizio della discrezionalità giudiziale coerente con il canone della proporzionalità[705].

5.3. Segue. B) Premesse sulle modalità procedurali. Da giudizio anticipato ad «appello *multi track*», una nuova concezione della "proporzionalità".

In coerenza con il passaggio dalle regole modello ALI-UNIDROIT alle regole ELI-UNIDROIT e con le più recenti elaborazioni dottrinali[706], si assiste a un ripensamento della proporzionalità nella riforma del meccanismo processuale del "filtro in appello". Il quadro complessivo si rivela, del resto, pressoché evidente ove si consideri attentamente il passaggio dal regime introdotto dalla l. n. 134/2012 a quello delineato dal d.lgs. n. 149/2022. Si assiste, in sostanza, al passaggio da una concezione della proporzionalità di matrice essenzialmente sanzionatoria — quale delineata, in precedenza, dalle regole ALI-UNIDROIT — a una proporzionalità in senso proprio, ispirata alla logica dell'«a ciascuno il suo» ovvero, secondo la felice espressione di parte della dottrina, a una proporzionalità di tipo «multi-track»[707], capace di

[705] Si segnala, altresì, che una recente pronuncia sull'applicazione del riformato parametro della manifesta infondatezza ha evidenziato come «nella logica del paradigma del precedente testo dell'art. 348-bis c.p.c., che richiamava la mancanza, nell'impugnazione, della "ragionevole probabilità di essere accolta", la questione risultava manifestamente infondata, inammissibile o irrilevante; di conseguenza, il giudice poteva pronunciare un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo della norma sopra richiamata» (Cass., 5 luglio 2024, n. 18399).

[706] v. *supra* Cap. III par. 1.

[707] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 153 ss.

modulare il percorso processuale in ragione delle caratteristiche concrete dell'impugnazione (come intesa dalle novizie regole ELI-UNIDROIT).

La distanza tra i due modelli si lascia cogliere con particolare nitidezza allorché si rivolga l'attenzione al meccanismo introdotto nel 2012. Il meccanismo di "filtro in appello" previsto dagli artt. 348 bis e ter, c.p.c.[708], risiedeva nella valutazione, da parte del giudice d'appello, della sussistenza di una «non ragionevole probabilità di accoglimento», cui conseguiva, se accertata positivamente, una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza[709]. Il relativo *iter* procedimentale si articolava nei termini seguenti: «all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, il giudice, sentite le parti, dichiara[va] l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis, primo comma, mediante ordinanza succintamente motivata, anche attraverso il rinvio agli elementi di fatto risultanti da uno o più atti di causa e il richiamo a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91»[710]. L'ordinanza in questione godeva di peculiari caratteristiche essa «*sanzionando* con l'inammissibilità la proposizione dell'appello mancate di probabilità di accoglimento […] si risolve[va] in una pronuncia di merito in cui si riassume[va] in breve il nucleo decisionale della sentenza di rigetto»[711]. La declaratoria di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. comportava, in sostanza, un duplice effetto: da un lato, l'applicazione della sanzione processuale dell'inammissibilità, con la conseguente consumazione del grado d'appello; dall'altro faceva sorgere in capo all'appellante un peculiare potere di impugnazione[712] (art. 348-ter co. 3 c.p.c.): Egli poteva proporre ricorso per cassazione direttamente avverso il provvedimento di primo grado, nonché — secondo un orientamento successivamente emerso e consolidatosi in dottrina e giurisprudenza — anche avverso la stessa ordinanza di inammissibilità stessa[713]. Andando per ordine, l'art. 348-ter c.p.c. prevedeva che, in tale ipotesi, fosse possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado[714]. Una scelta peculiare del legislatore del 2012: chi vedeva il proprio appello

[708] Così come introdotto dal d.l. 22 giugno 2021, n. 83, conv. In l. 7 agosto 2012, n. 134
[709] Cfr. art. 348 bis di cui alla riforma operata con d.l. 22 giugno 2012, n.83
[710] Cfr. art. 348 ter di cui alla riforma operata con d.l. 22 giugno 2012, n.83
[711] DI MARZIO, *L'appello civile*, cit. p. 375 ss.
[712] CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, cit. p. 543 ss.
[713] DI MARZIO, *L'appello civile*, cit. p. 374 ss.
[714] Cfr. l'abrogato art 348 ter c 4 c.p.c. secondo il quale «quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il

bloccato dal filtro di inammissibilità non rimaneva privo di tutela, ma poteva rivolgersi direttamente alla Corte di cassazione contro la decisione di primo grado. Si trattava, in sostanza, di una sorta di ricorso per cassazione *omisso medio*, in quanto l'appello veniva arrestato, ma la legge consentiva comunque l'accesso al giudizio di legittimità. In particolare, il 3º co. art. 348-ter c.p.c. stabiliva che «quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione». Tuttavia, ciò poneva un problema evidente: il ricorso per cassazione, non costituendo un gravame in senso proprio, bensì un mezzo di impugnazione di mera legittimità, poteva essere proposto esclusivamente entro i limiti dei motivi specificamente dedotti nell'atto di appello e unicamente per censure riconducibili all'art. 360 c.p.c.[715]

Alcune considerazioni di ordine comparatistico premono soprattutto in tale sede in quanto consentono di sottolineare come in sostanza l'idea di una proporzionalità in chiave sanzionatoria fosse stata sostanzialmente travisata dal legislatore di cui alla riforma del 2012. Il meccanismo delineato dall'art. 348 ter c.p.c. pare anzitutto lontano dalla logica, del diritto processuale civile anglosassone, secondo cui l'impugnante dispone di una triplice possibilità di richiedere il *permission to the first appeal*: qualora la *permission* non venisse concessa dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare, è possibile rivolgersi al giudice di secondo grado, sia presentando la richiesta per iscritto, sia usufruendo di un'ultima possibilità consistente nella richiesta di una trattazione orale. La previsione di cui all'art. 348-ter co. 4º c.p.c. sembrerebbe più che altro uno "scimmiottamento" operato alla *mercè* della *ratio* prevista dalla seconda richiesta rivolta al giudice superiore (nel caso di specie non al giudice dell'appello ma alla corte di Cassazione, mentre nell'ordinamento anglosassone non al giudice che ha pronunciato il provvedimento ma alla *court of appeal*), e – soprattutto – una ripresa del meccanismo dell'impugnazione della *Zurückweisungsbeschluss,* l'ordinanza, come si è visto, caratterizzata da un robusto obbligo di motivazione e equiparata, per quanto riguarda la possibilità di impugnazione, alle sentenze di rigetto nel merito dell'appello, risultando pertanto esperibile il rimedio della

termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art. 327 in quanto compatibile».

[715] Il termine per proporlo decorreva dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) dell'ordinanza di inammissibilità. Cfr. MENGALLI, *La ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello*, in *Il nuovo appello civile*, a cura di Cecchella, cit., p. 95 ss., ove si evidenzia come il meccanismo dei termini per l'impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione interferisca con gli artt. 325, 326, 327 e 339, co. 2, c.p.c.

Nichtzulassungsbeschwerde di cui al § 544 ZPO. Come si può ben notare pertanto l'ordinamento italiano ha inteso non equiparare l'ordinanza 348-ter c.p.c. alla sentenza di primo grado ma di permettere l'impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza di primo grado. Si sollevava, dunque, il quesito relativo alla sorte dell'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.: dal momento che in cassazione veniva impugnata la sentenza di primo grado, restava incerto quale fosse lo statuto dell'ordinanza stessa[716]. Sebbene l'art. 348-ter c.p.c. non contemplasse espressamente l'impugnazione dell'ordinanza progressivamente dottrina e giurisprudenza, come accennato, hanno riconosciuto la possibilità di proporre ricorso per cassazione non solo avverso la sentenza di primo grado, ma anche contro la stessa ordinanza di inammissibilità[717]. Le motivazioni addotte non sempre coincidevano, fintantoché è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2016[718] la quale ha sancito che l'ordinanza poteva essere impugnata con ricorso per cassazione – ordinario o straordinario – a seconda che: 1) sia viziata per *errores in procedendo*, sia per violazione delle specifiche prescrizioni contenute negli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., sia per inosservanza delle norme processuali in materia di appello; oppure 2) si tratti di ordinanza filtro adottata in luogo della sentenza, laddove l'inammissibilità avrebbe invece dovuto essere dichiarata con quest'ultima[719]. In definitiva, la giurisprudenza è poi giunta a una convergenza unanime: ammettere, in via interpretativa, la ricorribilità anche di tale ordinanza. Si determinava, in tal modo, il paradosso di un duplice aggravio del carico dinanzi alla Corte di cassazione: procedimenti che, in ragione della declaratoria di manifesta infondatezza emessa dal giudice d'appello, non avrebbero dovuto richiedere neppure un ulteriore scrutinio, venivano nondimeno sottoposti a un doppio vaglio. Ne derivava un evidente

[716] In un primo momento, la dottrina sollevò diversi dubbi: *a)* l'ordinanza di inammissibilità, infatti, poteva assumere carattere decisorio, ad esempio statuendo sulle spese, con conseguente incidenza su diritti sostanziali; *b)* ma non si poteva escludere che fosse emanata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge.

[717] Per quanto attiene al dibattito circa il regime di impugnabilità dell'ordinanza, si rimanda a FINOCCHIARO, *Sull'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 6, p. 1581 ss.; CICCARÈ, "*Filtro" in appello e ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza sul "filtro" in appello*, in *Giur. it.*, n. 6, 1° giugno 2016, p. 1371 ss.; CARRATTA, *Filtro in appello: sull'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è subito contrasto in Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10, 1° ottobre 2014, p. 10909 ss.; ROTA, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, nota a sentenza, in *Corr. giur.*, n. 8-9, 1° agosto 2016, p. 1125 ss.; DE PROPRIS, *L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., fondata su una questione di rito, è ricorribile per Cassazione, nota a sentenza*, in Giustizia Civile, 7 luglio 2014; ROMANO, *Sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.: le diverse soluzioni proposte dalla Suprema Corte*, in Giustizia Civile, 21 aprile 2014

[718] Il riferimento è a Cass., 2 febbraio 2016, n. 1914

[719] Cfr. Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914

incremento del contenzioso in sede di legittimità, con conseguente aggravamento dei tempi di definizione del processo civile. A ciò non erano mancate critiche sul panorama internazionale nei confronti di questo bizzarro meccanismo, privo di fondamento. A differenza degli ordinamenti anglosassone e tedesco, il legislatore italiano ha mostrato una persistente ritrosia nell'adottare in modo pieno il paradigma della proporzionalità sanzionatoria, determinando così uno scivolamento sistemico dall'efficienza all'inefficienza.

Il d.lgs. 149/2022 — poi confermato dal d.lgs. 164/2024 — abbandonata la logica sanzionatoria sottesa all'art. 348-bis c.p.c. e operata una chiara distinzione tra inammissibilità e manifesta infondatezza[720], ha coerentemente trasposto tale revisione sul piano procedimentale. La l. 26 novembre 2021, n. 206 imponeva, in vista di tale superamento, al delegato all'art. 1 co. 8° lett. e) di «[…] prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi»[721]. Risulta dunque chiara l'intenzione del legislatore: sotto l'egida di un modello unitario, delineare sotto-riti differenziati.[722] Da un lato, un percorso accelerato per le impugnazioni che, *prima facie*, appaiano connotate da un'evidente carenza di fondamento; dall'altro — fatta salva la ricorrenza delle specifiche ipotesi novizie di cui all'art. 350, comma 3°, c.p.c. — la trattazione ordinaria per gli altri appelli, in coerenza con un disegno complessivo volto a calibrare proporzionalmente i modelli procedimentali in funzione delle caratteristiche della singola impugnazione. La riforma ha abbandonato l'impostazione secondo cui, in presenza di un appello manifestamente infondato, occorresse individuare uno strumento idoneo a consentire l'immediata definizione del giudizio, evitando la trattazione nelle forme ordinarie del secondo grado[723]; essa ha invece introdotto «formalmente sotto un unico rito, una pluralità di modelli di trattazione e decisione della causa in appello»[724] ove «il governo del rito spetta al giudice»[725]. In altri termini, il legislatore, nelle vesti di riformatore, ha fatto ricorso a quella che altro non è se non l'applicazione del principio di proporzionalità: i) sia nella visione dottrinale introducendo un procedimento di «calibratura dei modelli di trattazione della causa rispetto al

[720] Cfr. *Infra* Cap. III par. 5.2.
[721] Cfr. L. 26 novembre 2021, n. 206, art. 1 co. 8 lett. m)
[722] v. *infra* Cap IV par. 2.
[723] POLI, *La evoluzione dei giudizi di appello e di cassazione alla luce delle più recenti riforme*, cit., p. 128 ss.
[724] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit. 154
[725] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit. loc. cit.

carattere semplice o complesso della controversia sottoposta alla cognizione del giudice. Con la previsione di un modello processuale tendenzialmente unico, indipendente dal carattere semplice o complesso della trattazione delle controversie sottoposte alla cognizione del giudice»[726]; ii) sia secondo i principi ELI-UNIDROIT, laddove si richiede «l'intersezione e bilanciamento dinamici tra il principio di cooperazione e il principio di proporzione»[727], in cui «la "proporzionalità", nella sua (apparente) novità dogmatica, si situa e si afferma nelle predette regole-modello come espressione primaria del case *management* giudiziale, imponendosi quale situazione-tipo, in cui al giudice viene suggerito dalle stesse norme l'esercizio (ben s'intende, anche d'ufficio) dei suoi poteri-doveri di valutazione discrezionale e di raffronto comparativo, a supporto delle decisioni direttive all'uopo ipotizzabili»[728]. In tal modo, l'auspicio è non solo di assicurare l'applicazione del principio di proporzionalità in ottica di efficienza del processo, ma anche di promuovere la garanzia dell'uguaglianza sostanziale[729], secondo cui «la proporzione assurge a criterio di misurazione e di distribuzione dell'uguaglianza nella diversità a fronte di ogni possibile predeterminazione di parametri di valutazione oggettiva, volti a garantire il massimo di uniformità nell'applicazione della regola giuridica»[730]. In definitiva, la proporzionalità così intesa si configura altresì come metodo di realizzazione dell'uguaglianza nella diversità[731]. È alla luce di tale chiave di lettura che può essere correttamente interpretato il nuovo assetto normativo delineato dal legislatore chiamato a «modificare conseguentemente gli artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile»[732], il quale ha operato nell'ottica di un appello "*multi-track*", oggetto di specifico approfondimento nel capitolo successivo.

---

[726] CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, cit., p. 389 ss.

[727] CAPONI, *Le regole modello europee ELI-UNIDROIT sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., p. 717 ss.

[728] COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, cit., p. 443 ss.

[729] Cfr. art. 3 co. 2º cost.

[730] COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, cit., p. 147

[731] Come osservava Cicerone, la giustizia consiste nel «dare a ciascuno ciò che gli spetta» (*esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quoque dignum*) (CICERONE, *Rhetorica*, *De Re Publica*, Liber III, 18). La natura intrinsecamente vaga di questo concetto apre la strada a interpretazioni diversificate e talvolta contraddittorie, influenzate dai contesti storici, dai valori condivisi e dalle sensibilità culturali di ciascuna comunità. Nella tradizione cristiana, tale principio trova riscontro negli Atti degli Apostoli: «Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno» (Atti 4, 34-35), e si manifesta anche nella prospettiva escatologica dell'Apocalisse: «Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere» (Apocalisse 22, 12).

[732] Cfr. art. 1 co. 8 lett e) L. 26 novembre 2021, n. 206

6. La riforma dell'improcedibilità

Pur conservando un carattere trasversale nella trattazione, il tema della declaratoria di improcedibilità previsto dall'art. 348 c.p.c. assume rilievo nell'ambito delle riforme introdotte dai d.lgs. 149/2022 e 164/2024, trovando coerente sintonia con la disciplina dell'inammissibilità e con il cd. filtro in appello. Il tema della proporzionalità riemerge in questa sede quale categoria ordinante del sistema, intesa come «metodo di dosaggio e di distribuzione».[733] In tale prospettiva, «l'improcedibilità deriva da un'attività dell'appellante che l'ordinamento sanziona con la chiusura in rito dell'appello»[734]. L'impiego dell'improcedibilità, in altri termini, se guidato da criteri adeguati[735], si configura come uno strumento di razionalizzazione del processo, capace di alleggerire il carico giudiziario e di favorire un modello di appello più efficiente, coerente con le finalità complessive delle innovazioni di cui alle ultime riforme. Il temine improcedibilità è di "evidente derivazione dottrinale" e con questi viene ad individuarsi la sanzione a cui è assoggettato un mezzo di impugnazione in ipotesi di inattività imputabili alla parte impugnante[736]. In altri termini incorre in improcedibilità un'impugnazione che – nonostante sia stata correttamente instaurata – non è in grado di proseguire a causa del mancato compimento di determinate attività[737], le quali devono considerarsi tassativamente individuate dalla legge e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva. In generale tuttavia, la sanzione che affianca la dichiarazione di improcedibilità è la consumazione del diritto all'impugnazione e, in altre parole, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., l'appello dichiarato improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine per la sua proposizione[738]. Il ventaglio di ipotesi, tassative, di improcedibilità vede un punto comune determinato dal fatto di riferirsi ad una

[733] COGNETTI, *principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, cit, p. 50

[734] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 190

[735] Tra i principi coinvolti — primo fra tutti quello di proporzionalità — rileva altresì il dovere di cooperazione delle parti. Come si vedrà, la sanzione prevista dall'art. 348 c.p.c. colpisce infatti un'inerzia dell'appellante che si traduce in una forma di mancata cooperazione, determinando l'applicazione del principio di proporzionalità in chiave sanzionatoria, attraverso la chiusura in rito del giudizio di appello. In tale prospettiva, l'improcedibilità si configura essenzialmente quale espressione di una proporzionalità di tipo punitivo, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di inammissibilità e nel c.d. filtro in appello (348-bis c.p.c.), ove la proporzionalità opera piuttosto come criterio di modulazione del rito.

[736] BERNINI, *Inammissibilità, improcedibilità ed estinzione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit. loc. cit.

[737] In sostanza, le cause che si pongono a fondamento dell'improcedibilità dell'appello, rimangono sempre collegate a comportamenti colpevoli dell'appellante, ovvero a condotte che restano a lui imputabili dal punto di vista dell'inerzia e dell'imprudenza. In tale ambito, infatti, non assume rilevo la condotta dell'appellato.

[738] l'improcedibilità dell'appello principale, che come effetto la consumazione del diritto di impugnazione, non impedisce tuttavia la proseguibilità dell'appello incidentale tempestivamente proposto.

sequenza procedimentale, dalla neutralità dell'atto da compiersi rispetto al merito della controversia nonché dal fatto che l'attività da compiersi, a pena di improcedibilità, attenga comunque alla fase iniziale del procedimento[739]. Ai sensi dell'attuale art. 348 co.1 c.p.c. «l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini». La perentorietà di tale ultima disposizione è stata oggetto di interpretazione secondo la quale: l'improcedibilità sarà conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva costituzione dell'appellante[740], la quale deve intervenire — in forza del rinvio alle disposizioni del procedimento di primo grado dinanzi al tribunale, sancito dall'art. 359 c.p.c. — nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.[741], indipendentemente dal fatto che il convenuto si costituisca tempestivamente o meno[742]. La giurisprudenza ha altresì chiarito che il rinvio espresso dell'art. 347 c.p.c. all'art. 165 c.p.c. sia riferito ai termini di costituzione, ma non anche alle forme[743]: di guisa che la sanzione della improcedibilità deve essere ricollegata soltanto alla inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme. Le conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte, pertanto, saranno da ricondurre al regime generale di nullità soggetta a sanatoria per il raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso atti e comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale avrebbe dovuto compiersi la costituzione[744]. Vieppiù, in caso di notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello, non si consuma il potere di impugnazione. L'art. 348 c.p.c. si riferisce, infatti, alla consumazione del diritto di impugnare in relazione all'esistenza, al momento della proposizione della seconda impugnazione, della già intervenuta declaratoria di improcedibilità del primo appello. Ne consegue che, qualora tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso)

---

739 L'attuale disciplina dell'improcedibilità in appello è anzitutto frutto delle "novità" introdotte dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, che ha emendato l'art. 348 c.p.c., rubricato «improcedibilità dell'appello».

740 In dettaglio, la costituzione dell'appellante nei procedimenti soggetti a rito ordinario avviene ai sensi dell'art. 165 c.p.c., mediante il deposito del fascicolo di parte, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra i quali la copia della sentenza impugnata e il fascicolo di parte del primo grado. Va altresì ricordato che, qualora l'appello sia proposto nei confronti di più persone, la costituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla prima notificazione (Cass., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864).

741 In caso di abbreviazione dei termini, entro cinque giorni, dalla notificazione dell'atto di citazione

742 Cfr. Cass. sez. un., 18 maggio 2011, n.10864.

743 Cass. 8 maggio 2012, n. 6912

744 GAMBINERI, *L'appello*, cit., loc. ult. cit.

in sostituzione del procedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso[745]. Chiarificatore infine è stato l'intervento della Cassazione su di una particolare tematica, ci si riferisce al caso in cui il giudice d'appello sia impossibilitato – per via della mancanza di elementi idonei ad attestare la data di notificazione dell'atto di appello della controparte[746] – di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, in quest'ultimo caso appunto la Cassazione ha stabilito che il gravame debba essere dichiarato improcedibile a nulla rilevando che la parte appellata si sia costituita in giudizio e non abbia mosso alcuna contestazione sul punto[747].

Al secondo comma poi l'art. 348 c.p.c. procede stabilendo che «se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il *giudice*, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio». In questa seconda ipotesi di improcedibilità l'appellante, pur essendosi costituito, non compare alla prima udienza. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'organo decidente dichiara l'improcedibilità (anche d'ufficio) soltanto dopo aver fissato, con ordinanza non impugnabile, un'altra udienza, della quale il cancelliere dà notizia all'appellante[748], e dopo che neppure in tale udienza egli sia comparso. Il tutto a patto che non vi si presenti un cd. grave impedimento[749]. Il

[745] Tale principio è stato sancito dalla sentenza Cass. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16598 e inoltre essa ha stabilito che "per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello un modo idoneo a farlo decorrere, decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata atta a determinare il decorso del termine breve».

[746] La pronuncia della Suprema Corte (Cass., Ord., 4 aprile 2023, n. 9269) prende le mosse dall'assunto, più volte ribadito nella sentenza di merito impugnata, secondo cui l'appellante, in sede di costituzione o anteriormente alla prima udienza di trattazione, non aveva depositato la notifica dell'atto di appello né in formato XML né in formato PDF. La cornice fattuale entro la quale si colloca il *decisum* è indispensabile per apprezzarne la motivazione. In particolare, l'appellante non ha fornito prova, né tramite i file telematici né mediante copia analogica, della notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata. Analogamente, l'appellato non ha depositato i documenti PDF riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione, limitandosi alla relazione di notifica che, tuttavia, essendo effettuata tramite PEC ai sensi della legge n. 53/1994, risulta inidonea ad attestare sia l'epoca effettiva di spedizione sia quella di ricezione dell'atto di citazione. Per completezza sul tema, si rinvia alla nota di CONTE, *L'improcedibilità dell'appello per oggettiva impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante*, in Giustizia Civile, 16 maggio 2023

[747] Cfr. Cass, Ord. 4 aprile 2023, n.9269

[748] MANDRIOLI–CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., 437, nt. 86: «la relativa comunicazione va effettuata all'appellante personalmente ed è perciò nulla se effettuata al procuratore dell'appellante; ma è valida se effettuata all'appellante al domicilio eletto presso il procuratore ai termini dell'art 141».

[749] Il riferimento è a Cass., 6 marzo 2019 n. 6439

comma in analisi è stato oggetto di un intervento chiarificatore da parte del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole «il giudice» alle parole «il collegio». In questo modo, in linea con la nuova centralità, attribuita già dal legislatore del 2022, al giudice istruttore nel giudizio d'appello di cui all'art 349-bis c.p.c.[750], l'ultima riforma ha chiarito che in caso di nomina dell'istruttore, quest'ultimo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio[751]. La legge delega 206/2021 (art. 1, comma 8, *lett. d)*) aveva imposto al legislatore delegato il compito di «individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'art 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo». Il d.lgs. 149/2022, a fronte di ciò, ha aggiunto all'art. 348 c.p.c. un nuovo terzo comma, ove viene specificata anzitutto la forma del provvedimento di improcedibilità nonché le tutele esperibili avverso il provvedimento medesimo. In primo luogo viene stabilito che «l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza» (art 348 c.3 primo periodo c.p.c.); invero il legislatore non ebbe ad introdurre, nella sostanza, una considerevole novità, posto che anche nel regime previgente l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art 348 c.p.c., era pur sempre dichiarata con sentenza; tuttavia è apparso superfluo, dato che si tratta di una sentenza, specificarne i rimedi impugnatori. La stessa pertanto sarà ricorribile in appello (se pronunciata dal tribunale) o in cassazione (se pronunciata dalla corte d'appello).[752] La vera novità ed anche i veri dubbi sono da rinvenirsi invero nel secondo periodo del nuovo terzo comma stante il quale «davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma». Ora essendo la *ratio* di tale ultimo emendamento da rinvenirsi in esigenze di raccordo con la nuova disciplina della trattazione in appello[753], tale terzo comma invero prosegue differenziando il procedimento a seconda che l'improcedibilità i) sia dichiarata dal tribunale (nei quali casi giudica in seconde cure) ovvero ii) dalla corte d'appello. Nel primo caso, il tribunale giudica sempre in composizione monocratica e pertanto il provvedimento con cui sarà dichiarata l'improbabilità avrà la forma della sentenza.

[750] v. *infra* Cap IV par. 1.1. e 1.2.

[751] FARINA, *Appello: le innovazioni introdotte dal Correttivo*, in *IUS* Processo Civile, 23 gennaio 2025

[752] PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, a cura di Cecchella, cit., p. 346.

[753] v. *infra* Cap IV par. 1.3.

Nel secondo caso, invece, v'è da considerare che, con la nuova normativa, la trattazione della causa davanti alla corte d'appello è affidata al consigliere istruttore, ma con decisione riservata al collegio. Pertanto in tale ultimo caso, quando è nominato l'istruttore, questi dichiara l'improcedibilità con ordinanza e quest'ultima può essere oggetto di reclamo davanti al collegio, nelle forme di cui all'art 178 co. 3,4 e 5 c.p.c. Nel caso di proposizione del suddetto reclamo il collegio decide in camera di consiglio con *sentenza*, se respinge il reclamo ovvero con *ordinanza* non impugnabile se lo accoglie[754]. Chi scrive nutre più di una perplessità su quest'ultima interpolazione normativa. Se, infatti, il dichiarato obiettivo primario delle ultime riforme è quello di semplificare i giudizi di impugnazione, non può non destare dubbi la scelta di introdurre ulteriori forme di procedimenti interni di "sotto-impugnazione" attraverso il reclamo. Quest'ultimo, già esperibile in passato avverso le ordinanze dichiarative dell'estinzione, viene ora esteso anche ai casi di improcedibilità dichiarata con ordinanza dall'istruttore.

[754] Spetta quindi all'istruttore dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione con ordinanza, che sarà reclamabile al collegio nei termini e nelle forme degli ultimi tre commi dell'art. 178 c.p.c. Il reclamo è l'unico mezzo di impugnazione possibile, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario in cassazione. Se il collegio confermerà la decisione dell'istruttore pronuncerà sentenza; se il collegio accoglierà il reclamo invece pronuncerà ordinanza disponendo al contempo per la prosecuzione del giudizio (RONCO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) - Il giudizio di appello e le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in GI, 2023, 718 ss.)

CAPITOLO IV

LA STRUTTURA POLIFOCALE DELLA TRATTAZIONE E DECISIONE NELL'APPELLO RIFORMATO

SOMMARIO: 1. RISTRUTTURAZIONE DELLE FASI DI TRATTAZIONE E DECISIONE. IL RITORNO DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE NEL GIUDIZIO D'APPELLO. — 1.1. SEGUE. A) IL RITORNO DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE. — 1.2. SEGUE. I POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE, IL RAFFORZAMENTO DEL *CASE MANAGEMENT*. — 1.3. SEGUE. B) LE "*PASSERELLE*" NELL'APPELLO RIFORMATO: MODULAZIONI DEL RITO TRA PROPORZIONALITÀ, FLESSIBILITÀ E COOPERAZIONE — 1.4. SEGUE. LE "*PASSERELLE*" NEL GIUDIZIO D'APPELLO IN CORTE AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE — 1.5. SEGUE. LE "*PASSERELLE*" NEL GIUDIZIO D'APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE — 2. RITI ALTERNATIVI E RITO UNICO MODULATO: UN CONFRONTO SINTETICO SULL'UTILIZZO DELLA PROPORZIONALITÀ TRA PRIMO GRADO E GRAVAME — 3. ALCUNI TEMI APERTI CIRCA LA NUOVA FASE DI TRATTAZIONE — 4. SEGUE. LA RESTRIZIONE DEI CASI DI REMISSIONE AL PRIMO GIUDICE

1. Ristrutturazione delle fasi di trattazione e decisione. Il ritorno del consigliere istruttore nel giudizio d'appello.

Il presente capitolo si apre con una considerazione di ordine sistematico, muovendo da una duplice direttrice di analisi. In primo luogo, si prenderanno in esame i poteri e lo statuto del rinnovato — o, più propriamente, "risorto" — giudice istruttore nell'ambito del giudizio d'appello in corte[755]; in secondo luogo, l'indagine proseguirà con l'analisi delle fasi di trattazione e decisione, alla luce della funzione e del ruolo del principale soggetto operante in tale segmento procedimentale, il giudice. L'obiettivo consiste nel valutare se e in quale misura le più recenti riforme abbiano realmente introdotto un'innovazione sistemica, vale a dire «un processo caratterizzato dalla pervasiva applicazione del principio di proporzionalità, la cui concreta attuazione avrebbe dovuto essere assicurata anche dall'esercizio di robusti poteri di *case management giudiziale*».[756] Conviene anzitutto richiamare alcuni profili già menzionati nei capitoli

[755] TEDIOLI, *La riforma del processo civile: il giudizio d'appello*, 2023, disponibile *open access https://www.tedioli.com/wp-content/uploads/2023/05/La-riforma-del-processo-civile-il-giudizio-di-appello.pdf* «se il giudizio di gravame si svolge davanti al tribunale (in caso di impugnazione delle sentenze del giudice di pace), l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico».

[756] Cfr. BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ, 1, 2010, p. 185 ss.; LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Boninia University press, 2018, p. 393 ss.

precedenti, col fine di delineare un quadro funzionale alla comprensione dell'evoluzione sistematica del tema in esame.

A. *Quanto al magistrato*. Già nel vigore del codice di procedura civile del 1865, in un contesto in cui la collegialità permaneva quale tratto immanente tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di appello, Mortara tentò di introdurre un giudice singolo; la sua riforma del 1912, tuttavia fu accolta con scarso favore dal ceto forense, e conseguentemente abrogata l'anno successivo[757]. Forti del fallimento testé menzionato, tra i redattori dei successivi progetti di codice di procedura civile soltanto Chiovenda ebbe a prospettare il ripristino del giudice singolo, come scelta però rimessa alle parti. Cipriani osservava appunto che «se si prescinde da Chiovenda, che in punta di penna propose di consentire alle parti di optare, d'accordo, per il giudice singolo […], né Mortara, né Carnelutti, né la sottocommissione, né Redenti, nei loro progetti, osarono più puntare sul giudice unico»[758]. Il progetto definitivo Solmi, invece, propose due procedimenti davanti al tribunale: uno per le controversie più complesse, caratterizzato dalla decisione del collegio a seguito di una fase preparatoria affidata al giudice istruttore; e un procedimento per la generalità delle controversie davanti al giudice monocratico. Nella versione accolta dal guardasigilli Grandi, però, il secondo procedimento scomparve, e restò soltanto il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, caratterizzato dalla rigida divisione in fasi con previsione di un giudice istruttore preposto alla fase introduttiva e istruttoria. Questa scelta di "compromesso" fu replicata anche in appello nel testo dell'art. 349 c.p.c., ove si prevedeva la disciplina di nomina dell'istruttore, a cui l'art. 350 c.p.c. attribuiva ampi poteri, e prevedendo all'art. 352 c.p.c. la rimessione al collegio per la decisione; così da replicare il compromesso già visto per il primo grado, tra esigenze di celerità e ponderazione della decisione. L'art. 349 c.p.c., rubricato «Nomina dell'istruttore», disponeva testualmente che «il presidente designa un componente del collegio e fissa con decreto un'udienza per la comparizione davanti a lui. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere». Come

[757] CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, Jovene, 1997, p. 16, il quale ricorda che, con la l. 19 dicembre 1912, n. 1911 — opera di Mortara — fu introdotto, per esigenze finanziarie, il giudice unico nei tribunali, ma «l'idea non ebbe fortuna» e «gli avvocati […] scesero in campo […] inducendo l'anno dopo il Parlamento ad abrogarla».

[758] CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, cit., loc. ult. cit.

ricordato nell'introduzione (par. II), tale magistrato, nella prima fase, non era chiamato a compiere atti di istruzione in senso stretto, bensì a porre in essere tutti gli adempimenti preliminari alla decisione di merito, conformemente a quanto disposto dall'art. 350 c.p.c., rubricato «Attività dell'istruttore», così come introdotto nel codice del 1940, curando in tal modo la corretta istruzione del procedimento di secondo grado. l parallelismo con il giudice istruttore era evidente: codesto magistrato, dopo aver emanato provvedimenti tutti nella forma dell'ordinanza, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e le rimetteva a un'udienza successiva del collegio, in vista della quale esse dovevano naturalmente scambiarsi le comparse ai sensi dell'art. 190 c.p.c. L'istruttore era poi relatore in seno al collegio. Con l'avvento controriforma di cui alla legge 14 luglio 1950, n. 581 sino alla riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 il presidente, nei giudizi di appello dinnanzi alla corte d'appello, nominava ai sensi degli artt. 168 bis e 359 c.p.c. l'istruttore, al quale erano assegnati compiti del massimo rilievo, giacché, in applicazione degli artt. 350 e 451 c.p.c., egli verificava la regolare costituzione del contraddittorio, ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello e l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. o la notifica di cui all'art. 332 c.p.c., assumeva le prove costituende ammesse dal collegio, provvedeva a dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed estinzione dell'appello, decideva sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, con la precisazione che i provvedimenti ordinatori non erano impugnabili, sebbene potessero essere rivisti dal collegio in sede di decisione, mente i provvedimenti decisori erano reclamabili ai sensi dell'art. 357 c.p.c., sul modello del reclamo al collegio previsto in primo grado dagli artt. 178 e 308 c.p.c.[759] In effetti prima della riforma introdotta con la legge n. 353/1990 era usuale – nonostante l'abrogazione dell'art. 349 c.p.c. – che in appello si procedesse alla nomina dell'istruttore in applicazione dell'art. 168 bis c.p.c. (ritenuto applicabile in virtù del generale richiamo di cui all'art. 359).[760] La l. n. 353/1990 aveva sancito una trattazione integralmente collegiale del giudizio di seconde cure, eliminando la figura del consigliere istruttore, la scelta del legislatore del '90 era stata per *l'integrale collegialità* della

[759] DI MARZIO, *Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 105.

[760] AA.VV., in *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, Giappichelli, Torino, 2023, p. 141.

trattazione dinnanzi la corte d'appello in ogni sua fase (in origine senza possibilità alcuna di delega per singoli atti a componenti del collegio) in udienze pubbliche, stante l'applicabilità al solo giudice istruttore dell'art. 84 co.1. disp. att. c.p.c., secondo cui «le udienze davanti all'istruttore non sono pubbliche». Con la riforma del '90 di monocratico residuava solamente il potere presidenziale di disporre in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata (potere quest'ultimo dagli effetti assolutamente provvisori, essendo previsto che il collegio, indipendentemente da qualsiasi reazione oppositoria o impugnatoria delle parti, dovesse valutare la bontà del provvedimento presidenziale, sì da modificarlo, confermarlo o revocarlo). In conformità con il principio sancito nell'art. 350 c.p.c. («davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è collegiale»), erano stati novellati gli artt. 128 e 130 disp. att. c.p.c. sulla fissazione dei giorni d'udienza per le prime comparizioni e sul rito camerale negli appelli avverso le pronunce di estinzione del processo di primo grado o del processo esecutivo, emesse all'esito del reclamo al collegio del tribunale, rispettivamente ai sensi degli artt. 308 ovvero 630 c.p.c.: un appello la cui forma introduttiva, secondo non condivisibile orientamento delle sezioni unite, era quella del ricorso anziché della citazione[761]. Davanti al tribunale, invece, in base a una scelta già contenuta nella legge delega, il d.lgs. 51/1998 sul giudice unico di primo grado aveva optato a suo tempo per la trattazione e decisione degli appelli proposti avverso le sentenze dei giudici di pace da parte di un giudice monocratico del tribunale. Ed era stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 111 cost., nella parte in cui, affermando il principio di collegialità della trattazione dell'appello, non consentirebbe delega a un giudice monocratico dell'assunzione di prove fuori dalla circoscrizione del tribunale ove ha sede la corte d'appello. La successiva riforma dell'appello introdotta con l. n. 183/2011, ha poi marginalmente modificato il primo comma dell'art. 350 c.p.c., così da contemplare la delega, discrezionale, del presidente ad uno dei componenti del collegio per la sola assunzione dei mezzi di prova[762].

[761] TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 482.

[762] DI MARZIO, *Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 106

B. *Quanto all'aspetto procedimentale*. Prima dell'avvento della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, recante «misure urgenti per la crescita del paese», era facile scrivere che il procedimento in grado d'appello «non presentava significative differenze rispetto a quello che disciplina il giudizio in prime cure, stante il generale rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. alle medesime regole»[763]. Con la novella del 2012, al fine di una maggiore efficienza dell'ordinamento giudiziario e al fine di promuovere il raggiungimento di finalità di economia processuale in senso oggettivo, si introdusse il già noto meccanismo cd. filtro in appello (artt. 348 bis ss. c.p.c.). L'appello così assumeva una «struttura procedimentale bifasica»[764] che chiamava il giudice ad una valutazione prognostica sulla fondatezza dell'impugnazione a seguito del contraddittorio tra le parti svolto nella prima udienza di trattazione. Se il giudizio sommario in merito alla probabile fondatezza dell'impugnazione, all'esito di questa prima fase, fosse stato favorevole all'appellante, il processo sarebbe proseguito fino alla sentenza secondo le ordinarie regole processuali; mentre, al contrario, se l'esito fosse stato sfavorevole il collegio avrebbe emesso in *limine litis* una ordinanza di inammissibilità che avrebbe chiuso l'appello provvedendo sulle spese, nel rispetto del principio di soccombenza. L'idea sottesa ad una struttura bifasica in questo senso era di ridurre quantità e durata del contenzioso in appello «sfruttando la assenza di copertura costituzionale del mezzo e stante la duplice considerazione statistica, che vede, in primo luogo, una marcata preponderanza di decisioni di conferma della sentenza rese in prime cure. E in secondo luogo, un aumento del numero di procedimenti e, di riflesso, un allungamento dei tempi di gravame»[765]. Pertanto sulla base di queste premesse, la scelta dei *conditores* fu di predisporre un filtro di ammissibilità dell'impugnazione. Superato il filtro, la trattazione del giudizio d'appello si svolgeva, di regola, in un'unica udienza, salvo le ipotesi eccezionali in cui si rendesse necessaria un'attività istruttoria. Si trattava, tuttavia, di evenienze del tutto marginali, giacché vigeva il divieto di *nova* e l'assunzione delle prove era subordinata a rigorose condizioni di ammissibilità. In tale assetto, dunque, la fase di

763 UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-vaccarella, cit., p.269 ss.

764 UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-vaccarella, cit., loc. ult. cit.

765 UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-vaccarella, cit., loc. ult. cit.

trattazione si esauriva ordinariamente in una sola udienza. Nei giudizi collegiali poteva essere designato un giudice delegato all'assunzione dei mezzi istruttori nei casi in cui ciò fosse previsto; diversamente, il giudice provvedeva direttamente a compiere le verifiche preliminari, ad adottare gli eventuali provvedimenti ex artt. 331 e 332 c.p.c., a dichiarare la contumacia, a disporre la riunione degli appelli e a promuovere il tentativo di conciliazione[766]. Quanto alle modalità decisorie, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come modificato dalla legge n. 353/1990[767], si prevedevano sostanzialmente tre modalità decisorie, modellate su quelle del procedimento di tribunale in primo grado[768]. *a)* Il 1° co. art. 352 c.p.c., prevedeva anzitutto la cd. *decisione a seguito di trattazione scritta:* esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c. il giudice, ove non avesse provveduto a norma dell'art. 356 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche a norma dell'art. 190 c.p.c. e la sentenza veniva poi depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. *b)* Nell'appello in corte, tuttavia, precisava il comma secondo del previgente art. 352 c.p.c.[769], v'era la possibilità su richiesta di parte, di richiedere la discussione orale, la quale doveva essere contenuta nella precisazione delle conclusioni e riproposta per iscritto al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito per le repliche. Il presidente provvedeva dunque sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione

[766] Cfr. Art. 350 c.p.c. nella sua versione anteriore al d.lgs. 149/2022

[767] Nella disciplina previgente alla modifica introdotta all'art. 352 c.p.c. dalla L. n. 353 del 1990, dopo la precisazione delle conclusioni era necessaria la fissazione di un'ulteriore udienza di discussione, al termine della quale il relatore redigeva la motivazione. Quest'ultima doveva quindi essere approvata dagli altri giudici e infine sottoscritta dal relatore stesso e dal presidente, prima di essere depositata in cancelleria.

[768] TEDOLDI, *l'appello civile*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 555 ss.

[769] Cfr. art. 352 c.p.c. nella versione anteriore al d.lgs. 149/2022 secondo il quale «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'art. 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»

da tenersi entro sessanta giorni; designando con lo stesso decreto il relatore. La discussione era preceduta dalla relazione della causa, terminata la quale si teneva la camera di consiglio e la sentenza veniva depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi (cd. *decisione a seguito trattazione mista*). c) La legge 12 novembre 2011, n. 183 aveva inoltre provveduto ad introdurre un'altra possibilità di decisione della causa con le modalità semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c., ult. comma, c.p.c. In sostanza, qualora il giudice lo avesse ritenuto opportuno e di conseguenza non avesse provveduto con una delle modalità precedentemente descritte; in questo caso, il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciava sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto[770] (cd. decisione esclusivamente a seguito di discussione orale). Negli appelli avverso sentenze dei giudici di pace, dinnanzi al tribunale si applicavano i suddetti moduli, con una live variante per il modello "misto" (*supra*. b); ove la parte avesse chiesto la discussione orale in sede di precisazione delle conclusioni, il tribunale monocratico assegnava il solo termine per le conclusionali e fissava direttamente l'udienza per la discussione orale, senza che si facesse luogo al deposito di repliche scritte, analogamente a quanto prevedeva l'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., nelle cause di primo grado riservate a decisione monocratica del tribunale: la sentenza era poi depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi[771]. Così si configurava, in sintesi, la disciplina della trattazione e decisione in appello nel regime anteriore alla riforma c.d. Cartabia.

Con la legge delega 26 novembre 2021, n.206*,* il legislatore sembrerebbe aver afferrato la convenienza di un processo impostato sulla difesa scritta, nel quale le udienze sono limitate all'essenziale ed il ruolo del giudice collegiale, ove previsto, venisse ricondotto alla sua naturale funzione decisoria, con esonero delle incombenze che potevano essere svolte in autonomia da

[770] BERNINI, *L'istruzione e la decisione*, in *Il nuovo appello civile*, a cura di Cecchella, cit. p. 182 ove si precisa che «l'espressa possibilità di decidere la controversia d'appello tramite il modello di decisione a seguito di trattazione orale è stata introdotta dalla l. 183/2011, che ha modificato, oltre all'art. 352 c.p.c., anche l'art. 351 c.p.c., il quale, all'ultimo comma, stabilisce che alla prima udienza il giudice possa provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisando che, qualora sia stata anticipata l'udienza di discussione sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., il giudice dovrà fissare apposita udienza per la decisione nel rispetto degli usuali termini a comparire». Per approfondimenti sul tema V. Infra. Cap. IV Par. 1.3.

[771] TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, 2016, p. 555 ss.

un unico magistrato[772]. Riprendendo il criterio di delega di all'art. 1 co. 8 lett. l) l. 26 novembre 2021, n. 216, il delegante aveva richiesto che la riforma prevedesse «che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova». Ferma così la volontà del legislatore nella sostituzione del consigliere relatore con il consigliere istruttore, si voleva in buona sostanza affidare al secondo «il compito primario di governare la fase di trattazione, verificando la regolarità del contraddittorio ordinandone, se del caso l'integrazione, disponendo la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza, tentando la conciliazione fra le parti ammettendo i mezzi di prova e curandone l'assunzione»[773]. Un primo quesito che ci si poneva in ordine alla delega era se il legislatore delegante avesse inteso introdurre l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, affidandolo al consigliere istruttore. La delega qualificava il tentativo di conciliazione come «potere» del magistrato, circostanza che, ad una prima lettura, avrebbe potuto indurre a ritenerne la natura meramente facoltativa. Sul punto si tornerà nel paragrafo dedicato ai poteri del giudice[774] (cap. IV par. 1.2.). Un ulteriore nodo interpretativo posto dalla delega atteneva all'individuazione il soggetto detentore della facoltà di demandare le parti alla mediazione, laddove l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 attribuisce espressamente anche al giudice d'appello. A questo quesito pareva essere d'aiuto il già noto principio della distinzione tra provvedimenti ordinatorio e provvedimenti decisori, i primi attribuiti genericamente al consigliere istruttore e i secondi al

[772] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*., a cura di Di Marco, cit., p. 118

[773] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*., a cura di Di Marco, cit., loc. cit.

[774] Occorre, in via anticipatoria, osservare che il termine *potere* è talora impiegato dal legislatore per designare attività che, in realtà, integrano un vero e proprio obbligo per il giudice — come, ad esempio, la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza

collegio[775]. Ne seguiva e segue tutt'oggi che: nella specie, la disposizione della mediazione, pur potendo indirettamente incidere sull'esito della controversia, nella misura in cui l'inerzia delle parti rispetto all'ordine giudiziario potrebbe determinare l'estinzione del giudizio e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza appellata, non investe il merito della controversia e, conseguentemente, presentandosi come un provvedimento ordinatorio, «sembrerebbe esercitabile soltanto dal consigliere istruttore»[776]. Quanto alla *ristrutturazione della parte procedimentale*, ai sensi dell'art. 1 co. 8 lett. l) l. 26 novembre 2021, n.216 il delegato doveva anzitutto «prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile». Di seguito l'art. 1 co. 8 lett. m) l. 26 novembre 2021, n. 216 richiedeva altresì di «introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione»; ed infine l'art. 1 co. 8 lett. n) l. 26 novembre 2021, n. 216 incaricava il delegato di «prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni». Dal quadro ora esposto sembrerebbe piuttosto chiara l'intenzione

[775] Sulla stessa linea ancora si poneva un ulteriore quesito, il quale atteneva al deferimento del giramento suppletorio od estimatorio, che, per la sua intrinseca connessione con l'attività decisoria — *sub* specie di valutazione del raggiungimento della prova — pareva doversi ritenere riservato al collegio.

[776] CAMPIDELLI, R*iforma del giudizio d'appello*, in *la riforma del processo civile*: *commento alla L. 26 novembre 2021*, n.206, cit., loc. ult. cit. Il tutto fermo restando, comunque, che, qualora fosse il collegio ad attivarsi in questo senso, rimettendo la causa in istruttoria, le parti, di fatto, non possederebbero alcun mezzo per impugnare l'ordinanza

del legislatore di creare un appello caratterizzato da flessibilità e proporzionalità verso «la ripartizione proporzionale delle risorse giudiziali e all'organizzazione del percorso processuale in base alle caratteristiche e alle esigenze della lite individuale»[777]. Tale impostazione aspira a perseguire un potenziale risultato in senso di efficienza, promuovendo al contempo il *case management* giudiziale e favorendo la cooperazione tra le parti. Nonostante la posizione di Proto Pisani, notoriamente assai critica[778] nei confronti della "riforma Cartabia", alla luce delle considerazioni sin qui svolte appare opportuno richiamare una sua osservazione ricorrente[779], secondo la quale non è la riforma delle regole processuali a determinare l'effettiva riduzione dei tempi e l'efficienza del processo, bensì quella dell'organico, mediante l'incremento del numero dei magistrati[780] deputati — nel caso di specie — alla trattazione delle cause d'appello.

1.1. Segue. A) Il ritorno della figura del consigliere istruttore

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1 co. 8 lett. l) l. 26 novembre 2021, n.216, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, fece ricomparire, nel giudizio d'appello in corte la figura del consigliere istruttore (come già noto, prevista nell'abrogato art. 349 ad opera del D.P.R. 857/1990)[781]. La presunta "novità" della riforma, che per alcuni poteva apparire eclatante, era in realtà già in parte consolidata nella prassi: ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 353/1990 era usuale, nonostante l'abrogazione dell'art. 349 c.p.c., che in appello si procedesse alla nomina dell'istruttore in applicazione dell'art. 168-bis c.p.c. (ritenuto applicabile anche in appello per effetto del rinvio generale dell'art. 359 c.p.c.)[782]. Possibilità, quest'ultima superata dalla riforma del 1990, che, riformulando l'art. 350 c.p.c., aveva previsto, come noto, la trattazione puramente collegiale dell'appello, poi sopravvissuta solo davanti alla corte d'appello dopo l'intervento dell'art. 74 d.lgs. 51/1998. Confermata pertanto la regola generale dell'appello monocratico in tribunale, l'appello in corte vede – a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –

[777] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?* cit., passim

[778] Posizione non propriamente condivisa da chi scrive, v. *infra* Conclusioni

[779] Per un approfondimento argomentazioni critiche formulate dall'A. si rinvia al cap. I, par. 5.1 nonché a PROTO PISANI, Una brutta riforma del processo civile, passim

[780] PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile*, cit., p.2

[781] CARRATTA, *le riforme del processo civile*, cit., p.99

[782] V. *retro* cap. IV par. 1.

ripristinata la figura del consigliere istruttore[783] ad opera dell'art. 349 bis c.p.c.[784] L'articolo in questione sancisce appunto che «quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa». Da quanto è possibile ricavare dal co. 1 art. 349 bis c.p.c., la presenza dell'istruttore in appello non si pone come necessaria[785]. La norma in commento sancisce, in altre parole, che il presidente può, in alternativa alla nomina dell'istruttore, affidare sì ad un componente del collegio la trattazione e l'istruzione della causa, ma può anche fissare direttamente l'udienza di discussione collegiale, limitandosi, in questo caso, ad incaricare della relazione orale un membro del medesimo collegio. Vista questa alternativa la dottrina ha iniziato a parlare di un «doppio binario alternativo»[786]. L'eventualità della figura dell'istruttore, ad avviso di alcuni, parrebbe indice significativo dell'essere le sue funzioni non originarie, ma derivanti da quelle collegiali «quasi che i poteri di cui è latore trovino la loro fonte, oltre che nella legge, nell'incarico presidenziale, mentre direttamente e soltanto dalla legge discendono quelli del collegio di cui l'istruttore fa parte»[787]. Nel caso di mancata designazione dell'istruttore, ogni potere ordinatorio o decisorio farà capo al collegio della corte d'appello (così come farà, in ogni caso, capo al giudice monocratico del tribunale quando il secondo grado di giudizio si svolgerà davanti a questo, per l'impugnazione delle sentenze rese dal giudice di pace). Al presidente residuano dunque specifiche attribuzioni: *i)* di differire sino a quarantacinque giorni l'udienza indicata nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 349 bis, co. 2, c.p.c. (potere attribuito al presidente

[783] Cfr. VERDE, *Diritto processuale civile, II, processo di cognizione*, Zanichelli, 2023, p. 243. Ciò in aderenza altresì con l'art. 48, primo comma, ord. giud. (per il quale: "in materia civile e penale il tribunale decide in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale") e con il successivo art. 56 (per il quale "la corte d'appello giudica con il numero invariabile di tra votanti"; "giudica", non "tratta", l'intera causa).

[784] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia, in processo civile e adr*, Wolters Kluver, 2024, p. 141 ss.

[785] L'oscillazione storica tra modelli diversi — dall'originaria collegialità del codice del 1865, alla nomina obbligatoria prevista dal codice del 1940 («il presidente designa un componente del collegio e fissa con decreto un'udienza per la comparizione davanti a lui. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere»: art. 349, abrogato), alla successiva nomina "mutuata" dall'art. 168-bis c.p.c. in virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c., vigente dalla c.d. controriforma degli anni Cinquanta sino agli anni Novanta; dalla rigorosa collegialità impressa dalla l. n. 353/1990, sino alla più recente configurazione della nomina facoltativa — trova il suo approdo nell'attuale "collegialità attenuata" pure facoltativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[786] Cfr. VIOLANTE, *Rito in appello (artt. 349 bis, 350, 350 bis, 351, 352, 356)*, in *La Riforma Cartabia del Processo Civile: Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216*, a cura di Tiscini, *Pacini Editorie, 2025,* p.485 ss.

[787] RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, Zanichelli, 2023, p. 259 ss.

solamente quando l'istruttore non è nominato, spettando altrimenti a questo), *ii)* quello di dirigere la discussione nell'eventuale udienza a questa destinata[788], nonché *iii)* quello di incidere provvisoriamente sull'esecuzione o sull'esecutorietà della sentenza di primo grado ex. art. 351 co.3 c.p.c. Il ritorno del consigliere istruttore prende corpo nei nuovi o novellati artt. 349 bis, 350 e 356 c.p.c. Un primo appunto, rilevato dalla dottrina, è che il legislatore, optando per non sovrascrivere la disposizione originaria dell'art. 349 c.p.c. — abrogato nel 1950, ma già rubricato "nomina dell'istruttore" — ha introdotto il nuovo art. 349 bis c.p.c., conservandone la rubrica e prevedendo che la nomina dell'istruttore sia di competenza del presidente[789]. In altri termini la iniziale formulazione dell'art. 349 c.p.c. è stata temperata: prevedendo, in ogni caso, che prevedendo che il presidente possa, in *limine litis*, effettuare una valutazione circa l'opportunità di fissare direttamente l'udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, nominando in tale ipotesi il consigliere relatore, anziché procedere alla nomina dell'istruttore. Sul punto, tuttavia, si è osservato che «la prassi ha già mostrato *illico et immediate* una spiccata propensione per la nomina automatica del consigliere istruttore, non foss'altro che per evitare quel vaglio preliminare che sottrarrebbe tempo alla *machina machinarum* del giudizio d'appello»[790]. Riprendendo l'art. 349 bis c.p.c. si è detto che l'istruttore è nominato sulla base di una scelta operata dal presidente[791], il quale può nel caso in cui si indirizzasse per la nomina del primo affidare ad esso – un componente del collegio – la trattazione e l'istruzione della causa. La dottrina fa notare tuttavia che una scelta del genere presupporrebbe che il presidente della corte d'appello abbia studiato le carte, pur telematiche, e si sia rappresentato l'opportunità di provvedere in un senso o nell'altro: «ma un simile adempimento è intuitivamente impensabile, […], giacché non è certo economicamente funzionale che la decisione se nominare o no l'istruttore sia assunta non dal collegio, che deve decidere, ma dal presidente»[792]. L'alternativa è che il presidente della corte non nomini il consigliere che deve occuparsi del fascicolo e rimetta la decisione al presidente del collegio, il quale dovrebbe a propria volta prendere posizione su

[788] cfr. artt. 117 disp. att. c.p.c e 359

[789] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p.483

[790] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. loc. ult. cit.

[791] Il presidente - che almeno in prima battuta è il presidente della corte d'appello, quando assegna il fascicolo, giacché l'assegnazione è a un consigliere della corte d'appello – a stabilire se nominare o meno l'istruttore e se decide in senso positivo allora nomina istruttore mediante decreto

[792] DI MARZIO, *Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 108.

tutti i fascicoli affidati ai componenti del suo collegio, con evidente spreco di energie. La dottrina si divide in due diversi orientamenti che analizzano la prassi: *i)* secondo Tedoldi, è prevedibile che la prassi, in prospettiva, finirà per prediligere la nomina automatica del consigliere istruttore, anche solo per evitare quel vaglio preliminare che sottrarrebbe troppo tempo alla *macchina machinarum* procedurale degli appelli[793], *ii)* Secondo Di Marzio, è prevedibile che, nelle nostre corti d'appello, il presidente finisca per non nominare tendenzialmente l'istruttore[794]. Tuttavia un corretto approccio alla tematica è proprio quello che muove dalla analisi dell'art. 349 bis c.p.c., il quale sembrerebbe apporre un rapporto regola-eccezione; il presidente infatti, procede alla nomina del consigliere istruttore, e così *per tabulas* viene sancito dall'art. 349-bis c.p.c., solo «se non ritiene di nominare il relatore o disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale»[795]. Il primo vero quesito riguarda i criteri cui il presidente dovrebbe attenersi nello svolgimento di tale valutazione, questione che il dato normativo sottace. Sembrerebbe che il legislatore in questa sede abbia inteso applicare il principio di proporzionalità, nel senso di «opera di "misura"»[796]: la necessità dell'istruttore si dovrebbe rivelare tale nel momento in cui non vi sia la presenza di cause anzitutto manifestamente infondate o inammissibili, laddove in caso contrario, invece, si renderebbe opportuno procedere alla nomina del relatore e fissare la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, ciò sempre riferendosi al dato normativo. Un'ulteriore chiave interpretativa la si potrebbe ricavare mediante un'interpretazione di tipo sistematico e ragionando sul fatto che l'utilizzazione del modello di trattazione "accelerato" (ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.) si giustifica non solo

793 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. loc. ult. cit.; nonché ID, *Impugnazioni in generale e appello*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di Didone-De Santis, Milano 2024, p. 299; di tale avviso anche VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 261. Secondo il quale «di norma, nelle cause di competenza della corte d'appello è dunque nominato il giudice istruttore»; di tale avviso anche Balena*, Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 2025, «dal comb. disp. degli artt. 348 bis e 349 bis, 1 co., inoltre, sembra di poter dedurre che la nomina dell'istruttore dovrebbe rappresentare l'ipotesi normale, al di fuori dei casi in cui il presidente, già nel momento in cui vene presentato il fascicolo, ravvisi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione e pertanto opti senz'altro per la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis».

794 DI MARZIO*, Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p.108 «è diffusa nelle nostre corti d'appello l'indicazione del presidente di non nominare tendenzialmente mai l'istruttore»

795 Ciò del resto troverebbe conferma anche nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022 ove si legge che attraverso la reintroduzione del consigliere istruttore, «si è inteso assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia più opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda».

796 DI PORTO, Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit. p. 355

quando il giudice d'appello nella valutazione ex. art. 350 co.3 c.p.c., rilevi, che lo stesso sia inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ma anche «quando l'impugnazione risulta manifestamente fondata o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa» (art. 350 co. 3 c.p.c.). Di queste ipotesi, nelle quali giudice d'appello deve disporre la trattazione "accelerata", le prime due non richiedono istruttoria, e dunque implicitamente escluderebbero a priori la nomina del consigliere istruttore (non si vede, infatti, quale utilità si avrebbe dalla nomina dell'istruttore quando l'appello appaia da subito manifestamente infondato o inammissibile e possa essere deciso subito dal collegio, previa nomina del relatore). A queste ipotesi, tuttavia, il terzo comma dell'art. 350 c.p.c. aggiunge anche quelle nelle quali il giudice «lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa» e in presenza di tali situazioni, evidentemente, non si può affatto escludere che la trattazione implichi anche lo svolgimento dell'istruttoria, valutazione che sarebbe molto probabilmente prematura e azzardata in un momento quale quello della «proposizione dell'atto d'appello» ex. art. 349-bis c.p.c. Pertanto sarebbe da concludere, che la nomina del consigliere istruttore si rivelerebbe necessaria, allorquando il presidente non riscontri «alla proposizione dell'atto d'appello» manifesta infondatezza[797] ovvero inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., laddove in caso contrario procederà con il percorso accelerato – *recte passerelle* presidenziale - previsto dalla stessa art 349-bis c.p.c. Tuttavia, rispetto all'art. 349-bis c.p.c., permangono seri dubbi circa la possibilità che esista esclusivamente un'alternativa secca tra la nomina del relatore, con conseguente discussione orale, e la nomina dell'istruttore (v. infra cap. 4 par. 1.3.).

Alcune considerazioni vanno dedicate all'ormai noto *fil rouge* verso l'efficienza seguito dal legislatore delle ultime riforme – d.lgs. 149/2022 nonché d.lgs. 164/2024 – nella direzione di un processo efficiente: in tale quadro, assume rilievo imprescindibile la tematica del *case management* affidato al giudice, quale snodo centrale dell'organizzazione del processo, configurandosi come

[797] Restano dubbi circa la possibilità che il presidente possa compiere anche la valutazione in ordine alla manifesta infondatezza. Tuttavia, trattandosi di una valutazione speculare rispetto a quella della manifesta infondatezza, e considerato il perimetro normativo non completamente definito e l'esito invariato, si potrebbe ritenere che essa, pur essendo prevista tra le valutazioni del secondo periodo del terzo comma dell'art. 350 c.p.c., rientri comunque nell'ambito di discrezionalità attribuito al presidente ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.

una forma di attuazione intermedia dei principi di cooperazione e di proporzionalità[798]. Far fare una certa cosa ad una persona soltanto, anziché a tre persone insieme, significa indubbiamente risparmiare del tempo: le altre due, infatti, vengono sgravate da un lavoro e possono dedicarsi ad altro[799]. Consentire che un provvedimento possa essere meditato (e scritto) da una persona soltanto, anziché da tre persone riunite insieme (anche se a scriverlo è una sola delle tre), significherebbe economizzare energia: le altre due, infatti, verrebbero sollevate da un impegno e, nella medesima unità di tempo, potrebbero dedicarsi a meditare (e scrivere) altri provvedimenti. L'inconveniente dietro alla parvenza di "rose e fiori" tuttavia è che il provvedimento monocratico, in quanto privo del confronto tra punti di vista articolati e magari divergenti, rischia di essere meno approfondito, e in ipotesi anche meno giusto, di quello collegiale[800]. Se poi il provvedimento monocratico è soggetto ad impugnazione davanti al collegio, il tempo di cui si è appena detto deve essere valutato complessivamente, ossia tenendo presente dell'eventualità dell'impugnazione. Un provvedimento monocratico non impugnato occupa una unità di tempo decisorio; un provvedimento monocratico impugnato occupa quattro unità di tempo decisorio (una per il momento monocratico e tre per il momento collegiale); un provvedimento (in unica battuta) collegiale occupa tre unità di tempo decisorio. Ne segue che, statisticamente, numericamente: la meccanica della decisione monocratica impugnabile al collegio sarà preferibile alla decisione (immediatamente) collegiale, se e solo se i reclami coinvolgeranno i due terzi delle decisioni monocratiche[801]. Tutto ciò – almeno in una prospettiva prognostica *ex ante* – non apparirebbe improbabile. È tuttavia evidente che le esperienze pregresse, benché spesso evocate in chiave giustificativa, non sembrano confermare tale lettura: anzi, tutti gli indici statistici disponibili convergono nel mostrare come i ritardi nella definizione delle controversie non siano dipesi da un eccesso di collegialità, bensì — al contrario

---

798 Cfr. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit. 718 ss.

799 RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, cit., p. 258 ss.

800 RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, cit. loc. ult. cit.

801 V. RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, cit., p. 258 nt. 17 «Ipotizzando appunto 100 casi: 1) la collegialità necessaria implica la spendita di 300 unità di tempo; la monocraticità eventualmente seguita dalla collegialità implica 100 unità di tempo se ad essa la collegialità non fa seguito, 400 unità di tempo se ad essa la collegialità segue sempre; 298 unità di tempo se ad essa la collegialità segue in 66 casi ([34 x 1]) + [66 x 4] = 298); 301 unità di tempo se ad essa la collegialità segue in 67 casi ([33 x 1] + [67 x 4] = 301)»

— dalla mancata attuazione di una collegialità effettiva, nonché dalla scarsa valorizzazione dei canoni dell'oralità e della concentrazione[802]. In una prospettiva più ampia, occorre interrogarsi se la "timida reintroduzione" del giudice istruttore nel giudizio d'appello, oltre a perseguire obiettivi di efficienza sul piano dell'economia processuale, sia altresì idonea a generare ricadute in termini di efficienza anche sul versante della tutela giurisdizionale. Con il codice del 1942, il legislatore nazionale introdusse la figura del cd. giudice istruttore, concepita in parte come compromesso tra collegialità e monocraticità, ma altresì in maniera ponderata e ragionata, tenendo conto delle esperienze maturate sotto la vigenza del codice del 1865. Nel primo grado, il collegio era solito delegare a uno dei suoi componenti lo svolgimento delle attività istruttorie; in tal modo, si può identificare una figura affine all'istruttore, riconducibile al c.d. giudice delegato. Tuttavia, un simile assetto avrebbe comportato una distribuzione più razionale delle funzioni: il giudice più idoneo alla decisione era proprio colui che aveva seguito l'intero *iter* preparatorio del processo — dopo aver diretto la trattazione, circoscritto le questioni di fatto e di diritto controverse, individuato il *thema probandum* e il *thema decidendum*, e sovrinteso all'assunzione dei mezzi di prova. L'idea era che il magistrato che avesse svolto queste attività fosse il più capace e idoneo a decidere la controversia. In altri termini sarebbe stato irrazionale considerare che collegio di tre giudici potesse farsi carico di tutte queste funzioni contemporaneamente: il carico di lavoro e la complessità delle attività rendevano impossibile una gestione integrale da parte di tutti i componenti. Il compromesso introdotto dal codice del 1942 — ispirato anche ai principi del codice di procedura civile austriaco del 1896 — consisteva nell'individuare uno dei giudici del collegio incaricato di seguire le attività istruttorie, il quale partecipava poi alla formazione del collegio stesso. In tal modo, un magistrato seguiva direttamente tutte le fasi preparatorie, pur confrontandosi con gli altri componenti, garantendo così una decisione collegiale fondata sull'esperienza diretta di chi aveva condotto l'intera istruttoria. Va sottolineato che, per il primo grado, la sostanza di tale assetto rimane ad oggi invariata: negli ormai rari casi di collegialità disciplinati dall'art. 50-bis c.p.c.[803], la figura del cd. giudice istruttore tende a mantenere la propria funzione originaria.

[802] DI MARZIO, *Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., loc. cit.

[803] Così l'art. 50-bis c.p.c. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale): [I]. Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo

La scelta di introdurre la figura del giudice istruttore, operata dal legislatore 1942, si fondò anzitutto sui principi Chiovendiani dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione[804], principi a loro volta fortemente influenzati dalle idee di Franz Klein circa la funzione sociale del processo[805]: a decidere, in sostanza, doveva essere chi ha avuto percezione diretta e immediata delle attività preparatorie. L'influenza di Klein sui principi chiovendiani si manifestava soprattutto nell'idea della cd. funzione sociale del processo, intesa come ruolo della giustizia non solo nella tutela degli interessi privati dei cittadini, ma anche nell'assolvere a una funzione pubblica, volta a dirimere controversie che presentano rilevanza sociale[806]. La corretta amministrazione della giustizia, quindi, rappresenta un interesse generale. Franz Klein, redattore

che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa ; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; [5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;] [6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;] 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; [7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.]. [II]. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

804 «L'idea alla base era che un'applicazione integrale di questi principi avrebbe condotto a configurare il processo […], come un processo svolto prevalentemente (ancorché non esclusivamente) in forma orale, con svolgimento concentrato in tempi estremamente ravvicinati (pochissime udienze, a brevissima distanza l'una dall'altra) con contatti immediati tra il giudice e le parti; in un processo insomma, con caratteristiche non molto dissimili da quelle del processo penale». Così MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, I, cit., p. 268

805 In tal senso, il giudice istruttore si configura come un *medium* tra la visione chiovendiana, centrata sulla percezione diretta e immediata delle attività preparatorie, e il modello sociale di Klein, volto a garantire una funzione pubblica alla giustizia, oltre alla tutela dei diritti privati.

806 Sulla nozione di funzione sociale del processo, v. CARRATTA, *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in Riv. Trim. Dir e proc. Civ, p. 579 ss., passim. L'A. distingue tre differenti accezioni della «funzione sociale» del processo, ciascuna radicata nel peculiare contesto storico nel quale si è progressivamente delineata: i) in una prima prospettiva, maturata negli ultimi decenni del XIX secolo nel quadro della più ampia visione socializzatrice del diritto, si parla di funzione sociale nel senso che «il processo civile viene visto come fenomeno o istituto che riguarda l'intera collettività e non soltanto le singole parti, in quanto è interesse della collettività che attraverso il processo si giunga a una tutela giurisdizionale dei diritti giusta, efficiente ed effettiva»; ii) in una seconda accezione, affermatasi alla fine del XIX secolo in concomitanza con il diffondersi del «socialismo giuridico» e con la nuova fase economico-sociale della «seconda rivoluzione industriale», la funzione sociale del processo viene a designare «la necessità che i sistemi processuali prevedano accorgimenti tecnici idonei a compensare le minori possibilità difensive o il maggiore bisogno di protezione delle parti socialmente più deboli»; iii) infine, in una terza accezione – già affiorante sul finire del XIX secolo, ma divenuta pienamente autonoma e centrale soltanto negli ultimi decenni del XX, nel contesto della crisi del welfare state e dell'accentuarsi delle inefficienze della giustizia civile – si è parlato di funzione sociale del processo «nel senso di guardare ad esso come fattore di benessere sociale. […] La socialità del processo si orienta verso l'intera collettività, in quanto l'individuazione di strumenti processuali idonei a rendere più efficiente il sistema della giustizia civile determina anche una maggiore efficienza e funzionalità della società nel suo complesso».

del codice austriaco del 1896[807], fu fortemente influenzato da queste idee[808] e, muovendosi a partire da queste ultime, modellò diversi istituti, tra cui la presenza attiva del giudice, concepita come contrappeso agli interessi privati delle parti. I diritti soggettivi privati, naturalmente, dovevano trovare tutela; tuttavia, il processo non si poteva esaurire in tale ambito, poiché l'attività giurisdizionale doveva assumere una funzione più ampia e di carattere pubblico. Le controversie costituiscono una sorta di "male" fisiologico della società, e le istituzioni hanno il compito non solo di fornire strumenti che consentano ai cittadini di tutelare i propri diritti e interessi, ma soprattutto di risolvere, a livello sociale, problemi di rilevanza generale. Franz Klein affermava che ciò doveva avvenire «nell'interesse di tutte le classi sociali»[809]: anche i soggetti meno abbienti devono poter accedere agli strumenti di giustizia. Il riconoscimento al processo civile di una funzione sociale comporta l'adesione ad un particolare modello processuale, nell'ambito del quale si rinvengono soluzioni tecnico processuali strettamente connesse al perseguimento di tale funzione. Tutte queste idee confluirono, in parte, nel codice del 1942, grazie soprattutto all'opera di Chiovenda.[810] Inserito in un contesto culturale permeato dalla concezione pubblicistico-sociale del processo civile, il legislatore adottò soluzioni di compromesso, mediando — per il tramite dei principi chiovendiani — tra la visione processuale di Chiovenda e il modello sociale elaborato da Klein.[811] Alla luce di queste premesse, il giudice istruttore venne introdotto, pensato per armonizzare le due visioni: ispirato ai principi chiovendiani[812] — che recepivano le istanze del modello sociale di Klein — assicurava che a

---

807 CARRATTA, *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in Riv. Trim. Dir e proc. Civ, p. 579 ss., spec. p. 586. È stato puntualmente osservato come, idealmente a partire dal 1898, possa collocarsi il capovolgimento dell'epoca segnata dall'ideologia liberale del processo civile. In quell'anno, infatti, entrò in vigore la ZPO austriaca, elaborata da Franz Klein e costruita proprio sull'idea della *Sozialfunktion* del processo, destinata a costituire nel corso del XX secolo un modello di riferimento per numerosi legislatori europei, analogamente a quanto il codice napoleonico era stato per il XIX secolo. «In effetti, è proprio a Klein che viene riconosciuto il merito di aver iniziato a guardare alla controversia come un "problema sociale" *soziale Übel*».

808 Il fulcro del suo ragionamento era proprio l'idea della *Sozialfunktion* del processo civile, che, evidentemente, era stata influenzata dall'insegnamento di Anton Menger e dalla sua «*soziale Rechtslehere*». Anche se l'idea kleiniana si presentava ben diversa da quella mengeriana. (Cfr. DENTI, *La giustizia civile*, Bologna, 1989, p. 26 ss.; CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in Riv. dir. proc., 1996, p. 71 ss.)

809 PICARDI, *Le riforme processuali e sociali di Franz Klein*, in Giusto proc. civ., 2011

810 Per una ricostruzione d'insieme dei principi chiovendiani, v. MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile,* I, cit., p. 456 ss.

811 CARRATTA, *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in Riv. Trim. Dir e proc. Civ, p. 579 ss., spec. p. 595 ss.

812 V. anche per una completa ricostruzione PROTO PISANI, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro* it., 2006, ove l'A. assume una posizione critica nei confronti dell'introduzione della figura del giudice istruttore, ritenendola di fatto incompatibile con i principi chiovendiani; nello stesso senso v.

decidere fosse il magistrato con percezione diretta e immediata delle attività istruttorie, principalmente secondo il principio di immediatezza. Così, il giudice istruttore incarnava concretamente l'eco della funzione sociale del processo, integrando la tutela dei diritti con l'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.[813]

Guardando oltre al panorama nazionale, l'idea adottata nella pressoché maggioranza degli ordinamenti sarebbe quella per cui «più giudici dovrebbero ascoltare casi importanti con una posta in gioco più alta»[814]. Viene così implementata una struttura c.d. a piramide rovesciata in cui un giudice ascolta un caso in primo grado e gruppi sempre più grandi ascoltano il caso mentre si sposta a livello della corte d'appello e di altro livello. Alcuni studi identificano vari fenomeni che possono influenzare i gruppi, nel bene o nel male, quando si prendono decisioni[815]. I fenomeni in menzione possono essere scomposti categorie positive e categorie negative. *I)* Quanto ai profili positivi, sono stati dimostrati diversi vantaggi generali che i gruppi hanno rispetto agli individui [816] nel processo decisionale. Quando i membri del gruppo interagiscono tra loro, possono proporre nuove idee e soluzioni che i singoli membri non avrebbero mai trovato [817]. I membri del gruppo hanno maggiori probabilità di notare e correggere gli errori rispetto ai singoli[818] e, collettivamente, avere prestazioni di memoria più elevate [819]. I giudici che lavorano insieme devono raccogliere conoscenze su ogni caso, utilizzando, assorbendo e scambiando informazioni in molti modi. La conoscenza per definizione è un concetto dinamico ed essa si evolve e cambia costantemente attraverso

anche CIPRIANI, *Sulla paternità del codice di procedura civile*, in *Foro.it*, 2007, p. 135 ss., secondo cui «la figura del giudice istruttore pareva incarnare, agli occhi di molti, la "tendenza autoritaria del regime sotto cui nacque"»

[813] Altri, tuttavia, hanno espresso una valutazione diametralmente opposta. v. VERDE, *Ricordo di un maestro del liberalismo processuale*, in Riv. dir. proc., IV, 2025, p. 2025, ove l'A., polemizzando con Cipriani, ricorda come questi individuasse «nella "infelicissima e invadente figura del giudice istruttore" la responsabilità principale del progressivo dissesto della nostra giustizia civile».

[814] BARRY, BRIAN M. 2023. «*Judging Better Together: Understanding the Psychology of Group Decision-Making on Panel Courts and Tribunals*». *International Journal for Court Administration* 14 (1): 6. "*Court systems are designed with an acceptance that more judges ought to hear important cases with higher stakes*"

[815] Senza pretese di completezza, si rinvia a: R.S. TINDALE, T. KAMEDA AND V.B. HINSZ, *Group Decision Making* in M. Cooper and J. Hogg (eds), *The Sage Handbook of Social Psychology*, Sage, 2003.

[816] Nel presente contesto, il riferimento ai "gruppi" va inteso come richiamo al modello di giudizio collegiale, mentre il termine "individui" allude al giudizio monocratico.

[817] G.B. WATSON, *Do Groups Think More Efficiently than Individuals? The Journal of Abnormal and Social Psychology* (1928) 23(3), p. 328 ss.

[818] R.C. ZILLER*, Group Size: A Determinant of the Quality and Stability of Group Decisions Sociometry* (1957) 20(2), p. 165 ss.

[819] D.A. VOLLRATH AND OTHERS, Memory Performance by Decision-Making Groups and Individuals *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (1989) 43(3), p. 289 ss.

l'interazione con altri[820]. Lo scambio di decisioni pertanto è stato decritto come il centro della dicotomia tra il processo decisionale individuale e quello di gruppo, caratterizzante l'elemento chiave di quest'ultimo[821]. Ne consegue che i gruppi detengono un numero di conoscenze diversificato e possono elaborare più informazioni di quanto possa farlo il singolo ed ancora, ne deriverebbe che mettere in comune le informazioni degli individui e aggregarle potrebbe portare, tendenzialmente, ad un giudizio migliore o più accurato. Il che è stato dimostrato dalla molto nota teoria di Francis Galton "*wisdom of crows*" (cd. *teoria della saggezza del folle*). Galton aveva raccolto singole iscrizioni a una competizione dove l'obiettivo era quello di indovinare il peso del bue ("*guess the weight of the ox*") ed egli dimostrò che la media di queste iscrizioni era più vicina alla verità che la singola voce vincente. Certo, così potrebbe sembrare che con una mera media statistica si potrebbe in ogni caso arrivare ad un risultato migliore, tuttavia, alcuni studi suggeriscono che la decisione sarebbe migliore, di regola, nel caso in cui oltre il gruppo ci sia un legame di carattere collaborativo, tra gruppi beninteso non troppo grandi[822]. Vieppiù. Un ulteriore contributo offre un quadro più sfumato: la deliberazione collegiale dovrebbe condurre a decisioni complessivamente migliori solo nei casi «difficili»[823]. *II)* Quanto ai profili negativi, si impone anzitutto una considerazione di carattere generale: anche i gruppi commettono errori quando prendono decisioni. Sunstein e Hastie[824] classificarono in generale gli errori che i gruppi commettono suddividendoli in quattro macro gruppi: *a)* "*group amplification of error*" (amplificazione dell'errore di gruppo), in sostanza i gruppi amplificano, piuttosto che

[820] Proiettando ciò nelle fasi del processo in generale: prima delle udienze, i giudici esaminano attentamente gli atti introduttivi successivamente, nel corso della o delle udienze, essi ascoltano e prendono in considerazione, sia individualmente che in gruppo, le richieste delle parti circa i mezzi di prova, e successivamente li assumono se costituendi ovvero li valutano se precostituiti; dopodiché si valuta tutto in sede di decisione. Ora tutte le fasi del processo prevedono la ricerca, l'utilizzo e lo scambio di informazioni. Le informazioni possono essere scambiate in svariato modo: che sia una PEC, che siano voci di corridoio informali all'interno degli edifici giudiziari, che sia una telefonata, che sia un commento alle prove precostituite.

[821] A.R. DENNIS, *Information Exchange and Use in Group Decision Making: You Can Lead a Group to Information*, *but You Can't Make It Think MIS Quarterly* (1996) 20(4), p. 433 ss.

[822] V. PIOTR MIGDAŁ, ET AL., *Information-Sharing and Aggregation Models for Interacting Minds Journal of Mathematical Psychology* (2012) 56(6), p. 417 ss.

[823] Cfr. F. VAN DIJK, J. SONNEMANS AND E. BAUW, JUDICIAL *Error by Groups and Individuals Journal of Economic Behavior & Organization* (2014) 108 p. 224 ss. In sostanza in un esperimento di simulazione penale, gruppi di tre partecipanti che deliberavano insieme furono confrontati con gruppi formati dalla mera aggregazione delle decisioni di tre soggetti isolati. I panel deliberanti risultarono più accurati esclusivamente nelle ipotesi caratterizzate da elevata complessità valutativa; al contrario nei casi «semplici» la discussione di gruppo si rivelò persino controproducente.

[824] C.R. SUNSTEIN AND R. HASTIE, *Wiser: Getting beyond Groupthink to Make Groups Smarter*, Harvard Business Press, 2015.

correggere, gli errori di giudizio. *b)* "*groups fall victim to conformity effects*" (i gruppi sono vittime di effetti di conformità), i membri del gruppo seguono acriticamente ciò che gli altri membri dicono o fanno. In questo senso, gli effetti di conformità possono verificarsi per svariati motivi: pigrizia sociale (o meglio la tendenza a esercitare meno sforzo quando si lavora in gruppo rispetto a quando si lavora da soli), pressione sociale o politica o desiderio di adattarsi al gruppo. Qualunque sia la logica, gli effetti di conformità – o come appunto Sunstain e Hastie definiscono in modo colloquiale "*herd mentality*" (cd. mentalità di gregge) – possono influenzare l'oggettività e l'accuratezza delle decisioni dei gruppi[825]. *c)* "*group polarisation*" (polarizzazione del gruppo), ove i gruppi adottano posizioni più estreme di quelle con cui hanno iniziato. In altre parole Attraverso la discussione, la posizione di un gruppo su una questione diventa più estrema delle posizioni precedentemente sostenute dai singoli. *d)* "*information errors*" (errori informativi), in cui i gruppi enfatizzano ciò che tutti sanno invece di concentrarsi su informazioni critiche che solo alcuni membri hanno. Il summenzionato beneficio dello scambio di informazione cade nel momento in cui non si discute e non si utilizzano le informazioni più utili per la decisione in questione. A volte, le dinamiche di gruppo influenzano le informazioni a cui il gruppo dà la priorità o viene scartata, portando a volte a un processo decisionale più scadente. In questo senso, la figura dell'istruttore — che, beninteso, trasferisce in sede collegiale le attività da lui compiute in fase di trattazione — si presta fisiologicamente a innescare i c.d. *conformity effects*: fenomeni per cui i membri del gruppo tendono a seguire acriticamente l'orientamento di chi dispone di informazioni privilegiate, per ragioni che possono spaziare dalla semplificazione operativa alla mera inerzia cognitiva. Alla luce di ciò, appare quantomeno discutibile ritenere che la riesumazione, sia pure eventuale, del consigliere istruttore in appello rappresenti una scelta felice. E, sul punto, la dottrina ha efficacemente osservato che «non occorre certo un'aquila per comprendere che, se oggi le corti d'appello non funzionano, […], non è certo per la mancanza dell'istruttore: al contrario, tutti gli indici statistici dimostrano che i ritardi nella definizione delle cause derivano dalla mancata attuazione della piena collegialità».[826]

[825] SOLOMON ASCH ha notoriamente dimostrato che gli individui spesso prendevano una decisione sbagliata, apparentemente solo per conformarsi ad altri membri del gruppo che prendevano la stessa decisione sbagliata S.E. ASCH, *Opinions and Social Pressure,* (1955) 193, pp. 17 ss.

[826] DI MARZIO*, Resurrezione (e ri-morte?) del consigliere istruttore*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., loc. cit.

1.2. Segue. I poteri del giudice istruttore, il rafforzamento del *case management*

Proseguendo nel percorso argomentativo volto all'efficienza del processo[827], non può prescindersi dall'esame del rafforzamento dei poteri del giudice in sede d'appello, introdotto dal d.lgs. 149/2022 e successivamente confermato dal d.lgs. 164/2024. La dottrina ha evidenziato come il potenziamento dei poteri di *case management* attribuiti al giudice rappresentasse una forma di concretizzazione intermedia dei principi di cooperazione e di proporzionalità, collocandosi in una fase preliminare rispetto alla disciplina dello svolgimento del processo[828]. In particolare è da notare come «attraverso il *case management* si realizza una personalizzazione dell'*iter* procedimentale che può consentire un miglior esercizio del diritto di azione e di difesa, in modo flessibile e proporzionale»[829]. Già nel maggio 2017 la commissione europea aveva osservato che «*to reduce the trial length in civil justice through effective case management and rules ensuring procedural discipline*»[830]. In sostanza, come ha sottolineato la dottrina, *il case management* potrebbe rappresentare una possibile soluzione alla perenne crisi della giustizia civile, e aiuterebbe ad uscire l'Italia dalla sua «*splendid isolation*»[831] che ha impedito al paese di seguire il filone delle più recenti riforme adottate dagli Stati membri dell'Ue in materia di giustizia civile e commerciale[832]. In sostanza «*that being the situation, it should not come as a surprise that judicial case management is terra incognita*», nel senso che differentemente da quanto avvenuto in Italia, «l'esperienza comparatistica individua […] modelli processuali non *prêt-à-porter* ma ritagliati su misura, non scanditi da preclusioni ma sottoposti alla conduzione del giudice»[833]. Così il legislatore delle ultime riforme sembrerebbe aver seguito queste direttive, rammentando altresì che sulla stessa

---

827 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione – un embrione di case management all'italiana?*, cit., p. 620 ss. «su posizioni più ottimistiche, peraltro, si può mettere in evidenza il positivo impulso che, tramite meccanismi di *case management*, si può dare alla gestione del processo, in termini di efficienza, razionalizzazione, in certi casi, anche riduzione di tempi del processo».

828 CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, cit., p. 745

829 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

830 V. *European Commission, Recommendation for a Council Recommendation on the 2017 National Reform Programme of Italy and delivering a Council Opinion on the 2017 Stability Programme of Italy, Brussels*, 22.5.2017, COM (2017) 511 final, para. 15, available at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country specific-recommendations-commission-recommendations-italy.pdf.

831 *Isolation* che sarebbe dovuta al fatto che «B*eyond the practical realities there are essentially ideological barriers preventing any attempt at reforming the Code of Civil Procedure in the direction of envisioning a structured and non-episodic case management, as well as the possibility for the court to adjust the procedure according to a standard of proportionality. According to a widespread school of thought, to grant judges broad case management powers would mean to inject an authoritarian note into civil procedure*» (SILVESTRI*, Notes on case management in Italy*, 2017, in www.accedimia.edu., p.3.)

832 SILVESTRI, *Notes on case management in Italy*, cit., p.1.

833 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

linea le *Eli-Unidroit rules* del 2020*,* nonostante il loro valore di *soft law*, attribuiscono anch'esse ampio spazio *case management* affidato al giudice, parlando espressamente di un «dovere generale di gestione del procedimento in tutti i suoi aspetti»[834]. In questa prospettiva, le riforme di cui ai d.lgs. 149/2022 e 164/2024 paiono collocarsi nel medesimo solco, avendo attribuito ampi poteri istruttori al giudice d'appello[835].

Nel caso in cui venisse nominato l'istruttore, l'art. 350 c.p.c. contiene l'indicazione, non esaustiva[836], delle funzioni assegnate allo stesso nella fase di trattazione; come si sarà già compreso, spetteranno in via generale al collegio di corte d'appello tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all'istruttore eventualmente nominato quelli di natura ordinatoria[837]. In caso di dubbio, sarà comunque sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in forza dell'art. 359 c.p.c.

Laddove non si abbia optato in precedenza per il percorso "*iper*-semplificato"[838], a cura del presidente in sede di proposizione del ricorso (349-bis c.p.c. nonché 350-bis c.p.c.), nell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. nel corso dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. è attribuito al giudice designato il potere di disporre il mutamento del modulo procedimentale, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Tale potere spetta, nel caso di specie, al consigliere istruttore — ovvero al collegio, quando il primo non sia nominato, nonché al giudice monocratico negli appelli avverso le sentenze del giudice di pace. L'istruttore sarà dunque tenuto a valutare l'opportunità di disporre la trattazione semplificata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., il quale prevede che, «quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno dalla ridotta complessità o dell'urgenza della causa». Troviamo qui delineato

---

834 Si pensi solo che nelle *Eli-Unidroit rules* Tiolo I «disposizioni generali», capo II «principi», sezione II «della proporzionalità», alla *rule* 5 (2) è previsto *expressis verbis* che «nel determinare che la proporzionalità sia rispettata, il giudice deve valutare la natura, l'importanza e la complessità del caso in esame e della necessità di dare attuazione al suo dovere generale di gestione del procedimento in tutti i suoi aspetti, tenendo conto di una buona amministrazione della giustizia».

835 V. L. 26 novembre 2021, n. 206, art. 1 comma 8 lett. l)

836 AA.VV., *Il giudizio d'appello*, in *la riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, giappichelli, Torino, 2023, p.157

837 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p.484

838 V. *infra* cap. IV. Par. 1.3.

«un modello processuale di trattazione e decisione dell'appello più semplice, che, in aderenza al principio di proporzionalità, il legislatore adatta alla minore complessità delle questioni da decidere o all'urgenza della decisione derivante dalla particolare natura delle situazioni giuridiche coinvolte»[839]. Attribuendo tali poteri di case management al giudice — nel caso di specie all'istruttore — diventa imprescindibile che, già dalla prima udienza, egli sia in grado di formulare una valutazione accurata e ponderata in merito[840]. Così, ai fini dello svolgimento di tale valutazione, torna in primo piano la questione della redazione degli atti introduttivi e del principio di cooperazione. Le nuove modalità di stesura degli atti processuali possono infatti agevolare significativamente l'attività del giudice: un atto introduttivo chiaro e succinto consente un immediato inquadramento della fattispecie, mentre una comparsa di risposta priva di ridondanze e di ambiguità mette il giudice nelle condizioni di comprendere, già a una prima lettura, quali fatti siano effettivamente contestati e richiedano attenzione.[841] La maggior ampiezza dei poteri di *case management* affidati al giudice è anzitutto data dalla presenza dell'ora menzionato potere di "modularizzazione" del rito affidato al giudice ai sensi dell'art. 350 co. 3 c.p.c.: in particolare, tralasciata l'ipotesi di manifesta infondatezza — già esaminata nel capitolo che precede — sono stati introdotti ulteriori tre parametri[842], idonei ad ampliare i poteri di *case management* attribuiti al giudice. Il passaggio dalla non ragionevole probabilità di accoglimento alla manifesta infondatezza ha indubbiamente determinato un sensibile restringimento della discrezionalità e dei poteri di *case management* attribuiti al giudice, come già si è avuto modo di dimostrare.[843] I nuovi parametri, presenti al co. 3 art. 350 c.p.c., della ridotta complessità e dell'urgenza paiono tuttavia riaprire uno spazio valutativo non trascurabile in capo al giudicante[844], coerente con il rafforzamento del suo ruolo di *case manager* e con una concezione

839 MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 436

840 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

841 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

842 Parametri che come dimostrato nel paragrafo che precede (v. *supra.* Cap. IV par. 1.1.) non sarebbero da ricomprendersi nella valutazione presidenziale ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. ma rientrati esclusivamente nella valutazione sul cambio di modulo prevista dall'art. 350 co.3 c.p.c. e dunque, di regola, affidata all'istruttore – se nominato - negli appelli in corte ovvero al giudice monocratico nelle cause davanti al tribunale in veste di giudice d'appello.

843 V. *supra.* Cap. III par. 5.2.

844 RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, cit., p. 264 «Empiricamente, poiché i presupposti che consentono la decisione con discussione orale sono descritti attraverso espressioni che evocano un'ampia discrezionalità valutativa da parte del giudice, ben può presumersi che presso i diversi organi giudiziari possano sedimentarsi prassi applicative che privilegiano l'oralità e

del processo maggiormente orientata alla gestione attiva e proporzionata della controversia. Il parametro della ridotta complessità rappresenta un elemento di novità, rispetto al quale non si rinvengono precedenti specifici. Tuttavia, alcuni autori, nel commentare i presupposti del rito semplificato, avevano già fatto riferimento, con riguardo al requisito di cui all'art. 281-decies c.p.c., *recte* ipotesi in cui la domanda fosse di pronta soluzione, qualificandole come una «codificazione di alcune ipotesi di trattazione "semplificata" della causa»[845] che ricorrevano con maggiore frequenza sotto il vigore del previgente rito sommario. Nondimeno, pur in presenza di evidenti affinità, laddove si discorra di pronta soluzione la dottrina è solita ricondurre tali ipotesi a situazioni di non complessità della lite[846], parametro ben più stringente rispetto alla semplice ridotta complessità richiesta dall'art. 350 co.3 c.p.c. E' possibile pervenire ad una prima conclusione: la ridotta complessità è qualcosa fondato su una maggiore discrezionalità del giudice rispetto alla pronta soluzione. Guardando tuttavia alla dottrina formatasi in sede di vigenza dell'abrogato rito semplificato, poiché il legislatore non definiva a priori la tipologia di controversie cui il procedimento dovesse applicarsi, a fronte di tale silenzio, alcuni riferivano il criterio della semplicità delle difese delle parti all' oggetto non complesso o strutturalmente semplice della causa[847]. Scongiurato dunque che ridotta complessità e pronta soluzione[848] non sono endiadi, è possibile muovere dal presupposto che non necessariamente una fattispecie strutturalmente semplice si presta a non essere oggetto di una istruttoria[849] (presupposto non richiesto dall'art. 350 co. 3 c.p.c.). Tuttavia, v'è da tener presente che dalla selezione operata dal giudice in favore del percorso accelerato in appello nella prima udienza consegue una situazione

---

la facciano decisamente prevalere sulla scrittura (o che al contrario minimizzino lo spazio semantico da attribuirsi a quelle espressioni)».

845 CASTAGNO, *Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato di cognizione*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2023, p. 1307 ss.

846 CASTAGNO, *Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato di cognizione*, cit., loc. ult. cit. L'autore sottolinea che «non si è mancato di osservare tra i primi commentatori, la non complessità della lite è un dato difficilmente valutabile, a priori, dalla parte che inizia il giudizio».

847 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*.

848 Si tratta del medesimo presupposto per cui il giudice può concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ovvero l'esistenza di mezzi di prova tali da non richiedere una "lunga indagine", come ad esempio i fatti notori, le ammissioni del ricorrente o i fatti pacifici tra le parti (cfr. Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, a cura di Romano, Milano, 2012, p. 222 s.).

849 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*, «si può fare l'esempio della controversia in cui la decisione richieda la verifica di una serie ridotta di fatti, rispetto ai quali, però, non esistano prove documentali e le parti formulino articolate richieste di prove documentali e le parti formulino articolate richieste di prove orali specularmente contrapposte da cui possa derivare la necessità di un confronto tra testimoni».

di immediata rimessione in decisione, senza il passaggio attraverso l'istruttoria in senso stretto, secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c. Ne consegue che il giudice, nel procedere a tale selezione, dovrà necessariamente ritenere integralmente definito il *thema probandum*. Alcuni autori [850] hanno individuato elementi che i giudici tendevano a valutare come indici di complessità nella vigenza del rito sommario: i) la presenza di un cumulo oggettivo o soggettivo di domande connesse: in questo contesto, in particolare, si tende a considerare indice di "complessità" il fatto che vi siano domande suscettibili di definizione con sentenze parziali; ii) la quantità di elementi fattuali che siano da qualificarsi come controversi secondo gli ordinari criteri: da questo punto di vista, viene adeguatamente valorizzato l'onere di contestazione specifica oggi codificato nell'art. 115 c.p.c.; iii) la prevalenza delle questioni di diritto rispetto a quelle di fatto; iv) la disponibilità di prove documentali rilevanti ai fini dell'accertamento degli elementi fattuali, ove controversi o contestati, in base agli ordinari *standard* probatori; v) la disponibilità di accertamenti peritali formatisi *ante causam* ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c.; vi) la possibilità di accogliere la domanda esercitando poteri equitativi [851]. Con le dovute accortezze, è dunque possibile riproporre in sede di appello i medesimi indici, tenendo peraltro presente la vigenza del rigoroso divieto di *nova* sancito dall'art. 345 c.p.c., il quale contribuirebbe a comprimere ulteriormente la scelta verso il binario ordinario. La normativa, inoltre, accosta al lemma complessità l'aggettivo ridotta, che non presuppone una condizione di necessaria non complessità [852], bensì apre a uno spazio valutativo più ampio e discrezionale rimesso al *case management* giudiziale: il giudice, una volta individuato ciò che debba intendersi per complesso, può infatti calibrare, alla luce del principio di proporzionalità, il percorso di trattazione e decisione più adeguato al *casus de quo*.

Passando al parametro dell'urgenza, occorre anzitutto osservare come esso non costituisca un elemento del tutto novizio nel quadro dell'appello civile, in quanto di *giusti motivi di urgenza* se ne parlava, e se ne parla tutt'ora nell'art. 351 c.p.c. in tema di provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. In quella sede, stando a quanto previsto dall'art. 351 c.p.c., si vede una scelta discrezionale legata ad un potere del giudice sempre legata al *case management*, laddove la parte

[850] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

[851] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

[852] v. *Supra* Cap. III par. 5.2. ove si propone il discrimine tra la nozione di «manifesta infondatezza» e quella di «ragionevole probabilità di accoglimento».

interessata può anche chiedere che sull'istanza (di inibitoria) il giudice si pronunciasse prima dell'udienza di trattazione[853]; in tal caso, il presidente del collegio o il giudice monocratico, con decreto in calce al ricorso, dispone la comparizione delle parti, rispettivamente davanti al collegio in camera di consiglio ovvero davanti a sé, potendo altresì — ove ricorressero giusti motivi di urgenza — adottare provvisoriamente il provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza[854]. Compreso dunque che in tema di inibitoria già sussisteva e sussiste una proporzione tra urgenza e pronuncia anticipata del provvedimento — chiara applicazione del principio di proporzionalità ponderato nel caso concreto dal *case management* giudiziale — viene dunque ripreso un simile parametro d'urgenza, non già in sede di inibitoria, ma come motivo per una decisione attraverso il binario accelerato ex. art. 350 co. 3 c.p.c. e 350 bis c.p.c. Secondo parte della dottrina[855] l'espressione giusti motivi d'urgenza contenuta nell'art. 351 co. 2 c.p.c.: deve essere interpretata con particolare rigore, e nel fare ciò si tende – secondo alcuni – a richiamare gli stessi principi che permettono al giudice, ai sensi dell'art. 669 sexies, co.2, c.p.c., di concedere il provvedimento cautelare *inaudita altera parte*. Il parametro di cui all'art. 669 sexies co. 2. c.p.c. si rifà al caso in cui si debba procedere *inaudita altera parte* allorché la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Così dunque tale situazione può presentarsi non solo quando, in ragione della natura e dell'oggetto del provvedimento richiesto, la conoscenza preventiva della domanda cautelare da parte del destinatario potrebbe consentirgli di eludere facilmente l'esecuzione della misura, ma anche — seppure in circostanze eccezionali — quando l'urgenza, derivante dall'imminenza del *periculum* che minaccia il diritto, sia tale da non permettere alcun indugio e da porre a rischio l'utilità stessa del provvedimento che dovesse intervenire successivamente all'istaurazione del contraddittorio[856]. Alla luce di ciò, può allora cogliersi come la nozione di «urgenza» tenda strutturalmente a legarsi all'idea di un pregiudizio, ma secondo una gradazione

[853] VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 245 ss. «e si aprono due possibili e diversi percorsi: per il caso non ricorrano motivi di estrema urgenza, il presidente del collegio o il tribunale in composizione monocratica, ordinano la comparizione delle parti in camera di consiglio […]. Quando, invece, il giudice al quale è stato proposto il ricorso quei motivi di urgenza li riconosce, allora […] provvede immediatamente con decreto che poi può confermare, modificare o revocare all'esito della comunque fissata udienza in camera di consiglio; sempre con ordinanza non impugnabile».

[854] MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, II, cit., p.268 ss.

[855] BERNINI, *L'istruzione e la decisione*, in *Il nuovo appello civile*, a cura di Cecchella, cit. p. 175

[856] BALENA*, Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Cacucci Editore, Napoli, 2019, p. 310 ss.

diversa a seconda della sede in cui essa opera. In particolare, l'urgenza rilevante ai fini dell'accesso al binario accelerato non coinciderebbe né con il *periculum* proprio della tutela cautelare richiesto ex art. 669-sexies co. 2 c.p.c., né con l'urgenza richiesta per l'adozione dell'inibitoria ex art. 351 c.p.c., ma si dovrebbe atteggiare come un criterio omogeneo nella matrice e al contempo attenuato nell'intensità (*quid minus*). Essa andrebbe piuttosto intesa come rischio di compromissione dell'utilità della decisione di appello ove questa intervenga secondo i tempi del procedimento ordinario. In tal senso, l'urgenza assume la funzione di parametro di adeguatezza temporale della risposta giurisdizionale, legittimando una decisione più rapida e strutturalmente semplificata, pur in assenza dei presupposti più stringenti richiesti per l'inibitoria ex art. 351, co. 2, secondo periodo, o per la pronuncia inaudita altera parte ex art. 669-sexies, co. 2, c.p.c. Il meccanismo che l'art. 350, comma 3, c.p.c. intende scolpire da un lato, rende lecito per il giudice, *recte* l'istruttore, optare per il binario "accelerato" allorché lo ritenga rispondente ai requisiti da esso richiesti, così configurando il profilo della liceità del comportamento; dall'altro, qualora tale potere venga effettivamente esercitato, la norma fa discendere *ipso iure* la produzione di effetti giuridici immediati, concretantisi nella definizione dell'appello mediante percorso di trattazione accelerato, secondo la logica propria della produzione di effetti. In questa prospettiva sistematica, gli effetti giuridici che scaturiscono dal comportamento nel quale il potere si estrinseca «non sono altro che determinazioni di nuove situazioni giuridiche»; ed è precisamente questa capacità di incidere sull'assetto dei rapporti processuali[857] — innovandoli *ab origine* — che giustifica la collocazione del comma 3 non già solo nell'ambito della mera sequenza trattuale del procedimento, bensì soprattutto nel nucleo funzionale dei poteri attribuiti al giudice istruttore.

Qualora non si sia proceduto secondo la modalità di trattazione "semplificata" e si opti per il percorso ordinario, vengono progressivamente in rilievo ulteriori poteri propri

[857] MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, *I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*, 2021, Giappichelli, Torino, p.23, secondo cui «le norme giuridiche pongono automaticamente certi soggetti, tra cui il giudice, in una certa "situazione giuridica" che – a seconda del tipo di valutazione del contenuto della norma – può essere di dovere tenere un certo comportamento oppure di potere tenerlo. In quest'ultimo caso, ciò può accadere nel doppio senso per cui, da un lato, per quel soggetto è lecito quel comportamento e, dall'altro, nel senso che, se quel soggetto tiene quel comportamento, ciò produce determinati effetti giuridici».

dell'istruttore[858]. Superato, dunque, il vaglio delineato dal terzo comma dell'art. 350 c.p.c., è possibile soffermarsi sul successivo quarto comma. Premesso ciò, qualche dubbio, in tema già di commenti alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 v'era stato in tema di obbligatorietà o meno del cd. tentativo di conciliazione[859]: in particolare nella misura in cui l'ottavo comma dell'art. 1 della legge in parola *lett. l)* nella parte in cui la delega prevedeva che il delegato fosse tenuto a «prevedere che la trattazione dell'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato al presidente, al quale sono attribuiti i poteri […] di procedere al tentativo di conciliazione». Già qualche autore sollevava il quesito «se il legislatore delegante abbia inteso introdurre l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, affidandolo al consigliere istruttore»[860]. Nel momento in cui si parla di un «potere» del magistrato, il tentativo di conciliazione, dovrebbe indurre a propendere per la natura facoltativa dello stesso; tuttavia il predetto «potere» talvolta viene impiegato dalla legge anche per attività che integrano, un vero e proprio, obbligo per il giudice[861]. Con l'attuazione della delega ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stato previsto che il giudice «quando non provvede ai sensi del terzo comma [binario accelerato], nella stessa udienza procede al tentativo di conciliazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti […]»[862]. Sull'esegesi della norma la dottrina ha dato diverse interpretazioni: secondo una prima interpretazione, nella stessa udienza il giudice *deve* — come stabilisce l'art. 350 co.4, emendato dal d.lgs. 149/2022 — esperire il tentativo di conciliazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.[863] Secondo un secondo orientamento, per così dire temperato, la lettera dell'art. 350, 4 co. c.p.c. farebbe pensare che il giudice d'appello sia sempre obbligato al tentativo di conciliazione. Tenuto conto, però, che nessuna sanzione è prevista per il caso in cui le parti non ottemperino all'ordine di comparizione, è lecito ritenere che il tentativo sia necessario solo quando (ipotesi piuttosto remota) le parti

[858] Nel giudizio d'appello in corte, i poteri in esame spettano all'istruttore quando questi venga nominato; in caso contrario, ricadono sul collegio. Negli appelli avverso le sentenze del giudice di pace davanti al tribunale, tali poteri sono attribuiti al giudice monocratico.

[859] V. *supra.* Cap. IV par. 1.

[860] CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di Di Marco, cit., p. 118 ss.

[861] Ad esempio, la riunione degli appelli presentati contro la stessa sentenza, con la conseguenza che vi sono valide motivazioni per asserire che la delega abbia inteso imporre la parentesi conciliativa.

[862] Cfr. co.4 art. 350 c.p.c

[863] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 434

siano entrambe presenti di persona[864]; secondo una terza impostazione è altresì prevista la *possibilità* di procedere al tentativo di conciliazione, ordinandosi, quando occorre la comparizione personale delle parti. In ragione del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme che regolano il procedimento di primo grado davanti al tribunale la comparizione potrà essere disposta anche per gli altri indicati dall'art. 183 c.p.c., fra cui l'interrogatorio libero[865]. Il tentativo di conciliazione giudiziario non è un procedimento autonomo, ma un semplice episodio del processo contenzioso; siccome il nostro legislatore usa quasi sempre, al riguardo del tentativo *de quo*, il verbo dovere (art. 185 co.1, 420 e 708 c.p.c.; 595 co.3. e 598 co.1, cod. nav.), nel nostro caso sembrerebbe, tale dovere, sotteso nel senso di imperativo: «quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice *procede* al tentativo di conciliazione». Sembrerebbe d'alto canto, che, la facoltà affidata al giudice non sia appunto la scelta se tentare di conciliare o meno – nonostante la mancata previsione di sanzioni processuali per il mancato esperimento – tuttavia riguarderebbe la scelta se ordinare o meno la comparizione personale delle parti (cfr. co.4 art. 350 c.p.c.). Ciononostante la questione di qualificazione in obbligo o meno del tentativo rimarrebbe priva utilità pratica in quanto, anche se fosse qualificabile come obbligo, esso non sarebbe sanzionabile in alcun modo, in quanto «non si può pensare che la parte, in caso di omissione, possa far valere una responsabilità qualsiasi davanti al giudice»[866]. Ancora, la dottrina, per quanto riguarda il tentativo di conciliazione in appello, ritiene che esso possa essere esperito anche in presenza di procuratori non autorizzati a conciliare e che la comparizione delle parti possa essere disposta per la redazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione in una udienza successiva, così come dispone l'art. 88 disp. att.[867]. L'assenza ingiustificata delle parti

[864] BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 414 nt. 60;

[865] MARINUCCI-ZULBERTI, *L'appello*, in *Diritto processuale civile*, a cura di Dittrich, cit., P. 2661; nonché LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 410, «il giudice dichiara la eventuale contumacia dell'appellato e dell'appellante, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.) e *procede al tentativo di conciliazione, se lo ritiene opportuno*»; di tale avviso anche TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p.497, «in nessun modo è sanzionabile il mancato tentativo di conciliazione in appello. Il giudice d'appello potrà disporre la comparizione personale delle parti non solo per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 350, comma 4, c.p.c., ma anche per gli altri fini descritti dall'art. 185 […]».

[866] LANCELLOTTI, *Conciliazione delle parti*, in Enc. dir., Giuffrè, 1996; si noti, in *brevi*, che, per far valere la responsabilità civile del magistrato la l. 13 aprile 1998, n.117, modificata dalla l 27 febbraio 2015 n.18, l'art. 2 richiede che il risarcimento scaturisca da un danno ingiusto conseguente ad un comportamento, ad un atto o ad un provvedimento giudiziario in quanto sia posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 2 l. 117/1998). Tralasciando il dolo, la nozione di colpa grave si concreta "nella dizione della legge, imperniata sulla "negligenza inescusabile", che si concreta in una violazione manifesta della legge…" Mandrioli-Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, I, cit., p. 154.

[867] SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1992, 474

all'interrogatorio libero potrà essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.[868]. Si noti che nel 2020 è stato modificato l'art. 88 disp. att. (dalla L. 25.6.2020, n.70 di conversione del D.L. 30.4.2020, n.28) con l'aggiunta di un nuovo secondo comma che prevede ora la possibilità che il verbale di conciliazione sia redatto con strumenti informatici[869].

Compiute le attività previste dall'art. 350 c.p.c. — e, se del caso, quelle di cui all'art. 351 c.p.c. — si instaura un altro possibile potere in capo all'istruttore: il giudice potrebbe provvede sulle eventuali istanze istruttorie (art. 350, comma 4, seconda frase, e 356 comma 1, c.p.c.). Da questo punto di vista il giudice, quando dispone sulle prove, emette un'ordinanza direttamente in udienza[870]. Le parti possono tuttavia ottenere il rinvio della trattazione per deduzioni[871] (ad es., conseguenziali all'appello incidentale dell'appellato o per repliche alle nuove deduzioni di fatto nei limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c.). In generale il giudice può emettere un'ordinanza quando: ammette una prova nuova; o ammette una prova illegittimamente non ammessa dal giudice di primo grado; o disporre la rinnovazione totale o parziale di una assunzione già avvenuta in primo grado[872] o disporre e assumere una prova *ex officio*, nelle ipotesi in cui ciò sia possibile[873]. L'ordinanza adottata dal giudice d'appello[874] come tutte le ordinanze istruttorie non pregiudica la decisione della causa e non è pertanto impugnabile immediatamente per cassazione, ma resta revocabile e modificabile dal collegio in sede decisoria[875]. Tra i poteri affidati al giudice d'appello (consigliere istruttore, se nominato, o collegio in corte d'appello; giudice unico in tribunale negli appelli contro le sentenze del giudice di pace), oltre a disporre l'assunzione delle prove (costituende) riproposte in appello e non assunte in prime cure o di prove nuove, nei limiti di cui all'artt. 345, comma 3, c.p.c. può anche d'ufficio disporre «la rinnovazione totale o parziale

[868] SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, cit., loc. ult. cit.; *contra* CONSOLO-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Giuffrè 1991, p.403

[869] AA.VV., *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, UTET, 2010

[870] TEDOLDI*, L'appello civile*, cit., p. 501 «l'ordinanza può essere emessa anche in prima udienza, senza alcuna necessità di rimettere preventivamente la causa in decisione stabilendo le modalità di assunzione e, quando non sia nominato *ab initio* il consigliere istruttore, la nomina del consigliere già designato quale relatore.

[871] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 441

[872] LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., 412; nonché TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. loc. ult. cit.

[873] *Ex. Multis* TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.; Mandrioli-Carratta, *Diritto processuale civile*, II, cit., loc. ult. cit.

[874] Collegio o consigliere istruttore in corte d'appello ove nominato; il giudice unico in tribunale negli appelli contro le sentenze del giudice di pace

[875] TEDOLDI*, L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.; nonché quanto alla giurisprudenza v. *ex. multis*, Cass. 23 luglio 1999 n 7853; Cass. 22 maggio 1998, n. 5128, in il Foro.it, 1999, I, 2654; Cass, 5 gennaio 1995, n. 185

dell'assunzione già avvenuta in primo grado»[876]. Nell'ottica del *case managment* giudiziale, quest'ultimo potere, discrezionale, risulta tuttavia sollecitabile con l'atto d'appello[877]. La rinnovazione[878] potrà aversi quando «la prova sia stata invalidamente assunta (e.g. per violazione del contraddittorio) e la sua acquisizione appaia necessaria sulla base del complesso probatorio acquisito, oppure anche al fine di chiarire le risultanze istruttorie quando il giudice d'appello ritenga inadeguata la ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e intenda assumere nuovamente dinnanzi a sé il mezzo di prova»[879]. Tra i poteri doveri del giudice trova poi sicura applicazione in appello quello di chiedere chiarimenti e di indicare le questioni rilevabili d'ufficio, come quello di assegnare i relativi termini per una trattazione scritta *ad hoc,* quando rilevi la questione soltanto in sede decisoria, a norma dell'art. 101, comma 2, c.p.c.[880]

Il correttivo previsto dal d.lgs. 164/2024 ha introdotto un quinto comma all'art. 350 c.p.c., ampliando il novero dei poteri attribuiti al consigliere istruttore. In particolare, il nuovo comma dispone che «davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355 c.p.c.; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio». Tale norma precisa che l'istruttore ha il *potere* di adottare, oltre ai provvedimenti a questi espressamente attribuiti (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350 bis, 352), anche quelli di cui agli articoli 309 c.p.c. (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 c.p.c. (sospensione del processo per la proposizione della querela di falso)[881]. Con particolare riguardo alla querela di falso, si evidenzia una significativa incidenza sui poteri attribuiti all'istruttore, nell'ottica del rafforzamento del *case management*, il quale, se nominato, è chiamato a decidere: se nel giudizio d'appello è stata proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato

[876] Cass., 16 agosto 1990, n. 8308 nonché TEDOLDI, *l'appello civile*, cit., loc. ult. cit.

[877] Cass., 12 febbraio 2008, n. 3267

[878] Si noti che la rinnovazione non potrà comunque portare ad un ampliamento non consentito della prova già assunta, dovendo il potere del giudice d'appello essere correlato agli artt. 257 e 345 c.p.c.

[879] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 503

[880] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 493 «[…] al giudice d'appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto norma di portata generale, applicabile anche in appello e anche alla stregua dell'art. 345, comma 2, che consente la proposizione di eccezioni rilevabili d'ufficio». Il rimando è alle c.d. sentenze gemelle Cass. Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 25243

[881] GIORDANO-METAFORA-FARINA, *Il decreto correttivo alla riforma Cartabia*, cit., p. 99

rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza[882] il giudizio. Si tratta di una valutazione particolarmente delicata dove vista la gravità delle conseguenze il giudice deve disporre l'interpello della parte che ha prodotto il documento per conoscere se intende utilizzare la prova e quindi deliberarne la rilevanza ai fini del decidere[883]. La successiva valutazione del giudice avrà dunque ad oggetto sia la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione, sia l'idoneità dei mezzi di prova offerti a privare di efficacia probatoria il documento stesso[884], sarà dunque su questi parametri che si muoverà la modesta discrezionalità affiata giudice istruttore. Menzione conclusiva merita il nuovo penultimo comma dell'art. 350 c.p.c. secondo il quale l'estinzione del giudizio di appello[885] sia dichiarata nello stesso modo con cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e cioè: «se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, questi adotta un'ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, si pronuncia il collegio con sentenza»[886]. Dall'ampiezza del novero dei poteri così delineati emerge con chiarezza come il consigliere istruttore sia chiamato a svolgere un ruolo tutt'altro che marginale e, ancor meno, meramente passivo. Al contrario, il legislatore, laddove ne preveda la designazione, sembra avergli affidato una funzione autenticamente attiva di *case manager*, recependo — sia pure con un certo ritardo — le indicazioni provenienti tanto dalle spinte sovranazionali quanto dall'elaborazione dottrinale.

1.3. Segue. B) Le "*passerelle*" nell'appello riformato: modulazioni del rito tra proporzionalità, flessibilità e cooperazione

Riprendendo ormai il già noto inciso secondo cui, «l'esperienza comparatistica individua […] modelli processuali non *prêt-à-porter* ma ritagliati su misura, non scanditi da preclusioni ma

[882] L'"innovazione" introdotta dal correttivo avrebbe potuto, in realtà, anche non essere attuata, posto che, se il consigliere istruttore è chiamato ad adottare provvedimenti privi di carattere decisorio, l'ordinanza di sospensione deve ritenersi anch'essa priva di tale carattere, assumendo piuttosto una natura meramente strumentale. In tale prospettiva, è stato osservato come «l'ammissione della proposizione della querela di falso costituisca una decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o di dipendenza giuridica» (UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'Attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 277 ss.; quanto alla giurisprudenza v. Cass., 22 novembre 2011, n. 24621; Cass., 27 novembre 2002, n. 14062, in *Foro it.*, 2003, I, c. 3136).

[883] UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'Attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit. p. 277

[884] TEDOLDI, *L'appello civile*, 2025, cit., p. 513 nonché in giurisprudenza Cass, 28 febbraio 2023, n. 6028; Cass. 4 maggio 2012, n. 6793

[885] Ad es. per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza

[886] FARINA-GIORDANO-METAFORA, *Il decreto correttivo alla riforma civile Cartabia*, cit. p. 98 ss.

sottoposti alla conduzione del giudice»[887], il legislatore italiano per addivenire a tale risultato in sede d'appello si è avvalso di un modello per l'appello costruito nei seguenti termini: formalmente sotto un unico rito, è stata instaurata una pluralità di modelli di trattazione e decisione[888]. Gli snodi processuali, o come verranno nominati "*passerelle*"[889], non informano solo l'udienza ex. art. 350 c.p.c. ma possono verificarsi anche in momenti diversi creando così la possibilità non già di un processo "meccanico" ma caratterizzato da una certa flessibilità che si adatta al *casus quo*. Preso atto di ciò, l'obiettivo dell'effettività della tutela giurisdizionale si confronta con un ulteriore principio, cd. di flessibilità[890], che può essere efficacemente sintetizzato nei seguenti termini: «strutture elastiche al cui interno ci sia spazio per la differenziazione dei modelli di trattazione delle cause in funzione dei loro caratteri peculiari».[891] In questo scenario si pone come fondamentale, dunque, che la scansione dei ritmi del procedimento sia fissata in concreto dal giudice in base ai termini previsti dalla legge[892]. Ovviamente, alla luce di quanto sin qui esposto, risulta chiaro come alla flessibilità del modulo processuale e, dunque, alla scelta operata dal giudice in qualità di *case manager*, convergano anche tutte le considerazioni richiamate precedentemente sui principi di cooperazione e di proporzionalità. È possibile individuare, in via sostanziale, tre momenti distinti nei quali l'organo giudicante può decidere di cambiare *passerelle,* momenti che possono presentare risvolti in parte differenti a seconda che l'appello sia proposto avverso le sentenze del giudice di pace, con il tribunale in veste di giudice d'appello, come si vedrà più nel dettaglio nel paragrafo che segue[893], ovvero avverso le sentenze del tribunale, con la Corte d'appello quale giudice dell'impugnazione. Onde favorire una piena comprensione del presente *iter*, si rende necessaria una premessa di carattere generale.

---

887 LUPOI*, Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

888 PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 153

889 Espressione utilizzata da TEDOLDI, *L'appello civile*, *passim*

890 LUPOI*, Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

891 TROKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 314, secondo il quale «l'elasticità dunque come strategia fondamentale per avere un processo che funzioni»; V. altresì ID., *La concezione del processo di Franz Klein e l'attuale evoluzione del diritto processuale civile europeo*, in Giusto proc. Civ., 2012, p. 41 ss.

892 Ci si permette di rinviare a Cap. IV par. 1.3., il quale delinea chiaramente il ruolo attivo del giudice nel processo d'appello, prodromico alla trattazione del presente paragrafo.

893 v. *infra* Cap IV par 1.4.

Come già anticipato, pur sotto la veste formale di un rito unitario, il legislatore ha in realtà introdotto una pluralità di modelli di trattazione e decisione dell'appello. Non solo: tali modelli risultano ulteriormente differenziati a seconda che si tratti (a) di appello avverso sentenze del tribunale dinanzi alla corte d'appello ovvero (b) di appello avverso sentenze del giudice di pace dinanzi al tribunale. Muovendo dalla prima ipotesi (*supra* a), il legislatore ha individuato tre momenti nei quali è possibile operare un mutamento di percorso verso forme di trattazione e decisione accelerate. i) Il primo snodo si colloca già nella fase introduttiva del giudizio d'appello e può essere definito, in termini descrittivi, come «rito presidenziale».[894] In questa fase il potere di indirizzo è attribuito al presidente della corte, il quale, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., è chiamato a operare una scelta tra due possibili percorsi: da un lato, la nomina del consigliere istruttore, cui viene affidata la trattazione della causa secondo il percorso *ordinario*; dall'altro, la nomina immediata del relatore, con conseguente fissazione della comparizione delle parti dinanzi al collegio per la discussione orale, secondo un modello decisorio fortemente accelerato (c.d. percorso «*iper*-accelerato»). Tale valutazione, che la norma configura come necessaria, pare doversi fondare — in mancanza di espliciti criteri legislativi — sui parametri che giustificano la decisione immediata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Dunque, nell'ipotesi in cui il presidente abbia fissato direttamente la discussione orale davanti al collegio, questo inviterà le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale pronuncerà la sentenza o si riserverà di depositarla nel termine di legge, ferma restando la possibilità, su richiesta di parte, di differire la discussione ad altra data, eventualmente anche concedendo alle parti termine per note[895]. A fronte di questa prima scelta di valutazione discrezionale, qualora venga intrapresa la via del rito ordinario, si apre, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., un secondo spazio di valutazione da parte del giudice, anch'esso di carattere obbligatorio. In tale sede, il giudice è chiamato a compiere un nuovo scrutinio circa l'eventuale possibilità di dirottamento della causa verso un rito definibile "*accelerato*" disciplinato all'art. 350-bis c.p.c., idoneo a traslarla direttamente dall'udienza ex art. 350 c.p.c. alla fase decisoria. Quanto ai presupposti per l'adozione del "rito accelerato", essi consistono nelle ipotesi di inammissibilità e di manifesta infondatezza dell'appello, in altri

894 Definizione utilizzata da PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 154

895 Prassi abitualmente impiegata nell'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., pur in assenza di una esplicita previsione in proposito

termini, le ipotesi di "filtro in appello" previste dall'art. 348-bis c.p.c.[896], nonché nelle ulteriori condizioni menzionate dal terzo comma dell'art. 350 c.p.c., riassumibili nell'urgenza, nella ridotta complessità della controversia e nella manifesta fondatezza dell'appello (art. 350-bis, co. 1, c.p.c.). In sostanza: per l'eventualità, dunque, che la trattazione dell'appello si sia svolta davanti all'istruttore, si è previsto che questi, sussistendone i presupposti, fatte precisare le conclusioni, debba fissare l'udienza davanti al collegio assegnando alle parti un termine anteriore all'udienza per il deposito di note conclusionali (350 bis co. 1 e 2 c.p.c.). [897] Seguirà, all'udienza, la relazione del giudice istruttore, la discussione della causa ad opera dei difensori e, quindi, la lettura del testo integrale della sentenza oppure il suo deposito in cancelleria nei trenta giorni successivi.[898] Si è inoltre prevista una forma semplificata di sentenza, motivata in forma sintetica anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi (350 bis co. 3 c.p.c.). In difetto dei presupposti di cui all'art. 348-bis e 350 co. 3º c.p.c., la trattazione permane invece nel solco del rito «*ordinario*», con possibile apertura di una fase istruttoria ovvero con avvio diretto della causa alla decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. iii) È infine configurabile un terzo snodo procedimentale, di carattere eventuale, che può essere definito come "*passerelle* inibitoria". Esso si colloca nell'ambito del *sub*-procedimento per l'inibitoria disciplinato dall'art. 351 c.p.c. Si tratta di una modalità decisoria accelerata che il legislatore raccomanda di seguire al giudice d'appello allorché questi in sede di inibitoria ritenga la causa immediatamente matura per la decisione (351 co 4 c.p.c.), con l'unica avvertenza di accordare alle parti un termine a difesa non inferiore a quello minimo a comparire, differendo a tale scopo l'udienza allorché questa, vertendo soltanto sul subprocedimento incidentale per inibitoria dell'efficacia esecutiva, si tenga in anticipo rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione sul merito dell'appello[899]. Il "*rito accelerato inibitorio*" si caratterizza, dunque, per l'immediata rimessione della causa in decisione secondo il modello decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c., senza tuttavia presentare le peculiari riduzioni motivazionali che

[896] V. supra. Cap. III par. 5.2.

[897] MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, II, 19ª ed., Torino, 2023, p. 264

[898] Ronco, Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul gidizio d'appello, in, a cura di Ronco, p. 268 Così dispone, infatti, il novellato ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., rompendo quindi la necessaria e stretta consequenzialità cronologica tra discussione e manifestazione della decisione.

[899] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 468

connotano il rito accelerato disciplinato dall'art. 350-bis, c.p.c., in particolare al suo terzo comma.

Guardando, invece, all'ipotesi (*supra* b), concernente gli appelli dinanzi al tribunale avverso sentenze del giudice di pace, il quadro tende a semplificarsi e a ridursi: il modello, infatti, si articola in due — e non più in tre — snodi nei quali il giudice è chiamato a esercitare un apprezzamento discrezionale, suscettibili di determinare il mutamento del rito. In particolare, anzitutto viene a mancare quel primo snodo in cui si radica la possibilità di un apprezzamento discrezionale, coincidente con la presentazione dell'atto d'appello, che caratterizza la facoltà, in capo al presidente, di indirizzare la vertenza verso il rito *iper*-accelerato (art. 349-bis c.p.c.). Si rammenta, d'altra parte, l'assenza negli appelli in tribunale della possibilità di nomina dell'istruttore essendo l'appello in tribunale caratterizzato da monocraticità. i) Resta, tuttavia, ferma la vincolatività della valutazione prevista dall'art. 350 c.p.c., concernente i parametri indicati dagli artt. 348-bis e 350, co. 3, c.p.c., la quale sarà effettuata dal giudice monocratico. Ne consegue che, ove ne ricorrano i presupposti, il rito potrà essere modulato verso il percorso accelerato di cui all'art. 350-bis c.p.c. Pertanto, nell'appello di competenza del tribunale — trattato e deciso dal giudice monocratico — quest'ultimo, una volta precisate le conclusioni, potrà disporre la discussione orale della causa nella medesima udienza oppure, su istanza di parte, rinviarla a un'udienza successiva; all'esito della discussione, provvederà quindi a pronunciare la sentenza, dandone lettura in udienza ovvero depositandola in cancelleria entro i successivi trenta giorni. In sostanza, a differenza di quanto avviene nell'appello dinanzi alla corte d'appello con la presenza del consigliere istruttore, manca qui uno spazio difensivo ulteriore, rappresentato dal termine — anteriore all'udienza fissata dall'istruttore per la discussione dinanzi al collegio, nel corso della quale egli assume la veste di relatore — destinato alla redazione e al deposito di note conclusionali[900]. ii) Infine, anche nell'appello dinanzi al tribunale è prevista la possibilità di attivare eventuali *passerelle* nell'ambito del subprocedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c. La differenza rispetto all'appello dinanzi alla corte d'appello risiede unicamente nella composizione dell'organo giudicante: nel primo caso opera infatti il

[900] Cfr. VIOLANTE, *Rito in appello* (*artt. 349 bis, 350, 350 bis, 351, 352, 356*), *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di Tiscini, cit., p. 496; nonché RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, diretto da Ronco, cit., p. 268

giudice monocratico, mentre nel secondo è prevista la presenza del consigliere istruttore e il successivo passaggio della causa al collegio. Ne consegue che, nell'appello trattato dal tribunale, qualora il giudice ritenga la causa matura per la decisione, questi potrà provvedere direttamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Diversamente da quanto avviene dinanzi alla corte d'appello — ove il giudice istruttore cura l'istruzione e rimette poi la causa al collegio per la decisione — negli appelli di competenza del tribunale il giudice monocratico si pronuncia immediatamente sull'istanza, senza alcuna intermediazione tra fase istruttoria e fase decisoria.[901] Anche nell'appello dinanzi al tribunale, nell'ambito del *sub*-procedimento inibitorio, è prevista la possibilità di richiedere — mediante ricorso al presidente del tribunale — che la decisione sull'istanza di sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. In tal caso, il presidente del tribunale, con decreto apposto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi a sé. Sotto questo profilo, nulla muta rispetto a quanto avviene nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, qualora in tale sede si ravvisi che la causa sia matura per la decisione (351 co. 4 c.p.c.): ove, infatti, per la pronuncia sull'istanza di sospensione sia stata fissata l'udienza anticipata prevista dal terzo comma dell'art. 351 c.p.c., il giudice provvederà a fissare un'apposita udienza per la decisione della causa, nel rispetto dei termini a comparire (351 co.4 ult. periodo c.p.c.).[902]

1.4. Segue. Le "*passerelle*" nel giudizio d'appello in corte avverso le sentenze del tribunale

Volgendo ora l'attenzione a una più puntuale disamina delle tre *passerelle* che scandiscono il giudizio d'appello dinanzi alla corte – quella presidenziale di cui all'art. 349-bis c.p.c., quella che si innesta nella fase cautelare dell'inibitoria ai sensi dell'art. 351, co. 4, c.p.c., nonché quella che può operare all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. – conviene prendere le mosse dalla prima di esse.

I) Ai sensi dell'art. 349 bis, comma 1, c.p.c., quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle

[901] VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 245
[902] VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 245

parti davanti al collegio per la decisione orale designa un componente di questo e l'istruzione della causa.[903] Guardando l'art. 349-bis, comma 1, c.p.c. da una diversa angolatura: quando l'appello è proposto dinanzi alla Corte d'appello, il presidente, ove lo ritenga «opportuno», può procedere alla nomina del relatore e disporre la comparizione delle parti innanzi al collegio per la decisione orale, con conseguente mancata designazione del giudice istruttore. Si instaura così, in *limine litis*, la facoltà riconosciuta al presidente, il quale — alla luce della rimodulazione del «filtro» per le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate — può egli stesso compiere la valutazione ex art. 348-bis c.p.c. e, all'esito di un vaglio preliminare[904] positivo in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, fissare direttamente l'udienza innanzi al collegio per la discussione orale della causa, procedendo in tal caso alla nomina del relatore[905]. Seppure la norma non dica nulla a riguardo, è da precisarsi, che nel caso in cui lo stesso presidente ritenga di dover disporre la discussione orale della causa troverà applicazione l'art. 281- sexies c.p.c., richiamato anche dall'art. 350- bis c.p.c. Dunque il presidente può, in linea di principio, attivare due alternativi moduli procedimentali[906]: per un verso seguendo il primo modulo, nomina il giudice relatore e fissa l'udienza per la discussione orale avanti al collegio[907], in questo caso il collegio inviterà le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale pronuncerà sentenza o si riserverà di

---

903 ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, *Corso di diritto processuale civile*, cit., p. 599 ss.

904 MANDRIOLI-Carratta, *Corso di diritto processuale* civile, II, cit, p. 261 secondo cui: si è inteso così assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda, secondo il principio di proporzionalità

905 CARNEVALE, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, voce: art. 349-bis, *One Legale*; nonché RONCO, L'appello, in *Il processo civile riformato*, a cura di Ronco, cit., p. 259, «dal 1' comma dell'art. 349 bis c.p.c. ricaviamo infatti che il presidente può, in alternativa, affidare s' ad un componente del collegio la trattazione e l'istruzione della causa, ma può anche fissare direttamente l'udienza di discussione collegiale, limitandosi, in questo caso, ad incaricare della relazione orale un membro del medesimo collegio».

906 SALVANESCHI*, L'appello riformato*, 2023, in Judicium.it, secondo la quale: «si tratta di norma di difficile attuazione in quanto implica che il solo presidente sia chiamato al vaglio preliminare di tutti i fascicoli per operarne la suddivisione tra quelli che meritano una trattazione maggiormente complessa e quelli che possono essere portati a decisione immediata, compito che nelle corti d'appello maggiori non potrebbe comunque essere affidato, sul piano organizzativo, a una sola persona, neppure se adiuvata dagli addetti all'ufficio per il processo. E infatti, si è in proposito ipotizzato sia che l'applicazione della norma possa implicare una turnazione dei consiglieri della corte nello svolgimento di questa funzione, oppure, e al contrario, che possa essere completamente pretermessa, nel senso cioè o della nomina di default dell'istruttore senza alcun vaglio preliminare, oppure dell'applicazione dei modelli organizzativi in essere prima della riforma, con assegnazione del fascicolo e nomina del relatore e trattazione sempre collegiale»

907 Secondo BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 417, nt. 65 «sebbene l'art. 349-bis non lo preveda, deve ritenersi necessaria anche in questo caso l'assegnazione alle parti (quanto meno) di un termine per note conclusionali (non anche per la precisazione delle conclusioni, che coincideranno con quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi)», di tale avviso risulta altresì TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. p. 524.

depositarla nel termine di legge; per altro verso, seguendo il secondo modulo, designa l'istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione. La scelta tra i due moduli dipenderà dalla valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex. art. 350 bis c.p.c. e, quindi, della possibilità di una immediata definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione – ed eventuale istruzione – avanti al consigliere istruttore. In altre parole, non si procederà alla nomina dell'istruttore ma si provvederà a nominare un relatore per la decisione orale dinnanzi al collegio quando l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata (nei casi dunque previsti dall'art. 348-bis); quando l'impugnazione risulti manifestamente fondata; quando è già matura per la decisione (art. 350, 3 co.)[908]. Questa interpretazione fondata sul dato meramente testuale non sembra affatto convincente, e la dottrina[909] sottolinea come «sembrerebbe che il presidente sia di fronte ad un'alternativa secca: "nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale" oppure "designare un componente del collegio per la trattazione e istruzione della causa"». Detto ciò l'interpretazione meramente testuale escluderebbe dunque la possibilità di una trattazione collegiale con nomina del relatore. Adottando dunque una interpretazione teleologicamente orientata nonché di carattere sistematico, la dottrina ha dunque proposto di riflettere sulla possibilità che il potere presidenziale possa, in realtà, essere esercitato in una triplice direzione: 1) nominare il relatore ove ravvisi i presupposti per la decisione immediata all'esito della discussione orale, in base al modulo decisorio semplificato ex. art. 350 bis c.p.c. sussistendone i presupposti; 2) nominare l'istruttore, ove ritenga che la causa non abbia bisogno di una fase istruttoria di una certa complessità; 3) nominare il relatore, con la possibilità di svolgere le trattazioni davanti al collegio[910]. Sul piano sistematico quest'ultima ipotesi è avallata dal fatto che l'art. 349 bis c.p.c. non costa di uno bensì di due commi laddove al secondo e dunque «sembra logico pensare che quella che l'udienza di cui

[908] CARNEVALE, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, voce: art. 349-bis, One Legale, cit. ult. loc. cit.

[909] GUAGLIONE, *La riesumazione dell'istruttore ed i moduli decisori differenziati nell'appello civile riformato*, in Judicium.it, 2023: «la nomina del relatore pare collegata esclusivamente alla sussistenza dei presupposti per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. e, quindi, alla possibilità di una immediata definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione, ed eventuale istruzione, innanzi al consigliere istruttore; in assenza di quei presupposti si imporrebbe la nomina dell'istruttore».

[910] SALVANESCHI, *L'appello riformato*, cit., loc. cit.

all'art. 349 bis, comma 2, c.p.c. sia l'udienza di trattazione, lasciando così aperta la possibilità di un percorso di trattazione collegiale[911]. In questo modo, accanto al rito che va diretto all'udienza collegiale di discussione orale di cui all'art. 349-bis, comma 1 c.p.c., si legittimerebbe anche la possibilità alternativa di svolgere la trattazione davanti al collegio»[912]. L'unica riflessione che appare legittima concerne il caso in cui si segua il modello «*iper*-accelerato» che prevede la nomina del relatore nei procedimenti ad immediata decisione mediante discussione orale: ci si interroga, in tale contesto, su come sia possibile che non trovi cittadinanza, in questa sede, la verifica preliminare della regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 350, comma 2, c.p.c. L'intera tematica sin qui esaminata risulta, pertanto, circoscritta agli appelli dinanzi alla Corte d'appello; diversamente, qualora l'impugnazione sia proposta al tribunale in veste di giudice d'appello «tutte le fasi del procedimento sono, com'è noto, affidate al giudice monocratico»[913] con la conseguente inapplicabilità dell'art. 349-bis c.p.c. e della relativa «*passerelle*».

II) Un'altra "*passerelle*" che viene prevista nell'appello civile muove dalla proposizione della cd. istanza ex. art. 283 c.p.c. volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. L'istituto ora in questione ha visto una serie di importanti emende operate dal d.lgs. 149/2022 nonché dal correttivo di cui d.lgs. 164/2024. Muovendo dal presupposto che il provvedimento sull'inibitoria in corte d'appello resta collegiale (mentre resta monocratico negli appelli avverso le sentenze del giudice di pace innanzi al tribunale), l'udienza si svolge dinnanzi al consigliere istruttore[914], se nominato, il quale riferisce successivamente al collegio[915]. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.[916] mette in campo un *sub*-procedimento

---

911 A corroborare quanto sopra interviene anche l'art. 350 c.p.c., secondo cui «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale». Ne consegue che la norma perderebbe di senso se non fosse prevista la possibilità di un appello interamente collegiale.

912 SALVANESCHI, *L'appello riformato*, cit., ult. loc. cit.

913 PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 357

914 DI MARZIO, *Largo all'inibitoria!*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 135: «E' chiarito che sull'istanza di sospensiva pronuncia il collegio, al quale riferisce il giudice istruttore, ove nominato: e qui si verifica la situazione di cui si è detto, giacché le parti hanno modo – sempre che non sia stata scelta la soluzione delle note scritte in sostituzione dell'udienza. di guardare in faccia il solo istruttore, il che è ancor più grave in questa delicatissima fase, il cui margine di discrezionalità è sicuramente notevole».

915 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 473

916 Il d.lgs. 149/2022 ha emendato i presupposti fondanti l'istanza ex. art. 283 c.p.c. in particolare la formula della sussistenza dei «gravi e fondati motivi» viene sostituita dal legislatore con quella che si riferisce, in alternativa, all'impugnazione che «appare manifestamente fondata» o all'eventualità che dall'esecuzione derivi «un pregiudizio

incidentale, privo di autonomia rispetto all'appello[917]. Ai sensi del primo comma art. 351 c.p.c. «sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio». Il quarto comma all'art. 351 c.p.c., contempla il meccanismo di *passerelle*, oggetto di interesse, articolato lungo due distinti percorsi. In primo luogo, è previsto, ai sensi dell'art. 351 4º co. primo periodo, che il giudice — il collegio per gli appelli dinanzi alla corte d'appello ovvero il giudice unico per quelli proposti contro le sentenze del giudice di pace — all'udienza fissata per discutere sull'istanza di inibitoria, ove ritenga la causa matura per la decisione, possa provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (*recte* con pronuncia della sentenza a seguito di discussione orale e lettura in udienza del dispositivo e della concisa motivazione). La norma consente, dunque, in questo primo caso che, il giudice, d'ufficio[918] possa anche provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., «se ritiene la causa matura per la decisione». Il legislatore, tuttavia, ha considerato anche l'ipotesi in cui, dinanzi alla corte d'appello, sia stato nominato un giudice istruttore. In tale ultima evenienza, il secondo periodo del 4º comma dell'art. 281-sexies c.p.c.[919] precisa che davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore, il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, «fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti

grave ed irreparabile». Tra i primi commenti, RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *il processo civile riformato*, a cura di Ronco, cit., p. 275 ss. «la coppia semantica evoca immediatamente il fumus boni iuris ed il periculum in mora, elementi che già si ritenevano compresi nella formula preesistente. Ma una differenza sensibile si profila. Se infatti sino a ieri poteva ritenersi che i due fattori dovessero comunque coesistere affinché fosse possibile la sospensione, oggi questa è consentita al ricorrere di uno solo dei due. […] La manifesta fondatezza del gravame equivale ad altissima probabilità di riforma della sentenza, mentre il rischio del pregiudizio deve caratterizzarsi non solo come grave, ma anche come irreparabile, ossia come foriero di conseguenze che, una volta verificatesi, non potranno essere integralmente riparate, nel caso di accoglimento dell'appello, in forma specifica. […] La formula della manifesta fondatezza dell'impugnazione è la stessa che ricorre anche nel 3º comma dell'art. 350 c.p.c. a giustificare la discussione orale della causa. E la formula del pregiudizio grave ed irreparabile (se è soltanto prossima a quella utilizzata dall'art. 700 c.p.c.) è sostanzialmente identica a quella che, nell'art. 373 c.p.c., designa il periculum idoneo a giustificare, in pendenza del ricorso per cassazione, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. Ed proprio quest'ultima equivalenza descrittiva a dar conferma della volontà del legislatore di consentire la sospensione in appello anche solo al ricorrere del rischio di danno».

[917] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., ult. loc. cit.

[918] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 440

[919] Interpolazione introdotta dall'art. 3, comma 26, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

un termine per note conclusionali»[920]. Su tale ultima interpolazione tuttavia parte della dottrina pare riluttante, nel senso che «[…] parrebbe dar luogo alla paradossale situazione per cui in corte d'appello le udienze sarebbero comunque due: una per la decisione sull'inibitoria e una per la decisione nel merito, con buona pace degli intenti semplificatori e acceleratori».[921] ii) In secondo luogo qualora per la decisione sull'inibitoria sia stata fissata un'udienza anticipata, il giudice è tenuto a fissare un'apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini minimi a comparire previsti per l'appello. In altri termini, nel caso in cui la decisione sull'inibitoria debba essere presa secondo le modalità del 3° co. della norma in commento, vale a dire con decisione anticipata, è ora previsto che, al fine di salvaguardare il diritto di difesa delle parti, il giudice fissi un'udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire[922]. S'impone, tuttavia, una precisazione di ordine sistematico. La necessità di assicurare il diritto di difesa delle parti, fissando apposita udienza non dovrebbe rilevare solo quando il giudice d'appello intenda attuare la *passerelle* nell'udienza anticipata fissata per la sola trattazione dell'inibitoria, ma anche quando una delle parti ne faccia richiesta, «giusta quel che prevede lo stesso art. 281-sexies, comma 1, c.p.c., quando dispone che il giudice, fatte precisare le conclusioni, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione o depositandola nei successivi 30 giorni»[923]. Riflettendo su quanto ora detto: «il rilascio della sospensiva

[920] CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, cit., p. 116 ss. «con l'obiettivo di chiarire i rapporti tra collegio e giudice istruttore – per l'appello di competenza della corte d'appello – si giustifica anche l'intervento del d.lgs. 164/2024 sull'art. 351 c.p.c. in relazione all'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado o dell'esecuzione, se iniziata, sia adottata prima dell'udienza di comparizione". Il 2' comma dell'art. 351 ammette, a seguito delle emende di cui al d.lgs. 149/2022 la possibilità che, proposto l'appello, la parte chieda, con ricorso al giudice, che la decisione sulla sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione provvisoria sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, aggiungendo che, davanti alla corte d'appello, il ricorso è presentato al presidente del collegio. Ciò posto, la prima parte del 3' comma dello stesso art. 351, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024, ora prevede che, davanti alla corte d'appello, "il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. […] Così chiarendo […] che nei giudizi d'appello davanti alla corte d'appello, la comparizione delle parti in camera di consiglio si tiene davanti al giudice istruttore, se è stato nominato dal presidente, altrimenti davanti al collegio».

[921] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 155

[922] CARNEVALE, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, voce: art. 351 c.p.c. – provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, *one legale*

[923] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 528

intanto si giustifica nella pratica in quanto il giudice d'appello non pronunci al più presto sentenza, nel qual caso evidentemente i giochi si chiudono, in ragione della naturale esecutività della sentenza d'appello; ebbene, sono molti anni che le corti d'appello più virtuose si regolano sulla base di un principio elementare di economia processuale, che così si può riassumere: se il giudice ha studiato la causa, egli fa allora immancabilmente un punto di statistica, giacché tempo da perdere per studiare due volte la stessa cosa, una volta al momento della sospensiva un'altra volta al momento della sentenza, non ce n'è; e cioè, vista la dilatazione del modulo decisorio della discussione orale […] una volta che il giudice abbia costatato che il *fumus* non c'è, ma c'è invece l'arrosto, intendendo con ciò una sentenza di primo grado meritevole di conferma, non farà altro che spendere poche ma sentite parole per una sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; una volta che abbia constatato che il *fumus* è bello grosso, spenderà poche parole per riformare la sentenza impugnata»[924]. Da ciò si comprende che «al principio di flessibilità sia associato il principio di proporzionalità»[925], così «le norme processuali possono stabilire principi e regole generali, a livello di "modello operativo", lasciando poi ai soggetti coinvolti nel singolo processo il ruolo di riempire di contenuti tale schema generale»[926] ed allora allo schema generale offerto dal novellato art. 351 c.p.c. il giudice avrà la possibilità di flettere il modulo decisorio alla luce della valutazione operata sull'istanza di inibitoria. D'altro canto entra altresì in giuoco una particolare collaborazione "responsabilizzata" tra la parte che presenta l'istanza di inibitoria ex. art. 283 c.p.c. e giudice, da questo punto di vista, stabilisce il terzo comma del medesimo articolo «se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende[927] di una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 ad euro 10000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio». Il legislatore «ha inteso responsabilizzare la parte soccombente che

[924] DI MARZIO, *Largo all'inibitoria!*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 132 ss.

[925] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

[926] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

[927] Il d.lgs. 149/2022 ha definitivamente chiarito il precedente dubbio interpretativo circa la destinazione della sanzione pecuniaria irrogata, stabilendo *expressis verbis* che essa sia devoluta alla Cassa delle ammende, e non alla controparte.

pretestuosamente richieda la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado al sol fine di ritardare la piena soddisfazione per via esecutiva della parte vittoriosa in prime cure»[928].

III) Si arriva dunque alla terza "*passerelle* delineata dall'art. 350 co.3 c.p.c. In via preliminare, giova ricordare che il primo comma del medesimo articolo, anch'esso novellato dal d.lgs. n. 149/2022, stabilisce che «davanti alla Corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, mentre la decisione è collegiale», laddove «davanti al tribunale l'appello è deciso dal giudice monocratico». Muovendo da un dato ormai pacifico, l'art. 350, comma 3, c.p.c. dispone che «quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis, il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, ovvero quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa»[929]. Ne consegue che, una volta superato positivamente il vaglio presidenziale[930], (*sup. I*) prima che il giudice proceda alla valutazione di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c., in ogni caso, dovranno essere previamente effettuate le verifiche preliminari previste dall'art. 350, comma 2, c.p.c. Stando, pertanto, a quanto stabilito in via preliminare dall'art. 350 c.p.c., spetterà al consigliere istruttore — ovvero, in mancanza della sua nomina, al collegio — e, nel caso di impugnazioni proposte davanti al tribunale, al giudice monocratico, verificare la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., se l'impugnazione riguarda sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti (per le quali non sia ancora scaduto il termine per impugnare o non abbiano prestato acquiescenza)[931], oppure la notificazione prevista dall'art. 332 c.p.c. alle parti cd. pretermesse, se il gravame è relativo a

---

[928] D'ADAMO, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, sub art. 283, Torino, 2012, P. 291

[929] Sul significato dei parametri della «ridotta complessità» e della «urgenza della causa» si rinvia, per un approfondimento, a Cap. IV, par. 1.2.

[930] Beninteso, al primo vaglio operato dal presidente (ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.) occorre che sia stato previamente individuato il percorso procedurale, sia esso quello che prevede la nomina del consigliere istruttore, sia quello di trattazione puramente collegiale, secondo l'impostazione adottata. In altre parole, non ci si deve essere avvalsi del percorso "iper-accelerato", che comporta la nomina immediata del relatore e la decisione successiva alla discussione orale, senza alcuna fase istruttoria.

[931] Per la distinzione tra cause inscindibili (o tra loro dipendenti) e cause inscindibili si rinvia alla monografia classica di CARNACINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, Padova, 1937.

cause scindibili; spetterà, inoltre, all'istruttore dichiarare la contumacia dell'appellato[932] (si noti che in caso di appello incidentale tardivo tempestivo, la mancata costituzione dell'appellante principale condurrà alla declaratoria di improcedibilità dell'appello principale e di contumacia dell'appellante principale rispetto all'appello incidentale)[933] oppure disporre che vanga rinnovata la notificazione dell'atto di appello[934] (nel caso pertanto in cui ad essere contumace sia l'appellato, se il giudice d'appello rileva un vizio di nullità della notificazione provvederà ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e la rinnovazione della notifica nel termine assegnato sanerà il vizio con efficacia retroattiva, *id est* anche se scaduto il termine per appellare. Se l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione, viceversa, non venisse eseguito entro il termine perentorio fissato dal giudice, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, co. 3, c.p.c.[935]) nonché di provvedere alla riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. In buona sostanza il nuovo comma 2 dell'art. 350 c.p.c. riproduce le attività preliminari già previste dall'art. 350, commi 2 e 3 c.p.c. della versione antecedente al d.lgs. 149/2022. Svolte le attività sin qui illustrate, si giunge al momento di determinare il modulo decisorio da adottare; decisione che, a seconda dei casi, spetta — nei giudizi dinanzi alla Corte d'appello — all'istruttore, se nominato, oppure al collegio, mentre, nei giudizi dinanzi al tribunale in veste di giudice d'appello, compete al giudice monocratico. In questo contesto ci si trova in una fase del processo avanzata, nella quale si è ormai acquisita una più matura e compiuta conoscenza della controversia, anche grazie alla disponibilità di ulteriori elementi di valutazione (quali, ad esempio, la comparsa di risposta), funzionali alla scelta - da parte del giudice - del binario ritenuto più adeguato. Il terzo comma dell'art. 350 c.p.c. segna un vero e proprio spartiacque tra le attività di trattazione da svolgere nel caso in cui non si sia optato per il binario

[932] MANDRIOLI–CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., «con riguardo alla dichiarazione di contumacia, va osservato fin da ora che questa dichiarazione può riguardare solo l'appellato e non l'appellante, perché la mancata costituzione di quest'ultimo dà luogo […] all'improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348, c.1. c.p.c. Va, d'altra parte, tenuto presente che prima della dichiarazione di contumacia, va eventualmente disposta la rinnovazione della notificazione ai termini dell'art. 291 e secondo quanto previsto anche dall'art. 350».

[933] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 497

[934] RONCO, *Il processo civile riformato*, cit., p. 262 «cui non sarebbe stato male aggiungere l'ordine di rinnovazione della citazione viziata per un elemento della cd. *vocatio in ius* ai sensi degli artt. 164, primi tre commi, e 359 c.p.c. (si pensi alla citazione che non rispetti il termine minimo di comparizione), rinnovazione destinata ad operare retroattivamente, così da mantenere gli effetti dell'originario – e pur viziato atto di appello».

[935] V. Cass., 7 febbraio 2006, n. 2593

semplificato e quelle, invece, che risultano conseguenti a tale scelta. Se in forza del concetto di flessibilità, «la regola processuale deve consentire l'adattamento del rito alle esigenze di una buona trattazione del caso concreto»[936], allora il legislatore sembra aver coerentemente fatto applicazione di tale criterio nel delineare lo snodo tra trattazione ordinaria e trattazione semplificata previsto dall'art. 350 c.p.c. Come ormai risulta noto, il discrimine che orienta la scelta dell'uno o dell'altro modulo decisorio è individuato nella presenza — vagliata dal giudice, nelle vesti di *case manager* — «dell'ipotesi di cui all'art. 348 bis»[937] ovvero «quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa»[938]. Nel caso in cui il giudice non ritenga di procedere secondo il «percorso accelerato» (*recte* non provveda ai sensi del terzo comma dell'art. 350 c.p.c.), imboccherà il «percorso ordinario»[939]: nella medesima udienza procederà «al tentativo di conciliazione, disponendo, se del caso, la comparizione personale delle parti»[940]; provvederà altresì sulle eventuali istanze istruttorie, impartendo le disposizioni necessarie per l'assunzione delle prove ammesse dinanzi a sé. Il modulo decisorio che segue a questa modalità di «trattazione ordinaria» è delineato dall'art. 352 c.p.c. e «impostato sulla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e sullo scambio fra le parti di memorie scritte entro i termini fissati a ritroso dalla stessa udienza»[941]. In questo caso il modello di riferimento è quello già utilizzato per il primo grado di giudizio dall'art. 189 c.p.c. nel rito ordinario davanti al tribunale in composizione collegiale[942]. Terminate le eventuali attività di trattazione — sia nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello sia in quelli davanti al tribunale in veste di giudice d'appello — e quindi, molto probabilmente, già alla prima udienza, il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione

[936] BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 757

[937] Per una completa analisi dell'ipotesi di cui all'art. 348-bis c.p.c. ci si permette di rinviare a Cap. III sez. II

[938] Cfr. art. 350 co. 3 c.p.c.

[939] Cfr. art. 350 co. 4 nonché 352 c.p.c.

[940] Sulle contrapposte tesi circa l'obbligatorietà o meno del tentativo di conciliazione, V. *supra*. cap. IV, par. 1.2.

[941] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit. p. 443 ss.

[942] TEDOLDI, *l'appello civile*, cit. p. 520; nonché MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, p. 442

della causa in decisione[943], assegnando alle parti, salvo che queste vi rinuncino[944], termini perentori a ritroso rispetto alla data dell'udienza: non più di sessanta giorni prima dell'udienza di rimessione in decisione per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; poi non più di (ulteriori) trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e, per finire, un terzo termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza, per il deposito di note di replica. Il tutto sembrerebbe piuttosto lineare se non per l'apparente svista del legislatore, potenzialmente tacciabile di incostituzionalità, concernente l'impossibilità per le parti di chiedere la discussione orale, come prevede per il tribunale in prime cure l'art. 275, comma 2, c.p.c.[945] Così, secondo un orientamento minoritario ma preferibile[946], mediante applicazione analogica dell'art. 275 comma 2, c.p.c. per la corte d'appello e dell'art. 281-*quinquies*, co. 2, c.p.c., per il tribunale nelle vesti di giudice monocratico d'appello per le sentenze del giudice di pace, ha dunque integrato il disposto dell'art. 352 c.p.c. riallineandolo così al dettato costituzionale. Tale esito interpretativo risulterebbe, inoltre, maggiormente confacente al principio di proporzionalità il quale non può essere realizzato mediante l'esclusiva attribuzione al giudice di poteri impositivi in ordine alla scansione temporale del processo, ma esige di essere calato in un contesto cooperativo, fondato sul dialogo tra i soggetti del processo[947]. In questa prospettiva, l'adozione di un percorso decisorio «misto» consente di modulare *l'iter* della causa in funzione delle sue concrete esigenze, facendo della cooperazione tra giudice e parti il presupposto operativo della proporzionalità e, per tale via, un ulteriore passo verso

---

[943] AA.VV., *Il giudizio d'appello*, in *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, cit., p. 159 «di per sé non si può certo dedurre da questa scelta un'effettiva accelerazione nella decisione del caso. L'udienza di rimessione ha più che altro la funzione di individuare nell'agenda del giudice il momento a partire dal quale scatta il dovere di scrivere la sentenza e nulla garantisce che questa udienza, una volta fissata, non possa essere rinviata».

[944] VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 262

[945] Cfr. Art. 275, comma 2, c.p.c., il quale conferisce la possibilità a ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni depositata sessanta giorni prima dell'udienza di rimessione in decisione, di chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio; in tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'art. 189 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali prima dell'udienza.

[946] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. p. 521 nonché ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, *Corso di diritto processuale civile*, cit., p. 601; di diverso avviso, BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 416, secondo il quale «non è prevista, tuttavia, la possibile fissazione di un'udienza per la discussione orale della causa, allorché una delle parti la chieda», nonché MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 442, «in appello non è ammessa la possibilità, consentita in primo grado dal 2° comma dell'art. 275, che ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, chieda che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio».

[947] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione, un embrione di case management all'italiana?*, *passim*

l'efficienza del giudizio d'appello. Qualora si accolga tale interpretazione, che apre alla modalità decisoria «mista», essa risulta così delineata: ciascuna delle parti, nel depositare le note di precisazione delle conclusioni 60 giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione in decisione, potrà chiedere la discussione orale della causa in appello: in tal caso, il presidente del collegio di corte d'appello o il giudice monocratico di tribunale fisseranno l'udienza di discussione orale in luogo delle memorie di replica e le parti depositeranno esclusivamente le comparse conclusionali nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di discussione[948]. All'udienza il giudice trattiene la causa per la decisione o, se giudice istruttore, la rimette al collegio[949] e la sentenza è depositata entro sessanta giorni. Le successive fasi della deliberazione e della formazione della sentenza-documento sono integramente governate dalle norme del processo di primo grado[950]. Qualora, invece, il giudice rilevi la sussistenza di un'ipotesi riconducibile all'art. 350, comma 3, c.p.c., egli sarà tenuto a optare per la modalità di trattazione «accelerata». La trattazione accelerata si caratterizza, in primo luogo, per la possibilità di un'immediata definizione dell'intero giudizio, senza la necessità di una fase di trattazione (ed eventualmente di istruzione)[951], secondo lo schema previsto per il modulo ordinario di cui ai commi 4 ss. dell'art. 350 c.p.c. Il modulo decisorio di cui all'art. 350-bis c.p.c. «è impostato sulla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale della causa»[952]. In tali ipotesi, risulta opportuno operare una distinzione, che determina una ulteriore biforcazione vincolata dei moduli decisori, a seconda della presenza o meno del consigliere istruttore. Sempre nell'appello di competenza della corte, *i)* se è stato nominato il consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 350-bis, comma 2, c.p.c., egli provvede a far precisare alle parti le rispettive conclusioni e fissa l'udienza di discussione davanti al collegio, assegnando alle stesse un termine (anteriore a tale udienza) per il deposito

948 TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.

949 VERDE, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 263

950 BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 417, il quale precisa che «a questo *iter* ordinario «fa eccezione l'ipotesi in cui oggetto dell'appello sia una sentenza che "ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308" (ossia la sentenza del collegio che ha respinto il reclamo proposto contro l'ordinanza di estinzione resa dal giudice istruttore: in tal caso, infatti, l'art. 130 disp. att. stabilisce che l'appello sia comunque deciso (con sentenza) in camera di consiglio, escludendo, dunque, tanto lo scambio delle conclusionali e delle repliche quanto la fissazione di un'udienza di discussione; salva la possibilità che il collegio, "quando è necessario", autorizzi le parti a presentare delle memorie, fissando i relativi termini».

951 ANGELINI-CERAVOLO (a cura di), *La riforma del processo civile: percorso ragionato per avvocati*, cit., p. 156

952 MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit. p. 443 ss.

di note conclusionali e poi svolgendo all'udienza la relazione orale della causa[953]. Dopodiché, il collegio procede con la pronuncia della sentenza, dandone lettura immediata in udienza o riservandosi di depositarla nei 30 giorni successivi, secondo quanto stabilito dall'art. 281-sexies[954]. *ii)* Nel caso in cui non venisse nominato l'istruttore, sempre nell'appello di competenza della corte, ove la trattazione avvenga davanti all'intero collegio, stando a quanto previsto dal primo comma dell'art. 350-bis c.p.c. questi fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, e a chiusura della discussione, pronuncia sentenza, dandone lettura in udienza oppure depositandola in cancelleria entro i successivi trenta giorni[955]. Eguale trattamento è riservato all'appello di competenza del tribunale, con la sola eccezione dell'assenza di uno spazio difensivo ulteriore, rappresentato dal termine — anteriore all'udienza fissata dall'istruttore per la discussione dinanzi al collegio, nel corso della quale egli assume la veste di relatore — destinato alla redazione e al deposito di note conclusionali.[956] In tale ipotesi, infatti, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico, il quale, fatte precisare le conclusioni, può disporre la discussione orale della causa nella medesima udienza ovvero, su istanza di parte, in un'udienza successiva; all'esito della discussione pronuncia quindi sentenza, dandone lettura in udienza oppure provvedendo al deposito in cancelleria entro i successivi trenta giorni[957]. Quanto alla forma della sentenza, in ogni caso, per essa il terzo comma dell'art. 350-bis c.p.c. prevede che «la sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi», la norma in

[953] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 525, rileva la criticità secondo cui «la disposizione omette di aggiungere che i difensori discutono la causa, segno evidente di come questo sia considerato un orpello, se non un fastidio, avendo dovuto constatare, in questo torno di tempo, persino ossimoriche udienze "cartolari" di discussione orale in appelli soggetti al rito del lavoro, sostituite da sintetiche note scritte, ora disciplinate dall'art. 127 ter c.p.c., la cui ultima riscrittura prevede che si possa disporre la sostituzione della pubblica udienza di discussione orale (sic) di cui all'art. 128 c.p.c. con note scritte, ma "se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica", come se il far giustizia sia attività puramente burocratica, esoterica e interna agli uffici giudiziari, ovunque questi si trovino, essendo ormai fuori e distanti dai palazzi di giustizia, non meno che dai bisogni degli utenti».

[954] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 442

[955] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 442

[956] Cfr. VIOLANTE, *Rito in appello* (*artt. 349 bis, 350, 350 bis, 351, 352, 356*), *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di Tiscini, cit., p. 496; nonché RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Il processo civile riformato*, diretto da Ronco, cit., p. 268

[957] CARNEVALE, *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, cit., voce Art. 350 bis c.p.c. decisione a seguito di discussione orale.

sostanza ripete quel che prevedeva l'ante-vigente 348-bis c.p.c. sull'ordinanza-filtro di inammissibilità (*recte*, di manifesta infondatezza) dell'appello, che non aveva alcuna ragionevole probabilità di accoglimento[958].

È possibile dunque pervenire a due conclusioni che vedono come punto comune il principio di proporzionalità: *i)* Anche con riguardo al provvedimento conclusivo si impone una diversa modulazione dell'obbligo motivazionale, costantemente informata al principio di proporzione. La nuova modalità decisoria propria del cd. binario veloce di cui all'art. 350 co. 3 dell'appello estende infatti l'operatività del principio di proporzionalità sino all'esito finale del processo, nel senso che il provvedimento conclusivo pur rimanendo una sentenza «è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi»[959]. Ciò comporta «un'accentuazione del principio della ragione più liquida, in applicazione del quale il giudice d'appello potrà motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che risulti assorbente rispetto a tutti i motivi di appello»[960].

Egual trattamento è imposto dal modulo *iper*-accellerato di cui alla prima *passerelle* "presidenziale" disciplinata dall'art. 349-bis c.p.c., nel caso in cui (nell'appello in corte) il presidente intenda non nominare il giudice istruttore ma «di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale». Tale assetto troverebbe giustificazione nella proporzione tra controversie manifestamente infondate, fondate o inammissibili, ovvero caratterizzate da ridotta complessità o da urgenza, e un provvedimento che, coerentemente, non si traduca in un'attività redazionale dispendiosa, come quella ordinariamente richiesta per una sentenza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Leggermente diverse risultano le *passerelle* di cui all'art. 351 c.p.c. laddove "tale modulo a seguito di passerelle ai sensi del combinato disposto degli artt. 351, ult. comma, e 281 sexies c.p.c. molto verrà a somigliare al modulo decisorio misto e accelerato, di cui all'art. 350-bis c.p.c."[961] Nella *passerelle*

[958] TEDOLDI, *l'appello civile*, cit., loc. ult. cit.

[959] Cfr. art. 350-bis c.p.c.

[960] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 155 ss. il quale richiama a sua volta: in giurisprudenza si veda, Cass., sez. lav. 20 maggio 2020, n. 9309 e in dottrina, V. FERRARI, *sul principio della cosiddetta «ragione più liquida»*, *in Judicium,* 29 aprile 2021 (www.judicium.it/wpcontent/2021/04/Ferrari-1.pdf).

[961] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 527

di cui all'art. 351 c.p.c., pur realizzandosi un'evidente concentrazione e accelerazione del momento decisorio — mediante il ricorso all'art. 281-sexies c.p.c. — non si registra un'analoga compressione tipizzata dell'apparato motivazionale, come invece accade nel modello delineato dall'art. 350, terzo comma, c.p.c., nonché nella *passerelle* "presidenziale" di cui all'art. 349-bis c.p.c. La sentenza resa in forza del combinato disposto degli artt. 351, quarto comma, e 281-sexies c.p.c. resta, infatti, sottratta alle "scorciatoie" motivazionali previste dall'art. 350-bis, terzo comma, c.p.c.; ne consegue una diversa calibrazione del principio di proporzionalità: l'accelerazione si realizza esclusivamente sul piano procedimentale — attraverso la compressione e la concentrazione del modulo decisorio — senza che ciò comporti un'espressa riduzione del contenuto legale della motivazione. Di contro, l'esito del giudizio d'appello incardinato nel percorso ordinario (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 350 e 352 c.p.c.) postula - oltre che una componente rituale di diversa portata - una motivazione di ben altra consistenza, proporzionata alla complessità della causa la quale beninteso ha superato il filtro e non è stata ritenuta manifestamente fondata o di ridotta complessità[962]ovvero informata da urgenza[963] e dunque affidata a una sentenza strutturalmente e argomentativamente più articolata. *ii)* Una considerazione di più ampio respiro può essere formulata osservando come, analogamente a quanto avviene nel giudizio di legittimità con la contrapposizione tra la camera di consiglio accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la camera di consiglio semplice ex art. 380-bis.1 c.p.c., emerga un modello di trattazione e decisione dell'appello più snello. Tale modello, coerentemente con il principio di proporzionalità, viene adattato dal legislatore alle situazioni in cui i ricorsi risultino inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In sostanza nel giudizio di legittimità, con la soppressione della cd. sezione filtro e del rito davanti ad essa applicabile[964] (dando applicazione all'apposito criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 9, lett. b, n. 1 e 2, della l. 206/2021), il legislatore non ha fatto venir meno il "filtro" di ammissibilità – in linea con la riforma dell'appello – la cui applicazione «viene spostata alla competenza, *ratione materiae*, delle singole sezioni semplici[965]. Anzi, viene introdotto — anche in questo caso in

[962] Cfr. art. 350 c.p.c., ove si prevede altresì che siano dirottate verso il cd. binario veloce di cui all'art. 350-bis c.p.c. anche le controversie che il giudice ritenga connotate da profili di urgenza.

[963] Ma anche nel caso in cui il presidente ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. intenda non nominare il giudice istruttore ma «di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale»

[964] CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit. p. 122 ss.

[965] CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit. loc. ult. cit.

attuazione di una precisa indicazione della legge delega (art. 1, comma 9, lett. e, l. 206/2021) — un procedimento accelerato finalizzato alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati da parte delle stesse sezioni semplici. Il tutto riassumibile, per sommi capi come segue: con la riformulazione dell'art. 376 co.1 c.p.c., a seguito della soppressione della sezione filtro, «il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice»[966]. A questo punto, tralasciando l'ipotesi del rito in udienza pubblica, il legislatore ha provveduto alla cd. unificazione dei riti camerali[967], cui è stata conseguita attraverso la soppressione del rito vigente prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 per i procedimenti innanzi alla sezione filtro e la contestuale generalizzazione del rito già previsto per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. da un lato, e dall'altro, dall'introduzione di un nuovo procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, e manifestamente infondati, attraverso il quale viene demandata alle sezioni semplici, con forme nuove, l'attività già propria della sesta sezione[968]. Non sembrerà nuova la modalità dunque di ragionamento operata dal legislatore laddove, in sostanza, ove ha applicato il principio di proporzione con un processo in sede di cassazione anch'esso sotto la logica "*multi-track*" però con una sensibile differenza rispetto al binario accelerato ex. art. 350-bis c.p.c.[969] di cui al nuovo procedimento in appello. Il nuovo art. 380-bis c.p.c. ("procedimento per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati") conterebbe ancora un idea di "proporzionalità sanzionatoria" ma spostata in un momento successivo, nel senso che: prima della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, «il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto», dopodiché, comunicata la proposta ai soli difensori delle parti, e quindi senza la partecipazione del p.m.[970], «entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte

[966] Ciò a seconda della natura del ricorso, e dunque a seconda che debba farsi applicazione dell'art. 374, comma 1 c.p.c. circa la competenza delle sezioni unite oppure no. Per approfondimento sul tema si rinvia a C. Mandrioli-A. Carratta, *diritto processuale civile*, cit., II, p. 467 ss.

[967] BERNINI, L'appello, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., p. 392 ss.

[968] BERNINI, L'appello, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, cit., loc. ult. cit.

[969] Il modello 380-bis c.p.c. risulta altresì estraneo alla logica del rito *iper*-accelerato presidenziale di cui all'art. 349-bis c.p.c.

[970] Sul punto in ottica critica, ACIERNO-SANLORENZO, *La cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?,* In Questione Giustizia*, 3, 2021* p. 101 ss.

ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza «il ricorso si intende rinunciato e la corte provvede ai sensi del 391», ossia dichiara l'estinzione del processo; se invece «la parte chiede la decisione, la corte procede ai sensi dell'articolo 380 bis», e cioè decide la causa nelle forme camerali ordinarie, ma «quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica – le sanzioni di cui al – terzo e […] quarto comma dell'articolo 96»[971]. Differentemente dunque dal binario accelerato in appello dove è dato esclusivo *managment* nella scelta dello stesso al giudice ove la cooperazione tra parti e giudice nella sostanza si conclude nella redazione degli atti introduttivi che serviranno al giudice come parametro fine al giudizio ex art. 350 co. 3 c.p.c., in sede di ricorso per cassazione la cooperazione prosegue anche nella scelta del percorso più proporzionato ma in un'ottica di responsabilizzazione della parte [972]. Una parziale analogia, con questo meccanismo di responsabilizzazione delle parti ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la si ritrova nell'istanza di inibitoria (ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.), ma in un momento pregresso alla sua presentazione, vista la previsione di ex. art. 283 co 3. c.p.c. della condanna, con ordinanza non impugnabile, al pagamento di una pena pecuniaria, per chi presenti un'istanza di ex. art. 283 c.p.c. manifestamente infondata o inammissibile. Tuttavia, il sistema mantiene un margine di equilibrio: se la successiva decisione sul merito dovesse ribaltare l'esito dell'istanza, «l'ordinanza di condanna è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»[973].

[971] Critiche avverso la nuova articolazione del procedimento per cassazione sono rinvenibili in CAPPONI, *Legittimità, interpretazione, merito*. Saggi sulla cassazione civile, ESI, 2023. P. 270 ss.

[972] Idea non novizia secondo la dottrina ove, in uno scritto relativo al periodo della prima formulazione dell'art. 380 bis c.p.c. (PICARDI, *l'ordinanza opinata nel rito camerale in cassazione*, in il giusto proc. civ., 2008, p. 321 ss.) ha posto in luce come l'istituto in parola abbia ascendenti noti nei previgenti sistemi: «"non si tratta di una novità […], ma di un meccanismo processuale che ha una lunga storia ed ha avuto applicazioni significative in altre epoche". Il riferimento è all'opinamento, istituto che autorizzava il giudice ad anticipare ai difensori la propria decisione o ad esternare preventivamente i dubbi che su essa egli aveva, e ciò al fine di raccogliere la loro opinione, rinviando il deposito del provvedimento definitivo a un momento successivo alla manifestazione da parte degli stessi di valutazioni. La finalità era quella di favorire una decisione più corretta perché resa in forza di un contraddittorio più esteso e completo rispetto a quello normalmente sviluppatosi tra le parti e tra le parti ed il giudicante» (SUCCIO, La nuova proposta di definizione accelerata del giudizio, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit. p. 457 ss.) In sostanza sarebbe un istituto che vede una ampia applicazione del principio di collaborazione come inteso dalle *Eli-Unidroit Rules*.

[973] Cfr. art. 283 c.p.c.

1.5. Segue. Le "*passerelle*" nel giudizio d'appello innanzi al tribunale avverso le sentenze del giudice di pace

Occorre dedicare un'attenzione particolare al meccanismo delle *passerelle* nell'ipotesi in cui l'appello sia proposto dinanzi al tribunale avverso le decisioni del giudice di pace, trattandosi di un ambito nel quale emerge con particolare evidenza la logica sistemica che governa la riforma e la sua declinazione pratica. In via preliminare, è opportuno osservare come proprio il legislatore sembri aver operato una scelta di fondo ispirata al principio di proporzionalità, diversa rispetto a quella utilizzata negli appelli in corte, quale criterio di organizzazione del modello processuale. In tale prospettiva, la struttura del procedimento appare il risultato di una valutazione politico-legislativa che tiene conto, da un lato, del diverso livello di complessità delle controversie provenienti dal giudice di pace e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare un adeguato equilibrio tra qualità della decisione e costi del processo. Più precisamente, l'intervento riformatore sembra riflettere quella particolare declinazione del principio di proporzionalità secondo cui il legislatore è chiamato, in primo luogo, a confrontare — in termini contestuali di uguaglianza e proporzione — i diversi livelli di qualità intrinseca dei risultati decisori che i vari modelli processuali sono in grado di assicurare; e, in un secondo momento, a bilanciare tali livelli di qualità con il grado di sacrificio organizzativo e temporale che il perseguimento del miglior risultato possibile imporrebbe al sistema della giustizia e alle parti. È dunque alla luce di questo duplice giudizio comparativo che può essere compresa la diversa conformazione del giudizio d'appello dinanzi al tribunale rispetto a quello instaurato dinanzi alla corte d'appello[974]. In tale contesto si inserisce una scelta legislativa chiara e strutturale, operata dalla riforma, consistente nella dicotomia tra monocraticità dell'appello dinanzi al tribunale e collegialità dell'appello dinanzi alla corte, quest'ultima peraltro temperata dalla reintroduzione della figura del consigliere istruttore nella fase di trattazione.[975] L'art. 350 c.p.c., come noto, disciplina infatti lo svolgimento del processo d'appello distinguendo a seconda che sia impugnata una sentenza del giudice di pace — ipotesi nella quale la competenza appartiene al tribunale — ovvero una sentenza del tribunale, nel qual caso competente è la corte d'appello.[976] Da questa premessa

[974] COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, cit. p. 144.

[975] Cfr. GUAGLIONE, *La riesumazione dell'istruttore ed i moduli decisori differenziati nell'appello civile riformato*, in *Judicium*.it, 20 settembre 2023

[976] LUISO, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo di cognizione*, cit., p. 410

discende una conseguenza di immediata rilevanza sistematica: nell'appello proposto dinanzi al tribunale non trova spazio quel preliminare snodo di apprezzamento discrezionale che caratterizza il modello dell'appello in corte, vale a dire il segmento tipico del c.d. rito presidenziale. Manca infatti, in tale sede, la possibilità di operare la preventiva scelta tra rito ordinario e rito *iper*-accelerato prevista dall'art. 349-bis c.p.c. In altri termini, non essendo prevista la nomina di un consigliere istruttore — dato il carattere monocratico dell'organo giudicante — il legislatore ha ritenuto non necessario replicare quel meccanismo di selezione preliminare che, nel giudizio davanti alla corte, consente di stabilire se procedere secondo il rito ordinario ovvero mediante immediata rimessione in decisione. Ciò nondimeno, anche nell'appello dinanzi al tribunale il sistema conserva taluni momenti di possibile deviazione del percorso processuale, nei quali si collocano le *passerelle* propriamente dette.

I) La prima di esse — obbligatoria — è quella disciplinata dall'art. 350, comma 3, c.p.c., che si svolge in occasione della prima udienza. A differenza di quanto accade nell'appello dinanzi alla corte d'appello, tale meccanismo non segue una previa valutazione presidenziale circa l'opportunità di fissare immediatamente l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c.[977], ma si inserisce direttamente nella fisiologica sequenza procedimentale dell'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c. In questa sede il giudice è chiamato a compiere una valutazione circa la direzione che il processo dovrà assumere: da un lato, può optare per la prosecuzione secondo il percorso ordinario, procedendo al tentativo di conciliazione e, se del caso, aprendo la fase istruttoria; dall'altro, può ritenere che ricorrano i presupposti per l'attivazione del modello accelerato di cui all'art. 350-bis c.p.c., con conseguente immediata proiezione del processo verso la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Qualora il giudice ritenga di attivare il percorso accelerato, dispone la discussione orale nella stessa udienza ovvero, su istanza di parte, in un'udienza successiva. All'esito della discussione, il tribunale pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo contenente l'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto, oppure mediante deposito della decisione entro il termine di trenta giorni[978]. Ora sottile ma comunque presente, la differenza rispetto all'appello in corte, nel senso

[977] v. *supra*. Cap. III par. 1.4.
[978] D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, in Giust. Civ., II, 2023, p. 321 ss.

che l'istruttore, fatte precisare le conclusioni delle parti, fissa un termine innanzi al collegio con termine per note conclusionali. All'udienza il collegio, dopo la relazione dell'istruttore, ammette le parti alla discussione e poi decide nei modi previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. Senza molte divagazioni se il processo pende dinnanzi alla corte d'appello il modello di decisione accelerato sembra a trattazione più mista che orale.[979] Se invece il giudice del tribunale optasse per la prosecuzione secondo il "rito ordinario", esaurite le attività di trattazione — ed eventualmente l'istruttoria — procede ai sensi dell'art. 352 c.p.c. In tale ipotesi egli sarà tenuto a fissare davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo rinuncia, i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nei procedimenti davanti al tribunale la causa viene dunque trattenuta in decisione direttamente dal giudice monocratico all'udienza; diversamente, nel giudizio davanti alla corte d'appello l'istruttore rimette la decisione al collegio.[980]

II) Anche nell'appello proposto dinanzi al tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dà luogo ad un *sub*-procedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di gravame, destinato ad innestarsi nella sequenza procedimentale dell'appello. In tale contesto trova applicazione il meccanismo di *passerelle* previsto dall'art. 351, comma 4, c.p.c., il quale consente al giudice — nel caso dell'appello contro le sentenze del giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica — di definire immediatamente il merito della controversia qualora, all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di inibitoria, la causa appaia già matura per la decisione, provvedendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante discussione orale e lettura in udienza del dispositivo e della concisa motivazione[981]. A differenza di quanto avviene nel giudizio dinanzi alla corte d'appello,

---

[979] BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in Riv. dir. proc., 2023, p. 643 ss.; nonché D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., p. 321 ss.; nonché BOCCAGNA-RASCIO, *I correttivi alla riforma Cartabia – gli interventi relativi al giudizio d'appello*, in Giurisprudenza Italiana, 2025, p. 1678 ss., «un modello, che potremmo definire "semplificato", utilizzabile nei casi di cui agli artt. 348-bis (inammissibilità o manifesta infondatezza) e 350, 3º comma (manifesta fondatezza, ridotta complessità o urgenza della causa), che prevede, in tribunale, la decisione a seguito di trattazione interamente orale sul modello dell'art. 281-sexies, e in corte d'appello un sistema misto caratterizzato dallo scambio di note conclusionali disposto dall'istruttore e dalla successiva discussione orale davanti al collegio»

[980] D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*, cit., ult. loc. cit.

[981] LUISO, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo di cognizione*, cit., p. 412

ove la struttura collegiale del procedimento e l'eventuale intermediazione del consigliere istruttore determinano una scansione più articolata tra udienza sull'inibitoria e decisione nel merito[982], nel giudizio d'appello dinanzi al tribunale la concentrazione delle funzioni decisorie nel giudice monocratico rende l'operatività della *passerelle* particolarmente lineare. Il giudice, infatti, nel momento in cui procede alla delibazione dell'istanza di sospensione, può già disporre degli elementi necessari per una valutazione complessiva della controversia e, ove ritenga la causa matura per la decisione, anticipare la definizione del giudizio. Anche sotto questo profilo emerge con evidenza la *ratio* verso l'efficienza in applicazione della proporzionalità operata dal legislatore: il meccanismo in parola consente di valorizzare l'attività cognitiva già svolta dal giudice in sede di esame dell'istanza di inibitoria, permettendo — quando ne ricorrano i presupposti — una immediata definizione del merito della controversia[983]. Resta fermo, tuttavia, che qualora la decisione sull'istanza di inibitoria sia stata assunta nell'ambito di un'udienza anticipata fissata ai sensi del terzo comma dell'art. 351 c.p.c., il giudice dovrà fissare una successiva udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini minimi a comparire previsti per il giudizio d'appello, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti (350 co. 4 ult. periodo, c.p.c.)[984].

In definitiva, la maggiore linearità con cui operano le *passerelle* nell'appello dinanzi al tribunale, rispetto a quanto accade nell'appello in corte, trova piena giustificazione nella diversa composizione dell'organo giudicante. La monocraticità del giudizio e l'assenza della mediazione del consigliere istruttore determinano infatti una naturale semplificazione della sequenza procedimentale, consentendo, in primo luogo, al giudice di concentrare nella medesima sede tanto la valutazione sull'istanza di inibitoria quanto quella sulla maturità della causa ai fini della decisione (art. 351 co. 4 c.p.c.). In secondo luogo, la scelta della monocraticità, unitamente alla natura dei provvedimenti impugnati — le sentenze del giudice di pace — rende tecnicamente impossibile l'applicazione del "rito presidenziale" ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., consentendo al

[982] Mentre invece, come si ricorderà, nel giudizio innanzi alla corte d'appello, qualora l'udienza sull'inibitoria si sia tenuta davanti al consigliere istruttore, questi, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti un termine per le note conclusionali. (cfr. PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 155)

[983] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 458

[984] TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., loc. ult. cit.

contempo di modulare, direttamente e unicamente all'udienza ex art. 350 c.p.c., il percorso tra prosecuzione secondo il rito ordinario e "rito accelerato" ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Da questo punto di vista, il legislatore ha altresì ritenuto opportuno calibrare diversamente la modalità decisoria, che nel modello accelerato in tribunale comporta la decisione pura a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mentre nell'appello in corte prevede una trattazione "mista" come disciplinata dall'art. 350-bis, comma 2, c.p.c. In tale prospettiva, la più essenziale configurazione del meccanismo non rappresenterebbe, ad avviso di chi scrive, una mera scelta di tecnica procedurale, ma si inserirebbe coerentemente nella logica di proporzionalità che informa la riforma, attraverso la quale il legislatore ha inteso calibrare l'intensità del modello processuale in ragione della diversa struttura dell'appello in tribunale e della tipologia dei provvedimenti devoluti a quest'ultimo, vale a dire le sentenze del giudice di pace.

2. Riti alternativi e rito unico modulato: un confronto sintetico sull'utilizzo della proporzionalità tra primo grado e gravame

L'impulso riformatore, avviato con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e successivamente affinato dal correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, si inscrive in una più ampia strategia di efficientamento dell'intero sistema del processo civile. Tale direttrice trova un esplicito ancoraggio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che richiama le *Country Specific Recommendations* rivolte all'Italia dalla Commissione europea negli anni 2019 e 2020, nelle quali si sollecita un deciso incremento dell'efficienza della giustizia civile[985]. In tale contesto, il fattore tempo assurge a parametro ordinante dell'intervento riformatore: «obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell'ambito del settore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio»[986]. Si è quindi imposta l'esigenza di conformare lo svolgimento del processo secondo principi di adattabilità e flessibilità: il giudice, con l'ausilio delle parti, dovrebbe adattare il procedimento alle caratteristiche specifiche della controversia, così da conseguire il più elevato livello possibile

[985] SPONZILLI, *Le linee generali della riforma nel quadro del* PNRR, in *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di Di Marco, cit., p.1

[986] V. PNNR p. 55

di economia processuale.[987] Arrivando ben presto a comprendere che l'elemento finale atto a pervenire al paventato risultato era dato dal principio di proporzionalità nell'ottica del «non a tutti lo stesso ma a ciascuno il suo».[988] La proporzionalità si presenta, dunque, come categoria strettamente intrecciata alla flessibilità e ad una rinnovata dimensione collaborativa tra le parti del processo, nella quale assume rilievo centrale il rafforzamento dei poteri di *case management* del giudice, lasciando a quest'ultimo la previsione in via concreta del modo in cui le risorse processuali possano essere utilizzate in modo proporzionale rispetto alle caratteristiche del caso[989]. Alla luce delle considerazioni svolte, il legislatore del d.lgs. 149/2022 — come successivamente corretto dal d.lgs. 164/2024 — appare aver recepito lo schema sopra delineato, sebbene con modalità attuative non omogenee tra il processo di primo grado dinanzi al tribunale e il giudizio d'appello. Se nel giudizio d'appello «il legislatore delegato ha ritenuto di differenziare, formalmente sotto un rito unico, una pluralità di modelli di trattazione e decisione della causa»[990], nel processo di primo grado ha invece optato per una soluzione diversa, affiancando al rito ordinario di cognizione un modello alternativo, rappresentato dal cd. processo semplificato di cognizione, così configurando «modelli di processo di cognizione (ordinario vs. semplificato) l'uno alternativo all'altro»[991]. L'analisi si svilupperà assumendo, quali distinti ma convergenti *tertium comparationis* tra il giudizio di primo grado — nelle sue declinazioni ordinaria e semplificata — e il giudizio d'appello, tre principi ordinatori: in primo luogo, la flessibilità del modello processuale; quindi, la proporzionalità, nella sua proiezione sul *case management* giudiziale; infine, la cooperazione tra le parti, quale dimensione relazionale del governo del processo. Muovendo dal principio di flessibilità, come ormai risulta acquisito, nel giudizio d'appello è dato ravvisare una modulazione interna fondata di un unico modello processuale, suddivisibile in tre diversi sotto-riti (*recte passerelle*)[992], calibrati su parametri, quali la

---

[987] SILVESTRI, *Notes on Case Management in Italy*, cit., p. 3 «*Therefore, it is necessary to organize the development of adjudication according to the principles of adaptability and flexibility: the court, assisted by the parties, should adapt the procedure to the specific features of the case, so as to obtain the highest possible level of procedural economy*».

[988] PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 18.

[989] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim.*

[990] PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 153

[991] L.M. PALIERO, *Le novità in materia di procedimento semplificato di cognizione*, in *I decreti correttivi alla riforma Cartabia: le principali novità in materia di giustizia civile*, a cura di Gamba, Pacini giuridica. 2025. p. 71 laddove viene precisato altresì che la scelta di modelli l'uno alternativo all'altro in primo grado è stata preferita rispetto «ad un unico modello, modulabile in rapporto alle caratteristiche della singola controversia, come accade in altri ordinamenti europei».

[992] V. *Supra.* Cap. IV par. 1.3.

manifesta infondatezza/fondatezza, ridotta complessità od urgenza[993], che consentono una valutazione discrezionale del giudice caso per caso; pur rinvenendosi un simile punto d'approdo nella scelta del modello processuale di primo grado – semplificato od ordinario - in relazione alla maggiore o minore complessità della lite e nella previsione di criteri legislativamente predeterminati ai quali il giudice è tenuto ad attenersi nell'esercizio del proprio *case management*[994], emergono significative differenze rispetto al modello dell'appello. In particolare, oltre all'alternativa "secca" tra rito ordinario e rito semplificato[995], il legislatore ha inciso sulla latitudine del principio di flessibilità mediante l'introduzione di ipotesi di procedimento semplificato obbligatorio *ex lege*[996], determinando, sotto questo profilo, un ritorno a una logica non troppo felice di processo «*prêt-à-porter*». Procedendo con ordine, si è appena parlato di casi – seppur limitati - in cui esiste un vero e proprio procedimento semplificato obbligatorio *ex lege*, tuttavia a mente dell'art. 281-decies co. 1 c.p.c. «quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato». A prima lettura, il comma 1° dell'articolo in menzione potrebbe far sembrare il procedimento semplificato nei casi ivi previsti obbligatorio; tuttavia, così non è, poiché il legislatore non individua criteri realmente puntuali, scelta che appare lontana da una tipizzazione precisa delle ipotesi in cui il rito semplificato è imposto. La decisione di ricorrere a questo rito, dunque, resta effettivamente nelle mani del ricorrente, il quale esercita una valutazione prognostico-discrezionale sul probabile sviluppo della causa. Scongiura definitivamente l'idea di obbligatorietà l'art. 281-duodecies, co. 1, primo periodo, c.p.c., laddove l'ultima parola sull'applicabilità del rito semplificato «obbligatorio» resta affidata al giudice, che valuta la

[993] Cfr. artt. 349-bis c.p.c., 350 co. 3 c.p.c., nonché 351 co. 4 c.p.c.

[994] CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in Giurisp. Italiana, n. 3, 1° marzo 2023, p. 697 ss.

[995] Rispetto alle più "*morbide*" possibilità di modulare in appello attraverso le passerelle, in vari momenti del giudizio (cfr. artt. 349-bis, 341 e 350 co.3 c.p.c.).

[996] Le ipotesi in cui il rito semplificato è esclusivo e obbligatorio sono identificate nella legge nei seguenti casi: 1) nelle cause di competenza del giudice di pace, come dispone il nuovo art. 316 co. 1 c.p.c., in base al quale la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione in quanto compatibili; 2) nelle controversie in materia di responsabilità medica all'esito dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., ove la conciliazione non riesca (cfr. art. 8, co. 3, l 8 marzo 2017, n. 24); 3) nelle controversie di cui al d.lgs. 150/11 per le quali in precedenza era prescritto il rito sommario di cognizione (cfr. l'art. 3 d.lgs. 150/11, il quale prevede che «nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma 1 dell'articolo 281 *duodecies*» e che il procedimento è regolato dagli artt. 281 *undecies* e *duodecies*; 4) nelle cause aventi ad oggetto la domanda di equa riparazione da irragionevole durata del processo quale rimedio preventivo, ai sensi dell'art. 1-ter, c.1, l. 89/01.

sussistenza dei presupposti non solo in origine, ma anche all'esito dell'instaurazione e dello svolgimento delle difese avversarie[997]. Da ultimo, sempre nell'ottica della flessibilità, se nell'appello risulta preclusa all'appellante ogni tipo di valutazione circa il modulo di trattazione e decisione da perseguire; nel modello del rito semplificato risulta possibile, optare per questi, ai sensi dell'art. 281-undecies co.2 c.p.c. «nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica […] anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma», tuttavia questa facoltà per la parte risulterebbe bilanciata da una valutazione ampiamente discrezionale – espressione di incisivi poteri di *case management giudiziale* -laddove il giudice in sede di udienza ex. art. 281-duodeces c.p.c. ha la possibilità «valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario»[998]. Quanto, più in generale, ai poteri di *case management* — che, nel giudizio d'appello, si traducono nella facoltà di mutare il modello di trattazione (le c.d. *passerelle*) e, nel giudizio di primo grado, nella conversione del rito — deve ricordarsi che, in appello, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., il presidente, «alla presentazione dell'atto d'appello», procede, sulla base dei criteri indicati dall'art. 348-bis c.p.c., a una valutazione preliminare circa il modello di trattazione e decisione più appropriato, valutazione che si fonda essenzialmente sul contenuto dell'atto introduttivo ex art. 342 c.p.c. In un momento successivo, l'istruttore, se nominato, ovvero il collegio (o il giudice monocratico, nel caso di appelli avverso sentenze del giudice di pace in tribunale), procede alla modulazione del rito, continuando sul percorso ordinario ovvero optando per il percorso accelerato ex. art. 350 co. 3, c.p.c., tenendo conto in questo caso anche di altri elementi tra cui le difese avversarie, in conformità ai parametri indicati dalla norma in parola. Nel rito semplificato, le cose non stanno proprio così, anzi la delicata questione del momento della conversione del rito – in ispecie da rito ordinario a rito semplificato - è stata oggetto dell'intervento riformatore del d.lgs. 164/2024. Il nuovo comma 3° art. 171-bis c.p.c.[999] ha anticipato l'esercizio del potere giudiziale di conversione al momento delle verifiche preliminari.

---

997 L.M. PALIERO, *Le novità in materia di procedimento semplificato di cognizione*, in *I decreti correttivi alla riforma Cartabia: le principali novità in materia di giustizia civile*, a cura di Gamba, cit., p. 73 ss.

998 Cfr. Art. 281-duodecies c.p.c.

999 Il nuovo comma terzo dell'art. 171-bis c.p.c. stabilisce che «se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281 duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti».

Questa scelta tuttavia non ben si coordina con lo stato di avanzamento della causa, che in sede di verifiche preliminari risulta ancora embrionale, tale da non consentire di avere contezza dei veri presupposti per la decisione semplificata.[1000] D'altra parte come fa notare la dottrina, «è nel contraddittorio delle parti che il giudice mette a fuoco la realtà della lite, valutandone la complessità (o meno)»[1001]. Lo spostamento dunque della possibilità di conversione del rito dalla prima udienza, prevista dall'abrogato art. 183-bis c.p.c., al momento delle verifiche preliminari, sembrerebbe altresì aver ampliato i poteri in capo al giudice in ordine alla discrezionalità[1002] sulla scelta del rito più opportuno. Il momento e l'attività di conversione ex. art. 171-bis co. 4 c.p.c. sembrano presentare talune significative assonanze con la valutazione rimessa, nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., sull'opportunità, in un momento embrionale quale quello della «presentazione dell'atto d'appello», di optare (alternativamente) per la nomina dell'istruttore e la prosecuzione del giudizio secondo il modulo ordinario sino all'udienza ex. art. 350 c.p.c., ovvero per la designazione del relatore e la fissazione della discussione orale. L'anticipazione della conversione del rito - da ordinario a semplificato - al momento delle verifiche preliminari, così come la valutazione presidenziale ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., accentuano il problema circa la capacità, in queste ipotesi di assicurare davvero il contraddittorio tra le parti. Problema affrontato quanto al rito semplificato da una pronuncia della corte costituzionale del 2024[1003], la quale nella sostanza, pur rigettato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 171 bis ss. c.p.c., non nega per via interpretativa l'esigenza di assicurare pienezza al contraddittorio eventualmente ammettendo la possibilità di fissare un'udienza *ad hoc* in luogo (o prima) del decreto ex. art. 171 bis c.p.c. Così prendendo spunto da tale pronuncia qualche intervento, sembrerebbe legittimato, almeno per via interpretativa, al fine di assicurare la corretta

[1000] TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, 11 giugno 2024

[1001] GAMBINERI, *Riforma della giustizia civile: i decreti delegati di attuazione*, in Questione Giustizia, 2023, p. 68, osserva che era proprio il ruolo della prima udienza ex art. 183 c.p.c. ad avere sempre assolto «una funzione chiave ai fini dell'economia del processo; udienza in cui sono protagoniste non solo le parti, ma soprattutto il giudice che si rivolge all'attore e al convenuto (o ai loro difensori)»; effettivamente, il «portare indietro» l'attività di valutazione da parte del giudice circa la conversione da rito ordinario a rito semplificato alle verifiche ex art. 171-bis c.p.c. sembrerebbe non orientato in tal senso.

[1002] TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, cit. loc. cit., secondo la quale «tale discrezionalità era evidente quando il potere di conversione era collocato alla prima udienza (ai sensi dell'abrogato art. 183 bis c.p.c.), a maggior ragione essa si palesa adesso, essendo tale potere inserito in una fase in cui né il *thema decidendum*, né il *thema probandum* sono definitivamente formati (entrambi da stabilizzare con lo scambio delle memorie integrative dell'art. 171 ter c.p.c.)».

[1003] Cort. cost. n. 96/2024, alla quale ci si permette di rinviare per ulteriori approfondimenti.

instaurazione del contraddittorio anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., si optasse per la nomina del relatore e la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale [1004]. Quanto alla cooperazione tra parti prodromica all'attuazione del principio di proporzionalità[1005], essa sembrerebbe operare in modo diverso nel giudizio d'appello (ove si atteggia in forma anticipata ed unidirezionale) rispetto al primo grado (ove assume carattere prognostico e propriamente dialogico). Nel giudizio d'appello, invero, la cooperazione tra appellante e giudice tende a esaurirsi al momento della presentazione dell'atto di gravame[1006]: è nella redazione dell'atto ex art. 342 c.p.c. che l'appellante è chiamato a confezionare un'impugnazione sostanzialmente "meritevole", laddove poi il tutto passerebbe al giudice (ovvero in prima battuta al presidente, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.) tenuto a compiere le proprie valutazioni in ordine al percorso di trattazione e decisione. D'altro canto, invece, in primo grado sarebbe la parte anzitutto a optare per il modello di rito a suo avviso più confacente, secondo una propria valutazione prognostica circa la sussistenza dei presupposti ex art. 281-undecies c.p.c.[1007] Solo in un momento successivo, la valutazione finale circa l'adeguatezza del rito prescelto è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., in prima udienza, il quale, anche alla luce degli atti e delle difese della controparte, può disporre di un quadro più completo ai fini di una decisione di tale incidenza sistematica, quasi a operare una sorta di «aggiustamento del tiro» rispetto alla prognosi iniziale della parte. Leggermente diversa risulta la questione nella conversione dal rito ordinario a quello semplificato di cui all'art. 171-bis c.p.c.: in questa sede, come già sottolineato, la valutazione del giudice appare maggiormente discrezionale e al contempo prematura, configurandosi in modo pressoché analogo alla valutazione presidenziale prevista dall'art. 349-bis c.p.c. Sempre in chiave di cooperazione tra le parti, è opportuno rilevare che, in appello, la scelta di attribuire al giudice il monopolio della valutazione circa il modello di trattazione e decisione comporta l'impossibilità di ritornare sui suoi passi, secondo il noto brocardo *electa una via non datum recurursus ad alteram*. Al contrario, in primo grado, dove la scelta

[1004] Ad esempio, eventualmente ammettendo la possibilità di fissare un'udienza *ad hoc* nella quale siano compiute le attività previste ai sensi dell'art. 350, secondo comma, c.p.c.

[1005] LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

[1006] Cfr. art. 349-bis c.p.c.

[1007] TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, cit., loc. cit., secondo la quale: «anche se la disposizione non lo esplicita, si può presumere che spetti all'attore – al momento di proporre la domanda – valutare quando la causa è semplice».

del rito spetta anzitutto alla parte, la cooperazione con il giudice consente a quest'ultimo di «aggiustare il tiro», alla luce delle successive difese di parte[1008].

Alcune osservazioni conclusive vanno dedicate alla fase decisoria. Di essa, nel nuovo processo semplificato, si occupa il 1 co. art. 281-terdecies c.p.c., imponendo che, «proprio nell'ottica della semplificazione processuale, la decisione sia adottata sempre a seguito di discussione orale»[1009]. In particolare, nei giudizi in cui si procede in composizione monocratica, «quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies»[1010]. Identica formula risulta adottata nel modello di fase decisoria in appello di cui all'art. 351 co.4 laddove, in sede di inibitoria, se nella prima udienza il giudice «ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies»[1011]. D'altro canto, sembra che il legislatore, in sede di processo semplificato, abbia voluto scongiurare l'uso di quelle "scorciatoie" motivazionali previste, invece, nel percorso accelerato in appello ai sensi degli artt. 350, comma 3, e 350-bis c.p.c., laddove il primo comma di quest'ultimo consente che «la sentenza sia motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi, o mediante rinvio a precedenti conformi»[1012]. Tale scelta di politica legislativa, in chiave di applicazione del principio di proporzionalità, appare giustificata dal fatto che, nonostante la parziale similitudine dei casi in cui si applicano il rito semplificato di primo grado e il percorso accelerato in appello, si tratta pur sempre di due diversi gradi di giudizio. Nel primo grado, infatti, la sentenza deve sempre garantire alla parte la piena

---

1008 Rammentando che, ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., la valutazione del giudice circa la conversione del rito da semplificato a ordinario si svolge in sede di prima udienza, mentre, ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., la valutazione relativa alla conversione da rito ordinario a rito semplificato è rimessa alla fase delle verifiche preliminari.

1009 CARRATTA, *Le riforme del processo civile: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, cit. p. 87 ss.

1010 Il 1° co. art. 281-terdecies c.p.c., si preoccupa di prevedere che, una volta che la causa sia matura per la decisione, ove la competenza sia del tribunale in composizione monocratica, il giudice «procede a norma dell'articolo 281-sexies», mentre, in caso di competenza del tribunale collegiale, «procede a norma dell'articolo 275-bis».

1011 Cfr. art. 351 c.p.c. nonché per approfondimenti sul tema v. *supra*, cap IV par. 1.3.

1012 Quanto alle assonanze tra la fase decisionale in appello e quella del processo ordinario di primo grado, si è già avuto modo di osservare (v. *supra*, Cap. IV, par. 1.3.) che «la fase decisoria in appello, a norma dell'art. 352 c.p.c., è modellata sul procedimento dinnanzi al tribunale in primo grado, disciplinato dall'art. 275 c.p.c.» (TEDOLDI, *L'appello civile*, cit. p. 519). Tuttavia, come già evidenziato, nell'appello manca, *expressis verbis*, la facoltà per le parti di chiedere la discussione orale, prevista invece dall'art. 275, secondo comma, c.p.c., circostanza che impone un correttivo in via interpretativa per stabilire la portata del diritto delle parti alla partecipazione orale nella fase decisoria del gravame.

comprensione del ragionamento adottato dal giudice, assicurando, in ogni caso, una base solida per un'eventuale futura impugnazione. Dalle considerazioni ora esposte si evince che anche nel primo grado, come in appello, seppur con non marginali differenze, il legislatore, ha inteso procedere ad una applicazione del principio di proporzionalità, come selezione della «misura che è necessaria a raggiungere lo scopo definito dalla legge, che ponga il minor sacrificio»[1013], tuttavia con un temperamento dello stesso con un chiaro favoritismo improntato sull'economia processuale, nell'ottica di far divenire la forma semplificata quella principale e quella ordinaria la forma residua[1014], sacrificando così quell'idea Chiovendiana, di «dare a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire sulla base della legge sostanziale»[1015], in altri termini tutela effettiva. Si arriva così ad un modello laddove la flessibilità, presupposto per l'effettività della tutela processuale viene attuata, ma parzialmente, mantenendo quell'approccio all'italiana di prevedere uno «schema rigido di processo»[1016], nel caso di specie fondato su un *out out* tra processo ordinario e processo semplificato.

Nel giudizio d'appello, invece il legislatore sembrerebbe aver dato più peso a detto principio ideando strutture elastiche al cui interno ci sia spazio per la differenziazione dei modelli di trattazione delle cause[1017]. D'altro canto nelle istanze verso l'efficienza è da segnalarsi un dato positivo, sia nel giudizio d'appello che nel giudizio di primo grado, laddove il legislatore avrebbe ampliato notevolmente i poteri del giudice in ordine ad un rafforzamento del *case management*, nella scelta circa la conversione del rito, in primo grado, ovvero alla scelta del modulo, in appello[1018]. Da ultimo anche la cooperazione delle parti come «contesto in cui le scelte in merito

---

1013 DI PORTO, *Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri-Fachechi, cit., p. 363.

1014 GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in Questione giustizia, 2023, p. 67 ss.

1015 PROTO PISANI, *Nel centenario del magistero di Giuseppe Chiovenda: La tutela giurisdizionale dei diritti nel sistema di Giuseppe Chiovenda*, in *Il Foro Italiano*, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 125/126-129/130

1016 LUPOI, *tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*; nonché GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit. p. 74, secondo la quale: «le scelte compiute nella riforma è difficile prevedere se possano incidere favorevolmente sul migliore esercizio dei poteri di direzione del giudice: il giudice si trova, infatti, al pari delle parti, ingabbiato in un percorso ristretto, disciplinato in modo analitico che consente pochissime digressioni. La scelta del legislatore riconferma un binario molto rigido e concentrato nella fase di trattazione, che riduce il giudice al ruolo di spettatore passivo del funzionamento del meccanismo che si autogoverna, riducendo al contempo ai minimi termini anche lo spazio di manovra delle parti».

1017 V. TROKER, *La concezione del processo di Franz Klein e l'attuale evoluzione del diritto processuale civile europeo*, in Giusto proc. civ, 2012, p. 41 ss.

1018 In quest'ottica la dottrina osserva che: «Il processo [di primo grado] a cognizione piena dovrebbe essere unitario, ma elastico; infatti, al suo interno dovrebbero essere collocati due o più circuiti verso cui avviare le cause,

all'iter della causa si basano sul dialogo tra i soggetti coinvolti nel processo»[1019], prodromica ad una corretta applicazione del principio di proporzionalità, sarebbe stata attuata – seppur con le sensibili differenze sopramenzionate – sia nel primo grado, sia nell'appello. Se, dunque, l'efficienza deriva dalla combinazione di flessibilità, cooperazione e proporzionalità, alla luce di una corretta gestione del processo da parte del giudice in ottica di *case manager*, non appare azzardato auspicare che il nuovo giudizio d'appello, maggiormente confacente a detti principi, risulterà maggiormente efficiente rispetto al primo grado riformato[1020].

3. Alcuni temi aperti circa la nuova fase di trattazione

Una questione che si pone ciclicamente all'avvento di interventi riformatori riguarda l'art. 359 c.p.c., stante il quale «nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». Già dall'avvento della riforma del 1990 (L. 26 novembre 1990, n. 353), successivamente assestata nel 1995[1021], si era sviluppato un ampio dibattito in ordine all'individuazione delle norme del giudizio di primo grado suscettibili di trovare applicazione anche in appello, in quanto non incompatibili con la struttura e la funzione del gravame. Trattasi di un problema interpretativo che riaffiora ogniqualvolta il legislatore intervenga in modo più o meno incisivo sulla disciplina del primo grado e/o su quella del gravame, alterando l'equilibrio sistematico sul quale si fonda il rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. Oggi, a fronte di un primo grado e di un giudizio di appello

in ragione della loro più o meno marcata complessità». (GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, cit., p. 85)

1019 LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?, passim*

1020 Questa differenziazione tra la modularizzazione del giudizio d'appello e l'alternatività — o, più precisamente, il progressivo monopolismo — che nel primo grado sembra orientarsi verso il rito semplificato in luogo di quello ordinario potrebbe, in realtà, sottendere un'ulteriore ratio. Nel rito semplificato, infatti, gli atti potrebbero ridursi solo a quelli introduttivi, ovvero a due memorie aggiuntive eventuali, purché sussistano giustificati motivi. Come è stato osservato, «non pare azzardato affermare che una delle operazioni inerenti l'intelligenza artificiale più complessa è certamente quella della "predizione" della decisione di un processo [...]. È necessario che il processo sia il più possibile cristallizzato preliminarmente e, dunque, è preferibile un processo dove in via preliminare si conoscano i testi degli atti comprendenti fatti, circostanza ed elementi di diritto così da poter trasformare in dati quanto prodotto in questa fase senza che durante il processo vero e proprio ci siano novità impreviste e imprevedibili, soprattutto sotto il profilo testuale. Una volta che i testi delle fasi preliminari sono così ottenuti (con la certezza che ragionevolmente nel processo non ci saranno novità e atti ulteriori) essi possono essere già tokenizzati, e dunque trasformati in dati. È possibile farli così processare dall'algoritmo di IA precedentemente addestrato con i dati estratti dalle precedenti sentenze di processi simili e avere, in definitiva, una c.d. "previsione" con buone possibilità di accuratezza» (GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit,. p. 75)

1021 V. *Supra* Cap. II, Par. 1

profondamente ristrutturati per effetto delle riforme di cui al d.lgs. 149/2022 e al d.lgs. 164/2024, appare opportuno tornare sulla questione, interrogandosi in particolare sulla possibilità che si aprano nuovi spazi difensivi per le parti, segnatamente con riguardo alla possibile applicabilità dell'art. 171-ter c.p.c. anche in sede di gravame. Nel regime previgente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, e all'indomani degli interventi novellatori degli anni Novanta, parte della dottrina aveva osservato che «con la riforma degli snodi del giudizio di primo grado la simmetria anche solo formale tra trattazione dell'appello e trattazione nel primo grado crediamo dovrà infine comunque rompersi, benché l'art 359 sia rimasto invariato»[1022]. L'appello, constatata la sua natura di *revisio prioris istantie*, in altri termini, doveva essere trattato con forme estremamente concentrate, nel senso che la nuova disciplina imprimeva alla fase di trattazione dell'appello la massima concentrazione. Si comprende chiaramente, dunque, come l'art. 359 c.p.c. e le norme sulle preclusioni iniziali nel giudizio di primo grado potessero trovare applicazione in sede di appello solo entro limiti particolarmente rigorosi, con un vaglio di compatibilità molto circoscritto[1023]. A fronte di tale vaglio, si concedeva all'appellante, seguendo lo schema del previgente art. 183 c.p.c., in prima udienza di prendere posizione sulle difese dell'appellato, il quale ultimo avrebbe potuto a propria volta, controreplicare sempre in udienza alle deduzioni dell'appellato[1024]. Tuttavia risultava escluso che l'attività difensiva ora menzionata potesse protrarsi per entrambe le parti in propaggini scritte autorizzate, sulla falsariga dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Tuttavia, altri sostenevano la possibilità marginale che, il giudice d'appello, con una propria valutazione discrezionale, ritenesse talune questioni «meritevoli di approfondimento e di peculiare sintesi scritta» [1025]. Secondo questa linea interpretativa, nonostante l'intervenuta riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, l'udienza d'appello dovrebbe essere unica, salvo tuttavia eventuali rinvii per regolarizzare il contraddittorio o per assumere prove costituende. Si riteneva, eccezionalmente

[1022] CONSOLO, *La rimessione in primo grado e l'appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi)*,in *Jus*, 1997,p. 92ss.

[1023] TEDOLDI, *L'appello civile*, 2016, cit., p. 534

[1024] CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 506 ss.; così anche GAMBINERI, *Appello*, in comm. del cod. di proc. civ, a cura di Chiarloni, Zanichelli, 2018, secondo cui in appello «dovrà essere altresì assicurato il c.d. diritto di controreplica di entrambe le parti le quali devono tuttavia restare nei limiti di quanto già dedotto negli atti introduttivi o al massimo, per quanto riguarda l'appellante, nell'udienza. E' pacifico che tutte queste attività debbano essere svolte in udienza, non sembrando che la c.d. appendice di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. sia compatibile con la struttura dell'appello»

[1025] TEDOLDI, *L'appello civile*, 2016, cit., p. 535

nel caso in cui in primo grado la causa fosse stata ritenuta matura per la decisione immediata e di conseguenza i termini di cui all'art.183 co. 6º c.p.c. non fossero stati assegnati, questi dovessero essere concessi in sede di appello, ove il giudice del gravame si fosse orientato verso la riforma della sentenza impugnata.[1026] In giurisprudenza, le pronunce sul tema risultavano sporadiche ed esclusivamente provenienti dalle corti di merito, tutte orientate nel senso di negare la concessione dei suddetti termini in sede di appello. Va tuttavia precisato che nessuna di tali decisioni riguardava l'ipotesi peculiare della mancata assegnazione dei termini in primo grado per essere stata la causa ritenuta matura per la decisione immediata, fattispecie che, pertanto, rimaneva sostanzialmente priva di un vaglio giurisprudenziale specifico.[1027]

Con l'avvento del d.lgs. 149/2022 tuttavia si ripropose il tema. Il legislatore in sostanza, nel primo grado, aveva come obiettivo quello di anticipare a un momento anteriore all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione dell'art. 183 c.p.c. la definizione del *thema decidendum* e *probandum* attraverso lo scambio di memorie scritte, così come previsto dal nuovo art. 171-ter

[1026] TEDOLDI, *L'appello civile*, 2016, cit., ult. loc. cit. il quale precisa che «rimane ferma l'applicabilità integrale dell'art. 183 c.p.c., in applicazione dell'art. 187, comma 4, in ipotesi di riforma di una sentenza definitiva su questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito emessa sena concedere i termini di cui all'art. 183, 6º comma, c.p.c., in primo grado o nei casi di domande rimaste assorbite e non istruite in primo grado»

[1027] Tribunale Torino, Sez. III, Ord., 11/02/2015, « deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall'art. 183, 6 comma, c.p.c., ai sensi del quale: "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria". […] la disciplina prevista dall'art. 183, 6 comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall'art. 345 c.p.c.»; Tribunale Torino, 10/11/2009, « L'art. 183, comma 6, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1, legge n. 263/2005) non è applicabile nei giudizi avanti al Tribunale in funzione di Giudice d'appello avverso le Sentenze del Giudice di Pace in quanto, ai sensi dell'art. 359 c.p.c., risulta incompatibile con le disposizioni sull'appello dettate nel Capo Secondo del Libro Terzo del codice di procedura civile e, in particolare, con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c. e con quanto previsto dall'art. 345 c.p.c.»; Corte appello sez. III - Torino, 10/03/2009 « l'art. 359 c.p.c., che contiene una norma di chiusura, non rinvia dunque integralmente e/o automaticamente alla disciplina del processo di primo grado, richiedendosi infatti che quella disciplina sia "compatibile" con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello;- in particolare, deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 Legge n. 263/2005) […] la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall'art. 345 c.p.c.»; Tribunale Torino, Sez. III, Ordinanza, 10/03/2009 « Nel procedimento in grado di appello davanti al Tribunale deve ritenersi inammissibile l'istanza di concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 legge n. 263/2005), non essendo tale norma "compatibile", ex art. 359 c.p.c., con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 345, 350 e 352 c.p.c.»;

c.p.c.[1028] Si è così delineato un sistema in cui la fase introduttiva del processo ordinario viene profondamente ristrutturata e accorpata ad attività che erano previste in momenti successivi, in fase di trattazione. Tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza devono intercorrere «termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero»[1029]; L'attore deve costituirsi «entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto»[1030]; il convenuto, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. come novellato, deve costituirsi non più venti giorni prima dell'udienza, bensì settanta giorni prima, a pena delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.. L'allungamento del termine di costituzione del convenuto è stato giustificato, in vista della nuova articolazione della fase introduttiva laddove ora viene anticipato, rispetto all'udienza 183 c.p.c., la facoltà di scambio delle tre memorie nell'art. 171-ter c.p.c..[1031] Così il termine di costituzione del convenuto diventa il *dies a quo* per la decorrenza del nuovo termine di quindici giorni per le verifiche preliminari, anche queste anticipate, che il giudice deve compiere d'ufficio a norma dell'art. 171 bis c.p.c. Da qui il d.lgs. 149/2022 ha provveduto ad invertire la tradizionale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie, con le quali le parti definiscono la loro attività asseriva ed avanzano istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di comparizione con termini a decorrere da essa, ma vanno depositate prima dell'udienza predetta, entro termini da calcolarsi a ritroso alla stessa.[1032] Fondamentale è poi un ulteriore profilo: le tre memorie integrative accorpano le attività assertive e probatorie che, nel sistema previgente, erano distribuite nel comma 6º dell'art. 183 c.p.c.[1033].

[1028] CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., p. 36; v. altresì BUONCRISTIANI, Processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, in Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, cit. p. 55, «Da notare che la compressione del termine a difesa del convenuto, che passa dagli originari settanta (90-20) a cinquanta (120-70), come accade anche all'attore, rispetto alle domande ed eccezioni del convenuto».

[1029] Cfr. Art. 163 bis c.p.c. come modificato dal d.lgs. 149/2022

[1030] Cfr. art. 165 c.p.c.

[1031] CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., p. 36

[1032] TARASCHI, *Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile*, Giuffrè, 2025, p. 54 ss.

[1033] In particolare, la prima memoria ex. art. 171-ter c.p.c. (da depositare almeno 40 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183, come indicata dall'attore nell'atto di citazione, o anticipata dal presidente del tribunale su istanza del convenuto ex art. 163 bis, co.2 c.p.c., o fissata dal giudice istruttore nel decreto ex. art. 171-bis c.p.c.) ricomprende non solo le facoltà riconosciute alle parti dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma anche quelle previste dal comma 5 della predetta disposizione e, segnatamente, la facoltà di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo. Inoltre, sempre nella prima memoria, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo. La seconda memoria, da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza, consente invece di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o

Inoltre, mentre l'abrogato comma 6 art. 183 c.p.c. prevedeva che «se richiesto il giudice concede» i termini, l'art. 171-ter c.p.c. stabilisce che le parti «possono» depositare le memorie, configurando dunque una facoltà che opera *ex lege*, senza necessità di un provvedimento autorizzativo.[1034] In questo quadro, la nuova disciplina del primo grado sembra, *prima facie*, avvicinarsi strutturalmente alla logica dell'appello: in entrambi i casi, infatti, si tende a giungere alla prima udienza con il *thema decidendum et probandum* già definito. Non a caso, durante la vigenza del d.lgs. 149/2022, in sede di appello si erano sviluppate letture divergenti circa i tempi e i modi di costituzione dell'appellato, a causa di evidenti difetti di coordinamento normativo. Una delle interpretazioni — fondata sul combinato disposto degli artt. 342, comma 1 c.p.c. (in relazione all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) e 347 c.p.c. — giungeva a individuare in settanta giorni prima dell'udienza ex art. 350 c.p.c. il termine per la costituzione dell'appellato.[1035] Contestualmente, l'art. 342 c.p.c., come modificato, ha previsto che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione debbano intercorrere termini non inferiori a novanta giorni (in Italia) - e centocinquanta giorni (all'estero) - ridotti rispetto ai centoventi giorni previsti per il primo grado ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c.. Tale riduzione, tuttavia, non appariva di per sé ostativa a un'eventuale applicazione delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. in appello. In secondo grado non operano le verifiche preliminari anticipate di cui all'art. 171-bis c.p.c., le quali, nel primo grado, si collocano entro lo spazio di quindici giorni decorrenti dal termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. — termine che la dottrina qualifica come perentorio, in quanto il suo mancato rispetto incide sulla stessa possibilità di esercitare compiutamente le attività difensive da svolgersi mediante le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Tali memorie, infatti, devono necessariamente tener conto dell'esito delle verifiche preliminari (come espressamente previsto dall'ultima parte del primo comma dell'art. 171-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 149/2022) e risultano strutturalmente correlate alla data dell'udienza di cui

delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al n. 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; La terza memoria, da depositarsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, consente invece di replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Così TARASCHI, *Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile*, cit., p. 54 ss.

1034 TARASCHI, *Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile*, cit., p. 56 ss.

1035 V. Sup. Cap. III par. 3; lettura altresì corroborata da alcune pronunce di merito, si veda ad esempio il decreto del tribunale di Caltanisetta (09/05/2923, n. 676/2023) secondo il quale «ai sensi del novellato art. 163 c.p.c., co. 3, n.7, la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, secondo le forme stabilite dall'art. 166»

all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono scandite a ritroso.[1036] In appello, invece, le verifiche preliminari non sono anticipate rispetto all'udienza, ma vengono ordinariamente svolte nell'udienza ex art. 350 c.p.c., ne consegue che difetta quel segmento temporale autonomo che, nel primo grado, giustifica il raccordo funzionale — e la correlata dilatazione dei termini — tra il termine di costituzione, le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Si aggiunga inoltre che l'ampliamento del contenuto della prima memoria, la quale oggi ricomprende anche le c.d. difese consequenziali (già disciplinate dall'art. 183, comma 5, nel sistema previgente), si inserisce in una tendenza che già prima della riforma vedeva parte della dottrina incline ad ammetterne lo svolgimento nella prima udienza di appello[1037]. In un sistema così delineato, proprio alla luce della funzione di *revisio prioris instantiae* propria dell'appello e della marcata tendenza del legislatore alla cristallizzazione del *thema decidendum* et *probandum* già nel primo grado, ma comune all'appello, appare non priva di fondamento l'ipotesi di riconoscere anche nel giudizio di secondo grado uno spazio difensivo anteriore all'udienza ex art. 350 c.p.c. Sotto questo profilo, l'assenza in appello delle verifiche preliminari anticipate di cui all'art. 171-bis c.p.c. non sembra decisiva. Tali verifiche, infatti, nel secondo grado sono ordinariamente compiute nel corso della prima udienza e non integrano un segmento strutturalmente incompatibile con il deposito di memorie anteriori ad essa. Parimenti, la riduzione dei termini a comparire rispetto al primo grado — in parte spiegabile proprio con la mancata anticipazione delle verifiche preliminari — non pare, di per sé, ostativa all'operatività di un meccanismo analogo a quello delineato dall'art. 171-ter c.p.c.

Con l'avvento del correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 il quadro muta sensibilmente. Da un lato, viene emendato l'art. 171-bis c.p.c. rafforzando il nesso tra verifiche preliminari e decorrenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. Il nuovo testo

---

1036 SCARPA, *Il processo ordinario di primo grado*, in *La riforma del processo civile: il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, a cura di Giordano-Panzarola, Giuffrè, 2024 P.27

1037 GAMBINERI, *L'appello*, cit., p. 824, secondo la quale in udienza ex. art. 350 c.p.c. «in sede di replica, allora, l'appellante potrà dedurre nuovi elementi nei limiti stabiliti dall'art. 345 cod. proc. civ. ove ciò sia reso necessario dall'appello incidentale o comunque dalle difese dell'appellato, mentre invece non potrà svolgere censure con riferimento a domande o questioni già decise nella sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui le stesse devono ritenersi ormai precluse in virtù della c.d. acquiescenza tacita qualificata messa a punto dall'art. 329, comma 2 cod. proc. civ. Inoltre, non potrà riproporre le domande e le eccezioni non accolte trattandosi di attività che, secondo l'opinione preferibile devono essere svolte negli atti introduttivi del processo, a meno che si tratti di attività consequenziali a quelle svolte dal convenuto in comparsa di risposta».

chiarisce anzitutto che il giudice è tenuto in ogni caso a pronunciare il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, anche quando non vi siano questioni da segnalare né differimenti da disporre; soprattutto, viene espressamente previsto che, fino alla pronuncia di tale decreto, nessun termine decorre a carico delle parti. Si consolida così un legame strutturalmente inscindibile tra il segmento delle verifiche preliminari e l'attivazione del meccanismo preclusivo connesso alle memorie integrative.[1038] Dall'altro lato, il correttivo interviene in modo coordinato sull'appello, emendando gli artt. 343 e 347 c.p.c. Dalla nuova formulazione risulta che il temine di 20 giorni viene spostato dall'art. 343 c.p.c. all'art. 347 c.p.c. (conferendogli dunque portata generale e non più limitata all'appello incidentale), ivi precisando che le parti diverse dell'appellante (*recte*, dell'appellante principale) si costituiscono in appello 20 giorni prima dell'udienza; all'art. 343 c.p.c. ci si limita ad un rinvio all'art. 347 c.p.c.[1039] Il combinato disposto di tali interventi finisce per creare ostacoli significativi all'estensione, tramite l'art. 359 c.p.c., del modello delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. al giudizio di appello: da un lato, nel primo grado il deposito delle memorie è oggi rigidamente ancorato alla sequenza decreto–verifiche–decorrenza dei termini; dall'altro, nel secondo grado l'intervento chiarificatore sul termine di costituzione dell'appellato (da settanta a venti giorni prima dell'udienza ex art. 350 c.p.c.) fuga quello spazio temporale che, nella vigenza della riforma Cartabia, avrebbe consentito di ipotizzare in via interpretativa un segmento anticipato idoneo a sorreggere un analogo meccanismo. Rimane comunque aperta l'opinione — autorevole, sebbene isolata e già affacciatasi nel sistema anteriore al d.lgs. 149/2022 — secondo la quale «anche alla luce delle numerose riforme succedutesi nel tempo […] i termini per memorie endoprocessuali[1040] […] quando non sono assegnati in prime cure, sebbene richiesti dalle parti, perché la causa è stata ritenuta matura per la decisione immediata, dovranno essere assegnati in appello, ove il secondo giudice si orienti a riformare la sentenza impugnata o ritenga comunque leso il diritto di difesa delle parti, ben potendo ora accadere che il primo giudice, nel rito semplificato, non assegni i

[1038] ROTA, *Le novità sull'introduzione della causa e la trattazione pre-udeinza*, in *I decreti correttivi della riforma Cartabia: Le principali novità in materia di giustizia civile*, a cura di Gamba, cit. p. 68

[1039] CREVANI, *Le novità in materia di impugnazioni*, in *I decreti correttivi della riforma Cartabia: Le principali novità in materia di giustizia civile*, a cura di Gamba, cit., p. 96

[1040] Ai sensi dell'abrogato art. 183, comma 6, c.p.c. ed ora, nel rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.; nel rito ordinario, come noto, le tre memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sono stabilite ex lege e presuppongono soltanto l'avvenuta emanazione del decreto sulle verifiche preliminari del giudice di cui all'art. 171-bis c.p.c.

termini per le memorie endoprocessuali di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., ritenendo che non sia sorta l'esigenza delle difese della controparte, secondo il presupposto per l'assegnazione dei due termini che la disposizione prevede»[1041].

4. La restrizione dei casi di remissione al primo giudice

L'art. 1, ottavo comma, lett. o) L. 26 novembre 2021, n. 206, aveva affidato all'attuazione della delega la riformulazione degli «artt. 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio»[1042]. Come da tempo la dottrina sottolinea «una volta attribuito il ruolo di "lanterna" al principio di ragionevole durata, la rimessione al primo giudice non può che essere concepita come uno dei peggiori eventi che possano colpire il processo civile»[1043]. L'intervento si pone dunque nella ormai consueta traiettoria di concentrazione dei tempi processuali[1044]. In attuazione del criterio di delega affidatogli, il legislatore ha compiuto una minuziosa opera di «limatura normativa»[1045] tesa a eliminare fattispecie che, tutto sommato, nell'idea del legislatore, non hanno un così gran bisogno di essere nuovamente «viste» dal giudice di prime cure. Sulla base dunque del criterio di delega il legislatore delegato a proceduto sotto un duplice versante: *i*) da un lato all'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.[1046], il quale prevedeva la rimessione a giudice di primo grado

---

1041 TEDOLDI, *L'appello civile*, 2026, cit., p. 493

1042 La legge delega in realtà aveva accolto solo parte di ciò che la commissione Luiso aveva proposto, in altri termini quest'ultima, aveva sollecitato una «razionalizzazione» delle fattispecie di rimessione della causa in primo grado, «escludendo ipotesi di rimessione […] nei casi in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza del primo giudice, ritenga la causa in grado di essere decisa nel merito ovvero includendo altre ipotesi di rimessione della causa al primo giudice […] nei casi di grave violazione del contraddittorio» (v. *proposte normative e note illustrative, in www.giustizia.it*, p 48)

1043 In tal senso, già DI MARZIO, *L'appello civile*, cit., p. 428; nonché, a distanza di tempo, ID, *La rimessione della causa in primo grado*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 129, il quale osserva come «il rinvio al primo giudice, al pari della casella 58 del gioco dell'oca, impone di pagare pegno e di tornare all'inizio del gioco, costringendo a ricominciare daccapo e determinando un inevitabile allungamento dei tempi processuali, con conseguente lesione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.».

1044 CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio di appello*, in *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 Novembre 2021, n. 206*, a cura di Di Marco, cit. p. 122.

1045 Espressione utilizzata da PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, cit., p. 366 ss.; in senso analogo, l'intervento del legislatore è stato definito «timido» da DI MARZIO, La rimessione della causa in primo grado, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., ult. loc. cit.

1046 Per una puntale ricostruzione dell'abrogata ipotesi v. UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit. p. 286 ss. In *brevi,* la rimessione della causa al giudice a quo era in sostanza imposta quando veniva accolta la censura contro la sentenza di primo grado che avesse erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione. L'ordinamento prevedeva cioè che in fase di gravame la positiva valutazione sulla sussistenza del presupposto processuale, la giurisdizione, che in primo grado poteva già essere oggetto di una sentenza non definitiva ex. art. 279 c.p.c. divenga l'esito finale dell'impugnazione imponendo

in caso di accoglimento dell'appello per motivi di giurisdizione, e, *ii*) dall'altro, ha novellato l'art. 354 c.p.c., confermando le ipotesi di rimessione già previste dal suo primo comma e abrogando, invece, il secondo comma, che imponeva la rimessione anche nel caso di riforma della sentenza di primo grado, ove questa avesse dichiarato l'estinzione del processo[1047]. Già da tempo si sottolineava come la causa di rimessione di cui all'art. 354, comma 2, c.p.c., fosse «ontologicamente simile» a quella dell'art. 353, c.p.c., in quanto si determinava una pronuncia rescindente con rinvio al giudice inferiore affinché proseguisse nel giudizio, fatta salva l'attività processuale già svolta[1048]. Accertata, dunque, la sostanziale omogeneità strutturale delle due fattispecie, appare di semplice intuizione la scelta del legislatore di procedere alla loro contestuale abrogazione: in entrambi i casi, infatti, il giudice d'appello è ora chiamato a decidere la causa nel merito, consentendo alle parti lo svolgimento delle attività difensive — ivi comprese quelle istruttorie — non espletate nel giudizio di primo grado[1049]. Tuttavia, parte della dottrina sottolinea come sarebbe stato forse preferibile continuare a disciplinare l'ipotesi di errata denegata giurisdizione con la previsione della rimessione al giudice di prime cure – giacché, in tali casi, il processo di prime cure, in concreto, non si è mai realmente svolto – posto che «i rigidi obiettivi imposti dalle istituzioni europee alla tempistica della giustizia, non hanno lasciato molto spazio al legislatore delegante nel compiere le scelte maggiormente garantiste»[1050]. L'art. 354 c.p.c., così come modificato dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022[1051], contempla ora quattro

---

la retrocessione del giudizio al giudice inferiore per la decisione nel merito. Ciò peraltro anche a prescindere dalle richieste eventualmente avanzate dalle parti che si vedevano costrette a continuare il giudizio avanti al giudice di prime cure laddove mantengono loa loro efficacia gli atti compiuti e le preclusioni maturate non essendo stata dichiarata alcuna nullità procedimentale.

1047 CARRATTA, *Le riforme del processo civile: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L 26 novembre 2021, n. 206*, cit., p. 106. Ci si permette, nuovamente, di rinviare, per una puntuale ricostruzione dell'abrogata ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 354, a UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 286 ss. In *brevi* l'art. 354, comma 2 stabiliva una causa di remissione che trovava applicazione anche se il giudice di appello avesse riformato la sentenza di primo grado che aveva pronunciato l'estinzione del processo "a norma e nelle forme dell'art. 308" (così DI MARZIO, *L'appello civile*, cit., p. 438).

1048 Così UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, cit., p. 287

1049 PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia*, cit., p. 158

1050 PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, cit., p. 367

1051 Risulta formulato nei seguenti termini l'art. 354 c.p.c. successivamente modificato dall'art. 3, comma 26, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: «Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

ipotesi distinte di nullità del processo – che il legislatore, evidentemente ha reputato particolarmente gravi, sì da ritenere che il giudizio di primo grado non si sia validamente esaurito [1052] – fondate, a una prima lettura, paiono accomunate dalla violazione del contraddittorio.[1053] In particolare, il primo comma dell'art. 354 c.p.c. annovera *i)* la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nel giudizio di primo grado; *ii)* mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado; *iii)* erronea estromissione di una parte nel giudizio di primo grado; *iv)* dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del giudice. Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi esula dall'ambito delle violazioni del contraddittorio, sicché la scelta di mantenerla è stata ritenuta, da parte della dottrina, «non aderente alla delega»[1054]; l'idea di immettere tale situazione nei casi di rimessione al primo giudice si giustifica, secondo altri, nel fatto che l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice integra l'ipotesi più grave di nullità, giacché è l'unica che sopravvive perfino al passaggio in giudicato della sentenza e potrebbe dunque farsi valere anche al di fuori dell'impugnazione, attraverso la c.d. *actio nullitatis* [1055]. Ancora, esaminando la norma in commento, la dottrina osserva come il criterio previsto dalla legge delega non sia stato osservato; in particolare, manca il richiamo alla nullità dell'atto introduttivo, ed alla nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. fattispecie che costituiscono una violazione del contraddittorio alla pari di quelle previste dalla riforma, tanto da essere richiamate dall'art. 327 c.p.c. per escludere la decorrenza del termine lungo per impugnare[1056]. Guardando all'art. 354 c.p.c. così come risultante dalla riforma, parrebbe che il legislatore abbia, involontariamente o meno, contribuito a rendere la formulazione della norma meno chiara, rispetto alla precedente

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356».

1052 BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit. p. 417 ss.

1053 PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, cit., p. 368

1054 v. DI MARZIO, *La rimessione della causa in primo grado*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., p. 130

1055 BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 420

1056 LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit. p. 425, il quale sottolinea che «di conseguenza si arriverà al paradossale risultato di avere una nullità della notificazione dell'atto introduttivo che comporta un rinvio in primo grado, ed una nullità dell'atto introduttivo per vizi attinenti alla *vocatio in ius*, che invece comporta la rinnovazione in appello del processo, che si svolgerà a partire dal contenuto della comparsa di costituzione in primo grado. Quindi consentendo anche la proposizione di domande riconvenzionali o la chiamata in causa di un terzo».

formulazione. In particolare in precedenza l'art. 354 co. 1., c.p.c., prevedeva *expressis verbis* che «fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che […]», sottolineando il carattere di eccezionalità della rimessione al primo giudice. Invece la norma scaturente dall'emenda dovuta al d.lgs. 149/2022 sancisce che: «il giudice d'appello, se dichiara […] pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice», è stato dunque sottolineato come qualcuno potrebbe trarre la conseguenza che «il legislatore ha inteso rendere la disposizione suscettibile di applicazione analogica, così da renderla spendibile anzitutto nel caso di nullità non della notificazione della citazione, bensì della citazione stessa»[1057]. Si dica subito la giurisprudenza - ma anche la dottrina maggioritaria[1058] — da sempre ha sancito la tassatività delle previsioni di rinvio con espresso divieto di estensioni a fattispecie analoghe affermando in particolare che: «le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dagli artt. 353 e 354 sono tassative non suscettibili di estensione a fattispecie simili o analoghe»[1059]. La tassatività troverebbe altresì conferma nel 3° co. dell'art. 354, in cui si precisa che, «se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356». In altri termini, anche quando in sede di appello si accerti che il giudizio di primo grado sia stato indebitamente definito mediante una decisione meramente processuale — ad esempio, come già anticipato, oltre alla pronuncia declinatoria della giurisdizione, in caso di erronea pronuncia di estinzione — oppure sia affetto da vizi comunque gravi e distinti da quelli sopra menzionati, il giudice è sempre tenuto a decidere la causa nel merito, previa rinnovazione, se possibile, degli atti istruttori cui la nullità, qualora sussistita,

---

1057 Così Di Marzio, La rimessione della causa in primo grado, in Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni, a cura di Giordano-Panzarola, cit., ult. loc. cit.

1058 *Ex multis*, CARRATTA, *Le riforme del processo civile: d.lgs. 10 ottobre 2022, n, 149, in attuazione della L. 26 ottobre 2022, n 149*, cit. p. 107; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 447 secondo cui «occorre aggiungere, infine, che le ipotesi elencate dall'art. 354 debbano considerarsi, nonostante il silenzio del legislatore, tassative, e dunque, non suscettibili di essere ampliate in via di interpretazione analogica»; DI MARZIO, *La rimessione della causa in primo grado*, in *Il rinvio pregiudiziale e le impugnazioni*, a cura di Giordano-Panzarola, cit., ult. loc. cit.; UNGARETTI DELL'IMMAGINE, *L'attività istruttoria in appello e la decisione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, p. 284 ss.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 420, secondo il quale: «l'opinione dominante giustamente considera tali fattispecie tassativi (e non suscettibili, dunque, di applicazione analogica), proprio perché derogano al carattere normalmente sostitutivo dell'appello».

1059 Cass., 12 aprile 2017, n. 9615; Cass. sez. un. 19 aprile 2010, in Foro.it., 2010, I, c. 2043 ss., con osservazioni di C.M. BARONE; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4217; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4488; Cass. 29 maggio 2008, n. 14343; Cass. 20 settembre 2002, n. 13763; Cass 8 maggio 1992, n. 5504

eventualmente si estenda[1060]. Quanto agli sviluppi successivi del processo in presenza di una causa di rimessione al primo giudice, le ulteriori modifiche apportate all'art. 354 c.p.c. dal d.lgs. 149/2022, consistono essenzialmente nello slittamento, al co.2 art. 354 c.p.c.[1061] di quanto già previsto dall'abrogato art. 353 c.p.c.[1062] In sostanza, la remissione effettiva al giudice di primo grado non avverrà d'ufficio, ma, in applicazione del fondamentale principio dell'impulso di parte, viene lasciata all'iniziativa della parte che vi ha interesse, la quale – dopo che il giudice d'appello ha disposto con sentenza la rimessione al giudice di primo grado – provvederà a riassumere la causa con la comparsa di riassunzione, da notificarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza (art. 354 co 2) o, in mancanza di notificazione, entro 6 mesi dalla pubblicazione, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.[1063] Si è dunque potuto osservare come l'intervento del legislatore sull'art. 354 c.p.c. lasci aperte numerose questioni, dovute, sia alla breve finestra temporale in cui la riforma doveva essere varata, sia, soprattutto, all'imposizione delle istituzioni europee di favorire la tempistica della giustizia — correttamente intesa come principio di ragionevole durata — a scapito di istanze maggiormente garantiste[1064] orientate alla tutela dei diritti; problematiche che il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 non ha, di fatto, affrontato.

[1060] BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., p. 420 ss.

[1061] Così l'attuale art. 353 co.2 c.p.c. «Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto».

[1062] L'abrogato art. 353 c.p.c. così recitava «Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice**.** Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto».

[1063] MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, p. 447 laddove viene altresì precisato che «il termine verrebbe interrotto nel caso che contro la sentenza d'appello che rimette la causa al giudice di primo grado venisse proposto ricorso per cassazione».

[1064] Così PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, cit., p. 366 ss.

CONCLUSIONI

La recente tornata di riforme che ha interessato la giustizia civile Italiana, si colloca sullo sfondo di una nuova fase dell'evoluzione politica ed economica, caratterizzata da una dimensione globale. Progressivamente, i sistemi giudiziari dei diversi ordinamenti hanno dovuto confrontarsi con una nuova realtà, strettamente connessa all'innovazione tecnologica. Tale mutamento ha introdotto una nuova forma di competizione tra gli Stati, imponendo l'esigenza di ulteriori riforme. In Italia, la legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 ha avviato una riforma della giustizia civile di ampia portata, di gran lunga superiore, per impatto e rilevanza, rispetto alle riforme adottate tra il 1990 e il 1995. L'ampiezza dell'intervento si coglie già dalla rubrica della delega: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata». Su tale sfondo, l'insorgere della crisi pandemica e la conseguente emergenza sanitaria hanno impresso un'accelerazione decisiva al processo di intervento, anche in ragione delle misure economiche adottate a livello europeo. Il riferimento è al complesso dei programmi e degli strumenti predisposti per fronteggiare la crisi, cui l'Italia ha aderito per accedere alle risorse stanziate dall'Unione europea nell'ambito del programma *Next Generation EU*: così è stato denominato il "*Recovery plan*" approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo, strumento straordinario finalizzato a promuovere la ripresa economica dopo la grave crisi determinata dalla asserita pandemia. La riforma della giustizia – accanto a quella della pubblica amministrazione – è diventata parte integrante del PNRR, varato dal Governo in ottemperanza a detto programma di finanziamento europeo. La decisione di approvazione ha individuato, in termini analitici, per ciascun investimento e per ciascun intervento programmato, obiettivi e traguardi precisi da conseguire da parte dello Stato italiano, al cui raggiungimento è stata subordinata l'assegnazione semestrale delle risorse finanziarie. Le finalità di efficienza e di riduzione dei tempi della giustizia, secondo la visione che emerge nel PNRR, devono essere ricondotte a una specifica dimensione più ampia. Nel *Recovery plan*, sulla base delle *Country Specific Recommendations* indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, si legge: "Racc. 4 – Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. […] Racc. 4 – Ridurre la durata dei processi civili in tutti i

gradi del giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore". Si muove dunque dall'assunto per cui l'efficienza del sistema giudiziario è "condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato" e si rileva che "una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e riduce il costo del credito, oltre che a promuovere le relazioni contrattuali". Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), uno dei due principali strumenti del NGEU[1065], è stato introdotto quale strumento straordinario volto a sostenere la ripresa economica degli Stati membri a seguito della crisi pandemica. Esso richiedeva la predisposizione di un organico programma di investimenti e interventi, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in sei Missioni e sedici Componenti e definito all'esito di un'intensa interlocuzione con il Parlamento e la Commissione europea. Tra gli interventi finalizzati a ridurre il carico delle cause pendenti, particolare attenzione è stata riservata alla riforma del sistema delle impugnazioni, con un'attenzione specifica sul procedimento in appello. Il PNRR prevedeva il potenziamento del "filtro di ammissibilità" per selezionare efficacemente le impugnazioni manifestamente infondate, semplificare la fase istruttoria e delegare, ove opportuno, la gestione delle udienze e l'assunzione di nuove prove a un solo consigliere. Particolare rilievo è stato attribuito altresì alla digitalizzazione del processo, implementata talvolta in maniera esplicita, talvolta più opaca. I lavori parlamentari di riforma erano iniziati il 9 gennaio 2020 con la presentazione, da parte del Governo Conte *bis*, del d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Con l'insediamento del Governo Draghi è mutata anche la sensibilità verso le riforme. Il D.M. 12 marzo 2021 ha istituito una Commissione di studio, presieduta dal prof. Luiso, con il compito di elaborare proposte di emendamento al d.d.l. n. 1662 in materia di processo civile. L'espansione della riforma, da 16 articoli a un *corpus* unico di 44 commi, ha portato alla legge delega del 26 novembre 2021, n. 206. Quanto è emerso dagli studi sulle tecniche e modalità di attuazione delle scelte di politica legislativa, sia riguardo alla legge delega sia al suo decreto attuativo, il d.lgs. 149/2022, in particolare in materia di appello, risulta particolarmente significativo. Già da studi dottrinali avanzati, ma anche attraverso influssi

[1065] Si noti che l'Italia è stata la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191, 5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021 – 2025, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

derivanti dal *soft law* – in particolare dagli *Eli-Unidroit Principles* era chiaro che per conseguire l'efficienza non sarebbe bastato creare meccanismi di semplice sbarramento in *limine litis*, come nel caso del "filtro in appello", introdotto da L. 7 agosto 2012 n. 134 e previsto dagli artt. 348 bis e ter, c.p.c., oppure apportare rigorose chiusure ai *nova*; occorreva invece fondare l'intervento su un piano informato da principi ispiratori. Il legislatore, ispirandosi anche a tali indicazioni, ha impostato il percorso di riforma seguendo un ordine fondato su quattro principi: in *primis*, la proporzionalità; inoltre, la cooperazione; il principio di flessibilità; il tutto corredato da un potenziamento del *case management* giudiziale, destinato a operare da "collante" tra i principi menzionati. La scelta della proporzionalità, intesa come categoria astratta per eccellenza e criterio "guida", coinvolge il rapporto uguaglianza-differenziazione secondo criteri selezionati a monte, la cui definizione non si fonda soltanto su considerazioni logiche o analitiche, ma anche su valori, complessi sistemi di riferimento e equilibri relazionali che guidano la coscienza umana. Come in ogni disciplina, anche nella scienza giuridica la proporzionalità costituisce un metodo imprescindibile per il dosaggio e la distribuzione dell'uguaglianza nella valutazione dei presupposti applicativi di regole astratte ai soggetti destinatari. La produzione delle regole processuali è rimessa al legislatore, il quale deve predisporre i parametri entro cui il giudice è chiamato a svolgere tale valutazione, secondo quanto noto come proporzionalità "*pan*-processuale". La fase successiva è quella decisoria vera e propria, in cui la proporzionalità assume rilevanza "*endo*-processuale": il giudice è chiamato a un ponderato confronto tra entità differenti. Il legislatore, al fine di predisporre un giusto *humus* e una base concreta per l'attuazione del principio di proporzionalità nel giudizio d'appello, ha innanzitutto coniato un procedimento d'appello caratterizzato da un rito unico ma flessibile, tale da consentire l'introduzione di *sub*-procedimenti in determinati momenti del processo. Ne deriva la necessità di organizzare il procedimento secondo criteri di adattabilità e flessibilità: il giudice, con la cooperazione delle parti, deve modulare il processo in relazione alle caratteristiche della controversia, al fine di conseguire il massimo livello di efficienza. La modulazione del processo da parte del giudice in appello va intesa come un potenziamento dei poteri di *case management* a lui attribuiti, passando da un ruolo sostanzialmente passivo a uno preminentemente attivo. Ciò consente al giudice, sulla base di criteri discrezionali stabiliti a monte dal legislatore, di modulare il procedimento in maniera adeguata. Tuttavia, per raggiungere la vera efficienza, il legislatore

ha inteso calibrare la proporzionalità anche sulla base della cooperazione tra le parti e il giudice. In altri termini, nell'ottica dell'efficienza, la cooperazione va intesa concretamente come il dovere delle parti di predisporre atti privi di contenuti analitici o prolissi, ma chiari, sintetici e specifici, con un'argomentazione che consenta al giudice di comprendere rapidamente e con precisione le connotazioni dell'appello proposto e, sulla base dei criteri affidatigli dal legislatore, di svolgere la propria valutazione *endo*-processuale di proporzionalità lungo il percorso più idoneo e confacente al caso *de quo*. Premessi questi caratteri generali di politica legislativa attuati dal riformatore, la riforma Cartabia ha tuttavia mostrato un susseguirsi di luci e ombre, in particolare con riferimento al procedimento in appello. Con il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164/2024, c.d. Correttivo Nordio, si è inteso risolvere la necessità di correggere alcune impostazioni dubbie o non corrette derivanti dalla riforma Cartabia, nonché di introdurre aggiustamenti, nuove modifiche e recuperare coordinamenti non virtuosi. Il decreto correttivo, dunque, ha avuto l'obiettivo di fornire soluzioni operative ai problemi emersi nella prima applicazione del d.lgs. 149/2022.

L'applicazione di tutti i canoni sopracitati ha condotto all'introduzione di un processo d'appello fondato sull'idea del "multi-track", ossia un modello unico con possibili svolte verso sotto-riti. In sede di riforma, il legislatore ha innanzitutto previsto una netta distinzione tra le modulazioni di rito negli appelli in corte e negli appelli in tribunale, differenza che si fonda principalmente, oltre che sulla tipologia dei provvedimenti impugnati[1066], sull'assenza della figura del consigliere istruttore, prevista facoltativamente esclusivamente negli appelli in corte. Negli appelli in corte si distinguono tre momenti diversi di modulazione, contro i due previsti negli appelli in tribunale. Per gli appelli in corte, l'art. 349 bis c.p.c. prevede un primo momento valutativo in *limine litis*, operato dal presidente della corte d'appello. Qualora il presidente non ritenga di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente del collegio per la trattazione orale. Questo primo momento consente una vera e propria *passerelle*, fondata su una valutazione iniziale della causa da parte del presidente, che permette di modulare il rito in base a criteri sicuramente fondati sul canone di proporzionalità ma non definiti formalmente dal legislatore. Il presidente può così: i)

[1066] Si rammenta, a tal proposito, che gli appelli innanzi al tribunale si propongono avverso le sentenze del giudice di pace, mentre per le sentenze del tribunale l'appello va proposto in corte.

rimettere la causa direttamente alla discussione orale con nomina del relatore, oppure ii) procedere alla trattazione e istruzione della causa designando il consigliere istruttore. La norma, particolarmente complessa e oscura, ha sollevato diversi dubbi non risolti dal correttivo. In primo luogo, vi è l'incertezza circa la possibilità che il rito *iper*-accelerato presidenziale, caratterizzato dalla nomina del relatore e dalla comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, prescinda dagli accertamenti comunque necessari *ex* art. 350, co. 2, c.p.c. sulla regolare costituzione del giudizio. In secondo luogo, permane il dubbio circa la possibilità, in termini di tempo, per il presidente di studiare a fondo l'atto d'appello e di assumere una decisione così gravosa. Ancora, i dubbi riguardano i criteri sulla base dei quali operare la scelta, se rifarsi ai parametri dell'art. 348 bis c.p.c. – manifesta infondatezza o inammissibilità – oppure anche agli altri criteri dell'art. 350, co. 3, c.p.c., quali la ridotta complessità, l'urgenza o la manifesta fondatezza. Infine, ci si chiede se sia davvero intenzione del legislatore escludere la possibilità di nominare il relatore in assenza della comparizione delle parti, lasciando spazio solo all'*aut-aut*: ovvero nomina del relatore nei casi di comparizione diretta o nomina dell'istruttore per la trattazione e istruzione della causa. Alla soluzione di tali dubbi si auspica un intervento chiarificatore del legislatore.

Comune ad appelli in corte e in tribunale è tuttavia il meccanismo di *passerelle*, che sostituisce sostanzialmente lo spirato filtro di inammissibilità previsto dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., introdotto con la riforma del 2012. In tale sistema, prima di procedere alla trattazione, il giudice, sentite le parti, poteva dichiarare inammissibile l'appello con ordinanza. L'idea di un'ordinanza che chiudesse il rito, ma consentisse ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. contro il provvedimento di primo grado, era già di per sé opinabile. Inoltre, in periodo successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, giurisprudenza e dottrina avevano ammesso la possibilità di impugnare, oltre al provvedimento di primo grado, anche la stessa ordinanza di inammissibilità, generando un fenomeno caratterizzato dalla riduzione degli appelli ma al contempo dalla duplicazione dei ricorsi per cassazione come effetto collaterale. La valutazione che il giudice d'appello inoltre era chiamato a compiere si fondava su un criterio di estrema vaghezza, come confermato dal significato letterale delle parole, ossia la «non ragionevole probabilità di accoglimento» di cui all'art. 348 bis c.p.c., nella versione introdotta nel 2012. Per

ovviare a tali problemi, il legislatore del d.lgs. 149/2022, nell'ambito di un disegno unitario e flessibile del rito, ha mantenuto l'idea di filtro, sostituendola però con un meccanismo processuale *di passerelle* invece che con una chiusura anticipata. Così, all'udienza ex art. 350 c.p.c., il giudice – istruttore negli appelli in corte o giudice unico in tribunale – procede alla valutazione prevista dall'art. 348 bis c.p.c. secondo la versione emendata dal d.lgs. 149/2022: essa non si fonda più sulla ragionevole probabilità di accoglimento, bensì sulla manifesta infondatezza, integrata dai consueti casi di inammissibilità. Qualora emerga la manifesta infondatezza o l'inammissibilità, l'appello intraprende il sotto-rito *accelerato* ex art. 350 bis c.p.c., con modalità decisorie differenziate a seconda che l'appello sia in corte o in tribunale. Nel primo caso, l'istruttore, fissate le precisazioni sulle conclusioni, programma udienza davanti al collegio e assegna termine per note conclusionali; all'udienza svolge la relazione orale della causa. Nel secondo caso, il procedimento rimane esclusivamente orale ex art. 281 sexies c.p.c. Comune ad entrambe le procedure resta la possibilità per il giudice di motivare la sentenza in forma sintetica, anche mediante riferimento esclusivo al punto di fatto o alla questione di diritto risolutiva, o tramite rinvio a precedenti conformi (art. 350 bis, co. 3 c.p.c.). Pur riducendo l'aleatorietà del precedente parametro della "non ragionevole probabilità di accoglimento", il legislatore sembra aver introdotto criteri aggiuntivi, poco definiti, che potrebbero generare nuovi problemi qualificatori. In particolare, al sotto-rito accelerato ex art. 350 bis c.p.c. possono accedere appelli che, secondo il giudice, risultino ai sensi dell'art. 350 co. 3 c.p.c.: i) manifestamente fondati, ii) di ridotta complessità, iii) urgenti. A eccezione della manifesta fondatezza, la qualificazione di ridotta complessità e urgenza rischia di creare incertezze in assenza di un chiaro perimetro interpretativo, con potenziali pratiche non particolarmente virtuose.

Il percorso ordinario, in alternativa, comporta la trattazione e decisione scritta ex art. 352 c.p.c. Rimane invariato il meccanismo delle *passerelle* previsto dall'art. 351, co. 4, per i casi in cui il giudice, nell'ambito del *sub*-procedimento di inibitoria, ritenga la causa matura per la decisione: in questi casi, si procede alla rimessione in decisione con decisione ex art. 281 sexies c.p.c. La differenza tra appello in corte e in tribunale risiede unicamente nel fatto che, negli appelli in tribunale, il giudice unico tratterrà personalmente la causa e provvederà ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mentre negli appelli in corte l'istruttore svolge la fase istruttoria e trasmette gli atti

al collegio, che, mediante ordinanza, fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti un termine per la presentazione delle note conclusionali. Se per l'inibitoria è stata fissata udienza ex art 341 terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione nel rispetto dei termini di comparizione.

Il meccanismo delle *passerelle*, pur con le criticità sopra evidenziate, appare coerente con i principi guida della proporzionalità, flessibilità e potenziamento del *case management*. La declinazione della proporzionalità introdotta dal legislatore si differenzia nettamente dall'esperienza precedente legata al filtro di inammissibilità degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. del 2012. Allora, la proporzionalità aveva carattere nettamente "sanzionatorio": la dichiarazione di inammissibilità, fondata sulla "non ragionevole probabilità di accoglimento", comportava la sanzione caratterizzata dalla chiusura anticipata del procedimento ex art. 348 ter c.p.c. con ordinanza succintamente motivata. Quella proporzionalità sanzionatoria, mutuata, in una certa misura, dagli appelli inglese e tedesco e dalle regole modello *Ali-Unidroit*, è stata superata dunque dal d.lgs. 149/2022, che ha restituito alla proporzionalità la sua reale portata: una valutazione ponderata, calibrata sul principio di uguaglianza e sul corretto dosaggio delle ripercussioni processuali, evitando derive volte esclusivamente all'economia processuale.

Nel quadro della riforma del 2012, attuata con la L. 7 agosto 2012, n. 134, si assisteva a una ristrutturazione degli elementi di forma e di contenuto dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, funzionale anche all'introduzione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.: nell'elaborazione del filtro, il legislatore era intervenuto contestualmente sulla disciplina dell'atto d'appello, sostituendo i "motivi specifici di impugnazione" con la "motivazione dell'appello" articolata in due sottopunti. Secondo l'opinione dottrinale prevalente, l'art. 342 c.p.c. del 2012 aveva formalizzato, a livello normativo, i criteri più rigidi sviluppati dalla giurisprudenza sulla precedente versione della norma, imponendo che l'atto d'appello fosse coordinato con l'istituto del filtro di inammissibilità disciplinato dagli artt. 348-bis e 348-ter e, più in generale, con le finalità perseguite dal legislatore della riforma. Dottrina e giurisprudenza avevano pertanto interpretato la riforma dell'art. 342 c.p.c. come non sostanzialmente innovativa rispetto alla precedente disciplina dei "motivi specifici di impugnazione", bensì come norma funzionale e complementare agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., a supporto necessario dell'operatività del "filtro

in appello". Ciò aveva generato linee interpretative più restrittive e rigorose, ereditate dall'elaborazione precedente. La formulazione complessa e ambigua dell'art. 342 c.p.c., nella versione del 2012, aveva prodotto un quadro interpretativo incerto, con effetti negativi: il rigore analitico e tecnico imposto dalla norma aveva infatti determinato un progressivo appesantimento degli atti difensivi. Sebbene la motivazione dell'appello continuasse ad assolvere alle funzioni fondamentali di indicare le ragioni dell'impugnazione e delimitare l'oggetto del gravame, in correlazione con gli artt. 329 e 346 c.p.c., con l'introduzione del filtro si aggiungeva una funzione procedurale ulteriore, generando un irrigidimento interpretativo dei requisiti di forma e contenuto dell'atto, necessario per consentire al giudice del gravame di operare il vaglio preliminare. Da tutto ciò, dovendo assolvere a pena di inammissibilità le indicazioni di forma contenuto rigide, incentrate su segmenti chirurgicamente individuati nonché censure analiticamente strutturate, i difensori hanno iniziato a calare negli atti introduttivi dell'impugnazione uno stile sovrabbondante e *iper*-analitico. Tale tendenza aveva così dato origine a una regola giurisprudenziale, concepita come un vero e proprio antidoto, fondata sui parametri di sinteticità e chiarezza e finalizzata a prevenire le degenerazioni della prassi appena descritti. Il legislatore della "riforma Cartabia", con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha rivisto, razionalizzandola e chiarendola, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., già modificato in precedenza dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 settembre 2012, n. 134. In questo senso la sintesi chiarezza di cui all'art. 342 c.p.c., introdotta dal legislatore dal d.lgs. 149/2022, non rappresenta una novità bensì l'emersione a livello normativo di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato. Poiché concepita come contromisura, la regola della sintesi elaborata dalla giurisprudenza *pre*-Cartabia si fondava su un concetto complesso, non riducibile alla mera brevità; inoltre, sebbene priva di disposizioni normative esplicite, essa prevedeva indirettamente una sanzione rigorosa a presidio della regola stessa. Basti pensare che, nei casi più gravi, la violazione della sinteticità veniva, in quel periodo, sanzionata con l'inammissibilità, poiché la sintesi veniva strettamente connessa alla corretta costruzione, conforme alla legge, dei motivi di impugnazione, anche dal punto di vista argomentativo, con la conseguenza che la sanzione era implicitamente mutuata da quella prevista per l'erronea applicazione delle regole relative agli elementi di forma e contenuto degli atti di impugnazione. Sotto un profilo differente, va considerata la funzione aggiuntiva dell'atto introduttivo del gravame, ossia quella

di consentire al giudice di valutare se l'impugnazione abbia superato il "filtro". Tale funzione è venuta meno con la modifica dell'art. 348 bis c.p.c. e con l'abrogazione dell'art. 348 ter c.p.c., ad opera del d.lgs. 149/2022. Ciò che permane, come anticipato, è uno snodo procedurale di indirizzamento verso sotto-riti interni, i quali scandiscono in modo diversificato, e con maggiore o minore complessità, la trattazione dell'appello fino all'arrivo della causa alla decisione. La radicale trasformazione del filtro ha eliminato per il giudice d'appello l'obbligo di compiere, nelle prime fasi del processo, una valutazione prognostica di merito funzionale all'emanazione dell'ordinanza di inammissibilità, con il connesso meccanismo previsto dall'abrogato art. 348 ter, c.p.c. La valutazione richiesta dall'attuale art. 348 bis c.p.c. assume, dunque, una connotazione eminentemente processuale, inscrivendosi a pieno titolo nell'esercizio dei poteri di direzione del processo attribuiti al giudice. Tradotta sul piano della politica legislativa, essa consente al giudice di operare una scelta modulata e proporzionata in ordine al sotto-rito da adottare, valorizzando il grado di cooperazione della parte che abbia predisposto un atto chiaro, sintetico (in senso argomentativo) e specifico, idoneo a sostenere efficacemente l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Sul versante normativo, il passaggio dal d.lgs. 149/2022 al d.lgs. 164/2024 rivela una opzione al contempo "restauratrice" e innovatrice. La riforma Cartabia aveva introdotto, nel primo periodo dell'art. 342 c.p.c., un espresso riferimento ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi, collocandoli – almeno sul piano testuale – in prossimità della sanzione di inammissibilità. Il decreto correttivo del 2024 è intervenuto precisamente su tale snodo, ricollocando il riferimento all'inammissibilità in termini tali da escludere che la violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità, intesi nella loro dimensione formalistica, possa di per sé determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. Ne consegue che tali canoni, per così dire "usciti dalla porta" quali presupposti espressi della sanzione, non risultano più configurabili, sul piano normativo, come condizioni autonome di ammissibilità. Tuttavia, si tratta di un arretramento soltanto apparente. Ed è proprio su questo crinale che si innesta il secondo profilo, relativo alla duplice declinazione della sintesi, che il correttivo lascia integralmente sopravvivere. Da un lato, permane la sintesi in senso formalistico–riduzionista, quale emerge dall'art. 121 c.p.c., dall'art. 46 disp. att. c.p.c. e dalle relative specifiche tecniche: una sintesi ancorata al

contenimento della lunghezza degli atti, alla loro strutturazione schematica, alla distinzione tra parti in fatto e parti in diritto, nonché al rispetto di limiti dimensionali. Tale sintesi di primo livello è assistita unicamente dalla sanzione sul piano delle spese. Dall'altro lato, continua a operare la sintesi in senso argomentativo–complesso, elaborata dalla giurisprudenza e valorizzata dalla dottrina, che non si esaurisce nella mera concisione, ma attiene alla costruzione razionale, coerente e intelligibile dei motivi di impugnazione. Il concetto di sintesi (argomentativa) si distingue, pertanto, da quello di concisione o brevità, configurandosi come nozione relazionale complessa, capace di porre in correlazione elementi eterogenei all'interno di un contesto unitario. In tale prospettiva, la sinteticità argomentativa implica una precisa scelta di impostazione nella costruzione delle difese, segnando un limite netto all'eccesso di attività strategico-difensiva: l'analisi non costituisce il risultato finale, bensì il presupposto per pervenire a un atto effettivamente sintetico. L'evoluzione dal d.lgs. 149/2022 al d.lgs. 164/2024 deve, pertanto, essere letta nei termini di un mutamento incompiuto. Se la riforma Cartabia aveva tentato – pur con esiti problematici – di positivizzare una dimensione formalistica della sintesi, il correttivo del 2024 ne ha espunto la rilevanza sul piano della sanzione di inammissibilità, relegandone la violazione al solo ambito delle spese. Tuttavia, esso non ha inciso – né tantomeno chiarito – il ruolo della sintesi argomentativa, la quale continua a rilevare in quanto strettamente connessa ai requisiti di forma-contenuto dei motivi di appello. In altri termini, la sinteticità e la chiarezza, quali condizioni di ammissibilità, "uscite dalla porta" del decreto correttivo, tendono a "rientrare dalla finestra" attraverso la loro incidenza sulla corretta configurazione dei motivi stessi. È proprio questa dinamica a rendere evidenti le principali criticità del sistema. Anzitutto, permane – come già evidenziato – il problema dell'eccessiva ampiezza del canone di sinteticità, soprattutto nella sua dimensione argomentativa. La mancanza di una precisa delimitazione normativa apre la via a un potere discrezionale del giudice di appello potenzialmente molto esteso, con il rischio che la sintesi venga utilizzata quale parametro per incidere, sia pure indirettamente, sull'ammissibilità dell'impugnazione. In secondo luogo, si ripropone la questione del rapporto tra sintesi e sanzione. Se è vero che la sintesi formalistica è assistita unicamente dalla sanzione sulle spese, tale soluzione appare inadeguata nei casi in cui difetti una costruzione "sintetica" in senso argomentativo. In tali ipotesi, infatti, non si è al cospetto di una mera violazione delle regole di redazione, bensì di una carenza che incide direttamente sulla

configurazione dei motivi di impugnazione, impedendo di individuare in modo compiuto, razionale e comprensibile le censure rivolte al provvedimento impugnato. In terzo luogo, il termine "sintetico", rimasto nel testo dell'art. 342 c.p.c., continua a presentare un carattere polisemico, idoneo a sostenere entrambe le accezioni sopra delineate. Ne deriva il rischio concreto che la giurisprudenza torni a fare leva sulla sintesi argomentativa–complessa quale strumento di reazione alle degenerazioni della prassi, con conseguente possibile riemersione, nei casi più gravi, della sanzione di inammissibilità. Ancora, resta irrisolto il problema del contenimento dell'eccesso di analiticità. Il correttivo ha indebolito il presidio normativo senza approntare un'alternativa realmente efficace, con la conseguenza che potrebbero riemergere atti patologicamente prolissi, irrazionali e di difficile comprensione. In tale contesto, la sintesi di primo livello – fondata sul contenimento della lunghezza e assistita dalla sola sanzione sulle spese – si rivela insufficiente, mentre la sintesi argomentativa torna a configurarsi come l'unico vero antidoto, al prezzo, tuttavia, di un significativo ampliamento della discrezionalità giudiziale. Infine, deve rilevarsi come il decreto correttivo abbia, in definitiva, riportato indietro le lancette dell'orologio, facendo venir meno le potenzialità positive della riforma del 2022 senza riuscire, al contempo, a correggerne le criticità. Non è stata, infatti, individuata una formulazione normativa idonea a circoscrivere in modo chiaro la discrezionalità del giudice, né a promuovere un percorso virtuoso di maggiore congruità argomentativa nella prassi delle impugnazioni. In conclusione, il sistema attuale si connota per una duplicità irrisolta: da un lato, la sintesi formalistica, confinata al piano delle spese e priva di reale incisività; dall'altro, la sintesi argomentativa, che continua a incidere sulla struttura dei motivi e che, nei casi più gravi, può riflettersi indirettamente sull'ammissibilità dell'impugnazione. È proprio tale compresenza, non adeguatamente regolata, a rappresentare il nodo centrale tuttora aperto, dal quale discendono incertezza applicativa, rischio di discrezionalità e la possibile riemersione delle precedenti linee giurisprudenziali in tema di sintesi complessa. In linea di continuità con le considerazioni che precedono, e quale naturale sviluppo delle medesime, un discorso in parte analogo può essere svolto con riguardo al requisito di specificità. Quest'ultimo, infatti, ove inteso nella sua dimensione più profonda, non si esaurisce in un canone redazionale esterno, ma si colloca all'interno della stessa struttura del motivo d'appello. I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità evidenziano come la specificità dei motivi integri un *quid pluris* rispetto a un mero

criterio formale: essa si determina in concreto in relazione al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata; richiede una necessaria contrapposizione argomentativa idonea a incrinarne il fondamento logico-giuridico; e si modula diversamente in ragione della natura delle questioni devolute, non essendo assimilabili quelle attinenti all'accertamento del fatto a quelle di mera interpretazione della norma. In tale prospettiva, la specificità non opera sul piano meramente formale, ma incide direttamente sul contenuto della censura: essa definisce il modo stesso in cui il motivo deve essere articolato, imponendo che l'appellante individui con precisione *l'error* denunciato e sviluppi un apparato argomentativo idoneo a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata. Ne deriva che la specificità si atteggia quale elemento interno e costitutivo del motivo, in assenza del quale la censura non può dirsi compiutamente formata. Proprio tale dimensione strutturale consente di cogliere il punto di contatto con la problematica dell'ammissibilità. Se, infatti, il motivo, per effetto della sua genericità, non consente di individuare la violazione denunciata né di delimitare il *devolutum*, non si è in presenza di una mera violazione di un canone redazionale, bensì di una carenza che incide sulla stessa esistenza del motivo. In questa accezione, la specificità — analogamente alla sintesi argomentativa — tende a riemergere quale requisito implicito di validità dell'atto di appello. Ne consegue che anche rispetto alla specificità il tentativo operato dal d.lgs. 164/2024 di escluderne la rilevanza ai fini dell'inammissibilità si rivela solo parziale. Così come la sintesi, pur formalmente sottratta al piano della sanzione di inammissibilità, continua a incidere sulla corretta costruzione dei motivi, allo stesso modo la specificità nella sua accezione attinente alla costruzione del motivo, ove difetti in modo radicale, può determinare una inammissibilità, in quanto impedisce al giudice di esercitare la propria funzione decisoria. In questa prospettiva, al fine di evitare la sanzione di inammissibilità — che, pur non espressamente prevista per i canoni redazionali, può tuttavia profilarsi nei casi in cui il difetto incida sulla stessa struttura del motivo — si impone un'opera di costruzione dell'atto di appello conforme ai criteri sin qui delineati. Così intesi, i requisiti di sinteticità, chiarezza e specificità devono essere considerati non già isolatamente, bensì come criteri concorrenti e, per così dire, "miscelati" tra loro. Tuttavia, proprio nel momento in cui si delinea l'idea di un atto informato a sinteticità, chiarezza e specificità, emerge una ulteriore tematica particolarmente insidiosa, rappresentata dal riferimento all'indicazione del «capo» della decisione impugnata e dalla sua compatibilità con un

modello di atto strutturato in termini chiari, sintetici e specifici, nel quale l'individuazione dell'oggetto del gravame si coordini con una critica argomentativa effettiva, senza degenerare in un esercizio meramente formalistico. Il correttivo di cui al d.lgs. n. 114/2024, pur intervenendo con finalità dichiaratamente semplificatorie, introduce, tuttavia, elementi idonei a riattivare una lettura di segno diverso. La qualificazione del capo come «specifico» e la sua diversa collocazione nel tessuto normativo rischiano, infatti, di essere interpretate nel senso di esigere una più minuta e segmentata individuazione dell'oggetto dell'impugnazione, con conseguente riemersione di quelle prassi iper-analitiche che la stagione riformatrice del 2022 sembrava voler superare. Ne deriva una tensione non soltanto con il requisito della specificità — che, come visto, si atteggia nei termini di una costruzione argomentativa proporzionata, *recte* calibrata in relazione alla motivazione impugnata e alla natura delle questioni devolute, e orientata a una critica effettiva e logicamente coerente — ma anche con i concorrenti canoni di chiarezza e sinteticità. In tale prospettiva, mentre questi ultimi requisiti convergono verso un modello di atto che privilegia selezione e coerenza argomentativa, l'individuazione del «capo», ove letta in chiave eccessivamente analitica — come sembra suggerire la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 — tende a muoversi in direzione opposta, sollecitando una frammentazione del *decisum* in una pluralità di micro-indicazioni e traducendosi, sul piano pratico, nel rischio di atti nuovamente prolissi, ridondanti e, paradossalmente, meno intellegibili. Sul punto, si auspica dunque un ritorno a una dimensione interpretativa che riconduca la lettura del «capo» della decisione impugnata entro il quadro di un atto di appello consapevolmente costruito: non *iper*-analitico, ma autenticamente chiaro, sintetico e specifico, capace di offrire al giudice, *ictu oculi*, una rappresentazione globale e immediata delle caratteristiche dell'oggetto dell'impugnazione, così da consentirgli di orientare le proprie valutazioni, con il minor dispendio di tempo, in ordine al percorso processuale più adeguato al caso *de quo*.

Le battute finali del discorso non possono che ricondursi al titolo del presente elaborato, «le riforme dell'appello tra efficienza e principio di proporzionalità». In primo luogo, appare opportuno superare letture unicamente critiche delle più recenti riforme, giacché dal quadro complessivo emerge un intervento normativo ispirato, finalmente, non solo a logiche di mera

economia processuale — come accaduto sostanzialmente fino al 2012 — ma anche a principi ispiratori quali la proporzionalità, la flessibilità, la cooperazione e il *case management*, fattori che effettivamente esprimono una concreta tensione verso l'efficienza del sistema. Se tali coordinate consentono di formulare un giudizio complessivamente positivo con riguardo al giudizio di appello, altrettanto non può dirsi per il primo grado, ove l'esasperazione delle esigenze di economia processuale ha nuovamente condotto a una marcata — e per certi versi problematica — deriva improntata a una accentuata compressione e concentrazione delle attività processuali. La riforma "Cartabia", che, per quanto riguarda il primo grado, sembra in parte riecheggiare la fallimentare esperienza del rito societario, come tutte le riforme succedutesi nel tempo, ignora che i tempi di definizione dei giudizi sono condizionati, non tanto dal modello di introduzione e di trattazione della causa prescelto o dalla predisposizione di termini acceleratori, quanto piuttosto al carico dei ruoli degli uffici giudiziari. Il giudizio di primo grado ha subito con il d.lgs. 149/2022 un percorso di riforma verso la sua concentrazione, conseguentemente è cambiata l'entrata del giudice nella dinamica processuale, mutamento quest'ultimo ascrivibile secondo parte della dottrina al convergente modello *semi-adversarial*, cui tendono i modelli anglosassoni, e in particolare quello americano[1067]. Essa non avviene più nell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ma con le "verifiche preliminari" ex art. 171 bis c.p.c., all'esito della scadenza del termine di costituzione del convenuto ed entro i successivi quindici giorni. La collocazione delle verifiche preliminari e la cristallizzazione dei temi in una fase antecedente alla prima udienza dovrebbero favorire un esercizio più ponderato da parte del giudice dei poteri che tuttora gli riserva l'art. 183 c.p.c. Per consentire che si giunga all'udienza di prima comparizione con la già avvenuta cristallizzazione del *thema decidendum ac probandum*, il d.lgs. 149/2022 ha invertito la tradizionale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza, con temini a decorrere da essa, ma vanno depositate prima dell'udienza predetta, entro termini da calcolarsi a ritroso rispetto alla stessa. Le tre memorie integrative disciplinate ora dall'art. 171 ter c.p.c., accorpano le attività assertive e probatorie previste dai commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c., nella formulazione

[1067] CAVALLINI, *Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in Riv. dir. proc. 2022, p. 161 ss.

anteriore operata dal d.lgs. 149/2022. Si rimane dunque in una visione del processo come un "*Kampf in geordaneten gängen*", cioè un combattimento in ordinata andatura, cadenzato da termini perentori. La riforma in sostanza ha lasciato immutati i caratteri della fase preparatoria ma introducendo una maggiore concentrazione; un'idea di concentrazione talmente definita tale per cui si dovrebbe giungere già all'udienza con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definiti. Minore è quindi la possibilità di intervento del giudice dal punto di vista dell'esercizio dei poteri di direzione materiale; quindi una fase preparatoria che inizia a diventare molto sacrificata. La nuova struttura del processo civile di cognizione di primo grado, oltre a compromettere il principio di oralità sembra ridurre anche gli spazi di collaborazione tra le parti e il giudice, atteso che il primo contatto tra i soggetti del processo avviene quando nulla di nuovo può entrare nel giudizio. È proprio questa configurazione del primo grado — fortemente concentrata e, per certi versi, "chiusa" — ad aver indotto il legislatore a un correlativo rafforzamento dei giudizi di impugnazione, ma in particolare del gravame, chiamato a fungere da sede di recupero di quelle esigenze di effettività della tutela che trovano fondamento a partire dal dettato costituzionale. Nel giudizio d'appello riformato, riemergono tanto la dimensione cooperativa quanto un più incisivo esercizio dei poteri di *case management*, in un assetto che appare complessivamente più equilibrato. Anche il principio di proporzionalità, pur formalmente richiamato in entrambi i gradi di giudizio, risulta in realtà diversamente declinato. Nel primo grado, esso si traduce nella previsione di due riti alternativi — processo ordinario e processo semplificato — che, tuttavia, si atteggiano come opzioni tendenzialmente rigide e tra loro reciprocamente esclusive, affidando a una scelta tendenzialmente iniziale la conformazione dell'intero sviluppo processuale. Nel giudizio di appello, al contrario, la proporzionalità si manifesta attraverso un assetto più dinamico e flessibile, fondato su un rito unitario suscettibile di modulazione mediante le cd. "*passerelle*" processuali, che consentono un adattamento progressivo del percorso decisorio alle caratteristiche concrete della controversia. In tal senso, mentre nel primo grado la proporzionalità appare declinata in chiave statica, nel gravame essa assume una dimensione funzionale ed evolutiva, maggiormente coerente con le esigenze di adeguatezza del processo al caso concreto. In definitiva, le esigenze di accelerazione e contenimento dei tempi hanno condotto, nel primo grado, a una marcata compressione della fase preparatoria e degli spazi di cooperazione tra giudice e parti; una scelta che, lungi dal

risolvere le criticità strutturali del sistema, sembra talora spostarne il peso sul grado successivo. È proprio nell'appello, infatti, che il processo recupera quella elasticità e quella dimensione cooperativa che nel primo grado appaiono attenuate, configurandosi non più soltanto come sede di *revisio* della decisione, ma come luogo in cui l'effettività della tutela può trovare un più compiuto dispiegamento. Così, se il primo grado si presenta oggi come un meccanismo teso e concentrato, scandito da preclusioni anticipate e da una rigida organizzazione delle attività processuali, l'appello si atteggia, invece, come uno spazio di riequilibrio, nel quale efficienza e garanzie tornano a dialogare. Ed è forse proprio in questa tensione — tra compressione e recupero, tra rigidità e flessibilità — che si coglie il tratto più autentico delle riforme recenti: non già l'approdo a un modello compiuto, ma il tentativo, ancora in divenire, di ricercare un punto di equilibrio tra la necessità di decidere presto e quella, non meno imprescindibile, di decidere in funzione della effettiva tutela dei diritti.

Permane, tuttavia, un margine significativo di incompiutezza del percorso riformatore, e il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 non sembra aver colmato tali lacune, ma, in taluni casi — come quello relativo al «capo» della sentenza — ha finito per introdurre nuovi profili problematici. D'altra parte, lo stesso correttivo ha avuto il merito di intervenire su talune criticità emerse nella fase applicativa della riforma "Cartabia", quali, ad esempio, il difetto di coordinamento della disciplina relativa ai termini di costituzione dell'appellato; e, per altro verso, ha contribuito a scoraggiare quelle ricorrenti elaborazioni dottrinali volte a individuare, attraverso il richiamo all'art. 359 c.p.c., ulteriori spazi difensivi, ipotizzando l'estensione al giudizio di appello dello scambio delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. Quindi sicuramente i risultati veri della riforma, alla luce del "correttivo", saranno visibili solo a distanza di qualche anno; tuttavia permarrà sempre il problema del necessario aumento di organico, al quale, in vista del reale fallimento dell'obiettivo di deflazione del carico giudiziario al quale si era impegnata l'Italia con il PNRR, è stato sostanzialmente compiuto un intervento "salvavita" in *extremis*, quale quello di cui al d.l. 8 agosto 2025 n. 117. In conclusione, e riconnettendosi al più ampio contesto nel quale oggi si colloca il processo civile, quello della seconda fase della globalizzazione, non possono escludersi ulteriori spinte verso una economia processuale perseguita a scapito della effettività della tutela dei diritti, sotto le vesti di una pretesa «*iper*-efficienza», destinata a

svilupparsi anche attraverso l'implementazione di strumenti tecnologici e di forme di giustizia predittiva anche nel giudizio di appello. Questo moto sembrerebbe già aver immesso le proprie radici se si pensa semplicemente alla componente della sintesi prospettata dal legislatore, tradotta in atti con determinate caratteristiche formali simili a moduli; questa modularizzazione renderà sicuramente più agevole l'estrapolazione di dati. Digitalizzare gli atti e le decisioni significa infatti spostare gli elementi della decisione in un nuovo regime di scrittura, il regime della scrittura digitale che consente di "cifrare" la realtà, codificandola in dati. In questa prospettiva, si aprono spazi di riflessione di particolare ampiezza, specie con riguardo all'impatto che tali trasformazioni possono determinare sull'argomentazione giuridica e sull'attività interpretativa, le quali difficilmente si lasciano ricondurre a schemi formali e standardizzati. Si impone, pertanto, un atteggiamento di particolare cautela, giacché la posta in gioco è elevata: «il volto argomentativo del diritto è la base dello *ius dicere*, oltre a essere uno dei presidi fondamentali della democrazia»[1068]. In tale contesto, il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 presenta, nondimeno, il pregio di aver almeno in parte rallentato questa deriva, chiarendo, ad esempio, *per tabulas* l'assenza di una sanzione di inammissibilità per la violazione dei canoni di sinteticità in senso formalistico, limitandone le conseguenze al solo piano delle spese. In definitiva, le riforme di cui al d.lgs. 149/2022 e il correttivo allo stesso, di cui al d.lgs. 164/2024, disegnano un procedimento d'appello che, pur attraversato da luci e ombre, incarna un chiaro tentativo di coniugare la proporzionalità nell'ottica dell'efficienza: la modulazione dei sotto-riti, il potenziamento del *case management* e la valorizzazione dei criteri di sinteticità, chiarezza e specificità, in una dimensione per così dire profonda e argomentativa, costituiscono strumenti essenziali per orientare il giudice nella genuina e celere valutazione del gravame, senza ricorrere a bizzarri meccanismi sanzionatori, come nel caso del "filtro in appello" delineato dalla riforma di cui alla l. 7 agosto 2012, n. 134. Sullo sfondo di un primo grado destinato a evolversi mediante l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, l'appello si conferma, alla luce delle ultime riforme, come presidio decisivo e garante di una giustizia civile calibrata e proporzionata, capace di tradurre i principi di politica legislativa in un'effettiva tutela dei diritti delle parti, pur essendo al contempo informato da criteri di efficienza.

[1068] GAMBA, *Ius dicere et lex technologica*, cit. p. 57

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV. *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio-Vaccarella, *one legale*

AA.VV. *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di Didone-De Santis, Milano 2024

AA.VV. *La riforma del processo civile: il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, a cura di Giordano-Panzarola, Giuffrè, 2024

AA.VV. *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, Giappichelli, Torino, 2023

AA.VV. *Münchener Kommentar*, *Zivilprozessordnung – ZPO-Reform, 2. Auflage*, Verlag C.H. Beck, 2005

AA.VV. *Nobody's Perfect*, *Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters*, Uzelac-van Rhee (eds.), Cambridge – Antwerp – Portland, 2014

AA.VV. *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di Perlingieri Fachechi, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017

AA.VV. *Commentario alle riforme del processo civile – Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura Martino-Panzarola, Torino, Giappichelli, 2013

AA.VV. *Diritto processuale civile*, a cura di Dittrich, Utet giuridica, 2025

AA.VV. *Eli-Unidroit model european rules of civil procedure from trasnational principles to european rules of civil procedure*, Oxford University press, 2021

AA.VV. *I decreti correttivi alla riforma Cartabia: le principali novità in materia di giustizia civile*, a cura di Gamba, Pacini giuridica. 2025

AA.VV. *I processi civili in cassazione,* a cura di Didone-De Santis, Milano 2018, p. 673 ss.

AA.VV. *Il nuovo appello civile*, opera diretta da Cecchella, Zanichelli, 2017

AA.VV. *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Cecchella, Zanichelli, 2023

AA.VV. *Il processo civile riformato*, opera diretta da Ronco, Zanichelli, Torino, 2023

AA.VV. *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, conv. con mod. in l. 134/2012), Il Foro Italiano*, vol. 135, n. 10, 2012, p. 292.

AA.VV. *La Riforma Cartabia del Processo Civile: Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216*, a cura di Tiscini, Pacini Editorie, 2025

AA.VV. *La riforma del processo civile: commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di Di Marco, Giappichelli, Torino, 2022

AA.VV. *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di Angelini-Ceravolo, Giappichelli, Torino, 2023

AA.VV. *Le impugnazioni civili*, a cura di Luiso-Vaccarella, Giappichelli, Torino, 2013

AA.VV. *Le riforme della giustizia civile*, a cura di Taruffo, Utet, 1993

AA.VV. *Memento 2025: Diritto Processuale Civile*, a cura della redazione Giuffrè, Giuffrè, Milano, 2025

ABBAMONTE, *Analisi dello stato della giustizia civile italiana in relazione all'ultimo rapporto CEPEJ, biennio 2016-2018*, in Giustiziacivile.com, 3 settembre 2019

ACIERNO-SANLORENZO, *La cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, In Questione Giustizia, 3, 2021 p. 101 ss.

ANDREWS, *Andrews on civil processes. Court Proceedings*, I, Intersentia, 2017

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Milano, Giuffrè, 1956

ANIELLO, *Arresto definitivo (?) sulla forma-contenuto dell'atto di appello*, *nota a Cass., 16 novembre 2017, n. 27199*, in *Giust. civ.*, 2018

ANSIANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova University press, 2021

ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, *Corso di diritto processuale civile*, Wolters Kluwer, 2024

ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, V, p 1131a, trad. Mazzarelli, in collana I classici del pensiero, diretto da V. Mathieu, Milano, 1987

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Diritto e processo civile e processi di riforma. L'Anm sulla bozza di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile*, 9 marzo 2019, disponibile in www.associazionemagistrati.it.

ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991

ATTARDI, *Note sull'effetto devolutivo*, in Giur. it., 1961, IV, p. 153 ss.

BALENA, *«La garanzia del doppio grado di giurisdizione»*, in *Stato di diritto e garanzie processuali*, a cura di Cipriani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, *I processi speciali e l'esecuzione forzata*, Cacucci Editore, 2019

BALENA, *Le novità relative all'appello nel D.L. n. 83/2012*, in Giusto Proc. Civ., 2013, p. 335 ss

BALENA, *Le preclusioni istruttorie*, in Giusto proc. civ., 1, 2006, p. 45 ss.

BARBAZZA, *La riforma del giudizio di appello tra semplificazione e celerità*, in *Il processo civile riformato. Commentario sistematico alla riforma Cartabia*, a cura di Alibrandi–Ruscica, Milano, Giuffrè, 2023

BARBIERI, *I principi di sinteticità, di chiarezza e di specificità dei motivi di ricorso nel processo amministrativo*, in Riv. dir. proc., III, 2018, p. 769

BARRY, «*Judging Better Together: Understanding the Psychology of Group Decision-Making on Panel Courts and Tribunals*». *International Journal for Court Administration* 14 (1), 2023

BÉGUIN, *Dictionnaire Hegel*, *Éditions Ellipses, Paris*

BIANCHI, *I limiti oggettivi dell'appello civile*, in *Processo e giudizio*, collana diretta da Giuseppe Tarzia, CEDAM, 2000

BIASUCCI, *Le impugnazioni*. In *Focus sul Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo della riforma Cartabia del processo civile)*, *Questione Giustizia*, dicembre 2024

BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ, 1, 2010

BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 757

BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna University Press, Bologna, 2021

BIAVATI, *Note sullo schema di disegno di legge delega di riforma del processo civile*, in Riv. trim dir e proc. civ, I, 2015, p. 209 ss.

BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in Riv. dir. proc., II, pp. 643 ss.

BOCCAGNA-RASCIO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Gli interventi relativi al giudizio d'appello*, in *Giur. it.*, 7, 2025 p. 1678

BOVE*, DDL delega per il processo civile: è vera riforma?*, in *Judicium*.it, 7 aprile 2021

BRIGUGLIO, «Ecco il "filtro"!», in *Judicium.it*., 2012

CALAMANDREI, *Vizi della sentenza e mezzi di gravame*, 1915, in Opere giuridiche, VIII, Dir. proc. civ., a cura di Capecchi, Napoli, Jovene, p. 251 ss.

CALIFANO, *L'impugnazione della sentenza non definitiva*, Napoli, Jovene, 1971

CAMERA DEI DEPUTATI –SERVIZIO STUDI, *«Elementi per la valutazione degli effetti sul sistema giustizia dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della riforma del processo civile (Atto del Governo n. 433)», Dossier, Giustizia n. 215/2*, 2 agosto 2022, disponibile su https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0215.pdf

CAPASSO, *Il principio di proporzionalità e la «negative expected value suits» exception*, in riv. dir. proc., 2025, p. 1403 ss.

CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Judicium.it*, 2012, p. 1539 ss.

CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in Riv. Trim. Dir. e Proc., 2011, p. 390 ss.

CAPONI, *Le regole modello europee ELI-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., n.3., 2022, p. 717 ss.

CAPONI*, Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile, in riv. trim. dir e proc. civ., fasc. III, 2022*

CAPPONI*, Il diritto processuale civile «non sostenibile», in Riv trim. dir. e proc. civ., III, 2013, p. 0855 ss.*

CAPPELLETTI, *Doppio grado di giurisdizione: parere iconoclastico n. 2 o razionalizzazione dell'iconoclastia, in Giur. it.,* 1978*,* IV

CAPPONI, *Legittimità, interpretazione, merito*. Saggi sulla cassazione civile, ESI, 2023. P. 270 ss.

CARNACINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, Padova, 1937

CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Foro Italiano, 1951

CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in Corriere giur. 2009, p. 1443

CARPI, *L'accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, p.776

CARPI, *Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 105 ss.

CARRATTA – CONSOLO, *Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia – Anche il "correttivo" si rivela, per vari aspetti, un "corrigendo"*, in *Giur.it.*, 7, 2025, p. 1663

CARRATTA, *Filtro in appello: sull'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è subito contrasto in Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10, 1° ottobre 2014, p. 10909 ss.

CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino*, 2025*

CARRATTA*, La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo,* in Riv. Trim. Dir e proc. Civ, p. 579 ss.

CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Giappichelli, Torino, 2023

CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in Giurisp. Italiana, n. 3, 1° marzo 2023, p. 697 ss.

CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in riv. Trim. Dir e proc, 2019, p.1 ss.

CASTAGNO, *Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato di cognizione*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2023, p. 1307 ss.

CAVALLINI, *Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in Riv. dir. proc. 2022, p. 161 ss.

CAVALLINI, *Verso una giustizia «processuale»: il «tradimento» della tradizione*, in Riv. dir. proc., 2, 2013, p. 316 ss.

CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili: struttura e funzioni*, Padova, 1973

CICALESE, *Chiarezza e sinteticità negli atti processuali di parte prima e dopo la riforma Cartabia*, in Giust. Civ., 21 luglio 2023

CICCARÈ, "*Filtro" in appello e ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza sul "filtro" in appello*, in *Giur. it.*, n. 6, 1° giugno 2016, p. 1371 ss.

CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, Jovene, 1997

COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Giappichelli, Torino, 2000

COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in riv. Di dir. proc., 2025

COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in riv. dir. proc., 2009, p. 1509 ss.

CONSOLO, *La rimessione in primo grado e l'appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi)*, in *Jus*, 1997

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2014

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2019

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, II, il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2025

CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova, 2009

CONSOLO-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Giuffrè, 1991, p.403

CONTE, *L'improcedibilità dell'appello per oggettiva impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante*, in Giustizia Civile, 16 maggio 2023

COREA, *A proposito di "principi e regole in epoca di utilitarismo processuale": (recensione alla raccolta di scritti di Andrea Panzarola),* in riv trim dir e proc, 2024, 1359 ss.

COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in Giur. it. 2009, 1560 ss.

COSTANTINO, *Suprema Corte: una cura sbagliata che incide sui diritti*, in Giuda dir., n.47, 2016, p. 10 ss.

D'ALESSANDRO, *La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario, in giustizia civile*, p. 323 ss.

D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in Giustizia Insieme, 31 maggio 2021

D'ASCOLA, *La riforma e le riforme del processo civile: appunti sul giudizio in cassazione*, in *judicium.it*, 2010

DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, in *Collana della Facoltà di Giurisprudenza*, Università di Torino, 2015

DE FEO, *Filtro in appello*, in La nuova proc. civ., 2013

DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, in riv. Trim. dir e proc civ., 2017, p. 1035 ss.

DENTI, *La giustizia civile*, Bologna, 1989

DE PROPRIS, *L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., fondata su una questione di rito, è ricorribile per Cassazione, nota a sentenza*, in Giustizia Civile, 7 luglio 2014

DE SANTIS, *La (ir)ragionevole durata del processo di cassazione*, in Riv. Dir. Proc., 1, 2018, p 52 ss.

DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene, 2018

DENNIS, *Information Exchange and Use in Group Decision Making: You Can Lead a Group to Information*, *but You Can't Make It Think MIS Quarterly,* 20(4), 1996

DI GASPARE, *Suum unicuique tribuere? Alle origini della giustizia distributiva*, in Amministrazione in cammino, 2014

DI MARZIO, *L'appello civile: nel rito ordinario, sommario e del lavoro*, Giuffrè, 2018

DI MARZIO, *Speciale decreto correttivo del processo civile: commento alle novità in vigore dal 26 novembre 2024*, in *IUS* Processo Civile, 2024

DIANA, *Le impugnazioni civili*, Giuffrè, 2021

DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura,* riv. Trim di dir e proc civ., 2021, pp. 927 ss.

DONDI-ANSANELLI, *Qualche ulteriore rilievo su cultura del processo, comparazione e riforme*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, p. 1437 ss.

DORE-PONTERI, *La finanziarizzazione dell'economia globale, in Stato e mercato*, Il Mulino, dicembre 2008, p. 373 ss.

DRAETTA-BESTAGNO-SANTINI, *Elementi di diritto dell'unione europea: "parte istituzionale ordinamento e struttura dell'unione europea"*, Giuffrè, 2018

DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, il mulino, Bologna, 2010

FARINA, *Appello: le innovazioni introdotte dal Correttivo*, in *IUS* Processo Civile, 23 gennaio 2025

FARINA*, Il giudizio di cassazione dopo il d.lgs. 149 del 2022*, in giustizia civile, 2023, p. 389 ss.

FERRARESE, *Poteri nuovi*, Il mulino, Bologna, 2022

FERRARI, *Sul principio della cosiddetta «ragione più liquida»*, *in Judicium.it,* 29 aprile 2021

FINOCCHIARO, *Le impugnazioni*, in *Processo civile: la riforma Cartabia dopo il correttivo*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025

FINOCCHIARO, *Sull'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 6, p. 1581

GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005

GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2001

GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello, "doppia conforme" e danni collaterali*, in *Foro Padano*, 1/2013

GAMBA, *"Il correttivo" della riforma Cartabia e l'atto introduttivo del giudizio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2024, p. 901 ss.

GAMBA, *Ius dicere et lex technologica, Giappichelli, Torino, 2023*

GAMBA, *L'art. 342 e la sintesi*, in Riv. Trim. Dir e Proc. Civ., II, 2024, p. 526 ss.

GAMBINERI, *Appello*, in comm. del cod. di proc. civ, a cura di Chiarloni, Zanichelli, 2018

GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in Questione giustizia, 2023

GAMBINERI, *Riforma della giustizia civile: i decreti delegati di attuazione*, in Questione Giustizia, 2023, p. 68 ss.

GARAPON-LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, 2021

GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, il Mulino, Bologna, 1994

GILARDI, *La riforma della giustizia civile secondo la legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206*, in Questione Giustizia, 17 dicembre 2021

GILARDI, *Uno sguardo generale agli emendamenti governativi al ddl 1662/S/XVII*I, in Questione Giustizia, 30 novembre 2021

GIORDANO-METAFORA-FARINA*, Il decreto correttivo alla riforma Cartabia: commento alle novità introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*, Giuffrè, 2025

GIOVANNINI, *Il principio di proporzionalità: genesi, sviluppo e applicazioni pratiche*, *De Iustitia*, 2019, p. 110 ss.

GLANNON, *Civil Procedure: Examples e explanations*, Aspen Publisching, 2023

GRANDI, *Il nuovo processo civile: discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio 1940*, Tipografia delle Mantellate, 1940

GRASSO*, La collaborazione nel processo civile, in Riv. dir. proc. 1966, p. 580 ss.*

GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Giuffrè, Milano, 1967

GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in riv. di dir. proc., 2., 2023, p. 667 ss.

GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in riv. Trim. dir. proc. Civ., 2010, p. 37 ss.

GUAGLIONE, *La riesumazione dell'istruttore ed i moduli decisori differenziati nell'appello civile riformato*, in Judicium.it, 2023

HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, La nuova Italia, 1996

IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in Foro it., 2012

LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione*, 2011, in giustizia civile, p. 017 ss

LUDOVICI, *Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile*, in judicium.it, 2012

LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con le note di commento*, Giuffrè, Milano, 1940

LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Il *processo di cognizione*, Giuffrè, 2025

LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile: commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Giuffrè, 2006

LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Boninia University press, 2018

MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, Torino, 2003

MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*: *Il processo di cognizione*, II, Giappichelli, Torino, 2009

MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, *I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*, 2021, Giappichelli, Torino

MANDRIOLI-CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, II, *Il processo di cognizione*, Giappichelli, Torino, 2021

MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, *Processo di Cognizione e impugnazioni*, Giappichelli, Torino, 2025

MASONI –MARTINO –GRASSELLI, *Il nuovo processo civile*, Torino, Utet Giuridica, 2010

MASONI, *Le misure urgenti in materia di giustizia, tra CSM ed obiettivi di PNRR*, Quotidiano di Diritto, Giuffrè, 8 ottobre 2025

MELCHIORRE, *Dialettica del senso. Percorsi di fenomenologia ontologica*, Milano, 2002

MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. 96 ss.*

MERONE, *L'evoluzione delle Civil Procedure Rules tra case e costs management: all'alba del general pre-action protocol e della seconda riforma Jackson*, in Riv. Dir. Proc., 2025, p. 1375 ss.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione illustrativa al progetto del codice di procedura civile*, 1940

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR – anno 2023*, 19 aprile 2024

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di Procedura Civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1939

MOCCI*, Il "filtro" in appello, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in Giur. Merito, 10, 2012, p. 2013B ss.

MONTANALI–CORONA, *L'appello civile*, in *Enciclopedia*, diretta da Cendon, CEDAM, Padova

MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in giust. Proc. Civ., 2014, p. 675 ss.

MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1926

MOSCONI – CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, CEDAM, 2020

MUSIELAK, ZPO – *Zivilprozessordnung Kommentar, 4. Auflage*, Verlag Franz Vahlen, 2005

NASSALL, *Verfassungsgerichtliche Lawinensprengung? – Das BVerfG und die Berufungs-Beschlusszurückweisung*, in NJW 2008, p. 3390 ss.

NYE JR, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York, Basic, 1990

PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in Giust. Proc. Civ, 2018

PANZAROLA, *Sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali civili. Un invito opportuno, non un principio generale del processo civil*e, in La sintesi negli atti giuridici, a cura di Conte-Di Marzio p. 121 ss.

PANZAROLA, *Ultimissime sul giudizio di cassazione (a proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197)*, in Giustizia insieme, 2016

PASSANANTE, *Manuale breve della riforma Cartabia, in processo civile e adr*, Wolters Kluver, 2024

PATTI, *Codice di procedura civile tedesco – Zivilprozessordnung*, Giuffrè, Milano, 2010

PFEIFFER, *Stellungnahme zu den Entwürfen der Bundesregierung, der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des § 522 ZPO, Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, 9.5.2010,* Universität Heidelberg, 2010

PICARDI, *Le riforme processuali e sociali di Franz Klein*, in Giusto proc. civ., 2011

PICARDI, *L'ordinanza opinata nel rito camerale in cassazione*, in il giusto proc. civ., 2008, p. 321 ss.

PIOTR MIGDAŁ, ET AL., *Information-Sharing and Aggregation Models for Interacting Minds Journal of Mathematical Psychology*, 56(6), 2012

PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Atti del XII Convegno Nazionale dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile* (1977), Giuffrè, 1980, e in Riv. dir. proc., p. 1978 ss.

POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, CEDAM, 2002

POLI, Il cd. *filtro di ammissibilità del ricorso in Cassazione*, in Riv. dir. proc. 2010, 3p. 63 ss.

POLI, *La evoluzione dei giudizi d'appello e di cassazione alla luce delle più recenti riforme*, in Riv. Trim. di dir. e proc. Civ, 1, 2017

POLI*, Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in riv. Trim. dir e proc civ, 2016, p. 44 ss.

PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione*, Giuffrè, Milano, 2011

PROTO PISANI, *Brevi osservazioni di carattere tecnico e culturale su "Proposte normative e note illustrative" rese pubbliche dal Ministero della Giustizia*, in ProcessoCivile.it, 8 giugno 2021

PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, in *Il Foro Italiano*, vol. 135, n. 11, novembre 2012, p. 321 ss.

PROTO PISANI, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006, in Foro it., 2006*

PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 2014

PROTO PISANI, *Nel centenario del magistero di Giuseppe Chiovenda: La tutela giurisdizionale dei diritti nel sistema di Giuseppe Chiovenda*, in *Il Foro Italiano*, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002)

PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, in *questione giustizia*, 2022

PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in Foro it. 1973

PROTO PISANI, *Una brutta riforma del processo civile, parte I*, agosto 2022, in Questione Giustizia

PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in Foro it., 2006, 53 ss.

RAITI, *Il principio di sinteticità e di chiarezza del ricorso per cassazione secondo la legge delega sulla riforma del processo civile*, in Riv. Dir. Proc, 2022, p.1027

RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Jovane Editore, Napoli, 1996

RASCIO, *Principio di acquisizione e onere della prova nel giudizio di appello*, in Riv. dir. proc., 1° aprile 2024, p. 649.

REDAZIONE GIUFFRÈ, *Misure urgenti in materia di giustizia: il decreto-legge in Gazzetta Ufficiale*, *IUS* processo civile, Giuffrè, 11 agosto 2025

RICCI, *La riforma del processo civile*. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Giappichelli, Torino, 2009

ROMANO, *Sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.: le diverse soluzioni proposte dalla Suprema Corte*, in Giustizia Civile, 21 aprile 2014

ROTA, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, nota a sentenza, in *Corr. giur.*, n. 8-9, 1° agosto 2016, p. 1125 ss.

RUFFINI, *La prova nel giudizio civile di appello*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 268 ss

SALVANESCHI, *L'appello riformato*, 2023, in *Judicium*.it

SANTAGADA, *Il giudizio d'appello riformato e l'introduzione del filtro*, in riv. Trim dir. e proc. Civ., 2, 2014, p. 611 ss.

SARRAO D'AQUINO, *Semplificazione ed efficienza del processo civile nella legge 203/2001, note critiche e prospettive*, in giustizia insieme, 18 luglio 2022

SASSANI, *Da corte a Ufficio smaltimento: ascesa e declino della "suprema*". In Judicium.it., 2016

SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1992

SCARSELLI, «*In difesa dell'atto di citazione*», in *Judicium*.it, 27 novembre 2019

SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016,* in questione giustizia, 2016

SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in Foro it., V, 2012, p, 287 ss.

SCHEUCH – LINDNER, *Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof*, parere/memoria indirizzata al *Deutscher Bundestag*, *Rechtsausschuss*, Karlsruhe, 5 maggio 2011

SCHWAB-MALLARET, *Covid-19: The Great Reset*, Cologny-Geneva, Wef, 2020

SERRETTI, *La corsa ad ostacoli in appello: il nuovo doppio filtro*, 26 novembre 2013, in www.altalex.com

SILVESTRI, *Notes on case management in Italy*, 2017, in www.accedimia.edu

SPANZINI, *Carnelutti e Calamandrei tra il "capo" e la "questione" (ovverosia, Chiovenda, la terza legge di Newton e la poesia di donne)*, in Riv dir. proc., 4, 2024, p. 1213 ss.

SUNSTEIN-HASTIE, *Wiser: Getting beyond Groupthink to Make Groups Smarter*, Harvard Business Press, 2015

TARASCHI, *Ambito applicativo del rito sommario di cognizione monocratico*, in *IUS* Proc. civ., 2 febbraio 2018.

TARASCHI, *Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile*, Giuffrè, 2025

TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., II, 2017, p. 453 ss.

TARUFFO, *Cultura e processo*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2009, p. 63 ss.

TEDIOLI, *La riforma del processo civile: il giudizio d'appello*, 2023, disponibile *open access https://www.tedioli.com/wp-content/uploads/2023/05/La-riforma-del-processo-civile-il-giudizio-di-appello.pdf*

TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in riv. dir. proc., 3, 1° maggio 2015

TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, Torino, 2016

TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, Torino, 2025

TICCHI*, Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, in Riv. trim. dir e proc., 3, 2015, p. 1067 ss.

TINDALE-KAMEDA-HINSZ, *Group Decision Making* in M. Cooper and J. Hogg (eds), *The Sage Handbook of Social Psychology*, Sage, 2003.

TISCINI, *Il filtro in cassazione nella giurisprudenza della corte*, in Riv. Dir. proc., 4-5, 2019, p. 1028 ss.

TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, 11 giugno 2024

TROKER, *La concezione del processo di Franz Klein e l'attuale evoluzione del diritto processuale civile europeo*, in Giusto proc. Civ., 2012

TROKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Giappichelli, Torino, 2011

VACCA, *Relazione sul Codice di procedura civile fatta a S.M. nell'udienza del 25 giugno 1865. Torino: Ministero della Giustizia, 1865.*

VALITUTTI-DE STEFANO, *Le impugnazioni nel processo civile*, CEDAM, Padova, 1996

VAN DIJK-SONNEMANS-BAUW, JUDICIAL *Error by Groups and Individuals Journal of Economic Behavior & Organization*, 108, 2014

VELLANI, *I processi civili nel primo Governo della XVIII legislatura*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, I, 385 ss.

VERDE, *Diritto processuale civile, II, processo di cognizione*, Zanichelli, Torino, 2023

VERDE, *Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente*, in riv. trim. dir. e proc., 2024, pp. 35 ss.

VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in riv. trim. dir. proc., 2014, p. 715 ss.

VILLA, *Anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione*, in Judicium.it, 2023

VOLLRATH ET AL, Memory Performance by Decision-Making Groups and Individuals *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 43(3), 1989

WINNER, *Do artifacts have politics?,* in Daedalus, V. 109, n. 1, 1980, p. 26 ss.)

WOOLF, *Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, HMSO 1996

WOOLF, A*ccess to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, HMSO 1995

ZILLER*, Group Size: A Determinant of the Quality and Stability of Group Decisions Sociometry,* 20(2), 1957

ZÖLLER, *Zivilprozessordnung, 25. Auflage,* Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005

ZUCK, *Die Zurückweisung der Berufung durch Beschluss. Was geht beim BVerfG?* (Teil 1), in NJW, 2010

ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, Giappichelli, Torino, 2018